

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
in cotutela con École Pratique des Hautes Études EPHE

DOTTORATO DI RICERCA IN
STUDI EBRAICI

Ciclo 33

Settore Concorsuale: 11/A4 - SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO E SCIENZE
STORICO RELIGIOSE

Settore Scientifico Disciplinare: M-STO/07 - STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE
CHIESE

SALVARE LE ANIME DALLA “PERFIDIA” EBRAICA. CONVERSIONI NELLE
LEGAZIONI PONTIFICIE DI BOLOGNA, FERRARA E RAVENNA,
PARTENDO DA ALCUNI CASI DI BATTESIMO AVVENUTI A CENTO.

Presentata da: Michele Armellini

Coordinatore Dottorato

Saverio Campanini

Supervisore

Mauro Perani

Supervisore

Judith Schlanger

Esame finale anno 2021

Indice delle abbreviazioni

AAB	Archivio arcivescovile di Bologna
ACAF	Archivio della Curia Arcivescovile di Ferrara
ACDF	Archivio della Congregazione per la dottrina della Fede
ASCC	Archivio Storico Comunale di Cente
ASVR	Archivio Storico del Vicariato di Roma
BA	Biblioteca dell'Archiginnasio

INDICE

Introduzione.....	4
1. Le conversioni degli ebrei nel centese.....	11
1.1 L'inizio della ricerca.....	11
1.1.1 Breve storia della comunità ebraica di Cento	14
1.1.2 Le conversioni: alcuni casi di studio	20
2. Le conversioni spontanee	33
2.1 Le conversioni avvenute a Ferrara nei primi anni dell'Ottocento	33
2.1.1 La conversione di Rosa Todesco	36
2.1.2 Il caso di Enrica Massarani	38
2.1.3 Fuggire dal proprio marito: la vicenda di Benedetta Formigine.....	39
2.1.4 La conversione delle due sorelle Rossi	45
2.1.5 Chi paga per i convertiti?.....	48
2.2 Le conversioni spontanee dopo la Restaurazione. Il caso di Marianna Fano	53
3. Le conversioni forzate.....	60
3.1. Le oblazioni: il caso della famiglia Cavalieri.....	61
3.2 I battesimi dei bambini amministrati segretamente contro la volontà dei genitori	80
3.2.1 Il battesimo di Regina Salomoni.....	82
3.2.2 Il rapimento di Alessandra Ancona.....	110
3.2.3 Battesimi forzati nel bolognese: la vicenda di Angelo Levi.....	120
3.2.4 La storia di Clemenza Vita	134
3.2.5 Il precedente del caso Mortara: il battesimo di Enrico Vita Levi	150
Conclusioni.....	167
Sezione fonti	175
Bibliografia.....	433
Fonti archivistiche.....	441

Introduzione

Quando ho cominciato a frequentare l'università, pensavo che la storia fosse una lunga sequela di fatti che riassumono il cammino percorso dall'umanità, un viaggio le cui tappe fossero perfettamente, e soprattutto indiscutibilmente, ricostruibili con la massima precisione. Pensavo che la passione per la materia e una buona memoria fossero gli unici requisiti necessari per fare lo storico. Ovviamente mi sbagliavo.

Uno dei primi libri che ho studiato all'università è *Sei lezioni sulla Storia* di Edward Carr.¹ La sua lettura ebbe l'effetto di un metaforico e salutare terremoto intellettuale. L'autore sosteneva che la scelta di quali fatti fossero storicamente importanti era soggettiva: toccava allo storico decidere quali eventi avessero rilevanza e quali no. La selezione introduceva un criterio personale e contrario all'idea che la storia fosse una conoscenza oggettiva ed indiscutibile.

«I fatti parlano soltanto quando lo storico li fa parlare: è lui a decidere quali fatti debbano essere presi in considerazione, in quale ordine e in quale contesto. Un personaggio di Pirandello, mi pare, dice che un fatto è come un sacco: non sta in piedi se non gli si mette qualcosa dentro. [...] È lo storico ad aver deciso che, dal suo punto di vista, il passaggio compiuto da Cesare di un fiumiciattolo come il Rubicone è un fatto storico, mentre il passaggio del Rubicone compiuto prima o dopo di allora da milioni di altri individui non c'interessa minimamente.»²

Dunque, per Carr i fatti non erano importanti di per sé, ma solo in proporzione al valore che avevano per lo studioso. Lo storico britannico aggiungeva che la capacità di interpretare gli eventi e i documenti è importante quanto i medesimi.

«[...] sir George Clark [...] ha contrapposto nella ricerca storica il «duro nocciolo rappresentato dai fatti» e «la polpa circostante costituita dalle

¹ E.H. Carr, *Sei lezioni sulla storia*, a cura di R.W. Davies, Torino, Einaudi 1966

² E.H. Carr *Sei lezioni sulla storia*, *op. cit.* pp. 15-6

interpretazioni, soggette a discussione» - dimenticando, forse, che la parte polposa del frutto è più nutriente del duro nocciolo.»³

Grazie a Carr ho imparato che la ricerca storica è un lavoro soggettivo, i cui esiti dipendono intimamente dalla personalità e dalla psicologia di chi la conduce. La conoscenza bibliografica dell'argomento trattato e la possibilità di scoprire nuovi documenti sono fattori fondamentali, ma è necessaria la capacità di interpretarli. Da queste considerazioni ho tratto la consapevolezza che fare ricerca richiede allo storico un duplice lavoro: indagare le proprie ragioni per poi potere interpretare documenti e fatti che riguardano altri esseri umani come lui. Per prendere spunto da una celeberrima frase di Nietzsche, si potrebbe dire che se scruti a lungo dentro un documento quest'ultimo scruta dentro di te. Tra lo storico e l'oggetto del suo studio esiste una relazione bidirezionale che è "la polpa" stessa, per dirla con Carr, del lavoro di ricerca. A questo proposito ci vengono in aiuto le parole di un altro grande storico, Carlo Ginzburg:

«All'inizio c'è un'illuminazione improvvisa, il presentarsi di un tema di ricerca (la stregoneria) a uno studente ventenne dell'Università di Pisa, alla fine degli anni cinquanta. Fino a un momento prima non ero sicuro di voler diventare uno storico: ma quando questo tema mi si è presentato alla mente non ho più avuto dubbi.

Mi sono chiesto molte volte i motivi di questo entusiasmo improvviso, che retrospettivamente mi sembra avere tutte le caratteristiche di un innamoramento: la fulmineità, l'entusiasmo, l'inconsapevolezza (almeno apparente). [...]

Quanto avranno contato nella mia scelta le fiabe che mi raccontavano quand'ero bambino? Mia madre mi leggeva le fiabe raccolte alla fine dell'800 dallo scrittore siciliano Luigi Capuana, popolate da ogni sorta di magie e di orrori: mamme-draghe con la bocca insanguinata dalle carni di "agnellini, caprettini / che parevano bambini"; esseri minuscoli dallo sguardo innocente, adorni da turbanti piumati, che, voltata la pagina, si trasformavano in mostruosi lupi mannari con le fauci spalancate. [...]

³ E. Carr, *Sei lezioni... op.cit.* p.14

Ma sui motivi di questa scelta, da me allora avvertiti solo oscuramente, se ne innestavano altri di ordine diverso, insieme emotivo ed ideologico. Io sono nato in una famiglia orientata politicamente a sinistra. Mio padre, Leone Ginzburg, russo di nascita (era nato a Odessa) e poi emigrato in Italia con la famiglia, nel 1934 perse il posto di libero docente di letteratura russa dell'Università di Torino per aver rifiutato di giurare fedeltà al regime fascista. [...] Poco dopo venne arrestato e condannato per attività antifascista; trascorse due anni in carcere. Quando l'Italia entrò in guerra nel 1940 a fianco della Germania nazista, in quanto ebreo e antifascista fu internato a Pizzoli, un paese degli Abruzzi vicino a L'Aquila, dove fu raggiunto dalla moglie e dai figli. Alla caduta del regime fascista andò a Roma dove riprese l'attività politica; arrestato e riconosciuto, morì nel 1944 nella sezione del carcere di Regina Coeli controllata dai nazisti. [...]

Ho lasciato da ultimo un elemento di cui sono diventato consapevole solo molti anni dopo, allorché un amico mi fece notare che la scelta di studiare la stregoneria, non era poi così strana in un ebreo che aveva conosciuto la persecuzione. Questa semplice osservazione mi lasciò sbalordito. Come potevo essermi lasciato sfuggire un dato così ovvio? Eppure per anni l'analogia tra ebreo e strega, e la conseguente eventualità che io avessi potuto identificarmi con l'oggetto della mia ricerca, non mi aveva neppure sfiorato. Oggi sono incline a vedere in tutto ciò l'effetto della rimozione. Ciò che è insieme evidente e nascosto, ci ha insegnato Freud. È ciò che non si vuol vedere.»⁴

Per me «Ciò che è insieme evidente e nascosto»⁵, è la mia storia familiare: mia nonna, Mirella Falco, era ebrea e durante la Seconda guerra mondiale riuscì a nascondersi insieme ai propri genitori fino alla fine del conflitto. Naturalmente non ho mai dimenticato quello che è successo a mia nonna, ma per qualche motivo non lo avevo collegato col mio interesse per la storia ed in particolare per i rapporti tra ebrei e cristiani. In parte questo può essere avvenuto perché per lei l'identità ebraica era qualcosa di indefinito e non molto importante. La sua famiglia non era particolarmente religiosa e per lei e i suoi parenti il fatto di essere ebrei non rappresentava un elemento fondamentale della propria identità, così come per tanti altri ebrei

⁴ C. Ginzburg, *Il filo e le tracce. Vero falso finto*, Milano, Feltrinelli, 2006 pp.282-5

⁵ *Ibidem*.

contemporanei: un concetto che ha espresso benissimo Primo Levi, contemporaneo e concittadino di mia nonna, nel suo racconto *Zinco*:

«Per vero, fino appunto a quei mesi [si riferisce al periodo in cui vennero introdotte le leggi razziali in Italia] non mi era importato molto di essere ebreo: dentro di me, e nei contatti coi miei amici cristiani avevo sempre considerato la mia origine come un fatto pressoché trascurabile ma curioso, una piccola anomalia allegra, come chi abbia il naso storto o le lentiggini; un ebreo è uno che a Natale non fa l'albero, che non dovrebbe mangiare il salame, ma lo mangia lo stesso, che ha imparato un po' di ebraico a tredici anni e poi lo ha dimenticato. Secondo la rivista sopra citata [«La Difesa della Razza»], un ebreo è avaro e astuto: ma io non ero particolarmente avaro né astuto, e neppure mio padre lo era stato.»⁶

Proprio questa percezione comune a tanti ebrei italiani dell'epoca costituisce un amaro, ma ironico paradosso: se non ci fosse stata la persecuzione fascista e nazista, probabilmente io non avrei nemmeno saputo che mia nonna era ebrea. Dopo la guerra aveva sposato un suo concittadino cristiano, Edoardo Armellini, e con lui avrebbero cresciuto i figli nella religione cattolica. Il Terzo Reich e i suoi sgherri nel tragico proposito di distruggere gli ebrei hanno finito per dare nuova linfa all'identità delle loro vittime.

C'è un ulteriore elemento che ha influenzato la direzione in cui ho deciso di fare ricerca storica: le circostanze del suo salvataggio. La famiglia Falco riuscì a nascondersi grazie all'umanità ed intraprendenza di don Pietro Valetti, il parroco di Carignano, un comune della provincia torinese. Il sacerdote nascose in casa propria mia nonna e i suoi genitori, permettendo loro di uscire indenni dal periodo dell'occupazione tedesca. Nascondere ebrei era un rischio enorme, ma nonostante questo don Valetti non esitò ad aiutare una famiglia che gli era del tutto sconosciuta; non temendo assolutamente di esporsi, il sacerdote era anche membro del CLN di Carignano.⁷ Alla fine del 1944 venne arrestato dalla squadra politica della questura di Torino per i sospetti che gravavano su di lui. Le circostanze in cui ciò avvenne sono un ulteriore attestato alla sua umanità:

⁶ P. Levi, *Il sistema periodico* in P. Levi, *Opere*. Vol.I Torino, Einaudi 1987 p. 454

⁷ C. Arduino (a cura di), *Un secolo di cronache carignanesi : Episodi, momenti e figure dalla metà dell'Ottocento alla metà del Novecento*, vol. II Carignano, Città di Carignano, p. 486.

«Si seppe poi, anni dopo, che era andato ad attendere in strada quelli che lo avrebbero catturato (sapendo del loro arrivo) perché una eventuale irruzione in casa sua avrebbe fatto scoprire la famiglia ebrea cui lui aveva dato asilo.»⁸

Fortunatamente venne rilasciato dopo un breve periodo di detenzione e poté festeggiare la Liberazione assieme alla famiglia che aveva nascosto.

In occasione della sua morte, mia nonna scrisse un articolo che desidero riproporre qui:

«Il 17 febbraio ho visto per l'ultima volta don Valetti, i suoi occhi dolci ed arguti, vivacissimi, mi hanno sorriso con un'intensità di affetto che non so dire. È stato l'ultimo atto di una conoscenza che era incominciata 26 anni prima, l'ultimo capitolo di una storia che ha legato ad un prete una famiglia ebrea.

È una storia fatta di ricordi saltuari, di episodi e soprattutto di rivelazioni inattese di una personalità straordinaria, specialmente se rivissuti oggi con gli occhi dell'adulta e nel contesto di un diverso modo di vedere la religione, oggi attuale, allora rivoluzionario. Eravamo arrivati a lui tramite don Biagioni, amico di famiglia; sapevamo che era stato escluso dall'insegnamento nelle scuole per antifascismo, che era un aderente del partito popolare; non sapevamo quanto forte sarebbe stato il legame di affetto che ci avrebbe uniti: non ci conosceva e ci ha aperto la sua casa, con lui e con le sue buone e care sorelle abbiamo diviso più di un anno di ansie, di paure e di speranze.

I ricordi si accavallano: dall'arrivo in canonica in bicicletta in un giorno di primavera al rapido ambientamento: l'ascolto di radio Londra la sera in camera sua; un giorno l'avvertimento da parte di un amico che sarebbero venuti ad arrestarlo; Don Valetti che si rifugia nella nostra casa di Torino; il ritorno in canonica e, dopo pochi giorni, l'arresto con l'accusa di antifascismo e di ospitare ebrei, e quindi dalla prigione i biglietti di incoraggiamento "ai cari ospiti" di restare, di non preoccuparsi, che non avrebbe a nessun costo parlato; poi la scarcerazione, le serate trascorse giocando a pinnacolo di cui era diventato un esperto con i compagni di cella. E infine la Liberazione: don Valetti e mio padre che piangono insieme di gioia, ma anche di pena di lasciarsi.

Piccoli e semplici episodi, quasi la cronaca di un anno di vita familiare, con le sue ore serene e le sue ore di angoscia, ma forse proprio per questo la lezione che ne deriva è tanto più grande: l'anima di questa famiglia era un prete, un

⁸ *Ibidem.*

prete che con semplicità e naturalezza ci è stato fratello ed amico, dividendo con noi la sua casa e la sua vita, al di là di ogni considerazione di rischio; un prete con cui la diversa fede non fu in nessun momento motivo di incomprensioni: un prete che non esitò a mettersi all'opposizione, senza calcoli e false prudenze; un uomo, l'amico carissimo che, in quell'ultimo giorno, a me che ancora una volta dicevo la nostra commossa riconoscenza, rispondeva con un sorriso schivo: "*Per lon che l'ai fait*, per quel che ho fatto..."»⁹

Nella storia di mia nonna c'è una contraddizione che mi ha sempre colpito: perché mai un sacerdote appartenente a un'istituzione ostile agli ebrei aveva rischiato la propria vita per salvare una famiglia di origine ebraica? È questa la domanda all'origine del mio lavoro.

Naturalmente il rapporto tra la Chiesa e gli ebrei è un argomento vastissimo: perciò ho circoscritto le mie ricerche a quanto avveniva all'interno dello Stato Pontificio e inizialmente a Cento. La mia laurea triennale e magistrale sono entrambe focalizzate sulla piccola cittadina emiliana.

All'inizio del dottorato pensavo di proseguire le ricerche sulla comunità centese, ma la documentazione rinvenuta mi ha indotto ad esplorare un nuovo argomento: le conversioni dall'ebraismo al cristianesimo avvenute nelle legazioni pontificie emiliano romagnole dalla seconda metà del Settecento all'unità d'Italia.

Desidero ringraziare le persone che mi hanno aiutato e seguito in questo lavoro, in primo luogo il mio *tutor*, Mauro Perani. Il confronto con lui e con i suoi suggerimenti è stato di grande importanza per la stesura della tesi. Sono grato a Marina Caffiero per la disponibilità mostrata e per le sue osservazioni metodologiche: senza queste mi sarebbe stato molto più difficile focalizzare il punto della mia ricerca. Ringrazio il personale degli archivi in cui ho lavorato: in particolare Daniel e Fabrizio dell'Archivio per le Congregazione della Dottrina della Fede. Devo una menzione particolare a mio padre, Guido, che ha letto e riletto con pazienza questo lavoro perché fosse scritto al meglio.

⁹ M. Falco, *Ricordo di don Valetti*, da «La voce del popolo», Torino, 22 marzo 1970

Qualunque residuo refuso o costruzione sintattica traballante è da attribuire al sottoscritto.

In chiusura devo il ringraziamento più grande a Gian Luca d'Errico: se otto anni fa non si fosse assunto l'ingrato compito di seguire per la tesi triennale uno studente un po' pigro, non sarei arrivato a questo punto. Se ho acquistato le capacità e trovato l'entusiasmo per affrontare un percorso non facile, lo devo a lui.

1. Le conversioni degli ebrei nel centese

1.1 L'inizio della ricerca

Il lavoro di ricerca compiuto sulla comunità ebraica centese è il frutto di uno studio, cominciato nel 2012 con la laurea triennale,¹⁰ proseguito nel 2014 con la magistrale¹¹ e portato ulteriormente avanti con il dottorato di ricerca. Lo spunto per il lavoro svolto all'epoca è stata una pubblicazione di David Kertzer: *Antisemitismo popolare e inquisizione negli Stati pontifici 1815 – 1858*.¹² Nel suo lavoro lo storico americano analizza una serie di lettere inviate nella prima metà dell'Ottocento al Sant'Uffizio a Roma, da vescovi ed inquisitori di varie città dello Stato Pontificio. Il contenuto di questi documenti è costituito per lo più da problematiche relative alle possibilità economiche che potevano o meno essere consentite agli ebrei (la partecipazione a una fiera, la possibilità di comprare un'attività eccetera). La situazione veniva sottoposta al Sant'Uffizio da denunce anonime di cittadini cristiani che l'inquisitore locale inviava poi a Roma. Mentre quest'ultimo si mostrava spesso sensibile alle richieste espresse anonimamente e raccomandava di accoglierle, il vescovo si opponeva per evitare le ripercussioni negative che vi sarebbero state sull'intera comunità. Secondo Kertzer questi carteggi sono una dimostrazione del sentimento antisemita popolare che serpeggiava nello Stato Pontificio all'epoca. Il lavoro dunque è stato quello di verificare se la tesi di Kertzer poteva essere applicato al caso della

¹⁰ M. Armellini, *La comunità di Centro fra Restaurazione e Inquisizione: il ghetto e i cattolici a confronto*, tesi di laurea triennale, Università di Bologna, anno accademico 2011 – 2012, relatore U. Mazzone, correlatore G.L. d'Errico.

¹¹ M. Armellini, *La segregazione mancata: legami e scontri tra ebrei e cattolici all'ombra della Chiesa. Il caso centese tra Rivoluzione e Restaurazione*, Università di Bologna, anno accademico 2013 -2014, relatore U. Mazzone, correlatore G.L. d'Errico. A proposito di questo percorso di ricerca che univa in un progetto continuo la tesi triennale e quella magistrale si rimanda a G.L. d'Errico, *Le ricerche sull'Inquisizione come "luogo" di democrazia e libertà: tre casi di studio degli studenti dell'Università di Bologna*, in «Quaderni estensi» 2014

¹² D.I. Kertzer, *Antisemitismo popolare e inquisizione negli Stati pontifici 1815 – 1858*, Roma, Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia Storia e Storia dell'Arte, 2006. L'uso della parola antisemitismo sembra discutibile: sarebbe preferibile l'utilizzo del termine antiggiudaismo. A proposito di questa questione terminologica si rimanda a P. Stefani, *Antigiudaismo. Storia di un'idea*, Roma, Laterza, 2004. Per una riflessione più recente si rimanda a M. Caffiero, *Antigiudaismo, antiebraismo, antisemitismo. A proposito di una discussione recente* in «Rivista di Storia del Cristianesimo», 14 (2, 2017) pp. 427 – 434.

comunità ebraica di Cento. La scelta di concentrarsi sulla comunità centese è dipesa dal desiderio di approfondire una vicenda all'epoca poco studiata.¹³ I documenti principali su cui si è concentrato il lavoro di ricerca erano molto simili a quelli visionati da Kertzer: lettere dirette al Sant'Uffizio dall'inquisizione locale e dal vescovo di Bologna e suoi sottoposti nella prima metà dell'Ottocento.

Il progetto di ricerca prendeva spunto dal lavoro svolto, continuando a studiare la comunità di Cento allargando l'orizzonte temporale e basandosi su una fonte all'epoca non disponibile:¹⁴ l'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede¹⁵ in Vaticano. L'ambizione era di ricostruire la storia della comunità dalla sua fondazione, per offrire una prospettiva nuova rispetto allo studio della storia degli ebrei italiani. Durante il primo e il secondo anno di ricerca, lavorando sugli archivi locali (l'archivio storico comunale di Cento, l'archivio arcivescovile di Bologna e la biblioteca dell'archiginnasio)¹⁶ e l'ACDF, si è presentata la necessità di cambiare il focus della ricerca. Nonostante la documentazione sia tanta, in gran parte inedita e, in alcuni casi, addirittura mai inventariata,¹⁷ non presenta elementi in grado di offrire una nuova chiave di lettura sulle riflessioni storiografiche riguardanti la storia degli ebrei in Italia. Lavorare su quei documenti avrebbe significato limitare il lavoro ad una cronaca minuziosa di quanto avvenuto, accontentandomi di osservare come questa confermasse le più recenti interpretazioni storiografiche sull'argomento.¹⁸

¹³ Per il risultato della ricerca si rimanda a M. Armellini, *La comunità di Cento op.cit.* e M. Armellini, *La segregazione mancata op. cit.*

¹⁴ Prima dell'ottenimento della laurea magistrale non mi era stato possibile accedere all'archivio.

¹⁵ Da ora in poi ACDF.

¹⁶ Da ora in poi rispettivamente ASCC; AAB; BA.

¹⁷ In particolare segnalo il *Fondo speciale dell'arcivescovado di Bologna in Cento* presente nella biblioteca manoscritti dell'Archiginnasio. Si tratta di documenti di grande interesse, ma incentrati principalmente sulle dinamiche interne alle varie gerarchie ecclesiastiche. Buona parte del fondo è composta da un lungo contenzioso tra il vescovo di Bologna e l'Inquisizione riguardante la confraternita dei Crocesignati di Cento.

¹⁸ Mi riferisco in particolare ai tanti studi che hanno sottolineato come gli ebrei siano sempre stati parte attiva e integrante della comunità in cui vivevano e di come sia fuorviante studiare la storia degli ebrei italiani come se fosse separata dal contesto della storia d'Italia. Tra i tanti lavori che hanno contribuito ad offrire questa nuova chiave interpretativa si segnala M. Caffiero, *Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Torino, Einaudi, 2012; M. Caffiero *Tranquillo Vita Corcos. Un rabbino nella Roma dei Papi*, Roma, Carocci, 2019.

Si è preferito seguire le tracce di due conversioni forzate avvenute a Cento, la prima nel 1735 e la seconda nella prima metà dell'Ottocento. Come vedremo si tratta di casi che, per la loro peculiarità meritano di essere approfonditi. Allargando l'orizzonte geografico della ricerca alle conversioni avvenute nelle legazioni pontificie emiliano romagnole e concentrandomi su un ristretto lasso di tempo (dal 1735 alla vigilia dell'unità d'Italia), sono stati trovati altri casi di conversione (quasi tutti inediti) legati da una serie di elementi comuni. Oltre alle fonti precedentemente visionate, per approfondire questa nuova tematica ho compiuto delle ricerche nell'Archivio della Curia Arcivescovile di Ferrara.¹⁹

La documentazione è estremamente variegata: si passa da semplici elenchi di convertiti a casi più complessi costituiti da verbali processuali e scambi di lettere tra gli ebrei e le gerarchie ecclesiastiche. Uno dei problemi riscontrati nel lavoro di ricerca è la situazione frammentaria dei documenti, specialmente per quanto riguarda le fonti locali. Gli ebrei presenti nelle legazioni pontificie emiliano romagnole, con la rilevante eccezione degli ebrei ferraresi, non avevano nelle città di residenza una vera e propria Casa dei Catecumeni. Mancando questo punto di riferimento, non vi era un'unica modalità per accogliere i neofiti: talvolta venivano instradati nella casa dei catecumeni di Bologna; oppure venivano accolti in case di loro concittadini cristiani considerati affidabili dalle autorità; altre volte, specialmente nella prima metà dell'Ottocento, i neofiti erano accolti presso la Casa dei Catecumeni romana. Lo stato della documentazione rende problematico e dall'esito incerto pensare di fornire un quadro globale delle conversioni di ebrei nel periodo indicato (eccettuato per quel che riguarda la documentazione in ACAF). La scelta è stata quella di concentrarsi su alcuni casi che per le loro caratteristiche siano in grado di offrire un nuovo spunto che arricchisca le tradizionali interpretazioni storiografiche sull'argomento. La scelta è ricaduta sulle conversioni femminili (particolarmente quelle avvenute durante il breve Regno d'Italia napoleonico) e i battesimi segreti dei bambini ebrei amministrati all'insaputa dei genitori.

¹⁹ Da ora in poi ACAF.

Nel primo paragrafo verrà brevemente riassunto il lavoro svolto sulla comunità ebraica di Cento offrendo un quadro della sua storia; presenterò poi le conversioni avvenute nel centese, soffermandomi sulla conversione di Mazaltov Oliveti, il punto di origine della mia ricerca. L'altro caso a cui ho fatto riferimento verrà invece analizzato nel terzo capitolo per mantenere una coerenza cronologica.

1.1.1 Breve storia della comunità ebraica di Cento

Nonostante le dimensioni contenute della comunità che abitava nel centese, questa era tra le più significative presenze ebraiche nello Stato Pontificio; Cento era infatti una delle otto città sotto il dominio del Papa in cui era consentito agli ebrei di risiedere stabilmente. Gli ebrei centesi, fin dal primo segno della loro presenza alla fine del XIV secolo²⁰ erano stati sottoposti alle autorità ecclesiastiche. Fino al XV secolo il territorio di Cento e dintorni era subordinato al vescovo di Bologna, ma dal 1502, come conseguenza della spregiudicata politica del pontefice Alessandro VI venne ceduto alla famiglia degli Estensi. Il pontefice aveva infatti in animo di porre un freno alla politica espansionistica della Repubblica di Venezia rinforzando il ducato estense; inoltre otteneva anche l'obiettivo di indebolire il cardinale Giulio della Rovere, allora vescovo di Bologna. Il dominio estense su Ferrara e il centopievese ebbe fine nel 1598 quando il territorio tornò solo l'autorità dello Stato della Chiesa.

Il breve periodo del governo estense consentì agli ebrei che vivevano a Cento e a Pieve di essere temporaneamente al riparo dalla politica aggressiva portata avanti dalla Chiesa a partire dalla ben nota bolla *Cum Nimis Absurdum* (1555) emanata dal pontefice Paolo IV. Tra i provvedimenti previsti dalla nuova politica papale era imposto agli ebrei l'obbligo di vivere segregati all'interno di ghetti creati appositamente. Gli Estensi, nel tentativo di favorire la presenza ebraica nei loro territori per incrementare il commercio e la circolazione della moneta, inizialmente non recepirono le istruzioni provenienti da Roma. Così, gli ebrei residenti nel centopievese furono

²⁰ T. Galuppi, *Gli ebrei a Cento, Stori di una comunità*, Cento, 2012 p.106.

temporaneamente esentati dall'obbligo di vivere segregati. Si potrebbe pensare che le circostanze consentissero agli ebrei di prosperare, tuttavia l'incertezza politica e gli scontri causati dal contrasto tra gli Estensi e i successori di Alessandro VI, desiderosi di tornare in possesso dei territori donati, impoverirono quei territori.

Alla fine del Sedicesimo secolo si assistette ad un incremento demografico della popolazione ebraica a seguito della bolla *Caeca et obdurata* di Clemente VII che prevedeva la definitiva espulsione degli ebrei da Bologna nel 1593.²¹ Alcuni profughi provenienti da Bologna e dalla Spagna trovarono dunque rifugio nella città di Cento (la comunità ebraica di Bologna portò con sé i propri morti seppellendoli nel cimitero centese).²² Nel 1598, dopo che il centopievese era tornato sotto la giurisdizione dello Stato della Chiesa, gli ebrei lì residenti cominciarono a subire le prime restrizioni dopo un secolo di relativa tolleranza.

Trent'anni dopo, nel 1636, venne istituito il ghetto di Cento e lì vennero obbligati a risiedere tutti gli appartenenti alla comunità ebraica centopievese. Durante il periodo napoleonico i portoni del ghetto vennero abbattuti e bruciati, per essere rimessi al loro posto dopo la Restaurazione;²³ con la proclamazione del Regno d'Italia gli ebrei centesi vennero liberati definitivamente.

Seppure, come precedentemente accennato, non sia il caso di ricostruire interamente la storia della comunità centese, è opportuno indicarne alcuni

²¹ Per le tormentate vicende della comunità ebraica bolognese, segnata nel Cinquecento da più tentativi di espulsione, si rimanda a M. G. Muzzarelli (a cura di), *Verso l'epilogo di una convivenza. Gli ebrei a Bologna nel XVI secolo*, Firenze, Giuntina 1996.

²² Il cimitero ebraico di Cento esiste ancora oggi ed è accessibile al pubblico. Per un approfondimento si rimanda a M. Perani, S. Samori (con la collaborazione di), *Il cimitero ebraico di Cento negli epitaffi e nei registri delle Confraternite*, Firenze, Giuntina, 2016. Nel cimitero di Cento sono sepolti il celebre calabista 'Immanu'el Hay Ricchi (1688 – 1743) e Graziadio Neppi (1759 – 1846) coautore di *Storia degli uomini illustri d'Israele e degli eruditi italiani* pubblicata a Trieste nel 1853.

²³ A proposito della ricostruzione dei portoni e della necessità di ricondurre gli ebrei nel ghetto si rimanda a ACDF, *Stanza storica* (da ora in poi st st), BB 5 g e EE 1 d. Sono faldoni che coprono un lungo periodo di tempo (fino agli anni Cinquanta dell'Ottocento) e fanno riferimento anche alla necessità di ampliare il ghetto di Cento a causa dello straordinario aumento di popolazione verificatosi nella prima metà del diciannovesimo secolo). A questo proposito l'Inquisizione nel 1853 fece compiere un attento studio demografico del ghetto per verificare quanti ebrei vivessero quivi e in quali condizioni fossero le loro abitazioni.

caratteri generali per offrire un contesto agli eventi che narrerò nel prossimo paragrafo.

La comunità ebraica di Cento era pienamente inserita nel contesto in cui viveva: economicamente parlando gli ebrei svolgevano una funzione importante per il commercio, per il piccolo artigianato ed, ovviamente, per il prestito. Questo fatto è testimoniato dai tanti atti tesi a non peggiorare eccessivamente la posizione degli ebrei: ad esempio venne loro permesso per lungo tempo di possedere delle botteghe fuori dal ghetto, a quanto pare per evitare un danno economico agli stessi cristiani centesi.²⁴ Queste iniziative spesso venivano promosse dalle gerarchie ecclesiastiche locali. Nel caso citato, sarà proprio il commissario arcivescovile in Cento, Francesco Marino Bertelli, a perorare la causa degli ebrei.²⁵

Naturalmente la convivenza tra ebrei e cristiani non era contrassegnata unicamente da episodi idilliaci. Ad esempio il 17 aprile del 1799, a seguito di uno dei numerosi ribaltamenti di fronte dovuti alle guerre napoleoniche, le truppe francesi si ritirarono da Cento. Una banda di esaltati allora penetrò in Cento senza trovare resistenza e si diresse verso il ghetto per saccheggiarlo, inneggiando al Cristo e all'Imperatore. Fortunatamente alcuni cittadini di buon senso, guidati dal parroco della chiesa di San Rocco riuscirono a distoglierli da quell'impresa, dietro pagamento di una congrua somma.²⁶ Nel successivo rovesciamento di fronte che vide tornare vittoriose le truppe

²⁴ Centro Studi Girolamo Baruffaldi, *Storia di Cento dal XV al XX secolo*, vol. 2.1, Cento, 1994, p. 413 «[la chiusura delle botteghe ebraiche site avrebbe rischiato di] ridurre queste persone alla disperazione o di rimanere senza botteghe e morirsi di fame, o di cercar la loro fortuna altrove con danno notevole di questa terra».

²⁵ «e tale pure è il mio sentimento, mentre posso con merito attestare all'Eminenza Vostra che queste novità [cioè la proibizione di avere botteghe fuori dal ghetto] la caggione dell'esterminio di detti ebrei, li quali si sono ridotti quasi tutti in miseria per essere restati senza traffico, [...] siccome di grave pregiudizio è stato anco tal novità per li cittadini, e poveri, rispetto alli primi per non esservi in hoggi chi possi pigliare la canappe loro con grande suo vantaggio come facevano in passato gli detti ebrei, essendo costretti ad aspettare li mercanti foresteri, et andare fuori di Cento per provedersi di robba da vestire, ritrovandosi solamente in Cento duoi soli mercanti da pannina, e ciò gl'apporta qualche discapito; rispetto poi alli secondi poi non aver questi più alcun occasione di guadagnare come facevano impiegandosi quasi tutto l'anno ne' loro esercitij a causa de'negotij, et arti, che essercitavano, da' medesimi ne ricevevano qualche somma di denaro, quale veniva per sostentamento delle loro povere famiglie, e questi ne procurano ancora loro il denaro» Ivi p. 416

²⁶ T. Galuppi, *Gli ebrei a Cento op.cit.* p.62

napoleoniche, al parroco venne riconosciuto il suo gesto tramite un attestato conferitogli dai maggiorenti della comunità ebraica:

«Attestiamo noi sottoscritti per la verità ricercata che circa due anni sono nel primo ingresso che fecero qui li armati contadini di campagna, detti volgarmente insorgenti, quelli uniti ad altri di qui si scagliarono contro le abitazioni degli ebrei per volervi a viva forza darvi un pieno sacco sorse per impedire detta violenza il cittadino Rettore di S. Rocco quale [...] con un discorso di ben due ore convinse con gettarsi in ginocchio davanti ai medesimi insorgenti, con scongiurarli con i nomi e cose più sacre della Cristiana Religione e finalmente con esporre e azzardare la propria vita tra le baionette e le altre armi di detti insorgenti gli riuscì di disunire detta sciurmaglia [così nel testo] e salvare le sostanza di detti Ebrei, quali sarebbero stati infallibilmente saccheggiate del tutto, se non correva in loro aiuto e difesa l'accennato Cittadino Rettore, non avendo in oltre omesso altre occasioni dopo il detto giorno di frapporsi su le sollevazioni popolari che succedevano bene spesso a danno di detti Ebrei[...]»²⁷

Dopo la Restaurazione, nonostante i rinnovati tentativi di segregare gli ebrei, questi continuarono ad interagire con i loro concittadini cristiani. Il rapporto continuo, pur a fronte dei divieti, è testimoniato da una serie di lettere inviate a Roma dall'inquisitore di Bologna e dai suoi collaboratori locali. I rapporti di lavoro, specialmente il famulato, tra ebrei e cristiani procedeva senza interruzioni e l'inquisizione bolognese si lamentava delle misure che venivano prese da Roma. Queste venivano giudicate troppo deboli e finivano per ottenere risultati solo formali e per poco tempo; alla fine, tutto ritornava come al solito. L'altro grande problema era la presenza degli ebrei fuori dal ghetto: soprattutto i più ricchi tra di loro avevano preso residenza nei quartieri cristiani.²⁸ All'interno di una lettera scritta dall'inquisitore di Bologna, padre Mariano Medici, nel 1826 al Sant'Uffizio a Roma l'uomo avvertiva della possibilità che gli ebrei centesi più ricchi potessero soggiogare i loro concittadini cristiani grazie alle proprie ricchezze:

²⁷ BA, Sala Manoscritti, *Fondo speciale dell'Arcivescovado di Bologna in Cento*, b. 4 ccnn.n

²⁸ Il tentativo di ricondurre gli ebrei nei ghetti era un problema generale nello Stato Pontificio (con l'eccezione di Roma). Per provvedere a ciò negli anni Venti e Trenta dell'Ottocento vennero compiuti numerosi tentativi con alterne fortune e senza alcun esito definitivo.

La coabitazione ed il famulato de' Cristiani presso gli Ebrei proseguono come prima. E quando non se ne prendano misure più severe non vi hanno, che formalità di poco momento con trionfo dell'Ebraismo, con disdoro della nostra S.ma Religione, e con mille pericoli di perversione per parte segnatamente delle Cameriere addette al servizio de'Ebrei, che mantengono in Cento tutto l'ascendente sui cristiani fatti generalmente precari di questa canaglia a forza di profitti, e di sovvenzioni, quantunque con usure, e con estorsioni palliate, alle quali si aggiungono le vendite del giorno, che ne ho motivate di sopra. In tutto ciò si potrà conoscere a colpo d'occhio quanto si renda necessario invigilare energicamente sopra costoro, se pure umiliar si vogliono, ed assoggettarli alle discipline Sovrane.²⁹

La familiarità tra gli ebrei e i cristiani era evidentemente difficile da sciogliere, infatti una decina d'anni dopo troviamo un'altra lettera in cui ci si duole della soverchia familiarità tra gli ebrei e i cristiani

«Anonima persona ecclesiastica della Città di Cento geme da molto tempo nel vedere i gravi scandali, che gl'indisciplinati Ebrei di questo Ghetto apportano ai Cristiani; per cui la miscredenza s'aumenta di giorno in giorno, segnatamente nella gioventù, che si accomuna soventemente cogli Ebrei, i quali per lo più con istudiatissimi ed artificiosi raggiri osano depravarla.

Dolentissima pertanto la medesima persona Ecclesiastica pel torrente di depravazione, che scorge nella Gioventù Cristiana a cagione della libera ed impudente familiarità, che mantiene cogli Ebrei, non può a meno per debito di Sacerdotale ministero di sottoporre all'occhio pregiatissimo di V.P.R. quanto sta per esporre, affinché investita dallo zelo, che tanto la distingue nella Carica, che meritamente occupa in cotesto Tribunale del S. Offizio, vi prenda serio impegno e vi provveda efficacemente; poiché questo Vicario mostrasi, quasi direi indifferente nel procurare un qualche espediente per togliere gli scandalosi abusi, che nei Giudei di questo Ghetto sfacciatamente campeggiano; della cui spensieratezza molte savie persone si sono scandalizzate; perché dopo avere questi ricevuti replicati avvisi non ha represso l'audacia mostrata dagli Ebrei, nei fatti, che qui intraprendo d'Anonima persona di esporre.³⁰

Secondo la testimonianza sopra riportata, persino il locale vicario dell'Inquisizione si mostrava eccessivamente morbido nei confronti degli «scandalosi abusi» degli ebrei. In realtà la documentazione ospitata nell'Archivio Storico Comunale di Cento e nell'Archivio della

²⁹ ASCC, *Ebrei di Cento dal 1820 al 1828*, sex.I, arm.3 vol.87, cnn

³⁰ ACDF, *st st*, EE 1 d, ccnn

Congregazione per la Dottrina della Fede dimostra che l'inquisizione locale era tutt'altro che morbida nei confronti degli ebrei.³¹ Il motivo per cui l'azione del Sant'Uffizio non riusciva nel suo intento era data sia dalle generali difficoltà che colpivano lo Stato Pontificio, sia dai contrasti con il vescovo di Bologna e i suoi delegati che fungevano da freno nei confronti di misure più restrittive. Spesso quando gli ebrei riuscivano ad appellarsi al Sant'Uffizio sapevano di potere contare su un certo sostegno da parte del vescovo e dei suoi sottoposti.

La lettera prosegue lamentando il mancato effetto delle misure prese contro gli ebrei, paventando un serio rischio per le ragazze cristiane che lavoravano come inservienti («ecchi può sapere di quai cibi, specialmente nei giorni di Sabato, osservandosi poi anche l'altro inconveniente che qualcuna della ragazze Cristiane dorma in Ghetto»)³² Lo scrivente si lamentava anche della presenza degli ebrei alle occasioni sociali e alle feste di paese. Un punto molto importante perché è la dimostrazione di un rapporto tra ebrei e cristiani che andava oltre i rapporti lavorativi o di affari.

Frequenti poi sono le circostanze nelli quali gli ebrei fanno lauti pranzi e cene non disgiunti da festi di ballo nei giorni carnevaleschi, intervenendovi non poche persone Cristiane: e siccome la mensa suol essere (secondo il trito proverbio) una dolce colla, dalla quale spessissimo vengono rallegrati; così a vicenda dicono volentieri e sconvenientemente quello, che prima avrebbero tenuto. Si bramerebbe da tutti per cosa di buono intendimento che gli Ebrei d'ogni sesso ogni volta che intervengano alle rappresentanze teatrali o alle feste di ballo, previa la solita licenza del Vicario venissero obbligati di prendere posto in uno o più palchi uniti senza poter ammettervi persone Cristiane [...].³³

³¹ A questo proposito vedesi ASCC, *Ebrei di Cento dal 1820 al 1828*, sex.I, arm.3 vol.87, cnn; ACDF, *st st*, EE 1 d; BB 5g e CC 2 h.

³² Quello del famulato era una *vexata quaestio* che nonostante i numerosi divieti si trascinava da prima della fondazione del ghetto. Per quanto mi è stato possibile ricostruire la prima di queste disposizioni venne emanata nel 3 marzo del 1602 «in esecuzione degli ordini avuti da Sua Sig.ria Ottima e Rma [probabilmente il vescovo di Bologna] si fa intendere ed espressamente comandare a tutti gli Hebrei dell'uno et altro sesso habitanti in questa terra, che da mo innanzi si debbano sotto qual si voglia pretesto [...] havere o in altro modo tenere servi, o serve Christiani, ne far allattare o nutrire loro infanti da donne christiane» ASCC, *Miscellanea di cose appartenenti alla città di Cento IV*, num 2 *Intorno agli Ebrei e al loro Ghetto*.

³³ ACDF, *st st*, EE 1 d, ccnn

Questi documenti sono una testimonianza del sostanziale fallimento del progetto di segregare gli ebrei di Cento dalla comunità cristiana.

1.1.2 Le conversioni: alcuni casi di studio

Come è stato anticipato non è purtroppo possibile ricostruire un quadro preciso della dinamica delle conversioni che avvenivano a Cento. La città non possedeva una propria casa dei catecumeni e la documentazione risulta essere molto frammentaria; in alcuni casi per ricostruire le conversioni ci si può unicamente affidare alla buona volontà di alcuni cronisti di storia locale (specialmente per quel che riguarda il Settecento).³⁴ Gli ebrei centesi che desideravano più o meno spontaneamente convertirsi, venivano condotti alla casa dei catecumeni di Bologna. L'istituto era stato fondato 1568, due anni dopo l'edificazione del ghetto,³⁵ per accogliere gli ebrei bolognesi desiderosi di convertirsi.³⁶ Qualche anno dopo però nel 1593 gli ebrei vennero definitivamente espulsi da Bologna e la casa dei catecumeni accolse principalmente i neofiti provenienti dalle comunità ebraiche limitrofe (Lugo e Cento).

La documentazione che testimonia l'attività della casa dei catecumeni bolognese è ospitata nell'Archivio Arcivescovile della città, ma a dispetto dei quasi due secoli e mezzo di attività rimangono solo due faldoni a disposizione degli studiosi. Nonostante i documenti siano pochi, sono molto interessanti perché sono per lo più costituiti dai verbali delle riunioni dei gestori della casa dei catecumeni. In queste occasioni si decideva se ammettere o non ammettere un nuovo arrivato, se il tal neofito fosse pronto per essere battezzato e, nel caso, quale dote fosse disponibile per l'occasione. Incrociando la documentazione disponibile a Cento con quella presente a Bologna sono emersi due casi che possono essere considerati esemplificativi delle dinamiche delle conversioni avvenute nel centese: nel primo caso si tratta infatti di un'ebrea che desiderava volontariamente abbracciare la fede cristiana, mentre nel secondo si tratta di una conversione forzata.

³⁴ In particolare ASCC, *Cronache centesi 1710 – 1720, anonimo*, sezione III, scaffale 2, vol. 173

³⁵ Per un approfondimento si rimanda M. Gervasio, *Il «Chiuso degli ebrei». Contrade, strade e portoni del ghetto* in M. Muzzarelli, *Verso l'epilogo... op.cit* pp.177 – 211.

³⁶ Per le vicende complessive della casa dei catecumeni di Bologna si veda A. Campanini, *L'identità coatta. La casa dei catecumeni a Bologna*, in M. Muzzarelli, *Verso l'epilogo...op.cit.*, pp. 155 – 176.

Prima di proseguire è necessaria una precisazione terminologica: quando un ebreo si reca di propria iniziativa presso le autorità cristiane e chiede di essere battezzato, si considererà una conversione spontanea; viceversa quando un ebreo viene portato con la forza, tramite denuncia nella casa dei catecumeni e si finisce per vincere la sua resistenza, verrà ritenuta forzata. Ovviamente parliamo di un periodo storico in cui convertirsi, per gli ebrei, non era semplicemente una scelta di fede, ma comportava tutta una serie di benefici economici e sociali che, ai nostri occhi, fanno dubitare della spontaneità di queste conversioni. Anche perché spesso, come vedremo, a convertirsi erano gli strati più umili della popolazione ebraica o quelle donne che si ritrovavano momentaneamente in difficoltà per la perdita del padre o del marito. Dunque, è lecito dubitare della sincerità di queste conversioni, ma per convenzione le definiremo “spontanee”.

Il primo caso in esame è quello di Dolce Bassani, una fanciulla ebrea di tredici anni che il 12 marzo del 1714 fuggì dal ghetto e dalla sua famiglia perché desiderava diventare cristiana:

Sabato 12 marzo fugge dal ghetto e dalla madre una fanciulla Hebrea figlia di Sansone Bassani fu Sabatino³⁷ dell'Università e vie Rabbino, uomo e ne usi di essa versatissimo che morì l'anno antecedente.³⁸

La fanciulla si rifugiò presso la casa del Capitano Antonio Giraldi e dichiarò di volersi fare cristiana e richiese la grazia di fare il percorso da catecumena presso la famiglia cristiana che la ospitava e di essere battezzata nella città di Cento. Il Capitano portò la ragazza nella casa dei catecumeni bolognese perché iniziasse il proprio percorso di conversione. Dolce domandò nuovamente ai rettori dell'istituto bolognese per i neofiti di ottenere la grazia di poter essere battezzata in Cento e di essere lasciata nella casa di Antonio Giraldi fino a quando non avesse trovato marito. La richiesta venne accolta:

Saggiunge riverentemente, che venendo essa battezzata in Cento si ripromette dalla divina Bontà che al di lei esempio debbano altre creature di quella perfida gente [gli

³⁷ Probabile resa del termine *sobèt* che indicava un esperto nella macellazione rituale. Vedasi U. Fortis, *La parlata degli ebrei di Venezia e le parlate giudeo-italiane*, Firenze, Giuntina, 2006 pp. 413 -414.

³⁸ ASCC, *Cronache centesi 1710 – 1720, anonimo*, sezione III, scaffale 2, vol. 173.

ebrei] convertirsi più facilmente alla Santa Fede, e di ritrarre anche da i Centesi qualche carità per meglio collocarsi a suo tempo.³⁹

Una considerazione tutt'altro che secondaria, visto che una delle grandi preoccupazioni delle autorità ecclesiastiche era capire cosa ne sarebbe stato dei neofiti (e quanto avrebbero pesato economicamente sulla casa dei catecumeni). Alla fine, il 9 luglio, con una grandiosa cerimonia, Dolce Bassani venne battezzata presso la Chiesa di San Biagio in Cento con il nome di Teresa Elisabetta Maddalena Giraldi. Qualche anno dopo si sposerà e riceverà dalla casa dei catecumeni una dote di 300 scudi per il matrimonio.

Le difficoltà per la comunità ebraica di Cento non erano ancora finite; la sorella maggiore di Dolce, Fiore Bassani era stata promessa ad un giovane ebreo che ricusava di sposarla a seguito della decisione della sorella minore di convertirsi.⁴⁰ L'anonimo cronista tuttavia sosteneva ci fossero delle buone ragioni per dubitare della sincerità di una simile decisione. Egli riteneva che il promesso sposo fosse d'accordo con la futura moglie di inscenare questo rifiuto onde «cavare dalle mani degli hebrei» una dote (di cui la ragazza era sprovvista). Pare però che i correligionari di Fiore non fossero disposti a concederle la somma che richiedeva e allora la donna «faceva mostra di voler fuggire e farsi cristiana come la sorella per la disperazione del rifiuto secondo il concertato con lo sposo».⁴¹ Appena saputo delle intenzioni della giovane, che non ne faceva alcun mistero, venne interrogata in Ghetto dal provicario vescovile di Cento. Ma il risultato non fu quello che ci si attendeva:

[...] fatta chiamare la giovane l'interrogarono sopra di ciò ma ritrovarono il fatto diverso dal supposto, negando ella di haver già mai havuto pensiero di passare dall'ebraismo al Cristianesimo e di haver tentato la fuga [dal Ghetto]. Ma, temendo il provicario di poter essere tacciato di poca diligenza presso il giudice supremo di Bologna, risolvé di levarla dal Ghetto e condurla in casa di cittadini Cristiani onde ella sanzionasse con giuramento tal sua intenzione.⁴²

³⁹ AAB, *Miscellanea vecchie*, 601 (k231), fascicolo 4 f ccnn

⁴⁰ ASCC, *Cronache centesi 1710 – 1720*, anonimo, sezione III, scaffale 2, vol. 173.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² *Ibidem*.

Accompagnata da una grande concorso di folla, venne portata in casa di alcuni cristiani particolarmente fidati e, lì interrogata, continuava a rimanere fedele all'ebraismo. Venne infine fatta giurare sui *tefillin* e si scoprì che in realtà la ragazza aveva finto di volersi convertire in accordo con il suo sposo: infatti lei era priva di dote e aveva usato questo artificio nella speranza di ricavarla dai responsabili della comunità ebraica. Dopo quest'ultimo giuramento la ragazza venne fatta tornare nel ghetto con grande scorno del provicario e della folla che era giunta ad assistere ad una miracolosa conversione.

La storia di Dolce e di sua sorella ci permette di trarre almeno una conclusione. Spesso, anche se non sempre, a convertirsi erano persone che si trovavano per qualche motivo in stato di necessità. Nel caso della famiglia di Dolce, la morte del capo famiglia le aveva lasciate in una condizione di relativa indigenza, mitigata da qualche elemosina che l'Università degli ebrei elargiva loro. Capire quanto Dolce fosse sincera nel suo intendimento e quanto invece la sua decisione fosse dovuta ad altre circostanze è una delle grandi difficoltà nell'analizzare le conversioni spontanee, e lo vedremo particolarmente nel prossimo capitolo.

Lo spregiudicato tentativo di Fiore di ottenere una dote accennando al desiderio di convertirsi, è un segno del fatto che gli ebrei (e persino una donna, zitella e senza mezzi) erano attori assolutamente non passivi e in balia delle leggi dello Stato Pontificio. Certo, si trovavano in una situazione di minorità, ma lungi dall'accettarla passivamente cercavano di sfruttarla a proprio vantaggio.

Il secondo caso è quello di Mazaltov Oliveti. Benché non si tratti di una storia totalmente inedita,⁴³ è importante perché l'episodio può illuminare con grande chiarezza la dinamica delle conversioni forzate. Inoltre, bisogna anche valutare il fatto che la vicenda di Mazaltov accadde nel 1735 quando il vescovo di Bologna era

⁴³ Un breve cenno alla vicenda si trova in Cecil Roth, *Forced Baptisms in Italy*, in "Jewish Quarterly Review" 1936, pp. 125-127. Una narrazione più estesa si può trovare in A. Pesaro, *Cenni storici sulla comunità israelitica di Cento*, in "Il Vessillo Israelitico" 1881, IV, pp. 106 – 110.

Prospero Lambertini,⁴⁴ il futuro Benedetto XIV.⁴⁵ Essendo ben noto il ruolo che il prelado ricoprì nell'influenzare le dinamiche dei battesimi e quindi delle conversioni, è interessante cercare di capire quale fosse il suo atteggiamento su tali questioni prima di diventare pontefice. L'altro elemento di un certo interesse è la cronaca che il letterato centese Girolamo Baruffaldi, protagonista della vicenda perché all'epoca arciprete della chiesa di San Biagio in Cento, scrisse dedicandola a Lambertini (ancora vescovo di Bologna). Un ultimo dato è il seguente: anche se la vicenda era già stata narrata, nei più recenti lavori che riguardano la comunità ebraica di Cento non ve n'è alcuna traccia. È molto strano che un evento di tale portata non sia nemmeno citato; bisogna anche considerare che la cronaca, una copia della quale è conservata nell'Archivio Storico Comunale centese, è di facile accesso e anche piuttosto ben conservata.

Le disavventure per Mazaltov Oliveti cominciarono a Pesaro quando, mentre la donna era in stato di gravidanza, il marito Samuele Ascoli decise di convertirsi senza nulla dire alla propria moglie. Mazaltov dopo avere saputo delle intenzioni del marito rispose immediatamente di fuggire da Pesaro per recarsi a Cento, dove viveva una sua sorella dalla quale poteva ricavare un qualche aiuto.

Anche alla cospicua Terra di CENTO Diocesi di Bologna, e Stato di Ferrara è toccata questa fortuna in quest'anno felice : perocchè, quando meno aspettavasi giunta in questo Ghetto nazionale MAZALTOV. Del q. Jacob Oliveti Ebraea, moglie di Samuele Ascoli da Urbino, il quale nella città di Pesaro era stato da Dio tocco, ed illuminato a convertirsi alle vera Fede, vedutasi dal Marito abbandonata per non aver voluto esso rivelare a lei la sua intenzione, affine di non spaventarla nello stato di gravidanza, in cui si trovava, fattasi fuggiasca, dopo l'abbandono del Marito, che a Roma nella casa de' Catecumeni s'era portato, erasi, senza riflettere alle fatiche del viaggio in tempo invernale, ed in stagione assai perversa, ridotta a Cento suo nativo Paese ricovrarvisi

⁴⁴ Per un approfondimento sulla biografia di Prospero Lambertini si rimanda a M. Rosa, *Benedetto XIV, papa* in *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani vol. 8 1966.

⁴⁵ Non è il caso in questa sede di ripercorrere le vicende del pontificato di Benedetto XIV e del ruolo deleterio che ebbero per i rapporti tra ebrei e cristiani, in particolare per quanto riguarda il battesimo *invitis parentibus*. Per un approfondimento sul tema si rimanda a N. Cusumano *I Papi e l'accusa di omicidio rituale: Benedetto XIV e la bolla Beatus Andreas*, in "Dimensioni e problemi della ricerca storica" I 2002 pp. 7 – 35; N. Cusumano, *Ebrei e accusa di omicidio. Rituale nel settecento. Il carteggio tra Girolamo Tartarotti e Benedetto Bonelli (1740-1748)*, Milano, Unicopoli, 2012; M. Caffiero, *Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi*, Roma, Viella 2004.

, e stare così lontana dal convertito suo Sposo, vivendo col soccorso della sua nazione [...]. A questa fuga diede ancora impulso maggiore il sapere come in Cento trovavasi sua Sorella per nome Sara, ed alcuni altri suoi attinenti dalla parte paterna, dalli quali, benchè non ricchi, poteva sperare assistenza, ed ajuto.⁴⁶

Nel frattempo Samuele era stato accolto nella Casa dei Catecumeni di Roma e, come era usuale, offrì alla religione cattolica la moglie e il «ventre pregnante»⁴⁷. Il prefetto dell'istituto romano informò immediatamente il vescovo di Pesaro e si scoprì velocemente che la donna era fuggita e che la sua destinazione era la terra natale di Cento. Il 28 gennaio Prospero Lambertini, dopo essere stato avvisato di tutta la faccenda, contattò il Commissario Arcivescovile di Cento incaricandolo di accertare se Mazaltov fosse effettivamente tornata in Ghetto, dove alloggiasse e quale fosse lo stato di salute suo e del feto. Il commissario scoprì piuttosto velocemente che la donna era effettivamente ritornata nella terra natia: si preferì tuttavia lasciarla dove si trovava fino al momento del parto per timore che il trasporto fuori dal Ghetto potesse danneggiare lo stato di salute del feto e della madre. Il viaggio da Pesaro a Cento fu molto duro e Mazaltov aveva anche rischiato di affogare così come ci descrive Baruffaldi:

[...] considerandosi allo stato di gravidanza, nel quale trovavasi, all'estenuazione di lei personale, e a qualche altro male, che affliggeva per li danni sofferti nel viaggio da Pesaro a Cento quasi sempre a piedi, e fra gravi pericoli, poco essendo mancato, che non rimanesse affogata in una fossa d'acqua dov'era caduta, e dove per non poco tempo rimase, si pensò meglio, per non ridurla ad abortire, se non per altro, per lo spavento, e per la forza, ch'avrebbe fatta per non uscire dal Ghetto, si pensò dirsi meglio, anche col consiglio del Signor Cardinale Arcivescovo, di lasciarla dove trovavasi, senza manifestarle la pretensione del Marito. Quindi si prese determinazione di tenere la Donna sempre come a vista, ed in quotidiana osservazione finattanto, che giungesse l'ora del partorire, affidandosi sempre più, che dovesse

⁴⁶ ASCC *Descrizione della sacra funzione fatta nella terra di Cento nel conferirsi sollemnente il battesimo a Mazaltov Oliveti già ebrea del ghetto di detta terra per mano dell' em. rev. sig. card. Prospero Lambertini arcivescovo di Bologna il giorno 5 giugno dell'anno MDCCXXXV. Con relazione del Battesimo, Morte, Sepoltura d'un figlio di detta Ebrea partorito prima che la madre si convertisse alla fede cattolica. Dedicata al detto Eminentissimo e Reverendissimo Sig. Cardinale Arcivescovo da Girolamo Baruffaldi Arciprete dell'insigne collegiata di San Biagio di Cento.* pp. 5 - 6

⁴⁷ Ivi p. 6

riuscir bene l'impresa sul fondamento dell'assistenza della Sorella, e degli altri parenti.⁴⁸

Finalmente, l'11 marzo 1735, cominciarono le doglie e immediatamente il Commissario Arcivescovile fece entrare in Ghetto «l'onesta e diligente Mammana Felice Vanzini»⁴⁹ affinché assistesse Mazaltov nel parto. Oltre a questa missione, la donna aveva un'altra istruzione della massima segretezza: non appena il nascituro fosse venuto alla luce, doveva trarlo immediatamente con sé e portarlo presso la parrocchia di San Biagio perché fosse battezzato; e così avvenne nonostante le proteste degli ebrei. Alle cinque del mattino al bambino venne amministrato il sacramento dal Baruffaldi che gli impose il nome di Giuseppe Fortunato. Benché non sia citato espressamente dal cronista è assai probabile che la fretta con cui agirono fu determinata dal timore che gli ebrei potessero fare sparire il neonato per evitarne il battesimo.

Una volta fuori del pericolo che il bambino morisse prima dell'amministrazione del sacramento, fu portato nella casa della mammana perché venisse nutrito; nel frattempo si pensò anche di trarre fuori dal ghetto Mazaltov per esplorare la sua volontà di convertirsi. Secondo le parole di Baruffaldi

Immediatamente, che fu il Parto fuori del pericolo di rimanere abortito, e di non restar battezzato, fu provveduto di chi in que' principi lo nudrigasse presso la mammana medesima: nè fu questo solo il pensiero, che si ebbe da chi a questo negozio soprintendeva: si pensò sollecitamente a trarre la Madre eziandio fuori del Ghetto, affine d'esplorare la volontà sua circa il Battezzarsi, e convertirsi alla Fede Cristiana. Fu ella in quel primo assalto (comech'era ancora abbattuta dai dolori del passato parto) non così facile a vincersi, anzi si può dire, che fosse piuttosto tergiversante, e ritrosa tanto tanto a mutar Religione, quando ad uscire del Ghetto: contuttociò fu forza, che cedesse a questa seconda risoluzione: e perché nell'infelice stato in cui si trovava, era bisognosa di governo, e d'assistenza, le si concedette, che potesse seco condurre al luogo eletto per ospizio, e come casa de' Catecumeni (ch'era la casa della stessa Mammana, dov'era pure il Bambino di fresco nato) una sua Sorella maritata, pur'Ebreja, nomata Sara Oliveti, la quale, come confidente, le prestasse quell'ajuto, che più era espediente alla condizione del suo male.⁵⁰

⁴⁸ Ivi p. 7

⁴⁹ Ibidem.

⁵⁰ Ivi p.8

Come scrive Baruffaldi, nonostante la sua opposizione, Mazaltov venne portata con la forza, in quello stato di estrema debolezza e di pericolo per la sua salute, fuori dal Ghetto, e condotta nella casa della mammana dove era anche suo figlio; come unico riguardo per il suo stato di salute si consentì alla sorella di assisterla.

Non fu di grande conforto per Mazaltov sapere di essere nella stessa casa in cui era anche suo figlio: una volta saputo che il neonato era stato battezzato non volle saperne di vederlo né tanto meno, secondo quanto riporta il cronista, di nutrirlo. Infatti gli sforzi di alcun balie per allattare il bambino si erano rivelati fallimentari e si erano dunque rivolti a lei. Come riporta Baruffaldi

Ben presto però le si levò l'occasione di aver rammarico del Battezzato Figliuolo, perocché essendo stato giudicato il Parto immaturo [cioè era un bimbo sottopeso], e perciò non vitale, nessun'alimento volendo prendere, la notte seguente sulle ore 9, appena si può dir nato, e rigenerato alla grazia, lasciò di vivere, e spirando l'Anima santificata dal Battesimo, volò a godere nel Paradiso la corona da Dio preparata agli eletti fra i Cori Angelici con una fortuna, la quale si può dire proveniente dalla sempre graziosa liberalità di Dio, che per li suoi imperscrutabili fini, volle quell'Anima sua, quando e per ragione de' Parenti, e per ragione della Nazione infedele, e finalmente per lo pericolo di non nascere vivo, dovea perdersi.⁵¹

In quello che forse era pensato come un gesto di pietà, il commissario arcivescovile e la mammana portarono il corpo senza vita del neonato a Mazaltov e a sua sorella.

[...] tanto più, che portato dinanzi alla Madre, ed alla Zia così morto, non potè ricavarne un menomo atto di compassione, o di tenerezza, ma fu loro piuttosto d'orrore, e di contaminazione, nascondendo ambedue la faccia per neppure vederlo, non che toccarlo, sul fondamento delle loro dottrine rabbiniche, le quali dichiarano impuro, e contaminato chi tratta i morti.⁵²

Il funerale del neonato che, a quanto attesta la cronaca, avvenne nell'immediato fu occasione di una grande festa per tutta la popolazione di Cento. L'evento suscitò una notevole partecipazione ed una generale commozione e pertanto è interessante riportare integralmente il racconto di Baruffaldi.

Perciò la carità, dirò di tutto 'l Popolo di Cento, ma specialmente di quell'onorata, e pia famiglia abitante nella Casa dell'accennata Mammana, concorse immediatamente

⁵¹ Ivi pp. 8 – 9.

⁵² Ibidem.

senz'alcun fine di interesse, ad apprestare quanto era opportuno per seppellire con pompa, e con distinte esequie quell'innocente Cadavero; e comechè la Casa, ove trovavasi è contigua, anzi connessa con la Chiesa antica, dove una volta dimoravano i Frati dell'Ordine de' Servi, in una strada detta Borgo Malgrato, si prevalsero di questa per ivi preparare quanto era necessario al loro fine. Formossi pertanto una capace bara adorna di drappi, e veli colorati, con bande, e cortinagi pendenti, che l'adornavano. Sopra d'essa piantarono una ben formata statua alla naturale grandezza in atto come genuflessa, sicchè dal color bianco, ond'era maestosamente vestita, ben conoscevasi, rappresentar'essa la Fede Cristiana, tanto più che a i fianchi, e come in aria vedeano due Angioletti sostenere, l'uno un Calice, e l'altro una Croce, simboli, co' quali suole rappresentarsi la santa Fede. Fra le braccia di detta Fede aperte come in atto d'offerta, collocarono su ricco guanciale il Bambinello morto vestito di tela d'argento, coronato, ed adorno di tutti i freschi fiori; ed in tale attitudine sembrava, che la Fede facesse a Dio un'offerta di quel corpicciuolo, l'anima del quale già godeva la di lui visione beatifica in Paradiso. In tal modo adattate, e disposte le cose, la mattina de' 14. Marzo ad ora congrua, si vide concorrere alla Chiesa de' Servi, dov'era esposto il Cadavere quantità di Popolo, ed ordinatamente buon numero di Confrati delle Confraternite di questa Terra, tutti li Chieirici in cotta, e non pochi Sacerdoti, e con essi un Coro di Musici, li quali nella detta Chiesa cantarono il *Te Deum*, e varj Salmi di laude, finattantochè sopravvenuto il Cappellano Curato della Chiesa Parrocchiale Collegiata di S. Biagio con cotta, e stola, e Croce alzata, fu elevata la Bara da alquanti fanciulli vestiti da Angioletti, ed instradata la processione, non dirò funerale, ma trionfale, per portare alla sepoltura il Cadavero, precedendo a tutta l'ordinanza descritta, ch'era con torchj accesi in mano, le trombe, le quali agli angoli delle strade davano segno di quel solenne trasporto. E perchè la Chiesa Parrocchiale, cioè S. Biagio, dove di ragione dovea restar seppellito, troppo vicina era al luogo, dove trovavasi il Cadavero esposto, si pensò meglio, per così più distendere tutto 'l popolo, e tutto l'accompagnamento di prolungare la strada, e portarlo a seppellire nell'altra Chiesa parimente Parrocchiale di S. Pietro de' Minori Osservanti: al che condescese l'Arciprete di San Biagio ben volentieri per questa volta unica, e senza pregiudizio del suo jus Parrocchiale, acconsentendo, che in tal associazione v'entrasse il Cappellano Curato di S. Pietro con Cotta, e Stola, e Croce alzata. Da Borgo Malgrato adunque passò l'accompagnamento alla Via grande per quanto è longa, passando anche così dinanzi alle porte, e finestre del Ghetto, gli Ebrei del quale puotero, a loro confusione, vedere l'onorevole trattamento, che si fa ai convertiti della loro nazione, morti col carattere del Santo Battesimo. Giunta la Processione in capo alla Via grande, entrossi in Borgo de mane, e sul principio d'esso nella mentovata (sic) Chiesa di S. Pietro, dove deposto il Cadavero, fu delle consuete ecclesiastiche esequie, che si fanno a i fanciulli onorato, e dopo collocato nel comune sepolcro degl'Innocenti, suonando

sempre in tutto questo tempo a festa, ed a gloria, tutte le campane di queste sacre Torri, e sino quella del pubblico orologio, e cantando salmi, ed inni il Coro de' Musici da' quali fu accompagnato. In questa guisa fu dato l'onore della sepoltura a questo Fanciullino tanto da Dio privilegiato, con universale giubbilo (sic) di tutti i Cristiani, li quali per l'allegrezza non poteano contenere le lagrime; e tanto più rese edificazione questo solenne trasporto, quanto che nessuna spesa di denaro fu fatta, e nessun'emolumento funerale fu sborsato, ma il tutto per sola, e fraterna carità fu cominciato, ed a lodevole fine condotto.⁵³

Una volta sepolto il bambino si pensò alla conversione di Mazaltov. Inizialmente la donna venne lasciata in pace e alle cure della sorella (sempre in custodia nella casa della mamma). Passato qualche giorno vennero fatti i primi tentativi e presto ci si accorse che la sorella di Maltov, Sara, era un ostacolo da eliminare. Dopo avere provato a convincerla a rinunciare all'ebraismo, quest'ultima venne lasciata tornare in ghetto «e gl'Ebrei l'accosero di buona voglia, anzi la premiarono della sua persistenza nell'Ebraismo».⁵⁴

Una volta rimasta sola, Mazaltov, stando alla testimonianza di Baruffaldi, si dimostrò subito pronta ad accogliere il suggerimento di abbandonare il giudaismo e convertirsi al cristianesimo («Mazaltov diede immediatamente orecchio alle buone, e sante esortazioni di chi le parlava, tanto che ben presto risolse, ed acconsentì di farsi Cristiana»)⁵⁵ La conversione della donna stupisce se pensiamo a quello che la donna aveva passato (l'abbandono del marito, il viaggio a piedi da Pesaro a Cento in stato di gravidanza, il rapimento del suo bambino da parte della levatrice, il battesimo del figlio e la morte di quest'ultimo), ma è facile immaginare che, trovata sola senza il sostegno della sorella, abbia finito per cedere. E già questa come spiegazione basterebbe, ma potrebbe esserci un altro elemento da considerare: nell'ebraismo la donna ha un ruolo fondamentale nell'educazione religiosa dei figli e che dunque Mazaltov abbia tenuto duro fintanto che questo suo ruolo aveva un senso.⁵⁶ Una volta morto il figlio, rimasta sola, che poteva fare? Almeno convertendosi si sarebbe ricongiunta col marito.

⁵³ Ivi pp. 9 – 12

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ A proposito del ruolo delle donne nell'ebraismo si rimanda a C. Galasso, M. Luzzati (a cura di), *Donne nella storia degli Ebrei d'Italia. Atti del IX convegno internazionale dell'Associazione Italiana per lo Studio sul Giudaismo*, Firenze, Giuntina, 2007.

Le disgrazie non erano finite per la comunità ebraica. Il 17 marzo la sorella Sara, ritornata in Ghetto, venne improvvisamente colta da pentimento e fece conoscere per vie traverse al Commissario Arcivescovile il proprio desiderio di convertirsi; non appena avutane notizia fu tratta fuori dal ghetto nonostante la resistenza di «alquante donne Ebree avvedutesene». Una volta appurato ufficialmente il suo desiderio, fu condotta un mese dopo, il 27 aprile, presso la Casa dei Catecumeni di Bologna. Secondo il soddisfatto Baruffaldi «[...] così con un colpo solo si guadagnarono alla Fede tre Anime, oltre il Marito della prima [Mazaltov], il quale attualmente soggiornava Catecumeno in Roma». Prima di tornare a Mazaltov vale la pena chiudere la storia di sua sorella Sara: l'anno successivo nel 1736 venne battezzata a Bologna con il nome di Anna Maria Teresa Albornozzi, ottenne dal coniuge rimasto fedele all'ebraismo l'annullamento (ossia il *ghet* noto come libello di ripudio che permetteva al coniuge di risposarsi), e le venne riconosciuta una dote di sessanta scudi.⁵⁷ Quest'ultimo particolare è molto interessante perché ci permette di capire quanto grandi fossero le difficoltà economiche nelle quali si trovava la casa dei catecumeni: soltanto trent'anni prima avevano riconosciuto a Dolce Bassani una dote di 300 scudi, ed ora si trovavano a poter concedere soltanto un quinto di quella cifra. Anche la conversione della sorella è molto strana: come mai aveva deciso di diventare cristiana dopo essere tornata in Ghetto? In questo caso è difficile fare supposizioni perché Baruffaldi ci dice poco della sorella e dunque dobbiamo fare affidamento sulla documentazione presente nell'Archivio Arcivescovile: da quei documenti emerge che Sara viveva in una situazione di grande disagio economico, essendo suo marito non del tutto stabile di mente e vive probabilmente vedeva nel farsi cristiana una possibilità per una vita più facile.⁵⁸

Tornando a Mazaltov, per l'insistente pressione dei cittadini centesi, convinti di essere stati i felici testimoni di conversioni miracolose, il suo battesimo si tenne a Cento nella chiesa di San Pietro; a rendere ancora più speciale quella cerimonia, contribuì l'arrivo da Roma del già battezzato marito di Mazaltov. Lo stesso vescovo di Bologna, il cardinale Prospero Lambertini, decise di presenziare alla cerimonia. Il 5 giugno quindi, alla presenza della massima carica religiosa di Bologna e di tutta la cittadinanza centese, Mazaltov ricevette il battesimo direttamente dalle mani del

⁵⁷ AAB, *Miscellanea vecchie*, 601 (k231), fascicolo 4 n ccnn

⁵⁸ *Ibidem*.

cardinale Lambertini e ricevette i nomi di Maria Francesca Paola Teresa. La cronaca si dilunga nel descrivere la funzione e tutto lo sfarzo che l'accompagnava, ma tutto sommato la cosa più interessante da rilevare è che, come il corteo funebre, anche questa processione doveva passare davanti al Ghetto. Infatti:

La processione adunque per altra strada diversa dalla prima indirizzòssi, e si studiò, che passasse vicino al Ghetto, dove da Ebrei la Catecumena dimorava, per mostrare a que' miserabili Ebrei il trionfo della santa Fede nel ricevere chi a lei si converte, ed insieme allettarli ad una pronta, e risoluta, conversione.⁵⁹

In conclusione della cronaca, Girolamo Baruffaldi scrisse un sonetto:

Nel punto stesso, che fra noi discendi,
E questa d'Israel figlia, consoli,
Deh, Santo Spirto, col tuo ardor si voli
Dove... ah so ben, che i voti miei comprendi.
E siccome a Costei tu l'Alma accendi,
E dal rubel di Dio popol l'involi,
Al lavacro guidandola, ove suoli
Bagnar tuo Gregge, sicché mondo il rendi.
Così tu inspira, che risorga augusto
Il Tempio ancor, che alle ruine in mezzo
Chiude il nostro vital Fonte vetusto.
Il perfido Giudeo, per pena, avvezzo
In loco a dimorar sozzo, ed angusto,
Correrà al Tempio, e avrà 'l Battesmo in prezzo.⁶⁰

⁵⁹ ASCC, *Descrizione della sacra funzione op.cit.* p. 21

⁶⁰ Ivi p. 23.

Come detto, la vicenda è tutt'altro che un fatto raro nella storia degli ebrei e della Chiesa, ma c'è un elemento che lo rende di particolare, cioè la partecipazione di Prospero Lambertini. Il vescovo di Bologna ritenne di venire in persona a Cento per battezzare la neofita, e si tratta un evento assolutamente unico nella storia della cittadina. Questa è una testimonianza di come il futuro Benedetto XIV avesse preso a cuore il caso e lo abbia portato ad un comportamento assolutamente unico, per quanto è stato appurato dal lavoro di ricerca. Possiamo considerare il caso di Mazaltov come un'anticipazione del carattere che avrebbe avuto il pontificato di Benedetto XIV nei confronti delle conversioni degli ebrei.

2. Le conversioni spontanee

Nel presente capitolo sono state selezionate alcune delle conversioni spontanee rinvenute durante il lavoro di ricerca e che offrono particolari spunti di riflessione. Come precedentemente anticipato, non s'intende fornire un semplice elenco di ogni ebreo o ebrea che hanno scelto di convertirsi, ma parlare di alcune vicende e contesti particolari con l'intento di illuminare alcuni aspetti trascurati, o per nulla trattati, della storia degli ebrei emiliano romagnoli. Forse l'aspetto più interessante e originale di questo capitolo è rappresentato dalle conversioni al cristianesimo durante il dominio napoleonico in Italia. Sono vicende particolari proprio perché avvengono in un momento in cui gli ebrei avevano vissuto una prima emancipazione ed erano dunque liberi da quel sistema repressivo che puntava ad isolarli e convertirli. Nel primo paragrafo verrà fatto brevemente cenno alle vicende degli ebrei italiani durante il periodo napoleonico di modo da offrire un contesto agli eventi che saranno presentati; nel secondo verranno trattate le singole vicende; nell'ultimo paragrafo si analizzerà una conversione avvenuta nel bolognese proprio a ridosso dell'unità d'Italia.

2.1 Le conversioni avvenute a Ferrara nei primi anni dell'Ottocento

Nel corso dell'occupazione francese dell'Italia, tra il 1796 e il 1799 le comunità ebraiche italiane ottennero una temporanea libertà dalle leggi che li opprimevano. La naturale simpatia con cui buona parte degli ebrei vedeva l'arrivo dei francesi li rese ancora una volta bersaglio dell'ostilità popolare.⁶¹ A seguito delle violenze il processo di emancipazione subì un temporaneo arresto per poi continuare nel periodo che va dal 1800 al 1814 e che rese possibile la partecipazione degli ebrei alla vita pubblica collettiva.

⁶¹ Abbiamo visto nel primo capitolo come anche la comunità ebraica di Cento avesse rischiato di subire gravi violenze. A proposito di questi tumulti anti ebraici, rarissimi esempi di pogrom avvenuti in Italia, si rimanda a M. Armellini, *La segregazione mancata op.cit* pp.54 - 58

Naturalmente le nuove disposizioni avevano influenza anche per ciò che riguardava la materia delle conversioni degli ebrei al cristianesimo. Per evitare che questi venissero costretti con la forza a cambiare religione si introdussero una nuova serie di regole. Poiché i casi trattati sono avvenuti nei primi anni dell'Ottocento il regolamento in questione è quello che venne provvisoriamente stabilito dal Vice Presidente della Repubblica Italiana il 30 gennaio 1803. Il documento rimase sostanzialmente invariato durante gli anni del Regno d'Italia.⁶²

Il testo ufficiale ci permette di ricostruire quali fossero le condizioni previste per un ebreo che voleva farsi cristiano ed è contenuto in una circolare emanata dal ministero per il culto ed inviata nello specifico al vicario di Ferrara.

Sebbene il governo confidi nella saviezza e prudenza de' vescovi, quanto al delicato oggetto della conversione degli Ebrei alla Cattolica Religione e sia troppo persuaso che il loro zelo illuminato saprà moderare i trasporti equivoci delle precipitate e sospette risoluzioni, e provarle con savie regole ed opportuna maturità prima di riconoscerle pure e legittime, ha trovato nondimeno opportuno di concorrere dalla sua parte a prevenire ogni reclamo e a togliere di mezzo qualunque indisdisciplinata controversia tra le parti appoggiando le savie direzioni del Clero Cattolico con certe determinate prescrizioni in via di regolamento provvisorio, osservandosi le quali ne siano pregiudicati i diritti degli Ebrei, ai quali al Costituzione garantisce la libertà di culto, né venga ritardata l'azione dello zelo cattolico lodevolmente diretto ad accrescere il numero dei Professanti l'Augusta Religione dello Stato.

L'esempio delle antecedenti legislazioni alle quali non si voluto togliere il vigore dove esistono compiute ha eccitate le cure del Governo incessantemente provocato da reclami, e da rappresentanze per molti fatti odierni a non lasciare, dove mancano le leggi all'arbitrio privato una parte così gelosa, e delicata, nella quale sia l'eccessiva diffidenza, e severità delle prove, sia troppo facile accondiscendenza equalmente pregiudica, la prima ritardando e respingendo i sinceri convertiti, la seconda accogliendo intempestivamente i simulati, e profughi per meno retti, ed anco per biasimevoli motivi.

Questo regolamento provvisorio darà luogo a nuove risultanze, e più mature considerazioni, dietro le quali si potrà in appresso procurare un più stabile, ed esteso provvedimento con piena cognizione di causa.⁶³

⁶² In questo capitolo quando si fa riferimento al Regno d'Italia s'intende sempre l'entità statale creata da Napoleone e che è esistita dal 1805 al 1814.

⁶³ Archivio della Curia Arcivescovile di Ferrara, *Fondo documenti episcopali* fasc, 38 ccnn.

Nel documento il ministro per il culto confida nella saviezza dei vescovi, ma se si è resa necessaria la circolare viene da pensare che un certo grado di confusione e di conflitto vi deve essere stato. D'altra parte, nello scritto si accenna alla pressione subita dal governo «incessantemente provocato da reclami» perché intervenisse sul tema della conversione. Come vedremo più avanti il fatto che gli ebrei fossero ora liberi non rendeva il passaggio da una religione all'altra meno conflittuale e confuso. Spesso la scelta di convertirsi nascondeva il desiderio di rompere i legami con la propria famiglia di origine. In questi casi i famigliari del convertito mettevano in dubbio la sua buona fede o anche la sanità mentale del loro congiunto. Convertirsi poteva anche essere una scelta fatta per sfuggire ad un matrimonio combinato indesiderato. Tutte queste circostanze erano foriere di una sicura conflittualità tra la comunità del convertito, il convertito stesso e le autorità civili ed ecclesiastiche. Da qui la necessità di un regolamento provvisorio.

- I. Non si ammette al Battesimo nessuno Ebreo, né Ebreo, postulante, se non quattro mesi dopo la prima dichiarazione, o dimanda.
- II. In questo intervallo cautamente e nelle forme si esamina la sincerità e fermezza dell'annunziata disposizione.
- III. Frattanto si ritiene ritirato, o nel Catecumenato dove esiste, o in custodia di savia persona Cattolica, la persona Ebreo, che vuole iscriversi al Cattolicesimo, dove per di lei conto, ed a spese de' propri parenti, ed in sussidio co' fondi del Catecumenato, o con ispontanei soccorsi [...] debba essere mantenuta.
- IV. In questo stato di ritiro la Polizia [...] veglia che non le si faccia violenza, et permette che liberamente vi si accostino così Ministri Cattolici per interrogarla, ed istruirla, come i parenti, od amici Ebrei, a parlarle ove ella non li respinga.
- V. Onde poi sia provate che con piena cognizione e liberamente e sinceramente questa è determinata al Cattolicesimo sarà facoltà all'Università degli Ebrei di farle presentare i cibi secondo il rito ebraico osservate le opportune e pratiche cautele, finché siano da essa rifiutati, ed in

giorno stabilito saranno ammessi i Rabbini e parenti a sentirla in presenza di un Delegato della polizia, onde interrogata sia dai Ministri Cattolici, sia dagli Ebrei, esprima liberamente la sua volontà.

VI. Affinché in ogni tempo possa poi constare della spontanea, et deliberata perseveranza nel proposito della parte si dovranno in giorno destinato chiamare i Genitori, e prossimi parenti, se ve ne sono, ed in mancanza i Massari dell'Università, ed in presenza tanto di essi, che di due altri tesimoni maggiori di ogni eccezione, e rilevata dietro interrogazione perentoria la definitiva volontà di abbracciare il Cattolicesimo dovrà rogarsene l'Atto da pubblico Notaio presente coll'assistenza pure del delegato politico, dandosene copia alle Parti interessate, come pure alla Curia Vescovile, ed alla Prefettura onde si conservi il documento.

VII. Ferme stanti nel resto quanto è di comune pratica politica, ed ecclesiastica in tutto ciò che non si oppone ai presenti provvisori regolamenti.⁶⁴

Per gli ebrei era senza dubbio un miglioramento rispetto a quanto si praticava nello Stato pontificio, tuttavia vi erano alcuni elementi che riflettevano le politiche precedenti. Il fatto che gli ebrei dovessero partecipare alle spese di mantenimento durante il periodo di “prova”, sia pure insieme agli istituti ecclesiastici che si occupavano della conversione, è un chiaro segno di continuità con il passato. L'altro elemento che suscita una qualche curiosità è che, pur nell'Italia di Napoleone affrancatasi dagli Antichi Regimi, la conversione di un individuo non fosse un fatto che lo riguardasse esclusivamente ma coinvolgeva in qualche modo tutta la famiglia e la sua comunità.

2.1.1 La conversione di Rosa Todesco

Il 6 dicembre del 1802 fuggì dalla casa paterna la zitella ebrea Rosa Todesco con l'aiuto di un suo conoscente cristiano, il sarto Antonio Cavazzini. La donna lo aveva conosciuto poiché quest'ultimo a causa del suo

⁶⁴ ACAF, *Fondo documenti episcopali*, ccnn.

mestiere frequentava da tre anni la casa dove Rosa abitava. Antonio accompagnò la donna presso la casa del cocchiere Giuseppe Mercenati perché trovasse temporaneo ricovero e immediatamente informò la polizia.

Denunciata all'ufficiale di polizia dal Cavazzini stesso a nome della zitella la di lei intenzione di farsi Cattolica, ed interrogata de' motivi che l'avevano indotta dichiarò il suo proposito di divenire al Cattolicesimo, e di sposare il detto Cavazzini. Contestualmente fu intimato al Mercenati di custodirla, e di non permettere l'accesso alla medesima del detto Cavazzini, ne de' suoi [di lei] Parenti, né de' Ministri del Culto fino a nuova disposizione [...].⁶⁵

Probabilmente dietro protesta del padre, il quindici dicembre la fanciulla venne spostata in casa di una persona non sospetta di essere stata d'accordo con il Cavazzini. È possibile che le autorità agirono in questo modo anche perché il sarto era vedovo e volevano essere sicure di evitare qualunque tipo di scandalo.

Nel frattempo, qualora Rosa lo avesse desiderato, sarebbe stato permesso ad alcuni sacerdoti cattolici e ai suoi parenti di incontrarla per verificare l'autenticità della sua decisione. In ogni caso il prefetto stabilì che per il momento non si doveva assolutamente procedere con il battesimo della donna.

Il 18 gennaio il ministro per il culto rispose alle tante insistenze⁶⁶ della donna inviando il regolamento provvisorio da seguire per gli ebrei che intendessero convertirsi. Nel mentre, Rosa si rifiutava caparbiamente di vedere i propri parenti.

Il 6 aprile, passati i quattro mesi prescritti dal regolamento per verificare la bontà e autenticità della conversione, vennero convocati i genitori di Rosa, un massaro, due ministri cattolici ed altri testimoni. Davanti a loro e al notaio la donna venne interrogata in merito al suo desiderio di convertirsi.

[...] costituita personalmente alla presenza de' suddetti suoi Genitori del prossimo parente e del Massaro [...] la nominata Cittadina Rosa Todeschi

⁶⁵ ACAF, *Fondo episcopale* fasc. 38 cnn

⁶⁶ A quanto emerge dal documento la donna era così ansiosa di addivenire il prima possibile alla conversione da rivolgersi ad altre autorità (nello scritto non è specificato quali).

Ebreo, quale interrogata dal suddetto Cittadino Delegato Politico, se voglia o no la stessa Rosa Todesco abbracciare il Cattolicesimo essa sponte ed in ogni miglior modo ha risposto affermativamente ed ha dichiarato sempre alla continua presenza de' genitori, parente, e Massaro, del Delegato politico, di me Notaro, e de' suddetti Testimoni, essere precisa, ferma, costante, e stabile sua volontà di abbracciare il Cattolicesimo, e di voler farsi Cristiana, al qual effetto ha fatto e fa istanza [...] perché venga data piena esecuzione della sua definitiva volontà e determinazione[...].⁶⁷

L'8 aprile 1803 il prefetto approvava definitivamente il desiderio di Rosa Todeschi di rinunciare all'ebraismo e abbracciare la fede cattolica. Tale decisione sarebbe poi stata comunicata alle cariche ecclesiastiche che si sarebbero occupate dell'istruzione religiosa e del battesimo della donna. La documentazione termina qui e dunque non sappiamo come proseguì poi la vicenda di Rosa, ma è assolutamente plausibile che sia stata battezzata e abbia finalmente sposato il suo amato.

2.1.2 Il caso di Enrica Massarani

All'inizio del Febbraio 1803 la Polizia Municipale del Distretto dei Tre Po scriveva al Vicario Generale Capitolare per informarlo che si era presentato presso di loro il cittadino francese Bastiff per fare presente che si era impegnato a sposare una donna ebrea, Enrica Massarani. La donna era fuggita dalla sua famiglia ed era temporaneamente in custodia della polizia. Lo scrivente riportava che l'ebrea era pronta a convertirsi anche in caso di mancata realizzazione del matrimonio con Bastiff.⁶⁸ Le autorità avviarono lo stesso processo attraverso il quale era passata Rosa.

Finalmente il 28 luglio del 1804 Enrica venne interrogata sulle sue reali intenzioni e rispose che era circa due anni che intendeva convertirsi, di avere sempre mantenuto costante questo proposito e non essere stata sottoposta a nessun tipo di violenza. Il padre di Enrica, convocato come prevedeva il

⁶⁷ ACAF, *Fondo documenti episcopali* fasc, 38 ccnn

⁶⁸ *Ibidem*.

regolamento, provò a convincere la figlia a desistere dal suo intento, ma inutilmente.

Il cittadino [omissis] Massarani Padre della Neofita Enrica Massarani, insieme al Cittadino Moisè Vita Finzi Rabbino, e maestro di scuola dietro lettera d'avviso ricevuta ieri sera per espresso [...] si è presentato alle ore dieci di questa mattina alla casa del Confessore delle Mendicanti ove abita ormai da due mesi la sua Figlia, ed ivi gli si è dato libero campo di parlare alla sua figlia in proposito della Religione nuova che intende abbracciare [...]. La Cittadina Enrica Massarani ha ascoltato con tutta moderazione e rispetto suo Padre, e ha risposto di voler star ferma nella sua decisione [...] e protestando di non intendere di usare ingratitudine, e disprezzo de' suoi che stima, e stimerà sempre come Parenti.

Permanendo Enrica nella sua decisione, vennero portate avanti le pratiche del battesimo e, poiché la donna non aveva di che mantenersi, la prefettura venne incontro alla richiesta del Pro vicario generale arcivescovile e s'impegnò a garantire una modesta dote alla donna.

2.1.3 Fuggire dal proprio marito: la vicenda di Benedetta Formigine

Nel maggio del 1806 Benedetta Formigine si presentò presso il Vicario generale di Ferrara e dichiarò di volere abbracciare il cristianesimo. Il caso presentava alcuni elementi assai complessi poiché pareva che la donna, scappata dalla casa del marito, avesse portato con sé alcuni beni appartenenti al coniuge.

Il prefetto infatti scriveva di non potere accettare la dichiarazione fatta da Formigine e non intendeva presentarla al ministro per il culto:

Nel riassegnare a S.E. il Sig. Ministro per il Culto il rapporto riguardante la dichiarazione fatta dalla Sig.ra Benedetta Formigine Coen di voler abbracciare il cristianesimo, mi trovai ancora in obbligo di non accettarle il transunto della relativa posizione, da cui rilevasi, che la medesima nell'abbandonare la Casa del Marito aveva seco apportato molti effetti preziosi, che erano già stati dalla Polizia posti sotto

sequestro, che alcuni ne mancavano e che infine si erano date le opportune disposizioni portate dal regolamento provvisorio [...].⁶⁹

Ancora più grave era il sospetto del marito che la donna mostrasse di volere abbracciare la fede cristiana al solo scopo di abbandonare il tetto coniugale e di sottrargli alcuni beni di sua proprietà. Come prova portava uno scritto che aveva ritrovato:

Risultava pure, che il Marito della predetta Signora Coen producendo un biglietto originale, che si riteneva di carattere di certo Gaetano Ragazzi di questa città intendeva provare che la medesima fosse per qualche fine indiretto stata sedotta alla fuga, sotto il manto della Religione, lo che può rilevarsi dallo stesso biglietto, e si può ragionevolmente credere, per essere lo stesso Ragazzi conosciuto per uomo di cattiva morale, a di cui carico si troverebbero forse molti fatti, da che si volesse far l'analisi della di lui vita.⁷⁰

Il prefetto continuava affermando che visti i fatti elencati vi era il legittimo sospetto che il desiderio della Coen di convertirsi fosse piuttosto una «passione artificiosamente dissimulate, e non avvenga che la conseguenza d'una finta conversione, dia pubblico scandalo».⁷¹

Il prefetto ammoniva il Vicario a fare molta attenzione nel caso in questione; chiedeva inoltre di fare conoscere alla catecumena che, date le circostanze, il Codice non avrebbe permesso neppure il divorzio civile nell'ipotesi di «cangiata religione».⁷²

Il 5 settembre il commendatore Cavriani scrisse un'ulteriore lettera al vicario rendendogli noto che i sospetti sulla genuinità della conversione della Formigine continuavano a crescere e che Gaetano Ragazzi era stato persino arrestato. Il sospetto delle autorità era che la scelta della donna dipendesse

⁶⁹ *Ibidem.*

⁷⁰ *Ibidem.*

⁷¹ *Ibidem.*

⁷² *Ibidem.*

dall'essere stata sedotta da quest'ultimo, e non da un moto genuino dell'animo. Nell'informare il vicario dell'arresto il prefetto scriveva:

Trovo ora opportuno di prevenirla, che per le risultanze processuali si è decretato, ed eseguito l'arresto di Gaetano Ragazzi suddetto, e che tant'esso, che la Sig.ra Coen sentita replicatamente in esame sono caduti in mendacie sostanziali, cosicché restando il Ragazzi urgentemente indiziato per il titolo di seduzione, e deviazione della Sig.ra Coen dal proprio marito, lo passo oggi co tutti gli Atti relativi alla Pretura Criminale Urbana, onde proceda in questa causa a termini del suo istituto, non essedo nelle mie facoltà il definirla.⁷³

Nulla veniva però stabilito nei confronti di Benedetta, il prefetto si limitava a raccomandarsi al vicario «che procederà in questo affare secondo l'intenzione superiore, come esige le parziale circostanza».

Il 10 ottobre Benedetta Formigine decise di prendere l'iniziativa e inviò una lettera al prefetto tramite i buoni uffici del Vicario. Si tratta sin dalle prime battute del documento di una lettera drammatica; la donna si raccomandava di consegnare lo scritto personalmente nelle mani del Prefetto nel timore che venisse trafugata.

[...] ho pensato di mandare la qui inclusa alla Prefettura. Per essere sicura ch'essa non sia trafugata, La raccomando a lei che la faccia capitare nelle proprie mani del Prefetto, accertandolo ch'essa è mia, scritta di mio pugno; e che contiene miei sinceri sentimenti e con tutto il rispetto sono Sua Umilissima Serva.⁷⁴

Il documento è molto interessante perché raramente abbiamo le testimonianze dirette di coloro che volevano convertirsi, specialmente se si trattava di donne. Spesso la loro voce ci giunge solo attraverso le domande che venivano loro poste. È certo possibile che Bendetta sia stata imbeccata dal Vicario a scrivere questa lettera, ciò nondimeno è una testimonianza importante.

La Benedetta Formigine Coen, passata per grazia di dio dall'Ebraismo alla Religione cattolica apostolica romana che è la Religione di questo Stato,

⁷³ *Ibidem.*

⁷⁴ *Ibidem.*

avendo una unica Figlia d'anni sette non ancora compiuti, che è rimasta presso agl'Ebrei, e sapendo di avere diritto di offerirla alla Chiesa non ostante il dissenso del rispettivo Consorte e Genitore, l'ha demandata con quelle parole, e quelle lagrime, delle quali è capace una Madre. Ma tutto fu vano: la Fanciulla è stata trasportata da Ferrara a Modena, né si sa, dove per l'avvenire possa essere trasferita. In tale stato di cose la detta Catecumena ricorre a V.S. Illma e Revma, e la supplica per le viscere di Gesù Cristo ad interpersi con tutta l'efficacia presso il Governo, acciocché la Figlia o le sia subito restituita, o almeno sia posta sotto tale custodia, che non possa essere né trafugata, né sedotta.⁷⁵

La lettera della donna descrive perfettamente quello che sarebbe stato con ogni probabilità il risultato prima dell'invasione napoleonica: come ha abbondantemente dimostrato Marina Caffiero, la patria potestà si esercitava solamente quando questa andava a *favori fidei*. Diversamente si privilegiava il diritto della madre di offrire i propri figli.

Gli ebrei di Ferrara comunque non dovevano sentirsi proprio tranquilli riguardo il cambio dei tempi se, come scrive Benedetta, la figlia era stata trasferita a Modena e da lì chissà dove. La loro prudenza non era frutto di un esagerato timore poiché il vicario arcivescovile aveva molto insistito presso il ministro per il culto perché la figlia fosse restituita alla madre, nonostante i dinieghi già ricevuti. Sebbene il religioso non fosse riuscito nel suo intento, aveva comunque ottenuto che la domanda fosse nuovamente riesaminata, il che avvenne il 26 settembre.

Il 12 ottobre 1806 il Prefetto scrisse al Vicario per informarlo delle decisioni che gli erano state comunicate dal Ministro per il culto:

Ora Egli [il ministro] mi notifica che il Gran Giudica gli ha già risposto che in vista delle disposizioni del Codice napoleonico Egli si trova concorde col parere della Regia Commissione Legale, non essere cioè il cambiamento di Religione motivo sufficiente secondo il [...] detto Codice per domandare il divorzio ed essere altresì soggetti i figli, costante il matrimonio alla Podestà Patria esercitata dal solo Padre [...].⁷⁶

⁷⁵ *Ibidem.*

⁷⁶ *Ibidem.*

Finalmente il 16 ottobre il Vicario venne informato che il Ministro per il Culto concedeva alla Formigine la possibilità di essere battezzata, continuando comunque a rimarcare che tale atto non avrebbe cancellato il matrimonio né tantomeno pregiudicato la patria potestà paterna. Così, come previsto dalle disposizioni prese nel gennaio del 1803, Benedetta di fronte ai propri parenti, a sacerdoti cattolici e due rabbini venne interrogata per confermare il suo desiderio di abbracciare la fede cristiana. Come prima dichiarazione la donna chiese se sarebbe intervenuto suo marito; essendo il matrimonio ancora valido avrebbe desiderato la sua presenza.

Successivamente Benedetta venne interrogata dai rabbini e dai suoi parenti ma mantenne fermo il proprio desiderio di farsi cristiana e venne battezzata col nome di Adelaide Rodolfi.

Questa curiosa storia non era ancora finita. Il 17 novembre la donna scriveva al Vicario arcivescovile perché supplicasse il marito a convertirsi e a riunirsi insieme a lei nella fede cristiana:

Sono per grazia di Dio finalmente Cristiana. So quello che mi impone la Chiesa. Ubbidente ad essa invito il mio Consorte Marco Coen a seguirmi nella Religione, che ho abbracciata. Ma siccome non lo posso fare per me stessa, prego che VS Illma e Revma lo faccia a mio nome i que' modi che ella crederà più convenienti.⁷⁷

Può sorprendere questa inusuale richiesta, dato lo stato dei rapporti con il marito, ma alcuni carteggi successivi mostrano che la donna fosse preoccupata dalla necessità di mantenersi. A tal proposito intercorse uno scambio di lettere col Vicario nel quale il marito si mostrava propenso a riconoscere alla moglie una cifra mensile per il suo mantenimento (circa 17 scudi). Questo alla condizione che essa continuasse ad abitare a Ferrara nell'abitazione scelta dal Vicario. Per quanto riguarda la possibilità di convertirsi, il Coen rispose:

Mi faccio un dovere di rispondere alla gentile di lei richiesta de' 6 corrente Dicembre, che io non posso considerare che come un ufficio privato degno del suo Carattere, e rispondo subito, non avendo bisogno di riflettere sul di lei

⁷⁷ *Ibidem.*

invito, attesa la mia ferma e determinata volontà, di vivere e morire nella Religione de' miei Padri, in cui la Benedetta mia moglie ha creduto di poter rinuziare.⁷⁸

Le tormentate vicende della neofita non erano però finite qua. Circa un anno dopo avere ricevuto il battesimo, si allontanò dall'istituto in cui l'aveva collocata il vescovo per recarsi a Modena. Il forte sospetto del prelado era che Benedetta fosse in contatto con i precedenti correligionari e stesse pensando di apostatare tornando all'ebraismo. Per scongiurare quest'eventualità il Vicario di Ferrara scrisse al suo corrispettivo di Modena per avvisarlo della situazione:

Purtroppo è accaduto quanto a VS Illma e Rvma temeva e che ha avuto il zelante pensiero di parteciparmi. La pregiatissima sua mi giunse il giorno dopo che la sgraziata neofita era partita col Fratello, e con due altri Ebrei di questa Setta. Qui, sebbene da qualche giorno si vedesse, che la povera giovane era agitata, non si poteva pensare ad un fatto così strano. Nonostante non si ommisero quella parlate, e ammonizioni, che si credettero opportune.

Io stesso la mattina stessa, che fu il giorno della fuga andai a trovarla: con me si mostrò contenta, e mi disse, che dopo qualche tempo pensava di cambiar aria, ma che prima mi avrebbe prevenuto. [...] Io non ho lasciato di prendere tutte quelle provvidenze, che sono possibili.⁷⁹

La lettera terminava informando il Vicario di Modena che la prefettura era già stata informata e stava compiendo tutte quelle azioni che si rendevano necessarie date le circostanze.

Il 3 novembre dopo le opportune indagini i funzionari prefettizi scoprirono che la donna si era portata in casa della madre poiché la stessa era molto inferma. Per quanto riguardava la sua fede, Benedetta affermava di volere restare fedele alla sua nuova religione. Dopo avere fatto queste indagini la procura ritenne di non dovere procedere ulteriormente poiché non sussisteva nessun reato. Purtroppo, le fonti a disposizione terminano qui e non possiamo essere sicuri di quale sia stato il finale della storia. Certo è che le autorità ecclesiastiche erano assai convinte del fatto che Benedetta fosse in accordo

⁷⁸ *Ibidem*

⁷⁹ *Ibidem.*

con gli ebrei e temevano persino che stessero meditando di mandarla in Inghilterra.⁸⁰ Benché non ci siano certezze, non pare inverosimile che la donna avesse infine deciso di tornare in seno alla sua famiglia; soprattutto se teniamo conto che Benedetta era molto angustata di essere rimasta sola e con precari mezzi di sussistenza.

2.1.4 La conversione delle due sorelle Rossi

All'inizio del 1807 le due sorelle Rossi abbandonarono la casa paterna per rifugiarsi presso il cristiano Alberto Cavalieri e dichiararono di volere abbracciare il cristianesimo. Non appena la notizia giunse alle autorità religiose, le ragazze furono collocate in un'altra casa per evitare di dare scandalo. Nei documenti non è specificato il motivo, ma i casi sembrano essere due: o il Cavalieri non era ammogliato oppure non aveva fama di persona corretta.

Dal carteggio intercorso tra la Prefettura e il Vicario arcivescovile sembra che, mentre gli Ebrei desideravano anticipare il prima possibile il momento in cui avrebbero potuto confrontarsi con le due ragazze, la curia cercasse di posticiparlo il più possibile. Il motivo non appare chiaro dai documenti, ma sembra di scorgere il timore che le due sorelle potessero non mantenere il loro intendimento. Nel tentativo di evitare ogni contatto tra le ragazze e i loro correligionari probabilmente la curia finì per spingersi un po' troppo in là: infatti la Prefettura sentì il bisogno di precisare al Vicario in una lettera:

Le devo però osservare, che per non ledere i diritti competenti alla Nazione Ebraica notifico alli suoi Rappresentanti, che in forza del ripetuto Regolamento resta sempre permesso ai Parenti, ed Amici di parlare alle Catecumene [...] qualora non fossero respinti, e che a tale effetto potranno ad ogni occorrenza notificare alla Polizia Prefettizia la loro intenzione [...].⁸¹

Il Ministro per il Culto fissò il giorno previsto per l'interrogatorio delle due fanciulle e finalmente il 29 maggio ebbe luogo l'incontro tra le parti. Oltre ai ministri cattolici e a due rabbini, parteciparono Giuseppe Bandi Rossi e Graziadio Carpi, rispettivamente padre e zio paterno delle due ragazze. Le

⁸⁰ *Ibidem.*

⁸¹ *Ibidem*

sorelle Rossi rimasero convinte della loro scelta e di conseguenza il Vicario cominciò ad organizzare la cerimonia per il battesimo. Una quindicina di giorni dopo la Prefettura ricevette disposizioni dal Ministro per il Culto con le quali si prevedeva di sospendere le cerimonie previste poiché gli Ebrei avevano fatto ricorso e un articolo del regolamento sembrava potersi applicare al caso (non viene però specificata quale fosse l'obiezione e quale l'articolo).

Il contenzioso si trascinò a lungo, tanto che nel mese di luglio, il 28, il Curato della Metropolitana di Ferrara indirizzò al Monsignore una lettera sottoscritta dalle due donne:

Sono sei mesi che le due Sorelle Rossi, l'una Ester d'anni 18, l'altra Giuditta d'anni 17, fuggirono spontaneamente dagli Ebrei, né fuggiron per altro, che per venire alla Religione Cattolica Apostolica Romana, la quale è la Religione di questo Regno. Poste da V.S. Illma, e Revma nel Collegio delle Orsoline, dove tuttora si ritrovano, sono state in tale ritiro non solo istruite dai Ministri della Chiesa, ma anche più volte visitate [...] dai Ministri della Polizia. Han finalmente sofferte tutte le prove volute dal Governo, han parlato coi Parenti, han sentito i Rabbini, hanno in due congressi autenticamente dichiarata la liberissima, sincerissima, constantissima loro risoluzione di voler abbracciare il Cattolicismo.

Credevano dopo tutto ciò di passare incontanente [immediatamente] al Battesimo: quand'ecco all'improvviso questo viene ad esse impedito, e sono ormai due mesi, ch'elleno incerte del loro destino vincono in una penosissima aspettazione.⁸²

Allegata a questa lettera si trova una dichiarazione resa dalla due fanciulle davanti al notaio nella quale affermavano per la terza volta che avevano scelto liberamente e senza secondi fini di abbracciare la religione cristiana.

Il primo agosto il Ministro per il Culto comandò un'ulteriore sospensione della cerimonia per altri quindici giorni e che fosse ancora concesso ai parenti di visitare le due sorelle. Soggiungeva poi:

Nel caso che le dette figlie persistano nella dichiarata risoluzione di abbracciare la Religione Cattolica, secondo le discipline ivi prescritte, mi facoltizza ad ammetterle.

⁸² *Ibidem*

Soggiungendomi che qualora si effettui la Cerimonia prescritta è sua intenzione che non si faccia strepito, e che si ometta ogni inutile pompa esteriore.⁸³

Purtroppo, non sappiamo quali fossero i motivi che spinsero il Ministro per il Culto alla decisione di rinviare per un po' il battesimo, salvo poi procedere se le due sorelle non avessero desistito. Probabilmente le obiezioni degli ebrei erano state forti e avevano fatto parzialmente breccia. Non essendovi nessun cenno all'interno dei documenti ritrovati è difficile capire quali fossero le ragioni di una simile prudenza da parte delle autorità. Possiamo escludere che il padre abbia ottenuto questi rinvii in forza della sua ricchezza o prestigio perché nel corso del carteggio emerse che non era in grado di corrispondere alle figlie nemmeno il mantenimento durante il catecumenato. Doveva comunque essere una situazione che aveva causato una certa tensione, e le autorità decisero di ricorrere alla forza armata durante il giorno della cerimonia. A questo proposito il comandante d'armi della Guardia Nazionale scriveva al Vicario:

Mi farò un preciso dovere di ordinare alla Guardia Nazionale un distaccamento preso tra le Compagnie Scelte abbastanza numeroso per garantire la funzione, e per quella decenza voluta in simili circostanze.⁸⁴

Prima del battesimo le ragazze vennero convocate nuovamente e affermarono per l'ennesima volta il loro desiderio di diventare cristiane. In questo caso nel documento emerge una novità: lo zio delle sorelle chiese loro, ed in particolare ad Ester, se non fossero giunte a quel passo per i maltrattamenti che avevano subito in casa.

Il Zio Carpi ha preso la parola, ed ha scandagliate le sue nipoti, dirigendosi specialmente alla Signora Ester, ricordando ad essa i mali trattamenti sofferti in Casa paterna per cagione de' quali poteva essere avvenuta la loro risoluzione.

Su ciò la suddetta Ester ha dichiarato di avere dimenticato ogni maltrattamento passato: che ama e rispetta suo Padre, e i suoi Parenti.⁸⁵

⁸³ *Ibidem.*

⁸⁴ *Ibidem.*

⁸⁵ *Ibidem.*

Passato anche questo ultimo esame, e senza che il giorno del battesimo si fossero registrati incidenti, le due donne furono battezzate con i nomi di Maria Teresa Adelaide Bentivoglio e Marianna Luigia Savonarola.

2.1.5 Chi paga per i convertiti?

Nel fascicolo vi sono altri tre casi di conversioni spontanee che presentano meno elementi di interesse, ma che ci possono aiutare ad inquadrare meglio il contesto e le dinamiche di queste.

Nel 1806 Abram Veneziani si presentò alle autorità ecclesiastiche e affermò di volere rinunciare alla sua religione e farsi cristiano. Come da protocollo, l'uomo venne posto in luogo sicuro, interrogato più volte da diversi delegati e, passati i quattro mesi previsti, dato il permanere del suo desiderio di convertirsi, venne battezzato. A differenza degli altri casi presentati, non ci sono grandi rimostranze da parte della comunità ebraica o dei parenti dell'uomo che, a quanto risulta dai documenti, si limitarono a ricordare ad Abram l'importanza del suo passo, chiedendogli di meditare ancora qualche mese. Non sembrano esservi nemmeno particolari dubbi sulla sincerità di questo passo, infatti non risulta che Abram cercasse nella conversione una soluzione per qualche suo guaio personale. Può nondimeno essere interessante parlare di questo caso perché illumina alcuni aspetti del rapporto tra le autorità ecclesiastiche e civili durante il Regno d'Italia. Infatti, nonostante l'emancipazione degli ebrei, il cattolicesimo era comunque la religione dello stato e nei casi di conversione la Chiesa si aspettava un qualche appoggio dalle autorità civili. Nel caso di Abram, la povertà dell'uomo rendeva necessario recuperare i fondi per il mantenimento nella Casa dei Catecumeni e per la cerimonia battesimale. Dunque, il Vicario richiese un aiuto economico al direttore del demanio e diritti uniti nel dipartimento del basso Po⁸⁶ il quale però rispose che «i fondi del Catecumenato non possono gravarsi che sussidiariamente ed in mancanza de' mezzi analoghi per parte

⁸⁶ La direzione del demanio e diritti uniti dipendeva dal Ministero delle Finanze ed era l'ente posto alla gestione dei beni nazionali, assorbendo così le competenze del cessato Economato dei beni nazionali (1802 - 1805), amministrava i beni provenienti dalle corporazioni religiose soppresse e dalla avocazione dei feudi, riceveva le notifiche relative al possesso e godimento di beni e diritti un tempo "feudali" e riscuoteva i diritti spettanti allo Stato a vario titolo.

de' Parenti del Neofito[...]».⁸⁷ In questo caso però non era stato possibile ottenere dai congiunti di Abram alcun sostegno economico e, insistendo, il Vicario inviava al direttore del demanio una tabella con l'elenco delle spese effettuate. Si tratta di un documento importante che, al di là del caso particolare di Abram, ci permette di avere idea di quanto costasse il mantenimento di una persona durante il percorso da catecumeno.⁸⁸

Caffè, barba, Tabacco e Lavanderia per il detto mese	1.90
Per un Paja Scarpe	0.90
Per quattro Paja di Calzetti di Bombace	2
Per due camicie di Lino compresi la Fattura	3.30
Un Cappello a tre punte	1.70
Una Parrucca	1.80
Due fazzoletti da naso	0.80
Spese fatte per il Neofito [...]» ⁸⁹	9
Per fattura pagata al Sartore compresi la Spesa	1.60
Totale	23

Purtroppo, non sappiamo se il Vicario sia riuscito ad ottenere o meno un qualche contributo economico perché i documenti che attestano la vicenda si fermano qui.

Ad ulteriore testimonianza delle evidenti difficoltà del Vicario a provvedere con mezzi propri al mantenimento dei catecumeni vi sono i casi di Susanna Lampronti e di Ancona Jona. Entrambi gli ebrei avevano deciso di convertirsi, ma i loro parenti non erano in grado di contribuire alle spese e dunque il Vicario

⁸⁷ ACAF, *Fondo documenti episcopali*, fasc. 38 ccnn.

⁸⁸ La tabella si intitola «Spese necessarie fatte dal primo Maggio 1806 a tutto li 31 sudd. per Abram Veneziani. Che ritrovasi in casa del Sig. Gateano Vandelli, il quale vuole abbracciare la Cattolica nostra Religione, e ciò in vista dell'ordine ricevuta da Monsi. Provicario». Nella colonna di sinistra vi sono le voci di spesa e in quella di destra sono riportati i costi sostenuti in scudi.

⁸⁹ «[...] Cioè un abito compito che il Sud.o Vandelli ha pagato alla Ditta Peccenini, come da ricetta che si esibisce».

richiese e ottenne un piccolo contributo dalle autorità civili.⁹⁰ Questi ultimi due casi chiudono la documentazione trovata riguardante le conversioni avvenute in età Napoleonica.

Il primo elemento di interesse che unisce queste conversioni è ovvio, ma non per questo meno importante: esse avvengono tutte in un periodo nel quale gli ebrei erano stati emancipati. L'apparato repressivo che mirava a segregarli e a convertirli era stato finalmente rovesciato; cosa dunque spingeva queste persone a scegliere di abbracciare la fede cattolica? Si può prendere per sincere tutte queste scelte solo sulla base del fatto che la segregazione era terminata e gli ebrei emancipati? Secondo chi scrive no, almeno non in tutti i casi.

Le storie che ho riportato riguardano per la maggior parte donne: Rosa Tedesco, Enrica Massarani, le sorelle Rossi e Benedetta Formigine. Si tratta dunque di soggetti che erano comunque sottoposte alle autorità delle famiglie a cui appartenevano, sia che fosse quella paterna o del proprio marito. Persone che avevano vissuto l'emancipazione in seconda fila, senza esserne davvero coinvolte. Molte di queste donne cercavano di scappare da situazioni spiacevoli che avvenivano nella loro stessa comunità di appartenenza, spesso nella propria casa. La conversione poteva dunque rappresentare un modo legale e relativamente sicuro per fuggire da queste situazioni famigliari. Oppure poteva essere il desiderio di sposare un cristiano a motivare queste donne a rinunciare all'ebraismo, come nel caso di Rosa Todesco o di Enrica Massarani. Dalle testimonianze non emerge alcuna particolare animosità tra Rosa, Enrica e le rispettive famiglie di origine. La fuga era causata unicamente dal fatto che, con ogni probabilità, i loro parenti non avrebbero accettato la loro conversione e il matrimonio con un cristiano. Non sappiamo naturalmente se la decisione di abbracciare il cristianesimo fosse sincera o fosse solo un mezzo per addivenire alle nozze, e superare le resistenze della propria famiglia.

La conversione poteva essere il risultato di una relazione extraconiugale come nella vicenda di Benedetta Formigine. In quest'ultimo caso è

⁹⁰ ACAF, *Fondo documenti episcopali*, fasc. 38 ccnn.

veramente difficile cercare di capire le motivazioni delle azioni della donna: sembrano dettate più da un temperamento mutevole che da una matura e consapevole riflessione. Inoltre il fatto che sia fuggita dall'istituto in cui si trovava per tornare nella sua famiglia di origine, lascia molti dubbi sulla sua vocazione religiosa (e sul fatto che non abbia apostatato). Nonostante la donna affermasse di essersi allontanata unicamente per visitare la madre malata, non sembra si possa dare credito a quest'affermazione. Inoltre, il giorno prima di tornare dalla madre aveva parlato col Vicario assicurandolo che, in caso di partenza, lo avrebbe informato per tempo. Di più, i numerosi tentativi falliti effettuati per assicurarsi una qualche sistemazione (famigliare ed economica) nella comunità cristiana in cui era entrata, lasciano supporre che la fuga (come il ritorno) all'ebraismo fossero più il frutto di considerazioni materialistiche che spirituali.

Le due sorelle Rossi sono un caso particolare rispetto alle donne di cui abbiamo parlato fino a questo momento. Le ragazze non scappavano per venire incontro ad un amore contrastato, ma, stando alle loro dichiarazioni, per il solo e semplice desiderio di diventare cristiane. Nonostante la loro conversione abbia suscitato la viva opposizione dei parenti e della comunità ebraica, sembra in realtà la scelta più sincera tra i casi di cui ci si è occupati. Naturalmente non bisogna dimenticare che la loro situazione in casa non era idilliaca; un loro zio interrogandole aveva fatto esplicito riferimento a «mali trattamenti parenti». Le sorelle però affermarono di non avere alcun sentimento negativo verso il padre e i propri parenti, ed in mancanza di testimonianze o documenti che facciano pensare il contrario non v'è motivo per non credere alle loro affermazioni.

A prescindere dalle loro differenze, questi casi di conversione femminile sono uniti da un minimo comune denominatore: il cambio di religione, sincero o meno che fosse, era il mezzo per emanciparsi da una realtà famigliare insoddisfacente. Questo elemento è interessante perché è una costante delle conversioni femminili su cui sono state condotte le ricerche: spesso il malessere causato da una vita domestica insoddisfacente era un motivo molto comune per convertirsi. Non significa che ogni conversione femminile sia da considerarsi insincera, ma che sia anche il risultato del desiderio di emanciparsi dalla propria famiglia e

dall'autorità paterna o del marito. In questa dinamica poco cambiava il contesto legislativo: sia che si vivesse sotto le tolleranti leggi del Regno d'Italia sia che si fosse sottoposti alle persecutorie disposizioni dello Stato Pontificio. Naturalmente per quest'ultimo caso la dinamica era diversa perché le disposizioni della Chiesa permettevano, ed anzi incoraggiavano, i padri di famiglia che si convertivano ad offrire alla fede anche mogli e figli (come abbiamo visto nel caso di Mazaltov Oliveti). Viceversa, una donna sposata o nubile che si presentava alla Casa dei Catecumeni non aveva alcuna autorità sul coniuge rimasto fedele all'ebraismo né sui propri famigliari.⁹¹

Proprio il fatto che la conversione potesse essere un mezzo per sfuggire alla autorità del *pater familias* rendeva i funzionari della prefettura molto sospettosi, e dunque più inclini ad esaminare con attenzione i casi in questione. Oppure potevano essere gli stessi ebrei, parenti della donna o figure della comunità, ad insinuare che la reale motivazione fosse proprio quella. Questo non avveniva quando a convertirsi erano gli uomini. Di casi di conversioni maschili avvenute nello stesso periodo ne sono stati rinvenuti solamente due: quello di Abram Venziani e di Iona Ancona. In entrambe le vicende il loro passaggio dall'ebraismo al cristianesimo non provoca la stessa opposizione dalla comunità o dai famigliari. Anche i funzionari della Prefettura sono notevolmente meno sospettosi in questi casi: si limitano a prendere atto della volontà dei soggetti e a portare avanti la pratica. D'altra parte è vero che convertirsi non garantiva più le prebende (per quanto modeste) che venivano distribuite ai neofiti nello Stato Pontificio. Dunque nessun miglioramento economico dovevano aspettarsi i due uomini dalla conversione.

Da un punto di vista statistico, la documentazione rinvenuta ci consente di individuare indicativamente dieci conversioni avvenute nel periodo compreso

⁹¹ La possibilità per la madre di offrire i propri figli anche contro l'autorità paterna era invece una possibilità concreta. Soprattutto dopo il pontificato di Benedetto XIV, come vedremo più avanti.

tra il 1803 e il 1815.⁹² La maggioranza dei neofiti, sette, erano di sesso femminile. Se facciamo un confronto con quanto avveniva negli stessi anni a Reggio Emilia e Modena, vediamo che le cose andavano diversamente. Matteo al Kalak, nella sua ricerca sulle case dei catecumeni delle due cittadine emiliane, ha evidenziato che i nuovi convertiti si dividevano in maniera equa tra i due generi.⁹³ A questo proposito vale la pena di prendere in considerazione anche le comunità ebraiche di Firenze e di Livorno, nonostante il contesto politico differente rispetto all'ambito emiliano romagnolo. Mentre nel fiorentino il numero di ebrei convertiti si divideva quasi equamente tra uomini e donne,⁹⁴ seppure con una lieve maggioranza maschile, nel livornese le convertite ebreiche erano quasi il doppio rispetto al genere opposto.⁹⁵ Questi dati sembrano suggerire che le condizioni locali determinarono differenti dinamiche di conversione.

Prima di occuparci delle conversioni forzate, analizzeremo il caso di Marianna Fano.

2.2 Le conversioni spontanee dopo la Restaurazione. Il caso di Marianna Fano

La documentazione sui casi di conversione spontanea dopo la Restaurazione è più frammentaria rispetto a quella relativa al capitolo precedente. La fonte principale è l'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, in particolare il fondo *Materiae Diversae*.⁹⁶ Come si può intuire facilmente dal nome, sotto questa particolare categoria si possono trovare gli argomenti più disparati e ciò ha comportato una notevole dispersione dei casi di conversione spontanea dall'ebraismo al cristianesimo. Per quanto riguarda l'orizzonte temporale e geografico della ricerca, i casi osservati riconfermano quanto

⁹² ACAF, *Fondo casa dei catecumeni 3_17* ccnn. Purtroppo le restrizioni correlate alla pandemia non hanno consentito di approfondire questa specifica questione presso l'archivio della diocesi ferrarese.

⁹³ M. al Kalak, I. Pavan, *Un'altra fede. Le Case dei catecumeni nei territori estensi /1583 – 1938*, Firenze, Leo S. Olschki, 2013, p.120.

⁹⁴ M. T. Reale, *La Pia Casa dei Catecumeni di Firenze e quella di Livorno nel XIX secolo: linee istituzionali e impatto sulla minoranza israelitica*, tesi di dottorato, Università degli studi di Firenze, anno 2015, relatore B. Bocchini. p.270.

⁹⁵ Ivi p. 448.

⁹⁶ Da ora in poi MD.

osservato nel paragrafo precedente: se le conversioni spontanee di uomini non generavano un grande scompiglio, diversamente si può dire per quelle femminili.

Nel settembre del 1843 Marianna Fano fuggì dalla casa in cui abitava col marito in Cento, portando con sé due figlie piccole la maggiore dei quali aveva circa quattro anni e mezzo. La destinazione della donna era Bologna, dove intendeva convertirsi insieme alla propria prole.⁹⁷ Marianna, a quanto affermava, desiderava da tempo di farsi cattolica: qualche tempo prima era stata colta da una malattia molto grave e aveva pregato la propria cameriera cristiana di conferirle il battesimo. La donna si era rifiutata,⁹⁸ ma Marianna, riavutasi dal male che l'aveva colta, non aveva perso il desiderio di abbracciare la fede cristiana. Come il vescovo di Bologna, Carlo Maria Opizzoni,⁹⁹ riportava al Sant'Uffizio, Marianna aveva già comunicato al prelado il desiderio di convertirsi ed il vescovo si era informato presso l'arciprete di San Biagio in Cento, per verificare la buona fama e condotta della donna. Una volta ricevute rassicurazioni in merito, Opizzoni aveva comunque invitato la donna a procedere a piccoli passi nella sua decisione, ma questo non era stato possibile. Marianna temeva che i propri correligionari, se fossero venuti a sapere della sua decisione, avrebbero potuto mandarla altrove.

Desideravo di parlarle prima che essa prendesse una risoluzione, ma non fu possibile, perché Ella scriveva che se si fosse recata a Bologna, e poscia fosse ritornata a Cento temeva qualche persecuzione della famiglia, la quale l'avrebbe fatta partire altrove, come già erasi praticato in consimili circostanza. Quindi Ella improvvisamente in compagnia di un Sacerdote si portò a Bologna co' suoi due bambini, la maggiore dei quali non conta che quattro anni e mezzo circa.¹⁰⁰

Il motivo che spingeva Opizzoni a temporeggiare era probabilmente dovuto al fatto che Bologna non possedeva più una propria Casa dei Catecumeni e non era dunque immediato trovare un posto che potesse accogliere i neofiti. In ogni caso il vescovo pose la donna e le figlie in casa

⁹⁷ ACDF, *MD 26 (1844)*, fasc. 18 ccnn.

⁹⁸ «[...]nell'occasione di grave malattia pregò caldamente una Cameriera Cristiana perché la battezzasse, ma quella si scusò, adducendo di non poterla contentarla», *ibidem*.

⁹⁹ Per un approfondimento sulla figura di Carlo Opizzoni (1769 - 1855) si rimanda a U. MAZZONE, *Opizzoni in Dizionario biografico degli italiani op,cit*, vol. 79.

¹⁰⁰ ACDF, *MD 26 (1844)*, fasc. 18 ccnn.

del campanaro della cattedrale, assistete da una nubile ebrea da poco battezzata. Nel frattempo, il vescovo ammonì la donna avvertendola che la sua conversione non avrebbe annullato il matrimonio col proprio marito, anche qualora questi avesse deciso di rimanere fedele alla religione paterna. In proposito è interessante la domanda che Opizzoni rivolse al Sant'Uffizio romano:

Ora se detta persista nel suo proposto, e si mostri degna di venire accolta nella cattolica comunione, sarà ella obbligata di ritornare nel Ghetto a coabitare col marito supposto che costui non le fosse cagione di turbamento e di scandalo, ovvero avrà ella diritto di starsene fuori, salvo soltanto al marito di convivere, se il voglia, con lei, uscendo egli pure dal Ghetto?¹⁰¹

Il quesito è veramente bizzarro: era consolidatissima prassi che cristiani ed ebrei non potessero coabitare insieme, e tantomeno era concesso a coniugi di religioni diverse. In più Opizzoni, come vedremo nel terzo capitolo, aveva già assistito a diverse conversioni di ebrei, ed era sempre avvenuto che questi ultimi venissero separati dalla propria famiglia. Probabilmente questo dubbio del vescovo bolognese è dettato dal segno dei tempi: per quanto le politiche della Chiesa continuassero ad essere vessatorie verso gli ebrei e mirassero a segregarli dal resto della popolazione, nella realtà le cose andavano molto diversamente. Ad aggiungere ulteriore perplessità alla faccenda, contribuì una risposta possibilista da parte del Sant'Uffizio:

Frattanto, si degni l'Eccellenza informare segretissimamente se considerate tutte le circostanze, possa prudentemente temersi qualche pericolo spirituale, o temporale nella donna e figli (battezzati che siano) dalla coabitazione dell'Uomo ebreo, anche nel caso che costui dichiarasse di coabitare abeque contumelia creatoris¹⁰²

In ogni caso, come vedremo più avanti, la questione si risolse poiché il coniuge di Marianna decise di lasciare la donna libera.

Pochi giorni dopo che la donna si era rifugiata a Bologna, il marito si presentò al tribunale dell'inquisizione bolognese per richiedere l'immediata restituzione delle due figlie piccole «tanto più che la loro tenera età non può permettere di

¹⁰¹ *Ibidem.*

¹⁰² *Ibidem.*

spiegare alcuna vocazione in proposito». ¹⁰³ L'inquisitore, padre Feletti, ¹⁰⁴ inviò a Roma il verbale della deposizione del marito. Nella sua lettera il religioso fece un interessante accenno ai conflitti che lo opponevano al vescovo Opizzoni. ¹⁰⁵

Non ho creduto di portarmi dall'Emo Sig Car.le Arcivescovo per prendere più esatta informazione del fatto, perché so quanto Egli [sia] geloso che il nostro S. Tribale agisca anche in quello che ci spetta, ciò non pertanto cercherò di sapere come sono in realtà le cose. ¹⁰⁶

Per quanto riguardava la restituzione delle figlie, questa venne seccamente e immediatamente respinta dal Sant'Uffizio romano. A differenza di quanto abbiamo visto nel caso di Benedetta Formigine, nello Stato Pontificio il *favor fidei* rendeva possibile alla volontà della madre di scavalcare la tradizionale autorità del *pater familias*.

Nel verbale che rese spontaneamente di fronte all'inquisitore il marito della donna, Pellegrino Padova, la accusò di essere «uno spirito vivace, e piuttosto romanzesco, amante della vanità, assai capricciosa nel vestire, e con molto sfarzo quando sortiva di casa, curante delle mode, degli abbigliamenti correlativi». ¹⁰⁷ Il marito affermava che più volte nei dodici anni in cui erano stati sposati gli era giunta voce della «condotta poco lodevole» della propria moglie, ma che «in forza del mio affetto per essa, e pei figli da me tanto desiderati non ho voluto prestarle fedi». Recentemente però il marito si era accorto che Marianna aveva una relazione con Benedetto Bragaglia, cristiano abitante a Bologna:

mi sono accorto, che ella nutriva, come nutre, violenta passione per certo Benedetto Bragaglia di Bologna, di Religione Cattolica, il quale dimora in Cento per cagione

¹⁰³ *Ibidem*.

¹⁰⁴ Pier Gaetano Feletti (Comacchio, 1797 - Roma, 1881), era l'inquisitore che si occupò del celeberrimo caso Edgardo Mortara e che troveremo nel prossimo capitolo relativamente ad un battesimo segreto amministrato da una cristiana ad un bambino ebreo.

¹⁰⁵ Il conflitto tra gli inquisitori e i vescovi è un elemento ricorrente nella storia della Chiesa. Per approfondire il rapporto tra Opizzoni e l'inquisizione bolognese si veda G.L. d'Errico, *Inquisizione di Bologna e la Congregazione del Sant'Uffizio alla fine del XVII secolo*, Roma, Aracne, 2012, p. 286-287.

¹⁰⁶ ACDF, MD 26 (1844), fasc, 18 ccnn.

¹⁰⁷ *Ibidem*.

d'impiego presso un mio zio Lazzaro Modena. Il detto Bragaglia è persona dedita all'ozio, ai piaceri, ed alla galanteria, e va a cessare dall'impiego presso Modena agli ultimi del Corrente [mese]. È cosa nota a tutto il Paese la relazione, che questi aveva con mia moglie perché non aveva alcun riguardo di farsi scorgere nel Teatro con continui addocchiamenti, per cui l'un l'altro si tenevano sempre fissi gli occhi.¹⁰⁸

A quanto pare alcuni testimoni gli avevano anche riferito che l'uomo e la moglie si incontravano clandestinamente presso l'orto dello zio Lazzaro Modena.

Pellegrino scoprì della fuga della moglie dopo essere tornato a Cento da un viaggio di lavoro a Mantova. Esaminando la casa ormai vuota, l'uomo notò che gli mancavano numerose gioie di sua proprietà ed anche alcuni mobili. Vale la pena riportare integralmente questa parte della testimonianza di Pellegrino perché ci rende un ritratto molto più vivido dell'intera faccenda:

In casa poi ho trovato mancanti moltissimi effetti, e del miglior valore, e cioè tutte le gioie, il di Lei mobigliame, quello de' Figli, non che molta biancheria tanto usata che nuova, di un valore ben considerevole, e che non potrei col presente ben appurare. Siccome poi questi non sono stati trasportati fuori dalla porta di casa, così una giusta [omissis] vuole, che li abbia calati dalla finestra la notte antecedente, e tanto più me ne persuado, quando che Ella volle la notte precedente rimanere sola nella stanza contro al suo consueto, il che era di tenere nella sua stanza la Cameriera Ebraica chiamata da noi Nina Calambresi, e che fu da lei la Domenica precedente rimandata a Ferrara, e ricusando di ricevere altra cameriera ebrea in sua compagnia.¹⁰⁹

Inoltre, l'uomo affermava che la conversione della donna fosse un pretesto per allontanarsi da casa. L'Inquisizione tramite il vicario di Cento fece alcune indagini e si convinse che non vi era nessuna relazione tra la donna e l'uomo in questione. Questa era, apparentemente, una menzogna inventata a bella posta dagli ebrei per porre in dubbio la sincerità della conversione della donna. Il Bragaglia, sempre secondo le informazioni ricavate dal Sant'Uffizio, si era limitato ad assicurare alla donna i primi rudimenti della fede cristiana. Le autorità ecclesiastiche decisero dunque di considerare sincera la conversione

¹⁰⁸ *Ibidem.*

¹⁰⁹ *Ibidem.*

della donna; l'unica cautela venne posta dal vescovo Opizzoni che intimò alla neofita, in caso di scioglimento del matrimonio, ad aspettare un anno prima di risposarsi. Una misura probabilmente derivata dal sospetto che, dopotutto, la relazione con il Bragaglia non fosse una mera invenzione del marito e dal desiderio di evitare uno scandalo. D'altro canto, a sostegno della sincerità delle intenzioni di Marianna, questa affermava di non avere problemi a continuare a vivere con suo marito, anche se costui avesse continuato a professare l'ebraismo. Pellegrino venne infine convocato dal vescovo e davanti a lui affermò di non avere nessuna intenzione di convertirsi e, come detto prima, lasciava libera la propria moglie dal legame matrimoniale. Cosa assai strana, il vescovo insistette perché ripensasse alla possibilità di rimanere sposato con la donna e «se almeno avesse pensato di convivere colla Neofita e figli senza contumelia della Religione, e del Creatore».¹¹⁰ Il Padova tuttavia non tornò sui suoi passi e poco dopo si scoprì che aveva intrecciato una nuova relazione con una donna ebrea. Marianna e le figlie vennero infine battezzate e, come anticipato, alla donna venne intimato di attendere almeno un anno prima di risposarsi.

Il caso di Marianna si presenta simile alle conversioni che ho analizzato nel paragrafo precedente: anche in questo caso la conversione è un mezzo per sfuggire ad una situazione ambientale difficile. L'arciprete di Cento, interrogato sulla condotta di Pellegrino e sul suo rapporto con la moglie, scrisse una lettera in cui affermava che Marianna era malvista dalla propria comunità:

Quanto alla condotta morale mi vien detto, che trattasse altre fuori di sua moglie, però in diverso tempo, cioè successivamente: più che talvolta si lasciava prendere dal vino: quanto ad onestà nei contratti non venne notata colpa. Il suo carattere fisico presente strambezza, e su di esso non ho potuto finora rilevare altro. Circa poi le maniere tenute colla moglie, queste piuttosto dure, in quanto che vi erano diverbi, e talvolta anche sgarbi, ma gravi percosse non so. Si può dire ch'esso stimava, non disamava la moglie: ma tali modi nascono credo da gelosia, la quale non ho potuto sapere come fondata. Qui in ultimo, se talvolta non la trattava amorevolmente mi vien detto potesse

¹¹⁰ *Ibidem.*

procedere anche da questo, che il Ghetto non vedea volentieri la moglie del Padova.¹¹¹

Pare quindi di poter affermare che, nonostante alcuni problemi tra i due coniugi, il rapporto tra Marianna e Pellegrino fosse sostanzialmente soddisfacente. Questo è testimoniato anche dal desiderio della moglie di continuare a coabitare col marito. Si potrebbe dunque ipotizzare che le difficoltà di Marianna erano con la comunità in cui era venuta a vivere, la donna infatti era originaria di Mantova. Il fatto che fosse malvista dai suoi correligionari può forse spiegare i pettegolezzi che erano stati riportati più volte al marito e che, alla fine, lo avevano convinto della cattiva condotta della moglie.

Nonostante le somiglianze vi è una differenza fondamentale con le conversioni del paragrafo precedente; è il diverso contesto legale della vicenda. Dopo la Restaurazione erano tornate in auge le usanze e le leggi della Chiesa e convertirsi comportava tutta una serie di vantaggi materiali e legali (ad esempio la possibilità di scavalcare l'autorità del padre e portare con sé i figli).

In questo capitolo sono state presentate principalmente conversioni femminili. Per le donne il passaggio dall'ebraismo al cristianesimo era una scelta di rottura; una possibilità di prendere in mano il proprio destino e recidere i legami con la propria famiglia di appartenenza e con l'autorità del *pater familias*.

Nel prossimo capitolo verranno presentati casi di conversioni forzate e vedremo ancora le donne, in veste di vittime o carnefici (come battezzate o battezzanti), protagoniste di queste vicende.

¹¹¹ *Ibidem*.

3. Le conversioni forzate

In questo capitolo verranno presentati alcuni casi di conversioni forzate. La fonte principale è il fondo *Dubia circa Battesimi*¹¹² presente in ACDF. Si tratta di una documentazione corposa e, come il titolo rende evidente, tratta quei casi in cui vi erano dei dubbi circa la corretta amministrazione del sacramento.¹¹³ Le altre fonti utilizzate sono l'ACAF e l'Archivio Storico del Vicariato di Roma.¹¹⁴ Il capitolo è diviso tra due tipi di conversioni forzate: le oblazioni, che vedremo nel primo paragrafo, e i battesimi segreti dei bambini ebrei. La scelta è dipesa dal fatto che queste due categorie fanno riferimento a problematiche diverse e si è preferito trattarle in maniera organica separandole.

Per le oblazioni parleremo di un solo caso, quello della famiglia dell'ebreo ferrarese Samuele Cavalieri. Si è scelto di procedere così perché tra le vicende emerse dallo studio delle fonti non vi erano elementi nuovi che potessero contribuire al dibattito storiografico. Diversamente, la storia di Samuele Cavalieri e della sua famiglia, pur non essendo diversa da tante vicende simili, è particolare per il modo in cui gli avvenimenti si sono succeduti. Una peculiarità dimostrata dall'abbondanza della documentazione disponibile (al caso è dedicato un intero faldone). I tanti documenti permettono anche, come vedremo, di ricostruire alcuni aspetti della comunità ebraica ferrarese negli anni Venti dell'Ottocento.

Il secondo tema, il battesimo segreto dei bambini ebrei, coinvolgerà invece più casi, collegati da elementi comuni. Le vicende trattate consentiranno di

¹¹² Da ora in poi *DB*.

¹¹³ Il fondo non contiene esclusivamente vicende riguardanti gli ebrei. Vi sono casi di dubbi relativi al battesimo conferito ad infedeli (per lo più musulmani) ed eretici (quasi esclusivamente protestanti). Sono presenti anche casi molto interessanti relativi ai battesimi conferiti dalle levatrici ai neonati in pericolo di morte. A proposito di questo argomento si rimanda a E. BETTA, *Il Sant'Uffizio e il battesimo di necessità (secc. XIX – XX)*, in «*Mélanges de l'École française de Rome. Administrer les sacrements en Europe et au Nouveau Monde : la curie romaine et les dubia circa sacramenta*», tomo 121, n. 1, Persée, Lione 2009 pp. 123 -137

¹¹⁴ Da ora in poi *ASVR*.

proporre un nuovo elemento di riflessione per quel che riguarda la storia degli ebrei italiani.

3.1. Le oblazioni: il caso della famiglia Cavalieri

La vicenda di Samuele, di sua moglie e dei suoi figli è talmente intricata da occupare un intero faldone. Il primo documento che troviamo è una lunghissima relazione di un consultore, Gianfranco Libero del Sant'Uffizio, che riassume quanto avvenuto. Il caso, e soprattutto il modo in cui era stato gestito, aveva fortemente irritato l'Inquisizione e la stessa relazione è ricca di commenti assai malevoli sull'operato della curia ferrarese. Per ricostruire tutto l'accaduto partiremo proprio da questo documento e poi esamineremo gli altri per ricostruire la vicenda.

Sabato 20 gennaio 1821 Samuele Cavalieri¹¹⁵ si recò alla Casa dei Catecumeni di Ferrara portando con sé il primogenito di otto anni e mezzo. Non appena rese noto alle autorità il suo desiderio di convertirsi, offrì il resto della famiglia: gli altri due suoi figli (un maschio di tre anni e una femmina di due) e la moglie in stato di gravidanza. Fin qui, come commenta il consultore, non sembra esservi nessun motivo di riflessione: non si dubita della sincerità di Samuele e tanto meno del suo diritto di offrire la famiglia:

Fin qui, come ho detto, è pacifico il fatto, come pure da niuna della parti si controverte, che possa una tale offerta fatta da Samuel Cavaglieri avere senza alcun dubbio la Patria Potestà su la sua Famiglia, sia evidente il Diritto, e chiare e spedita l'Azione della Chiesa, e di Samuele Cavaglieri di avere in loro potere tutti gli Individui della Famiglia medesima, i Figli cioè dello stesso Samuele per battezzarli, e la moglie incinta per custodirla sino alla nascita della prole e per istruirla de' Misteri di nostra S. Fede e sperimentarla nella solita Quarantena.¹¹⁶

Ciò che invece aveva destato più di una perplessità, come si legge nella relazione era stato il *modus operandi* dei funzionari della curia ferrarese. Questi,

¹¹⁵ Talvolta nei documenti il cognome è riportato come Cavaglieri.

¹¹⁶ ACDF, St St. CC 3- f ccnn

oltre a non essere riusciti ad assicurarsi i figli e la moglie, non era poi nemmeno riusciti a trovare e punire i responsabili.

Tornando alla vicenda, don Pietro Tabacchi, il rettore della casa dei catecumeni ferrarese, venne incaricato di prelevare dal ghetto moglie e figli del Cavaliere. L'ecclesiastico era sicuro, vista l'ora cui si apprestava all'opera (le tre e mezzo del pomeriggio), di trovare i figli del neofita presso una scuola all'interno del ghetto. Dunque, ordinò ad un funzionario,¹¹⁷ Pietro Piccoli, di attenderlo là con un'adeguata forza armata. Giunto sul luogo, don Tabacchi trovò ad attenderlo tre carabinieri e il Piccoli. Dopo aver ordinato a quest'ultimo e ad uno dei gendarmi di salire le scale che portavano alla scuola, inviò i restanti uomini a sorvegliare la casa dove credeva si trovasse Venturina Cavaliere, la moglie di Samuele.¹¹⁸

La scuola ospitava in quel momento una dozzina di bambini, un facchino ebreo e la maestra. Entrato insieme al Piccoli, don Tabacchi chiese se vi fossero i due figli di Samuele Cavaliere e, dopo un primo diniego e alla successiva minaccia di sequestrare tutti i fanciulli, la maestra assentì ed indicò i bambini. A quel punto il facchino, Laudadio Rietti si frappose fra i figli del Cavaliere e don Tabacchi e tra i due scoppiò un diverbio molto rumoroso; lo strepito contribuì ad attirare altri ebrei aumentando ulteriormente la confusione e la difficoltà nell'impadronirsi dei bambini.

Allorché la Maestra designò al Rettore de' Catecumeni i due Figli del Cavaliere quel Facchino Ebreo che era allora incognito, ma che poi si seppe essere un tale Laudadio Rietti, incominciò alzando la voce con ischiamazzo ad impugnare la consegna dei due fanciulli finché lo stesso Padre non venisse a prenderseli, e siccome ai schiamazzi del sd.o Laudadio erano accorsi molti Ebrei avvenne, che passando per quella Contrada uno de' così detti Sagrestani Isach Moisè Ancona credé appartenere al suo ufficio di salir sopra, ad informarsi dell'affare per farne il Rapporto alla sua Nazione, e sentita la controversia tra il Rettore ed il Laudadio disse in lingua italiana a tutti

¹¹⁷ Non è chiaro quale ruolo ufficiale ricoprì il Piccoli. Talvolta viene indicato come Ispettore o Usciere o Capitano.

¹¹⁸ Come vedremo più avanti, nella relazione si dubita del numero di carabinieri presenti e del fatto che don Tabacchi avesse effettivamente preso la precauzione di far presidiare la casa della moglie del Cavaliere.

intelligibile esser giusto, che quei Fanciulli si consegnassero al Sig. Rettore, soggiunge però questi nel suo Esame, e lo dice eziandio nel suo rapporto l'usciera Piccoli, che il Sagrestano sud.o benché parlando in lingua italiana si mostrasse favorevole alla Inchiesta del Sid. D. Tabacchi Rettore, parlasse però in lingua Ebraica e con la Maestra, e con Laudadio, e con altri Ebrei, che di mano in mano aumentavansi in quella Casa, e che da tale parlata Ebraica nascesse un sussurro e confusione a sedar la quale vedendosi insufficiente quell'unico Carabiniere si licenziasse per andare a prendere la Forza, che dopo dieci minuti circa sopravvenne.¹¹⁹

Nel frattempo però alcuni ebrei, genitori o parenti dei bambini presenti nella scuola, ebbero la meglio sul Piccoli («tale forse anche di statura, e di forza»),¹²⁰ l'unico rimasto a sorvegliare l'ingresso dell'edificio. Nella confusione che ne seguì, tutti i bambini vennero liberati, compresi quelli di Samuele Cavalieri. È difficile ricostruire la dinamica dell'evento e ci può aiutare la relazione sopra menzionata:

Impercioché relativamente all' Isac Moisè Ancona lo stesso Usciere dice che E esso cadde all'urto della folla che erasi radunata. Laddove il Rettore fa reo della d.a caduta il Sagrestano Isac Ancona, poiché sostiene, che volendo il d. Ancona partirsene da quel rumore fosse arrestato dall'Usciere, che era su la Porta, il quale gli tolse eziandio dalle spalle il Livormino, ma che l'Ancona, recuperatolo a viva forza, facesse cadere l'Usciere in terra e così se ne fuggisse, e circa al trafugamento dei due Fanciulli il Rettore lo attribuisce al Facchino Laudadio Rietti esprimendosi nel suo Esame con queste parole “Stando il Custode (o sia l'Usciere Piccoli) in terra vidi rapire i figli dalle braccia della Maestra pe r opera del Facchino (Laudadio Rietti) che fuggì con essi precipitosamente per la scala. Non così l'Usciere Piccoli il quale [...] conchiude che non da lui fossero involati i Fanciulli, ma bensì per opera sua dalla braccia della Maestra fossero di nuovo confusi con gli altri Fanciulli, ed in mezzo alla moltitudine degli Ebrei accorsi fossero passati da una mano all'altra, e così trafugati.¹²¹

Una volta giunta la forza armata, don Tabacchi fece arrestare tutti gli ebrei presenti; non riuscì però ad impadronirsi dei due bambini e nemmeno ad arrestare il facchino e Moisè Ancona. Quest'ultimo verrà poi fermato perché

¹¹⁹ ACDF, St St. CC 3- f ccnn

¹²⁰ *Ibidem.*

¹²¹ *Ibidem.*

aveva casualmente incontrato la pattuglia.¹²² Per quanto riguarda Laudadio invece, il consultore scrisse che era riuscito a rendersi contumace e rese testimonianza solo dopo avere ottenuto un salvacondotto grazie alla moglie.¹²³ Le persone arrestate protestarono di non avere assolutamente contribuito alla sparizione dei due figli del Cavaliere, ma solo di essere accorsi per verificare quanto stava accadendo. Anche la maestra, pur riconoscendo di essersi inizialmente rifiutata di consegnare i fanciulli, negò di avere avuto alcun concorso nella sottrazione dei medesimi al Piccoli e a don Tabacchi. Affermò anche che il facchino non aveva avuto alcun ruolo nella sparizione dei bambini. Moisè Ancona, che viene qualificato come sagrestano,¹²⁴ riconobbe invece che il Rietti aveva avuto parte nel sottrarre i fanciulli al Tabacchi, ma ruscò assolutamente di avere parlato in ebraico alla maestra e al facchino e soprattutto di avere spintonato a terra il Piccoli.

Mentre nella scuola avveniva il putiferio descritto, Venturina Cavaliere era riuscita a fuggire. Apparentemente, stando alla testimonianza del Piccoli, la donna era uscita di casa in abiti da uomo, aveva successivamente recuperato i figli ed erano poi tutti passati in territorio lombardo, oltre il Po. Il consultore del Sant'Ufficio espresse numerose critiche in proposito nella sua relazione. Oltre a censurare il comportamento del Tabacchi che non si sincerò dell'esecuzione degli ordini che aveva dato riguardo alla moglie del Cavaliere, lo scrivente si meravigliò del fatto che in tutti gli atti giudiziari seguiti alla vicenda non apparissero mai le testimonianze dei due carabinieri mandati a sorvegliare la casa dove era la donna. Di questi non si conosceva nemmeno il nome. Come estremo tentativo di recuperare i fanciulli, don Tabacchi organizzò un incontro con uno dei maggiori della comunità ebraica per ottenere da lui la garanzia del recupero dei figli del Cavaliere. Rubino Pesaro,

¹²² Qui l'elenco degli arrestati: Belladonna moglie di Iacob Veneziano Maestra; Raffaele Magrini Cambista; Ventura Reggio; Raffaele Finzi; Zavolon Rossi; Florindo Ancona; Iacob Melli; Simon Pesaro; Isac Moisè Ancona sagrestano.

¹²³ «Ed essendosi reso come si è detto contumace il sunnominato Facchino Laudadio Rietti, ed avendo la Moglie di questo implorato un salvo condotto per il suo marito, senza l'opera ed aiuto del quale languiva Ellia co' figli nell'estrema indigenza, gli è stato tal salva condotto concesso, ed in tal guisa si è potuto anch'esso esaminare.» *ibidem*.

¹²⁴ Si riferisce probabilmente al *gabbai*, la persona che chiama i fedeli alla Torah e si rende certo che la sinagoga sia tenuta pulita e rifornita.

questo il nome dell'uomo, avrebbe dato la sua disponibilità, ponendo però delle condizioni tali da risultare inaccettabili. Non fu possibile capire quali fossero queste ultime: Rubino Pesaro affermò di avere semplicemente offerto i suoi servizi a patto che la Chiesa avesse diritto ai fanciulli in questione. Il relatore scrisse che lui non avrebbe esitato un solo momento ad accettare una siffatta condizione¹²⁵e non riusciva a spiegarsi per quale motivo non venisse accettata. Tanto più che nessuno dei testimoni cristiani dell'incontro, compreso il Presidente dei Catecumeni il canonico Lorenzoni, specificarono in alcun atto giudiziale quali fossero queste condizioni inaccettabili.¹²⁶ Il comportamento degli ecclesiastici coinvolti fu così bizzarro da indurre il relatore a considerare più attendibile la testimonianza del Pesaro.

Ed io inclino a credere che questa [il diritto della Chiesa sui figli del Cavaliere], e non altra fosse la condizione, che il Pesaro voleva apporre, si perché esso dice, che fu questa, senza che la Curia ne individuasse altra, che possa sembrare irragionevole, si perché potendosi esaminare il Can.co Lorenzoni il Seralvo, ed altri che furono presenti a quel Congresso se ne è neglimentato l'Esame il che [...] fa presumere la verità di ciò che dice il Reo convenuto, si finalmente perché se la Curia Arcivescovile avesse potuto provare col fatto la Garanzia promessa da Rubino Pesaro nella [omissis] riassunzione di questo affare non sarebbe andata a desumere la sua Azione dal diritto ne avrebbe col Pesaro cumulado altri negoziati, essendo il Pesaro uomo facoltosissimo, e se è vero ciò che da molti è stato detto, depositario della stessa Curia Arcivescovile, la quale perciò non poteva aver dubbio della sua solidità.¹²⁷

Con grande stupore del consultore, prima di fare un ulteriore tentativo per assicurarsi i bambini, la curia arcivescovile rimase ferma per oltre quattro mesi. Nessuno dei testimoni, o dei sospetti, venne sentito nuovamente. Quanto all'esito dell'incontro col Pesaro, anche questo venne lasciato sospeso. La giustificazione per questo lungo periodo di inazione venne dai funzionari

¹²⁵ «[...] io non avrei esitato un momento ad accettare la garanzia con siffatta condizione, essendo più che certo, che al momento la garanzia in tali termini concepita da incondizionata diveniva assoluta». *Ibidem*.

¹²⁶ «[...] non volle il Pesaro prestarsi alla garanzia richiesta che sotto alcune condizioni inammissibili deroganti ai diritti della Chiesa senza però precisare quali in ispecie esse fossero» *ibidem*

¹²⁷ *Ibidem*.

ecclesiastici ferraresi attribuita alla prudenza del cardinale legato di Ferrara Tommaso Arezzo:¹²⁸

[...]il quale attese le mosse de' Napoletani¹²⁹ credé in quei tempi spediante il sospendere passi più forti. Valuteranno l'EELL RMe nella loro saviezza il peso di tali rilievi, in opposizione ai quali possono militare due riflessioni. Una che la Causa presente niuna influenza ne relazione poteva avere alla sedizione de' Carbonari, coi quali non si sa, che gli Ebrei avessero corrispondenza, l'altra, che ammettendo ancora una tal corrispondenza nulla vi era da temere in Ferrara, dove vi è sempre stata la guarnigione Tedesca, e nelle cui adiacenze al Ponte di Lagoscuero trovavasi appunto in quei tempi una forza molto imponente, e ridondante a tenere in officio una Città piuttosto spopolata.¹³⁰

Dopo quattro mesi, il 7 maggio del 1821 la curia ferrarese, apparentemente pungolata da una supplica di Samuele Cavalieri, pose in essere un ulteriore tentativo per recuperare i fanciulli. Nel documento che il neofito inviò alle autorità veniva accusata («senza però indicarne prova veruna, e senza che la Curia si sia fatto carico d'indagarne la verità»)¹³¹ l'intera comunità ebraica ed in particolare alcuni personaggi che egli identificava come «Pagatori».¹³² Questo gruppo era costituito da otto ebrei¹³³ ritenuti i più facoltosi della comunità ebraica ferrarese. Gli uomini vennero convocati presso il tribunale del Sant'Ufficio di Ferrara e venne loro prescritto di consegnare i figli e la moglie di Samuele Cavalieri entro due giorni. Diversamente sarebbero stati tutti soggetti ad una multa di trecento scudi al giorno fintanto che i soggetti ricercati non fossero stati ritrovati. Ad aggravare ulteriormente la posizione degli ebrei, la Curia si riservava di ricorrere a pene arbitrarie contro i medesimi, carcerazione compresa. In maniera del tutto irrituale, le proteste

¹²⁸ Per un approfondimento sulla biografia di Tommaso Arezzo si rimanda a M. Barsali, *Arezzo, Tommaso* in *Dizionario biografico op. cit.* vol. IV (1962).

¹²⁹ Si fa riferimento ai moti carbonari del 1820 – 21.

¹³⁰ ACDF, St St. CC 3- f ccnn.

¹³¹ *Ibidem*

¹³² «La Nazione Israelitica, singolarmente li Pagatori, che la rappresentano in moltissimi rapporti ed appresso de' quali sino dalla prima sera del suo allontanamento dal ghetto esistevano li nominati Figli, e la moglie debbano prontamente consegnare al Tribunale gli uni, e l'altra» *ibidem*.

¹³³ I nomi degli otto ebrei erano: Rubino Pesaro, Leon Montalti. Jacob Daniel Anau, Beniamino Pesaro, Isaac Bianchini, Lustro Bianchini, Della Vita Samuele e fratelli e Lazzato Vitali.

degli ebrei non vennero messe agli atti e ad un avvocato presente per perorare la loro causa venne impedito di parlare. Il solo Lazzaro Vita ottenne di essere esonerato perché riuscì a provare di essere in gravi ristrettezze finanziarie.

Dopo avere atteso i due giorni previsti e non avendo avuto notizia del recupero della famiglia di Samuele Cavalieri, i funzionari della curia si recarono con i gendarmi presso i negozi dei pagatori. Furono convocati dei fabbri per aprire le casse degli esercizi, evidentemente gli ebrei avevano posto una passiva resistenza, ma non fu possibile trovare niente al loro interno. In mancanza di contante i funzionari espropriarono ad alcuni dei “pagatori” delle merci che sarebbero state poi messe all’asta nei giorni seguenti.¹³⁴ Come viene notato nella relazione, queste misure non dovevano essere state accolte con grande favore dalla cittadinanza. Nonostante i numerosi avvisi esposti per invitare gli acquirenti alla pubblica asta, si presentò un’unica persona che ebbe facile gioco ad acquistare l’intera merce. Secondo la relazione era evidente che gli ebrei avevano mandato una sorta di prestanome al quale fare riacquistare i valori sequestrati:

Convien credere però, che un tal fatto così solenne e pubblico non fosse molto gradevole a tutta quella Città, giacché nonostante i molti affissi pubblici, che invitarono gli oblatori all’asta pubblica per comprare, come accade in tali casi, a prezzi assai vili le merci oppignorate, pure, come apparisce dagli atti, non fu nella licitazione alcuna gara di oblatori, onde un solo, che ne comparve, divenne tosto il Deliberatario, e non è difficile il credere, che quest’unico oblatore fosse, come sul dirsi, una testa di ferro mandato dai med.i multati, ad oggetto di evitare danni maggiori, nel qual caso potrebbe dirsi con verità, che ad un incanto sì vantaggioso, e di tanta premura di quella Curia Arcivescovile neppur uno dei Ferraresi si volesse prestare.¹³⁵

Fortunatamente per gli ebrei, la misura punitiva venne sospesa per due giorni perché cadeva di sabato, festivo per gli ebrei, e il giorno successivo era domenica. Nel frattempo, i “pagatori” si erano appellati sia al Cardinale legato, sia al Sant’Uffizio ed erano riusciti ad ottenere la sospensione della multa.

¹³⁴ Appare dalla relazione che la vendita dei beni pignorati a Rubino Pesato e Iacob Daniel Aanau fruttò alle casse arcivescovili 615.20 scudi.

¹³⁵ *Ibidem.*

Proprio l'intervento dell'Inquisizione è all'origine della relazione su cui ci siamo basati per ricostruire la vicenda. Lo scritto prosegue analizzando il comportamento della curia vescovile, sottolineandone gli aspetti censurabili.

Esaminando la gestione del caso, Gianfranco Libero evidenziò che lo scopo principale della Chiesa in queste faccende non è quella di arricchire i propri ministri, né di riempire le casse di denaro da utilizzare per elargire elemosine. L'unica cosa che la curia ferrarese doveva avere a cuore era di impadronirsi dei fanciulli che «per loro somma fortuna» erano stati offerti alla Chiesa. Tanto che, se in cambio di uno dei bambini del Cavalieri fosse stato offerto tutto l'oro del mondo da spendere nelle più impellenti opere di bene, i ministri della curia avrebbero dovuto rifiutare. Ed è a questo proposito che il consultore evidenziò come il comportamento tenuto dagli ecclesiastici ferraresi fosse stato esattamente il contrario di quello auspicato. Mentre trattarono con grande trascuratezza l'ufficio di recuperare la famiglia del Cavalieri e portarla fuori dal ghetto, furono invece estremamente solerti nel comminare le multe e nel procedere ai sequestri. L'incapacità nell'adempiere al proprio ufficio parve al consultore ancora più ingiustificabile, confrontando quanto avvenuto a Ferrara con le modalità che venivano impiegate dal Tribunale del Vicariato nel Ghetto di Roma. Si trattava per di più di regole ormai codificata da tempo grazie a Benedetto XIV e Pio VI e dunque non potevano essere sconosciute alla curia ferrarese.

[...] ed ho saputo, che ad evitare qualche sconcerto pericoloso occorso in più lontani tempi son già molti anni da che si pratica il seguente ottimo stile, che adoperandosi già da molti anni qui in Roma, non può essere occulto all'Arcivescovo di Ferrara. Ricevutasi dal Tribunale l'offerta si porta immediatamente alle vicinanze del Ghetto circa le ore tre della notte in carrozza un Giudice del Vicariato, col notare, e l'Ispettore. Si ferma la Carrozza in una Piazza fuori dal Ghetto facendo stare una sufficiente forza armata in giusta distanza onde poter accorrere al bisogno. L' Ispettore del Tribunale chiama il Mandatario del Ghetto, cui il Giudice ingiunge fi dar venire alla Carrozza i tre Fattori, e questi venuti se ne ritengono due in ostaggio, ordinando all'altro che rechi immediatamente i soggetti che chieggonsi, ne si liberano i due fattori ritenuti in ostaggio se non se avutesi le

ricercate persone, quali si recano direttamente alla Cada de' Catecumeni. Ma ben diverso è stato il metodo usato nel nostro Caso.¹³⁶

Un grave errore fu quello di affidare l'incarico di recuperare i bambini al Rettore della Casa dei Catecumeni perché «persona naturalmente odiosa agli Ebrei per l'attuale suo ufficio, molto più se vero esser Esso neofito».¹³⁷ Inoltre, don Tabacchi si recò a prelevare i bambini in pieno giorno, senza cercare minimamente di nascondersi e per di più in giorno di festa per gli ebrei. Con tante persone in giro per strada era inevitabile che il sacerdote venisse riconosciuto e sorgessero i più nefasti sospetti a proposito della sua presenza. A peggiorare le cose don Tabacchi era, per così dire, in grande uniforme con l'abito da abate e aveva parcheggiato la carrozza davanti alla scuola; sembrava quasi fatto apposta per provocare la curiosità dei passanti. Rispetto a queste circostanze la sola presenza di un carabiniere e del funzionario Piccoli non poteva davvero funzionare come deterrente. Non si capisce anche perché don Tabacchi preferì non aspettare la notte: i figli e la madre sarebbero stati sicuramente in casa. L'abitazione del Cavalieri era fuori dal Ghetto e dunque non vi sarebbero stati ebrei che avrebbero potuto creare qualche scompiglio.

Altra inspiegabile inadempienza fu il rilascio della maestra Belladonna, del facchino Rietti e del sagrestano Moisè Ancona; tra di loro vi era chi aveva trafugato i bambini e li aveva portati altrove. Questo atto risulta così incomprensibile al relatore da suggerire che questi rilasci siano stati fatti per «far lucrare quella Cancelleria scudi 5 e baj 40 per ciascuna scarcerazione».¹³⁸ Un sospetto molto grave, ma che risulta tutt'altro che improbabile pensando al comportamento tenuto dalla curia per quel che riguarda le multe.

Il relatore suggeriva tuttavia che non era impossibile recuperare la famiglia del Cavalieri. Il punto di partenza doveva essere l'immediata carcerazione dei genitori e dei fratelli di Venturina, presso i quali si era con ogni probabilità rifugiata prima della fuga. Oltre a questi si rendeva necessario porre in custodia anche il vetturino che, apparentemente, l'aveva portata in stato estero: Ussian

¹³⁶ *Ibidem.*

¹³⁷ *Ibidem.*

¹³⁸ *Ibidem.*

Tedeschi. I carcerati avrebbero dovuto essere tenuti separati per poi essere successivamente esaminati e processati. Questo non era che l'inizio: avrebbero dovuto essere ritenuti responsabili del rapimento anche i rappresentanti politici o religiosi della comunità ebraica. È vero che da quando le leggi pontificie erano state soppiantate da quelle del Regno Italico, non erano più stati incaricati dei fattori come rappresentanti ufficiali degli ebrei, ma si poteva procedere contro i sagrestani. Secondo lo scrivente questi sostituivano la precedente figura dei fattori, tanto che essi erano tre come i loro predecessori. Questi, e anche il rabbino, dovevano essere tenuti in carcere fintanto che non fossero emerse delle informazioni utili al recupero della famiglia di Cavalieri. Riguardo a questo, il relatore suggeriva anche che la fuga della donna in stato estero non doveva far disperare sulle possibilità di riportare indietro i fuggitivi. Anche qualora i tre fossero fuggiti in qualche paese non cattolico, nessuno avrebbe potuto obiettare al diritto di un padre di riavere i figli con sé. Dunque, il Santo Padre, in quanto sovrano del Cavalieri e non capo della chiesa cattolica, poteva e doveva richiedere che si rispettassero i diritti di uno dei suoi sudditi.

Dissi di sopra, che non credo disperato il caso di riacquistare i sud. Soggetti, sol che si sappia con certezza almeno il luogo dove ritrovansi ancorché fosse in Ginevra o altro Regno comunque acattolico, giacché considero che in questo caso non è la sola Chiesa Cattolica che reclama i suoi Diritti Religiosi, ma è il Padre, il Marito che reclama i suoi di diritti di Patria Podestà, e di Marito, e senza che la Chiesa comparisca non vi è legge naturale, né Civile la quale non gridi ad alta voce in favore di questo Padre affinché possa presso qualunque Regno o Nazione ottenere la Consegnà di soggetti a Lui di pieno diritto appartenenti posto anche da parte ogni riguardo di Religione, e sarà a mio credere sufficiente che il S. Padre con la sola qualità di Sovrano del Cavaglieri protegga e raccomandi una si giusta consegna.¹³⁹

Vale la pena un momento fermarsi su questa parte dello scritto perché è significativa del cambiamento che era avvenuto all'interno della Chiesa a partire dal pontificato di Benedetto XIV. In questo caso vediamo come per recuperare dei soggetti su cui credeva di avere diritto, il Sant'Uffizio arrivava a suggerire che si mettesse «anche da parte ogni riguardo di religione» e il

¹³⁹ *Ibidem.*

Papa agisse in veste di sovrano temporale per tutelare il diritto del *pater familias*, Samuele Cavalieri. Questa ipocrisia è sconcertante, perché noi sappiamo benissimo, e lo vedremo anche in alcuni dei casi successivi, che quello stesso diritto che si considerava valido per il Cavalieri, era invece nullo quando era un ebreo ad appellarvi.

Il relatore passava poi a considerare la questione delle multe. Benché riconoscesse che in alcune circostanze le leggi consentissero di multare i rappresentanti della nazione ebraica, quelle consuetudini mal si adattavano al caso in questione. Rispetto ai fattori del ghetto di Roma, presi come esempio “ideale” dal relatore, i “pagatori” non avevano alcuna autorità o responsabilità su quanto accaduto. Si trattava semplicemente di ebrei che contribuivano alla comunità ebraica versando delle elemosine al fine di mantenere i più sventurati e sovvenzionare le scuole. Secondo il relatore, ed in effetti sembra essere così, nella curia arcivescovile di Ferrara era stato deciso che gli ebrei più facoltosi dovessero essere considerati i responsabili della propria comunità. Questo però, argomenta il consultore, non ha alcun senso poiché i Pagatori mancano dell’autorità necessaria sui propri correligionari per essere considerati responsabili di qualcosa. La realtà che emergeva dai documenti provenienti da Ferrara, con i quali la curia cercava in qualche modo di discolarsi, era che dopo la Restaurazione non era stato fatto nulla per ricreare le istituzioni comunitarie (l’università degli ebrei) che esistevano prima delle invasioni napoleoniche. Dunque, mancavano quelle figure istituzionali che potessero essere considerate come rappresentanti della comunità ebraica cittadina.

Il consultore proseguiva nella sua disamina affermando che, anche qualora i Pagatori potessero essere considerati per ventura i “capi” degli ebrei di Ferrara, sarebbe stato comunque ingiusto multarli. Le condizioni in cui vivevano gli ebrei della città non consentivano di controllare con efficienza i propri correligionari, e dunque veniva meno la responsabilità dei Pagatori. A differenza degli ebrei di Roma, presi nuovamente come esempio, gli ebrei ferraresi non erano reclusi all’interno del ghetto, ma alcuni di loro abitavano in mezzo ai cristiani. Per di più Ferrara era posta al confine dello Stato Pontificio e la presenza del Po rendeva facile per i fuggitivi il passare in altra nazione.

Il Ghetto di Roma è cinto di mure, e munito di porte, e niun Ebreo può avere fuori di quel recinto il suo domicilio. Più la Città stessa di Roma è cinta di Mura, le cui porte sono custodite, talmente che, volendosi efficacemente, vi è il modo di impedire agli Ebrei l'emigrazione clandestina dal Ghetto, e dalla Città. All'opposto la città di Ferrara quasi bagnata dal Po' ritrovasi in tale situazione, che in pochissimo tempo col tragitto del d.o Fiume ognuno può trasferirsi in estero dominio se non si inibisca il Passaporto in Polizia essendovi attualmente nella stessa Fortezza di Ferrara una Guarnigione Estera è molto facile, che temporaneamente almeno si dia a qualcuno in essa un asilo. Oltre di ciò gli Ebrei in Ferrara non abitano, come in Roma tutti nell'antico Recinto del Ghetto, ma sono i loro domicili sparsi per tutta la Città, e dei Pagatori multati, che si sappia, uno o al più due abitano nel vecchio locale che in oggi chiamasi Ghetto soltanto per l'antica denominazione, come in Roma chiamansi alcune Contrade, e Recinti quale con la denominazione dei Chiavari, quale dei Saponari benché tali artisti veggansi ripartiti in tutte le Contrade della Città.¹⁴⁰

Concludendo la sua relazione, il consultore suggerì di revocare le multe e di ricominciare da capo un nuovo processo per meglio appurare come erano andate effettivamente le cose.

I toni duri della relazione non devono stupire perché dai documenti emerge che la situazione a Ferrara era davvero caotica. Due lettere possono aiutarci ad avere un quadro delle difficoltà che la curia locale stava incontrando: la prima è una lettera inviata dal Sant'Uffizio al cardinale legato di Ferrara e la seconda è una denuncia inviata all'Inquisizione da parte del Presidente della Casa dei Catecumeni ferrarese, il canonico Lorenzoni.

Nel primo documento il 7 luglio del 1821 il Sant'Uffizio si rivolse al Cardinale Arezzo perché consegnasse all'arcivescovo di Ferrara Ghisilieri la richiesta di inviare a Roma gli atti giudiziari relativi ai due processi sul caso della famiglia Cavalieri. Sembra, e in effetti è, un procedimento assai irrituale, ma già per due volte il Sant'Uffizio aveva provato inutilmente a chiedere i documenti in questione:

Per Emo Arezzo Legato di Ferrara

¹⁴⁰ *Ibidem.*

Debbo per parte di questi miei Emi Colleghi incomodare V.E. pregandolo a far passare sollecitamente con sicurezza in mani di codesto M. Arcivescovo l'annessa lettera che le si manda aperta, onde possa conoscerne l'oggetto, e prestarsi al Ritiro, e trasmissione degli Atti riguardanti la Causa fra essa Curia e vari Ebrei contro i quali ha proceduto per asserita occultazione di alcuni Bambini, e di una Donna offerti al S. Battesimo, senza di quali Atti non può procedersi innanzi con grave danno de Ricorrenti che da gran tempo implorano la decisione di questa Suprema Congne.

Per Monsg Arcivescovo di Ferrara

Per ben due volte ha questa Suprema scritto a V.S. che trasmettesse gli Atti, che debbano essere stati fatti nella causa di pretesa occultazione de Fanciulli e Donna Ebraea offerti al S. battesimo, Non avendo veduti fin qui eseguiti i suoi ordini, ha ragione di credere che per parte del di Lei Ministro ne sia stata negligentata o impedita la trasmissione. È quindi venuta nella determinazione di dirigersi all'Emo Legato, onde faccia con sicurezza pervenire in di Lei mani questo foglio, ed orine insieme di passare al medesimo e la sua risposta e copia degli Atti onde in pronto corso di Posta ne segua la trasmissione. Ad oggetto che poi V.S. sia messo in istato di adempire a questi ordini, vuole questa Suprema che prescriva al suo Vicario Generale, che entro la data di 24 ore il tutto sia passato all'Emo Legato, ed in mancanza resti il d.o Vicario immediatamente sospeso dall'impiego.

Come vediamo non solo veniva richiesto il materiale, ma veniva specificato che dovesse essere consegnato al cardinale legato entro 24 ore dalla data di ricevuta della lettera; per di più il Sant'Uffizio prescriveva la sospensione dall'impiego del Vicario Generale, monsignor Giuseppe Manini Ferranti. Per comprendere come mai si fosse giunti ad una situazione così anomala, bisogna fare cenno a colui che all'epoca dei fatti era l'arcivescovo di Ferrara: Paolo Patrizio Fava Ghisilieri.¹⁴¹ Il prelato era stato apprezzato grazie al suo fine acume politico e alla sua capacità di mediazione (specialmente durante il Regno Italico).¹⁴² Dopo la Restaurazione però, aveva affidato gran parte delle proprie competenze al proprio vicario generale e al cardinale legato di Ferrara. Non sembra che la scelta di delegare la propria autorità ad altri fosse dovuta al nuovo

¹⁴¹ G. Fagioli Vercellone, *Fava Ghisilieri, Paolo Patrizio* in *Dizionario Biografico op.cit* vol. 45 (1995).

¹⁴² *Ibidem*.

clima politico instauratosi dopo la Restaurazione, tanto che l'arcivescovo aveva sempre avuto ottimi rapporti con il pontefice dell'epoca, Pio VII.¹⁴³ Probabilmente in questa scelta aveva giocato una parte importante il dato anagrafico: all'epoca dei fatti di cui parliamo il Ghisilieri aveva ormai più di novant'anni.

Quale che fosse la ragione della passività dell'arcivescovo, è piuttosto evidente che questa causasse un vuoto di potere, foriero di molto caos (come anche il prossimo documento ci conferma).

La seconda lettera venne inviata al Sant'Uffizio nel gennaio del 1822 dal canonico Lorenzoni, presidente della Casa dei Catecumeni. Benché non riguardi direttamente il caso, permette di inquadrare meglio il contesto nel quale la vicenda si svolgeva. Nel documento il prelado si lamentava dell'eccessiva protervia degli ebrei e di come questi cercassero in ogni modo di spaventare e infastidire i catecumeni affidati alla sua custodia. Denunciava inoltre l'incapacità del vescovo nel prendere le misure necessarie e l'attribuiva ad una mancata fiducia nel Sant'uffizio:

Cotesto Mons. Arcivescovo non ha coraggio di prendere quelle misure forti che richiederebbe la temerarietà di costoro sì perché conosce la loro potenza, ed i loro raggiri presso il Governo, come ancora perché teme di non essere assistito dall'Autorità della Sacra Suprema Inquisizione.¹⁴⁴

Il prelado chiudeva la lettera supplicando i cardinali inquisitori di volere intervenire per ripristinare l'ordine. Se la denuncia dell'eccessiva arroganza ebraica non è una novità, è interessante il modo nel quale il canonico si rivolse ai cardinali, scavalcando il proprio superiore e tacciandolo di viltà. È difficile pensare che il Lorenzoni si sarebbe permesso di utilizzare un tono simile se nella curia ferrarese non vi fosse stato un enorme vuoto di potere.

Tornando alla vicenda della famiglia Cavalieri, nel settembre del 1821 il Sant'Uffizio decretò di passare la giurisdizione del caso dall'arcivescovo di Ferrara al cardinale legato Arezzo (il che avvenne qualche mese dopo, nel

¹⁴³ Per un approfondimento sulla figura del Pontefice si rimanda a P. Boutry, *Pio VII, Papa*, in *Dizionario biografico op. cit.*, vol. 84 (2205)

¹⁴⁴ ACDF, st st CC 3- f ccnn

1822). È interessante riportare questo stralcio del documento perché emerge con grande chiarezza quanto a Roma fossero ormai esasperati dalla situazione:

Nell'ordinare per altro le suddette istruzioni considerarono l'EELL essere inutile il dirigerle alla stessa Curia Arcivescovile attesa la già abbastanza conosciuta imperizia de suoi ministri, che ne nuovi Atti avrebbero commessi Errori peggiori dei primi, e stabilirono che Mons. Assessore sentito l'Oracolo di Nro Signore si concertasse coll'Emo e Remo Sig. Card.e Arezzo (che in allora dovea esser di passaggio per Roma) sul modo di proseguire i sud.i Atti e di eseguire le istruzioni direttivi di quelli, e pensarono di delegare il Lodato Porporato non come Legato di Ferrara per non confondere una Giurisdizione con l'altra ma come degnissimo vescovo di Sabina con la facoltà di suddelegare le Persone, che avesse creduto abili, ed onesti.¹⁴⁵

Nonostante il caso fosse passato nelle mani del cardinale Legato, non vi furono progressi significativi e il 24 giugno del 1824 il nuovo arcivescovo di Ferrara, il cardinale Odescalchi¹⁴⁶, richiese al Sant'Uffizio la giurisdizione sul caso della famiglia del neofito Manganelli¹⁴⁷. Il prelado era estremamente desideroso di occuparsi della vicenda in prima persona, al punto di cominciare a svolgere qualche indagine in proprio e a segnalare al Sant'Uffizio la scarsa efficienza del cardinale Arezzo («Il Card. Arezzo ha da tanto tempo compiuto il suo incarico e nessun risultato si vede»)¹⁴⁸. La lettera permette di comprendere lo spirito che animava l'Odescalchi:

[...] pure mi passa l'animo il vedere questa anime perdute, e debbo dirlo! Lo dirò pure, per causa della sacra Inquisizione. A V.E. energica, attiva, e zelante io mi dirigo perché vinca questo silenzio, e possa io avere una risposta. Si prescinda dal Vescovo, non m'importa, ma questa anime si recuperino. Dice il povero Neofito che sia più forza l'oro degli Ebrei, che l'autorità dei Cardinali. Lo grido con le labbra, ma con il cuore so che ha ragione.¹⁴⁹

Nella lettera con la quale il cardinale Arezzo rendeva noto di essere più che disponibile a rimettere il caso alla curia sembra intravedere un certo risentimento per il comportamento del suo omologo:

¹⁴⁵ *Ibidem*

¹⁴⁶ Il suo predecessore era morto il 14 agosto 1822.

¹⁴⁷ Così era stato battezzato Samuele Cavalieri.

¹⁴⁸ ACDF, st st CC 3- f ccnn

¹⁴⁹ *Ibidem*.

Se il Cardinal Odescalchi mi avesse dato il più piccolo indizio del suo desiderio di aver indietro la Causa del Neofito Magnanetti non per altro motivo a me delegato, come saviamente riflette V.E., che per le circostanze in cui si trovava allora questa Curia Ecclesiastica, non avrei esitato un istante a pregare io stesso la Suprema di abilitarmi di riattribuirla a chi in sostanza vi appartiene.¹⁵⁰

Non sembra in ogni caso che l'azione di Arezzo sia stata così inefficiente come indicava l'Odescalchi, infatti il cardinal legato era quanto meno riuscito a rintracciare presso Mantova la moglie e i figli del Cavaliere. Nella sua lettera al Sant'Uffizio l'Arezzo disperava però di ottenere la cooperazione delle autorità imperiali e dunque di recuperare i fuggitivi. Il Sant'Uffizio acconsentì a riconsegnare la giurisdizione alla curia ferrarese e nel contempo decretò che si dovesse lasciare perdere ogni azione contro i complici della fuga: quello che contava era recuperare la donna e i figli.

Passò circa un anno, quando il 13 giugno 1825 finalmente l'Odescalchi poté scrivere al Sant'Uffizio che la moglie e i bambini del Cavaliere, compresa la bambina che la donna aveva partorito mentre era a Mantova, erano finalmente stati recuperati:

Io ho tardato a rispondere alla sua Lettera perché speravo di poterla dare tra pochi giorni una categorica risposta. Posso dargliela difatti. Gli Ebrei sono nelle mie mani. Tutto deesi alla Provvidenza, e dopo questa alla sveltezza del mio Procuratore Fiscale che ha avuto il coraggio di passare il Po, andare in Mantova, cercarli, trovarli, avanzare istanza per la loro recupera, che si è ottenuta con le vie regolari che Ella a quest'ora conosce. Si è dovuto promettere di non far violenza alla Donna per il cambiamento di Religione, ma questa violenza quando mai si pratica? Dev'esser essa per quaranta giorni sotto custodia, e ci sarà. Dev'essere istruita, e lo sarebbe già, se non s'opponesse e gagliardamente a qualunque insinuazione. Ho solo potuto avere un abboccamento con Lei, che è stato tranquillo, ma poco concludente. Dio che cominciò l'Opera dee compirla. Ma finora non vidi mai donna nell'opinione sua più ferma. Speravo nel distacco dei figli. L'ha sofferto con molto dolore, ma senza cedere un punto sulle sue idee. Nel momento in cui parlo è piuttosto lontana dai figli, dal marito, e da tutti, che discorre di religione.

¹⁵⁰ *Ibidem.*

Per capire bene quale fosse lo spirito dell'epoca, vale la pena soffermarsi su un particolare passaggio di questa lettera. L'Odescalchi per ottenere l'estradizione della donna aveva dovuto promettere alle autorità austriache di non usare la violenza per costringerla a cambiare religione. L'osservazione che il prelado fece in proposito, «ma questa violenza quando mai si pratica?», mostra quanto le autorità pontificie fossero refrattarie a comprendere che il mondo intorno a loro, anche gli Stati più ideologicamente vicini, stava cambiando. Ciò risulta più evidente se consideriamo il passaggio immediatamente successivo: «Dev'esser essa per quaranta giorni sotto custodia, e ci sarà. Dev'essere istruita, e lo sarebbe già, se non s'opponesse e gagliardamente a qualunque insinuazione». Come se recludere una persona poteva non essere considerata una forma di violenza.

La lettera proseguì citando un altro problema che, se pur non riguarda direttamente la vicenda, consente di inquadrarne meglio il contesto e i personaggi. L'Odescalchi denunciava l'eccessiva familiarità di ebrei e cristiani e denunciava la debolezza del Sant'Uffizio.

Colgo quest'occasione per parlarle di un altro articolo similmente interessante e similmente giudaico. Perché mai la Suprema fin dal gennaio non di questo, ma dell'anno scorso cercò ai Vescovi tanti lumi sui Ghetti degli Ebrei, sulle relazioni loro con i Cristiani? Posso dire, Mons, mio, una parola? Era meglio che non cercasse niente. Io me ne rallegrai. Detti subito ogni discarico. Ci consolammo tutti sperando il termine di un disordine che sorprende non i buoni, ma i pessimi, Cosa n'è avvenuto? Niente, e silenzio. E i Vescovi? I Vescovi aspettando sempre una deliberazione, m non ne hanno presa alcuna, ed io pe il primo, che me ne pento davvero. Per Amor del Cielo, o sia dia qualche deliberazione, o almeno si dica che facciamo quello che crediamo in Dir.o. Se codesti Emi fossero fra noi, e vedessero il torrente di mali che deriva da questa inerzia non spetterebbero un istante senza provvedervi.¹⁵¹

Benché il tema, i frequenti rapporti tra ebrei e cristiani, non stupisca più di tanto, è di un certo interesse sottolineare il conflitto tra vescovi e Inquisizione. L'Odescalchi lamentava la politica poco ferma del Sant'Uffizio che, prima chiedeva informazioni sulla possibilità di ricondurre gli ebrei nei ghetti, poi non

¹⁵¹ *Ibidem.*

dava alcuna istruzione in merito. Diversamente dai casi cui abbiamo accennato precedentemente in cui erano i vescovi ad alleggerire le politiche contro gli ebrei sollecitate dagli inquisitori, qui è l'Odescalchi a promuovere maggiore severità. In una lettera precedente, sempre inviata al Sant'Uffizio, il prelado aveva fatto riferimento alla mancanza di lealtà che vi era anche nei più altri ranghi dell'Inquisizione:

Vra Emza mi tenga celato per pietà, ma io ho fondamento di credere che nella stessa sacra Inquisizione non ci sia tutta la lealtà in qualcuno, e che qualche cosa si sappia.¹⁵²

Tornando alla vicenda della famiglia Cavalieri, il 22 giugno del 1825 l'Odescalchi scrisse a Roma per informare dei progressi che erano stati fatti relativamente alla conversione di Venturina e dei suoi due figli. All'inizio della missiva il prelado ripeté che, benché la delegazione di Mantova avesse richiesto garanzie per quanto riguardava la donna, egli si riteneva assolutamente libero di riprendere il processo contro chi l'aveva aiutata a fuggire. L'Odescalchi aveva cominciato a interrogare Venturina per scoprire come erano andate le cose, ma quest'ultima si mostrava assai abile nell'eludere le domande:

Ella [...] ha già subito un esame di tre ore, e ne subirà un altro, giacché ci vuole tempo e pazienza, essendo donna di qualche talento e sapendo molto bene nelle risposte agli interrogatori, schermirsi e battere l'aria.¹⁵³

La decisione di riprendere il processo contro i complici della donna è un ulteriore segnale dell'intransigenza dell'Odescalchi. Tanto più se si considera che il Sant'Uffizio aveva deciso di considerare chiusa la questione. Fortunatamente per gli ebrei coinvolti non esistono documenti che provino che l'azione del vescovo di Ferrara si sia poi tradotta in un nuovo processo. È probabile che il Sant'Uffizio considerasse la riapertura del processo una fonte di imbarazzo per la Chiesa e che non ne valesse la pena.

¹⁵² *Ibidem.*

¹⁵³ *Ibidem*

Per quanto riguarda la conversione della donna e dei figli, l'Odescalchi poteva vantare qualche progresso:

Sull'articolo importante della Religione comincia con poco [Venturina] a Manifestarsi, giacché era per carità non contraria, ma nemica alla cristianità. Vuole adesso essere istruita, e questo mi pare moltissimo. I figli non sanno più cosa alcuna del Giudaismo, sono sempre intorno al Padre[...].¹⁵⁴

A quanto pareva Venturina opponeva ancora resistenza alla conversione e questo, almeno secondo il vescovo di Ferrara, perché era molto affezionata al padre ebreo e non voleva assolutamente deluderlo. Il prelado aveva parlato con quest'uomo e «purtroppo ho conosciuto in lui molto affetto per la figlia, e molto desiderio che non abbandoni il giudaismo». ¹⁵⁵ Qui terminano i documenti presenti nel fascicolo in ACDF perché, come si è detto, la vicenda non ebbe più alcun seguito che riguardasse in qualche modo il Sant'Uffizio.

Per sapere come si concluse la tormentata vicenda possiamo fare affidamento sulla documentazione presente in ACAF. Da questi documenti sappiamo che Venturina cedette alle pressioni del vescovo di Ferrara e si convertì anch'essa insieme ai tre figli minori. Il 15 agosto del 1825 l'Odescalchi poté battezzare i convertiti a cui vennero rispettivamente posti i nomi di Paolina, Cesare, Laura Francesca Rosa e Marina Magnanetti.¹⁵⁶

La contorta storia della famiglia Cavalieri non offre elementi nuovi per quel che riguarda la dinamica delle oblazioni; la vicenda da questo punto di vista è la semplice riproposizione di quanto la Chiesa praticava da tempo (e avrebbe continuato ancora per quattro decenni). Ciò che è interessante sono i particolari, gli spaccati della vita della comunità ebraica e dell'intera città di Ferrara.

La fuga di Venturina e dei suoi figli è una testimonianza significativa della capacità degli ebrei di opporsi alle politiche persecutorie della Chiesa. Il vero e proprio tumulto scoppiato nella scuola dove il Tabacchi era andato a prelevare i bambini di Samuele Cavalieri è un rarissimo caso di resistenza attiva da parte

¹⁵⁴ *Ibidem.*

¹⁵⁵ *Ibidem.*

¹⁵⁶ ACAF, *Fondo casa dei catecumeni*, 3.17 provvisorio

degli ebrei. Certo bisogna rilevare che quest'opportunità venne concessa per il comportamento assolutamente inane delle autorità ecclesiastiche ferraresi; se la curia avesse agito con più cautela è difficile immaginare che gli ebrei avrebbero osato tanto. Probabilmente sarebbe bastata una scorta armata adeguata allo scopo e nulla di tutto questo sarebbe accaduto.

Altro fatto rilevante è che la resistenza degli ebrei condusse ad un successo (per quanto temporaneo): non solo si riuscì a fare fuggire Venturina e i figli, ma anche ad insabbiare ogni responsabilità individuale. Tutti gli arrestati vennero infatti rilasciati poco dopo, se pure dietro il pagamento di una cauzione. Alla fine, pur riuscendo alla Chiesa di recuperare i fuggitivi, gli ebrei riuscirono comunque ad evitare che qualcuno della comunità venisse punito.

Un ultimo elemento che si può apprezzare è la solidarietà dei cristiani ferraresi. Avrebbero potuto avvantaggiarsi delle requisizioni che erano state fatte agli ebrei, e tuttavia nessuno si presentò all'asta. In questo modo si rese facile agli stessi ricomprare la propria merce tramite un prestanome. Probabilmente questo fatto non va interpretato come una disapprovazione di fondo rispetto alle politiche della chiesa sugli ebrei ed in particolare sulle oblazioni, ma può essere una spia dei rapporti che essi intrattenevano con i concittadini cristiani. Si può ipotizzare che gli otto "pagatori" presi di mira dalla curia fossero personaggi conosciuti ed evidentemente stimati anche dai propri concorrenti; diversamente qualcuno si sarebbe affrettato a cogliere l'opportunità che veniva loro offerta dalla curia.

3.2 I battesimi dei bambini amministrati segretamente contro la volontà dei genitori

I casi che qui saranno presentati vengono tutti dalla documentazione presente in ACDF e, più precisamente, nel fondo *Dubia circa Battesimi*. Si tratta di una documentazione molto più omogenea poiché tratta essenzialmente di dubbi sorti sulla validità dei battesimi amministrati. È una fonte estremamente ricca: contiene anche dubbi riguardanti la validità di battesimi collati da ministri protestanti; richieste a Roma di reiterare il sacramento poiché

conferito ad un soggetto in imminente pericolo di morte. Un documento curioso è una richiesta di una levatrice di avere il permesso “preventivo” dal Sant’Uffizio di battezzare i neonati che rischiavano di morire.¹⁵⁷

Nonostante la varietà menzionata, la tipologia del fondo ha consentito di ricostruire con grande precisione quanti fossero i battesimi segreti dei bambini ebrei avvenuti nell’orizzonte geografico e temporale che interessa questo lavoro. A differenza di quanto è avvenuto finora, non sono stati selezionati alcuni casi particolari, ma si è lavorato su tutti quelli che sono stati trovati. Questa scelta deriva dall’osservazione che tutte le vicende che verranno raccontate sono accumulate da una caratteristica molto particolare. La distanza di tempo tra la segreta amministrazione del battesimo e la denuncia del medesimo alle autorità. Si tratta di un lasso cronologico importante: si va da un minimo di sei ad un massimo di ventotto anni. È un elemento di grande curiosità perché nella pur vasta letteratura sui battesimi segreti dei bambini ebrei, i casi di questo tipo sono estremamente rari. Ancora più meraviglia desta il fatto che dalla seconda metà del Settecento alla vigilia dell’Unità d’Italia, nelle legazioni pontificie emiliano romagnole è possibile trovare solamente casi questo tipo (salvo l’eccezione sopra menzionata che verrà presentata più avanti).

Non si tratta solo di una curiosità: l’enorme distanza di tempo tra l’avvenuta collazione del sacramento e la sua denuncia poneva la Chiesa di fronte a dubbi che non aveva mai considerato prima. È lecito consentire ad un ebreo ormai adulto, vissuto sempre secondo i precetti del giudaismo e battezzato a sua insaputa da piccolo, di continuare a vivere con i propri correligionari e praticare la religione dei suoi padri? Le diverse risposte che la Chiesa darà in differenti contesti cronologici, sono elementi che permettono di suggerire una riflessione più profonda sul cambiamento intervenuto nella politica ecclesiastica dal pontificato di Benedetto XIV in poi. Come vedremo più avanti, nelle storie che tratteremo il punto di svolta sarà costituito dalla Restaurazione. Come altri storici hanno già

¹⁵⁷ Molti sono i casi di questo tipo nel fondo e spesso consentono di aprire uno squarcio interessante su un tema molto particolare. A proposito di questo argomento si rimanda a E. BETTA, *Il Sant’Uffizio e il battesimo di necessità (secc. XIX – XX)*, in «*Mélanges de l’École française de Rome. Administrer les sacrements en Europe et au Nouveau Monde : la curie romaine et les dubia circa sacramenta*», tomo 121, n. 1, Persée, Lione 2009 pp. 123 -137.

sottolineato, dopo il 1815 la lotta e la persecuzione degli ebrei divenne uno dei punti fondamentali della politica dei pontefici.¹⁵⁸

Ulteriore elemento di interesse è il ruolo delle donne: in tutte le storie avranno sempre il ruolo di protagoniste; sia che si tratti di vittime o di carnefici. Le serie di eventi che verranno presentati portarono, talvolta loro malgrado, alle luci della ribalta delle figure femminili che, diversamente, non avrebbero potuto lasciare la loro testimonianza e parlarci da una distanza di duecento anni. Alcune di queste donne si appropriarono di un potere, quello dell'amministrazione del sacramento, che le faceva temporaneamente uscire dall'anonimato in cui la loro condizione, di donne e di persone di umili origini, le aveva poste. Sappiamo che la Chiesa non vedeva di buon occhio la possibilità che fossero i laici a battezzare segretamente o *in vitis parentibus* i figli degli ebrei, ma si guardava bene dal mettere in dubbio il valore e il potere del sacramento (quando amministrato correttamente).

3.2.1 Il battesimo di Regina Salomoni

Il 26 novembre del 1785 il Cardinale Alessandro Mattei,¹⁵⁹ arcivescovo di Ferrara, si rivolse al Sant'Uffizio per informare di un caso assolutamente senza precedenti:

Il seguente accaduto, che non si ha nemmeno ne' Suoi precisi termini, da quanto ne scrisse la San. Mem. Di Benedetto Decimoquarto nel suo Bollario, a ragion mi muove d'implorarne con questa mia umilissima l'Oracolo dell'EEVV.¹⁶⁰

A quanto riferiva il cardinale, sin dal mese di luglio era girata voce per tutta la città di Ferrara che l'ebrea Regina Salomoni era stata battezzata circa ventotto anni prima dalla cristiana Francesca Vandelli. La due donne avevano all'epoca del presunto battesimo rispettivamente tre e sette anni. Ora erano

¹⁵⁸ A tal proposito si rimanda a D.I. Kertzer, *I papi contro gli Ebrei. Il ruolo del Vaticano nell'ascesa dell'antisemitismo moderno*. Milano, Rizzoli 2004

¹⁵⁹ R. Sansa, *Mattei, Alessandro*, in *Dizionario Biografico op. cit.* vol. 72 2008

¹⁶⁰ ACDF, *S.O.* 9, fasc. 1 ccnn

entrambe sposate e madri di famiglia: Regina aveva quattro figli ed attualmente si trovava in stato di gravidanza.

La voce aveva cominciato a girare quando la Vandelli era stata colta da un forte vaneggiamento seguito ad una «febbre biliosa» sopravvenuta in concomitanza del parto. Tale stato di eccitazione mentale era perdurato nella donna fino a cinquanta giorni prima dell'invio della missiva del cardinale Mattei. Da quando era stata colta da questo malessere, la donna andava dicendo in lungo e in largo di avere battezzato ventotto anni prima a Padova Regina Salomoni (entrambe le donne erano originarie della città veneta). Poiché questa voce girava da luglio, stando a quanto dice il cardinale Mattei nella sua lettera, lo stato di eccitazione mentale della Vandelli era durato circa tre mesi (da luglio a fine settembre).

Prima di interrogare la donna, il Cardinale volle accertarsi della sanità mentale della stessa e dunque attese che due medici la visitassero e ne attestassero il rinsavimento. Una volta stabilito che la Vandelli si era ripresa dal male che le aveva ottenebrato la mente, come ulteriore precauzione prima di interrogare la donna, il cardinale inviò da lei il suo teologo, il Canonico Medici, onde avere un colloquio.

A quanto pare l'esaminata diede prova di sagacia e saviezza di mente, dando precisamente conto di quanto era avvenuto. Affermava infatti:

[...]che passando in Padova qualche familiare corrispondenza fra la sua Famiglia, e quella della suddetta Donna Ebraea Regina, occasion quindi nascea, che alcuna volta conversassero fra loro fanciulle, tanto che un giorno la stessa Negrini stando da sola a sola con l'altra nominata Regina in una stanza della Casa di questa, senza che alcun altro vederle potesse, prese a parlarle di questo tenore “Io mi salverò perché son battezzata; e tu non ti salverai, perché non sei battezzata” e mostrando sul punto la fanciulla Ebraea di prestare fede alla Negrini che prima dice averle insegnato le Persone della Ssma Trinità presa sul momento dell'acqua su d'un cucchiaino grande di rame, proferendo la formula del Battesimo gliela versò nel capo.¹⁶¹

¹⁶¹ *Ibidem.*

Il Medici le chiese come mai avesse deciso di agire in quel modo e la Vandelli rispose che, poco prima, aveva visto un «Parrucchiere» battezzare un fanciullo ebreo moribondo perché si salvasse dalla dannazione.

Il cardinale Mattei, una volta ottenute queste informazioni, decise di convocare la donna per parlare di persona con lei: la Vandelli non solo confermò con precisione quanto aveva già affermato, ma si mostrò disposta a deporlo sotto giuramento. Prudentemente, il Mattei prima di convocare Regina Salomoni verificò, positivamente, che tra le due donne esistesse un legame di conoscenza da quando erano bambine.

Ciò premesso bonariamente feci chiamare la Donna Regina Ebra unitamente col marito, e l'ho fatta passar in luogo tuto presso di una famiglia proba, che sta attualmente al mio servizio, dove viene decorosamente trattata, e con cautela custodita, essendo io stato accertato, che facilmente s'arisi trafugata tale Ebra, massime per l'opulenza della Famiglia, e prossimità di qua agli Stati esteri, giacché l'affare andavasi via più divulgando per le Conversazione, e Caffè della Città, ed anche per un giusto riflesso, ad un maggiore sovvertimento di massime, e derisione, come sogliono fare gli Ebrei in simili occasioni.¹⁶²

Una volta posta al sicuro la donna, il Cardinale inviò il proprio vicario generale a conferire con essa per informarla del motivo per cui si trovava segregata. Regina negò fermamente di essere mai stata battezzata e affermò fosse solo un parto della mente della Vandelli. Rispetto poi alla possibilità di cambiare religione la donna replicò seccamente «di volere morire Ebra, come era nata».

Il cardinale a questo punto si rivolgeva al Sant'Uffizio per avere lumi sul modo migliore di procedere; ad ogni buon conto, nel frattempo, allegava il certificato di due medici, relativo alla salute mentale della battezzante,¹⁶³ e le testimonianze delle donne.

¹⁶² *Ibidem.*

¹⁶³ «Ricercati Noi infrascritti Pubblici Professori di Medicina, qual fede possa meritare qualunque asserzione che faccia in oggi la Sig.ra Francesca Vandelli Negrini, la quale da Noi è stata assistita per parecchi mesi di un delirio isterico sopravvenuto alla medesima Signora nel corso di una febbre biliosa acuta, alla quale fu assalita nell'ultimo di Lei parto, che ebbe sette mesi circa; dal presente di lei stato giudichiamo, che abbiamo attentamente esaminato,

Prima di esaminare le testimonianze è opportuno prendere in esame la supplica che l'università degli ebrei di Ferrara, insieme al marito di Regina Salomoni, inviò al pontefice. Grazie a questo documento scopriamo che il coniuge della donna, Abramo Bianchini, era un uomo estremamente abbiente e che insieme alla comunità ebraica ferrarese si dichiarava disposto a versare qualunque somma come cauzione per riavere la propria moglie:

[...] l'oratore insieme coll'Università, supplicano la Sovrana Clemenza e Giustizia di V.S. a voler ordinare, che gli sia sollecitamente restituita la Moglie, che si trova prossima a parto, trovandosi nei nove mesi della gravidanza, e necessaria al governo della Famiglia. Offrendosi pronto l'Oratore insieme coll'Università suddetta di prestare per la medesima qualunque Sigurtà, per dar luogo poi ad un maturo esame di questo caso, nella maniera, che alla Santità Vostra sembrerà giusto e conveniente.¹⁶⁴

Quest'ultimo passaggio è molto importante perché il fatto che la donna fosse ormai sposata e madre di cinque figli avrebbe giocato un ruolo estremamente importante nella decisione presa dal Sant'Uffizio. Un altro elemento che dovette pesare non poco sulla bilancia fu la ricchezza e l'influenza di cui godeva Abramo Bianchini.

Passiamo ora ad esaminare la testimonianza della Salomoni. Alla domanda se avesse ricevuto mai il battesimo, la donna rispose che non lo aveva mai ricevuto, non dalla Vandelli né da altri. Inoltre affermò che la presunta battezzatrice era «una bugiarda ed una matta». Interrogata ulteriormente sulle affermazioni fatte dalla donna, la Salomoni rispose che:

[...] propriamente non è vero, e che è una Bugia della Negrini [il cognome da sposata della Vandelli] delle più grandi, e che Iddio la castigherà, essendo giusto per tutti.¹⁶⁵

A proposito della conoscenza che aveva con la Vandelli, Regina affermò che entrambe erano di Padova e sicuramente vi era «molta familiarità» tra i

esser questa signora intieramente ristabilita dal suddetto isterismo, essendosi Ella in fatti da cinquanta e più giorni composta di mente, che possa attendersi, e credersi per vera qualunque sua asserzione» *ibidem*.

¹⁶⁴ *Ibidem*.

¹⁶⁵ *Ibidem*.

rispettivi genitori. Sosteneva però di non avere mai frequentato mai la Vandelli. In più ricordava che la madre non la lasciava mai girare da sola: era sempre in compagnia o della genitrice o di una nutrice; dal che si ricavava che era impossibile fosse stata battezzata dalla donna. Chiudendo la sua testimonianza la Salomoni dichiarò che il supposto battesimo non era che una bugia «di questa matta, la quale non mi confonde punto, mentre Ebrei sono nata ed Ebrei voglio morire.»

Di tenore diverso, naturalmente, la deposizione della Vandelli. Nella sua dichiarazione la presunta battezzatrice, interrogata sulla conoscenza che intercorreva tra lei, la propria famiglia e quella della Salomoni, rese un quadro assai più vivido di quello lasciato da Regina.

Giacché mi dice, che debba riferirle il fatto di questo Battesimo, stimo di dirle alcune cose, dalle quali potrà Lei facilmente rilevare come potesse accadere. Sappia pertanto, come mio Padre sopradetto aveva stretta amicizia con l'Ebrei chiamata Giustina moglie di Samuele Salon, e Madre rispettiva della detta Ebrei Regina, da me, come ho detto, battezzata. Da questa amicizia nasceva, che tutti i giorni mio Padre sopradetto era in Casa della detta Giustina Ebrei, donna allora giovane e di molta avvenenza, per lo che mia Madre particolarmente erasi avveduta di essere suo Marito mio Padre innamorato della stessa Ebrei Giustina, e questo attacco purtroppo era noto anco per la Città, tanto che mia Madre ne rimaneva molto appassionata; dal che avveniva che bene spesso mio Padre per mezzo della detta Cameriera di Casa mi mandava in Casa della ridetta Giustina Ebrei, dove avevo occasione di trattare con la detta fanciulla Regna figlia della Giustina, e qualche volta anco con la di lei sorella maggiore per nome Allegra, maritata parimenti in questo Ghetto, coll'ebreo Salvatore Annan.¹⁶⁶

Secondo la testimonianza della Vandelli, non vi era una semplice conoscenza tra le due famiglie, ma addirittura intercorreva una relazione clandestina tra il padre della donna e la madre di Regina Salomoni. Non sappiamo se quest'ultima non avesse accennato a ciò per proteggere sé stessa o la memoria dei propri cari; potrebbe anche darsi che la tenera età di Regina non le consentisse di ricordare un fatto avvenuto quando aveva solo tre anni.

¹⁶⁶ *Ibidem.*

Sempre secondo le parole della Vandelli la madre era a conoscenza di questa relazione, ma ciò non impediva che, con la scusa di fare incontrare le bimbe, i due amanti si incontrassero comunque. È possibile che questo ricordo così vivido abbia determinato nella Vandelli una certa animosità nei confronti della madre di Regina e quindi anche della figlia? La documentazione rinvenuta non aiuta a rispondere a questa domanda, perciò possiamo solo fare delle supposizioni. È anche degno di nota il fatto che un tale dubbio, che avrebbe minato la credibilità della teste, non sia venuto in mente al vicario generale vescovile di Ferrara.

Per quanto riguarda l'amministrazione del battesimo, come erano andate le cose? Secondo la testimonianza della Vandelli:

Da questo conversare [cioè gli incontri tra il padre e la sua amante] ne derivava che alcune volte rimanevo io sola con la detta Regina, a cui da molto tempo innanzi di detto battesimo le avevo parlato, che io sarei andata in Paradiso perché sapevo le Persone della Santissima Trinità, e perché ero Battezzata, e che essa Regina con suo Padre e Madre si sariano dannati perché non erano battezzati. Non posso asserire propriamente se detta fanciulla Regina, che mi pare potesse avere allora circa l'età di tre anni, ed io sicuramente di circa sette, non posso, dissi asserire, se realmente la medesima mostrasse desiderio di ricevere il Battesimo. Di certo bensì mi ricordo di avergli imparato alla sua maniera di proferire le Persone della Santissima Trinità, ed i Misteri della Fede. Un giorno pertanto stando insieme sole in una stanza, e senza che alcuno ci potesse osservare, ritrovandosi in quella medesima stanza, non so per qual motivo un secchio di Rame ripieno di Acqua con la sua Mescola, mi pare di avere detto alla detta Regina Fanciulla "Volete che vi battezzi?" Non so se mi rispondesse di sì, o di no, non potendo questo assicurare. Quelle bensì che posso dire di certo, e con sicurezza, si è, che sul momento stesso, presa io quella detta Mescola di Rame (chiamata in Lingua veneta Cazza) ripiena di Acqua, gliela versai sul Capo, che mi pare fosse scoperto, proferendo nell'Atto medesimo della versione di detta Acqua la consueta formula del Battesimo "Io ti battezzo in nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo, e ti metto nome". Qual poi fosse questo nome, che io le imposi, niente me lo ricordo, parendomi che la detta fanciulla si ponesse a piangere nel sentirsi bagnare il capo con detta acqua, non ricordandomi né il mese né il giorno, né la stagione, ed argomento, che potessi avere allora circa sette anni. Conforme ho detto,

perché mi rammento di certo di essere stata posta dal fu mio Padre in educazione nel Monastero delle Terziarie di S. Francesco dette le Pizoccare.¹⁶⁷

A quanto pare, sempre stando alla testimonianza della Vandelli, le due bimbe non solo si conoscevano, ma passavano anche molto tempo insieme e da sole. Dichiarò, è vero, di avere visto «alcune volte» Regina, ma affermò anche che «da molto tempo innanzi di detto battesimo le avevo parlato». Dal che se ne deduce che le bimbe si sarebbero viste per lungo tempo, prima che la Vandelli si decidesse a battezzare Regina.

Come vedremo anche nei casi successivi, l'ansia per la dannazione che attendeva gli ebrei era una delle principali ragioni per cui avvenivano questi battesimi improvvisati. Naturalmente poteva anche trattarsi di una scusa tesa a nascondere sentimenti di inimicizia verso la famiglia del bimbo o della bimba che veniva battezzata, ma la motivazione che veniva fornita al Sant'Uffizio era sempre di evitare la dannazione di un'anima. Spesso il sacramento veniva amministrato quando il bambino che si desiderava salvare si trovava in pericolo di morte imminente. Non si tratta di un particolare irrilevante perché la Chiesa non vedeva di buon occhio questo genere di battesimi, e il battezzante poteva essere sicuro di non essere punito solo se il battezzato fosse stato in evidente pericolo mortale. Il modo in cui la Chiesa cercava di regolare queste situazioni verrà trattato più approfonditamente alla fine di questo capitolo. Per ora quel che è importante sapere è che la Vandelli avrebbe anche potuto essere punita, qualora la sua testimonianza fosse stata considerata veritiera.

Interrogata sul perché non avesse mai riferito prima di questo episodio, accaduto ormai ventotto anni prima rispose:

Intanto io non ho per lo addietro manifestato questo fatto, perché mai propriamente vi ho fatto riflessione fuori che nei passati mesi, essendomi ammalata dopo scabroso parto, che fu cagione di essere rimasta anche offuscata di mente, rimessami in seguito nella pristina cognizione feci la mia confessione generale a questo Pre Cavalloni Vicario del S. Offizio, che con Licenza di questo Rmo Sig. Cardinale Arcivescovo venne a confessarmi in mia

¹⁶⁷ *Ibidem.*

Casa, tuttora convalescente, ed esortata dal medesimo Pre Vicario mandò a chiamare per mezzo della mia cameriera che allora avevo, Barbare Bellini, la detta Ebreja Regina, dicendo che avevo molta premura di parlar seco; ma la medesima rispose di non poter venire, dimostrano bensì di aver per me dell'amicizia, e questo parmi accadesse verso il mese di Giugno passato. Passati pochi giorni, vi rimandai il Dottor Medico Benedetto Fabbri, a cui rispose, saper ella cosa mi volessi, e che per conseguenza non voleva venire. Il detto Fabbri per ben due volte lo mandai dalla medesima Regina, ma inutilmente, essendosi una volta, non so se fosse la prima o la seconda, fatta negare, avendola il Fabbri peraltro veduta sulla Ringhiera di Casa.¹⁶⁸

La donna dunque negava di avere più pensato a quanto era accaduto una trentina di anni prima, ma ciò sembra difficilmente credibile. Non solo si trattava di un evento che doveva avere colpito la sua immaginazione quando era bambina, ma per di più le due donne avevano seguito un percorso parallelo ritrovandosi a sposare due uomini che vivevano a Ferrara. Forse il motivo più plausibile per cui la donna decise di fare questa dichiarazione così importante solo allora si può attribuire alla malattia: non tanto perché questa le avesse avvelenato la mente, quanto forse per il desiderio di scaricarsi la coscienza qualora la sua salute fosse peggiorata. In ogni caso si tratta solo di congetture perché il vicario vescovile parve accontentarsi di questa risposta.

Infine, prima di congedarla definitivamente, venne invitata a ripensare a quanto aveva dichiarato, specialmente di fronte al fatto che Regina Salomoni negava non solo di avere ricevuto il battesimo, ma anche di averla frequentata in passato. La Vandelli rispose che era assolutamente convinta di averla battezzata e aggiunse che dopo questo episodio aveva più volte incontrato Regina e che anche da adulte si erano frequentate (il che, se vero, rende ancora più discutibile la possibilità che la Vandelli non ricordasse l'episodio del battesimo).

[...] su di che torno a dire, che il Battesimo io sono ben memore di averglielo io conferito nella maniera che ho di sopra detto, e di averla trattata similmente, essendo fanciulla e dopo uscita anche dal Monastero sono ritornata alcune volte con mio Padre in Casa di detta Regina, ed ho parlato avendole, mi ricordo, dato anche parte, allorché io mi risolvetti di farmi Religiosa

¹⁶⁸ *Ibidem*

Cappuccina, presso le quali Religiose entrai in prova, ma non continuai; e son memore anche di esservi andata, come ho detto, in Casa della medesima Regina in tale occasione, con la Marchesa Maria Antonia Cittadella Bondi Orologi; onde se la detta Regina nega questi fatti, o che vuol mentire, come piuttosto ho motivo di credere, o che non si rammenta, lo che non parmi probabile, massime nelle volte che l'ho trattata cresciuta di età.¹⁶⁹

Quest'ultima parte della dichiarazione è interessante perché consente di ipotizzare che le due donne provenissero da due famiglie relativamente benestanti. Se la testimonianza è vera, in casa di Regina era venuta addirittura una marchesa e a sua volta la Vandelli era stata accompagnata dalla stessa. Ad ulteriore testimonianza dello *status* sociale della donna, essa firmò il verbale col proprio nome; il fatto che sapesse scrivere, almeno il proprio nominativo, era senz'altro un elemento che la distingueva da tante sue contemporanee. Vedremo più avanti nei casi che saranno trattati che molte donne si firmavano semplicemente con una "X".

A questo punto il Sant'Uffizio doveva prendere una decisione sulla credibilità di Francesca Vandelli come testimone e considerare anche se il presunto battesimo fosse stato amministrato validamente. Un altro elemento da considerare era il comportamento da tenere rispetto alla denuncia giunta decenni dopo il fatto. Presso l'archivio del Sant'Uffizio venne rinvenuto un caso simile che poteva aiutare a prendere una decisione sulla questione in atto: il battesimo di Ricca Morena. Parleremo brevemente di questo caso perché, pur non rientrando nell'orizzonte geografico e temporale che interessa questa ricerca, è l'unico precedente simile che è stato ritrovato.

Il 22 febbraio 1714 si presentò presso il Sant'Uffizio di Torino Lucia Monachini per rendere spontanea deposizione. La donna denunciò di avere battezzato dodici o tredici anni prima una bambina ebrea perché temeva che sarebbe morta. Questa la sua testimonianza:

Son venuta da VS per informarla, che circa dodici in tredici anni sono, mi trovavo per Nutrice in casa di Giuseppe Morena ebreo, con licenza della S.a Inquisizione, conforme mi disse il d.o Giuseppe, et io per maggior sicurezza

¹⁶⁹ *Ibidem.*

venni alla S. Inquisizione per confermarla, e dando il latte ad una Figlia d'un Figlio del d.o Giuseppe Morena, chiamato Giacobbe, o sii Gianoccò, qual figlia si chiama Ricca, et essendo inferma grandemente, assistita dal Sig. Medico Mollineri, qual gl'haveva già fati molti rimedi, un giorno trovandomi sola nella stanza, rincrescendomi, che quella Figlia morisse, e che si perdesse l'anima, pensai di battezzarla, come da varie Persone, m'era stato detto, non ricordandomi al presente da chi, ce se fossero state in pio luogo non havrebbero lasciata perdere quell'anima, ma l'averebbero battezzata, così mi risolsi di battezzarla, et in fatti essendovi un picciol secchio di rame con acqua del pozzo dentro, e con un picciol vaso volgarmente detto cassa, presi dell'acqua, poscia posi dentro li diti, e li bagnai con la med.a acqua, poscia toccai con li diti bagnati d'acqua il capo della sud.a Ricca, figlia del sud.o Giacobbe senza lasciar cader acqua sopra del capo ma semplicemente toccarlo con i diti bagnati, con proferir nel med.o tempo le seguenti parole "Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figliolo, e dello Spirito Santo" intendendo veramente di fare quello, che fa la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana e salvar quell'anima, e fatto questo ho seguitato a dar il latte alla sud.a figlia, ne mai ho parlato con alcuno di questo caso per rispetti mondani, mentre mi davano da travagliare, col quale mi guadagnavo il vivere. L'anno scorso havendo inteso il fatto d'un battesimo dato ad un a figlia di Giuseppe Morena, qual Figlia d'ordine del S.Offizio gl'è stata tolta, e posta ne Deposito, così io son sempre stata inquieta per il caso seguito a me in onde alla sud.o Battesimo per il che doppo qualche tempo confessatone sono stata obbligata venir a palesare il tutto al S.Offizio, come ho fatto.¹⁷⁰

Come vediamo, pur nelle diversità della vicenda, si tratta di un caso analogo a quello di Regina Salomoni. A differenza della Vandelli però, Lucia Monachini sosteneva anche di avere reiterato l'amministrazione del sacramento:

Aggiungo ch'un giorno avendo il d.o Medico ordinato alla sud.a figlia un'acqua di tutto cedro, così io trovandomi momentaneamente sola con la d.a figlia, desiderosa, che fosse ben battezzata, e vedendo quell'acqua tutto cedro posta in un vaso di verto così chiara, e limpida, mi bagnai nuovamente li diti, e toccando il capo della d.a Figlia come sopra, proferii le sud.e parole, supponendo fosse buono, giudicando, che quest'acqua tutto cedro, come più chiara fosse migliore della prima del pozza, posta nel vecchio sud.o, et intesi

¹⁷⁰ ACDF, D.B. 2

di battezzar la detta Figlia, che sarà stata d'età di circa d'un anno, et al presente è ancor vivente.¹⁷¹

Concludendo la sua testimonianza la donna affermò di non avere alcun motivo di ostilità nei confronti della famiglia Morena. A seguito della denuncia, il 18 luglio 1714 la ragazzina ebrea di circa tredici anni venne portata via dalla famiglia e posta nella casa di una cristiana di sicura fede. Nel frattempo, il padre di Ricca si appellò al Sant'Uffizio e nella sua supplica evidenziò tutte le contraddizioni che la testimonianza della donna presentava:

Iacobbe Moreno Ebreo di Torino, riverentemente espone all'EEVV esserli stata tolta una sua Figliola di anni dodici con ordine di codesta Sacra Congregazione sino dalli 12 del corrente mese con il supposto, che dalla Balia sia stata battezzata in età di un anno in circa, mentre allattava il che è improbabile, mentre se avesse fatto quest'atto la detta Balia l'avrebbe subito enunciato, e non tenuto occulto per il corso di undici anni; onde è più facile il credere, che questa sia una mera invenzione, con l'esempio di altra simile, che per vendetta ne fu inventata l'anno scorso contro d'altra Figliola dell'Oratore d'anni cinque che similmente la Balia in odio ch'era stata licenziata da casa dell'oratore millantò e poi fece una Simile deposizione, nella quale si riconobbero molte variazioni, e contraddicenze, che notoriamente dimostravano essere calunniosa, e non vera, e ciò è facile il supporre che con tal esempio si sia inventata questa Seconda, la quale ancora per la dilazione del tempo si deve credere inventata, e non vera; ma trovandosi d.a Ragazza in età di odici anni ne quali ha certo l'uso di ragione, e trovandosi presentemente nelle mani di Cristiani si potrebbe togliere ogni dubbio con sentire la sua volontà a qual religione voglia seguire, essendo così altre volte stato determinato con Decreti, e Setenze in Casi simili, e Specialmente dalle F.M. di Paolo III l'anno 1539 nella causa di un ragazzo hebreo, che in età di anni sette fu battezzato *In vitis parentibus* fu per sentenza approvata da d.o sommo pontefice restituita alli suoi Genitori con l'obbligo di doverlo consegnare all'esplorazione di quel Vescovo, quando fosse giunto all'età di anni Dodici. Ricorre perciò l'Oratore alla retta et inflessibile giustizia dell'EEVV umilissimamente supplicando volersi degnare di ordinare, che persistendo la d.a sua figliola nella determinazione di voler vivere Ebreo li sia restituita, tanto

¹⁷¹ ACDF, D.B. 2

più che all'arrivo di tal ordine la medesima sarà stata già esplorata, per il corso di quaranta giorni.¹⁷²

Le ragioni del padre erano sicuramente valide, anche per le pratiche della Chiesa al tempo. In effetti il Sant'Uffizio non doveva essere molto sicuro della buona fede della battezzante e come istruzione si limitò a scrivere all'inquisitore di Torino che, se Ricca avesse desiderato farsi cristiana avrebbe dovuto essere ribattezzata *sub conditione*. In caso invece la ragazza si fosse mostrata restia alla conversione, si sarebbe dovuto informare nuovamente il Sant'Uffizio per prendere una nuova determinazione. Da queste istruzioni si comprende come all'epoca l'Inquisizione fosse incerta sul da farsi: si doveva o meno costringere un'ebrea, il cui supposto battesimo era sostenuto da una testimonianza non particolarmente credibile, a rinunciare alla religione in cui era cresciuta?

La stessa Ricca provvide a risolvere questo dubbio per il Sant'Uffizio: dopo essersi inizialmente rifiutata di abbracciare la religione cristiana, la ragazza cambiò idea¹⁷³ e così venne ribattezzata *sub conditione*.

Ma torniamo a Regina Salomoni. Nel tentativo di chiarire la situazione di, il pontefice dell'epoca, Pio VI, chiese un parere al proprio maestro del palazzo apostolico, Tommaso Maria Mamachì.¹⁷⁴

La relazione fatta sul caso è importante perché è l'unico documento di una personalità ecclesiastica di una certa importanza, relativo alla possibilità di consentire ad un ebreo ormai adulto, vissuto sempre secondo i precetti del giudaismo e battezzato a sua insaputa da piccolo, di continuare a vivere con i propri correligionari e praticare la religione avita. All'inizio della relazione

¹⁷² *Ibidem*.

¹⁷³ Interrogata dall'inquisitore di Torino la ragazza affermò «Io replico nuovamente, che persisto nella Vocazione avuta da Dio Benedetto di voler essere cristiana, e voglio che questa sia l'ultima mia volontà, che dichiaro alla presenza delli infrascritti testimoni, con dire, così esser stata ispirata da Dio, ne già è per violenza, o sia minaccia, ne per carezza, ne per istigazione, ne promesse, ma come dissi così ispirata da Dio, e desidero d'esser posta nel Soccorso per essere instruita nella legge cristiana e come già dissi, quando feci chiamare VS, e feci la mia dichiarazione d'esser cristiana, erano già vari giorni, che lo volevo far chiamare, ma gli Illmi Sigrì Conte, e Contessa Foschieri, non me l'hanno mai permesso con dirmi, che vi pensassi bene avanti di risolvere.» *Ibidem*.

¹⁷⁴ C. Preti, *Mamachì, Tommaso Maria*, in *Dizionario biografico op.cit.* vol.68 (2007)

Mamachì esaminò quale fosse la credibilità di Francesca Vandelli, la presunta battezzante, e concluse che fosse ben poca. Era infatti dal suo punto di vista assai poco credibile che la donna si fosse dimenticata di un fatto del genere; tanto più che la Vandelli sapeva benissimo che Regina abitava anch'essa a Ferrara. Dunque, secondo il religioso non era il caso di credere alla testimonianza della battezzante. Tanto più che:

Sappiamo purtroppo, quanto sia accesa e fissa l'immaginazione delle donne di temperamento bilioso e soggetto agli insulti isterici, e quanto facilmente elleno ragionan persuase di aver realmente fatto ciò, che si sono sognate, o immaginate di aver fatto.¹⁷⁵

Nel secondo punto della relazione Mamachi ricordava che, come aveva stabilito Benedetto XIV, bastava un solo testimone perché fosse verificata la collazione del battesimo. Questo però avrebbe dovuto essere «degno di fede, idoneo, circa omnes dubitationes»¹⁷⁶ e, come si era visto, non era certo il caso di Francesca Vandelli.

Trattandosi tuttavia di una materia estremamente delicata, conveniva essere più prudenti e dunque dare credito alla testimonianza della donna e considerare Regina come battezzata. In questo caso cosa si sarebbe dovuto fare?

Questa però essendo stata allevata nell'ebraismo, e persistendo ostinatamente nella sua perfidia dovrà per avventura essere, o no costretta ad abbracciare, e a professare il cristianesimo?¹⁷⁷

Esaminando gli atti del IV Concilio di Toledo¹⁷⁸ trovò indicazioni relative alla necessità di separare dai genitori ebrei i figli che erano stati battezzati. Il concilio medesimo aveva inoltre stabilito che gli ebrei che avessero abbracciato la fede cristiana per evitare le persecuzioni o per paura di esse,

¹⁷⁵ ACDF, DB (9) fasc,1 ccnn

¹⁷⁶ *Ibidem*. La sottolineatura è nell'originale

¹⁷⁷ *Ibidem*.

¹⁷⁸ Il IV concilio di Toledo fu un sinodo locale presieduto da Isidoro di Siviglia. Tra i temi che vennero trattati vi era la questione di cosa fare con gli ebrei che, convertitisi a causa delle persecuzioni del re visigoto Sisebuto, erano poi tornati al giudaismo.

dovevano comunque essere costretti a rimanere cristiani. Il canone LVII infatti recitava:

Coloro che da tempo sono stati costretti ad abbracciare la verità cristiana, come avvenne ai tempi del religiosissimo principe Sisebuto, poiché risulta che questi sono stati associati ai sacramenti divini, hanno ricevuto la grazia del battesimo e la cresima, e si sono nutriti col sangue e il corpo del Signore; è opportuno che siano obbligati ad osservare anche la fede che hanno abbracciato per forza o necessità.¹⁷⁹

Questo canone però, come argomentava Mamachi, era rivolto agli adulti che avevano, per amore o per forza, abbracciato la fede cristiana. In questo caso invece si trattava di una bambina che, battezzata, era stata lasciata crescere insieme ai propri genitori e da questi era stata allevata nell' «errore».¹⁸⁰ Relativamente all'argomento si poteva trovare un riferimento nel Sesto delle Decretali di Bonifacio VIII nel quale il pontefice ordinava:

Contro i cristiani che furono battezzati quando erano bambini o per timore della morte ma non costretti in modo assoluto e preciso, e siano ritornati in qualunque modo alla religione dei giudei, bisognerà procedere come contro gli eretici, se lo avranno confessato, o saranno stati accusati da cristiani o giudei, e, bisognerà procedere contro gli istigatori, i favoreggiatori e i difensori di essi come contro gli istigatori, i favoreggiatori o difensori degli eretici.¹⁸¹

Come puntualizzava il sacerdote, anche questo decreto non riguardava il caso in questione. Bonifacio VIII si riferiva a coloro che erano stati allevati nella religione cristiana e poi erano ritornati all'ebraismo, affermando di essere stati costretti ad abbandonare la religione avita per paura della morte o perché erano stati battezzati da bambini. Niente invece veniva stabilito a proposito di coloro

¹⁷⁹ «qui iam pridem ad christianam veritatem venire coacti sunt, sicut factum est temporibus religiosissimi principis Sisebuti, quia iam constat, eos esse sacramentis divinis associatos, et baptismi gratiam percepisse et chrismate unctos esse, et corporis, et sanguinis Domini exstitisse participes; oportet, ut fidem etiam, quam vi, vel necessitate suscepertunt, tenere cogantur». *Ibidem*.

¹⁸⁰ *Ibidem*.

¹⁸¹ «Contra Christianos, qui ad ritum transierint vel redierint Iudaeorum, etiamsi huiusmodi redeuntes, dum erant infantes, aut mortis metu, non tamen absolute aut praecise coacti, baptizati fuerunt, erit tanquam contra haereticos, si fuerint de hoc confessi, aut per Christianos seu Iudaeos convicti, et, sicut contra fautores, receptatores et defensores haereticorum, sic contra fautores, receptatores et defensores talium est procedendum». [La sottolineatura è nel testo] *Ibidem*.

che «non si sono mai ne pure sognati di essere stati battezzati»¹⁸² e sono stati liberamente educati e cresciuti nel giudaismo.

Dunque, quale decisione bisognava prendere? Stando a Mamachi il caso era assolutamente nuovo e c'era alcun precedente al quale potersi appellare. A suo parere costringere la donna a professare il cristianesimo, mentre questa si ostinava a volere rimanere ebrea, sarebbe stata una decisione poco conveniente. Una determinazione di questo tipo sarebbe stata in contrasto con lo stesso concilio di Toledo e le disposizioni dei pontefici Innocenzo III, Onorio III e altri, i quali avevano ordinato che non si usasse forza sugli ebrei per convertirli alla religione cristiana. Così ad esempio affermava Gregorio III:

Non si può credere che abbia vera fede cristiana colui che ha ricevuto il battesimo dei cristiani, non spontaneamente ma contro la sua volontà.¹⁸³

A questo proposito il canone LVII del concilio di Toledo aggiungeva:

Questo insegna il Santo Sinodo, che nessuno sia obbligato con la forza a credere. Poiché Dio mostra misericordia e indurisce l'animo di chi vuole. Costoro non devono essere salvati contro la propria volontà, ma col favore di questa, di modo che sia fatta giustizia. Come infatti l'uomo andò in rovina obbedendo al serpente per libera scelta, così al richiamo della grazia di Dio ogni uomo si salva credendo per una conversione della propria volontà. Dunque non devono essere spinti a convertirsi con la forza, ma per libera scelta, e non devono essere costretti.¹⁸⁴

Secondo il maestro del palazzo apostolico per sbrogliare la matassa bisognava fare riferimento ad un decreto di Benedetto XIII riferito a coloro che avevano mostrato di volersi convertire. Secondo l'interpretazione che di tale articolo aveva dato Benedetto XIV:

¹⁸² *Ibidem.*

¹⁸³ «Vera quippe christianitatis fidem habet non creditur, qui ad christianorum baptisma, (o anche religione), non spontaneus, sed invitus accedit» *Ibidem.*

¹⁸⁴ «hoc precipit Santus Synodus, nemini deinceps ad credendum vim inferre. Cui enim vult Deus miseretur, et quem vult indurat. Non enim tales inviti Salvandi sunt, sed volentes, ut integra sit forma iustitiae. Sicut enim homo propria arbitrii voluntate serpenti obediens periit; sic vocante gratia Dei proprie mentis conversione homo quisque credendo Salvatur. Ergo non vi, sed libera arbitrii voluntate, ut convertantur, suadendi sunt, non potius impellendi» la sottolineatura è nel testo *Ibidem.*

[...]quando si presentano i testimoni, che attestano, essersi seriamente qualche Ebreo dichiarato di voler essere cristiano; non si dee correre, ma si dee guardare in faccia con attenzione a chi ciò attesta; si deve, o maschio o femmina, che sia, considerare se sia persona degna di fede; deve essere esaminato, deve essere avvertito dell'importanza del giuramento; deve scriversi il di lui esame, deve l'esaminato sottoscriverlo, e se sono i testimoni, che sieno contesi del Luogo, tempo, ed occasione, in cui l'Ebreo dichiarossi di voler ricevere il battesimo, dee l'Ebreo essere portato alla Casa de' Catecumeni, e ivi trattenuto per dodici giorni, acciò si conosca non meno la verità del fatto esposto, che la perseverante volontà di voler essere cristiano. Che se poi il fatto fosse denunziato da due testimoni singolari, o pure da un sol testimonio degno di fede, idoneo, e molto più amminicolato; dopo esserci fatto l'esame de testimoni o testimonio nel modo poc' anzi espresso; non dee l'Ebreo essere portato alla Casa de' Catecumeni; ma deve essere chiamato dal giudice Cristiano, che in Roma è il viceregente pro tempore, fuori del Ghetto, e deve essere la di lui volontà o in una chiesa, o in una casa propria, esaminata dallo stesso viceregente, una o più volte, come a lui piacerà, per poter poi risolvere, secondo ciò che avrà ricavato dall'esplorazione, se l'ebreo dee essere rimandato al ghetto; o pure se debba essere mandato alla Casa de' Catecumeni.¹⁸⁵

Il testimone, la Vandelli, era già stato esaminato, e anche la Salomoni, che aveva affermato di non essere assolutamente stata battezzata. Bisognava forse allora rilasciarla? Il maestro suggeriva di trattenerla ancora per qualche tempo nella casa in cui era custodita. Nel mentre, si sarebbero approfondite le circostanze del presunto battesimo e si sarebbe potuto invitarla ad abbracciare il cristianesimo. Qualora la Salomoni si fosse mostrata intransigente «si abbandoni nella perdizion sua e si renda a' suoi».¹⁸⁶

Il 2 dicembre 1785 la Congregazione del Sant'Uffizio abbracciò parzialmente il punto di vista del maestro del palazzo apostolico. La testimonianza della Vandelli venne considerata non degna di fede e perciò si sarebbe dovuta interrogare Regina Salomoni per verificare se avesse desiderato diventare cristiana; in caso contrario la donna si doveva restituire immediatamente al marito. Ad ogni buon conto Abram Bianchini avrebbe dovuto depositare una

¹⁸⁵ *Ibidem.*

¹⁸⁶ *Ibidem.*

cauzione di mille scudi e sua moglie doveva rimanere in città ed essere pronta a rispondere ad ogni convocazione da parte del Sant'Uffizio. Come ultima disposizione, onde evitare ulteriori clamori e inopportune discussioni sopra questo caso, doveva imporsi il più rigoroso silenzio a tutte le parti in causa. I trasgressori sarebbero stati puniti ad arbitrio della Suprema Congregazione. È facile capire perché l'Inquisizione volesse porre un manto sopra l'intera vicenda; non solo si trattava, come abbiamo visto, di un tema assai spinoso, ma l'intera faccenda si era risolta con una "sconfitta" per la Chiesa.

Riguardo a questo caso abbiamo anche la possibilità di ricostruire come andò la votazione in Sant'Uffizio. Sei consultori si espressero a favore della soluzione che poi venne adottata: restituzione della donna al marito dopo un ultimo tentativo di convertirla e versamento da parte degli ebrei di una cauzione di mille scudi. Tre votarono perché la donna venisse immediatamente restituita al marito senza cauzione e senza ulteriori esplorazioni. Un solo consultore propose di detenere la donna per un periodo più lungo e, in caso di mantenimento del proposito di restare ebrea, fosse restituita al marito senza alcuna cauzione. Nessuno dei votanti si espresse per la detenzione della donna a tempo indeterminato, e tutti accettarono di rispettare la volontà di Regina e di restituirla al marito. Quest'ultimo passaggio è molto importante perché nei casi che tratteremo più avanti vedremo un netto mutamento nella politica del Sant'Uffizio a svantaggio degli ebrei.

Il 6 dicembre del 1785, quattro giorni dopo la votazione, il Sant'Uffizio scrisse al cardinale Mattei per informarlo delle disposizioni che erano state prese. Vale la pena soffermarsi un attimo per sottolineare un ulteriore dettaglio interessante. È vero che le voci riguardanti il caso di Regina Salomoni giravano in città da luglio, ma la donna era stata posta in custodia soltanto il 26 novembre. In appena dieci giorni il Sant'Uffizio aveva sbrogliato un caso estremamente complesso. Anche rispetto a questa tempistica, nei casi che verranno presentati più avanti, le cose cambieranno molto e a sfavore degli ebrei.

Il 14 dicembre del 1785 il cardinale Mattei scrisse al Sant'Uffizio per dare conto dell'esecuzione delle disposizioni che aveva ricevuto. Come era abbondantemente prevedibile la donna aveva confermato di non volere abbracciare il cristianesimo ed era stata restituita al marito; Abramo Bianchini aveva versato una cauzione di mille scudi e Regina Salomoni rimaneva a disposizione di ogni convocazione del Sant'Uffizio. Il prelado aveva poi comandato il silenzio a tutte le parti in causa, ma, informava la Suprema, della risoluzione del caso si parlava per tutta la città. Il cardinale Mattei attribuiva la responsabilità di questo agli ebrei. In conclusione, l'arcivescovo informò il Sant'Uffizio che aveva ottenuto nuovi documenti in grado di comprovare l'amicizia tra i genitori della Vandelli e della Salomoni e anche tra le due donne in questione. Aggiungeva però che si guardava bene dal portare avanti alcuna iniziativa senza avere avuto prima istruzioni dal Sant'Uffizio. Queste non arrivarono mai; segno del fatto che l'Inquisizione considerava il caso chiuso. Circa due anni dopo, nel 1787, Abramo Bianchini richiese e ottenne dall'Inquisizione la restituzione della cauzione versata.

Questa vicenda ebbe un ultimo strascico nel 1786 quando il Sant'Uffizio venne informato del fatto che a Ferrara circolava un libro riguardo al caso di Regina Salomoni: *Dubbi critico teologici sul battesimo che si pretende conferito in Padova alla signora Regina Bianchina nata Salomoni Ebreja nell'età fanciullesca di anni quattro non compiuti da un'altra fanciulla di sette anni non compiuti*. L'opera era del gesuita spagnolo Francesco Gusta.¹⁸⁷ Il sacerdote, dopo qualche anno di peregrinazione seguita all'espulsione del suo ordine dalla Spagna ad opera di Carlo III, aveva trovato rifugio a Ferrara e lì era rimasto. Benché ovviamente questo scritto non riflettesse la posizione della Chiesa, è comunque interessante perché è un ulteriore segno della particolarità del caso e fornisce un contesto al dibattito pubblico che era, evidentemente, seguito.

Nell'introduzione al suo libro il gesuita affermava che della vicenda si discuteva pubblicamente e animatamente e dunque aveva deciso di dire anch'egli la sua.

¹⁸⁷ M. Batilori, *Gustà Francesco*, in *Dizionario Biografico op. cit.* vol. 61 (2004)

Difatti la sua rarità [del caso di Regina Salomoni] ha destata in un subito l'attenzione non che dei Teologi, ma d'ogni classe eziandio di persone; ed ha dato luogo a tanta varietà di sentimenti, che fino le donnicciuole sonosi sentite parlare da scienziate, e quasi nelle materie Teologiche consumate proferire il loro giudizio. Non sarà adunque cosa disdicevole, che io abbenché privato, esponga al Pubblico, il mio, anzi convenevole sia indicare i principali dubbi eccitatisi, consultare su di essi e la ragione, ed i Maestri delle Dottrine sacre, indi presentare le più fondate risoluzioni sintanto che non si sente superiore decisione, che impedisce agl'ingegni ragionare liberamente sul fatto, ed alla quale io assoggetterò colla dovuta venerazione le mie private riflessioni.¹⁸⁸

Dopo questa breve introduzione il sacerdote esponeva il fatto e aggiungeva qualche dettaglio alla vicenda. Veniamo ad esempio a conoscenza del fatto che il marito di Francesca Vandelli, Francesco Negrini, era il segretario del Monte della comunità di Ferrara. Una conferma del fatto che la donna apparteneva ad un ambiente benestante.

Una volta riassunto il fatto, il Gusta esprime primo dubbio: doveva la curia accettare la denuncia della battezzante? Lodando la decisione del cardinale Mattei, il gesuita sosteneva che anche se la donna fosse stata colpita da un malessere di mente, una volta rimessa aveva continuato a sostenere le affermazioni fatte precedentemente; dunque era doveroso accettare la denuncia. Anche il fatto che l'unica testimone fosse una donna non doveva essere di impedimento: lo stesso Benedetto XIV aveva chiarito che bastava anche una testimonianza femminile per accertare l'avvenuto battesimo (e la necessità di non reiterarlo). La stessa giovane età della battezzante non doveva essere motivo di ripudio perché sempre per Benedetto XIV questo elemento non era d'ostacolo nei battesimi conferiti furtivamente ai bambini ebrei.

Un secondo dubbio verteva sulla validità o meno del battesimo apparentemente conferito dalla Vandelli. A proposito di questo l'autore dava subito un parere piuttosto netto:

¹⁸⁸ ACDF, *DB* (9) fasc,1 ccnn

Sulla illecita collazione del noto Battesimo è inutile affatto ragionarvi sopra, poiché essendo stato amministrato contro la volontà de' Genitori, e trovandosi la Sig. Bianchini in età incapace di un'azione morale, non poteva essere lecitamente battezzata a norma della costante consuetudine della Chiesa, la quale come scrive S. Tommaso non ha mai battezzato i figli degl'Infedeli contro la loro volontà; così lo afferma nella 2.2.9.10 art. 12, e si fonda nel cap. de Iudaeis del Con. Toletano IV ove si legge: *Praecipit Sancta Synodus nemini deinceps ad credendum vim inferri, non enim tales inviti salvandi sunt, sed volentes, ut integra sit forma iustitiae*, anziché lo ha proibito poi la Chiesa con pene, e la Signora Battezzante sarebbe incorsa nella multa di 1000 ducati imposta da Giulio III, o in altra ad arbitrio del Giudice come vuole Benedetto XIV nella sua citata Istruzione se l'età, o l'ignoranza non la esentassero dalle pene.¹⁸⁹

Se sull'illiceità del battesimo non potevano sussistere dubbi, era invece necessario discutere sulla sua validità. In proposito l'ostacolo più grande era costituito dall'età della battezzante: come si poteva credere che una bambina di sette anni avesse avuto l'intenzione prescritta dalla Chiesa e adoperato la corretta formula battesimale? D'altra parte, era dottrina di fede che anche un laico, un pagano ed un eretico potessero conferire validamente il battesimo «purché osservi la norma della Chiesa e intenda fare ciò che fa la Chiesa»;¹⁹⁰ così come sentenziato dal Concilio fiorentino e confermato poi dal tridentino. Rimase però come ostacolo che pagano o eretico che il battezzante fosse, doveva avere l'uso della ragione e ciò era estremamente dubbio nel caso della Vandelli. A questo proposito era improbabile che la bambina avesse recitato correttamente la formula prescritta dalla Chiesa, e qualunque variazione avrebbe potuto avere ripercussioni sulla validità o meno della collazione del sacramento. Il Gusta continuava affermando che il battesimo nelle circostanze in cui era stato collato avrebbe potuto essere visto come:

[...]un trastullo fanciullesco a guisa delle altre fanciullaggini di cantar Messa, dare la Benedizione, e parecchie altre tanto comuni ai Fanciulli de' due sessi, che nessuno se ne fa conto.¹⁹¹

¹⁸⁹ *Ibidem.*

¹⁹⁰ «Dum modo formam servet Ecclesiae, et facere intendat quod facit Ecclesia» *ibidem.*

¹⁹¹ *Ibidem.*

Per meglio trattare l'argomento il gesuita passò ad esaminare le possibili obiezioni a questa sua affermazione. La prima era che talvolta, a seconda della natura di ognuno di noi, l'uso della ragione poteva essere acquisito prima, anche a sette anni. Apparentemente, coloro che avevano conosciuto la Vandelli quando era bambina affermavano che fosse molto dotata ed era dunque plausibile che avesse raggiunto l'uso della ragione anzi tempo. Inoltre, era noto, sosteneva il gesuita, che le nelle fanciulle di norma si notava una maggiore serietà e un contegno più discreto rispetto ai fanciulli. Segue poi un'osservazione che stupisce, specialmente perché fatta da un uomo di Chiesa nel Settecento:

Abbracciano [le fanciulle] pure volentieri il bene, e non fa d'uopo di molti stimoli per tenerle lontano dal male. Di più se alcun Genitore, o Istruttore si piglia il pensiero di ammaestrare alcuna fanciulla nelle scienze sono mirabili i progressi che fanno, e comunemente avanzano di lungo tratto i fanciulli. Dunque si sviluppa prima in esse la ragione.¹⁹²

Tornando al caso di Regina, il gesuita continuava affermando che la Chiesa stessa riconosceva alle donne una maturità maggiore poiché considerava che esse raggiungessero l'uso della ragione a dodici anni (a differenza dei maschi che dovevano compiere i quattordici). Questa dottrina sembrava in qualche modo deporre a favore del fatto che la Vandelli avesse raggiunto l'uso della ragione e fosse dunque in grado di battezzare la Regina Salomoni. Gusta aggiungeva che non aveva alcuna importanza se il battesimo fosse stato impartito con la dovuta serietà o fosse in parte un gioco nel quale la bambina si voleva dilettere. A tal proposito citava la vicenda di San Genesio Martire:

[...] il quale su Teatro rappresentò il Battesimo de' Cristiani col fine di prendersene gioco; ma illuminandolo Iddio, gli servì di vero Battesimo il martirio che soffrì nello stesso Teatro.¹⁹³

In conclusione, viste tutte queste ragioni, il Gustà sosteneva che il battesimo doveva essere considerato validamente amministrato, contrariamente a quanto aveva stabilito il Sant'Uffizio.

¹⁹² *Ibidem.*

¹⁹³ *Ibidem.*

In terzo luogo l'autore si domandava se fosse stato giusto convocare Regina. Su questo punto Gusta non aveva dubbi: la Chiesa era nel suo pieno diritto. Tanto più che essendosi sparsa la voce di quanto la Vandelli stava affermando, c'era il rischio che gli ebrei decidessero di fare fuggire Regina da Ferrara. Anche il cardinale Mattei avrebbe preferito indagare meglio su tutto l'accaduto ma:

mi veggo costretto a mutare di sentimento, perché è giunto a notizia mia, che nel Ghetto si è propalato il fatto, onde è necessario senza veruna dilazione chiamare la Signora Salomoni, perché gli Ebrei non la sottraggano alla mia vigilanza.¹⁹⁴

Dunque, era stato necessario abbandonare ogni prudenza e convocare la donna in arcivescovado. D'altra parte la Chiesa era nel suo pieno diritto; Gusta riconosceva però che il caso era assai singolare e non era mai stato espressamente menzionato:

Quantunque il Battesimo della Sig. Regina compreso non sia espressamente nei casi, in cui è stata solita la Chiesa chiamare gli Ebrei, poiché un caso affatto simile non leggesi appreso gli Autori Moralisti, non è però esente dalla giurisdizione di quel Tribunale a cui si la Chiesa, che il Principe hanno incombenzato di giudicare su di tali casi: questo è il Tribunale Ecclesiastico. Dunque innanzi ad esso doveva comparire chiamata la Sig. Regina.¹⁹⁵

Rispetto poi alla possibilità di trattenerne la donna, la Chiesa aveva scelto la strada migliore chiedendo agli ebrei di versare una cauzione per cautelarsi da un'eventuale fuga della donna. In questo modo si sarebbe salvaguardata la salute della donna, in avanzato stato di gravidanza, e il diritto della Chiesa di convocarla in qualunque momento.

Infine restava la questione più importante: data per valida l'amministrazione del battesimo, si sarebbe dovuto forzare Regina a professare il Cristianesimo? La domanda era molto complessa perché di un caso simile non esistevano precedenti. In questo senso il Gusta, in aperta contraddizione con quanto dichiarato prima, lodava senza riserve la decisione del Sant'Uffizio di considerare inattendibile la testimonianza della Vandelli.

¹⁹⁴ *Ibidem.*

¹⁹⁵ *Ibidem.*

. Questa risoluzione adunque così sensata, e così giudiziosa è stata a guisa della folgorante luce, che appena s'inoltra in qualche luogo oscuro, dilegua in un batter d'occhio le più dense tenebre, così ha tantosto dissipato dagli animi timidi, e delicati ogni ombra di dubbiezza, che a prima faccia presentava la deposizione della Sig. Denunziante.¹⁹⁶

Risolta così saggiamente la situazione dal Sant'Uffizio, il Gusta rifletteva su quale sarebbe stata la cosa giusta da fare qualora il battesimo fosse stato considerato amministrato validamente. Come era prevedibile, il gesuita prendeva in considerazione le istruzioni date da Benedetto XIV nella lettera *Postremo mente* diretta al Vescovo di Tarso. In essa però si trattava del battesimo conferito ai bambini ebrei contro la volontà dei genitori; nulla però veniva stabilito per un caso simile. Forse per non sembrare critico nei confronti del defunto pontefice, Gusta si affrettava a sottolineare che un fatto simile non si era mai presentato nella storia della Chiesa.

Un'adulta Ebraea maritata, battezzata nell'età fanciullesca da un'altra fanciulla di 7 anni non compiti (data la ipotesi della validità del suo Battesimo) allevata nella sua Religione Ebraica, chiamata poi dalla Chiesa deve essere forzata suo malgrado a professare la vera credenza, e vivere tra i Cristiani?¹⁹⁷

La risposta conclusiva del Gusta era negativa. Agendo in questo modo la chiesa avrebbe operato contro il diritto di natura ed anche contro lo spirito di Cristo. Gli esseri umani erano dotati di libero arbitrio e perciò non potevano essere obbligati ad abbracciare una determinata religione. Come scriveva S. Ambrogio:

Credere o non credere dipende dalla volontà, perché (l'intelletto) non può essere costretto a ciò che non è manifesto.¹⁹⁸

Dunque, l'uso dell'intelletto e della volontà è appannaggio assoluto di ogni essere umano, e per nessuna ragione si può obbligare qualcuno a credere in qualcosa. Nel caso specifico di Regina, la donna era nata e vissuta nel giudaismo e, pur battezzata a sua insaputa, non aveva assolutamente

¹⁹⁶ *Ibidem.*

¹⁹⁷ *Ibidem*

¹⁹⁸ «Aut credere scrive S. Ambrogio aut non credere voluntatis est, ne potest cogi (intellectus) ad id quod manifestum non est», la parentesi è nell'originale. *Ibidem.*

rinunciato alla religione avita. Per di più, se si fosse deciso di forzarne la volontà, la donna avrebbe dovuto essere separata dal marito e questo, secondo Gusta, sarebbe stato procedere contro la legge naturale perché il matrimonio è indissolubile.

Oltre a violare il diritto naturale la Chiesa avrebbe finito per operare contro lo spirito di Cristo che aveva dichiarato: «Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvo, ma chi non avrà creduto sarà condannato». ¹⁹⁹ Quando egli aveva chiamato a sé gli Apostoli perché lo seguissero abbandonando tutto, li aveva invitati, non obbligati. Anche gli imperatori più benemeriti nei confronti della Chiesa come Costantino il Grande e Teodosio avevano operato seguendo il solco di Cristo, non obbligando gli idolatri ad abbracciare il cristianesimo, avevano operato secondo la volontà di Cristo. In maniera piuttosto sorprendente Gusta ammetteva invece che talvolta i ministri del Sant'Uffizio nel convertire gli infedeli non avevano seguito il modello proposto da Gesù:

Similmente è biasimato ancora il soverchio rigore usato da alcuni indiscreti Ministri del Sacro Tribunale del S. Uffizio in altri tempi in Germania, ed in Italia, ed in Spagna, e sino a' nostri giorni in Portogallo contro dei Pretesi Eretici.²⁰⁰

Aveva dunque fatto bene la Chiesa a convocare Regina, ma *ex charitate* non *ex iustitia*. Spettava infatti solo alla donna decidere se ascoltare o meno il benevolo ammonimento dei ministri ecclesiastici.

Infine il gesuita passava ad esaminare le possibili obiezioni. La prima era che la Chiesa aveva diritto su tutti i battezzati e poteva utilizzare qualunque costrizione considerasse opportuna. La seconda obiezione era che Regina avrebbe dovuto essere annoverata tra gli apostati; pur essendo nata ebrea la donna era stata battezzata, e il suo rifiuto di abbracciare la religione cristiana era paragonabile all'apostasia. La terza si rifaceva al citato IV Concilio Toletano nel quale si era ordinato di separare i figli battezzati degli ebrei dai propri genitori. L'ultima obiezione si rifaceva al Concilio di Trento, durante il quale si era

¹⁹⁹ «Qui crediderit, et baptizatus fuerit, salvus erit, qui vero non crediderit, condemnabitur» *ibidem*.

²⁰⁰ *Ibidem*.

stabilito i battezzati essere tenuti, volenti o nolenti ad obbedire ai precetti della Chiesa:

Se qualcuno afferma che questi bambini battezzati, una volta cresciuti, devono essere interrogati, se intendono confermare quello che i padrini, quando furono battezzati, promisero a loro nome, e che qualora rispondessero negativamente, devono essere lasciati padroni di sé stessi e non devono esser costretti alla vita cristiana con altra pena che con l'allontanamento dall'eucarestia e dagli altri sacramenti, fino a che non si ricredano: sia anatema.²⁰¹

Rispetto alla prima opposizione il gesuita affermava che sebbene Regina fosse stata battezzata ciò era avvenuto illecitamente. La donna non poteva essere privata dalla Chiesa di un suo diritto naturale sulla base di un fatto che essa stessa considerava illecito. A questo proposito Gusta citava un passo dell'*Istruzione* di Benedetto XIV:

Per accoglierli (gli ebrei) correttamente non si deve aspettare da essi ciò che non è previsto dal diritto... perché qualunque cosa sia un'ingiustizia, è indegna dei cristiani.²⁰²

D'altra parte, qualunque ebreo adulto che avesse mostrato il desiderio di battezzarsi, una volta cambiata idea era libero di tornare tra la sua gente; lo stesso valeva per Regina che non aveva ricevuto il battesimo per volontà propria o dei propri genitori. L'ebrea, essendo stata battezzata illecitamente, non doveva essere tenuta a seguire i precetti della Chiesa. In questo senso veniva meno anche l'obiezione basata sulla dichiarazione del concilio tridentino riguardo al precetto per i battezzati di seguire le leggi ecclesiastiche. Dunque, bene aveva fatto il Sant'Uffizio a rilasciare la donna dopo il suo diniego all'amorevole invito a convertirsi. Così termina l'opera di Francesco Gusta.

²⁰¹ «si quis dixerit, huiusmodi parvulos baptizatos, cum adoleverint, interrogandos esse, an ratuum habere velint, quod patrini eorum nomine dum baptizarentur polliciti sunt, et ubi se nolle responderint, suo esse arbitrio reliquendos, nec alia interim poena ad Christianam vitam cogendos, nisi ut ab Eucharestiae, aliorumque sacramentorum perceptione arceantur, donec respiscant, anathem sit» *ibidem*.

²⁰² «colligere aperte licet, non id ab iis (Judaeis) expetendum esse quod iure non potest exigi... quoniam quidquid iniustitiam sapit, Christianorum indignum est» la parentesi è nel testo, *ibidem*.

Il primo febbraio del 1786 il gesuita si presentò spontaneamente al Sant'Uffizio di Ferrara per rilasciare una dichiarazione. In essa confessava di avere scritto e stampato in cinquecento copie le sue riflessioni sul caso di Regina Salomoni. Il motivo della sua comparizione presso l'inquisitore di Ferrara era il timore del gesuita di essere punito perché non aveva precedentemente fatto esaminare l'opera al Sant'Uffizio (pur avendola sottoposta al Cardinale Mattei ed averne ricevuto apprezzamenti).

Sappia adunque la P.V., che dopo d'aver composta per solo mio piacere un'operetta col titolo "Dubbi critico teologici sul Battesimo, che si pretende conferito in Padova alla Sig.ra Regina Bianchini nata Salomon Ebreo" e fattala stampare in Firenze per mezzo del Sig. Vincenzo Piombi Sacerdote nativo di detta Città dallo Stampatore Giuseppe Pagani, come credo in numero di 500 copie, delle quali 70 soli esemplari ho fatto venire in Ferrara per mezzo del solito Procaccio Molini, il quale me li fece portare sino a Casa per mezzo di certo Giuseppe Milloni Mercante, che era uno de suoi Passaggeri, di cui non ho altra notizia; dopo tutto questo, come ho detto, uno de' miei primi pensieri fu quello di farlo capitare nelle mani dell'Emo Sig. Cardinale Arcivescovo Mattei con un biglietto rispetto affinché da se stesso né formasse il giudizio, prima, che potesse essere prevenuto circa la sostanza dello scritto, ben persuaso, che non potesse dispiacergli, poiché io ho trattato l'argomento problematicamente senza offendere Persona. Di fatti informato dalli Sig.ri Conti Fratelli Giuseppe, e Benedetto Crispi, dei quali mi sono prevalso, per iscoprire, come sua Eminenza l'avesse ricevuto, venni a sapere che il medesimo era stato contento della moderazione dell'autore (parole sue) ed io allora mi feci coraggio di far girare liberamente l'Opuscolo; Confesso però che ho proceduto irregolarmente per non aver preso la licenza da Vra Paternità Reverendissima, come era mio dovere per introdurlo, e pubblicarlo, figurandomi che non potesse succedermi alcun male, tosto, che il Sig. Cardinale non l'aveva disapprovato; ma accortomi del mio Fallo, me ne sono portato da Vostra Paternità a pregarla di scusa, ed ad implorare dalla Suprema un benigno compatimento, e perdono, assicurandola, che questo mio sbaglio commesso, mi servirà di regola per l'avvenire, ne vi sarà più pericolo che io metta in pubblico alcuna cosa mia senza prima assoggettarla al S. Tribunale. Posso infine accertare Vostra Paternità, che il lavoro di tale opuscolo è stato tutto mio, e nessuno me lo ha suggerito. Questo è tutto quello, che io debbo

fedelmente esporla a gloria della verità, sottoponendomi in tutti, e per tutto alle sapientissime decisioni della Suprema.²⁰³

A quanto risulta dalla documentazione, come espiazione per la propria colpa Francesco Gusta fu condannato a compiere degli esercizi spirituali. L'opera venne mandata a Roma affinché fosse esaminata, ma purtroppo non sono stati rinvenuti documenti che permettano di capire se lo scritto fosse stato effettivamente visionato e con quale risultato.

Prima di passare ad analizzare i casi successivi, è opportuno sottolineare alcuni dei punti più rilevanti di questa vicenda. Il primo, come anticipato, è il lasso di tempo insolitamente lungo tra collazione del battesimo e denuncia del medesimo (quasi trent'anni); un particolare unico, almeno fino ad allora. Vedremo invece che, nei casi simili succeduti alla Restaurazione, di norma tra l'amministrazione del sacramento e la denuncia alle autorità trascorreva qualche anno (in un caso addirittura diciotto). Nel caso di Regina questa circostanza aveva finito per giocare a suo favore: i quasi trent'anni passati rendevano dubbia l'autenticità della denuncia della battezzante, e risultava molto più difficile isolare la donna, ormai moglie e madre, dalla propria comunità e famiglia. Sfortunatamente per gli ebrei coinvolti, tutte le vicende simili dopo la Restaurazione avranno un esito nettamente più infausto.

Come mai questa netta differenza? Dopo il 1815 la Chiesa portò avanti una politica tesa a riportare indietro le lancette dell'orologio: in questo contesto l'atteggiamento dello Stato Pontificio nei confronti degli ebrei divenne più duro. Tanto più che Pio VI, durante il cui pontificato avvenne la vicenda di Regina Salomoni, non può essere considerato un uomo favorevole ad una politica più morbida verso gli ebrei. Nell'editto del 1775 *Fra le pastorali sollecitudini* il pontefice riaffermava tutti i divieti a cui erano stati sottoposti gli ebrei dai suoi predecessori, denunciando il pericolo di sovversione che veniva dal frequentarli in qualunque modo. Tra le proibizioni elencate, allo scopo di proteggere i cristiani da qualunque contattato con gli ebrei, vi era per

²⁰³ *Ibidem.*

gli ebrei l'obbligo di non comprare più latte di quanto fosse sufficiente alla loro comunità:

Essendo giunto a notizia, che non contentandosi gli Ebrei di comprare da' Cristiani il latte per il loro particolare uso, o servizio, ne comprino in quantità molto maggiore del bisogno per venderlo o farne ti. traffico, o negozio con i Cristiani, perciò si proibisce sotto le stesse pene agli Ebrei di comprare latte più di quello, che comporti il loro bisogno, e St di donarlo, venderlo, o alienarlo in qualsiasi modo ai Cristiani. benchè fosse convertito in Cacio. o in altra sorte di latticini, e finalmente a Cristiani di riceverlo sotto le medesime pene.²⁰⁴

Come spiegare che un pontefice così ostile agli ebrei e attento ad evitare ogni possibile contatto tra questi e i cristiani abbia lasciato libera Regina? Una delle possibili spiegazioni è lo *status* sociale della donna. Questa, oltre a provenire da una famiglia facoltosa, aveva sposato Abramo Bianchini uno degli ebrei più influenti e ricchi di Ferrara. La ricchezza della famiglia aveva reso possibile trovare una mediazione: nella supplica al Sant'Uffizio l'Università degli ebrei e il marito di Regina avanzavano spontaneamente la disponibilità a versare una cauzione; addirittura non veniva fissata una cifra, ma si offriva «qualunque sigurtà».²⁰⁵ Questa disponibilità offriva la possibilità di trovare una soluzione immediata ad un caso assai spinoso e permetteva al Sant'Uffizio di lasciare morire la cosa senza dovere prendere alcuna decisione in merito. È vero che l'Inquisizione aveva stabilito che la battezzante non era degna di fede, ma è altrettanto attestato dalla documentazione che la successiva offerta del cardinale Mattei, di portare ulteriori prove atte a dimostrare la buona fede della teste, venne lasciata cadere. Un atteggiamento da cui traspare il desiderio del Sant'Uffizio di non agitare le acque. Un ulteriore elemento a favore di quest' interpretazione è che alla richiesta degli ebrei di riavere indietro la cauzione versata, l'Inquisizione rispose affermativamente. senza porre nessun'altra cautela nei confronti di Regina. Tutte queste condizioni avevano favorito la soluzione favorevole del caso.

²⁰⁴ A. Milano e G. Buttelli, *L'«Editto sopra gli Ebrei» di Papa Pio VI e le mene ricattatorie di un letterato*, in "La Rassegna Mensile di Israel" Vol. 13 N. 3 (1953) p. 23

²⁰⁵ ACDF, *S.O.* 9, fasc. 1 ccnn

In netto contrasto, ogni vicenda simile verificatasi dopo il 1815 si sarebbe conclusa sempre e comunque con la conversione forzata del presunto battezzato.

3.2.2 Il rapimento di Alessandra Ancona

Il caso che ora prendiamo in considerazione si verificò sempre a Ferrara, ma circa quarant'anni dopo le vicende di Regina Salomoni. È importante sottolineare questo spazio di tempo perché il battesimo segreto della bambina ebrea Alessandra Ancona sarà la prima conversione forzata accaduta nel ferrarese dopo la Restaurazione.

Come nel caso della famiglia Cavalieri, la vicenda è stata ricostruita ricorrendo principalmente a due relazioni stese da altrettanti consultori del Sant'Uffizio e presenti nel faldone. Il 19 giugno del 1816 la curia arcivescovile di Ferrara informò la Sacra Congregazione della testimonianza stragiudiziale²⁰⁶ di Maria Facchini: in essa la donna affermava di avere battezzato nel 1811 la bambina ebrea Alessandra figlia di Anna ed Angelo Ancona. Al tempo della presunta collazione del sacramento la piccola aveva a malapena due mesi e, stando alle dichiarazioni della donna, si ritrovava in pericolo di morte. Naturalmente il Sant'Uffizio richiese alla curia ferrarese di sentire nuovamente la donna e di inviare immediatamente la documentazione a Roma.

Maria Facchini venne interrogata riguardo all'occasione nelle quale avrebbe amministrato il battesimo alla bambina e dichiarò che

[...] capitando frequentemente, per l'esercizio di sua professione, in Casa dell'Ancona, all'aver veduto in un giorno dell'anno 1811 senza ricordarne la stagione che detta Alessandra era aggravatissima, per un morbo proprio de' fanciulli, così detto Materia²⁰⁷, onde provvedere alla salute di quell'Anima in caso fosse andata a morire, aveva concepito un vivo desiderio di battezzarla, e l'aveva potuto effettuare all'opportunità di essere rimasta sola, nel mentre che la Madre di detta Bambina era passata in altra Camera dopo esser partita una tal Rosa N. Maestra di Fanciulle, solita anch'essa a praticare in quella

²⁰⁶ Priva di valore di giuridico.

²⁰⁷ Come diventerà palese più avanti, si tratta di epilessia.

Casa, e che insieme colla deponente aveva osservata la Bambina ridotta in detto Stato pericoloso.²⁰⁸

La Facchini affermò che, per battezzare la bambina, aveva asperso su di lei alcune gocce d'acqua «pura»²⁰⁹ prelevata da un grande bicchiere d'acqua posto sul camino della cameretta. Non poteva però confermare se l'acqua fosse scorsa sulla fronte e la faccia della battezzata poiché era molto agitata per l'atto che stava compiendo.²¹⁰

La donna affermò inoltre di non avere comunicato a nessuno il gesto compiuto perché riteneva che la bambina sarebbe morta poco dopo a causa della malattia che l'aveva colpita. Avendo quindi dato per scontato il trapasso di Alessandra si era in seguito dimenticata della vicenda fino al giorno in cui si era incontrata con la «Maestra di Fanciulle»²¹¹ Rosa. L'incontro era avvenuto qualche mese dopo il supposto battesimo²¹² e parlando con la sua amica, la Facchini aveva appreso che Alessandra era viva e vegeta. Dopo avere ricevuto quest'informazione la donna si era sentita in dovere di riferire tutto quanto al proprio confessore.

Per completezza venne interrogata anche l'amica della Facchini e il verbale della sua deposizione venne inviato al Sant'Uffizio:

Rosa Vedova Ru in tutte le sopra riferite circostanze che la riguardavano sia circa la pratica di entrambe in Casa degli Ebrei Ancona, sia circa la qualità della detta Malattia dalla Bambina Sofferta, sia ancora circa l'accesso di entrambe in detta Casa in un medesimo giorno, in cui la Facchini suppone di averla battezzata, verificando altresì che alla sua partenza lasciasse ivi la Facchini in compagnia della Madre. Ne fra i detti di queste due deponenti si rilevò altra variazione

²⁰⁸ ACDF, DB 11, fasc. 21 bis ccnn

²⁰⁹ *Ibidem.*

²¹⁰ «Senz'aver osservato se l'acqua fosse scorsa per la fronte e faccia della Battezzata, atteso l'orgasmo in cui era di poter esser sorpresa dalla Madre, che tornata immediatamente, di nulla si avvide.» *Ibidem.*

²¹¹ *Ibidem.*

²¹² Su questo punto la documentazione non è chiara. In alcuni passaggi la donna afferma di essersi ricordata del battesimo qualche mese dopo e altrove dichiara sei anni. Andando avanti nella documentazione è evidente che il Sant'Uffizio prenderà per buona quest'ultima indicazione non indagando sulle incongruenze temporali delle prime dichiarazioni della donna.

se non che la Facchini aveva supposto, come si è veduto, che l'incontro colla Ru fosse casuale, e per istrada. Laddove la stessa Ru suppose, che l'abboccamento e le ricerche fatte dalla Facchini sulla morte, o vita della detta Alessandra seguissero nella propria sua Casa ove la Facchini si fosse alcuni mesi sono portata espressamente a ritrovarla.²¹³

Il 5 febbraio del 1817 la Suprema Congregazione stabilì che il battesimo era valido e che dunque Alessandra doveva essere correttamente identificata e posta in luogo sicuro. Non è irrilevante notare che a favore della presunta collazione del sacramento votarono quattordici consultori; solo uno si espresse a favore di nuove indagini prima di agire. È una votazione che lascia molto perplessi, soprattutto se la confrontiamo con quanto avvenuto nel caso di Regina Salomoni quarant'anni prima. Chiaramente tra i due casi vi sono delle differenze (in particolar modo il lasso di tempo tra il presunto battesimo e la denuncia del medesimo), ma le circostanze simili avrebbero potuto risultare in una votazione più equilibrata in Sant'Uffizio. Nella decisione non venne menzionato nulla riguardo alla liceità del battesimo: la testimonianza della donna sembrò convincere immediatamente sia sulla presunta collazione sia sullo stato di salute della bambina.

A seguito della decisione della Suprema, la curia arcivescovile ferrarese si impadronì di Alessandra:

In esecuzione di un tale decreto furono intimati li coniugi Ancona a recarsi coi loro 6 Figli 4 Femmine, e 2 Maschi, in quella Curia Arcivescovile, e dopo essersi fatto indicare il rispettivo nome di ciascun figlio dai Suddetti Genitori, allontanati questi, vennero introdotte l'una dopo l'altra tanto la Facchina Battezzante, quanto la nominata Vedova Ru, le quali riconobbero, ed indicarono col nome di Alessandra quella stessa Fanciulla, che li Genitori medesimi avevano detto così chiamarsi.²¹⁴

Stabilita così l'identità di Alessandra, la bambina di solo quattro anni venne separata dalla sua famiglia per essere posta in luogo sicuro. Il fatto

²¹³ *Ibidem.*

²¹⁴ *Ibidem*

doveva avere causato notevole tumulto presso gli ebrei (oltre che nella famiglia stessa) e il vescovo dispose che, per venire incontro alla comunità ebraica, si permettesse alla madre di alloggiare temporaneamente con la propria figlia. Non deve sorprendere la reazione degli ebrei e nemmeno la decisione, almeno parzialmente conciliatoria, del vescovo. Si trattava del primo caso di questo genere avvenuto dopo gli anni del Regno Italico in cui episodi simili, come abbiamo visto, non venivano tollerati.

La comunità ebraica di Ferrara inviò al Papa una supplica chiedendo che la bambina fosse restituita alla sua famiglia, affermando che la testimonianza di Maria Facchina era falsa. Stando alla famiglia Ancona la donna aveva sì lavorato come nutrice presso di loro, ma a causa della sua «mala qualità»²¹⁵ era stata licenziata. La denuncia del battesimo era solo uno stratagemma della Facchini per vendicarsi dei suoi precedenti datori di lavoro.

Il Sant'Uffizio non acconsentì alle richieste degli ebrei, ma lasciò che per il momento la bambina restasse segregata insieme alla propria madre. Contestualmente ordinò che venissero fatte indagini per chiarire alcuni punti poco chiari:

1° Sulla realtà della frequenza di dette de Deponenti in Casa di Essi Ebrei.

2° Sulla realtà, e grado di malattia nella detta Fanciulla in occasione del pretesto Battesimo.

3° Sulla realtà della susseguente mortale infermità della Battezzante, da cui dice derivato il suo lungo silenzio, altronde sospetto.

4° Sulla pretesa contraddizione fra le stesse due Deponenti.

5° Sul grado di Amicizia fra le medesime che potesse dar sospetto di collusione, e sulla supposta inimicizia coi detti ebrei,

6° Sulle buone, o cattive qualità della Battezzante e sua sanità di mente.

²¹⁵ *Ibidem.*

E finalmente sulla pretesa tentata subornazione per parte degli Ebrei di alcuni Testimonj.²¹⁶

Circa la frequentazione della casa della famiglia Ancona da parte della Facchini, fu solo possibile verificare che era effettivamente esistito un rapporto di lavoro tra le due parti in causa. I coniugi ebrei sostenevano che la donna avesse lavorato presso di loro per poco tempo, mentre quest'ultima dichiarava al Sant'Ufficio di essere entrata in confidenza con gli Ancona.

Il punto principale del contendere era però se Alessandra fosse effettivamente in pericolo di vita. In tal proposito la battezzante e la sua amica affermavano che:

[...] nel 1811 l'Alessandra Ancona venisse realmente attaccata dal morbo denominato Materia, per averla esse stesse veduta giacente in Culla nella medesima sua Camera, nericcia sul volto e stravolta negli occhi, che di raro apriva, e ciò nel medesimo tempo in cui la Facchini suppone averle (dopo rimasta sola) amministrato, come si disse, il Battesimo. Non sa precisare la Facchini per qual motivo capitasse in quel giorno in Casa di detti Ebrei, giacché da qualche tempo essendo passata in altro quartiere, ne aveva diradato gli accessi. La Ru dice di esservi stata chiamata dalla Madre della Bambina, che temeva di perderla per sentire un di lei parere come pratica di tali infermità per essere stata anch'essa Madre di più Figli. Entrambe convengono di averla giudicata in pericolo di vita, sebbene, co me aggiunge la Facchini per non affligger maggiormente la Madre, si esprimesse "Chi sa che non la scampi" ma sempre persuasa che andasse a perire. Aggiungendo ambedue che l'essere rimasta difettosa nelle ginocchia sia stata un effetto del detto Malore.²¹⁷

Il padre di Alessandra contestò che la figlia avesse mai sofferto di epilessia o di qualche grave malore; a tal proposito il medico della famiglia, Ferdinando Poletti asseriva in una sua deposizione che la bambina aveva sofferto di rachitismo e non di epilessia.

²¹⁶ *Ibidem.*

²¹⁷ *Ibidem.*

[...] Ferdinando Poletti, che soleva curare in quel tempo la Sua Famiglia (già fatto esaminare ad perpetuam) il quale nel suo giuridico esame ha nuovamente confermato di non aver mai curato alcuno della famiglia Ancona infetto di Matteredia, o sia Epilessia. Spiegando poi la natura di tale infermità dice che da essa difficilmente i Bambini muoiono, ne rimane alcuna conseguenza, a meno che non sia violenta, nel qual caso il Bambino corre pericolo di restare in qualche membro paralitico. Soggiunge però, che una Persona idiota, o di cuor vile vedendo un Bambino così malato potrebbe crederlo male di morte. Dichiarò in ultimo che la Rachitide [rachitismo] è cosa affatto diversa dalla epilessia tanto nella causa, che negli effetti.²¹⁸

Altri due chirurghi in seguito esaminati confermarono che il difetto alle ginocchia che affliggeva Alessandra poteva essere dato dai postumi del rachitismo. A questo punto accadde qualcosa di insolito: Anna, la madre della bambina, confessò nel suo esame che la figlia aveva effettivamente sofferto di epilessia. Aggiungeva di avere curato la bambina da sola, senza avere chiesto l'aiuto di nessun dottore; dopo essere guarita Alessandra aveva poi anche sofferto di rachitismo (il che spiegava il difetto alle ginocchia). Queste dichiarazioni della madre erano assai strane: non solo confermavano la testimonianza della Facchini, ma la rendevano non punibile perché la bambina si trovava effettivamente in pericolo di morte.

Per quanto riguarda la supposta infermità che aveva portato la battezzante a non denunciare il fatto occorre fare una premessa. Esiste una contraddizione evidente nelle dichiarazioni della donna: inizialmente aveva affermato di essersi dimenticata del battesimo perché aveva dato per scontato che Alessandra sarebbe morta; successivamente aveva attribuito tale circostanza ad una supposta infermità.

Io mi ammalai gravemente poco dopo di avere eseguito il Battesimo, e corsi pericolo di morte. La malattia mi fece dimenticare l'avvenuto, e se

²¹⁸ *Ibidem.*

non avessi incontrata la detta Rosa forse non avrei più risovvenuta la cosa.²¹⁹

Specificando ulteriormente le caratteristiche del suo male la Facchini testimoniò che:

[...] risponde che essendole morto un Figlio in età di 9 mesi (la qual morte come ne attesta il Parroco seguì nel maggio 1811) ed essendo in appresso rimasta nuovamente incinta, facesse una caduta per le scale poco dopo somministrato il suddetto Battesimo, dalla qual caduta ne venisse l'aborto di un feto di due mesi dopo del quale per 4 o 5 mesi fosse costretta di star sempre in letto malata. E da tale infermità aveva sofferto un indebolimento di memoria, non però tale che pensando un poco alle cose non le risovvengano.²²⁰

Nonostante le dichiarazioni della donna, il medico che secondo la Facchini l'aveva curata affermò di non ricordare le circostanze riferite. Sostenne di avere curato la donna solo per un po' di febbre e per qualche dolore isterico: ricordava anche di averla vista incinta, ma nulla sapeva circa l'aborto che affermava di avere avuto.

Le contraddizioni della Facchini erano assai evidenti e poco convinceva il Sant'Uffizio la supposta dimenticanza del battesimo. A questo proposito nella relazione stesa per la Suprema Congregazione si legge:

La Facchini nella sua prima deposizione si espresse, che dopo Battezzata la Bambina "io partii da quella Casa persuasa che morisse essa Bambina fra pochi minuti: ma che essendomi incontrata alcun tempo dopo con certa Rosa le chiesi cosa fosse avvenuto della detta Bambina ed essa mi rispose ch'era viva quantunque fosse rimasta offesa nella gambe dalla matteria"

Dal contesto di un tale racconto sembra doversi dedurre che la Facchini dopo amministrato il Battesimo non ponesse più piede in Casa dell'Ancona. All'incontro li Genitori della pretesa Battezzata sostengono (ma senza provarlo) che la medesima continuasse di tratto

²¹⁹ *Ibidem.*

²²⁰ *Ibidem.*

in tratto ad andare in loro Casa non solamente fin che rimasero ad abitare in Ripa Grande, ma anche dopo tornati nel Ghetto. E la stessa Facchini sembra che in qualche parte lo ammetta, esprimendosi nel suo nuovo esame “Son certa che il mio allontanamento dalla Casa degli Ancona accade qualche tempo dopo di aver io battezzata la Fanciulla”. Per cui pare che dopo somministrato il Battesimo vi sia tornata, né potesse ignorare che la Fanciulla qualche tempo dopo fosse tuttora vivente.

Si è inoltre veduto che la Facchini disse aver avuta notizia dalla Ru sulla sopravvivenza di detta fanciulla in un Casuale incontro colla medesima Ru. Questa all’opposto tanto nel primo, che nell’ultimo esame lo nega costantemente, sostenendo che la Facchini andasse espressamente a fargliene la richiesta in propria Casa.²²¹

Un ulteriore elemento da analizzare era la presunta inimicizia tra la Facchini, la vedova Ru e la famiglia Ancona. Quest’ultima, come detto, aveva sostenuto che la denuncia del battesimo era motivata dal desiderio della battezzante di vendicarsi per essere stata licenziata. Gli esami dei testimoni non permisero però di accertare il presunto malanimo della Facchini nei confronti degli ebrei, anche se emersero delle contraddizioni relative alla qualità e alla quantità dei rapporti che la famiglia Ancona aveva intrattenuto con la donna.

Era necessario anche verificare l’accusa fatta dalla comunità ebraica alla Facchini di essere una donna dissoluta e insana di mente. Affermazione che avrebbe dovuto essere sostenuta da una serie di testimonianze prodotte dalla comunità ebraica:

Una delle principali risorse a cui si sono appigliati gli Ebrei per rendere indegno di fede il detto della Battezzante Facchini, si è quello di farla comparire una Donna dissoluta, ed anche ladra. Su tale rapporto sono stati esaminati molti testimoni, alcuni de’ quali avevano firmati vari attestati stragiudiziali, che furono annessi ai suddetti reclami; altri avevano indotti negli Attestati medesimi, ed altri sono stati nominati

²²¹ *Ibidem.*

dall'Ebreo Ancona coll'istanza che tutti venissero sottoposti ad esame.²²²

I testimoni chiamati dagli ebrei, una decina, vennero esaminati, ma nelle loro dichiarazioni fatte sotto giuramento ritrattarono quanto affermato precedentemente (anche in forma scritta). Come si legge nella relazione del Sant'Uffizio:

Ma sottoposti ad esami, hanno modificato, ed anche totalmente ritrattato quanto relativamente a ciò che avevano depresso in detti Attestati sottoscritti al dir di uno senza leggerlo, e come altri due rispettivamente riportano senza aver mai usate le suddette espressioni e senza averlo giurato; Convenendo tutti in sostanza di non avere in linea di onestà cosa alcuna da opporle di propria scienza, e di averne parlato o per altrui relazione, o senza animo d'intendere che le suddette amicizie fossero viziose, e riprovevoli.²²³

Per avere un'idea più chiara della situazione il Sant'uffizio chiamò a testimoniare anche il parroco e il confessore di Maria Faentini: i due uomini dichiararono che la donna era del tutto sana di mente e che non avevano nessun dubbio sulla sua buona condotta morale. In sostanza l'accusa degli ebrei venne seccamente respinta e la bambina venne infine separata dalla madre.

Il caso di Alessandra Ancona non contiene elementi di particolare novità rispetto alle posizioni della Chiesa. L'elemento che rende questa vicenda interessante è la possibilità di confrontarla con il caso di Regina Salomoni. Benché vi siano delle differenze sostanziali (in particolare il lasso di tempo intercorso tra il presunto battesimo e la denuncia del fatto), vi sono alcune somiglianze: in entrambi i casi la chiave per la soluzione della situazione risiedette nelle buona fede della battezzante.

Il particolare che più colpisce è la supposta amnesia che colse entrambe le donne che denunciavano di avere collato il battesimo. Una condizione

²²² *Ibidem.*

²²³ *Ibidem.*

mentale apparentemente legata ad una malattia: nel caso di Maria Faentini il malessere è la causa della dimenticanza di quanto compiuto; per quanto riguarda Francesca Negrini il mancare della salute è invece la scintilla che le consentì di ricordare la somministrazione del sacramento avvenuta circa vent'anni prima.

Entrambe le vicende lasciano seri dubbi sull'attendibilità delle due testimoni: la continua frequentazione che avevano avuto con la donna e la bambina che avevano rispettivamente battezzato non consente di credere ad una semplice dimenticanza. Tanto più che per una persona laica, ed in particolare per una donna, amministrare un battesimo non era proprio una cosa che accadesse tutti i giorni. La credibilità delle due donne è evidentemente un punto critico per il Sant'Uffizio tant'è che in due momenti diversi furono prese decisioni opposte: nel caso di Regina Salomoni si decise di giudicare inaffidabile la testimonianza della battezzante; nella vicenda di Alessandra Ancona si ebbe invece un esito opposto. Perché?

Sono due le ipotesi che sembrano essere le più convincenti. La prima è che il Sant'Uffizio avesse agito in questo modo per il diverso grado di complessità delle due situazioni: Alessandra era ancora una bambina quando emerse il presunto battesimo e dunque sottrarla alla famiglia (e convincerla a convertirsi) era sicuramente più semplice che con Regina Salomoni. Quest'ultima era ormai una donna adulta, sposata, con figli e, proprio quando emerse la denuncia della battezzante, incinta. Per di più il marito dell'ebrea era uno degli uomini più influenti della comunità ebraica ferrarese. Potrebbe forse bastare quest'ipotesi per spiegare il diverso esito delle vicende, ma forse vi è una seconda chiave di lettura: l'ulteriore irrigidimento della Chiesa nei confronti degli ebrei nella prima metà dell'Ottocento. Vedremo più avanti infatti che altre vicende assai complesse, paragonabili a quella di Regina, si sarebbero risolte a sfavore degli ebrei.

3.2.3 Battesimi forzati nel bolognese: la vicenda di Angelo Levi

Il caso che verrà presentato è accaduto a Bologna nel febbraio del 1825.²²⁴ Prima di procedere a presentare la documentazione è opportuno offrire un brevissimo quadro d'insieme sulle vicende degli ebrei nel bolognese tra la fine del Settecento e i primi due decenni dell'Ottocento. Come è stato precedentemente sottolineato, a Bologna non esisteva una comunità ebraica e gli ebrei venivano ammessi in città soltanto temporaneamente: potevano risiedere solo pochi giorni e pernottare in una locanda gestita da correligionari. Naturalmente le vicende napoleoniche avevano stravolto queste leggi e Bologna era pian piano andatasi riformandosi un nucleo ebraico.²²⁵ Dopo la Restaurazione non era stato possibile ripristinare lo *status quo* e molti degli ebrei che erano venuti ad abitare a Bologna erano lì rimasti. Naturalmente, data la singolarità della situazione, questi vivevano mescolati con i concittadini cristiani, non esistendo un ghetto vero e proprio, e non possedevano nessun organismo comunitario riconosciuto dalle autorità pontificie.

La documentazione della vicenda di Angelo Levi comincia con una relazione stesa il primo febbraio del 1825 da Vincenzo Macioti, avvocato fiscale del Sant'Uffizio. In essa viene riassunto per sommi capi il caso e si partirà da qui per poi entrare successivamente nei dettagli.

Marco Levi, ebreo dimorante in Bologna, aveva assunto nel 1811 una donna perché badasse i suoi due figli piccoli: la cristiana Maddalena Boriani. Un giorno questa si era recata da una sua sorella che aveva anch'essa due figlie di nome Maria e Teresa Lolli; per sbrigare alcune commissioni che l'attendevano, Maddalena Boriani aveva lasciato il più piccolo dei figli di Marco Levi, Angelo, alla custodia delle sue nipoti. In questa circostanza

²²⁴ Per un'ulteriore interpretazione sulla vicenda che verrà presentata si rimanda a A. Cicerchia, *Battesimi nascosti all'ombra del ghetto. Sant'Uffizio ed ebrei nello Stato pontificio della Restaurazione (1822-1825)* in «Cadernos de Estudos Sefarditas», 18, I (2018), pp. 99-122

²²⁵ In un censimento fatto nel 1853 dal Sant'Uffizio, allo scopo di verificare se fosse possibile ricondurre nei rispettivi ghetti gli ebrei dimoranti a Bologna, risultavano residenti nella città felsinea un centinaio di ebrei. ACDF, *st st BB* – 5 g ccnn

Teresa Lolli ne aveva approfittato per battezzare furtivamente il bambino. Per tredici anni non successe nulla.

Nell'estate del 1824 il Sant'Uffizio venne informato dal vescovo di Bologna della vicenda e l'11 agosto dello stesso anno rispose comunicando che:

Il ragazzo in questione sia immediatamente collocato in modo provvisorio nella Casa dei Catecumeni e successivamente si facciano gli atti opportuni in conformità all'istruzione del signor avvocato fiscale e la donna battezzante sia sottoposta a pena ad arbitrio dell'Eminentissimo Arcivescovo [di Bologna].²²⁶

Non esistendo in città una vera e propria Casa dei Catecumeni, il vescovo Carlo Oppizzoni fece porre il ragazzo (che ormai aveva circa quindici anni) presso la parrocchia di San Giovanni in Monte sotto la custodia del parroco Pietro Landini. A quanto pare quest'ultimo non era l'uomo più adatto all'incarico, tanto che informò il Sant'uffizio di non riuscire più a gestire la situazione:

[...] lo stesso giovanetto Ebreo (dell'età in allora di circa anni 15) ricusava costantemente di abbracciare la Religione Cristiana, ed essere divenuto talmente inquieto, che il detto Parroco era già stanco dal ritenerlo più a lungo presso di sé.²²⁷

Il 7 dicembre la Suprema Congregazione stabilì che il giovane ebreo doveva essere portato nella Casa dei Catecumeni di Roma e istruito nella religione cristiana. In caso il ragazzo si fosse mostrato ancora deciso a non rinunciare all'ebraismo, sarebbe stato trattenuto per un tempo stabilito ad arbitrio dal Sant'Uffizio²²⁸. Dalla documentazione emerge che il parere dei consultori non fu unanime; cinque votarono per la soluzione proposta al vescovo Oppizzoni, tre si pronunciarono in favore dell'immediata restituzione del figlio al padre, uno votò per trattenere ancora un po' Angelo a Bologna e per restituirlo alla famiglia se dopo quel periodo ancora non avesse accettato di convertirsi, un altro

²²⁶ «quod puer, de quo agitur, collocetur statim per modum provisionis in domo Cathecumenorum, et deinceps siant acta opportuna iuxta instructionem D. Advocato Fiscalis Foeminam vero baptizantem afficendam esse aliqua poena arbitrio Emi Archiepiscopi» ACDF, DB 12 fasc, 23 ccnn

²²⁷ *Ibidem*.

²²⁸ «traducator ad Urbe, et collocetur in Domo Cathecumenorum, ubi instruatur, et quatenus neget se velle esse christianum detineatur pro tempore arbitrio Sacre Congregationis».

consultore si espresse a favore di ulteriori indagini prima di prendere qualunque decisione; infine vi fu un voto a favore dell'opzione di portare Angelo nella Casa dei Catecumeni di Roma e di prolungare la detenzione fino al raggiungimento della maggiore età in caso di rifiuto alla conversione.

Sul finire si comunicava al vescovo di Bologna di verificare se l'affermazione di avere denunciato il battesimo nel 1814 da parte della presunta battezzante rispondesse a verità o meno.

Successivamente il Sant'Uffizio ricevette la seguente testimonianza di Teresa Lolli:

Riporta questa, che circa l'estate del 1811 essendosi come si è accennato, recata in di lei Casa la propria zia Maddalena Boriani avente in braccio il suddetto fanciullo Ebreo, venisse ad essa consegnato dalla medesima in occasione ch'erasi dovuta per poco tempo allontanare. e sentito ch'era figlio di un Ebreo, dicesse colla propria Sorella suddetta che sarebbe stata cosa buona il battezzarlo, facendosi da essa insegnare la formula battesimale. Che sebbene la detta Sorella si dimostrasse contraria, pure vedendo che un piccolo ragazzo, poscia defunto, erasi recato nel Cortile ad attingere dal Pozzo ivi esistente un secchio di Acqua, la Battezzante col detto Fanciullo in braccio si recasse nel Cortile medesimo, ed immersa più volte la destra nel detto secchio, sprizzasse replicatamente dell'acqua sul volto di detto fanciullo, sino ad esserli scorsa sulle spalle, con intenzione determinata di conferirgli il S. Battesimo, e con aver contestualmente proferita la formula "io ti battezzato in nome del Padre del Figliolo, e dello Spirito Santo."²²⁹

La testimonianza della donna venne confermata dalla zia che teneva i bambini per conto di Marco Levi e dalla sorella che dichiarò «sembrarle»²³⁰ di ricordare che Teresa le aveva menzionato qualcosa a proposito di avere battezzato Angelo. L'unica incongruenza era che la Boriani faceva risalire l'episodio al 1813, mentre le sorelle Lolli lo collocavano nel 1811. L'avvocato fiscale attribuiva questa discrepanza al tanto tempo trascorso da allora.

²²⁹ *Ibidem.*

²³⁰ La sottolineatura è nell'originale. *Ibidem.*

Vennero poi analizzate le testimonianze del vicario del vescovo di Bologna Cerronetti e del sacerdote Antonio Marchesi (confessore di Teresa Lolli). Da esse appariva confermato il fatto che il 27 giugno del 1814 la battezzante si era presentata, accompagnata da don Marchesi, davanti al vicario denunciando di avere battezzato Angelo Levi. Anche qui appare una piccola discrepanza temporale perché il Cerronetti affermò di avere ricevuto la donna nel 1812. Il sacerdote dichiarava di non avere mancato di informare del fatto il vescovo Oppizzoni, allora a Roma, ma che non era stato possibile porre in essere alcuna azione perché erano in vigore le leggi del Regno Italico che non permettevano di sottrarre un figlio al proprio genitore. La denuncia della donna non venne apparentemente ricevuta per iscritto e nei successivi dieci anni non se ne fece nulla; Teresa, inquieta nel sapere che il ragazzo viveva ancora con la propria famiglia, aveva rinnovato la propria denuncia rivolgendosi al sacerdote Giovanni Battisti Maldini.

Nel frattempo, il ragazzo era stato portato nella Casa dei Catecumeni romana e fin dal 3 gennaio del 1825 aveva cominciato a mostrare il proprio desiderio di convertirsi al cristianesimo. Negli stessi giorni arrivò a Roma una richiesta del padre del ragazzo: Marco Levi chiedeva il permesso di inviare al proprio figlio delle cibarie che sarebbero state preparate nel Ghetto di Roma. Alla richiesta lo stesso rettore dell'istituto per i neofiti non solo rispose che ciò non era in regola ma soggiunse che:

[...] cessa ogni difficoltà nel caso presente perché il Ragazzo è assolutamente risoluto di voler esser Cristiano, ed è un piacere il vederlo in sì breve tempo del tutto inclinato agli Atti di Pietà, e di Religione, come ancora attentissimo alle istruzioni, che quotidianamente si fanno.²³¹

L'avvocato fiscale concludeva che, essendo Angelo decisissimo a convertirsi e non potendosi dubitare dell'avvenuta collazione del battesimo, non era necessario reiterarlo *sub conditione*. Restava solo da stabilire la punizione per la battezzante e anche per Marco Levi perché aveva tenuto a servizio delle donne cristiane.

²³¹ *Ibidem*.

Vi è una seconda relazione, stesa due mesi dopo, che ripercorre i fatti aggiungendo un particolare di estremo interesse. Alla fine del documento veniva citata una precedente sentenza, quella relativa a Regina Salomoni, originariamente introdotta da questa frase:

È stato creduto opportuno riassumere dall'Archivio il seguente decreto acciò si veda se combinino le circostanze col caso presente, e se il Decreto allora fatto sia applicabile al medesimo.²³²

Queste parole vennero successivamente cancellate e sostituite da un più anodino: «Sì è riassunta dall'archivio la[...]».²³³ Mentre nella prima frase si suggerisce esplicitamente la somiglianza tra i due casi, nella seconda ogni suggerimento viene meno. Può essere che questa sostituzione sia stata operata per ragioni formali o per qualche altro motivo, ma forse si era voluto attenuare ogni collegamento col caso di Regina Salomoni. Una vicenda la cui determinazione probabilmente non doveva più soddisfare le vedute del Sant'Uffizio.

Abbiamo veduto due relazioni che riassumono per sommi capi il caso, ora lo analizzeremo più nel dettaglio.

Stando alla documentazione inviata dal vescovo, Teresa Lolli si presentò a denunciare per la seconda volta il battesimo di Angelo Levi il 21 gennaio del 1824. La deposizione ci consente di avere un quadro più preciso della battezzante: dal documento veniamo a sapere che era una fabbricatrice d'aghi ed era nubile. Quest'ultima non è una caratteristica che oggi desti scalpore, ma all'epoca era molto inconsueto per una donna di 38 anni non avere avuto una sua famiglia. Dalle dichiarazioni rese, emerse anche che la donna viveva una vita umile e che non aveva ricevuto alcuna istruzione (firmò la deposizione con una "X"). È presente anche la deposizione della zia della battezzante, Maddalena Boriani che confermò sostanzialmente quanto

²³² Nell'originale il testo si presenta così. «È stato creduto opportuno riassumere dall'Archivio il seguente decreto acciò si veda se combinino le circostanze col caso presente, e se il Decreto allora fatto sia applicabile al medesimo» *Ibidem*

²³³ *Ibidem*.

dichiarato dalla nipote. La donna però aggiungeva di non sapere nulla del battesimo di Angelo se non che:

[...] una volta, benché non me lo ricordi precisamente, una persona, e non si quale, mi dicesse, che era battezzato. La detta Teresa Lolli qualche volta mi ha detto, perché mò non si potrebbe battezzarlo: fuori di questo io non mi ricordo di altro: e questo è quanto posso dirgli per la pura verità.²³⁴

Il 13 novembre 1824, quasi due mesi dopo che il figlio gli era stato sottratto, Marco Levi inviò una supplica al Sant'Uffizio. Come ormai sappiamo il figlio Angelo decise di convertirsi, e dunque nessuno dei tentativi fatti dal padre avevano avuto alcun successo. In ogni caso si tratta di un documento da riportare perché restituisce una dimensione più umana a questa storia:

Nella sera delli 13 corrente settembre, due persone ignote all'umile petente entrate nella di lui abitazione, richiesero, e vollero toglierli un di lui Figlio, per nome Angelo, d'anni quattordici circa, asserendo, l'averne avuto l'ordine dal molto Reverendo Parroco di San Giovanni in Monte di Bologna.²³⁵

A differenza di quanto avvenuto nel caso di Regina Salomoni e di Alessandra Ancona, in questa circostanza i funzionari ecclesiastici si recarono a casa dell'ebreo per prelevare il presunto battezzato. D'altra parte, il fatto che gli ebrei non vivessero confinati nel ghetto, rendeva questo tipo di opzione meno insicura (rispetto a quanto avvenne ad esempio nel caso Cavalieri).

Si è fatto credere al Levi, che tale atto procedesse dall'assertiva d'una Donna d'aver battezzato il suddetto Figlio, allorché era un Fanciullo, e cioè nel 1812, del che poscia ne diede conferma alla Madre, lo stesso Molto Reverendo Parroco, senza però dirle il nome della donna medesima.

Reclamò la restituzione del Figlio su indicato il ricorrente istesso, nel giorno immediatamente successivo alla sera del fatto, ossia nel giorno 14 settembre corrente, con Petizione analoga rassegnata a Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Cardinale Arcivescovo di Bologna, ma né ebbe rescritto veruno, né seguì per anco la restituzione richiesta.

²³⁴ *Ibidem.*

²³⁵ *Ibidem.*

Risolutosi, perciò il Levi di dirigersi alla giustizia della Sacra Congregazione del Sant'Uffizio, onde ottenere l'ordine per la sullodata Eminenza Revma il Sig. Card. Arcivescovo di Bologna, della pronta restituzione di cui si tratta, fa rispettosamente riflettere

1° Che sebbene nulla conosca in dettaglio sulla deposizione della Donna che asserì d'aver eseguito il Battesimo, pure per natura di cosa, è certo che non può aver indicato verun caso di necessità di cui parlano i Concili Fiorentino, e Tridentino, né si sa d'altronde se concorsero o no, gli altri estremi indispensabili all'atto medesimo.

2° Che se la Donna in discorso, fosse quella della quale comunemente si parla, non vi sarebbe nemmeno integrità nella di lei condotta, e né suoi costumi.

3° Che quand'anche per non concessa ipotesi, potesse dirsi valido il Battesimo non potrebbe volersi trattenere un Figlio senz'il concorso almeno della di lui volontà, perché la Chiesa, ella stessa non trova decoro d'accrescere il numero de' suoi seguaci, e non fa con credenti.

4° Che finalmente nel Giovine Figlio del Petente, non concorre altrimenti la volontà di farsi Cristiano, ma la ferma determinazione di confermarsi Ebreo.

E poi tanto più Eminenza reverendissime, giusto l'ordinare l'immediata restituzione al Padre, del Figlio suo, quanto più è certo, che all'appoggio d'un atto, che anche verificato, sarebbe destituito e condannabile a pene pecuniarie, ed afflittive, conforme prescissero le B. Mem. de' Sommi Pontefici Giulio III, e Benedetto decimo quarto, invano si direbbe legittima la volontà di lui separazione dalla Casa Paterna, separazione lesiva de' diritti di natura, e di patria potestà, e resa ancor più grave dall'inibita visita del Padre, e dal vietato immediato passaggio al Figlio stesso, de' Cibi, che non ponno, giusti riti della religione Ebraica, dargli in altre mani.²³⁶

Giudicando dai numerosi richiami legali, la supplica venne scritta, probabilmente, con l'aiuto di un avvocato o comunque di un esperto. Come apprendiamo dal documento, l'arcivescovo di Bologna non si degnò nemmeno di rispondere, e dunque Marco Levi si rivolse al Sant'Uffizio. L'Inquisizione prese in esame le sue dichiarazioni, che da ultimo vennero seccamente respinte.

²³⁶ *Ibidem.*

Nel frattempo, Angelo, il 5 ottobre, venne interrogato dal vicario arcivescovile che gli chiese se intendesse farsi cristiano, ma il ragazzo si dimostrò assolutamente refrattario:

Presentatosi dietro nostra chiamato Angelo di Marco Levi Ebreo, e da noi interrogato

Int. Se sia in grado di profittare della buona ventura che Iddio ha permesso che gli avvenga di esser stato battezzato da fanciullo?

Risp. Che non è in grado di profittare nulla da questo avvenimento, il quale anzi vien da lui riguardato come una disgrazia, e una disavventura, perché ritiene, che la legge Ebraica, sia la buona, e vuole in essa persistere senza abbandonarla.

Int. Fattogli conoscere l'irragionevolezza di una tal determinazione, adducendogli molte ragioni a comprovare, che la Religione Cristiana è il compimento e la perfezione della legge Giudaica essendo che le Profezie degli Ebrei sul Messia, sonosi compiutamente avverate in Gesù Cristo.

Risp. Ce gli non sa direttamente rispondere a queste ragioni, ma che ritiene fermamente, che questo Messia non sia per anco venuto.

Int. Fattogli conoscere il proprio acciecamiento ed essere questo stesso una verificaione della Profezia di Gesù Cristo, sull'acciecamiento di castigo, dal quale sarebbe colpita la di lui Nazione, la quale ostinatamente chiude gli occhi volontariamente al lume delle più chiare dimostrazioni per persistere nell'errore.

Risp. Che non sa nulla di acciecamiento, e che ritiene il Messia abbia ancora da venire, che la Religione Ebraica sia la buona

Inter. Se tali cose dice perché in prevenzione sia stato istruito a così sempre rispondere, oppure se lo dica per un intimo convincimento

Risp. Che tali risposte ha date non perché° gli siano state suggerita da nessuno, ma lo dice di sua spontanea volontà.

Null'altro potendosi avere, si è dimesso, e si è invitato a firmare il presente atto, quale oltre di noi, viene sottoscritto dal Sig. D. Pietro Landini Parroco di

S. Giovanni in Monte, e da Sig. D. Giovanni Matri presenti alle suddette interrogazioni e risposte.²³⁷

Il 5 gennaio del 1825 il giovane venne portato nella casa dei catecumeni di Roma. Erano trascorsi circa tre mesi dal giorno del sequestro: un lasso di tempo che superava abbondantemente il tradizionale periodo di quarantena.

Poco prima di inviare Angelo a Roma, il vescovo Oppizzoni, su ordine del Sant'Uffizio, fece riesaminare i testimoni e spedì la relativa documentazione alla Suprema. In tutto furono interrogate nuovamente quattro persone: il vicario vescovile Cerronetti, il parroco di Santa Maria Maggiore in Bologna Giacobbe Marchesi (confessore della presunta battezzante), Maddalena Boriani e Teresa Lolli.

Dalla testimonianza del vicario emerse che il 27 giugno del 1814 Teresa Lolli si era presentata insieme al sacerdote Marchesi e aveva denunciato l'avvenuta collazione del battesimo al più piccolo dei figli di Marco Levi. Relativamente ai mancati provvedimenti da prendere in proposito Cerronetti dichiarò che:

Presa questa deposizione [di Teresa Lolli] dimisi la donna. Scrisi al Sg. Cardinale Arcivescovo, che allora era in Roma, il fatto sotto il giorno 13 luglio 1814 e sotto il giorno 31 luglio detto tornai a scrivere, che non era fattibile il togliere questo figlio dalle mani del padre, atteso che il Governo Austriaco, che allora dominava in questa Città riteneva in vigore i regolamenti del passato Regno d' Italia, per cui non era fattibile, né prudente il tentare di togliere questo figlio al Padre, e fui di opinione allora, che si aspettassero tempi migliori. Questo è quanto io so ed ho fatto intorno al Battesimo, di cui sono stato ricercato.²³⁸

La spiegazione del vicario è carente su un punto estremamente importante: come mai la questione venne accantonata anche dopo la successiva e piena restaurazione dello Stato Pontificio e della sua autorità? Il fatto che questa domanda, così ovvia, non venisse posta è forse dovuto al desiderio di non creare imbarazzi all'interno della curia bolognese. Sembra in effetti che non

²³⁷ *Ibidem.*

²³⁸ *Ibidem.*

possa esistere alcuna spiegazione valida per questa “dimenticanza”; non si stava parlando di una comune bagatella, ma del battesimo segreto di un bambino ebreo contro la volontà dei genitori. È difficile, per non dire impossibile, credere che il vicario vescovile e Oppizzoni si fossero semplicemente dimenticati di questo episodio (tanto più che la denuncia era stata raccolta). Forse è eccessivo ipotizzare quali fossero le opinioni del vescovo di Bologna in proposito, ma sembra di intravedere in lui un certo disinteresse per questo caso e altri simili che abbiamo visto o vedremo più avanti. Forse è questo ad avere portato a lasciare cadere in un primo tempo il battesimo di Angelo; solo la seconda denuncia di Teresa obbligherà l’arcivescovo ad occuparsi della vicenda.

La successiva testimonianza è quella del confessore della donna, Antonio Marchesi.²³⁹ Il sacerdote raccontò di avere indirizzato la donna al vicario vescovile. Interrogato poi se la donna potesse essere considerata degna di fede rispose:

Dai discorsi che tenni colla suddetta Teresa, quando mi raccontò d’averlo battezzato di nascosto il fanciullo Ebreo, conobbi che essa era sana di mente, perché parlava con sensatezza. In rapporto alla seconda parte dell’Interrogazione risponde, che io la ritengo degna di fede.²⁴⁰

La terza testimonianza era quella di Maddalena Borina, la zia della battezzante. La donna confermava di avere fatto da balia i figli di Marco Levi e di averli portati un giorno in una casa dove erano le sue nipotine, tra cui la Teresa Lolli:

Dissi ancora al detto Sig Curato, che io aveva ancora l’incombenza particolare di custodire due fanciulli maschi, il grande la notte, perché il giorno andava a scuola, e il piccolo per nome Angelo dovevo custodirlo e notte e giorno perché era assai piccolo di circa un anno e mezzo. Dissi pure anche al suddetto Sig. Curato, che ero stata un giorno col detto fanciullo Angelo a salutare mia sorella Anna Boriani, la quale ha due figlie una delle quali per nome Teresa, che prese ad accarezzare questo fanciullo se lo pose in braccio ed andò in un’altra camera nel tempo che mi trattenni a discorrere colla sorella.²⁴¹

²³⁹ In alcuni documenti indicato come Giacobbe.

²⁴⁰ ACDF, DB 12 fasc, 23 cenn

²⁴¹ *Ibidem.*

In questa dichiarazione possiamo notare una piccola discrepanza: mentre Maddalena affermava di non essersi mai allontanata dalla casa della sorella e diceva era stata Teresa a prendere in braccio il bambino per portarlo in un'altra camera, quest'ultima aveva dichiarato che la zia aveva lasciato loro Angelo per eseguire alcune commissioni. Dal che si deducevano due cose: o che Maddalena aveva portato più volte il bambino in casa della propria sorella e le aveva lasciato in custodia alle nipotine; o che Teresa mentiva sulla circostanza del battesimo e, forse, anche sulla collazione. Ovviamente si trattava di fatti accaduti ormai tredici anni prima ed era normale che la memoria si confondesse; d'altra parte è significativo che nessuno nel Sant'Uffizio pensasse di indagare queste contraddizioni. Continuando nella sua deposizione, Maddalena aggiunse un elemento ambiguo che in parte smentiva Teresa, pur confermando l'interesse della nipote per la salute dell'anima di Angelo:

[...] dichiaro che la Teresa Lolli nel giorno in cui mi portai alla di lei casa col fanciullo che fu l'unica volta che vi andassi con detto fanciullo, non disse quelle espressioni notate nella deposizione ora letta "Perché non si potrebbe battezzarlo" giacché se le disse, per quanto io vi pensi non posso ricordarmele. Aggiungo però che dopo aver cessato dal servizio della famiglia Levi, ed avere più volte veduta mia nipote Teresa Lolli parlando di questi miei cessati padroni, diceva con me, perché non si fanno cristiani quei Levi, e non si battezzano? come han fatto altri Levi? Io non posso dire cosa alcuna di più, e questo è quanto io ho potuto ricordarmi.²⁴²

Seguì la testimonianza più importante, quella di Teresa Lolli. La donna venne interrogata su quanto deposto di fronte a Cerronetti nel 1811 e rispose:

Nell'affare del 1811, se non erro, venne in casa mia situata in via Mascarella al 1512 una mia zia per nome Maddalena Boriani servente del Sig. Marco Levi Ebreo, la quale aveva in braccio un fanciullo, figlio, come essa mi disse, del suddetto Levi, dell'età circa poco più di un anno. La zia si allontanò per poco tempo dalla nostra casa, e mi lasciò in custodia il detto fanciullo per nome Angelo. Mi venne il pensiero di battezzare il fanciullo per farlo cristiano; per eseguire tale mio pensiero lo manifestai a mia sorella per nome Maria, minore di me ivi presente, e le richiesi come si facesse a battezzare i fanciulli, giacché volevo battezzare il medesimo, ed essa mi rispose che non lo facessi, perché si

²⁴² *Ibidem*

poteva far male. Ciò non di meno essendovi presente un fanciullo di sette anni circa, il quale sentì il discorso fatto colla sorella da me, andò ad attingere acqua dal vicino pozzo in un Cortile, e da questa circostanza presi coraggio per eseguire la mia intenzione: difatti trasferitami nel cortile presso al pozzo bagnai la mano dentro immergendola nel calcedro, e spruzzai nel volto del fanciullo l'acqua proferendo queste parole: “ Io ti battezzo in nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo” con intenzione ferma di battezzarlo, ed essendo rimasto il fanciullo bagnato nel volto, e nelle spalle lo asciugai. Avverto che il fanciullo da me nominato che si trovò presente era dell'età di circa 7 anni di nome Cesare Gamberini, e che morì qualche tempo dopo. Ritornata poco dopo la zia a riprendere il fanciullo, glielo consegnai, senza nulla dirle di ciò che avevo fatto.²⁴³

La donna confermò sostanzialmente quanto aveva dichiarato nella prima denuncia. Interrogata sul perché si fosse presentata nuovamente soltanto una dozzina di anni dopo, rispose che:

Sapendo io che il ridetto fanciullo Angelo Levi da me battezzato rimaneva presso i suoi genitori, e che perciò non sarebbe stato istruito nelle cose della nostra S. Fede, onde non guastasse il frutto del Battesimo da me conferitogli, credetti bene di rinnovare nell'anno scorso la mia denuncia, purché i Superiori Ecclesiastici prendessero quelle determinazioni che credessero più opportune nella circostanza al vantaggio spirituale di questo Ebreo da me battezzato. Ciò feci anche a consiglio del Sig. Canonico Maldini che fu fatto da me interpellare col mezzo di mia sorella Maria, che lo conosceva, giacché mi dava molta pena il sapere che il ragazzo conviveva co' suoi genitori ebrei.²⁴⁴

Dunque, a differenza di quanto avvenuto nei casi di Regina Salomoni ed Alessandra Ancona, la battezzante non affermava di essersi dimenticata di quanto aveva fatto. Anzi, si può dedurre da quanto lei stessa disse che fosse consapevole e felice di quanto aveva compiuto (il «vantaggio spirituale di questo Ebreo da me battezzato».²⁴⁵ A leggere bene pare di vedere che la donna fosse risentita al pensiero che i sacerdoti rischiassero di guastare l'opera da lei

²⁴³ *Ibidem.*

²⁴⁴ *Ibidem.*

²⁴⁵ *Ibidem.*

compiuta («purché i Superiori Ecclesiastici prendessero quelle determinazioni che credessero più opportune»)!²⁴⁶

L'ultima testimonianza è della sorella di Teresa, Maria. La donna confermò interamente il racconto della sorella, anche relativamente alla circostanza dell'uscita della zia da casa. La testimone affermò però di essersi pentita di avere consigliato a Teresa su come procedere per il battesimo:

Partita mia zia la sorella osservando il fanciullo disse con me “Io vorrei battezzare questo fanciullo, insegnatemi come si fa” Io risposi, si prende dell'acqua pura; ma poscia pentitami, soggiunse lasciasse stare perché non si avesse a far peccato.²⁴⁷

La vicenda si chiuse il 7 marzo con la decisione del Sant'Uffizio di considerare il battesimo valido seppur amministrato illecitamente perché eseguito da un laico, contro la volontà dei genitori e in assenza di un immediato pericolo di morte del battezzato. Teresa venne condannata dal Sant'Uffizio ad una pena da stabilire arbitrariamente dal vescovo di Bologna; il cardinale Oppizzoni ebbe la mano morbida ed impose come penitenza alla donna un pellegrinaggio ad un santuario di sua scelta.

Angelo Levi assunse il nome di Luigi Giannoli e fino all'età di diciotto anni visse nella Casa dei Catecumeni; alla fine della sua permanenza inviò una supplica al Sant'Uffizio per ottenere un impiego pubblico, ma gli venne concesso un sussidio *tantum* di 200 scudi.

Questa vicenda ha alcune particolarità che la distinguono dalle altre: a differenza di Alessandra Ancona, Angelo non era un bambino e aveva l'età nella quale si riteneva che i maschi raggiungessero l'uso della ragione (quattordici anni). Abbiamo visto che nel suo interrogatorio ad ottobre, Angelo aveva negato con tenacia ogni possibilità di convertirsi e aveva professato il suo desiderio di morire ebreo così come era nato. Quali erano dunque le ragioni che avevano determinato un cambio di opinione così rilevante? In alcuni casi la possibilità di ottenere qualche vantaggio

²⁴⁶ *Ibidem.*

²⁴⁷ *Ibidem.*

economico incoraggiasse gli ebrei reclusi a diventare cristiani. Non sembra però che questo possa valere nel caso di Angelo: per quanto emerge dalla documentazione, tutto ciò che ottenne, una volta compiuta la maggiore età, fu una cifra tutto sommato modesta.²⁴⁸ Ovviamente la conversione gli garantiva di non essere più soggetto alle numerose limitazioni cui dovevano sottostare gli ebrei; sembra però difficile che questa considerazione fosse sufficiente per spiegare un cambio così drastico di opinione. Una così forte resistenza iniziale poté essere vinta solo dopo avere portato Angelo a disperare di potere tornare presso la propria famiglia. Il ragazzo venne segregato presso la parrocchia di San Giovanni in Monte a Bologna il 13 settembre e lì resistette ad ogni lusinga per quasi tre mesi. La decisione di trasferirlo a Roma a fine dicembre deve essere stata l'ultima goccia: ad Angelo sarà probabilmente sembrato impossibile tornare indietro. Non aveva torto, o perché noi sappiamo dalla documentazione che i consultori avevano deciso di detenerlo senza porre alcun limite temporale. Vale la pena di sottolineare nuovamente che questo lunghissimo periodo di detenzione, quasi quattro mesi, era assolutamente incompatibile con i termini che venivano posti per la quarantena degli ebrei. Che cosa aveva determinato nella Chiesa una decisione così estrema e contraria sostanzialmente alle procedure tradizionali?

Come abbiamo visto anche per Alessandra Ancona, con la Restaurazione si aprì una nuova fase nella storia del rapporto tra la Chiesa e gli ebrei: le politiche di persecuzione erano parte integrante del programma religioso e politico dei pontefici. Per verificare questo drastico mutamento è sufficiente considerare che nel 1785, nel caso di Regina Salomoni, tutti i consultori avevano votato per restituire la donna alla propria famiglia (sia pure con qualche diversità nelle tempistiche). Nel caso di Angelo la votazione andò in maniera molto diversa: sei di consultori votarono per portarlo a Roma e detenerlo ad arbitrio del Suprema Congregazione e solo quattro si espressero a favore della restituzione al padre.

²⁴⁸ A proposito delle doti che venivano elargite ai nuovi cristiani, si segnala M. CAFFIERO, *Le doti della conversione. Ebrei e neofite a Roma in età moderna*, in S. CLEMENTI, M. GARBELLOTTI (cur.) «Storia e regione», 19, n.1, Bolzano 2010.

Un altro elemento che aveva giocato a favore della Chiesa era l'assenza di una vera e propria Università degli ebrei riconosciuta come interlocutrice dallo Stato Pontificio; un'istituzione simile avrebbe potuto aiutare in maniera più efficace Marco Levi nel reclamare il proprio figlio, sottolineando tutte le mancanze che la Chiesa stava commettendo contro le sue stesse regole. Senza aiuti esterni, tutto quello che poté fare il padre di Angelo fu l'invio della lettera che abbiamo riportato; un tentativo disperato, ma in ultimo così debole da non essere nemmeno considerato dalle autorità pontificie.

Forse anche il fatto che a Bologna non esistesse una casa dei catecumeni giocò, in maniera paradossale, contro Angelo e suo padre: l'assenza nella città emiliana di un istituto per i neofiti favorì la decisione di portare il ragazzo a Roma (decisione che decretò il suo cedimento).

Ora esamineremo un caso simile, accaduto qualche anno dopo tra Lugo e Ravenna.

3.2.4 La storia di Clemenza Vita

Il 22 gennaio 1826 si spegneva il vescovo di Ravenna, Antonio Codronchi.²⁴⁹ Il prelado lasciava all'inquisitore di Faenza, padre Ancarani, moltissime denunce spettanti al Sant'Uffizio. Questo curioso lascito avvenne probabilmente perché la diocesi di Ravenna dopo la Restaurazione era in condizioni di pieno caos: oltre a ritrovarsi ad amministrare una terra impoverita, il vescovo era più volte entrato in contrasto con le decisioni romane. Codronchi era stato amichevole nei confronti delle autorità del Regno Italico, al punto da essere nominato cavaliere della Corona di ferro e membro del Consiglio di Stato nella sezione culto.²⁵⁰ Questi suoi trascorsi lo avevano reso sospetto agli occhi delle autorità romane, e, soprattutto dopo l'elezione di Leone XIII al soglio pontificio, la situazione divenne insostenibile; il nuovo pontefice aveva nominato un cardinale legato per la Romagna, Rivarola, col quale il Codronchi entrò così aspramente in conflitto da decidere di lasciare la sua diocesi nel 1825 e ritirarsi nella sua villa di

²⁴⁹ G. Pignatelli, *Codronchi, Antonio* in *Dizionario biografico op.cit.* vol. 26 (1982)

²⁵⁰ *Ibidem.*

Montericco (attualmente in provincia di Reggio Emilia). I contrasti tra le autorità ecclesiastiche, la povertà della diocesi ed anche i dissapori personali avevano portato ad uno stato di cose tale da accumulare le denunce spettanti al Sant'Uffizio, senza darne alcuna esecuzione o riscontro. Con la morte del Codronchi, le carte erano state affidate al loro legittimo depositario, l'inquisitore di Faenza (sede dell'Inquisizione romagnola).²⁵¹

Padre Ancarani compì un possente lavoro di archiviazione riordinando una monumentale documentazione di denunce di ogni genere che andavano dal 1817 al 1824. Dovette essere un lavoro molto lungo perché la denuncia del battesimo di Clemenza Vita, di cui parleremo a breve, venne rinvenuta solamente nel 1829 cioè tre anni dopo la scomparsa di Cordonchi.

Giulia Brezzi denunciò nel 1817 presso la curia ravvenate di avere battezzato qualche anno prima, nel 1809 o 1810, una bambina ebrea. In quel periodo la donna era apprendista di una sarta, Anna Toppi, e spesso si recava con la propria maestra presso le abitazioni dei clienti. Proprio durante una di queste visite domiciliari ad una famiglia di ebrei, la Brezzi aveva notato una bambina di circa un anno molto malata. Temendo che morisse e volendo salvarle l'anima, in un momento di distrazione della madre battezzò la piccola.

Dopo il reperimento della denuncia, l'Inquisitore riuscì a rintracciare Giulia Brezzi; la cosa richiese un po' di tempo perché la donna non si trovava più a Ravenna, ma si era trasferita a Massa Lombarda. Una volta ritrovata la battezzante, l'Inquisitore le sottopose la denuncia fatta nel 1817. La donna confermò quanto aveva dichiarato e affermò nuovamente di non essere in grado di specificare il nome della bambina o della famiglia di lei. Questo fu il riassunto che Ancarani fece della deposizione:

Eccome come successe la cosa. Giulia Bezzi era discepola della Sartrice Anna moglie di Luigi Toppi, la quale facendo un abito ad una Ebreja abitante vicino al Caffè de' Patrioti, prima di terminarlo andò a provare l'abito all'Ebreja, e

²⁵¹ A proposito delle fonti relative all'Inquisizione presenti in Romagna si rimanda a A. Turchini, *Gli archivi e la documentazione dell'Inquisizione in Romagna (XVI – XVIII). Note di ricerca* in A. Cifres (a cura di), *L'Inquisizione romana e i suoi archivi. A Vent'anni dall'apertura dell'ACDF. Atti del convegno, Roma, 15 – 17 maggio 2018*, Gangemi Editore, Roma, 2018 pp. 429 – 442-

condusse seco la discepola Bezzi. Anna Toppi si ritirò in una camera coll'Ebreja per provarle l'abito, e la Bezzi rimase sola in altra camera, ove era in cura una bambina Ebreja, che ella giudicò non arrivasse all'età d'un anno, e sembrava moribonda. Presso la culla vi era un catino di acqua naturale, e limpida. Per salvar quella bambina, persuasa che morisse, credendo di far cosa grata a Gesù Cristo, la battezzò con vera intenzione di conferirle il battesimo. Prese adunque col concavo della mano dell'acqua dal catino, e versandola sul capo della Bambina disse "io ti battezzo in nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo, e così sia", ed assicura la Bezzi 1° che pronunciò la forma nello stesso tempo, che versava l'acqua 2° che l'acqua la versò per modo di croce 3° che l'acqua scorreva per i capelli della Bambina 4° che ebbe intenzione di battezzarla, 5 ° che dopo asciugò con un suo fazzoletto il capo della Bambina, acciò gli Ebrei non se ne accorgessero.²⁵²

Anna Toppi confermò che Giulia aveva lavorato per lei e che nell'anno 1809 o 1810 si era recata presso la residenza di Allegra Ravenna, moglie di Sabatino Vita e madre di Clemenza, Costanza e Celeste; la sarta affermò che ricordava che le figlie dell'ebrea fossero spesso gravate da qualche malattia. Anna però non ricordava di essersi recata nell'abitazione dei Vita con alcuna apprendista. Forse è il caso di soffermarsi per sottolineare come, di fronte a questa evidente e notevole contraddizione, si trovasse immediatamente una buona scusante («È però facile che dopo venti anni siasi di tal circostanza dimenticata»)²⁵³ Come abbiamo osservato anche in altri casi, era evidente che qualunque informazione potesse contrastare con la validità del battesimo veniva immediatamente dismessa; segno evidente di come si desiderasse indirizzare la conclusione.

Oltre a questa contraddizione rimaneva un altro problema da risolvere: visto che le circostanze temporali del battesimo non erano chiare, quali tra le figlie di Sabatino Vita era stata battezzata? Le indagini fatte da Ancarani appurarono che nel 1810 la famiglia ebrea aveva una sola bambina di otto mesi, di nome Clemenza. Questo dato combinava con l'età di quest'ultima al momento delle indagini (vent'anni). Come ulteriore elemento a conferma si

²⁵² ACDF, DB 14 fasc. 1 ccnn.

²⁵³ *Ibidem*

scoprì che Sabatino Vita aveva sì avuto altre tre figlie, ma rispettivamente nel 1811, 1813 ed infine 1816.

Per essere sicuri che la questione riguardasse la famiglia Vita, Ancarani confrontò la descrizione fatta da Giulia Brezzi dell'aspetto fisico di Sabatino e della moglie Allegra. Secondo la battezzante, il padre della bimba era:

Uomo di statura né alta, né bassa, colore brutto, capelli sembrano neri, denti grandi, labbra alte, d'età allora circa anni 40. Non sa connotare né occhi né naso.²⁵⁴

Quanto alla madre invece:

[Era] Donna di corporatura sottile, piuttosto alta, smunta di colore, sembra di vista corta, un poco piegata nella vita, d'età allora circa 30 anni, capelli parevano biondi, scarsa di petto.²⁵⁵

Giulia Brezzi aveva poi incontrato successivamente la bambina ebrea fattasi più grande e la descrisse al Sant'Uffizio:

Aggiungesi secondo che Giulia Bezzi avendo veduta la Bambina Ebra battezzata fatta grandicella, dice che la Bambina veniva di statura piuttosto alta, corporatura sottile, pallida di colore, labbra alte a cagione di denti che buttano in fuori [...].²⁵⁶

Dall'esito delle indagini sembrava essere fuor di dubbio che la bambina battezzata, ormai ventenne, fosse Clemenza Vita e abitasse attualmente a Lugo; subito la Suprema Congregazione venne informata. In data 29 maggio 1830 il Sant'Uffizio scrisse al vescovo di Imola, il cardinale Giacomo Giustiniani, informandolo del caso e affidandogli l'incarico di recuperare la donna battezzata. Da Roma venne raccomandata una certa prudenza allo scopo di evitare qualunque disordine e pubblicità sulla questione. In chiusura di lettera il Sant'Uffizio sottolineava il proprio interesse per il caso comandando esplicitamente al vescovo di Imola di tenerlo informato prima di procedere ad ogni altra iniziativa:

²⁵⁴ *Ibidem.*

²⁵⁵ *Ibidem.*

²⁵⁶ *Ibidem.*

Qualunque poi sarà per rispettarne l'effetto, la S. Congregazione desidera di esserne da V.E. accuratamente informata prima che la giovine venga dimessa, per suggerire, in caso di ostinazione, le opportune provvidenze.²⁵⁷

Il 17 giugno 1830 il frate Ancarani informò il Sant'Uffizio di avere parlato col vescovo di Imola a proposito della necessità di porre al sicuro Clemenza Vita e di istruirla nei principi della fede cristiana. L'inquisitore informò il Sant'Uffizio delle misure con le quali il prelado intendeva assicurarsi la donna:

Mi aggiunse, che dava ordine al suo vicario Foraneo di Lugo, che col mezzo della forza facesse a se venire l'ebrea in discorso unitamente al Padre, o alla Madre, indi palesasse l'ordine della Suprema, e rimandati a casa il Padre, o la Madre, in carrozza fosse la giovine tradotta in un conservatorio d'Imola accompagnata da una donna, ed un dragone, o due a cavallo. Sento poi da mio fratello, che il vicario Foraneo di Lugo Mazzerini ha dato ordine d'informarsi, se esiste questa ragazza, e dove vada a spasso.²⁵⁸

In conclusione, Ancarani accennava anche alla necessità di mettersi d'accordo col vescovo per dividere le spese per il mantenimento della donna. Una richiesta che non sorprende perché Imola non possedeva una casa dei catecumeni e dunque doveva arrangiare di volta in volta una qualche sistemazione.

Riguardo alla gestione economica della segregazione di Clemenza Vita, il Sant'Uffizio si dichiarò disposto a coprire metà della cifra necessaria. Diversamente, a proposito delle disposizioni che il vescovo pensava di dare per il recupero della donna, il Sant'Uffizio suggerì un approccio più morbido («Dal resto è parso, che le misure disposta dall'Emo Arcivescovo abbiano un po' troppo dell'urtante, onde si bramerebbero più blanda se si è a tempo».²⁵⁹

Il 10 luglio 1830 Ancarani scrisse da Lugo al Sant'Uffizio per informare del successo nell'assicurare alla Chiesa Clemenza Vita. Vi era però stata qualche tensione tra gli ecclesiastici:

²⁵⁷ *Ibidem.*

²⁵⁸ *Ibidem.*

²⁵⁹ *Ibidem.*

Io diceva che si facesse chiamare il Padre colla sua Figlia a casa dal lodato Vicario Foraneo, ed allora ivi fermasse la Clemenza in discorso, et intanto diceva di chiamarle tutte e tre, perché una sola facendosi chiamare, entrando gli Ebrei in qualche sospetto, non la trafugassero, ma il Vicario Foraneo assicurava, che il Padre non avrebbe mai condotto la sua figlia, e vi voleva la forza. Sosteneva lo stesso il Maresciallo; questi adunque si è portato alla casa dell'ebreo in Ghetto con alcuni carabinieri travestiti, ha assicurato la ragazza, aveva in pronto una carrozza, l'ha posta in carrozza, è passata la carrozza dalla casa del Vicario Foraneo, una donna cristiana, et un sacerdote fratello del Vicario Foraneo, et il Maresciallo sono subito partiti per Imola nella stessa carrozza. Di tanto doveva renderla intesa. Fin ora non sento rumore per la città.²⁶⁰

Nonostante i mezzi un po' bruschi del vescovo, non sorsero particolari difficoltà e la situazione a Lugo restò tranquilla. Il 12 luglio, pochi giorni dopo essersi assicurato Clemenza, il cardinale Giustiniani scrisse al Sant'Uffizio per aggiornare Roma sugli ultimi eventi. La ragazza era stata trovata e portata ad Imola nel conservatorio delle Alunne di San Giuseppe; l'ebrea era ancora nubile, ma aveva accettato una proposta di matrimonio. Oltre a questo dettaglio il Giustiniani riportò che la donna era assai restia all'idea di convertirsi e che rifiutava qualunque cibo non fosse stato cucinato secondo i costumi ebraici:

Appena qui giunta protestò seriamente di non volere né mangiare né bere qualora ciò non gli apprestasse qualche Ebreo, asserendo che ciò gli era vietato dalla sua Religione; e mi trovai quindi costretto a farle somministrare il vitto da un Ebreo, che qui per caso si trovò, e per non vederla morire di fame sarà d'uopo che lo stesso Ebreo le prepari ogni giorno il pranzo. Niun pericolo per altro può temersi da ciò perché l'Ebreo né può parlare né può recapitare lettere alla Giovane che del continuo è guardata a vista.²⁶¹

Nonostante un colloquio personale tra la giovane e il cardinale, Clemenza non aveva mostrato alcun segno di cedimento; l'ecclesiastico allora aveva incaricato due sacerdoti perché cominciassero ad istruire l'ebrea nei precetti della religione cristiana e la convincessero ad abbandonare la sua resistenza. In chiusura della lettera il Giustiniani si metteva a disposizione del Sant'Uffizio per qualunque

²⁶⁰ *Ibidem.*

²⁶¹ *Ibidem.*

altra istruzione in merito e avvisava che Clemenza non avrebbe potuto essere mantenuta per un periodo lungo nel conservatorio. Per evitare la fuga della donna, la superiora dell'istituto era costretta a sorvegliarla costantemente e non riusciva più a occuparsi delle normali incombenze.

Durante questo periodo, piuttosto curiosamente, non vennero interrotti i rapporti tra Clemenza e la propria famiglia. Questa particolarità è testimoniata da un carteggio conservato nell'Archivio Storico del Vicariato di Roma²⁶²: si tratta di lettere molto interessanti che testimoniano il dramma della famiglia. Ad esempio, il 2 agosto il padre Sabatino scriveva alla figlia:

Da questo Sig. B. Vicario mi fu consegnata la sempre più grata vostra 26 mese scorso la quale ci è stata a tutti noi di sollievo sperando preso riavervi nelle nostre braccia e così dar fine alle nostre angosce. Spero avrete ricevuto un'altra mia speditovi prima di ricevere la suddetta vostra vi prego stare di buon Animo e Confermateci il vostro amore che tante ne ne[sic] voliamo a tutti noi. A noi qui non tralasciamo di fare orazioni e pregare iddio per voi [.] Nella predetta lettera avrete veduto il nome di Michele di suo proprio pugno e qui vedrete sottoscritta Costanza e Vostra Madre non altro che salutandovi caramente. Abbracciarvi a nome di tutta la nostra famiglia porgendovi la nostra benedizione mi protesto

Vostro amatissimo Padre

Sabbato Salomone Vita

PS vi saluto vi abbraccio di vero cuore vi porgo la mia benedizione e sono vos.
Amatissima

Madre Allegra Vita

Ancora vostra sorella

Costanza vi abbraccio di vero cuore e vi prego farvi coraggio.²⁶³

Un mese dopo, il 9 agosto, il Giustiniani scriveva nuovamente al Sant'Uffizio per aggiornare l'Inquisizione su quanto accaduto: i tentativi di convertire la donna erano miseramente falliti. Inoltre allegava alla lettera un

²⁶² Da ora in poi ASVR.

²⁶³ ASVR, *Fondo casa dei catecumeni e dei neofiti*, busta 33 posizione 830 ccnn.

documento scritto dai due sacerdoti che avevano il compito di vincere la resistenza di Clemenza. Per risolvere *l'impasse* il cardinale suggeriva come soluzione sia ai problemi del mantenimento della donna nel conservatorio, sia per ottenerne la conversione, di portare Clemenza a Roma nella Casa dei Catecumeni. Lì l'esempio virtuoso di qualche ebreo desideroso di convertirsi avrebbe potuto convincere l'ebrea. Diversamente da altri casi che abbiamo visto, in questa storia fu il vescovo a suggerire al Sant'Uffizio di portare la donna a Roma.

La lettera dei due sacerdoti incaricati di ridurre Clemenza alla conversioni, Francesco Tagliaferri e Luigi Aspignani, è di estremo interesse perché, pur non riportando esattamente le parole della donna, ci permette di coglierne tutta la determinazione.

Dietro le premure che V.E. Revma si è preso, e si prende per la Clementina Vita della Città di Lugo di nazione Ebraica, ma battezzata da Infante in Ravenna, noi sottoscritti deputati per la Conversione della medesima ci vediamo in obbligo di dar conto a V.E. Revma del risultato, che è emerso nel corso di giorni ventiquattro, in cui ci siamo provati per illuminarla della Verità della Religione Cattolica servendoci degli argomenti più convincenti, che somministra la buona teologia.

Siccome poi è donna di mediocre ingegno, di poca cultura nelle cose di Religione, vi abbiamo procurato di condurre il discorso a stile piano, e intelligibile ancora dal più rozzo Contadino. Abbiamo presi motivi di credibilità dai Profeti conosciuti, ed ammessi dagli Ebrei, facendole vedere l'avveramento della Profezia nella Persona di Gesù Cristo. Abbiamo messo a sott'occhio i miracoli dell'istesso Messia, quei miracoli, che i nemici della Religione Cristiana non possono negare: Le abbiamo fatto rilevare la purità, ragionevolezza di sue dottrine, la miracolosa propagazione della Religione di Cristo sostenuta con indicibile forza da innumerabili Martiri: lo stato attuale dell'Ebraismo già predetto, ed avverato, come ognuno vede, essendo senza Re, senza Altare, senza Sacrificio, senza Capo, insomma l'abominazione delle Genti: di tutte queste prove, che formano l'evidenza esposta con frasi intelleggibili a tutti, la Giovine Clementina non ha mai neppure per poco voluto corrispondere; anzi si è formato come un intercalare sempre rispondendo "Io sono nata Ebraica, voglio morire Ebraica" aggiungendo, facciano pur noto a S.E., che se mi trattiene qui anche per lunga pezza, se mi condanna eziandio alla

Galera, non voglio mutar Religione: insomma per dir tutto in poco, è arrivata a dire, che andrà piuttosto all'inferno, che professare la Religione Cattolica. L'ostinazione di costei è rara, ma tutta è vera. In tale stato di cose V.E: Revma pensi, se è meglio proseguire, o prendere altra determinazione. Nel proseguimento fino ad ora certamente è cresciuta l'ostinazione. Nella sua Savizia e zelo per l'Anime ordini ciò, che crede prudente nel caso, essendo noi disposti ad una perfetta obbedienza a quanto imporrà.²⁶⁴

Come vediamo dal documento, Clemenza era assolutamente determinata e aveva respinto tutti i tentativi con una frase che abbiamo già visto più volte: «Io sono nata Ebreja, voglio morire Ebreja²⁶⁵». Inoltre la donna si mostrava disposta ad affrontare un lungo periodo di reclusione e persino la galera pur di mantenere la religione avita.

Segue una breve lettera di Ancarani al Sant'Uffizio, nella quale il sacerdote allegava l'opuscolo scritto quasi cinquant'anni fa sul caso di Regina Salomoni. È molto interessante che, nelle storie che stiamo analizzando, si accenni sempre a quest'ultima vicenda. Soprattutto perché l'esito finale era sistematicamente diverso.

Il 23 agosto del 1830 in Sant'Uffizio si tenne una votazione relativa a Clemenza e nove consultori votarono a favore del trasferimento della donna nella Casa dei Catecumeni romana. Solo uno si espresse perché la donna venisse lasciata dove si trovava e, una volta finita la quarantena, fosse restituita al padre sotto precetto di presentarsi ad ogni chiamata del Sant'Uffizio. Vale la pena sottolineare come queste votazioni prendessero sempre di più una piega sfavorevole per gli ebrei. Nel caso di Angelo Levi furono quattro i consultori che votarono perché fosse restituito al padre e nella vicenda di Regina Salomoni il Sant'Uffizio si espresse all'unanimità per la riconsegna della donna. Un ulteriore segno di come la politica della Chiesa stesse diventando sempre più ostile nei confronti degli ebrei.

Il giorno prima della votazione in Sant'Uffizio, Sabatino Vita riuscì a fare arrivare alla propria figlia un'altra lettera piena di affetto:

²⁶⁴ ACDF, DB 14 fasc. 1 ccnn.

²⁶⁵ *Ibidem.*

Ci fa a tutti di sommo piacere ricevere la sempre più grata vostra potette ben immaginarvi quanto siamo tutti ansiosissimi di vedervi e quale desiderio abbiamo sempre avuto di venirvi a ritrovare qual orra si fosse potuto ottenere la grazia dall'eminetissimo ma sin qui non è stato possibile Avere tal grazia isperiamo che presto avrà fine la nostra angoscia col abbracciarvi nel nostro seno come prima mentre le continue nostre preghiere che facciamo a dio Ci vora Consolare a tutti Col terminare le vostre tribulazioni, vi prego stare di bon Animo e Continuare per vostro amore non avendo in che allungarmi vi salutiamo e vi abraciamo di vero cuore vi porgiamo la nostra benedizione col darvi Cento Baci e mi protesto

vro Amatissimo Padre

Sabbato Salomon Vita

P.S Anche io vro Fratello Michele vi saluto distintamente, desiderando di rivedervi ed abbracciarvi, vi prego state allegra e farvi coraggio che il Cielo ci Contenterà; così facio io vostra Amatissima Sorella Costanza che vi abbraccio di vero cuore

Ed io vostra Madre più de ogni altro esprio il momento di abraciarvi vi do cento baci e vi abracio di cuore e sono

Vos Amatissima

Madre Allegra Vita²⁶⁶

A seguito dell'esito della votazione, la Suprema informò il vescovo di Imola che Clemenza doveva essere trasferita a Roma; durante il viaggio l'avrebbero sorvegliata una donna di fiducia ed un sottufficiale dei Carabinieri. Il 14 settembre il Giustiniani rispose ai comandi del Sant'Uffizio che la donna era partita scortata da una guardia e da Rosa Landi, «Vedova Farina donna onesta e matura». ²⁶⁷

²⁶⁶ ASVR, *Fondo casa dei catecumeni e dei neofiti*, busta 33 posizione 830 ccnn. Gli errori grammaticali sono nell'originale.

²⁶⁷ ACDF, *DB* 14 fasc. 1 ccnn.. Le spese sostenute durante il viaggio sono riportate in una tabella presente in appendice. Per motivi di eccessiva lunghezza non viene riportata qui.

Il primo ottobre Giustiniani ricevette una lettera dal rettore della Casa dei Catecumeni romana che lo informava del felice arrivo della donna. Dopo averlo ringraziato per tutte le sollecitudini che si era dato per il caso, chiese al cardinale un'ulteriore favore: era necessario assicurarsi che Clemenza ottenesse dalla propria famiglia di origine la dote che le spettava ed anche i fondi necessari per il mantenimento nell'istituto dei neofiti (oltre ad alcuni vestiti pesanti per apprestarsi alla prossima stagione invernale).

Si suppone, che il Padre, e la Madre appartengano ad una Famiglia piuttosto comoda. Questa ragazza avrà diritto almeno ad una dote che non sia minore della Legittima sui beni paterni, e questa dovrebbe darsi subito, almeno assicurarsi per qualunque caso nei debiti modi, e colle legali provvidenze d'Inventari o altronde non ne sia defraudata. [...] Frattanto però non essendo poveri il Padre, e la Madre, non deve essere la Giovane mantenuta gratis in questo Catecumenato, a favore di cui non può stabilirsi meno di scudi sei il mese per dozzina a carico del Padre. Oltre a ciò la Ragazza, avvicinandosi la Stagione del freddo ha bisogno de' suoi panni d'Inverno e biancheria, che dice esistere nella Casa paterna.²⁶⁸

Il padre di Clemenza, Sabatino, aveva nel frattempo assunto un avvocato per cercare di ottenere la liberazione della figlia. Il legale, dopo il trasferimento a Roma della donna, aveva scritto al Sant'Uffizio:

Girolamo Duranti Valentini Avvocato nella Romana Curia, ed Oratore Umo della Santità Vostra espone in nome dell'Ebreo di Lugo Sabatino Salomon Vita, da cui è stato a tal uopo prescelto (documento che si umilia) come all'Ebreo suddetto sia negli scorsi mesi per ordine dell'Emo Vescovo d'Imola tolta e ritenuta in luogo appartato la propria figlia Clementina, dell'età di circa anni 20. Lo sventurato Padre non ha mai saputo, né sa immaginare qual sia il motivo, per cui abbia l'Emo Vescovo creduto di poter ragionevolmente procedere ad un tal atto. Solo sa che non ostante la detenzione di 75 giorni in Imola non si lasciò la sua figlia indurre ad abbandonare la Religione Ebraica ed abbracciare la Cristiana.

Supponeva per questo che fosse resa immediatamente libera e a lui restituita che per diritto di patria potestà la reclama. Invece fu trasportata in Roma a

²⁶⁸ *Ibidem.*

subire una più lunga detenzione nel Local de' Catecumeni, ove da circa due mesi a questa parte è trattenuta.²⁶⁹

L'avvocato sottolineava il lunghissimo periodo di detenzione di Clemenza (quattro mesi). Una palese violazione delle regole sul tempo previsto per la detenzione degli ebrei e fissato da Benedetto XIV in quaranta giorni. La missiva non ottenne nessun effetto.

Il 2 novembre del 1830 il rettore della casa dei catecumeni romana scrisse nuovamente al vescovo di Imola per informarlo che Clemenza cominciava a mostrare segni di cedimento. Vi era però un ostacolo che, a quanto pare, angustiava la mente della neofita: la possibilità di possedere una buona dote.

Sono sicurissimo, che tale notizia [l'apertura alla possibilità della conversione] riuscirà gradita a V.Emza ma non posso omettere di significarle con tutta la riservatezza, che si è potuto scoprire, essere la Giovane molto sollecita, ed angustiata, perché siano costì assicurati i suoi interessi colla sua famiglia, e forse da ciò dipende una delle maggiori difficoltà, che le si parano innanzi, l'incertezza della sua sussistenza in avvenire.²⁷⁰

Dal prosieguo della lettera si evince che Clemenza aveva affermato che la dote stabilita per il suo matrimonio era di ottocento scudi. Il rettore aggiungeva che il padre della neofita, Sabatino Vita, aveva dichiarato fallimento (era un commerciante), ma comunque possedeva due case e che non sarebbe stato perciò difficile assicurarsi quanto spettava a Clemenza.

Il 23 novembre 1830 la donna decise infine di convertirsi e la buona novella venne comunicata al vescovo di Imola da Girolamo Macchi, vice rettore della Casa dei Catecumeni:

A gloria di Dio vengo a rendere intesa a V.Ill.a e Rev.ma ed a norma, che l'Ebreja battezzata di soppiatto Clementina Vta di Lugo questa mattina con tutta l'effusione del suo spirito si è dichiarata Cristiana. Fu festa grande in questo Conservatorio [cioè la casa dei catecumeni] e di comun consolazione. Conosciute e convinta delle verità infallibili di Chiesa Santa uniche che conducono alla salute eterna, mostra ansietà abbracciarle ed imparare con

²⁶⁹ *Ibidem.*

²⁷⁰ *Ibidem.*

fondamento i misteri principali di nostra S. Fede ed i doveri di vero Cristiano all'istante, gli si vengono insegnandolo, non essendo scarsa di talento e coll'aiuto di Dio spero presto sarà del tutto istruita.²⁷¹

A seguito del suo cedimento, Clemenza il 20 febbraio del 1831 assunse il nome di Lucia Roccaguado e nella stessa cerimonia supplì ai sacramenti che le mancavano.²⁷² Non sappiamo se la donna venne battezzata nuovamente *sub conditione*, ma il fatto che non vi si accenni in nessuno dei documenti fa pensare che il battesimo amministrato ormai vent'anni prima fosse stato considerato valido. Anche in questo caso, come nel precedente di Angelo, stupisce il fatto che Clemenza abbia infine ceduto. Poiché il padre era benestante è difficile immaginare che la donna abbia pensato di migliorare la propria posizione sociale con la conversione. Le lettere scambiate con la propria famiglia durante il periodo di detenzione sono la testimonianza di un affetto sincero: Clemenza non sentiva il bisogno di sfuggire ad una situazione familiare complessa. In più, come abbiamo visto, quando era stata interrogata all'inizio di questa vicenda si era detta pronta a sopportare qualunque periodo di detenzione e persino il carcere per rimanere fedele alla religione avita.

Cosa dunque aveva determinato il suo cedimento? Come nel caso di Angelo, la spiegazione più probabile è la lunghissima detenzione, un periodo lunghissimo che aveva finito per logorare la resistenza di Clemenza. Il suo forte carattere non doveva essere stato facile da vincere; basti pensare che aveva tenuto duro altri due mesi dopo il trasferimento nella casa dei catecumeni romana, una misura che, sappiamo dal precedente caso di Angelo, era capace di fiaccare la resilienza di chiunque.

La vicenda termina qui, almeno per quel che riguarda il battesimo e la conversione della protagonista, ma ha un interessante strascico che, per la sua curiosità vale la pena riportare. Dopo avere abbracciato la fede cristiana, Clemenza rimase nella casa dei catecumeni per circa due anni; l'elemento anomalo è che durante questo periodo di tempo le venne permesso di

²⁷¹ *Ibidem.*

²⁷² ASVR, *Fondo casa dei catecumeni e dei neofiti*, busta 33 posizione 830 ccnn.

continuare la corrispondenza, ovviamente controllata, con il padre. Sono documenti interessanti e molto inusuali, essendo le comunicazioni dei neofiti con gli ebrei (e a maggior ragione con i membri della famiglia di origine) assolutamente proibite. Naturalmente si trattava di lettere anche molto drammatiche e conflittuali: poco dopo la conversione Clemenza mandò questa missiva al padre:

Terminati i tumulti popolari torno di nuovo a scriverle. Il vedermi priva da lungo tempo de' suoi cari caratteri, di Mamma, Fratelli e Sorella, il vedermi mancante di risposte alle ultime mie due, il vedermi abbandonata dall'amore dei genitori e famiglia assai mi cruccia e pur sono figlia e figlia amorosa, l'aver abbracciato la Religione Cattolica ne toglie ne scancellata essere tale; passo le dissi fatto con tutta maturità e senno dopo lungo tempo e dopo conosciute a fondo le verità evangeliche sole che conducono le anima a Dio ed alla gloria eterna quale di cuore desidero a tutto il genere umano e specialmente alla mia famiglia; perché dunque sì lungo silenzio e contegno perché dunque privarla del contento de' suoi desiderati caratteri e notizie di famiglia perché dunque non si premura mandarmi il corredo d'Estate e ciò che è di mio uso (bisognosa ne sono) se mi ha soccorsa amorosamente per l'addietro perché nol continua, avrà cuore sì duro privarla dell'amore paterno [e] abbandonarla ai suoi bisogni, da resistere alle calde mie preghiere e mi consoli dunque col dimostrarmi il suo affetto mi tolga da pene con un sollecito riscontro del loro bene stare.²⁷³

Qualche tempo dopo il rettore della casa dei catecumeni scrisse al padre di Clemenza:

Non azzardava benché smaniasse rispondere, la mia Clementina da Cristiana Lucia Roccaguado alla sua ultima scrittagli e con qualche risentimento, la turbò per qualche giorno con lacrime [a] diretto – la confortai con riflesso che le era sempre il Padre qualifica che non dilegua l'amore, e d'in fatti dalla sua de 26 caduto lo fa conoscere che non la dimentica. [...]

Se vede egli di rado i di lei caratteri non la faccia meraviglia perché la Regola le proibisce il commercio, ed è un mio arbitrio, e condiscendenza parzialissima il permetterglielo come padre di famiglia lei ben conosce il Superiore di Comunità non dovrebbe, sì e come l'amo per le sue buone qualità e dall'altro canto vedo l'affetto che le porta non posso negarglielo. In calce a questa vedrà il suo proscritto [...]

²⁷³ ASVR, *Fondo casa dei catecumeni e dei neofiti*, busta 33 posizione 830 ccnn.

Carissimo Papà

La ringrazio distintamente della robba che mi ha spedito a mio uso e molto più la ringrazio il conservare la memoria di una figlia che ha sempre amato

Il cambiamento di Religione persuasissima che sia l'unica e vera di salute eterna ove tutti aspirare dobbiamo, non estingue l'amor di sangue, mi compiaccio veder di tanto in tanto i suoi caratteri ed aver notizia di Casa molto più mio compiacerei se...

Io sto benissimo di salute vivo contentissima e tranquilla nella serietà, nulla mi manca in coltivar lo spirito e nel temporale fuori del vestiario. Mi saluti tutti, le bacio la mano e di nuovo.²⁷⁴

Evidentemente Sabatino, pur mandandole i vestiti richiesti, doveva avere scritto alla figlia una lettera molto. Da parte sua Clemenza rinnovava l'affetto per la propria famiglia e sosteneva che il suo essere cristiana non cancellava i sentimenti per essa; d'altra parte sembrava adombrare la speranza che anche i suoi famigliari facessero la sua stessa scelta.

Chiaramente il permesso speciale che era stato concesso alla donna non era dovuto alla semplice bontà d'animo del rettore: forse quest'ultimo sperava di potere convincere anche il padre a convertirsi? Più probabilmente era preoccupato dal fatto che Clemenza non potesse trarre beneficio dalla ricchezza della sua famiglia.²⁷⁵ Ottenere da Sabatino i soldi per il mantenimento della figlia, il vestiario che le apparteneva e, soprattutto la dote, avrebbe garantito alla neofita una vita più facile e non avrebbe economicamente pesato sulla casa dei catecumeni. A questo proposito Clemenza scriveva al padre:

I superiori di questo santo stabilimento non perdono mai di mira sistemare queste buone Ragazze venute alla Fede, soprattutto hanno cura parziale sempre su esse per la sua figlia; ed infatti e da vario tempo intenti a combinare un ottimo e civile partito per la med.a, può dirsi alla conclusione, la sua famiglia non lo disgradirà, e ne resterà contenta. Se ha dimostrato sempre in lei un attaccamento paterno nella favorevole circostanza lo farà conoscere vie più col riguardarla come le altre figlie negli interessi per così facilitare, il conveniente

²⁷⁴ *Ibidem.*

²⁷⁵ A questo proposito la Caffiero afferma che «pur di favorire le conversioni dei parenti dei neofiti, i divieti frequentemente ribaditi dai pontefici relativi all'accesso degli ebrei alla Casa dei catecumeni e all'incontro con i convertiti erano costantemente infranti dagli stessi rettori con molta disinvoltura[...]». M. Caffiero, *Battesimi forzati op. cit.* p.252

maritaggio, La Pia Casa non può spendersi, che a quel limitato fisso, tanto in discarico, ne attendo sollecita, e propizia risposta mentre con distinta considerazione

Papà mio quanto sono tenuta e grata alla bontà e carità di questi Superiori che mi ricolmano di attenzioni – si sono presi perfino il pensiero, a mio bene spirituale e temporale occultamente, ora palesatomi – procurarmi un vantaggioso matrimonio, non mi pregiudichi di farmi negli interessi di famiglia in questa circostanza, lei ben sa quello che mi fissò, mi raccomando dunque alla sua bontà ed amore [...].²⁷⁶

Per decidere quale fosse il partito migliore per Clemenza sorse qualche difficoltà nel valutare se fosse possibile farle sposare un neofito come lei:

Il Sacerdote Girolamo Marucchi Rett.e de Catecumeni Ore Umo delle EELL RME rappresenta esporvi il neofito nn [non viene nominato] che richiede l'alunna Lucia Roccaguado olim Clementina Vita di Lugo esistente nel Conservatorio delle Neofite per congiungersi in Matrimonio.

EE Rme vi è legge di proibizione contrarre tal Sacramento fra Neofito e Neofita, bensì tra nativo cristiano o cristiano con neofito o neofita.

La d.a Alunna gli sembra che non annoverarsi fra le neofite subito che battezzata ab infantia può considerarsi come nativa cristiana abbenché per sua disgrazia sia vissuta nell'ebraismo per lo spazio di circa 21 anno ed infatti come tale la S. Inquisizione del S. Ufficio la staccò dal seno paterno e famiglia, fattone quesito alla S. Congne si si doveva di nuovo battezzare sub conditione oppure acquisirne soltanto le sacre Cerimonie della Chiesa decretarono nella Congne tenuta nel dì 5 9bre 1830 primo dei noveniali, in occasione della morte dalla S.M. di Pio VIII satis constare de Baptismo eiusque collatione puelle Clementine Vita.

Domanda se sia compresa nella legge di proibizione oppure come nativa Cristiana è libera da contrarre il Matrimonio col Neofito.²⁷⁷

Nel fascicolo sulla donna presente in ASVR non vi è risposta al quesito, ma la documentazione in ACDF attesta che la donna si sposò il 18 giugno del 1833 con il sarto Tommaso Favaro. Nello scritto non viene specificato se l'uomo fosse

²⁷⁶ ASVR, *Fondo casa dei catecumeni e dei neofiti*, busta 33 posizione 830 ccnn.

²⁷⁷ *Ibidem*.

un neofita o meno, il che fa pensare che non lo fosse (anche se non se ne può avere l'assoluta certezza).

Clemenza era infine riuscita ad ottenere una dote di 840 scudi provenienti da varie fonti, ma non appare che Sabatino abbia poi riconosciuto effettivamente alla figlia la dote che le era stata promessa prima della conversione.²⁷⁸

3.2.5 Il precedente del caso Mortara: il battesimo di Enrico Vita Levi

Il 6 ottobre 1837 il vescovo di Bologna Oppizzoni scrisse al Sant'Uffizio per informarlo del fatto che una certa Rosa Garagnani affermava di avere battezzato nella città felsinea il figlio di Leone Vita Levi, ebreo centese. Il prelado, dopo avere verificato col proprio vicario di Cento che la famiglia ebrea ignorava l'evento e ancora abitava nel centese, prese la deposizione della donna e l'inviò insieme alla missiva al Sant'Uffizio. In chiusura si raccomandava alla Suprema per qualunque decisione si sarebbe presa.

Nella dichiarazione la donna affermava che nel mese di giugno dell'anno corrente aveva battezzato Enrico, il figlio di Leone Vita Levi. La circostanza era stata resa possibile dal fatto che la famiglia ebrea si trovava a Bologna per una piccola vacanza nella casa dei nonni materni del bambino. L'abitazione si trovava in via Altabella e una delle vicine di casa della famiglia era propria Rosa Garagnani. Il giorno del battesimo la donna aveva chiamato in casa propria Allegra, la servente ebrea della famiglia Vita Levi, perché salisse insieme ad Enrico a bere un bicchiere d'acqua e fare due chiacchiere. Approfittando di un momento in cui la donna ebrea si era assentata, Rosa aveva preso in braccio il bambino e:

[...]vuotò il detto bicchiere d'acqua in un piatto, e poscia presa colla mano, che aveva raccolta in forma di conca, di detta acqua la versò sul capo del bambino a modo che scorreva, e nel frattanto, anzi nell'atto stesso proferì le parole "Io ti battezzo nel nome del Padre, del figliuolo, e dello Spirito Santo" avendo l'intenzione di fare quello che fa la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, indi asciugato nel miglior modo il capo di d.o fanciullo, onde non se ne avesse ad

²⁷⁸ *Ibidem.*

accorgere la detta servente che certamente sarà anch'essa Ebra, lo riconsegnò alla detta servente, che lo portò in Sua Casa.²⁷⁹

La donna affermava di avere fatto quel gesto perché sapeva che il bambino stava poco bene e voleva salvargli l'anima; aggiungeva che non aveva idea del fatto che fosse una cosa proibita. Inoltre, pensava che nessuno della famiglia di Enrico, compresa Allegra, avesse avuto il minimo sentore della cosa. Aveva poi parlato del fatto con il parroco della Santissima Trinità e lui ne aveva riferito ai propri superiori. In chiusura, Rosa diceva di avere imposto al bambino il nome di Giuseppe Federico Maria. La testimonianza è molto lacunosa: la donna non spiega le circostanze che avevano allontanato Allegra da Enrico e soprattutto non chiarisce quale fosse il malessere di cui avrebbe sofferto il bambino. Fortunatamente disponiamo di una più completa testimonianza della donna resa cinque anni dopo, nel 1842, e che vedremo successivamente.

Come mai Rosa fu chiamata a tanta distanza di tempo? Il Sant'Uffizio aveva ricevuto la denuncia di Oppizzoni ed era stata preparata una minuta con le opportune istruzioni da prendere. Bisognava risentire sotto giuramento la donna e tutti coloro che erano al corrente del suo operato; si sarebbero dovute verificare le circostanze citate da Rosa nella sua testimonianza e assicurarsi di fare ciò nel massimo segreto. Il pontefice, Gregorio XVI,²⁸⁰ era intervenuto approvando la decisione, ma aggiungendo un particolare:

E la Santità di N. Signore approvò aggiungendo la mente che si esponga agli Emi, questo fatto essere vietato, e nuocere alla pubblica tranquillità, ed arrecare anche disdoro alla Cattolica Religione quasi approvasi, che si battezzino clandestinamente, e vengano rapiti agli Ebrei i loro figli; onde prendano le loro Emze la cosa in considerazione anche sotto questo aspetto, e se convenga castigare la battezzante con qualche esemplare punizione per esempio di un anno di detenzione in qualche Conservatorio.²⁸¹

Per qualche ragione, la decisione non venne comunicata al vescovo di Bologna e dovettero passare cinque anni prima che venisse informato. Si tratta di una circostanza assai inusuale, soprattutto per l'importanza che la faccenda

²⁷⁹ ACDF, DB 19 fasc. 26 ccnn

²⁸⁰ G. Martina, *Gregorio XVI, papa*, in *Dizionario biografico op.cit.* vol.59 (2002)

²⁸¹ ACDF, DB 19 fasc. 26 ccnn

rivestiva. Questo fatto assume tratti ancora più particolari se consideriamo che tra il 1837 e il 1842 lo Stato Pontificio non venne sconvolto da nessuno dei moti che lo avevano colpito prima e dopo questo lasso di tempo. Nella lettera che l'Inquisizione spedì al vescovo di Bologna si fa semplicemente cenno ad una svista: una considerazione che sembra difficile da credere, ma in mancanza di documenti che la smentiscano deve essere presa per buona.²⁸² Per il resto la missiva reiterava le disposizioni che erano state prese cinque anni prima:

Mi affretto pertanto a partecipare, che i sullodati Emi allora ne presero approvata dalla Santità sua, che cioè, l'Emza Vra si degnasse di far esaminare con giuramento la Garagnani sud; le si facessero spiegare tutte le circostanze concomitanti l'amministrazione del Battesimo e segnatamente se l'Acqua da lei adoperata giungesse a toccare la pelle del fanciullo, quindi le si facesse riconoscere la detta informata deposizione, e quante volte la Donna confermasse il tutto col formale suo Esame, procedesse Vra Emza ad assicurare il Fanciullo medesimo.

E siccome la Garagnani in questa sua deposizione asseriva d'essersi indotta a tal passo coll'intenzione di salvare un'anima, sapendo che il Fanciullo stava poco bene, (quando per lecita collazione del Battesimo avrebbe dovuto concorrere nel Fanciullo l'estremo pericolo di morire) così fu inoltre risoluto, che l'Emza Vra si degnasse pure di ammonire ed istruire la donna stessa per qualunque altro caso avvenire.²⁸³

Nel novembre del 1842, cinque mesi dopo avere ricevuto le istruzioni del Sant'ufficio, Oppizzoni inviò a Roma la deposizione giurata di Rosa Garagnani, la presunta battezzante. Per quanto riguarda però il recupero di Enrico Levi sorse un problema: il bambino non si trovava più nel ghetto di Cento, ma era stato mandato a vivere a Mantova da alcuni parenti del padre.

L'elemento più interessante della lettera è la deposizione di Rosa Garagnani: nel documento la donna approfondisce i particolari e le circostanze del battesimo. Si tratta di una testimonianza molto utile perché,

²⁸² «[...] mi duole dirle, che la relativa Posizione, tutt'altro che risoluta, per una di quelle combinazioni che purtroppo si danno, venne disgraziatamente dimenticata e si è in oggi per buona ventura riassunta». *Ibidem*.

²⁸³ *Ibidem*.

oltre a fornire i dettagli della vicenda, offre un quadro di estrema compenetrabilità sociale tra ebrei e cristiani.

Circa 5 anni fa la mia famiglia si portò ad abitare in un Quartiere di una Casa posta in via Altabella, ove vi rimase un Anno intero; dopo 15 giorni che io, e la mia famiglia, ivi abitavo, una vecchia Coinquilina di detta Casa, che apparteneva ad una famiglia di Ebrei (Ebreica anch'Essa) di nome Gentilina, moglie del Sig. Marco Levi Ebreo, si portò a far visita a tutta la mia famiglia, da ciò incominciò la conoscenza di detti Ebrei facoltosi, e per conseguenza furono replicate le visite di complimento tanto all'abitazione de suddetti Ebrei quanto in Casa mia. Un giorno che non volgo, la suddetta Sig.ra Gentilina disse in casa mia che aveva una figlia maritata a Cento, la quale aveva un figlio piccolino, e che questi doveva essere condotto da lei, perché imparasse a conoscerla e chiamarla Nonna.²⁸⁴

Possiamo dunque vedere come esistesse in questa vicenda una frequentazione continua tra le famiglie di Rosa Garagnani e di Enrico Levi: un particolare molto interessante perché la donna ne parla come di una cosa assolutamente normale; non vi è alcun cenno alle proibizioni della Chiesa di avere rapporti con gli ebrei. Per di più queste visite non dipendevano da un rapporto lavorativo, ma erano semplici cortesie tra vicini.

Proseguendo la deposizione Rosa raccontò quali fossero le circostanze del battesimo:

Passarono pochi giorni, e comparve tutta la famiglia, cioè il Padre, e la Madre del detto bambino, che seco avevano lo stesso bambino con una Servente di nome se non erro Allegra. Questa famiglia giunta in Casa del Nonno Sig. Marco Levi, vi rimase per circa 15 giorni, nel quale intervallo di tempi io ebbi campo di vedere nel Cortile della Casa la detta servente Allegra con in braccio il bambino che chiamavasi Enrico, e stando in una terrazza ad osservarli (nella quale terrazza conservavo dei fiori) in un giorno che non volgo precisare, di dopo pranzo, che era estate, io chiama la detta Servente che stava nel Cortile col bambino essendo fuori di Casa la sua famiglia, e le chiesi che accompagnasse il bambino nella terrazza per regalarci dei fiori, invito fattogli altre volte, ma senza effetto, ed in questa volta vi si portò la detta Allegra col bambino Enrico, ambi Ebrei, e quindi giunta in Cucina mi feci consegnare il

²⁸⁴ *Ibidem.*

Bambino dall'Allegra col pretesto di darci dei fiorini, ed indussi la stessa Allera, a passare nella Camera di mia Madre, per salutarla, e come che era qualche giorno che meditavo di battezzare detta creatura, con intenzione di salvare un Anima che non poteva vedere come Ebreo, trovandomi sola col bambino in detta mia Cucina, mentre l'Allegra era passata nella Camera di mia Madre presi un bicchiere d'acqua naturale di poco levata dal pozzo, e coll'intenzione di fare un Cristiano, e di conferire il battesimo a detto fanciullo nel modo prescritto dalla Santa Romana, Cattolica, Apostolica Chiesa, vuotai detto bicchiere d'acqua in un piatto, e poscia colla mano raccolta in forma di conca presi detta acqua, e la vuotai sul capo del bambino che restò bagnato, non solo nei pochissimi capelli, che aveva, ma ben anche nella pelle, e vidi scorrere detta acqua sulla pelle dalla parte dell'orecchio destro, pronunziando nel frattempo le parole – io ti battezzo nel nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo, e nel dire tali parole vuotai l'acqua, e poscia presi il mio grembiale e le asciugai tutta la testa, onde la Servente Allegra non se ne fosse accorta. Tutto andò quieto, e contenta di aver fatto un Cristiano imponendogli il nome di Giuseppe Enrico Maria lo riconsegnai alla Servente, la quale lo portò in Casa sua, ne mai si sono accorti i detti Ebrei che le battezzassi il figlio. Da allora in poi ho avuto occasione d'imbattermi nel Sig. Marco Levi che abita qui in Bologna, ed ho sempre chiesto di sua figlia Emilia, non che del figlio di questa Enrico, e ne ho sempre avuto buone nuove. Avverto che non se ne sono, io credo, ne anco accorti.²⁸⁵

Vale la pena soffermarsi per sottolineare alcuni aspetti di questa testimonianza. Un particolare interessante è che la donna non fece alcun cenno riguardo a timori per la salute del bambino. Noi sappiamo che questo era un elemento cruciale per stabilire la liceità o l'illiceità del battesimo e che in mancanza di immediato pericolo di morte del battezzato la donna rischiava di essere punita.

Nel prosieguo della testimonianza vennero semplicemente confermate le circostanze della denuncia avvenuta circa cinque anni prima.

Dopo le dichiarazioni della donna, l'Inquisizione allertò il vescovo di Mantova affinché collaborasse con Oppizzoni per individuare dove si era rifugiato Enrico; una volta trovato il bambino, che ormai aveva circa sette anni, si sarebbe dovuto informare l'ambasciatore d'Austria e chiederne

²⁸⁵ *Ibidem.*

l'estradizione. L'indagine non dovette essere semplice perché si concluse solamente nel novembre del 1844, circa due anni dopo la testimonianza della donna. Alla fine, l'azione della Chiesa non venne coronata da successo e il Sant'Uffizio il 25 novembre del 1844 scrisse ad Opizzoni per informarlo della situazione:

Non vuol omettere questa Suprema Congne di far parte a Vra Emza del risultato, qualunque sia, d'un passo, che si era dato per la ricupera del consaputo Fanciullo Ebreo Enrico Levi di Cento.

Presso gli ulteriori chiarimenti favoriti dall'Emza Vra con Lettera del 19 Luglio pp, i quali ammiccolavano la identità di questo Fanciullo con quello, che si trovava in Mantova, piacque ai nostri Emi Colleghi Snti Inqri di pregare l'Emo Sig. Card. Segretario di Stato che si degnasse di conferire con questo Sig. Ambasciatore d'Austria per vedere se potesse esservi modo da ricuperarlo. Vi si era prestato il Sig. Ambasciatore con tutta la cooperazione, ma dall'I.R. Governo di Milano ha ricevuto il riscontro, qui unito in copia [non c'è], dal quale apparisce, che il Fanciullo di cui parliamo si trovasse realmente in Mantova dal 9 Luglio 1839 al Giugno dell'Anno corr, ricomparso in quest'ultime mese il di lui Genitore per levarlo, e ricondurlo in Patria.

Non è presumibile che il Fanciullo abbia fatto in questi ultimi tempi ritorno in Cento, sia perché lo avrebbe Vra Emza risaputo, sia perché v'è tutto il fondamento a credere che i Parenti Ebrei, giunti forse a conoscere il Battesimo somministratogli, e le pratiche nostre eziandio, lo abbiano appostatamente involato prima dalla Patria, e poi dalla Città di Mantova.

Se all'oculatezza dell'Emza Vra riuscisse mai di sorprendere il luogo della di lui attuale dimora, si degnerà di farne avviso a questa S. Congregazione.²⁸⁶

A questo punto la documentazione si interrompe nuovamente e riprende solamente nell'ottobre del 1851 con una lettera del Sant'Uffizio diretta all'inquisitore di Bologna, padre Feletti.

Da quanto riferì V.R. si avrebbe motivo di temere che codesto Ebreo Leone Levi ritenga presso di se come servo un figlio che fu occultamene battezzato. Questi miei Emi Colleghi InqriFi si occuparono di tal cosa nella feria IV 24 del Settembre corrente; mancando però le prove necessarie ordinarono di

²⁸⁶ *Ibidem.*

scrivere a Lei, acciò premuri di raccogliere con ogni riservatezza notizie comprovanti 1° Che il detto giovane sia veramente figlio dell'Ebreo Leon Levi 2°che detto giovane sia quello che fu battezzato occultamente e portato in Roma. 3° verificandosi che sia egli indagare come sia trattato, quale l'educazione e quali gl'insegnamenti. 4° Se quali e quanti capitali abbia il Padre Leone Levi.²⁸⁷

La vicenda di Enrico si faceva sempre più contorta: da quanto apprendiamo dalla lettera, il bambino dopo il 1844 era stato portato a Roma (probabilmente nella casa dei catecumeni) e all'epoca dello scritto viveva a Bologna con il padre.

Feletti per verificare se si trattasse effettivamente di Enrico scrisse al Vicario del Sant'Uffizio del Cento, Lorenzo Bagni, perché indagasse in tal senso. Venne interrogato Giuseppe Bubboni, un tappeziere centese che conosceva bene per ragioni commerciali Leone Vita Levi. L'uomo non solo confermò che sapeva del battesimo conferito al primogenito dell'ebreo, ma anche che a Cento la vicenda era di dominio pubblico:

Io so e la cosa ha tutti caratteri della certezza tanto ne fu pubblica e generale la voce. Or però non saprei dire chi a me lo palesasse. Ecco cosa si dice e fu detto allora intorno a questo fatto. Di circa due anni il detto bambino primogenito fu portato dalla Madre sua a Bologna in casa della di lei Genitrice, e Nonna del Bambino, che allora stava mi pare in via Alta Bella. Colà infermatosi gravemente il d.º bambino fu battezzato occultamente da una donna cristiana Bolognese, la quale stava di servizio alla dª famiglia in quella casa. Indi la cosa venuta a notizia del Sig. Card. Arcivescovo fu tosto per di lui ordine levato il fanciullo battezzato dalla casa de' suoi parenti, venne chiamato il Padre ed obbligato a fare un assegno pel figlio stesso e fu spedito dal dº Arcivescovo a Roma nel Collegio dei Catecumeni. Null'altro indi si seppe.²⁸⁸

Inoltre il commerciante forniva notizie importanti sugli sviluppi successivi:

Se non che nel 1849 al tempo della Repubblica fatale [evidentemente si allude alla Repubblica romana] avend'io bisogno di vedere il dº Leone Vita Levi che allora erasi stanziato in Bologna con tutta la sua famiglia colà mi portai assieme

²⁸⁷ *Ibidem.*

²⁸⁸ *Ibidem.*

col di lui fratello Israele e restai meravigliato al vedere il d° figlio battezzato. Domandai allora a qualcheduno come fosse ciò avvenuto e mi fu risposto che il detto Leon Vita Levi valendosi della libertà delle circostanze aveva mandato a prendere il d° suo figlio e ricoveratolo in casa sua vel teneva qual servitore e non qual figlio. Ciò stesso potei altresì capire da quel che mi disse lo stesso Israele relativamente al riconoscere ritornato alla casa paterna il detto figlio Alessandro. Non mi ricordo quali fossero gli altri che ciò pure mi notificassero.²⁸⁹

Nonostante la grande precisione della testimonianza, emerge un'anomalia che non può essere ignorata: nei documenti precedenti al 1851 il figlio di Leone Vita Levi viene chiamato Enrico e non Alessandro. Sorprendentemente questa palese contraddizione non sarà rivelata da nessuno degli inquisitori che si erano occupati del caso; può essere che dato che tutti gli altri elementi collimavano con le indagini svolte sette anni prima, non si sia dato peso a questa, pur rilevante, discrepanza.

Anche Rosa Alberghini, una donna centese che aveva lavorato per la famiglia Vita Levi, confermava che il battesimo di Alessandro era di dominio pubblico:

Oh lo so bene che il primo figlio di nome Alessandro in quel tempo appunto che io prestava servizio a quella famiglia fu portato a Bologna da sua madre in casa della sua Nonna e colà fu battezzato occultamente da quella servente cristiana e nol vidi mai più perché a Cento non fu più condotto. Questa cosa avvenne mi pare nel 1836 e allora il fanciullo poteva avere un anno e mezzo. Intesa questa voce che era stato battezzato prender piede presso cristiani miei pari, non so dirle quanto fossi curiosa di sapere la verità. Ma per quante interrogazioni dalla lontana io facessi alla madre di lui e all'altra servente Ebra, non mi venne fatto di udire una sola parola che alludesse a ciò! Capii soltanto che qualche cosa di grande era avvenuto dal loro contegno serio. Allora fu voce comune che l'Arcivescovo di Bologna avesse tolto quel Bambino dalla casa dei parenti e l'avesse mandato a Roma in un Orfanotrofio o presso una sorella della madre del medesimo fanciullo che fu detto esser cristiana.²⁹⁰

Una testimonianza in senso contrario ai sospetti dell'Inquisizione venne dal parroco di Santa Maria Maggiore Andrea Ghillini, sotto la cui parrocchia abitava

²⁸⁹ *Ibidem.*

²⁹⁰ *Ibidem.*

all'epoca Leone Vita Levi. Interrogato da Feletti, il parroco affermò che l'ebreo aveva quattro o cinque figli, ma tutti di piccola età (nel 1851 Alessandro, o Enrico, avrebbe dovuto avere circa sedici anni). Aggiungeva anche di non avere idea che uno dei figli di Leone fosse stato battezzato e vivesse con il padre sotto le mentite spoglie di domestico. L'esito di tutte queste indagini venne riassunto nella lettera che Feletti inviò al Sant'Uffizio nel settembre del 1852:

Da questi Atti [le testimonianze sopra menzionate] riveleranno l'EEVV che i due primi esaminati in Cento ritengono per sicuro il Battesimo fatto al figlio maggiore del Levi, chiamato Alessandro, che questi fu inviato in Roma ai Catecumeni da questa Curia Arcive e che in tempo dei torbidi venne dal Padre richiamato in Bologna, veduto come servente [dall'] esaminato Balboni. Per quante indagini io abbia fatto per conoscere dove ora sia stato mandato questo Giovane dopo ritornato il Governo Pontificio, non mi è stato possibile il poterlo conoscere. I Parrochi di Bologna dove è stato alloggiato il Levi non hanno mai avuto in nota questo Figlio Alessandro, neppure in qualità di servo, e l'istesso Levi chiamato da me il 19 novbre 1851, come chiamai tutti gli altri Ebrei di Bologna, non m'indicò di aver avuto questo Figlio. Certo è che questi presentemente non è presso il Padre, per cui penso che ripristinate le vicende de tempi, lo abbia mandato all'Estero, onde converrebbe prima verificare presso questa Curia il supposto Battesimo, e la missione di questo Ragazzo ai Catecumeni di Roma, indi far esaminare l'Ebreo Israele Levi fratello di Leon Vita, e poi prendere quelle determinazioni che sembreranno più opportune.²⁹¹

Secondo il parere di Feletti le indagini erano state inconcludenti; proponeva quindi di verificare presso la Casa dei Catecumeni romana l'avvenuto battesimo. In ogni caso Alessandro attualmente non si trovava più con il padre che aveva evidentemente avuto sentore delle indagini in corso. Purtroppo, la documentazione termina qui ed anche le indagini svolte in ASVR non hanno dato risultati positivi.

²⁹¹ *Ibidem.*

Conclusioni

Prima di tirare le somme delle storie raccontate, è necessario citare il contesto storiografico in cui questo lavoro intende inserirsi. Il riferimento principale è rappresentato dalle ricerche di Marina Caffiero.²⁹² i cui libri hanno determinato negli anni un cambiamento radicale nel modo in cui viene studiata e pensata la storia degli ebrei. Uno dei punti più importanti di queste ricerche è la messa in luce di una lunga serie di ininterrotte relazioni tra gli ebrei e cristiani che non furono troncate nemmeno con l'erezione dei ghetti. Caffiero sottolinea che quest'ultimo atto rifletteva la difficoltà della Chiesa di fronte all'alternativa fra espulsione e conversione.

Il ghetto fu dunque la risposta all'alternativa tra espulsione e conversione: una risposta finalizzata allo stesso tempo al mantenimento degli ebrei nello Stato e alla spinta verso la conversione, vera ossessione del Cattolicesimo. Essi venivano accolti e tollerati, soprattutto a Roma, ma, in attesa che si convertissero, si stabiliva nei loro confronti una forma inedita di "espulsione temporanea" dalla quotidianità della città.²⁹³

Naturalmente lo Stato Pontificio non intendeva permettere che continuassero ad esservi relazioni di ogni tipo tra cristiani ed ebrei, ma l'impossibilità di «espellerli temporaneamente»²⁹⁴ di fatto le rendeva possibili. A questo proposito l'autrice aggiunge:

Tuttavia nella pratica sociale le cose andavano molto diversamente. La presenza ebraica nel tessuto cittadino non era affatto definita solo dal piccolo "recinto" del ghetto, ma rivela una realtà diffusa in varie aree e dunque una notevole mobilità. Di luoghi, al plurale, e non di un solo luogo si dovrebbe parlare perché. Al contrario di quanto siamo soliti

²⁹² Oltre ai libri di Marina Caffiero precedentemente trattati si segnalano: *Profetesse a giudizio. Donne, religione e potere in età moderna*, Brescia, Morcelliana, 2020; *Il grande mediatore: Tranquillo Vita Corcos, un rabbino nella Roma dei papi*, Roma, Carocci, 2019; *Legami pericolosi: ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Torino, Einaudi, 2012; *Rubare le anime: diario di Anna del Monte ebrea romana*, Roma, Viella, 2012.

²⁹³²⁹³ M. Caffiero, *Storia degli ebrei op. cit.* p.102.

²⁹⁴ *Ibidem.*

fare pensando all'incardinamento delle comunità nei ghetti, l'insediamento urbano non si esplica affatto all'interno della sola spazialità, ristretta e coattiva, più ovvia del "recinto", ma fa riferimento all'esistenza di una pluralità di "luoghi ebrei" nelle città che li potevano ospitare.²⁹⁵

Chiaramente i contatti tra ebrei e cristiani non erano unicamente di segno positivo, ma potevano anche essere conflittuali e violenti. Questa ricerca conferma quanto affermato dalla Caffiero: la segregazione delle comunità ebraiche era sostanzialmente fallita e gli ebrei erano parte attiva delle relazioni socioeconomiche dei luoghi in cui vivevano. Le vicende riassunte hanno riconfermato che questi stessi scambi erano spesso fonte di rischio per la minoranza ebraica: tutti i battesimi segreti affrontati in questo capitolo hanno inizio da una frequentazione teoricamente proibita, o perlomeno scoraggiata, tra cristiani ed ebrei. In alcuni casi è la balia a battezzare segretamente il figlio della famiglia per cui lavora; altrove il sacramento viene amministrato da una bimba più grande ad una più piccola nel corso di una frequentazione, almeno apparentemente, amichevole.

Le ricerche di Marina Caffiero hanno inoltre individuato nel pontificato di Benedetto XIV un momento particolarmente importante per le relazioni tra gli ebrei e la Chiesa; tale considerazione è stata esposta nel già citato *Battesimi forzati*, libro essenziale per chiunque intenda fare ricerche in questo ambito. Il pontificato di Lambertini è significativo specialmente per due prese di posizioni: la prima sulla questione del cosiddetto omicidio rituale e la seconda su quale approccio adottare relativamente al battesimo forzato degli ebrei. Per quanto riguarda il primo punto l'autrice sottolinea:

La lettera *Beatus Andreas*, pubblicata da papa Lambertini il 22 febbraio 1755, costituisce, infatti, una tappa fondamentale, ma a lungo trascurata dagli storici, della storia dell'accusa di omicidio rituale [...]. Pubblicata sia in latino che in italiano, la lettera – nota come *Beatus Andreas* dalle prime parole della versione latina – affrontava in realtà come suo tema

²⁹⁵ M. Caffiero, *Storia degli ebrei op. cit.* p.103

centrale la questione della santità infantile e della sua ammissibilità
[...].²⁹⁶

La lettera non affrontava direttamente il tema dell'omicidio rituale, ma facendo riferimenti ad alcuni casi di bambini suppostamente uccisi dagli ebrei, e presentandoli come fatti concreti, finiva per convalidare la nefasta accusa.

Tuttavia poiché la questione della santità infantile e dei fanciulli martiri per la fede o «in odio a Cristo» era introdotta e trattata dal papa principalmente attraverso gli esempi di bambini ritenuti vittime di omicidio rituale, riportando il puntiglioso elenco dei casi, considerati assolutamente veri, di piccoli sacrificati al “vamprisimo” degli ebrei (Simone da Trento, Giovannetto di Colonia, Riccarda da Parigi, William da Norwich, il bambino spagnolo di La Guardia, o sardo Ceselio e Camerino, Orsola da Lienz, Lorenzono da Marostica) e riconoscendo la validità dei culti di cui essi godevano localmente, tale questione finiva per tradursi nella piena legittimazione della verità storica dell'omicidio rituale.²⁹⁷

Il secondo campo in cui il pontefice intervenne con estrema durezza era quello riguardo i battesimi più o meno forzati amministrati agli ebrei. In particolare, il papa stravolse la giurisprudenza tradizionale attraverso due documenti. Secondo le parole della Caffiero:

Due testi del papa, in particolare, la *Lettera a Monsignor Arcivescovo di Tarso Viceregente sopra il Battesimo degli Ebrei o infanti o adulti*, del 28 febbraio 1747, e la *Lettera della Santità di Nostro Signore Benedetto Papa XIV a Monsignor Pier Girolamo Guglielmi Assessore del Sant'Ufficio sopra l'Offerta fatta dall'Avia Neofita di alcuni suoi Nipoti infanti Ebrei alla Fede Cristiano*, del 15 dicembre 1751, fecero giurisprudenza in materia di battesimi più o meno coatti.²⁹⁸

In entrambi i testi il pontefice promuoveva l'argomento del *favor fidei* allo scopo di superare le tradizionali posizioni della Chiesa in fatto di battesimi (in particolare per quanto riguarda il divieto di battezzare *invitis parentibus*). Il

²⁹⁶ M. Caffiero, *Battesimi forzati op. cit.* p.50.

²⁹⁷ Ivi p. 52.

²⁹⁸ Ivi p. 75.

lavoro di ricerca svolto per questa tesi si unisce a quanto già affermato dalla Caffiero: in tutti i casi in cui si contestava la validità del battesimo, il riferimento principale dell'Inquisizione (e, curiosamente, degli ebrei) erano le due lettere di Benedetto XIV. L'applicazione del *favor fidei* come principio prevalente su tutti gli altri troncava sostanzialmente ogni possibile obiezione da parte degli ebrei: la linea di difesa più utilizzata, l'unica che avesse veramente qualche possibilità di successo, consisteva nel mettere in dubbio la testimonianza della presunta battezzante. Solo in questo modo si poteva aggirare la intransigente interpretazione imposta da Benedetto XIV: Regina Salomoni venne liberata ufficialmente perché la testimonianza della cristiana che l'aveva battezzata era stata considerata non valida. Come abbiamo visto altri elementi avevano probabilmente influenzato la decisione (l'età della donna, il fatto che fosse madre e moglie), ma da un punto di vista strettamente formale il Sant'Uffizio aveva lasciato andare l'ebrea per questo cavillo. Una soluzione "furba", che permetteva all'Inquisizione di uscire da una situazione potenzialmente imbarazzante ed esplosiva. Era in ogni caso una possibilità assai flebile e dopo il 1815 in altri casi assai simili il Sant'Uffizio decise di procedere e adottare le soluzioni più intransigenti presentate precedentemente.

Dopo la Restaurazione non vi sono più possibilità per sfuggire a questi battesimi coatti. Ciò è dovuto in parte alle citate novità introdotte dal pontificato di Prospero Lambertini, ma anche all'inasprirsi del contesto politico successivo al 1815. Per la Chiesa gli ebrei non sono semplicemente un corpo estraneo tollerato in seno alla cristianità, ma una pericolosa setta alleatasi con coloro che intendevano rovesciare l'ordine tradizionale delle cose.²⁹⁹ Non è un caso che proprio durante il periodo delle invasioni napoleoniche si segnalino in quasi tutta l'Italia assalti ai ghetti. Potevano essere occasioni non particolarmente violente, come accaduto a Cento, ma altrove avevano avuto un carattere decisamente più tragico.³⁰⁰ Questa nuova

²⁹⁹ A proposito di questo argomento si rimanda a G. Miccoli, *Santa Sede, questione ebraica e antisemitismo tra Otto e Novecento* in *Storia d'Italia. Annali 11/2, op. cit.* pp. 1371 – 1562. Un altro testo utile è D.I. Kertzer, *I papi contro gli ebrei op.cit.*

³⁰⁰ A questo proposito vedasi R. Salvadori, *1799. Gli Ebrei italiani nella bufera giacobina*, Firenze, Giuntina, 1998. Per il caso specifico degli assalti alle comunità ebraiche avvenuti in Toscana si rimanda a G. Turi "Viva Maria". *La reazione alle riforme leopoldine (1790 –*

ostilità aveva voce anche nelle opere di alcuni ecclesiastici come quella di Ferdinando Jabalot, *Degli Ebrei nel loro rapporto con le nazioni cristiane*. La novità non stava nel disprezzo verso la minoranza ebraica, ma nel timore che questa potesse impensabilmente vincere e finire per dominare la cristianità. Come sottolinea Giovanni Miccoli:

In quegli anni e in quel contesto si trattava di un ulteriore argomento [la temuta dominazione ebraica] per sostenere la giustezza e l'opportunità del ritorno alle antiche interdizioni, per reclamare e giustificare una loro più drastica e decisa accentuazione. Ma era anche l'indizio di una predisposizione mentale, come una sorta di segnale lanciato al futuro: non a caso nel corso della seconda metà del secolo il confluire e il sovrapporsi di motivi, immagini, constatazioni e giudizi sulla realtà contemporanea farà ritenere che quel temuto processo [la vittoria degli ebrei] fosse ormai compiuto.³⁰¹

Nei casi che sono stati presentati la cesura fondamentale è costituita dalla Restaurazione. È vero che il pontificato di Benedetto XIV impresse una svolta intransigente nei confronti degli ebrei e sulla tematica dei battesimi più o meno coatti. Rispetto alla documentazione rinvenuta appare però che prima del 1815 esistevano ancora margini di discussione su quest'ultimo argomento. Non solo Regina Salomoni era stata liberata, ma il suo caso aveva destato qualche dubbio all'interno della Chiesa, al punto da richiedere il parere dell'allora Maestro del Palazzo Apostolico. Nella relazione stesa il prelado aveva affermato chiaramente che non era giusto e auspicabile forzare un ebreo, uomo o donna che fosse, a cambiare religione perché era stato battezzato a insaputa sua e della sua famiglia in tenera età. È pur vero che il Sant'Uffizio non aveva adottato esplicitamente questa posizione e era ricorso a quello che sembra essere un abile sotterfugio per aggirare il problema: dichiarare non credibile la testimonianza della presunta battezzante. D'altra parte, vediamo che in tutte le vicende simili avvenute dopo la Restaurazione l'esito fu sempre e comunque sfavorevole agli ebrei, un chiaro

1799), Firenze, Olschki, 1969 e I. Tognarini (a cura di) *Arezzo tra rivoluzione e insorgenze: 1790 – 1801*, Arezzo, Aretia Libri, 1982.

³⁰¹ G. Miccoli, *Santa Sede op. cit.* p. 1387

segno del cambiamento dei tempi. Il 1815 può dunque essere considerato per queste vicende un punto di non ritorno.

Nel citato *Battesimi forzati* Marina Caffiero motivi in questi termini la sua scelta di concentrare lo studio sui casi che coinvolgevano la comunità ebraica romana.

Ho esaminato tale fenomeno [i battesimi forzati] relativamente ai casi romani di età moderna – dal XVI al XIX scolo-, dal momento che la comunità della capitale del cattolicesimo universale ha sempre assunto un ruolo simbolico del tutto precipuo sia all'interno della più generale decretazione pontificia nei confronti degli ebrei, sia all'interno dell'intero universo ebraico.³⁰²

Questo lavoro di ricerca si concentra invece sui casi individuati nelle legazioni pontificie emiliano romagnole, una collocazione che consente di arricchire di qualche particolare il quadro già delineato da Marina Caffiero. Le particolari condizioni politiche, sociali e culturali dell'orizzonte geografico preso in considerazione determinano infatti delle dinamiche assai differenti.

Il primo aspetto particolare dell'ambito locale di cui mi sono occupato è che i casi di battesimi clandestini di bambini ebrei sono un fenomeno assai rilevante anche numericamente: nei casi discussi in Sant'Uffizio questa tipologia è più rilevante del fenomeno delle oblazioni. Queste sono sì presenti, ma sono numericamente meno frequenti e presentano pochi o nessun elemento di interesse rispetto alla storiografia sul tema. Questo è il motivo per cui nel presente capitolo si è parlato di un solo caso di oblazione e unicamente perché presentava delle caratteristiche estremamente particolari.

Pur essendo teoricamente sottoposte alle stesse misure persecutorie della comunità ebraica romana, gli ebrei emiliano romagnoli vivevano in condizioni più elastiche. Abbiamo visto come taluni ebrei vivessero fuori dal ghetto e in esso abitassero anche dei cristiani; una situazione sicuramente più promiscua di quanto avveniva a Roma, dove le misure persecutorie venivano

³⁰² M. Caffiero, *Battesimi forzati op.cit.* p.16.

implementate più rigidamente. Lo stretto controllo che la Chiesa esercitava sulla comunità ebraica romana era sicuramente un giogo difficile da sopportare per gli ebrei, ma forse li proteggeva dalle dinamiche che abbiamo visto accadere nelle comunità che abbiamo studiato. Una segregazione più efficace, pur essendo gravosa sotto tanti altri aspetti, diminuiva i contatti col mondo esterno e riduceva anche il rischio che di battesimi clandestini. Vale la pena notare che questo fenomeno, pur acquisendo alla Chiesa nuove anime, era assai malvisto dalla Chiesa. Come afferma la Caffiero:

Le vicende dei battesimi clandestini si concludevano regolarmente, dunque, con la sottrazione dei bambini ai genitori. È però degno di rilievo il fatto che venisse sempre avviata un'indagine accurata sulla validità del sacramento quanto alla materia e alla forma, sulle modalità con cui esso era stato conferito, sulle intenzioni reali della battezzante, sulla precisione della formula recitata e sulla quantità di acqua adoperata [...]. La ragione probabile va individuata – oltre nella ricaduta negativa all'esterno che comportava da molti punti di vista – nel fatto che essa lasciava uno spazio di intervento e di iniziativa individuale ai singoli fedeli, e soprattutto ai laici, che restava del tutto fuori controllo delle autorità religiose.³⁰³

Un'altra probabile ragione del fastidio provato dalla Chiesa era costituita dal fatto che le battezzanti erano spesso (nei casi qui presentati, sempre) donne. Non solo un rito importante come il battesimo veniva sottratto al controllo delle autorità religiose, ma a farlo erano appartenenti al sesso femminile. Un vero e proprio rovesciamento di ruoli e di potere.

Le condizioni più agevoli nelle quali vivevano le comunità emiliano romagnole rendeva loro possibile avere più scambi con l'esterno e più contatti con i cristiani. Questi contatti, che potevano essere per lavoro o per semplice frequentazione sociale, aumentavano le possibilità che si verificasse un battesimo clandestino. Il caso Mortara, e molti di quelli di cui abbiamo parlato

³⁰³ *Ivi.* p.206.

in questa tesi, non avrebbero potuto verificarsi a Roma con la frequenza che abbiamo osservato

Nelle vicende presentate c'è un'altra particolarità: il lasso di tempo che trascorre tra il battesimo clandestino e la denuncia del medesimo. A volte potevano essere pochi anni, come per il caso di Alessandra Ancona, ma abbiamo visto che più spesso si trattava di più di una decina d'anni (nel caso di Regina Salomoni addirittura ventisette). Qual è la causa di questa peculiarità? Per tutti i casi avvenuti dopo il 1815 la cesura rappresentata dalle guerre napoleoniche è senza dubbio la causa principale. Come visto precedentemente, i battesimi clandestini avvenuti durante il Regno Italico non potevano essere denunciati alle autorità civili e quindi gli autori rimanevano spesso in silenzio. Altre volte raccontavano il fatto alle autorità religiose, le quali però erano impotenti. Nel caso di Regina Salomoni invece una spiegazione esterna alla mente dei protagonisti della vicenda non esiste: ammesso che la battezzante, Francesca Vandelli, avesse detto la verità non sapremo mai perché avesse atteso tutto quel tempo prima di farsi avanti.

La peculiarità di questi casi poneva alla Chiesa dei problemi che essa non aveva mai affrontato prima: è possibile costringere una persona ebrea adulta battezzata clandestinamente quando era molto piccola a praticare la religione cristiana? Le diverse risposte che il Sant'Uffizio diede a questo quesito ci consente di individuare il netto aggravarsi dell'ostilità della Chiesa nei confronti degli ebrei.

Conclusioni

L'atteggiamento della Chiesa nei confronti degli ebrei è sempre stato oscillante. Da un lato essi non avevano riconosciuto il Cristo, dall'altro la loro presenza all'interno del mondo cristiano era necessaria in base al concetto agostiniano di "popolo testimone".³⁰⁴ Come conseguenza, agli ebrei era consentito di vivere in seno alla cristianità, ma in una condizione di patente inferiorità. Nel corso dei secoli tale stato di cose aveva determinato nella Chiesa una politica contraddittoria, tesa a seconda dei casi, a salvaguardare gli ebrei o ad imporre loro nuove stringenti limitazioni.³⁰⁵

Nell'arco di tempo preso in considerazione da questa tesi, si assiste ad un'evoluzione cruciale di questa posizione. A partire dalla prima metà del Settecento la Chiesa inasprì sempre di più le proprie politiche nei confronti degli ebrei. Come abbiamo visto nel precedente capitolo, il pontificato di Benedetto XIV fu uno snodo fondamentale per il rapporto tra la chiesa e la minoranza ebraica. Non solo il pontefice promosse una giurisprudenza, quella del *favor fidei*, tesa a favorire battesimi segreti e coatti degli ebrei, ma riconobbe implicitamente la veridicità dell'accusa rivolta a questi ultimi di compiere assassini rituali.

Benedetto XIV rompeva con il passato atteggiamento dei pontefici, molto prudente quando non esplicitamente dimissorio, nei confronti delle accuse di omicidio rituale. Come afferma Nicola Cusumano in *Ebrei e accusa di omicidio rituale nel Settecento*:

Lo studio di un particolare aspetto della storia dell'antigiudaismo, quale è quello legato all'accusa di omicidio rituale nel XVIII secolo, costringe ad osservare da vicino il repentino mutamento dei percorsi religiosi e culturali [...].

³⁰⁴ Per un ulteriore approfondimento si rimanda a: P.Stefani, *L'antigiudaismo. Storia di un'idea*, Bari, Laterza, 2004, pp. 122-9

³⁰⁵ Naturalmente la bibliografia sul tema è molto ampia, ma per un'opera di carattere generale sul tema di rimanda a A. Foa, *Ebrei in Europa. Dalla Peste Nera all'emancipazione*, Roma, Laterza, 2001.

L'evidente particolarità di questo momento storico consente di scardinare l'interpretazione secondo cui, sulla questione dell'omicidio rituale, la relazione tra la Chiesa e gli ebrei in età moderna e contemporanea sarebbe stata contraddistinta da una tensione interna, una sorta di prolungata «doppiezza strutturale», che si sarebbe manifestata nella differenza tra posizione popolare, talvolta sostenuta dalle autorità vescovili, tendente a sostenere la realtà degli infanticidi rituali in odio di Cristo, e la posizione ufficiale della Santa Sede [...].

Tale affermazione non è condivisibile se consideriamo che l'atteggiamento prevalentemente protettivo espresso dalla Chiesa a tutela degli ebrei accusati di infanticidio rituale tramonta proprio nel Settecento, si interrompe cioè attraverso sanzionamenti particolarmente severi e privi della cautele espresse dai pontefici nelle precedenti bolle medievali [...].³⁰⁶

Questo deciso cambio di posizione sull'omicidio rituale avrà gravi conseguenze per gli ebrei, in particolar modo a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. Sarà proprio la ripresa di questa accusa a costituire una delle armi più taglienti della campagna propagandistica antiggiudaica di quel periodo.³⁰⁷

Nella mia ricerca non sono mai incappato in accuse di omicidio rituale, ma studiando la storia di Cento ho avuto conferma del particolare zelo con cui Benedetto XIV si interessava agli ebrei. Nel primo capitolo abbiamo visto come, ancor prima di essere eletto pontefice, la conversione di Mazaltov l'aveva coinvolto al punto da decidere di recarsi nella cittadina emiliana per officiare egli stesso la cerimonia. Un evento unico: nella storia di Cento non era mai accaduto che il vescovo di Bologna si recasse *in loco* per celebrare il battesimo di un'ebrea.

Se il pontificato di Benedetto XIV rappresentò un primo punto di svolta, nelle vicende che abbiamo trattato si è osservato che un'ulteriore cesura avvenne dopo la Restaurazione. A parte il caso di Regina Salomoni,

³⁰⁶ N.Cusumano, *Ebrei e accusa di omicidio rituale nel Settecento. Il carteggio tra Girolamo Tartarotti e Benedetto Bonelli (1740 – 1748)*, Milano, Unicopoli, 2012, p.25. A proposito della campagna propagandistica contro gli ebrei si rimanda a F. Germinario, *Argomenti per lo sterminio. L'antisemitismo e i suoi stereotipi nella cultura europea (1850 – 1920)*, Torino, Einaudi, 2011.

³⁰⁷

precedente al 1815, tutti i battesimi coatti presentati in questa tesi si conclusero con la conversione forzata dei presunti battezzati. Vista la somiglianza esistente tra i casi di Regina Salomoni e quelli avvenuti dopo la Restaurazione (in particolare le vicende di Clemenza Vita e Marco Levi), è opinione di chi scrive che l'ebrea padovana nel nuovo clima instauratosi dopo il 1815 sarebbe stata forzata a diventare cristiana. Quest'ipotesi è rafforzata dal fatto che l'Inquisizione nelle sue indagini sui battesimi coatti successivi alla Restaurazione, pur citando espressamente il precedente di Regina Salomoni, giunse a conclusioni diametralmente opposte.

Un altro aspetto interessante sorto durante la ricerca è l'alto grado di penetrazione tra la società cristiana e quella ebraica. I rapporti tra ebrei e cristiani, che si trattasse di relazioni positive o meno, erano numerosissimi e andavano ben oltre lo stereotipo che vorrebbe i primi prestatori dei secondi. Certamente vi era anche questo aspetto, ma nei casi che abbiamo visto in questa tesi, cristiani ed ebrei intrattenevano relazioni sociali di ogni tipo: visite di cortesia tra condomini, relazioni extraconiugali ed anche rapporti di lavoro di ogni tipo: un dato che sottolinea come sia sempre più difficile considerare la storia degli ebrei una branca separata da quella dei loro vicini cristiani. L'apertura dell'ACDF, la fonte principale di questo lavoro, ha offerto un grande contributo in questa direzione. Lo sottolineava Marina Caffiero nel corso del convegno del 2018 *L'inquisizione romana e i suoi archivi*:

La prima questione riguarda il contributo fondamentale che la documentazione archivistica dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (ACDF) ha dato non soltanto alla storia dell'ebraismo quanto alla messa in discussione dell'idea (e della pratica) dell'irrelevanza di questa storia nella considerazione e nella collocazione storiografiche italiane. Non che mancassero prima del 1988, quando l'Archivio fu reso disponibile, pubblicazioni importanti. [...] Quello che faceva dietto era però l'inclusione della storia dell'ebraismo come nodo ineludibile del discorso storiografico e della sua divulgazione, non nel senso di una storia aggiuntiva, appendice del cristianesimo dominante, ma al contrario come componente strutturale della

storia italiana, un pezzo intero della storia generale. Non dunque una storia separata, e nemmeno due storie, ma una sola storia.³⁰⁸

Nonostante le sue origini, l'ACDF non raccoglie unicamente informazioni sulla repressione degli ebrei, ma offre anche uno specchio della loro storia sociale ed economica e dei rapporti con i cristiani. Sempre secondo Marina Caffiero:

Rilevo invece che non si tratta unicamente di un archivio della repressione e che esso non ci parla soltanto di questo aspetto (battesimi forzati, prediche coatte, procedure giudiziali contro ebrei per eresia, libri proibiti, pratiche di magia ecc.). Usare i documenti dell'Inquisizione significa attingere la storia sociale e economica delle diverse comunità ebraiche – mestieri e professioni ben al di là della stracceria e del prestito su pegno, relazioni commerciali, licenze, mobilità, permessi ai medici ebrei, ma anche bigamia, concubinato, adulterio, rapporti carnali – e ricostruire sua i modi in cui ebrei e cristiani vivevano insieme e si relazionavano sia i conflitti tra di loro.³⁰⁹

Naturalmente l'utilizzo dei documenti dell'Inquisizione deve indurre nello storico una particolare cautela. Nell'ambito del processo poteva avvenire che i testimoni e gli imputati potessero essere indotti, più o meno esplicitamente, a confermare i sospetti degli inquirenti.³¹⁰ In realtà nella documentazione rinvenuta ho trovato conferma di quanto affermato da Marina Caffiero:

Quanto agli interrogatori e alle risposte degli inquisiti, non mi pare si possa asserire che si trattasse soltanto di repliche e reazioni automatiche e senza libertà. Nella mia esperienza, gli imputati ebrei, specie se rabbini, inserivano delle variabili importanti nel discorso imposto, rispondevano agli interrogatori proponendo affermazioni e opinioni che non rientravano nelle aspettative dei giudici, espresse direttamente e liberamente.³¹¹

³⁰⁸ M. Caffiero, *Gli archivi dell'Inquisizione romana e la storia degli ebrei* in (a cura di) A. Cifres, *L'inquisizione romana e i suoi archivi. A vent'anni dall'apertura dell'ACDF*, Roma, Gangemi, 2018 p.91.

³⁰⁹ *Ivi* pp.94 – 95.

³¹⁰ Pur non investendo direttamente l'Inquisizione, riguardo alla necessità di interpretare i documenti prodotti dagli inquirenti durante un'indagine si rimanda alla controversia sorta a proposito di *Pasque di sangue: ebrei d'Europa e omicidi rituali* di A. Toaff (Ilmulino, 2007). In particolare si veda G. Miccoli, "Pasque di sangue". *La discussa ricerca di Ariel Toaff* in «Studi storici», anno 48, n.2. pp. 323 – 339.

³¹¹ M. Caffiero, *Gli archivi dell'Inquisizione romana e la storia degli ebrei* in (a cura di) A. Cifres, *L'inquisizione romana e i suoi archivi op. cit.* p.101.

Nei casi che abbiamo visto i testimoni e i presunti battezzati esprimevano liberamente la propria posizione: le loro opposizioni venivano diligentemente annotate e riportate.³¹² Naturalmente ciò non arrestava l'azione dell'Inquisizione e, come abbiamo visto, dopo una lunga detenzione i presunti battezzati cedevano indistintamente.

Inoltre, l'Inquisizione romana e i suoi archivi sono una fonte molto importante non soltanto per chi si occupa di storia della Chiesa o dell'istituzione inquisitoriale in particolare, ma anche per quella delle donne. Dalle storie presentate in questa tesi emerge con evidenza il ruolo svolto da queste ultime: che fossero vittime o carnefici, avevano l'indiscusso ruolo di protagoniste.

Le conversioni spontanee trattate nel secondo capitolo, sono una fonte in grado di fornirci interessanti spaccati famigliari di quell'epoca: alcune ebreo cercavano di fuggire da situazioni di disagio; altre vedevano nel cambio di religione la possibilità di coronare col matrimonio il rapporto amoroso con un cristiano; infine, vi era anche chi abbandonava la religione avita per un sincero moto dell'anima. Quale che fosse la ragione che aveva spinto quelle donne ad una scelta di rottura, esse emergevano dalla massa indistinta dei propri contemporanei e acquisivano un potere che altrimenti sarebbe stato loro negato. In nessun'altra circostanza una donna avrebbe potuto emanciparsi dalla propria famiglia di origine e costruirne una nuova scelta esclusivamente da lei. La conversione, dunque, è l'occasione per modificare le tradizionali dinamiche famigliari superando l'autorità del *pater familias*. È paradossale, ma il fatto di essere ebreo consentiva a queste donne di avere un'arma e un potere che alle proprie concittadine cristiane era precluso. È pur vero che durante il Regno Italico esisteva la possibilità di divorziare, ma non recidere completamente il legame con la famiglia di origine.³¹³

³¹² Nell'unico caso in cui ciò non venne fatto, nella vicenda della famiglia Cavalieri, la curia ferrarese venne severamente redarguita.

³¹³ Per approfondire l'argomento si rimanda a S. Solimano, *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814)*, Milano, IBS, 2017

Per quanto riguarda i battesimi coatti, abbiamo la possibilità di studiare le donne sia nel ruolo di vittime che in quello di carnefici. Prendiamo in esame il caso di Regina Salomoni e quella di Alessandra Ancona: due vicende nelle quali le denunce delle battezzanti sono particolarmente ingarbugliate. In entrambi i casi la malattia ha un ruolo fondamentale. Le infermità delle due donne infatti indussero gli inquisitori a dubitare delle loro dichiarazioni, ed entrambe furono esaminate da medici che testimonieranno della loro ritrovata sanità mentale. È evidente che, nonostante le citate disposizioni di Benedetto XIV rendessero sufficiente la testimonianza anche di una sola donna, nella mente degli uomini deputati ad esaminarle sorgeva qualche dubbio riguardo alla presunta isteria, tipica delle donne secondo la mentalità dell'epoca. Anche i due esiti totalmente differenti delle vicende sono un segnale della scarsa rilevanza della testimonianza delle due donne: saranno le diverse circostanze del momento a determinare la libertà per Regina e la conversione coatta per Alessandra.

Altre riflessioni possiamo proporre pensando ad altre due presunte battezzatrici: Teresa Lolli e Rosa Garagnani. Mentre la Facchini e la Vandelli avevano amministrato il battesimo rispettivamente in giovanissima età l'una e in imminente pericolo di morte della bambina ebrea l'altra, queste donne adulte decisero di battezzare i due bambini per puro capriccio. In entrambe le testimonianze è del tutto evidente che questi ultimi godevano di ottima salute e dunque non vi era alcuna giustificazione per la presunta collazione del sacramento. Questa differenza è molto interessante perché entrambe le donne scelsero di impossessarsi di un potere a loro precluso. Perché lo fecero? Con ogni probabilità condividevano le opinioni dell'epoca e dunque ritenevano di salvare i due bambini dalla dannazione eterna, ma forse c'è dell'altro. Si può ipotizzare che le due donne fossero attratte dalla possibilità di compiere un atto che era loro proibito: entrambe non nascosero l'atto che avevano compiuto, ma lo denunciarono per tempo alle autorità³¹⁴ Teresa Lolli replicò addirittura due volte la propria denuncia: la prima nel 1814 e la seconda nel

³¹⁴ Come sappiamo furono altri i motivi che comportarono il ritardo di anni delle autorità nell'occuparsi dei due casi.

1824. Per di più nella testimonianza rilasciata al Sant'Uffizio la donna dichiarò di essersi nuovamente presentata di fronte alle autorità «onde non guastasse il frutto del Battesimo da me conferitogli».³¹⁵ Entrambe le battezzanti sapevano di fare qualcosa di proibito ed agirono egualmente. Quali che fossero le ragioni che le spinsero a comportarsi in questo modo, col gesto compiuto le donne rovesciavano la situazione di subalternità in cui si trovavano, rivendicando un potere che era concesso solo ai sacerdoti. Sembra di potere vedere nelle storie che abbiamo raccontato il tentativo femminile di uscire, anche solo per un momento, dalla condizione di inferiorità in cui erano poste le donne nella società del tempo.

I documenti dell'Inquisizione si prestano anche ad un altro tipo di lettura, quello economico: il Sant'Uffizio teneva scrupoloso conto delle sue spese e spesso dei suoi affanni nel far quadrare il bilancio. A queste rendicontazioni bisogna aggiungere le donazioni e le numerose requisizioni compiute dagli inquisitori. Come ha notato Germano Maifreda nei *Denari dell'inquisitore*³¹⁶ si tratta di documenti di grande interesse.

Anche nelle storie che abbiamo affrontato è emerso come il denaro, brutalmente parlando, fossero un argomento assai rilevante. I convertiti, più o meno coatti, erano molto attenti a questo aspetto e cercavano naturalmente di ottenere quanto più era possibile per garantirsi una nuova vita. Spesso con l'aiuto dell'Inquisizione cercavano di ottenere quanto eventualmente spettava loro dalle famiglie di origine. I vescovi e le case dei catecumeni (più o meno improvvisate) erano estremamente attenti a segnare tutte le spese sostenute per il mantenimento del neofito e per l'eventuale dote in caso si trattasse di una donna. Il fine di tutta questa rendicontazione era quello di condividere le spese, col Sant'Uffizio o, ancora meglio, con la famiglia del catecumeno. Come abbiamo visto nel caso di Clemenza Vita, nel tentativo di ottenere dal padre della donna la dote promessale, venne concessa tra i due una corrispondenza assai inusuale (e teoricamente del tutto proibita).

³¹⁵ ACDF, DB 12, cnn

³¹⁶ G. Maifreda, *I denari dell'inquisitore. Affari e giustizia di fede nell'Italia moderna*, Torino, Einaudi, 2014.

La ricchezza dei documenti prodotti dall’Inquisizione è tale che sarebbe interessante provare a coinvolgere nel loro studio non solo storici con specializzazioni diverse, ma anche studiosi di altri campi. Per quanto riguarda il tema delle conversioni coatte sarebbe assai interessante, a parere di chi scrive, coinvolgere gli studiosi di psicologia. Questi potrebbero analizzare il comportamento e le testimonianze rese dalle vittime, confermando o suggerendo nuove interpretazioni. C’era uno studio psicologico dietro le tecniche usate dagli istituti di conversione? Quando comincia ad avvertirsi nel catecumeno il primo cedimento?

Un altro elemento di interesse potrebbe essere la comparazione tra il comportamento del tribunale dei minori e delle istituzioni che tutelano l’infanzia oggi e le procedure del Sant’Uffizio. Questa riflessione è frutto della lettura di una bella inchiesta giornalistica di Pablo Trincia³¹⁷ relativa ad un caso di cronaca noto come “i diavoli della bassa modenese”. L’espressione si riferisce ad una serie di processi per pedofilia avvenuti nella provincia di Modena a partire dagli anni Novanta. A seguito delle accuse i servizi sociali mostrarono una certa disinvoltura nel sottrarre alle famiglie le presunte vittime di abusi; in alcuni casi ciò venne fatto sulla sola testimonianza di un minore. Talvolta il comportamento di queste istituzioni sembrava ricalcare quello del Sant’Uffizio.

Mi sarebbe piaciuto approfondire e verificare se alcuni di questi spunti potessero essere proposti all’interno di una tesi di dottorato in storia. La situazione in cui attualmente ci troviamo ha fortemente limitato questa possibilità ed ho dunque preferito accantonarli e rimandare eventualmente il tutto ad un altro momento.

³¹⁷ P. Trincia, *Veleno. Una storia vera*, Milano, IBS, 2019.

Sezione fonti

Nota introduttiva

La totalità dei documenti qui trascritti, salvo dove diversamente indicato, è custodita nell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede ed appartengono al fondo Santo Ufficio, Dubia circa Battesimi. All'interno di questa corposa documentazione ho ricercato tutti i casi di conversione, spontanea o meno, dall'ebraismo al cristianesimo avvenuti dalla seconda metà del Settecento all'unità d'Italia nelle legazioni pontificie emiliano romagnole. Ho scelto di concentrarmi unicamente sulla politica dello Stato della Chiesa ed ho dunque volutamente evitato di prendere in considerazione le conversioni avvenute nei ducati di Modena e Reggio e di Parma e Piacenza. La decisione di considerare il periodo sopra indicato è stata presa per indagare se vi sia stato in quegli anni un significativo cambio della politica della Chiesa sulle conversioni degli ebrei e sul battesimo dei loro figli ad opera di cristiani. I casi presentati in questa sezione appartengono, tutti meno uno, a quest'ultima categoria e sono accomunati da un aspetto molto curioso: il lasso di tempo che passa tra la somministrazione segreta del battesimo e la denuncia alle autorità del medesimo. In alcuni casi tra il primo ed il secondo evento passano quasi trent'anni. Questa eccezionale singolarità ha stimolato all'interno della Chiesa riflessioni inedite sull'opportunità di costringere una persona adulta e che ignora di essere stata battezzata ad abbandonare l'ebraismo.

Le trascrizioni riportate non rappresentano l'intero corpus di fonti su cui ho lavorato, ma sono state scelte perché più significative rispetto ai temi individuati sopra menzionati.

I documenti sono introdotti da un breve testo nel quale vengono indicate le coordinate archivistiche e descritta la composizione dei singoli fascicoli. Di questi vengono riportate solo le parti più interessanti per agevolarne la fruizione; allo stesso scopo ho deciso di numerare progressivamente i documenti. Le trascrizioni si attengono al testo originale e ne riportano fedelmente abbreviazioni, punteggiatura e struttura del testo.

Il caso di Regina Salomoni

Nota introduttiva

Una cristiana ferrarese, Francesca Vandelli, denunciò di avere battezzato all'incirca 27 anni or sono una sua concittadina ebrea, Regina Salomoni. Il vescovo di Ferrara segregò immediatamente la presunta battezzata che venne tuttavia rilasciata una ventina di giorni dopo per disposizione dell'Inquisizione romana.

Il fascicolo composto interamente da carte non numerate contiene: il carteggio tra il vescovo di Ferrara e il Sant'Uffizio; un supplica del marito della donna rivolta alla Congregazione romana; i verbali con le testimonianze della presunta battezzata, della battezzante e dei medici che l'avevano in cura; una riflessione del Maestro del Palazzo Apostolico, Tommaso Maria Mamachi, sul comportamento da tenersi con l'ebrea; infine un carteggio tra l'Inquisitore di Ferrara e il Sant'Uffizio riguardante l'eventualità di censurare un libro scritto dal gesuita Francesco Gusta sul caso di Regina Salomoni (in allegato è presente l'opera menzionata).

Il documento più interessante è senza dubbio la relazione del Maestro del Palazzo Apostolico Tommaso Maria Mamachi per il Sant'Uffizio: una delle poche, se non l'unica, riflessione di un personaggio di spicco sull'opportunità di costringere una persona adulta, ignara di essere battezzata, ad abbracciare il cristianesimo.

Indicazioni archivistiche: ACDF, S.O.,D.B. fasc.1 cc. nn.

1.

Lettera del cardinale Mattei, arcivescovo di Ferrara, al Sant'Uffizio.

Regesto: il prelado scrisse a Roma a proposito del presunto battesimo amministrato all'ebrea Regina Salomoni da una sua concittadina cristiana, Francesca Vandelli. Il cardinale Mattei, dopo avere interrogato la battezzante, decise di segregare Regina Salomoni per evitarne la fuga (a motivo del fatto che la questione del presunto battesimo era diventata di pubblico dominio). La difficoltà del caso è costituita dal lunghissimo lasso di tempo passato tra la presunta amministrazione del sacramento e la denuncia del medesimo (circa trent'anni).

Emo Remo Sig. Mio Optmo³¹⁸

Il seguente accaduto, che non si ha nemmeno né Suoi precisi termini, da quanto ne scrisse la San. Men.³¹⁹ Di Benedetto Decimoquarto nel suo Bollario, a ragion mi muove d'implorarne con questa mia umilissima l'Oracolo dell'EEVV³²⁰.

Sino dal passato mese di Luglio si andò alquanto a vociferare, che una certa Ebreja per nome Regina di presente nella sua età di trenta anni circa moglie dell'Ebreo Abramo Bianchini di questo Ghetto ricevuto avesse il Battesimo in Padova sua Patria fanciulla allora di circa tre anni dall'altra fanciulla Cristiana Francesca Vandelli di quel tempo di circa sette anni, ed ora in età di anni trentacinque, e maritata da più tempo a Francesco Negrini Cittadini di questa Città, col quale ha avuto figli; siccome quattro ne ha la sopradetta Donna Ebreja ed al presente è incinta, e vicina al parto. Avvenne, che nel menzionato mese la ridetta Francesca Negrini sorpresa fu in coerenza del Parto da forte vaneggiamento di mente, in cui più o meno ha continuato, eccettuati cinquanta passati giorni, a questa parte, conforme ne depongono due Medici curanti, i quali attribuiscono la derivanza di tal malore ad un delirio isterico sopravvenuto ad

³¹⁸ Eccellentissimo Reverendissimo Signore Mio Ottimo.

³¹⁹ Santa Mente.

³²⁰ Eccellenze Vostre.

una febbre biliosa; asserendone i detti Medici per via di attestato la presentanea perfetta guarigione, merce cui reputarla atta a qualunque deposizione eziandio giuridica. Tutto il divisato quanto in addietro die' a me ragionevol motivo di non interrogarne la detta Negrini, ancorché né scorsi mesi come sopra mal'affetta andasse parlando di tal conferito Battesimo, altrettanto mi ha apprestato né di presenti forte occasione di fare i seguenti passi.

Pertanto assicuratomi, come dissi, della perfetta sanità di mente della ridetta Donna Negrini per mezzo non solo degli accennati Medici, ma anco del sacerdote Canonico Medici mio Teologo, che a bella posta il mandai a parlarle in Casa, per interrogarla sul menzionato Battesimo, ho rilevato, che la medesima Negrini con vera rimostranza di sagacità, e saviezza di mente diedegli conto precisamente di ciò, asserendo, “che passando in Padova qualche familiare corrispondenza fra la sua Famiglia, e quella della suddetta Donna Ebraea Regina, occasion quindi nasceva, che alcuna volta conversassero fra loro fanciulle, tanto che un giorno la stessa Negrini stando da sola a sola con l'altra nominata Regina in una stanza della Casa di questa, senza che alcun altro vederle potesse, prese a parlarle di questo tenore “Io mi salverò perché son battezzata; e tu non ti salverai, perché non sei battezzata” e mostrando sul punto la fanciulla Ebraea di prestare fede alla Negrini che prima dice averle insegnato le Persone della Ssma Trinità presa sul momento dell'acqua su d'un cucchiaino grande di rame, proferendo la formula del Battesimo gliela versò nel capo. Interrogata poi dal detto Canonico, per qual fine si movesse a ciò fare, risposegli perché sentito aveva, che poc'anzi un Parrucchiere battezzato avesse un bambino Ebreo moribondo ad oggetto si salvasse. Ho voluto indi io stesso sentire la medesima Negrini, e fattamela venire innanzi mi ha non solo *ad unguem*³²¹ ratificato quanto già disse l'altro ieri al ridetto Canonico Medici Uomo Saggio, e dabbene pronta a deporlo con giuramento anche in un formale esame, ma in oltre mi ha ratificato di avere riconosciuto la stessa Regina per la menzionata fanciulla da essa battezzata. Conviene a questo parlare della Negrini premettersi di averle io permesso,

³²¹ Letteralmente «all'unghia». Vale a dire «alla perfezione».

che andasse a visitare la detta Regina la quale sebbene non abbiato fatto rimostranza di veramente conoscerla, non ha tuttavia negato, che della conoscenza fosse fra i corrispettivi Genitori. Ciò premesso bonariamente feci chiamare la Donna Regina Ebra unitamente col marito, e l'ho fatta passar in luogo tuto³²² presso di una famiglia proba, che sta attualmente al mio servizio, dove viene decorosamente trattata, e con cautela custodita, essendo io stato accertato, che facilmente s'aria trafugata tale Ebra, massime per l'opulenza della Famiglia, e prossimità di qua agli Stati esteri, giacché l'affare andavasi via più divulgando per le Conversazioni, e Caffè della Città, ed anche per un giusto riflesso, ad un maggiore sovvertimento di massime, e derisione, come sogliono fare gli Ebrei in simili occasioni.

Indi ho mandato dalla Regina il mio Vicario Genle con il Canonico Minzioni Penitenziere di questa Metropolitana i quali con tutta la buona maniera gli hanno esposto i motivi, per cui essa è custodita fuori del Ghetto, vale a dire per il menzionato Battesimo, e gli hanno nel tempo stesso parlato dei fini, che si hanno tendenti alla di Lei salute. Essa però ha costantemente negato di aver mai ricevuto detto Battesimo, pretendendo di essere una mera invenzione della Negrini. Quindi passò a replicatamente asserire di voler morire Ebra, come era nata.

Le menzionate circostanze di fatto mi hanno mosso a così procedere, prima anche di farne la presente Relazione alle EEVV, apprestandomi l'affare un grave fondamento pel valore del Battesimo, non disgiunto dal giusto timore della indicata fuga, non meno che del pervertimento. Ho creduto però per compimento di far seguire l'Esame formale della predetta Negrini non solo, ma anco della istessa Ebra che annetto unitamente alla fede delli medici all'EEVV, consentendo i detti Atti alla presente mia Relazione, sulla quale attenderò in seguito il Pontificio Sovrano Oracolo o quanto saran per comandare sul particolare l'EEVV con il sommo loro sapere, sì per riguardo alla validità del Battesimo, sì per rapporto a ciò, che si ha da fare, continuando la Donna Ebra nelle sua negativa pertinacia.

³²² Sicuro.

Umiliss.mo Dev.mo Srv.e Vero³²³

Alessandro Cardinal Mattei

Ferrara 26 novembre 1785

Cardinale Alessandro Mattei

³²³ Umilissimo Devotissimo Servitore Vero.

2.

Lettera di ricevuta del Sant'Uffizio della supplica del marito di Regina Salomoni.

Regesto: Abramo Bianchini scrive al Pontefice per chiedere la liberazione di sua moglie.

Dicembre 1785

Per effetto di sua diligenza, abbiamo ricevute le carte relative al memoriale dell'ebreo di Ferrara, di cui le parlassimo³²⁴ mercoledì scorso. Non abbiamo trascurato di legger subito le stesse carte per ritornargliele, a risparmio di una copia delle medesime da distribuire ai Cardinali della Congne³²⁵ approvando non solo, ma lodando tal suo pensiero, come anche la sollecitudine, per dar risposta all'Ebreo suddetto che sta agitatissimo per sentire l'esito della sua istanza.

Restiamo con darle la Paterna Benedizione

³²⁴ Così nel testo.

³²⁵ Congregazione del Sant'Uffizio.

Lettera dal Sant'Uffizio al Papa.

Regesto: breve scritto col quale si manda copia della supplica del marito di Regina Salomoni. Il documento verrà distribuito anche ai Cardinali inquisitori.

Alla Santità di Nostro Signore Pio Papa Sesto

Dal S. Offizio 2 dicembre 1785

Beatissimo Padre

Essendo giunta ieri la lettera del Sig. Cardinal Mattei sull'affare riguardante il ricorso dell'Ebreo di Ferrara che la Santità Vostra si degnò mostrarmi mercoledì sera con animo di poi rimetterlo al S. Offizio mi prendo la rispettosa Libertà di umiliarlene una copia, ed insieme manifestarle il disegno che ho formato, di farne distribuire una copia ai Sig.ri Cardinali, affinché ne tenghino proposito nella Congregazione di martedì venturo, quando la Santità Vostra non comandi diversamente. Profitto dell'occasione per implorare umilmente dalla Santità Vostra, l'Apostolica Benedizione nell'atto che mi prostro al bacio dei Santissimi Piedi.

4.

Lettera dell'Università degli ebrei di Ferrara e di Abramo Bianchini al Santo Padre.

Regesto: il marito di Regina Salomoni chiede che sua moglie sia rimandata a casa. L'argomento principale che avanza contro il presunto battesimo è la scarsa credibilità dell'unica testimone nonché battezzante.

Beatissimo Padre

Abramo Bianchini unitamente all'Università degli Ebrei di Ferrara, Oratori umilissimi della Santità Vostra, colla più dovuta venerazione espongono avere il medesimo nove anni fa sposata Regina Salom di Padova, di anni ora 28, dalla quale ha avuti 5 figli viventi, ed ora è prossima a partorire, vivendo pacificamente colla suddetta, la sera 24 del cadente mese, fu chiamato dall'Emo Cardinal Arcivescovo ed ordinatogli di portarsi colla Moglie dall'Emza Sua, Presentativisi immediatamente ambedue il Sig. Cardinale si ritenne la donna, e licenziò l'Oratore, ed ha poi saputo averla collocata in Casa di un suo Cameriere. A tale inaspettata ritenzione l'Oratore si è trovato ridotto nella maggiore afflizione, ed ha procurato indagarne il motivo, onde ha scoperto venire calunniata la suddetta Moglie da un Cristiano Padovano asserendo di averla Battezzata venti anni addietro nella casa paterna, in tempo che si trovava nell'età di sette anni. Ma siccome Bmo Pre³²⁶ questa Relazione, è affatto destituita di prove, ed è caso strano, ed affatto nuovo che si ripeta dopo venti anni una Donna Ebraea sul supposto, che sia stata battezzata, onde l'esposizione è troppo certo essere calunnia, così l'oratore insieme coll'Università, supplicano la Sovrana Clemenza e Giustizia di V.S. a voler ordinare, che gli sia sollecitamente restituita la Moglie, che si trova prossima a parto, trovandosi nei nove mesi della gravidanza, e necessaria al governo della Famiglia. Offrendosi pronto l'Oratore insieme coll'Università suddetta di prestare per la medesima qualunque Sigurtà, per dar luogo poi ad un maturo esame di questo caso, nella maniera, che alla Santità Vostra sembrerà giusto e conveniente.

³²⁶ Beatissimo Padre.

Alla Santità di N.S.³²⁷ Papa Pio Sesto

Alla Cong.ne del S.O.³²⁸ Abramo Bianchini e l'Università Degli Ebrei di
Ferrara

³²⁷ Nostro Signore.

³²⁸ Congregazione del Sant'Offizio.

5.

I seguenti documenti costituiscono un piccolo fascicolo di tre lettere: nelle prime due si presentano precedenti simili al caso in questione; nella terza la decisione coeva del Sant'Uffizio.

Regesto: nel primo manoscritto si accenna al caso di Lucia Maccarini che nel 1714 denunciò di avere battezzato dodici o tredici anni prima una bimba ebrea di un anno di età. La decisione del Sant'Uffizio fu di non considerare il battesimo valido, ma di trattenere ugualmente la fanciulla ebrea e verificare la sua volontà di diventare cristiana. In caso contrario era necessario catechizzarla ugualmente e tenerne informata la Congregazione.

Alla fine Ricca, la ragazza ebrea, chiese di convertirsi ancora prima che giungessero le istruzioni da Roma.

Ex Archivio S. Offizio

Li 12 febbraio dell'anno 1714 Lucia Maccarini d'anni 42, depose nel S. Offizio di Torino, che 12 o 13 anni prima allattando una ragazza ebrea per nome Ricca dell'età di un anno e dubitando che potesse perire per una grave infermità sopraggiuntale, bagnatesi le dite con dell'acqua le toccò il capo, proferendo nel tempo stesso le parole "Io ti battezzo, in nome", e continuò a dargli il latte senza parlare con alcuno di tal Battesimo, perché viveva con li lavori, che gli davano gli Ebrei.

Propostosi un tal fatto nella Congne della Feria³²⁹ V 14. di giugno detto anno 1714 la santa mente di Clemente XI comandò che la fanciulla ebrea si collocasse, o nella Casa de Catecumeni, o *penes honestam matronam*³³⁰, affinché sentita la stessa fanciulla, e il di lei Padre, si esaminasse l'Articolo, se costava del suo Battesimo. Successivamente avendo il Pre Inqre³³¹ di Torino scritto, che

³²⁹ Feria era il modo in cui anticamente venivano indicati i giorni della settimana, esclusi il Sabato e la Domenica. Feria V era la riunione del giovedì che si teneva solitamente in presenza del Pontefice.

³³⁰ Presso un'onesta donna.

³³¹ Padre Inquisitore.

la ragazza Ebraea pareva, che si disponesse ad esser cristiana, ma che gli ebrei facevano ricorso per riaverla.

Nella Congne della Fer V 23 Agosto di detto Anno, assente SSmo³³² si decretò «*quod si Ricca petat baptizari, baptizetur sub conditione. Si vero renuat baptizari instruatur, seu catechizetur, et certioreatur Sac Congne de gestis*³³³».

In appresso si ebbe notizia, che avendo seriamente dichiarato di voler esser cristiana era stata battezzata sub conditione.

³³² Assente il Santo Padre.

³³³ «che se Ricca chieda di essere battezzata, la si battezzi sub conditione. Se invece si rifiutasse, la si istruisca e catechizzi e si tenga informata del tutto la Sacra Congregazione».

5.1

Regesto: manoscritto che riassume la decisione della Congregazione riguardo al presunto battesimo amministrato al figlio dodicenne dell'ebreo Lazzaro Olivi da un bambino cristiano di nove anni. In questo caso il sacramento venne ritenuto amministrato correttamente.

*Feria terza*³³⁴ *Die 20 Septembris 1639*

*Circa validitatem, seu invaliditatem Baptisimi collati filio Lazari Olivi Hebrei annorum 12 a Josepho annorum novem, relatis informarionibus huc transmissis ab Episcopo Masse, et auditis vobis Emi RR censuerunt faciendas majora diligentias circa capacitatem dicti Josephi Baptizantis, an vero possit dignosci, an habuerit intentionem baptizandi juxta ritum S. Rne Ecclesie, si de eius capacitate non possit dubitari, habuerunt Franciscum pro vero baptizato. Censuerunt tamen supplendas publica Ecclesiasticas cerimonias, que solent fieri circa Baptisma*³³⁵.

³³⁴ Martedì.

³³⁵ «Circa la validità o meno del battesimo amministrato al figlio dell'Ebreo Lazzaro Olivi di anni 12, da Giuseppe di anni 9, letto il rapporto inviato dal vescovo di Massa, udito voi, le Eminenze Reverendissime decretarono che si facessero maggiori indagini sulla capacità del detto battezzante, se si possa distinguere, se avesse avuto l'intenzione di battezzare secondo i riti della Santa Romana Chiesa, se non si possa dubitare della sua ragione, di considerare Francesco battezzato. Decretarono inoltre di fare quelle cerimonie pubbliche che si sogliono fare per il battesimo».

5.2

Regesto: si presenta la decisione del Sant'Uffizio riguardo il caso di Regina Salomoni. I Cardinali decisero che la battezzante non era degna di fede e dunque il battesimo non venne considerato amministrato correttamente. L'ebrea doveva essere interrogata per verificare l'eventualità di una sua conversione; in caso contrario doveva essere restituita al marito previo il pagamento di una cauzione.

Feria III Die 6 Decembris 1785

Circa Baptismum, quod Francisca Negrini Catholia etatis sue annorum 36 deposuit in Curia Archiepiscopali Ferrarie a se collatum fuisse etatis sue anni 7. Puella Hebreæ annorum trium, et modo ann. 30, novem ab hinc Annis nupta cum Hebreo Abraham Bianchini: relatis actis factis in supradicta Curia, nec non Memoriali dicti Hebrei Bianchini eius Viri per manus distributis “Emis quibus preventive distributa fuerunt acta in Curia Archiepali Ferrarie facta, decreverunt “ Attentis omnibus circumstantiis Testem non esse Fide dignam, ideoque interrogata Muliere Hebræa, an velit esse Christiana, quatenus renuat, illico restituatur eius Viro Hebreo, accepta cautione per eius Maritum, et Unviersitatem Hebreorum Mille Scutorum, de presentanda detta Muliere ad omne mandatum huius Supreme imposito utrique partis silentis sub penis arbitrio Sacre Congnis.

Eadem die in solita Audientia facta per R.P.D. assessorem relatione Ssmo Sanctitas Sua resolutionem ab Emis capta benigne in omnibus approbavit, et exequi mandavit,³³⁶

³³⁶ «Martedì 6 dicembre 1785. Circa il battesimo che la Cattolica Francesca Negrini di anni trentasei denunciò presso la curia ferrarese di avere amministrato all'età di sette anni ad una fanciulla ebrea di tre anni, e ora di anni trenta, sposata da nove con l'ebreo Abramo Bianchini. Visti gli atti fatti nella sopraddetta Curia, e il memoriale inviato del detto ebreo Bianchini, gli Eminentissimi, a cui furono preventivamente distribuiti gli atti fatti dalla curia arcivescovile ferrarese, decretarono che, viste tutte le circostanze, la testimone non era degna di fede e dunque interrogata la donna ebrea se desiderasse essere cristiana, in caso contrario fosse restituita immediatamente al marito, previa cauzione di mille scudi versati dal medesimo e dall'Università degli Ebrei relativamente all'obbligo da parte di detta donna di

6.

Carteggio interno al Sant'Uffizio riguardo il recupero di alcuni documenti relativi a Regina Salomoni (qui nominata col cognome del marito, Bianchini).

Regesto: nel 1817 a Ferrara una donna denunciò di avere battezzato sei anni prima una neonata ebrea. A seguito del fatto vennero fatte le opportune indagini e si ricercò nell'archivio del Sant'Uffizio documentazione inerente al caso di Regina Salomoni perché giudicato simile. Il dato interessante è che le due vicende avranno invece un finale del tutto diverso.

Dal S.O. alla Minerva³³⁷

8 7bre³³⁸ 1817

Abbisogna al P. Comm.o la Posizione dell'Ebreo Bianchini di Ferrara del 1785, che l'Archivista dice di aver mandata con molte altre Posizioni sugli Ebrei al Sig. Avv. Fiscale tanto tempo fa. È perciò pregato il d.o³³⁹ Sig. Avvocato di consegnarla al Latore del presente, che ha ordine di aspettarla. E lo Scrivente si protesta con distinta stima suo Umo e Rmo Servo

Danieli

[segue subito la risposta]

Le Carte concernenti gl'Ebrei sono quelle che mando, e che mi furono passate dal Sig. Lelli all'occasione del Voto. Ma la Posizione che cerca il P. Comm.o³⁴⁰ non vi è per quanto mi pare. Sembrami che neppure dovesse esservi perché le carte, che dimandai al Sig. D. Giuseppe son relative alle offerta fatte al Battesimo

presentarsi ad ogni richiesta della Suprema e imposto ad entrambe le parti in causa il silenzio sotto pene ad arbitrio della Sacra Congregazione.

Lo stesso giorno nella solita udienza tenuta dal R.P.D. assessore al Santo Padre, Sua Santità approvò in tutto la risoluzione presa dagli eminentissimi, e decretò che fosse eseguita».

³³⁷ Basilica di Santa Maria Sopra Minerva a Roma, una delle sedi del Sant'Uffizio.

³³⁸ Settembre.

³³⁹ Detto.

³⁴⁰ Padre Commissario.

degli Ascendenti, Collaterali, o Tutori nella quale Categoria non sarà ciò che cerca il P. Comm.o.

6.1

Regesto: dal contenuto si apprende che ciò che sta cercando il Padre Commissario è la relazione fatta da Padre Tommaso Maria Mamachi sul caso del 1785. La lettera è indirizzata al Signor Giuseppe Lelli, archivista del Sant'Uffizio.

Richiesta al Sig. Avvocato Fiscale la posizione dell'Ebreo Bianchini Battezzata da una cristiana 26 anni prima mentre era fanciulla di pochi anni, ha data la risposta, e ha mandato tutte le posizioni che qui si annettono, tra le quali non vi è né doveva esservi la sopraccennata. Sarà dunque contento il Sig. D. Giuseppe Archivista di farne nuove ricerche in Archivio, rammentandosi che vi fu scritto dal fu Pre Mro Mamachi circa l'anno 1785 il di cui voto ella lesse al Pre Commissario poco dopo l'arrivo dell'Indice grande da Parigi, e nella seconda stanza dell'archivio ovvero allora il detto indice.

Subito che sarà trovata, ciò che si desidera. Con ogni solerzia avrà la bontà di mandarla al Pdre Commissario il quale si protesta suo Affezionatissimo.

7.

Sentimento particolare di padre Mamachi, Maestro del Palazzo Apostolico.

Regesto: in questa relazione si riflette sulla mancanza di una precisa giurisprudenza riguardante il caso in questione. Vengono infatti esaminate tutte le decisioni prese precedentemente sui battesimi dei bambini ebrei, ma non v'è una precisa indicazione sul da farsi rispetto ad un ebreo adulto battezzato da fanciullo a sua insaputa.

Il parere del Maestro è di trattenere brevemente Regina, interrogarla ancora sull'eventualità di convertirsi, e in caso contrario di restituirla al marito.

Se costi, che Regina Salon Ebraea dimorante in Ferrara, quando contava tre anni dell'età sua, sia stata battezzata da Francesca Vandelli; e se supponendosi, ch'ella veramente fu battezzata, debba essere obbligata, e costretta a professare il Cristianesimo; o se mostrandosi ostinata, e protestandosi di essere sempre stata ebraea, e di voler morire nella sua setta, si abbia a rilasciare, e rimandare al Ghetto.

I Il caso di cui si tratta sembra, che pizzichi alquanto del comico. Come nell'Andria di Terenzio, dopo parecchi anni, Glicerio dal vecchio Critone si scuopre Pasibula figliuola del nobile Cremete; così dopo il tratto di anni ventisette, senza essersene mai per lo passato né pur sognata, si trova Cristiana Regina Salon Ebraea, e ciò per relazione di Francesca Vandelli, che abbassa di averla essa medesima battezzata. Strana cosa! La Vandelli, a quel ch'ella stessa racconta, non essendo di età maggiore di anni sette, sa in che consista la materia, e la forma del primo sacramento: lo conferisce ad una bambina ebraea: sta zitta per altro; non ne dice nulla a verun di coloro, che frequentan la sua casa; non ai suoi genitori, non alle monache, nel monastero delle quali è messa appena avvenuto il caso; quando niente di meno ognuno sa quanto poco i ragazzi siano guardinghi di mantener il segreto; quanto

ciarlino; e quanto si vantino delle azioni loro, qualora specialmente le stimino lodevoli, come certamente elle stimava di avere lodevolmente operato, avendo battezzata la Salona.

Seguita quindi ella a tacere: va sposa a Ferrara; dove pure qualche tempo dopo sente esservi venuta Regina: la vede, e tuttavolta non le sovviene di averle conferito il Battesimo: Lascia correre degli anni, né fa mai di un tal battesimo menzione; anzi né pure se ne rammenta.

Dopo lo spazio di più di cinque lustri Francesca viene sorpresa da febbre biliosa, e di poi da delirio isterico. Allora vaneggiando menziona quel che da ragazzina si sogna, o s'immagina, di aver fatto: Persiste a dirlo, e a raffermarlo, essendo guarita, e giunge ad attestarlo con giuridica deposizione. Ma sarà egli credibile, che di una sua azione tanto di rilievo abbia ella perduta subito la memoria, e per sì lungo spazio di tempo non sene sia mai ricordata, non ostante che sapesse trovarsi in Ferrara la pretesa Battezzata, e ne sentisse parlare, e talvolta per avventura ancor l'incontrasse; e che soltanto allora se ne sia rammemorata, quando, a cagione delle isteriche affezioni, avea ingombrata la fantasia, e vaneggiava che se ritornata in se, e ristabilita ben in salute, ha ella ratificato quanto avea detto nel suo vaneggiamento, non per tanto non sembra, che meriti gran credenza. Sappiamo purtroppo, quanto sia accesa e fissa l'immaginazione delle donne di temperamento bilioso e soggetto agli insulti isterici, e quanto facilmente elleno ragionan persuase di aver realmente fatto ciò, che si sono sognate, o immaginate di aver fatto.

II. Egli è vero, che giusta i Decreti di questa Suprema, ed eziandio de' Sommi Pontefici³⁴¹, basti un sol testimonio, trattandosi della collazione del battesimo, ma è anche vero, che questo tal testimonio, come avverte il gran Pontefice Benedetto XIV³⁴², che un tal testimonio debba essere degno di fede, idoneo, circa

³⁴¹ Infra, nello stesso documento, si legge: vedasi il Decreto di questa Sacra Congregazione de' 30 Marzo dell'anno 1636 riferito da Benedetto XIV nel SS 27 della costituzione XXVIII del Tom. 2 del suo Bollario pag. 94 della Ediz. Di Venezia dell'anno 1778 e la costituzione di benedetto XIII tomo XII del *Bollarium Romanum Constit.* CLXVIII pag.187 della Edizione di Roma dell'anno 1736 e l'accennata costituzione di Benedetto XIV SS LV seqq. Pag. 104.

³⁴² Infra, nello stesso documento, si legge: ivi SS LVI pag.105.

omnes dubitationes, la qual prerogativa non veggio come possa competere alla Vandelli, se stiamo a ciò, che poco innanzi si è osservato.

III. Ma poiché si tratta della validità del battesimo, e nel dubbio in tal materia conviene, che stiamo alla parte più tuta, ammettasi pure la testimonianza della Vandelli medesima, e tengasi Regina per battezzata. Questa però essendo stata allevata nell'ebraismo, e persistendo ostinatamente nella sua perfidia dovrà per avventura essere, o no costretta ad abbracciare, e a professare il cristianesimo? Noi leggiamo negli Atti del IV Concilio di Toledo³⁴³, essere stato decretato “*judaeorum filios vel filias, ne parentibus ultro involvantur erroribus, ab eo consortio separari*”.³⁴⁴ Ne conviene S. Tommaso nella seconda della Seconda parte della sua Somma Teologica Artic. XII della questione X, dove prova, che i bambini degli Ebrei non si abbiano a battezzare contro la volontà de' lor genitori, e quindi così scrive “*Huius ratio est duplex: si enim pueri nondum usum rationis habentes baptismum suscipere, postmodum cum ad perfectam aetatem pervenirent, de facili possent a parentibus induci ut relinquerent, quod ignorantes susceperunt; quod vergeret in fidei detrimentum*”.³⁴⁵ Lo stesso appresso a poco si osserva, o si suppone in più decreti delle Sacre Congregazioni, e de' Sommi Pontefici, che lungo sarebbe a numerare. Adunque è stato preveduto dà Padri, e dà Pontefici, che ciò possa succedere; ma circa il caso, se succeda, eglino non ce ne hanno né pur indicato, quale provvedimento si debba prendere. Il menzionato Concilio IV di Toledo nel Canone LVII³⁴⁶ stabilì che “*qui iampridem ad christianam veritatem venire coacti sunt, sicut factum est temporibus religiosissimi principis Sisebuti, quia iam constat, eos esse sacramentis divinis associatos, et baptismi gratiam percepisse et chrismate unctos esse, et corporis, et sanguinis Domini exstitisse participes; oportet, ut fidem etiam, quam vi, vel*

³⁴³ Infra, nello stesso documento, si legge: an. 633 Can LX pag.591 Tom.III Concilior. Ediz. Paris. An. 1714.

³⁴⁴ «I figli o le figlie degli ebrei, perché non siano ulteriormente coinvolti negli errori dei genitori, siano separati dalle loro famiglie».

³⁴⁵ «Il criterio è duplice: se infatti si battezzano i bambini privi dell'uso della ragione, una volta guadagnata tale facoltà [essi] possono essere facilmente dai genitori indotti ad ignorare ciò che hanno ricevuto senza saperlo; il che si volgerebbe a danno della fede».

³⁴⁶ Infra, nello stesso documento, si legge: Pag. 590 Tom. eod. Refertum Distinct XLV de judeais, ex Concilio Toledo IC cap. LVI.

necessitate suscepertunt, tenere cogantur”³⁴⁷ e nel canone LXI348 che “*judaei baptizati, si postea prevaricantes in Christum, qualibet poena damnati exhiberunt, a rebus eos fideles filios excludi non oportebit*”.³⁴⁹ Ma in questi canoni si parla degli adulti, i quali o per amor, o per forza, avevano preso il Santo battesimo, e non già di quelli, che da bambini battezzati sono stati lasciati alla cura de lor genitori, e da questi allevati nell’errore, ed indotti ad abbandonare, *quod ignorante susceperunt*,³⁵⁰ Bonifacio VIII in una sua costituzione diretta agli Inquisitori, parte della quale è riferita nel Sesto delle Decretali³⁵¹ ordinò “*Contra Christianos, qui ad ritum transierint vel redierint Iudaeorum, etiamsi huiusmodi redeuntes, dum erant infantes, aut mortis metu, non tamen absolute aut praecise coacti, baptizati fuerunt, erit tanquam contra haereticos, si fuerint de hoc confessi, aut per Christianos seu Iudaeos convicti, et, sicut contra fautores, receptatores et defensores haereticorum, sic contra fautores, receptatores et defensores talium est procedendum*”.³⁵² Quivi per altro si tratta di quelli, che allevati nella religione Cristiana³⁵³ sono poi passati, o son tornati al giudaismo, scusandosi i ritornati redeuntes o di essere stati forzati ad essere battezzati per paura della morte, o di essere stati battezzati mentre eran bambini, ed essere perciò in libertà di ritornare alla loro paterna credenza. Di costoro, disse, parla Bonifacio, e non di quelli, che non si sono mai ne pure sognati di essere stati battezzati, e sono sempre stati sotto la disciplina de’ lor genitori Ebrei, e sino da bambini liberamente educati e cresciuti nel

³⁴⁷ «Coloro che da tempo sono stati costretti ad abbracciare la verità cristiana, come avvenne ai tempi del religiosissimo principe Sisebuto, poiché risulta che questi sono stati associati ai sacramenti divini, hanno ricevuto la grazia del battesimo e la cresima, e si sono nutriti col sangue e il corpo del Signore; è opportuno che siano obbligati ad osservare anche la fede che hanno abbracciato per forza o necessità».

³⁴⁸Infra, nello stesso documento, si legge: pag. 592 ed refertum XXVIII quest. Judaeorum filios.

³⁴⁹ «I figli fedeli di un ebreo battezzato, se successivamente peccarono contro Cristo, e furono condannati a qualunque pena, non debbano essere esclusi dalle cose [dai sacramenti]».

³⁵⁰ «Ciò che accettarono senza volerlo».

³⁵¹ Infra, nello stesso documento, si legge: lib. V Tit, II de Haeretici cap XIII contra [sigla omessa].

³⁵² «Contro i cristiani che furono battezzati quando erano bambini o per timore della morte ma non costretti in modo assoluto e preciso, e siano ritornati in qualunque modo alla religione dei giudei, bisognerà procedere come contro gli eretici, se lo avranno confessato, o saranno stati accusati da cristiani o giudei, e, bisognerà procedere contro gli istigatori, i favoreggiatori e i difensori di essi come contro gli istigatori, i favoreggiatori o difensori degli eretici».

³⁵³ Infra, nello stesso documento, si legge: vedasi Benedetto XIV Nella riferita Costituzione indirizzata al viceregente SS XXIX pag.95.

giudaismo. Oltre di che, Bonifacio prescrive, che contro tali Cristiani redeuntes non si proceda, quando non sieno eglino confessi; o non sieno convinti da Cristiani, ovvero dà Giudei. Che se non si possono eglino costringere, né si può procedere contro di essi allevati nel cristianesimo, e poi tornati all'Ebraismo, se non sono confessi, o convinti; quanto meno sarà permesso, che si costringa o si proceda contro di colei, che sempre è stata liberamente tra Giudei, e nega di essere stata battezzata, e non può essere convinta colla sola testimonianza di una donna, che non prima di aver vaneggiato, si è ricordata ai di averle conferito il battesimo.

IV. A qual partito adunque ci appiglieremo? A dire il vero il caso per me è nuovo, né trovo, che tal quale siasi mai dato. Costringere la donna a professare il cristianesimo, mentre ella è ostinata a seguire il giudaismo non mi par, che convenga. Stando alle disposizioni del concilio di Toledo sopra menzionato, e de Sommi Pontefici Innocenzo III³⁵⁴ e Onorio III ed altri, i quali a imitazione de' loro predecessori Eugenio III, Alessandro III, Clemente III ordinarono, che non si usasse agli Ebrei violenza per trargli alla religione Cristiana "Vera quippe christianitatis fidem habet non creditur, qui ad christianorum baptismum, (o anche religione), non spontaneus, sed invitus accedit".³⁵⁵ De judaeis aggiunge il suddetto concilio can LVII³⁵⁶ "hoc precipit Santus Synodus, nemini deinceps ad credendum vim inferre. Cui enim vult Deus miseretur, et quem vult indurat. Non enim tales inviti Salvandi sunt, sed volentes, ut integra sit forma iustitiae. Sicut enim homo propria arbitrii voluntate serpenti obediens periit; sic vocante gratia Dei proprie mentis conversione homo quisque credendo Salvatur. Ergo non vi, sed libera arbitrii voluntate, ut convertantur, suadendi sunt, non potius impellendi".³⁵⁷ La Salon nega di

³⁵⁴Infra, nello stesso documento, si legge: lib 11 Peis.302 Tom. 1 Edit. Baltusi Paris an. 1682. [Segue una nota senza riferimento, Constit. XV Tom III Bullar, Rom, Ediz. Rom. An. 1740 pag.192].

³⁵⁵ «Non si può credere che abbia vera fede cristiana colui che ha ricevuto il battesimo dei cristiani, non spontaneamente ma contro la sua volontà».

³⁵⁶Infra, nello stesso documento, si legge: T. III concilior. Pag. 590 Ed. Paris. An.1714.

³⁵⁷ «Questo insegna il Santo Sinodo, che nessuno sia obbligato con la forza a credere. Poiché Dio mostra misericordia e indurisce l'animo di chi vuole. Costoro non devono essere salvati contro la propria volontà, ma col favore di questa, di modo che sia fatta giustizia. Come infatti l'uomo andò in rovina obbedendo al serpente per libera scelta, così al richiamo della grazia di Dio ogni uomo si salva credendo per una conversione della propria volontà.

essere stata battezzata; non può essere convinta, a quel che abbiamo detto. Forzarla a credere, non conviene, né conviene contro di essa procedere. L'espedito a cui mi appiglierei, sarebbe quello, a cui si è appigliata questa Suprema, il cui decreto è stato confermato da Benedetto XIII trattandosi di coloro, i quali avevano mostrato di avere determinato di farsi cristiani. Qual decreto è in questa guisa riferito, e interpretato da Benedetto XIV nella citata costituzione SS LVI pag 105 "quando si presentano i testimoni, che attestano, essersi seriamente qualche Ebreo dichiarato di voler essere cristiano; non si dee correre, ma si dee guardare in faccia con attenzione a chi ciò attesta; si deve, o maschio o femmina, che sia, considerare se sia persona degna di fede; deve essere esaminato, deve essere avvertito dell'importanza del giuramento; deve scriversi il di lui esame, deve l'esaminato sottoscriverlo, e se sono i testimoni, che sieno contesi del Luogo, tempo, ed occasione, in cui l'Ebreo dichiarossi di voler ricevere il battesimo, dee l'Ebreo essere portato alla Casa de' Catecumeni, e ivi trattenuto per dodici giorni, acciò si conosca non meno la verità del fatto esposto, che la perseverante volontà di voler essere cristiano. Che se poi il fatto fosse denunziato da due testimoni singolari, o pure da un sol testimone degno di fede, idoneo, e molto più amminicolato; dopo esserci fatto l'esame de testimoni o testimone nel modo poc' anzi espresso; non dee l'Ebreo essere portato alla Casa de' Catecumeni; ma deve essere chiamato dal giudice Cristiano, che in Roma è il viceregente pro tempore, fuori del Ghetto, e deve essere la di lui volontà o in una chiesa, o in una casa propria, esaminata dallo stesso viceregente, una o più volte, come a lui piacerà, per poter poi risolvere, secondo ciò che avrà ricavato dall'esplorazione, se l'ebreo dee essere rimandato al ghetto; o pure se debba essere mandato alla Casa de' Catecumeni". Già si è esaminato il testimone, la Salon, è stata condotta alla casa di una Cristiana; ivi ancor si trattiene; è stata sentita. Nega di essere stata battezzata. Sta ostinata nella perfidia giudaica. Si ha ella per avventura a rilasciare? Io crederei, che non si debba ancora rimandare alla sua casa. Stimerei, che si avesse a trattenere per qualche tempo ancora, per maggior prova, e sicurezza, appresso la cristiana

Dunque non devono essere spinti a convertirsi con la forza, ma per libera scelta, e non devono essere costretti.».

suddetta; si abbia ad esaminare dell'altro; si abbia a istruire, e ad esortare ad abbracciare la nostra Santa Religione: che se nientedimeno ella rimarrà nella sua ostinazione, si abbandoni nella perdizion sua, e si renda a' suoi "*Reginam Saloniam Detinem ad huc aliquandium apud christianos, examinari voluntas diligenter, doceri misteria christiane religionis; Portatus monibisque induci ad fidem: vim autem ostinate in errore, superstitioneque perseat, dimissi. Suisque reddi oportare*".³⁵⁸

Tanto mi sono potuto racorre in queste angustie di tempo, rimettendomi però sempre al giudizio, e disposizioni dell'EEVV

Macchi de Predi Consultore, et Maestro del Sacro Palazzo Apostolico

³⁵⁸ Il periodo latino è una parafrasi del precedente italiano.

8.

Lettera al S.O. con acclusa copia delle testimonianze di Regina Bianchini, di Francesca Vandelli e dei medici curanti di quest'ultima.

Regesto: minuta con la quale si prende atto delle testimonianze giurate fatte dalla battezzante e dai suoi medici curanti presso la curia ferrarese.

Nella Posta di giovedì prossimo passato giunse l'annessa lettera dell'Emo Sig. Card.le Arcivescovo di Ferrara con gli Atti formati in quella Curia sopra il Battesimo che si dice conferito da una donna Cristiana mentre era nell'età di circa anni sette, ad una Donna Ebreo ora nell'età di Anni trenta, mentre era allora di Anni tre. Di questo fatto era già inteso Nostro Signore per mezzo di un Memoriale al medesimo presentato dal Marito Ebreo, che parimenti si unisce, e chela Santità Sua ebbe la benignità di mostrare a Mons. Assre nella solita Udienza dell'antecedente mercoledì. Avendo in appresso lo stesso Monsignore Assessore comunicate tutte le carte sopravvenute dall'Emo Arcivescovo a Sua Santità con significarle il suo pensiero di sottoporre questo affare alla Considerazione dell'EEVV per averne il Loro vario Sentimento; la stessa Santità Sua, ha approvato tale risoluzione, dando a conoscere, che il Caso meritava sollecito provvedimento.

Si passano pertanto tutte le carte all'EV acciò si degni considerarle per tenerne proposito nella Congne di martedì prossimo 6 del corrente dicembre alla Minerva.

I Sig. Consultori saranno anch'essi consapevoli dell'Affare, e ne daranno il loro voto nella Consulta di lunedì, il quale poi Monsignor Assessore riferirà all'EE Loro.

8.1

Regesto: verbale della testimonianza giurata di Regina Bianchini. La donna affermò di non essere stata battezzata e di avere sentito parlare per la prima volta di questa faccenda quando venne convocata dal vescovo.

Die 26 Mensis Novembris 1785 Examinata fuit per Illmum Rmum Dnum Vicarium Generalm Archiepiscopalem Ferrariae in solitis mansionibus vicarialibus. Regina Salon Civitatis Paduae Filia Samuelis Aetatis sue annorum triginta circiter, prout asseruit et uxor Abramae Bianchini huius civitatis, cui facta monitione de veritate dicendo, prout dicere promisit, fuit per Illmum et Rmum Dinum

Interrogata *An sciat causam sui praesentis examinis, vel saltem eam opinetur, et quatenus?*³⁵⁹

Respondit: Non avendo io alcun interesse, o delitto presso questo Tribunale Ecclesiastico Arcivescovile, penso che voglia esaminarmi sul fatto della Sig.ra Francesca Negrini, che è stata ieri a vedermi.

Interrogata: *ut dicat I.E. cuius generis sii praedictum factum et quatenus?*³⁶⁰

Respondit Il fatto predetto debbo immaginarmi che sia per motivo che la detta Negrini pretende di avermi da piccola fanciulla conferito il Battesimo in Padova mia Patria, e nella Casa di mio Padre; e questo intanto lo so, perché dopo di essere stata per ordine di questo Emo Sig. Cardinale Arcivescovo con molta sua bontà fatta dimorare in questa casa, dove mi ritrovo, del Sig. Francesco Romani suo Cameriere, ieri avendomi favorito in questa medesima

³⁵⁹ «Fu esaminata dall'Illustrissimo Reverendissimo Degnissimo Signor Vicario generale arcivescovile di Ferrara nelle consuete mansioni vicariali, Regina Salomoni della città di Padova, figlia di Samuele, di circa trent'anni, come asseri e moglie di Abramo Bianchini di questa città, ammonita a dire la verità, il che promise, fu dall'Illustrissimo Reverendissimo e Degnissimo Interrogata se conosca la causa del suo esame, o se ne abbia opinione e per quale motivo?».

³⁶⁰ «Interrogata affinché dica di quale fatto si tratta e per quale motivo».

stanze V.S. Illma e Rma³⁶¹ col Sig. Canonico Minzioni Penitenziere (perché per tal cognome ho inteso nominarlo) tanto lei, che il medesimo canonico mi svelarono il motivo di questa mia custodia, d'essere appunto per tal Battesimo.

*Interrogata ut ideo revera dicat, num receperit Sacrosantum praefatum Baptismus et quatenus?*³⁶²

Respondit No Signore, e sicuramente io non l'ho ricevuto mai il Battesimo, né dalla Negrini, né da altri; e dico che la medesima Negrini è una bugiarda ed una Matta.

*Interrogata denuo, et benigniter per Dnum hortata, I.E, recedendo a mendaciis, puram et liberam dicat veritatem super praemissis, ex es quia pluribus nationibus per Fiscum habitis etiam ultra praedictam Negrini, vere et proprie habetur, I.E. baptizatam per ipsam fuisse, et ideo?*³⁶³

Respondit Esortandomi benignamente V.S. a recedere dalle bugie, e che liberamente dica la verità sopra le premesse cose, perché dà più notizie avute dal Fisco ancora fuori della predetta Negrini veramente e propriamente si ha che da essa sia stata battezzata; e perciò dico e rispondo, che propriamente non è vero, e che è una Bugia della Negrini delle più grandi, e che Iddio la castigherà; essendo giusto per tutti.

Et iterum benignis verbis Dno praedicto suadente ut scilicet in memoriam curet recolere, quia cum Baptismus collatum eidem fuerit, dum eadem parvula nimis erat, et in aetate trium circiter annorum, occasione qua ad invicem versabitur cum Negrini supradicta annum ageret septimum circiter, et cum familiaritas nonnulla intercedert Genitores inter utriusque; ideo difficillimum

³⁶¹ Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima.

³⁶² «Interrogata affinché dica davvero se ha ricevuto il menzionato Battesimo».

³⁶³ «Interrogata nuovamente e esortata benignamente dal Degnissimo affinché si guardi dal mentire, e dica la pura e semplice verità sopra quanto premesso, perché dà più notizie avute dal Fisco anche indipendentemente dalla predetta Negrini veramente e propriamente si ha che da essa sia stata battezzata?».

*ne quaquam erat, ut Sacrum Baptismus posset icta occasione conferri per praedectam Negrini, una cum aliis circumstantis Fisco innotescentibus?*³⁶⁴

Respondit: Di nuovo e con benigne parole suadendomi V.S.Illma e Rma, mentre essendomi stato conferito il Battesimo dalla suddetta Negrini, mentre ero in piccola età, e di circa tre anni in occasione di praticarsi vicendevolmente con detta Negrini in età di circa sette anni, e siccome vi era molta familiarità tra li rispettivi nostri Genitori, e perciò non è così difficile che mi possa essere stato conferito il predato Battesimo dalla suddivisata Sig.ra Negrini, unitamente colle altre circostanze cumulate dal Fisco. Al che torno a ripetere, e a dire, che ciò non può essere vero, perché io non mi ricordo giammai di essere stata neppure un momento da piccola ragazza con la detta Negrini, tanto più da sola a sola perché ben mi ricordo che mia Madre non mi lasciava mai o senza La sua presenza, o della Nutrice, o di altra Donna, delle quali eravene anche più di una in casa di mio Padre; onde replico essere una bugia di questa Matta, la quale non mi confonde punto, mentre Ebreja son nata, ed Ebreja voglio morire.

³⁶⁴ «Interrogata di nuovo e con parole benigno dal Degnissimo affinché si sforzi di ricordare con cura, se le fosse stato conferito il Battesimo dalla suddetta Negrini, mentre era in piccola età, e di circa tre anni nella quale occasione si frequentava con la detta Negrini in età di circa sette anni, e siccome vi era molta familiarità tra li rispettivi Genitori; perciò non era così difficile che le potesse essere stato conferito il menzionato Battesimo dalla suddetta Sig.ra Negrini, unitamente con le altre circostanze cumulate dal Fisco».

8.2

Regesto: verbale della testimonianza di Francesca Vandelli. In esso la donna conferma di avere battezzato la bambina ebrea; aggiunge che all'epoca si frequentavano parecchio perché suo padre aveva una relazione con la madre di Regina.

Die 26 Mensis Novembris 1785

Examinata fuit per Illmum Rmum Dnum Vicarium Generalm Archiepiscopalem Ferrariae in solitis mansionibus vicarialibus.

Illma Dma Francisca Vandelli, uxor Dmni Francisci Negrini aetatis suae annorum trigintasex, prout asseruit, cui praestito juramento de veritate dicendo, prout tactis scripturis ad declarationem mei[que] iuravit, fuitque per Dnm

*Interrogata An sciat causam suae vocationis, praesentis examinis, vel saltem opinatur, et quatenus?*³⁶⁵

Respondit: Essendo io consapevole di non avere che fare con questo Tribunale, ed avendo ieri parlato con il Sig. Canonico Medici ed anche di poi con l'Emo e Rmo Sig. Cardinale Arcivescovo sopra un certo Battesimo da me conferito all'Ebrea Regina Salon, figlia di Samuele di Padova, penso perciò che voglia esaminarmi su di tale Battesimo.

*Interrogata ut referat ideo, I.E. factum praedictum super collato Baptismo, una cum suis qualitatibus, et circumstantis, et quatenus?*³⁶⁶

Respondit: Giacché mi dice, che debba riferirle il fatto di questo Battesimo, stimo di dirle alcune cose, dalle quali potrà Lei facilmente rilevare come potesse accadere. Sappia pertanto, come mio Padre sopradetto aveva stretta amicizia con

³⁶⁵ «Fu esaminata dall'Illustrissimo Reverendissimo Degnissimo Vicario generale arcivescovile di Ferrara nelle consuete mansioni vicariali, Francesca Vandelli, moglie del Signor Francesco Negrini, di anni trentasei come asserì, che prestato giuramento di dire la verità, ciò che giurò toccando le sacre scritture fu dal degnissimo interrogata se conosca la causa del suo esame, o almeno pensi di saperla e in quale misura?».

³⁶⁶ «Interrogata affinché riferisca sul fatto del detto Battesimo, in particolare sulle modalità e le circostanze?».

l'Ebreja chiamata Giustina moglie di Samuele Salon, e Madre rispettiva della detta Ebreja Regina, da me, come ho detto, battezzata. Da questa amicizia nasceva, che tutti i giorni mio Padre sopradetto era in Casa della detta Giustina Ebreja, donna allora giovane e di molta avvenenza, per lo che mia Madre particolarmente erasi avveduta di essere suo Marito mio Padre innamorato della stessa Ebreja Giustina, e questo attacco purtroppo era noto anco per la Città, tanto che mia Madre ne rimaneva molto appassionata; dal che avveniva che bene spesso mio Padre per mezzo della detta Cameriera di Casa mi mandava in Casa della ridetta Giustina Ebreja, dove avevo occasione di trattare con la detta fanciulla Regina figlia della Giustina, e qualche volta anco con la di lei sorella maggiore per nome Allegra, maritata parimenti in questo Ghetto, coll'ebreo Salvatore Annan. Da questo conversare ne derivava che alcune volte rimanevo io sola con la detta Regina, a cui da molto tempo innanzi di detto battesimo le avevo parlato, che io sarei andata in Paradiso perché sapevo le Persone della Santissima Trinità, e perché ero Battezzata, e che essa Regina con suo Padre e Madre si sariano dannati perché non erano battezzati. Non posso asserire propriamente se detta fanciulla Regina, che mi pare potesse avere allora circa l'età di tre anni, ed io sicuramente di circa sette, non posso, dissi asserire, se realmente la medesima mostrasse desiderio di ricevere il Battesimo. Di certo bensì mi ricordo di avergli imparato alla sua maniera di proferire le Persone della Santissima Trinità, ed i Misteri della Fede. Un giorno pertanto stando insieme sole in una stanza, e senza che alcuno ci potesse osservare, ritrovandosi in quella medesima stanza, non so per qual motivo un secchio di Rame ripieno di Acqua con la sua Mescola, mi pare di avere detto alla detta Regina Fanciulla "Volete che vi battezzate?" Non so se mi rispondesse di sì, o di no, non potendo questo assicurare. Quello bensì che posso dire di certo, e con sicurezza, si è, che sul momento stesso, presa io quella detta Mescola di Rame (chiamata in Lingua veneta Cazza) ripiena di Acqua, gliela versai sul Capo, che mi pare fosse scoperto, proferendo nell'Atto medesimo della versione di detta Acqua la consueta formula del Battesimo "Io ti battezzo in nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo, e ti metto nome". Qual poi fosse questo nome, che io le imposi, niente me lo ricordo, parendomi che la detta fanciulla si ponesse a piangere nel

sentirsi bagnare il capo con detta acqua, non ricordandomi né il mese né il giorno, né la stagione, ed argomento, che potessi avere allora circa sette anni. Conforme ho detto, perché mi rammento di certo di essere stata posta dal fu mio Padre in educazione nel Monastero delle Terziarie di S. Francesco dette le Pizoccare.

*Interrogata: Quare, si vera est collatio praedati Baptismatis, ut I.E. asserit, adeo distulerit usque in suam praesentem aetatem annorum prope trigintasex, fortius cum audiverit, praedatam Reginam Matrimonium contrahere cum alia Persona Hebraea et quatenus?*³⁶⁷

Respondit Intanto io non ho per lo addietro manifestato questo fatto, perché mai propriamente vi ho fatto riflessione fuori che nei passati mesi, essendomi ammalata dopo scabroso parto, che fu cagione di essere rimasta anche offuscata di mente, rimessami in seguito nella pristina cognizione feci la mia confessione generale a questo Pre Cavalloni Vicario del S. Offizio, che con Licenza di questo Rmo Sig. Cardinale Arcivescovo venne a confessarmi in mia Casa, tuttora convalescente, ed esortata dal medesimo Pre Vicario mandò a chiamare per mezzo della mia cameriera che allora avevo, Barbara Bellini, la detta Ebreja Regina, dicendo che avevo molta premura di parlar seco; ma la medesima rispose di non poter venire, dimostrano bensì di aver per me dell'amicizia, e questo parmi accadesse verso il mese di Giugno passato. Passati pochi giorni, vi rimandai il Dottor Medico Benedetto Fabbri, a cui rispose, saper ella cosa mi volessi, e che per conseguenza non voleva venire. Il detto Fabbri per ben due volte lo mandai dalla medesima Regina, ma inutilmente, essendosi una volta, non so se fosse la prima o la seconda, fatta negare, avendola il Fabbri peraltro veduta sulla Ringhiera di Casa.

³⁶⁷ «Interrogata sul perché, se è vera la collazione del Battesimo, come asserisce, ciò non denunciò fino alla presente età di trentasei anni, per di più avendo saputo che Regina si era sposata con un uomo ebreo?».

Interrogata *Quaenam intentio, vel non I.E. habuerit pro respectiva sua idoneitate in collatione praedati Baptismatis, et an revera habuerit nullam cogitationem peragendi id quod facit Ecclesia in collatione; et quatenus?*³⁶⁸

Respondit: Il fine che io ebbi nel dare alla detta fanciulla Ebreja Regina il detto Battesimo, fu per porre in salvo La di Lei anima, perché era bene instruita, che senza il Battesimo veruno si può salvare, e perciò preventivamente avevo avvertita la suddetta Regina, che senza il Battesimo sariasi essa dannata con li suoi Genitori ed Ebrei.

*Et monita per Dnum ut bene recorderetur de omnibus premissis, cum I.E. teneatur in conscientia edicere quidquid pergerit tam pro validitate, quam contra Laudati Baptismi, eoque fortius, cum ex depositione praedatae Hebrae Reginae mordicus oppugnetur, non modo se recepisse Baptismum, verum etiam familiaritatem, quam modo asserit I.E., ideoque veritas ullo modo obnubiletur, deponat sincere quidquid sentit?*³⁶⁹

Respondit: Ammonendomi VS che bene mi rammenti tutto ciò che possa io aver fatto sulla sostanza dell'enunciato Battesimo, e tanto più che dalla deposizione fatta dalla detta Regina si ha, che non solo la stessa nega di avere io conferito il Battesimo, ma anche di avermi conosciuta e trattata, su di che torno a dire, che il Battesimo io sono ben memore di averglielo io conferito nella maniera che ho di sopra detto, e di averla trattata similmente, essendo fanciulla e dopo uscita anche dal Monastero sono ritornata alcune volte con mio Padre in Casa di detta Regina, ed ho parlato avendole, mi ricordo, dato anche parte, allorché io mi risolvetti di farmi Religiosa Cappuccina, presso le quali Religiose entrai in prova, ma non continuai; e son memore anche di esservi andata, come ho detto, in Casa della medesima Regina in tale occasione, con la Marchesa Maria Antonia Cittadella Bondi Orologi; onde se

³⁶⁸ «Interrogata su quale intenzione o meno avesse per verificare la sua idoneità nell'amministrazione del predetto Battesimo, e se avesse alcuna conoscenza di portare a termine ciò che prescrive la Chiesa nella somministrazione?».

³⁶⁹ «E ammonita dal Degnissimo affinché rammenti bene e a dichiarare in coscienza qualunque circostanza possa essere adotta a favore tanto della validità quanto dell'invalidità del lodato Battesimo, tanto più che Regina nella sua deposizione non solo nega tenacemente di avere mai ricevuto il sacramento ma anche la familiarità che la teste sostiene e ammonita a deporre sinceramente tutto ciò che sa senza nascondere nulla».

la detta Regina nega questi fatti, o che vuol mentire, come piuttosto ho motivo di credere, o che non si rammenta, lo che non parmi probabile, massime nelle volte che l'ho trattata cresciuta di età.

Tunc examen dimisit praevia subscriptione I.E.³⁷⁰

Francisca Vandelli Negrini ha deposto come sopra. Mano propria

³⁷⁰ «L'esame terminò previa sottoscrizione di quanto detto».

8.3

Regesto: testimonianza dei medici che avevano avuto in cura Francesca Negrini. I dottori affermarono che la donna si era ripresa dal delirio isterico che l'aveva colpita a causa di una forte febbre.

Ricercati Noi infrascritti Pubblici Professori di Medicina, qual fede possa meritare qualunque asserzione che faccia in oggi la Sig.ra Francesca Vandelli Negrini, la quale da Noi è stata assistita per parecchi mesi di un delirio isterico sopravvenuto alla medesima Signora nel corso di una febbre biliosa acuta, alla quale fu assalita nell'ultimo di Lei parto, che ebbe sette mesi circa; dal presente di lei stato giudichiamo, che abbiamo attentamente esaminato, esser questa signora intieramente ristabilita dal suddetto isterismo, essendosi Ella in fatti da cinquanta e più giorni composta di mente, che possa attendersi, e credersi per vera qualunque sua asserzione. In fede questo di 25 novembre 1785.

Sante Navali Medico Ordinario della casa di d.a Signora Affermo

Giuseppe Testa affermo quanto sopra

9.

Lettera dal Sant'Uffizio al Cardinale Mattei.

Registro: la decisione della Congregazione è di non considerare Francesca Vandelli un testimonio degno di fede. Regina Salomoni, qualora non desiderasse convertirsi, deve essere rilasciata previo il pagamento di una cauzione da parte del marito e della comunità ebraica.

All'Emo Sig. Card.le Arcivescovo di Ferrara

N.B. Fu spedita nella busta di mercoledì 6 dicembre 1785 dopo l'udienza di N.S.

Subito che pervenne La Lettera di Vostra Eminenza in data dei 26 Novembre prossimo passato con gli atti annessi riguardanti il supposto Battesimo che la Donna Cristiana Francesca Negrini ora propala nell'età sua di anni trentasei, di aver conferito, mentre era di anni sette, ad una fanciulla Ebraica di tre anni di nome Regina, al presente moglie dell'Ebreo Abramo Bianchini, fu distribuita una esatta copia dei suddetti Fogli ad ognuno degli Emi Sig.ri Cardinali miei Colleghi, acciò, come esigeva La importanza dell'affare, ne ormassero con ponderazione e maturità il loro giudizio.

Nella Congregazione pertanto tenutasi ier mattina alla Minerva fu proposto e discusso il caso, e fattasi riflessione alle eccezione, che patisce il Testimonio, alle incongruenze, che risultano dal fatto istesso, ed al concorso di tutte le altre circostanze che lo riguardano, è venuta la stessa S. Congregazione nella determinazione di dichiarare, che la Cristiana Francesca Negrini non è un testimonio degno di fede nella sua deposizione; e che perciò sia bensì interrogata caritatevolmente, per non trascurarne la opportunità, l'Ebraica Regina Bianchini, se voglia esser cristiana; ma quando poi vi ripugni subito si restituisca al suo Marito Ebreo, con accettare però ad ogni buon fine la Sicurtà già offerta in un Loro memoriale da esso Marito, dalla Università degli Ebrei da determinarsi alla Somma di Scudi Mille, con la quale resti la suddetta donna obbligata a presentarsi ad ogni comando di questa S. Congregazione. Per evitar poi maggiori

clamori, ed inopportuni discorsi sopra il presente caso, dovrà imporsi alla Donna deponente, ed alla donna Ebreja, e ad ogni altra Persona, che possa avervi relazione, un rigoroso silenzio sotto pene ad arbitrio di questa Suprema. Questo sentimento dalla S. Congregazione è stato riferito alla Santità di Nostro Signore per averne il suo oracolo, alla quale preventivamente era già stata comunicata la copia stessa dei sopradetti fogli, e la medesima Santità Sua, prendendo tuto in matura riflessione, si è degnata di benignamente approvarlo: E mentre mi do l'onore di parteciparlo all'Emza Vra, con tutto l'ossequio, le bacio umilissimamente le mani.

[Sul retro della lettera sono riassunte le votazioni tenutesi in Sant'Uffizio.

Sei consultori si espressero a sfavore della buona fede di Francesca Vandelli e decretarono di restituire Regina Salomoni al marito (salvo suo espresso desiderio di farsi cristiana). Come cauzione il marito e gli ebrei avrebbero dovuto versare mille scudi e la donna rimanere disponibile ad ogni convocazione decisa dal Sant'Uffizio.

Tre consultori si espressero contro la detenzione della donna e a favore della sua restituzione al marito, senza il versamento di alcuna cauzione.

Un consultore si espresse a favore di un prolungamento della detenzione della donna. Qualora poi avesse deciso di persistere nel giudaismo, avrebbe dovuto essere restituita ai suoi.]

10.

Lettera del cardinale Mattei al Sant'Offizio.

Regesto: il vescovo di Ferrara informa Roma di avere portato a termine le istruzioni ricevute. La donna, dopo essere stata interrogata sul suo eventuale desiderio di convertirsi, è stata restituita a suo marito. La consegna ad entrambe le parti di preservare il silenzio su quanto è accaduto sembra fallita poiché il fatto è di dominio pubblico. Gli ebrei hanno versato la cauzione richiesta.

Sul finire della missiva il cardinale Mattei esprime un certo rammarico per la decisione presa, comunicando che ulteriori indagini sembravano dare credito alla testimonianza della battezzante.

In adempimento di quanto Vra Emza si è compiaciuta comandarmi a nome di codesta Sacra Congregazione del S. Offizio con Lettera in data dei 7 corrente riguardante il Battesimo, che la donna cristiana Francesca Negrini nell'età di anni sette asserisce di aver conferito alla Regina Bianchini in età allora di anni tre, e che era ritenuta in luogo tuto, attese le circostanze da me esposto nell'altra mia umilissima in data dei 26 scorso, partecipo a VE, che venerando la risoluzione di codesta Suprema, è stata già la Regina suddetta caritatevolmente interrogata, se voglia essere Cristiana, ed ella ripugnando, l'ho subito, siccome mi veniva prescritto, restituita al suo Marito Ebreo, con accettare la Sicurtà data dal Marito, e dall'Università degli Ebrei, di scudi mille, colla quale resta la Donna obbligata a presentarsi ad ogni comando della Sacra Congregazione. Ed inoltre ho già imposto alla stessa Donna, e alla Deponente, e ad ogn'altra Persona, che ci abbia avuto relazione rigoroso silenzio, sotto pene ad arbitrio della Suprema med.a; sebbene con mia sorpresa abbia inteso per la Città divulgata la risoluzione della Suprema sud.a per parte degli stessi Ebrei, prima che fosse fatto da me alcun passo per eseguirla.

Potrei ora per altre notizie sopravvenute in questo tempo, convalidare l'assertiva della deponente con nuovi documenti comprovanti la sua sanità di mente nel tempo scorso, e l'amicizia passata non solo fra i rispettivi Genitori,

ma anche fra le due persone parimenti negl'anni decorsi: non vi sarà pericolo però, che muova alcun passo senza il Supremo Oracolo di cod.a Sacra Congregazione, alla quale deposito questo affare, e dal di cui cenno, che mi protesto umilmente venerare, siccome in questo così qualunque altro punto, intieramente sarò per dipendere e bacio umilissimamente le mani

Di Vra Emza

Umilissimo e Devotissimo Servitore Vero

Ferrara 14 dicembre 1785

Arciv. Cardinale Mattei

11.

Trattato del gesuita Francesco Gusta sul caso di Regina Salomoni.

Regesto: il libretto riassume la vicenda e si addentra nel dibattito teologico sull'opportunità di forzare un ebreo battezzato a cambiare religione. Come poi si apprenderà più avanti, vennero stampate cinquecento copie dello scritto e fatte circolare principalmente a Ferrara. In conclusione l'autore approva la scelta del Sant'Uffizio.

Dubbi critico teologici sul battesimo che si pretende conferito in Padova alla signora Regina Bianchini nata Salomoni Ebreo nell'età fanciullesca di anni quattro non compiuti da un'altra fanciulla di anni sette non compiuti.

Aggiuntavi sul fine la decisione della Congregazione del S. Uffizio

Bologna 1786

Un avvenimento strano non meno che degno della curiosità universale è accaduto nella Città di Ferrara nel mese di novembre dell'anno 1785. Esso è forse senza pari negli Annali della Chiesa a motivo di alcune circostanze, che tutto nuovo comparir lo fanno. Difatti la sua rarità ha destata in un subito l'attenzione non che dei Teologi, ma d'ogni classe eziandio³⁷¹ di persone; ed ha dato luogo a tanta varietà di sentimenti, che fino le donnicciuole sonosi sentite parlare da scienziate, e quasi nelle materie Teologiche consumate proferire il loro giudizio. Non sarà adunque cosa disdicevole, che io abbenché privato, esponga al Pubblico, il mio, anzi convenevole sia indicare i principali dubbi eccitatisi, consultare su di essi e la ragione, ed i Maestri delle Dottrine sacre, indi presentare le più fondate risoluzioni sintanto che non si sente superiore decisione, che impedisce agl'ingegni ragionare liberamente sul fatto, ed alla quale io assoggetterò colla dovuta venerazione le mie private riflessioni. Ma prima di proporre i dubbi, fa mestieri di mettere a giorno i Lettori del fatto, non tralasciandone veruna circostanza di quelle che venute sono a mia notizia, poiché

³⁷¹ Ancora.

non scrivendo io mosso né dall'adulazione, né dall'interesse possa pubblicare imparzialmente il mio sentimento in ossequio della verità, unico scopo delle mie Critico-Teologiche ricerche.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Nel mese di novembre del 1785, fu denunziata alla Curia Arcivescovile di Ferrara la Sig.ra Regina Bianchini nata Salomoni, moglie del Sig. Leone Bianchini ricco e principale Ebreo del Ghetto di Ferrara di essere stata battezzata in Padova nell'età di anni 4 non compiuti. Fatte le opportune informazioni si venne a notizia che era stata battezzata da un'altra fanciulla di anni 7 non compiuti. Questa era la Signora Francesca Vandelli Padovana Consorte del Sig. Francesco Negrini Segretario del Monte della Comunità di Ferrara. Essa comparsa nella Curia, attestò, che essendo di anni 7 in circa avendo veduto, che un Cerusico³⁷² aveva data l'acqua ad un bambino moribondo, dicendo che lo mandava in Paradiso, imbattutasi colla Sig. Regina Fanciulla di anni 4 non compiuti, con cui era solita giuocare, le disse, che non andrebbe in Paradiso, perché non era battezzata. Avendo risposto la fanciullina, che voleva andare in Paradiso, le soggiunse, che era necessario, che sapesse la Dottrina Cristiana, e dopo averle fatto dire il Mistero della ss Trinità, prese dell'acqua e gliela versò sul capo, dicendo la formula del Battesimo. Sentendosi la fanciulla l'acqua sul capo, si mise tosto a piangere, ma la battezzante l'asciugò subito col fazzoletto, e la calmò, avvertendola a tacere. Soggiunse la Sig. Vandelli, che soltanto per la quiete del suo animo faceva quella sincera esposizione del fatto, di cui sempre fedelmente erasene ricordata. Intesa questa deposizione l'Eminentissimo Sig. Card. Alessandro Mattei animato da quel Santo zelo, con cui indefesso attende al bene spirituale di tutte le anime affidate al suo Pastoral Ministero, e pressato dalle replicate istanza della Denunziante, la quale non voleva mettersi in calma anche in vista delle più forti ragioni in contrario, e che seguitava a sostenere la verità del fatto, pronta a confermarlo col giuramento, stimò opportuno dopo aver sentiti i pareri di alcuni Teologici, esaminare personalmente l'Ebreo

³⁷² Medico.

battezzata, per venire più in chiaro della verità, e consultare l'Oracolo Pontificio sulla validità del Battesimo, ovvero sull'obbligo di ritenerla come suddita della Chiesa, e dimetterla in caso di non voler professare il Cristianesimo. Difatti nella sera del giorno 24 di novembre fece il Sig. Cardinale chiamare al suo Palazzo la sig.ra Bianchini insieme col suo Marito per mezzo del sig. Lorenzo Micai suo cancelliere, il quale accertò ambedue, che nulla dovevano temere, che Sua Eminenza aveva bisogno di essi per un'affare³⁷³ di sommo rilievo. Portatisi a Palazzo e presentatisi all'Arcivescovo, questi pregò gentilmente il Sig. Leone, che si contentasse, che si trattenesse nel Palazzo per qualche giorno la sua Consorte, perché così lo esigea un gravissimo affare, e che ne ritornasse in Ghetto senza verun timore, poiché gli sarebbe permesso di venirla a trovare a suo piacere. Attese poi le circostanze della gravidanza avanzata della Sig. Regina, la fece tantosto sedere, e sensatamente³⁷⁴ la informò del motivo per cui l'aveva chiamata, dicendo, che nulla temesse, imperciocché si sarebbero usati con essa tutti i riguardi dovuti al suo rango, e circostanze, Temette fondatamente il Sig. Cardinale, che se le permetteva ritornare in Ghetto, l'avrebbero gli Ebrei, secondo il loro solito trafugata, e non sarebbero loro mancati de' pretesti perché non comparisse ancorché chiamata, stimò più conveniente invece di mandarla alla Casa de' Catecumeni, farla restare in Palazzo, e quantunque essa ripugnasse professando, che non voleva rinunciare alla Religione Ebraica, in cui era nata, la indusse tuttavia a trattenersi, e diede gli ordini necessari perché in un appartamento separato fosse trattata senza alcun risparmio di spesa fin tanto che decisa fosse la sua casa. Nella mattina del giorno 26 vennero esaminate di bel nuovo la Sig. Vandelli, e la Sig. Salomoni, e distesa giuridicamente la relazione informativa, fu spedita a Roma per intenderne la Pontifica Decisione. Il Sig. Leone Bianchini vi mandò pure un espresso con una Memoria relativa al fatto.

I. DUBBIO

Se dovesse accettarsi dalla Curia Arcivescovile la Denunzia della Battezzante?

³⁷³ Così nel testo.

³⁷⁴ Pacatamente.

La prima difficoltà insorta nel presente caso fu contro la persona della Sg. Denunziante, poiché essendo essa stata molestata pochi mesi prima da una violenta malattia, fu soggetta ad una impetuosa frenesia a segno tale, che uscita di senno fu necessario custodirla per qualche giorno colle cautele solite a prendersi in sì fatti casi. Ma essendosi perfettamente rimessa dal suo male, e trovandosi ora sana di mente, e di corpo non doveva essere rigettata dalla Curia Arcivescovile la sua denuncia in un caso, in cui si tratta di ricondurre l grembo della Chiesa un'anima separata da essa secondo le regole prescritte da Alessandro VII nel suo Decr. Del 1660 De suspectis de Haeresi, poiché la separazione della Sig. Bianchini dalla Chiesa equivale in qualche maniera a quella degli Apostati a Fide, o degli Eretici, i quali abbenché figli di essa mediante il Battesimo, si allontanano poi dalla medesima, e non dee esser trascurato mezzo veruno, onde possa sperarsi la loro riconciliazione. Oltre di che la Sig. Denunziante prima della sua malattia aveva già palesato il fatto a diverse persone, le quali ne discorrevano liberamente senza mettervi dubbio; e sino tra gli stessi Ebrei erasene sparso il rumore. Nondimeno affine di accertarsi il saggio Porporato del perfetto ristabilimento della Sig.re Negrini, volle un attestato giurato de' Sigg. Medici Dott. Santi Raffaele, e Dott. Giuseppe Testa. Né a motivo del sesso doveva essere rigettata la nostra Denunziante. È vero, che le femmine sono generalmente escluse ne' Tribunali, ma in alcuni casi vi sono ammesse, come nella presente materia, in cui secondo il sentimento de' Canonisti, e si deduce ancora da Benedetto XIV nella 8 delle sue Notificazioni, basta il testimonio di una donna onesta per accertarsi della verità del Battesimo, e perché duopo non sia reiterarlo. Basta pure d'ordinario il testimonio della sola Levatrice allorché non evvi luogo a dubitare, che abbia fallato nella formula prescritta dalla Chiesa, come giudicano molti autori col Soarez, Holzmann e Laymann. E sebbene a motivo dell'Età, in cui accadde il fatto, doveva essere esclusa la Sig.ra Denunziante dalle Leggi, nei battesimi conferiti furtivamente ai bambini Ebrei, può essere accettata, e intesa nel Tribunale Ecclesiastico, come dichiara Benedetto XIV nella sua Istruzione al Viceregente di Roma nel 1749, che incomincia: Postremo mente, dicendo che basta il testimonio di una sola persona degna di fede, ovvero che dica essa di averlo battezzato. Oltra a ciò nelle Denunzie

Evangeliche, o Fraterna, quale è la presente, in cui si ricorre al Superiore come Padre, e non come Giudice, può la stessa persona essere prima denunziante, e poi testimonia allorché la denuncia Evangelica diventa Giudiziale, imperciocché il processo di sì fatte denunce è molto differente di quello delle giudiziali. Supposta adunque questa dottrina non doveva essere rifiutata la denuncia della Sig. Vandelli.

II DUBBIO

Se debba stimarsi valido il Battesimo della Sig. Bianchini?

Sulla illecita collazione del noto Battesimo è inutile affatto ragionarvi sopra, poiché essendo stato amministrato contro la volontà de' Genitori, e trovandosi la Sig. Bianchini in età incapace di un'azione morale, non poteva essere lecitamente battezzata a norma della costante consuetudine della Chiesa, la quale come scrive S. Tommaso non ha mai battezzato i figli degl'Infedeli contro la loro volontà; così lo afferma nella 2.2.9.10 art. 12, e si fonda nel cap. *de Iudaeis del Con. Toletano IV ove si legge: Praecipit Sancta Synodus nemini deinceps ad credendum vim inferri, non enim tales inviti salvandi sunt, sed volentes, ut integra sit forma iustitiae*,³⁷⁵ anziché lo ha proibito poi la Chiesa con pene, e la Signora Battezzante sarebbe incorsa nella multa di 1000 ducati imposta da Giulio III, o in altra ad arbitrio del Giudice come vuole Benedetto XIV nella sua citata Istruzione se l'età, o l'ignoranza non la esentassero dalle pene.

Sul valore però del Battesimo non così di leggieri potrà essere sciolto il dubbio. La Denunziante dubita del tempo preciso della età sua, se compito avea i sette anni, e benché asserisca di averla battezzata in nome della Santis. Trinità, chi mai potrà persuadersi che in quella età sì poco atta ad un'azione deliberata, abbia avuta l'intenzione richiesta dalla Chiesa, e adoprata la formula prescritta?

Ella è dottrina di Fede, che per la validità del Battesimo in caso di necessità non solo il Sacerdote, o Diacono, ma il Laico eziandio, e la Donna, anzi un Pagano, ed un Eretico può conferire il Battesimo a qualunque persona; così fu

³⁷⁵ «Questo insegna il Santo Sinodo, che nessuno sia obbligato con la forza a credere. Poiché Dio mostra misericordia e indurisce l'animo di chi vuole. Costoro non devono essere salvati contro la propria volontà, ma col favore di questa, di modo che sia fatta giustizia».

definito nel Concilio Fiorentino nel Decr. sulla Unione degli Armeni. Vi fu però aggiunta la condizione: *Dum modo formam servet Ecclesiae, et facere intendat quod facit Ecclesia*³⁷⁶. Similmente fu risoluto nel Con. Tridentino *sesfs 7 can. 11* e prima da Leone X nella Bolla contro l'errore contrario sostenuto da Lutero. Ma per bene eseguire la Formula della Chiesa, ed avere l'intenzione che si propone la stessa Chiesa, è necessario, che il Battezzante abbia l'uso della ragione; dunque se la Sig. Negrini dubita se avesse compiti i sette anni, non era ancora entrata nella età della discrezione. Si aggiunge, che quantunque giunta fosse la Battezzante all'uso della ragione, resta sempre incerto se pronunziasse intiera, ovvero senza veruna alterazione la formula del Battesimo. La Chiesa non soffre variazione alcuna nella nota formula del Battesimo: *Ego te baptizo in nomine Patris ec, parole fondate su quelle di Cristo; Euntes docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris ec*,³⁷⁷ e dichiarata indi Dogmatica la suddetta Formula dal Conc. Lateranense cap. *Firmiter de summa Trinitate* dal Fiorentino, e dal Tridentino, e qualunque piccola mutazione può essere cotanto essenziale, che invalida renda la Formula: dunque come mai sarà credibile, che una fanciulla di appena sette anni abbia imparato sì bene le parole prescritte, e non abbia fallato? Dunque da nessun uomo prudente dovrà stimarsi indubitamente valido un sì fatto Battesimo. Oltreché il presente Battesimo si deve riguardare come un giuoco per essere stato conferito in tempo che ambedue trastullavano, e la Chiesa ha proibito l'amministrazione de' Sacramenti fatta per giuoco contro la dottrina di Lutero: e ancorché la Battezzante promettesse alla fanciulla Ebraea il Paradiso, se lasciava battezzarsi, è cosa assai naturale, che divertita nel versarle l'acqua sul capo, e dolendosene tosto la bambina Ebraea, o ridesse, o poco riflettesse alla parole del Battesimo, ovvero come rilevasi dalla sua confessione si desse attorno a farla tacere, asciugasse subito il capo per timore, di che sentendo quei di casa il pianto, non la castigassero: quindi essendo necessaria la congiunzione della formula colla materia secondo il comune sentimento de' Dottori, se ne può dedurre pura da questo caso

³⁷⁶ «Purché osservi la norma della Chiesa e intenda fare ciò che fa la Chiesa».

³⁷⁷ «Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre».

l'invalidità. Non avendo dunque proceduto la Battezzante in un'azione di tanto rilievo, come si spiegano i Canonisti, ed i Teologi con intenzione, e attenzione, deve essere considerato questo Battesimo come un trastullo fanciullesco a guisa delle altre fanciullaggini di cantar Messa, dare la Benedizione, e parecchie altre tanto comuni ai Fanciulli de' due sessi, che nessuno se ne fa conto. Finalmente come scrive S. Tommaso: *Judicium de rebus ferendum est, non secundum quod in aliquibus contingit, sed secundum quod in omnibus consuerit fieri.*³⁷⁸ Dunque ec. le predette obiezioni, e molte altre che potrei aggiungere contro la validità del Battesimo, e che per amore della brevità si tralasciano, sono di tal natura, che prudentissimamente potrebbe qualunque stentato Teologo risolvere assolutamente *non constare de valore Baptismi.*³⁷⁹ e mettere in calma l'animo della Sig. Denunziante. Nondimeno mi sforzerò a rispondere alle medesime, producendo in mezzo le ragioni in contrario, che forse sono tali da potervi con fondamento aderire, onde il presente Battesimo possa giudicarsi probabilmente valido.

Egli è vero, che di ordinario non si sviluppa l'uso della ragione nei fanciulli fino ai sette anni compiti, ma non è così costante la natura ne' suoi effetti, che siccome per l'esperienza vediamo che ritarda in alcuni, anticipa parimenti in altri; onde viene agitata la questione tra i Teologi, se questi ultimi rischiarati dalla ragione prima del tempo solito, obbligato sieno all'adempimento de' Precetti positivi, e lo affermano i dottissimi Scrittori Soarez, Azor, Navarro ed altri; Dunque ancorché la Battezzante dubiti della sua età, se oltrepassava o no i sette anni, non si può perciò argomentare contro della medesima, che giunta non fosse all'uso della ragione. In quei fanciulli previene la ragione la solita età nei quali scorgesi un a naturale vivacità, una certa disinvoltura, ed un più pronto discernimento degli oggetti, che loro vengono presentati: coloro che hanno conosciuta la Sig. Negrini in età minore; affermano di aver sempre ravvisata in essa una fervida fantasia accoppiata alle altre qualità menzionate: dunque è credibile, che le sia stato accelerato l'uso della ragione mediante la buona costituzione del suo temperamento. Nelle fanciulle di ordinario si osserva più

³⁷⁸ «Bisogna formulare un giudizio non secondo ciò che accade in alcune circostanze, ma secondo ciò che è solito avvenire in tutte».

³⁷⁹ «Non consta la validità del battesimo».

serietà che nei ragazzi, maggior contegno, ubbidienza più costante ai Genitori, ossia per effetto della debole loro costituzione, che le rende timide, ossia per l'effetto della domestica educazione più ritirata, e non soggetta a tanto oggetti come quella de' fanciulli. Esse si assoggettano facilmente al lavoro delle mani, e veggonsi sedere delle ore continue con molto senno, e quiete tutto all'opposto de' fanciulli, i quali svagati cogli oggetti esterni, di rado si trova fra essi uno che di buon grado stia quieto, e grave per qualche ora. Abbracciano pure volentieri il bene, e non fa d'uopo di molti stimoli per tenerle lontano dal male. Di più se alcun Genitore, o Istruttore si piglia il pensiero di ammaestrare alcuna fanciulla nelle scienze sono mirabili i progressi che fanno, e comunemente avanzano di lungo tratto i fanciulli. Dunque si sviluppa prima in esse la ragione. Le leggi civili, e la stessa Chiesa confermano questa opinione, poiché concedono alle femmine il pieno uso della loro libertà molto prima che agli uomini: sino dall'età di dodici anni la donna si può unire col vincolo inseparabile del Matrimonio; che all'uomo non gli vien concesso fino ai quattordici anni. Dunque nelle femmine spunta prima il lume della ragione per discernere il bene dal male; e se in esse benché di temperamento più debole, nondimeno la natura giunge più presto al punto di perfezione necessario per la generazione umana, e come sentono i Fisici, ed i Medici anche prima di 12 anni in qualche donna si può trovare la potenza alla copula coniugale; onde in sì fatti casi rispondono i Canonisti il noto proverbio: *malitiam supplere defectum aetatis*.³⁸⁰ Si deduce chiaramente, che anche la ragione anticiperà, trovandosi gli organi più disposti per la formazione delle rette idee.

Della menzionata dottrina facilmente chiunque converrà meco, che la Sig. Battezzante forse era giunta all'uso della ragione sebbene non avesse compiti i sette anni, poiché qui sembra che possa aver luogo l'assioma de' Giuristi: *parum pro nihilo habetur*;³⁸¹ ma non colla stessa condiscendenza consentirà, che ella si portasse *humano modo*³⁸² nell'amministrazione del Battesimo; imperciocché quantunque i fanciulli giunti siano agli anni della discrezione,

³⁸⁰ «La malizia supplisce all'insufficienza dell'età».

³⁸¹ «Il poco è considerato come niente».

³⁸² «Come un uomo adulto».

prevale ancora per qualche tempo nelle loro azioni la irreflessione, e sono poche quelle azioni, in cui humano modo operano. Nulladimeno riflettiamo un poco sulle circostanze del fatto. Trasportata dalla sua naturale vivacità la giovinetta Vandelli intende con sorpresa il pericolo del moribondo pargoletto appena venuto alla luce: osserva attenta l'azione del Cerusico, che coll'acqua santa gli porge pronto soccorso, pronunziando la formula del Battesimo, e sente meravigliata le lacrime dei parenti, che piangono il bambino morto, ma consolanti, che abbia ricevuto a tempo opportuno il Sacramento, e volato sia in Paradiso. Incontrasi poi fortunatamente colla sua amica, e compagna di gioco la bambina Ebraea, va intraccia della medesima, le racconta quanto ha veduto, e le accenna il pericolo in cui si trova di non salvarsi se non lascia battezzarsi; e la bambina Ebraea vi acconsente per quanto comporta l'età sua; tosto le promette di battezzarla, ma prima l'ammaestra nel mistero della SS Trinità, e le fa dire quante sono le Divine Persone: si accinge poi all'azione: prende dell'acqua, e per il già noto fine gliela getta in capo. Non si sa di certo se ella pronunziò veramente in quell'atto le parole della forma, essa crede di sì, asserendo che veramente le pronunziò, ed è ben credibile, poiché se imparò così bene dal Cerusico la immissione dell'acqua sul capo, è naturale che apprendesse eziandio le brevi parole della forma; e la stessa premura di ammaestrare l'Ebraea sul mistero della SS Trinità, e non su d'altri articoli della Fede, prova evidentemente di sì. Oltreché essendo così breve la forma, la poté aver pronunziata allorché si mise a piangere l'Ebraea, ovvero prima ancora del gettarla l'acqua; poiché può stare la congiunzione morale della forma colla materia richiesta dà Teologi, purché l'intervallo o interruzione non sia notevole, e le parole tendano su quella maniera. Poté ella ancora operare humano modo, ed infatti operò: ella ebbe intenzione che salva fosse la sua compagna, questa è per l'appunto l'intenzione della Chiesa: dunque ebbe la necessaria intenzione. Né questa è d'uopo che sia attuale, basta che sia virtuale, poiché come scrive S. Tommaso 3. P.9. 64 art. 8 ad. 3 *hoc non totaliter positum est in hominis potestat*,³⁸³ cioè di avere intenzione attuale, e riflessione su quello che fa; perché come aggiunge nel luogo citato; *si postea in ipso exercitio actus cogitatio eius ad alia apiatur ex virtute primae*

³⁸³ «Ciò non è totalmente dipendente nella possibilità dell'uomo».

*intentionis proficitur Sacramentum*³⁸⁴ e come avvertono Bellarmino, Henriquez, Viva e altri, non è necessario, che il Ministro colla lingua, e col cuore dica avvisatamente, che intende di fare secondo l'intenzione della Chiesa, imperciocché mercé l'intenzione virtuale l'uomo opera humano modo, essendo tale intenzione la vera causa della sua azione. Finalmente non perché la Battezzante fosse solita giocare colla bambina Ebraea, si dovrà perciò riporre il suo Battesimo tra l'altre azioni fanciullesche; imperciocché quantunque i fanciulli nei piccoli loro Altari cantino Messa, e facciano altre funzioni Ecclesiastiche; ma sì fatte azioni non sono di niun valore, perché manca agli Agenti il necessario carattere, e sono i medesimi a guida de' Comici, i quali si travestono sul Teatro da Papi, da Imperatori, da Generali ec., finita però la scena restano uomini vilissimi come prima: non così avviene nell'amministrazione del Battesimo, per la quale non fa mestieri carattere veruno, e richiedesi soltanto l'intenzione del Ministro coll'uso della materia, e la pronunziazione della formula prescritta dalla Chiesa. Oltreché sebbene la Battezzante trastullasse in quell'azione colla sua compagna, può essere ancora valido il Battesimo. Così lo scrivono Rufino l. 1. Hift c. 14 Nicefora l.8 c.44 e Sozomeno l.2. c.16. Un simile avvenimento riferisce il citato Nicefora l.3 c. ult. di un fanciullo Ebreo battezzato nella stessa guida da altri fanciulli: il quale Battesimo fu approvato dalla Chiesa Costantinopolitana, e non fu reiterato, e soltanto furono aggiunte le cerimonie tralasciate. In due maniere, scrive il dottissimo Soarez può farsi un'azione per giuoco; cioè I Con intenzione di far da vero la cosa, benché vi sia il fine estrinseco di divertirsi. II Con intenzione finta, e irrisoria della cosa, siccome si scrive di S. Genesio Martire, il quale su Teatro rappresentò il Battesimo de' Cristiani col fine di prendersene gioco; ma illuminandolo Iddio, gli servì di vero Battesimo il martirio che soffrì nello stesso Teatro. Nella prima maniero operò S. Anastasio, e forse similmente la nostra Battezzante. Finalmente al testimonio di S. Tommaso rispondo col comune proverbio: non vi è regola che non abbia la sua eccezione, e che tale sia quella dell'uso della ragione

³⁸⁴ «Se anche dopo lo stesso esercizio l'intenzione dell'atto sia rivolta ad altro fine, il Sacramento è convalidato dal valore della prima intenzione».

fino ai sette anni, mi pare che resti dimostrato. Concludo adunque dalle suddette ragioni che si può senza temerità stimare valido il Battesimo, e tale fu supposta da alcuni de' Teologi consultati da Sua Emza che erano a giorno di tutte le circostanze; nondimeno la sua reiterazione sub conditione, sarebbe indispensabile in caso della conversione della Sig. Regina, posto che per somigliante reiterazione vasta qualunque dubbio prudente.

III DUBBIO

Se supposta la validità del Battesimo, doveva esser chiamata la Sig. Regina, e ritenuta?

Lungi dalle strane massime di alcuni, io stabilisco la indubitabile dottrina, che la Chiesa ha il diritto d'ispezione, e di coazione, cioè d'invigilare, ammonire, e correggere anche con pene i suoi figli, che ne sono meritevoli come vien confermato da molti Canonici de' Concili sì particolari, che Ecumenici, da non poche decisioni de' papi, dal consenso de' Sacri Dottori, e specialmente da S. Tommaso, il quale nella 2.2.9.10 art.8 *Haeretici, et quicumque Apostatae, sunt etiam corporaliter compellendi, ut impleant quod promiserunt, et teneant quod semel susceperunt.*³⁸⁵ Appigliandosi dunque a questa dottrina ragiono in tal guisa: il Battesimo è la porta, per cui entrano gli uomini nella Chiesa, come dicono il Concilio Fiorentino in Decr. Fidei, ed il Tridentino fefs 5 can.5 ed appena entrati in essa, diventano tosto membri della medesima. Dato adunque per valido il nostro battesimo, entrò la Sig. Regina nella Chiesa, le fu impresso il divino carattere, per cui fu chiamata *in fortem Domini*,³⁸⁶ e ascritta tra i figli di adozione: i quali chiama il Tridentino *innocentes, immaculati, puri, innoxii, ac Deo dilecti effecti sunt, haeredes quidem Dei, cohaeredes autem Christi; itaut prorsus nihil eos ab ingressu Coeli remoretur*,³⁸⁷ fefs 5 in Decr. de pecc. origin. can. 5. Quindi da quel momento fu affidata alla cura della Chiesa coll'obbligo indispensabile d'istruirla, e dirigerla nelle vie del signore. Se dunque ella sfortunata non ascoltò inconsapevolmente le istruzioni della sua mitica Madre,

³⁸⁵ «Gli eretici e ogni apostata, sono da costringere anche corporalmente, a rispettare quanto promiserò, e mantenere ciò che una volta avevano ricevuto [il battesimo]».

³⁸⁶ «»

³⁸⁷ «Innocenti, immacolati, puri, senza macchia, figli cari a Dio, eredi di Dio e coeredi di Cristo; di modo che assolutamente nulla li trattiene dall'ingresso nel cielo».

doveva questa perciò essere pregiudicata nel suo diritto sopra di essa? Res clamat pro domino suo³⁸⁸, dicono i Legisti, Dunque in qualunque luogo, in qualunque tempo fosse ritrovata, doveva sua Madre chiamarla, e procurare di rimetterla nella strada della salute. Oppongono però alcuni. Avvegnaché si voglia supporre valido il Battesimo della Sig. Regina, esso però sempre è incertissimo, e nel caso che ella volesse professare il Cristianesimo, dovrebbe essere ribattezzata sub conditione: dunque se dubbio è il Battesimo, dubbio parimente è il diritto della Chiesa, e nessuno può impossessarsi di una cosa su cui il suo diritto è incerto. Di più: in *dubio melior est conditio possidentis*.³⁸⁹ La Sig. Regina è in possesso della sua libertà, e non dee pertanto assoggettarsi agli obblighi per lei dubbiosi della Legge Evangelica. Rispondo. Due diritti distinguo nella Chiesa: uno mediato ossia indiretto, e un altro immediato ovvero diretto. Quello riguarda tutti gli uomini, e questo i soli battezzati: il primo è fondato sul comando intimato dal suo Dio Istitutore nelle Persone degli Apostoli: *Euntes in mundum universum praedicate Evangelium omni Creaturae*,³⁹⁰ comando che non cessò colla morte degli Apostoli, poiché inutilmente avrebbe pronunziato Cristo la sentenza: *Nisi quis renatus fuerit ex aqua, et Spiritu Sancto, non potest introire in Regnum Dei*.³⁹¹ Ed in virtù di questo diritto ha seguitato la Chiesa costantemente a mandare in tutte le parti i suoi sacri Ministri per far conoscere agli uomini il Vangelo. Il secondo è fondato sul carattere battesimale, per cui, come abbiamo di sopra dimostrato, esercita sopra i battezzati una vera giurisdizione; e siccome i Genitori ricevono dalla natura un sommo diritto su' loro Figli per averli generati, del pari la Chiesa per la regenerazione spirituale, che così vien chiamato il Battesimo, riceve da Cristo un vero diritto su' suoi Figli. In forza del primo diritto che possa la Chiesa instruire la Sig. Salomon non vi è luogo a dubitarne; imperciocché essa redenta col Sangue di Gesù Cristo, come tutti gli altri uomini contro le dannate dottrine di Calvino, e di Giansenio non poteva essere pertanto esclusa dà lumi della Divina

³⁸⁸ «L'oggetto invoca il suo padrone».

³⁸⁹ «Nel dubbio si favorisce la situazione di fatto di colui che sia già possessore».

³⁹⁰ «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni essere umano».

³⁹¹ «Chi non rinascerà per mezzo dell'acqua e dello Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio».

Predicazione. Che possa la Chiesa chiamarla parimente in forza del secondo Diritto, lo provo. Il Diritto della Chiesa nel nostro caso non è propriamente dubbioso: tale sarebbe, se non vi fosse ragione alcuna di momento, su cui venisse fondato, e allora il dubbio intorno ad esso verrebbe chiamato dà Teologi dubbio negativo; ma esso è un dubbio positivo, cioè probabile, perché sussistono delle ragioni gravi, e prudenti per giudicare valido il battesimo, abbenché vi siano delle altre in contrario, che fanno temere assai della invalidità. Siccome adunque i superiori ecclesiastici, ancorché non vi sia denuncia alcuna contro le persone di un determinato Monastero, nulladimeno possono farvi delle perquisizioni sull'osservanza degli Statuti, Leggi ec. la quale perquisizione è chiamata da Canonisti Inquisitio Paterna; molto più adunque quando sussiste qualche grave fondamento, può, e deve la Chiesa inquirere in virtù del suo diritto di inspezione a guisa eziandio di quello che prudentemente crede di aver diritto fondato su di alcun bene mobile, o immobile, e non perciò fa ingiuria, chiedendolo a chiunque ne sia in possesso.

Né il tanto noto assioma, in dubio melior est conditio possidentis, favorisce punto la Sig. Salomoni: questo di ordinario suole aver forza in materia di giustizia. Tuttavia applicandolo al nostro caso, rispondo, che piuttosto la presunzione è in favore della Chiesa. Il possesso, che ha la Sig. Regina della sua libertà è erroneo, perché è fondato in un errore sostanziale. La Legge Naturale detta all'uomo di sfuggire l'errore, e chiunque non voglia fare abuso de' lumi della ragione deve andare in traccia della verità; dunque non può essere legittimo il possesso dell'errore, perché è proibito dalla Legge Naturale. L'Ebraismo, di cui ne è in possesso la Sig. Regina, è una professione erronea, e legittimamente da Iddio Signore Supremo proibita dopo la pubblicazione del Vangelo: dunque il suo possesso non è legittimo. È vero che l'Ebraismo, siccome le altre false Sette abbenché da Dio, e dalla sua Interprete la Chiesa riprovate, sono tuttavia permesse. Iddio per mezzo del suo Divino Figliolo si degnò d'insegnare agli uomini la vera strada della salute: *Haec est vita aeterna, ut cognoscant te, et quem misisti Jesum Christum.*³⁹² Non volle però forzare nessuno, ma per mezzo

³⁹² «La vita eterna è questa, che ti conoscano e che conoscano Gesù Cristo che tu hai mandato».

dello stesso suo Divino Messia ci fece intendere che: *Qui crediderit, et baptizatus fuerit, salvus erit; qui vero non crediderit, condemnabitur*,³⁹³ Mar. 16 v.16. Ma secondo San Paolo: *Fundamentum aliud nemo potest ponere, praeter id, quod positum est, quod est Christus Jesus*.³⁹⁴ Ad. Cor. 3.11 come disse lo stesso Cristo di sé: *Ut omnis qui credit in ipsum non pereat, sed habeat vitam aeternam*.³⁹⁵ Ioann. 3. Dunque chiunque si trovi in altra Setta fuori del Cristianesimo è necessario che creda in Cristo se vuole salvarsi. Dunque il solo Cristianesimo è approvato da Dio, e le altre Sette sono solamente dal medesimo tollerate in questo mondo, e durante la nostra vita mortale, perché non vuole violentare le volontà umane, come rilevasi chiaramente dall'Ecclesiastico 15.14 *Deus ab initio constituit hominem, et reliquit illum in manu consillii sui. Adiecit mandata, et praecepta sua. Si volueris mandata servare, conservabunt te. Apposuit tibia aquam, et ignem. Ad quod volueris, porrige manum tuam*.³⁹⁶ Dunque il possesso della Sig. Regina è insussistente; imperciocché avendo la sua libertà per oggetto una Religione falsa, sopraggiungendo un dubbio fondato su di essa, cessa tosto di essere il suo possesso di buona fede, ed è obbligata ad inquirere la verità, *in dubio tutior via est eligenda*.³⁹⁷ che s'intende segnatamente ne' Dubbi sulla Religione. Oltreché per conoscere chi sia il vero possessore, si deve attendere cosa dicono i Giuristi, in favore di chi sia la presunzione in foro externo. La presunzione però si crede che stia per quella parte, *quae unus probandi in alim transfert*.³⁹⁸ La Chiesa ha in favor suo il testimonio della Battezzante, ed il consenso ancora della bambina battezzata, come si rileva dalla deposizione della Sig. Negrini, ed è in possesso di chiamare gli Ebrei in qualunque caso dubbio ancorché non siano battezzati; basta la denuncia di qualche persona degna di fede di avere sentito che alcuno di essi voglia farsi Cristiano, e non

³⁹³ «Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvo, ma chi non avrà creduto sarà condannato».

³⁹⁴ «Nessuno può porre altro fondamento, tranne quello che è stato posto, cioè, il quale è Gesù Cristo».

³⁹⁵ «In modo che chi crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna».

³⁹⁶ «Dio da principio credè l'uomo e lo lasciò in balla del suo proprio volere. Aggiunse i suoi comandamenti e precetti. Se vorrai osservare i comandamenti essi conserveranno te. Mise di fronte a te l'acqua e il fuoco; là dove vuoi stenderai la tua mano».

³⁹⁷ «Nel dubbio è da preferire la via più sicura».

³⁹⁸ «Che trasferisce l'onore della prova su altri».

importa che poi non lo eseguisca; molto più adunque nel nostro caso, in cui crede che di fatti la Sig. Regina sia stata battezzata: dunque il noto assioma, in dubiis melior est conditio possidentis, piuttosto favorisce la Chiesa, che la Sig. Regina. Ma replicano altri. Quantunque secondo le regole canoniche, e la costante pratica della Chiesa dovesse essere chiamata la Sig. Salomoni, ma forse secondo la prudenza che dee essere l'anima di tutti gli affari, sarebbe stato meglio non chiamarla, a motivo delle circostanze della sua gravidanza avanzata: di più il caso della Sig. Regina non è compreso in veruno di quelli, ne' quali la Chiesa ha avuto il costume di chiamare: finalmente ancorché fosse chiamata, non era necessario però che fosse ritenuta.

Rispondo: Il sentimento di alcuni de' Teologi consultati fu, che prima si scrivesse a Roma, e si consultasse la Sacra Congregazione del Sant'Uffizio, a cui compete la decisione di sì fatti casi. Questa fu ancora la prima risoluzione del vigilantissimo Pastore, ma siccome egli si espresse con uno de' suoi Teologi poche ore prima della chiamata: mi veggo costretto, disse, a mutare di sentimento, perché è giunto a notizia mia, che nel Ghetto si è propalato il fatto, onde è necessario senza veruna dilazione chiamare la Signora Salomoni, perché gli Ebrei non la sottraggano alla mia vigilanza. Prudentemente adunque il Porporato si appigliò a questo partito, perché ebbe a mente esser troppo vero ciò che dice Benedetto XIV sul fine della nota Istruzione al Viceregente: Siamo bene informati, e l'abbiamo veduto in atto pratico, che quando un Ebreo si è dichiarato i farsi Cristiano, se la Sinagoga non lo può pervertire, ritrova il modo di nascondarlo o mandarlo altrove. Trovandosi la Sig. Regina nella gravidanza avanzata, non eravi tanto pericolo come se fosse stato nei primi mesi, nei quali è più facile l'abortire. E affine di renderle la chiamata più soave, volle che l'accompagnasse il marito. E diede licenza questo che venisse a trovarla a suo piacere, e si trattenesse con essa; ed infatti nella medesima sera si trattene con lei un'ora. Oltrediché volendo il Sig. Cardinale che si trattenesse nel proprio Palazzo, le mostrò la distinzione con cui voleva trattarla. Non solo il marito, ma ancora diverse altre persone, e segnatamente alcune Dame portaronsi parecchie volte a visitarla; di più fu fatta venire dal Ghetto una delle sue serve perché fosse

servita e assistita a suo piacere, avendo eziandio libertà di girare per tutto il gandioso e magnifico Palazzo.

Quantunque il Battesimo della Sig. Regina compreso non sia espressamente nei casi, in cui è stata solita la Chiesa chiamare gli Ebrei, poiché un caso affatto simile non leggesi appreso gli Autori Moralisti, non è però esente dalla giurisdizione di quel Tribunale a cui sì la Chiesa, che il Principe hanno incombenzato di giudicare su di tali casi: questo è il Tribunale Ecclesiastico. Dunque innanzi ad esso doveva comparire chiamata la Sig. Regina.

Comparsa l'Ebreja avanti alla Curia Ecclesiastica, non era certamente d'uopo, che fosse trattenuta dalla medesima; imperciocché quantunque venga comunemente riprobata la sentenza del Calderino, il quale scrive, che gli Infanti battezzati contro la volontà dei Genitori Infedeli, possono essere rilasciati ai medesimi sub cautione fino agli anni di discrezione, affinché non resti leso il natural diritto, che hanno sopra i Figli, e sia stata rigettata dalla Congregazione del Santo Uffizio, come afferma il Cardin. Albizi nel Trattato De Inconstantia in Fide c.11. n.33, sentenza per altro fondata nella giustizia naturale e sostenuta da molti antichi gravissimi Autori; ora però resa improbabile dalla consuetudine della Chiesa, che ordina che tali Infanti abbenché battezzati illecitamente siano separati dal consorzio dei loro Genitori per non esporli al pericolo dell'apostasia. Nelle circostanze però del nostro Battesimo, la sentenza del Calderino può avere luogo, perché comparsa già in Tribunale la Sig. Regina, ancorché fosse rimandata a Casa sua sub cautione, cessava già il pericolo di che potesse essere trafugata dagli Ebrei, la cui Comunità, se si vuole, poteva farsi responsabile della persona della Sig. Regina, e sarebbe stata una provvidenza molto saggia, acciocché non si desse motivo agli Ebrei di rappresentare la sua detenzione in aspetto di violenza in circostanze cotanto delicate.

IV DUBBIO

Se dato per valido il Battesimo si potrebbe forzare la Sig. Salomoni a professare il Cristianesimo?

Eccoci all'ultima e principale difficoltà, la cui risoluzione, è stata sino dal principio il primario oggetto della curiosità del Pubblico, imperciocché trattandosi di un caso affatto nuovo, e non potendosene facilmente dedurre la decisione dalle comuni Dottrine sostenute da Canonisti, e dai Moralisti nelle questioni sul Battesimo, era perciò attesa con maggiore ansietà la risposta dell'Oracolo Pontificio, e chi la discorreva in una maniera, e chi nell'altra; tutti però oltremodo impazienti d'intenderne il risultato. Ma nel tempo, che io mi accingeva a ragionare sulla proposta difficoltà, s'intese la risposta dalla Sacra Congregazione del S. Uffizio, che essendo troppo incerto e dubbio il Battesimo, su cui non si poteva formar giudizio, che fosse pertanto ammonita soavemente la Sig. Bianchini, e rimandata in Ghetto coll'obbligo di comparire quando sia chiamata sotto pena di 1000 scudi. Alla quale risoluzione come dal principio mi protestai, assoggettai subito le mie riflessioni, e tanto più volentieri che il mio animo inclinava ad essa, riguardandola come il più prudente partito da prendersi in un caso di sua natura tanto incerto, e che se mai venisse approvato per valido il Battesimo, riuscirebbe vieppiù difficile la decisione della conseguenza; cioè se dovrebbe essere forzata, o no ad abbracciare la vera credenza. Questa risoluzione adunque così sensata, e così giudiziosa è stata a guisa della folgorante luce, che appena s'inoltra in qualche luogo oscuro, dilegua in un batter d'occhio le più dense tenebre, così ha tantosto dissipato dagli animi timidi, e delicati ogni ombra di dubbiezza, che a prima faccia presentava la deposizione della Sig. Denunziante. Quindi la soluzione dell'ultima difficoltà può giudicarsi inutile; nondimeno stimo bene che verrà ancora in acconcio di ragionare su di essa: nulla è stato deciso; siamo adunque in libertà di additare il nostro sentimento, e forse potrà servire di regola, e di lume se mai si rischiarasse più il caso, ovvero se avvenisse un altro fatto somigliante.

Il Gran Pontefice Benedetto XIV tanto commendato per il suo perspicace ingegno, vasta dottrina, e molto più per la tanto pregevole collezione de' saggi regolamenti da osservarsi nel maneggio degli affari Ecclesiastici, scrisse tra molte altre tendenti tutte ad illuminare i sacri Ministri nelle materie oscure, una Istruzione sull'amministrazione illecità del Battesimo agli Ebrei in data de' 28 febbraio del 1749, e diretta al Vescovo di Tarso in Part. Viceregente di Roma,

che incomincia, Postremo mense, citata più volte in questo nostro scritto. Narra il Sommo Pontefice il motivo che lo ha indotto a scrivere la sua istruzione, cioè l'imprudenza, ossia la temerità di un certo Antonio Viviani, il quale entrato nella Casa di un'Ebreo per nome Perla Misani, presa dell'acqua battezzò tre fanciulle figlie della menzionata Perla, la maggiore di anni nove, e le altre due minori, che non giungevano all'età di sette anni, e avrebbe ancor battezzato un ragazzo di anni dodici, se non gli fosse mancata l'acqua: approva indi il castigo dato da Monsignor Viceregente al Viviani, e le provvidenze prese intorno alle tre fanciulle battezzate. Affine poi di istruire i sacri Ministri come dovranno regolarsi per l'avvenire in sì fatti casi, divide egli la sua Istruzione in due parti: nella prima tratta del Battesimo dato ai Figli degli Ebrei contro la volontà dei loro Genitori, nella seconda di quello degli adulti; stabilisce le dottrine più conformi ai sentimenti della Chiesa, e suggerisce i mezzi più adatti, che potranno adoprarsi ne' casi dubbiosi. L'ho letta tutta con occhio attento, e sì bene ho ammirato l'ordine, la chiarezza, e l'erudizione che spiccano in essa, tuttavolta sono restato meravigliato di non trovarvi un principio fisso, mercé il quale si possa chiaramente decidere la presente questione. Questa certamente presentata nel suo vero punto di vista è affatto nuova, non è dunque meraviglia, che non fosse trattata da Benedetto XIV e neppure da altri Autori a lui preceduti. Ecco il caso presentato colle sue principali circostanze.

Un'adulta Ebreo maritata, battezzata nell'età fanciullesca da un'altra fanciulla di 7 anni non compiti (data la ipotesi della validità del suo Battesimo) allevata nella sua Religione Ebraica, chiamata poi dalla Chiesa deve essere forzata suo malgrado a professare la vera credenza, e vivere tra i Cristiani?

Rispondo negativamente. La ragione è, perché se mai la Chiesa costringesse la nostra Ebreo alla professione del Cristianesimo, opererebbe contro il diritto della natura, e contro lo spirito di Cristo, di cui ella n'è fedele interprete e depositaria. L'uomo è nato libero per pensare, volere, e credere ciò che gli piaccia, e sebbene dal lume della ragione obbligato sia a rispettare ed adorare con un culto determinato l'Ente Supremo, da cui riconosce la sua

esistenza, la natura peraltro non lo violenta, lo lascia in piena libertà, perché segua i movimenti del suo Spirito. *Aut credere* scrive S. Ambrogio *aut non credere voluntatis est, ne potest cogi (intellectus) ad id quod manifestum non est*,³⁹⁹ e S. Agostino trac.26 in Joann *Multa potest facere homo non volens; credere autem non potest, nisi violens*.⁴⁰⁰ La podestà dell'intelletto, e della volontà, è l'unica riservata alla intiera disposizione dell'uomo ad onta di qualunque sforzo altrui: dunque non avvi nella Chiesa forza per dominare nell'animo della Sig. Regina. Questa nacque col diritto di seguitare la Religione de' Suoi Genitori, e avvegnaché casualmente fosse battezzata, non rinunziò perciò in veruna maniera al suo diritto, fu allevata nell'Ebraismo, divenne adulta, e si maritò ritenendo sempre il possesso del suo diritto concessole dalla Natura, perché dunque deve esserne privata per il solo testimonio inconcludente di una fanciulla, che clama contro di lei, se ella non vuole cedere? Dico testimonio inconcludente, poiché sebbene in virtù del diritto della Chiesa soltanto riguardante il bene delle anime, si potrebbe far conto di un testimonio dubbio, non mai però contro un diritto naturale. Se ingiuria fu fatta alla nostra Ebreja allorché fu battezzata bambina, perché non vi concorse né volontà de' suoi Genitori, né la sua, maggior ingiuria gli verrà ora fatta, se si volesse obbligarla ai precetti di una Religione, che non conosce, imperciocché se come scrive S. Tommaso *contra iustitiam, naturalem esset, si puer antequam habeat usum rationis, a cura parentum subtratur, vel de eo aliquid ordinetur invitis parentibus*,⁴⁰¹ maggiore ingiustizia sarà disporre dispoticamente di una persona, la quale è sui iuris, e che non dipende dai Genitori. Di più se mai la Chiesa forzasse la Sig. Regina a vivere tra Cristiani, sarebbe d'uopo separarla dal marito contro la sua volontà, ma questo è pure contro la giustizia naturale, poiché il Matrimonio iure naturae è indissolubile, e soltanto in favorem Christianae Religionis, come si rileva da S. Paolo, si può sciogliere, allorché uno de' due Coniugati infedeli si converte alla Fede, e non può pacificamente coabitare coll'altro, ed in tal caso sonovi nondimeno alcuni Autori antichi, i quali con S.

³⁹⁹ «Credere o non credere dipende dalla volontà, perché (l'intelletto) non può essere costretto a ciò che non è manifesto».

⁴⁰⁰ «Molte cose può fare l'uomo senza volere: ma non può credere se non volendolo».

⁴⁰¹ «È contro il diritto naturale, se un fanciullo è sottratto dalla cura dei genitori ancora privo della ragione, o sia forzato a fare qualcosa contro la volontà dei genitori».

Tommaso, e con S. Bonaventura negano, che si possa separare il fedele, *quoad thorum, et quoad vinculum*,⁴⁰² se mai l'infedele volesse continuare a coabitare, purché ciò avvenga senza ingiuria del Creatore: dunque secondo la Legge naturale, dalla quale non si scosta mai la Dottrina della Chiesa, non può esser forzata la Sig. Salomoni. Opererebbe la Chiesa eziandio contro lo spirito di Cristo, imperocché questo è nemico affatto di ogni specie di violenza. *Deus non cogit hominem ad iustitiam*,⁴⁰³ scrive S. Giovanni Damasceno. Allorché Cristo mandò gli Apostoli a predicare il Vangelo, non disse loro, che costringessero gli uomini ad abbracciarlo. *Qui crediderit, et baptizatus fuerit, salvus erit, qui vero non crediderit, condemnabitur*.⁴⁰⁴ Questo fu l'argomento dei ragionamenti, che loro prescrisse. Si lamentò bensì il Divino Salvatore di Corzaim, e di Betraida, perché non avevano fatto conto della sua predicazione, ma non forzò i suoi Cittadini ad accettare la vera credenza. Quando chiamò gli Apostoli perché lo seguitassero, abbandonando tutto, non fu questo un comando violento, fu bensì un invito amorevole, dal quale restarono allacciati i loro cuori. Esso scorse le Città di Giudea, e di Galilea predicando, curando gli ammalati, e facendo bene a tutti: ammoniva sì bene, e riprendeva giustamente gl'Ipocriti Scribi, e Farisei, non mai peraltro li violentò. Gli Apostoli poi, e la Chiesa sulle tracce infallibile del suo Divino Maestro non ha mai costretto gl'Infedeli, e gli Ebrei a ricevere la Fede, e se alcun Principe Cristiano, come Sisebute Re di Spagna, e Carlo Magno hanno operato altrimenti, quello riguardo agli Ebrei, e questo rispetto ai Sassoni, non ha però mai approvato l'indiscreto loro zelo. Questa fu pure la condotta degl'Imperatori più benemeriti della Chiesa, come riflette S. Tommaso di Costantino il Grande, e di Teodosio, i quali non forzarono mai gl'Idolatri ad abbracciare il Cristianesimo. Quindi meritatamente da parecchi saggi Teologi giusti estimatori del diritto naturale viene ripresa l'opinione di alcuni Scrittori, che possano i Principi Cristiani intimare la guerra gl'Infedeli col solo pretesto di aver maltrattato i Predicatori Evangelici da essi speditivi per

⁴⁰² «Quanto al letto, e quanto al legame».

⁴⁰³ «Dio non costringe l'uomo ad essere giusto».

⁴⁰⁴ «Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvo, ma chi non avrà creduto sarà condannato».

illuminarli nella vera strada della salute. Similmente è biasimato ancora il soverchio rigore usato da alcuni indiscreti Ministri del Sacro Tribunale del S. Uffizio in altri tempi in Germania, ed in Italia, ed in Spagna, e sino a' nostri giorni in Portogallo contro dei Pretesi Eretici; Tocca dunque soltanto alla Chiesa chiamare la Sig. Regina, come abbiamo di sopra risoluto nel III Dubbio, ammonirla bensì ex charitate, non mai però ex iustitia, e se ella non vuole sentire la voce della sua Madre, la colpa sarà tutta sua. *Quid enim mihi est de iis qui foris sunt, judicare. Nam Dominus eos judicabit.*⁴⁰⁵ Scrive l'Apostolo Paolo ai Corinzi. Finalmente dalla forzata venuta della nostra Ebreja al Cristianesimo ne risulterebbe, che bestemmiata verrebbe la Santa Legge: ciò deve procurare la Chiesa di evitarlo: dunque ec. *Quare*, come scrive il dottissimo Layman, *etiam praxis Ecclesiae ostendit, Dei voluntatem non esse, ut homines ad Christi fidem audiendam, vel amplestendam directe compellantur quandoquidem ad divinum honorem, et suavem Evangelii propagationem valide interest ut Christi fides libere suscipiatur, eoque constantius retineatur*⁴⁰⁶ 1.2. tr. De Fide.

Ma schierarsi innanzi agli occhi delle gravi ragioni addotte dai contrari, le quali sono tali da poter aderire prudentemente al loro sentimento; mi lusingo nulladimeno, che dalla risposta che dalla risosta, che sono per dare alle medesime, resti vieppiù confermata la mia risoluzione.

Oppongono 1. La Chiesa ha diritto su tutti i battezzati, imperocché avendoli rigenerati mediante il Sacramento, entra a guisa di Madre nell'incontrastabile diritto di ammaestrarli nelle vie del Signore, e se mi traviassero ricondurli al buon sentiero con ammonizioni, e castighi salutevoli: dunque se la nostra Ebreja è stata veramente battezzata, la Chiesa ha diritto sopra di essa; ed essendosi la medesima allontanata dalla strada della salute, deve non che chiamarla, ma anche obbligarla, *ut quod semel suscepit, adimpleat*,⁴⁰⁷ come dice S. Tommaso.

⁴⁰⁵ «Infatti che cosa sono tenuto a giudicare di quelli che sono fuori? Infatti sarà il signore a giudicarli».

⁴⁰⁶ «Perciò la prassi della Chiesa dimostra, che non è volontà di Dio, che gli uomini siano direttamente obbligati ad ascoltare o ad abbracciare la fede di Cristo, poiché è a vantaggio della gloria di Dio, e alla dolce diffusione del Vangelo che la fede di Cristo sia accolta liberamente, e ancora più costantemente sia conservata».

⁴⁰⁷ «Affinché mantenga, quanto una volta ha ricevuto».

Oppongono 2. La Sig. Salomoni deve essere annoverata tra gli Apostati. L'Apostasia della Fede è un totale allontanamento dalla credenza di Cristo, abbracciando il Paganesimo, o il Giudaismo, ovvero l'Ateismo, come si legge nella Gloss. I de Apost. In Piring l.5.t.9 in Farinaceo tract de Haeresi, e gli Apostati incorrono in tutte le pene degli Eretici, ed in altre eziandio comprese nel c. contra Christianos 13 de Haeret in 6 cioè contra *Christianos, qui ad ritum transierint, vel redierint Judaeorum etc. erit tamquam contra Haereticos... procedendum.*⁴⁰⁸ La Chiesa però ha proceduto costantemente sempre contro gli Eretici negli Stati, ove non sono pubblicamente tollerati, acciocché colle loro dottrine non contaminino i veri Fedeli, ed in tutti però contro gli Apostati, e nelle spiegazioni fatte dal Regnante Imperatore Giuseppe II alle sue Leggi di Tolleranza, vi fu aggiunto, che non mai era stata intenzione del Sovrano di derogare alla Chiesa, il diritto di punire i suoi Figli ribelli, e soltanto s'intendeva, che i nati Eretici potessero entrare a parte de' privilegi civili comuni ai Cattolici, e di non essere impediti nel libero esercizio delle loro Sette: dunque se la Sig. Regina dopo essere stata battezzata abbandonò la vera credenza, e passò al Giudaismo deve essere soggetta alle pene degli Apostati: dunque la Chiesa la può trattare come tale.

Oppongono 3. Il celebre Concilio Toletano IV ordina che i figli degli Ebrei battezzati siano separati dal consorzio de' loro Genitori, ed aggiunge la ragione, *ne parentum involantur erroribus,*⁴⁰⁹ e vuole che siano consegnati a persone timorate di Dio, o a Religiosi, acciocché si istruiscano bene, facciano de' progressi nella Fede.

Oppongono 4. Il Concilio Tridentino nella ses.7 can. 8 condanna coloro che dicono, che i battezzati non sono obbligati all'adempimento de' precetti della Chiesa se non vogliono spontaneamente sottomettersi ad essi: e nel can.4 si legge: *si quis dixerit, huiusmodi parvulos baptizatos, cum adoleverint, interrogandos esse, an ratuum habere velint, quod patrini eorum nomine dum baptizarentur polliciti sunt, et ubi se nolle responderint, suo esse*

⁴⁰⁸ «Contro i cristiani che passeranno o ritorneranno al giudaismo etc. bisognerà procedere nello stesso modo che si ha contro gli eretici».

⁴⁰⁹ «[Affinché] non cadano negli errori dei genitori».

*arbitrio reliquendos, nec alia interim poena ad Christianam vitam cogendos, nisi ut ab Eucharestiae, aliorumque sacramentorum perceptione arceantur, donec respiscant, anathem sit*⁴¹⁰ Dunque la Sig. Bianchini è obbligata a motivo del Battesimo ricevuto all'osservanza de' precetti della Chiesa: dunque abbenché non voglia essa spontaneamente assoggettarsi, non dovrà perciò lasciarsi a suo arbitrio.

Rispondo alla I opposizione, che sebbene la nostra Ebreja sia stata battezzata, non se ne deduce però un certo diritto della Chiesa sopra la medesima. La ragione è, perché da un'azione illegittima, e ingiusta non può risultarne un diritto immediatamente legittimo, e giusto, siccome da una ingiusta usurpazione fatta dal Magistrato de' beni di un particolare non se ne può forare un giusto diritto per impossessarsene, e ritenerli, se non vi acconsente l'offeso: il Battesimo della nostra Ebreja fu illecito, e per tale è riconosciuto dalla Chiesa, perché fu fatto contro la volontà de' suoi Genitori, come mai dunque si potrà inferirne un giusto diritto? Dunque senza ingiuria non può essere privata la Sig. Regina del suo diritto, il quale essendo di ordine naturale non deve cedere al soprannaturale, quale è quello, che può produrre la Chiesa contro di essa; e come scrive Benedetto XIV nella sua Istruzione: *colligere aperte licet, non id ab iis (Judaeis) expetendum esse quod iure non potest exigi... quoniam quidquid iniustitiam sapit, Christianorum indignum est.*⁴¹¹ E esso pure risolve, che se mai alcun Ebreo adulto venisse violentemente, o neutra voluntate, ovvero senza intenzione di essere battezzato, e poi esaminato diligentemente, e riconvenuto a mutare di sentimento, tuttavia persistesse ostinato, dovrà essere egli rimandato: dunque del pari la nostra Ebreja, avvegnaché abbia ricevuto il Battesimo, se ostinata non vuole ratificarlo, deve essere rimandata: quell' Ebreo adulto, benché battezzato deve essere lasciato in libertà, perché è *sui iuris*,⁴¹² e la Chiesa non può formare

⁴¹⁰ «Se qualcuno afferma che questi bambini battezzati, una volta cresciuti, devono essere interrogati, se intendono confermare quello che i padrini, quando furono battezzati, promisero a loro nome, e che qualora rispondessero negativamente, devono essere lasciati padroni di sé stessi e non devono esser costretti alla vita cristiana con altra pena che con l'allontanamento dall'eucarestia e dagli altri sacramenti, fino a che non si ricredano: sia anatema».

⁴¹¹ «Per accoglierli (gli ebrei) correttamente non si deve aspettare da essi ciò che non è previsto dal diritto... perché qualunque cosa sia un'ingiustizia, è indegna dei cristiani».

⁴¹² «Nel suo diritto».

contro di esso un vero e reale diritto. Similmente adunque nel nostro caso, poiché la Sig. Regina è ancora sui iuris ad onta del Battesimo, che non avendolo ricevuto *neque volutante propria, neque parentum*,⁴¹³ come dicono i Teologi, non la può obbligare. Se un fanciullo viene ordinato sacerdote nella culla, sarà la sua ordinazione secondo il sentimento de' Teologi valida, ma illecita, egli non sarà però obbligato ai pesi dell'Ordine, ancorché abbia il carattere sacerdotale, se poi non vuole convalidare o ratificare la sua ordinazione. Del pari la nostra Ebreja sarà validamente battezzata, ne avrà il carattere, ma non sarà obbligata all'osservanza della Legge Evangelica, se poi non vuole ratificare il suo Battesimo; imperocché sebbene il Concilio di Trento nel ca. 14 citato antematizzi coloro, che sostengono essere necessaria ne' battezzati la ratificazione, intende i battezzati legittimamente; altrimenti io domando cosa promise nel suo Battesimo la Sig. Regina? O chi fu il Padrino che promise a nome suo? Le stesse cerimonie del Battesimo convincono evidentemente la mia opinione. La Chiesa prima di conferire il Battesimo ricerca la volontà: vis baptizari? E supplisce ne' fanciulli il padrino dicendo: volo. Chi fu che supplì nel Battesimo della nostra Ebreja? Nessuno: dunque il rammentato Canone anzi favorisce la nostra sentenza. Egli è certo che gli antichi Canonisti, e Teologi nelle questioni sul Battesimo non adottano le parole di valido, e illecito, allorché discorrono del Battesimo conferito ai figli degl'Infedeli *invis parentibus*: dalle ragioni di S. Tommaso anzi si può inferire, che lo dia per nullo affatto, e similmente dalla dottrina d'Innocenzo III e non può prodursi veruna decisione, di alcun Concilio che ci illumini su questo punto. È vero che nella Congregazione del Sant'Uffizio de' 3 marzo del 1633 sul consulto sopra un Fanciullo Ebreo battezzato furtivamente che cosa dovevasi fare di esso, fu risoluto che fosse consegnato ai Cristiani, allevato nella Fede, e poi *posse cogi ad perseverantiam in Fide Catholica*.⁴¹⁴ Similmente si leggono altre risoluzioni nella citata Istruzione di Benedetto XIV. Ma siffatte decisione abbenché siano di gran peso, ed in qualche caso determinato obblighino, non sono peraltro infallibile, e che

⁴¹³ «Né per volontà propria, né dei genitori».

⁴¹⁴ «Possa essere costretto a perseverare nella Fede Cattolica».

obbligano generalmente la Chiesa. Oltreché tutte riguardano i soli fanciulli, i quali separati dal concordo de' Genitori vengono ammaestrati nel Cristianesimo, e coll'educazione Cristiana viene poi ratificato il Battesimo: non trattano però di adulti battezzati fanciulli, allevati poi nella infedeltà che con veruna azione non hanno mai ratificato il Sacramento. Quindi dalla menzionata dottrina si risponde facilmente a tutte le altre opposizioni. La Sig. Regina non è veramente Apostata, non perché non mai ha creduto fide actuali. Il Concilio Toletano intende i figli di Ebrei battezzati ripugnantemente da Re Sisebute, ed i quali volevano perciò ritornare al Giudaismo, ma avevano acconsentito al Battesimo de' loro figliuoli, e spiegò bene il Concilio quanto lontano fosse dal forzare col seguente Canone. *De Judaeis praecipit autem Santa Synodus, nemine deinceps ad credendum vim inferri, cui enim vuolt Deus miseretur, et quem vult indurat. Non enim tales invit salvandi sunt, sed volentes, ut integra sit forma iustitiae.*⁴¹⁵ Similmente i due Canoni del Con. Tridentino 8 e 14 della sess. 7 riguardo i figli de' Genitori battezzati. Concludo adunque, dicendo che la Chiesa ha sulla nostra Ebreja diritto mediato, ovvero in radice, o come dicono i Giurisperiti ha jus ad rem, ma non in re, perché allevata essa nell'Ebraismo non rinunziò al suo diritto naturale, e poi non ha ratificato ciò che illegittimamente ricevette, e come è risoluto nel c. majores de Bapt. Et eius effectus: *id est Religioni Christianae contrarium ut semper invitus est reluctant ad recipiendam, et servandum Christianitatem aliquis compellatur.*⁴¹⁶ Onde non resta altro partito alla Chiesa che ammonire soavemente la nostra Ebreja, metterle innanzi agli occhi la evidenza della Religione Cristiana, ed in caso di trovarla ostinata, e ferma nel suo errore licenziarla. Partito tanto più saggio, perché è conforme alla decisione dalla Sacra Congregazione del S. Uffizio, la quale radunatasi straordinariamente nel giorno 6. Dice. Del 1785 nulla risolve sul Battesimo, e soltanto ordinò che fosse sollecitamente restituita al Marito la Sig. Bianchini, dopo averla soavemente ammonita, coll'obbligo però di presentarsi chiamata, sotto pena di mille scudi.

⁴¹⁵ «Questo insegna il Santo Sinodo, che nessuno sia obbligato con la forza a credere. Poiché Dio mostra misericordia e indurisce l'animo di chi vuole. Costoro non devono essere salvati contro la propria volontà, ma col favore di questa, di modo che sia fatta giustizia».

⁴¹⁶ «Sul battesimo e sul suo effetto: cioè che è contrario alla religione cristiana che qualcuno sia spinto contro la sua volontà e riluttante ad accogliere e conservare la fede cristiana».

Fine

[Segue richiesta dell'Università degli Ebrei di Ferrara di riavere la cauzione.
La richiesta viene fatta circa due anni dopo i fatti e viene accettata dal
Sant'Uffizio]

12.

Verbale della spontanea comparizione del gesuita Francesco Gusta.

Regesto: il sacerdote si presentò spontaneamente per dichiarare all'Inquisitore di Ferrara di avere stampato un libro riguardante il caso di Regina Salomoni senza averlo presentato prima all'esame del Sant'Uffizio. Il gesuita invocò clemenza spiegando che lo aveva a suo tempo sottoposto al cardinale vescovo di Ferrara Mattei il quale lo aveva trovato di grande interesse.

Il 25 marzo 1786 viene comandato a Francesco Gusta di fare alcuni esercizi spirituali per redimersi. Purtroppo la documentazione si ferma qui e non si sa se il libro del gesuita sia stato esaminato da Roma e con quale risultato.

Die 1 Februarii 1786

Sponte personaliter comparvit coram Rmo P. Magistro F. Vincenzo Maria Alisani Inquisitore Generali Sancti Officii Ferrarie existente in Camera Examinum in Meique

Franciscus filiulus quondam Benedictus Gusta Hispanus Sacerd. Ex gesuita de Provincia Aragonie etatis sue annorum 42: degens Ferrarie 18 ab hinc annis sub Parochia S. Gregorii, cui delato iuramento veritatis dicendo, quod prestilit tactis SS.EE., exposuit ut infra⁴¹⁷

Mi sono portato davanti a V.P. Rma per accusarmi di un grave mancamento, che troppo bene conosco di avere fatto, quantunque a dirle la pura, e perfetta verità, io non abbia proceduto on alcuno maliziose disegno. Sappia adunque la P.V., che dopo d'aver composta per solo mio piacere un'operetta col titolo "Dubbi critico teologici sul Battesimo, che si pretende conferito in Padova alla Sig.ra Regina Bianchini nata Salomon Ebreja" e fattala stampare in Firenze per mezzo del Sig. Vincenzo Piombi Sacerdote nativo di detta Città dallo Stampatore

⁴¹⁷ «Comparve spontaneamente presso me, Vincenzo Maria Alisani Inquisitore Generale di Ferrara nella stanza degli interrogatori, Francesco figlio del fu Benedetto Gusta, ispanico e sacerdote gesuita dalla provincia di Aragona, di anni 42: dimorante in Ferrara da 18 anni presso la Parrocchia di San Gregorio, ed ammonito a dire la verità, il che giurò toccando le Sacre Scritture, disse quanto segue».

Giuseppe Pagani, come credo in numero di 500 copie, delle quali 70 soli esemplari ho fatto venire in Ferrara per mezzo del solito Procaccio Molini, il quale me li fece portare sino a Casa per mezzo di certo Giuseppe Milloni Mercante, che era uno de suoi Passaggeri, di cui non ho altra notizia; dopo tutto questo, come ho detto, uno de' miei primi pensieri fu quello di farlo capitare nelle mani dell'Emo Sig. Cardinale Arcivescovo Mattei con un biglietto rispetto affinché da se stesso né formasse il giudizio, pima, che potesse essere prevenuto circa la sostanza dello scritto, ben persuaso, che non potesse dispiacergli, poiché io ho trattato l'argomento problematicamente senza offendere Persona. Di fatti informato dalli Sig.ri Conti Fratelli Giuseppe, e Benedetto Crispi, dei quali mi sono prevalso, per iscoprire, come sua Eminenza l'avesse ricevuto, venni a sapere che il medesimo era stato contento della moderazione dell'autore (parole sue) ed io allora mi feci coraggio di far girare liberamente l'Opuscolo; Confesso però che ho proceduto irregolarmente per non aver preso la licenza da Vra Paternità Reverendissima, come era mio dovere per introdurlo, e pubblicarlo, figurandomi che non potesse succedermi alcun male, tosto, che il Sig. Cardinale non l'aveva disapprovato; ma accortomi del mio Fallo, me ne sono portato da Vostra Paternità a pregarla di scusa, ed ad implorare dalla Suprema un benigno compatimento, e perdono, assicurandola, che questo mio sbaglio commesso, mi servirà di regola per l'avvenire, ne vi sarà più pericolo che io metta in pubblico alcuna cosa mia senza prima assoggettarla al S. Tribunale. Posso infine accertare Vostra Paternità, che il lavoro di tale opuscolo è stato tutto mio, e nessuno me lo ha suggerito. Questo è tutto quello, che io debbo fedelmente esporla a gloria della verità, sottoponendomi in tutti, e per tutto alle sapientissime decisioni della Suprema. Aggiungo, che il resto delle 500 copie che ho fatto stampare in Firenze, dedotte le 70 copie che ho fatto qui venire restano vendibili in Firenze suddetta nel Negozio dello Stampatore Pagani; nelle mie mani ne rimangono circa 15 copie prontissimo a presentarle al S. Offizio a qualunque cenno di Vostra Paternità Rma. La Data di Bologna è stato un Capriccio dello Stampatore.

Quibus habitis, et acceptatis dimissus fuit

Oblazione della famiglia di Samuele Cavaglieri

Nota introduttiva

Nel 1821 l'ebreo ferrarese Samuele Cavaglieri si recò insieme a suo figlio maggiore presso la Casa de' Catecumeni della sua città e dichiarò di volere diventare cristiano. Come era tradizione, decise di offrire alla Chiesa i suoi tre figli, la moglie incinta e il nascituro.

A causa dell'inefficienza delle misure prese dalla curia ferrarese, la moglie incinta e due figli piccoli riuscirono a scappare; le autorità cercarono di recuperare i transfughi condannando a reiterate e pesanti multe i maggiorenti della comunità ebraica, fino a che non fossero stati recuperati i fuggitivi. Non solo queste misure fallirono, ma suscitarono il biasimo del Sant'Uffizio romano al quale gli ebrei si erano appellati contro le ingiuste misure prese dal vescovo. Roma stabilì di avocare a sé la giurisdizione di tutta la questione (il recupero dei fuggitivi, la punizione dei complici e le multe stabilite dalla curia ferrarese) e l'affidò al cardinale legato di Ferrara. Dopo un paio di anni la causa venne riattribuita al nuovo vescovo di Ferrara, il cardinale Carlo Odescalchi. Il prelado fu molto più efficace dei suoi predecessori perché riuscì a trovare i fuggitivi a Mantova e ad ottenerne l'extradizione dall'Impero Austriaco. Infine, la moglie e i figli di Samuele Cavaglieri si convertirono al cristianesimo.

Il caso è molto interessante perché, pur essendo comune per i neofiti offrire i parenti su cui avevano autorità, evidenzia i contrasti presenti all'interno della curia ferrarese e di questa con il Cardinale legato di Ferrara e con il Sant'Uffizio a Roma. In più le circostanze nelle quali la famiglia di Samuele Cavaglieri riuscì, temporaneamente, a dileguarsi sono degne di nota.

La documentazione del caso è così copiosa da occupare l'intero faldone. Vi sono: due relazioni sull'accaduto stese in date diverse dal Sant'Uffizio romano; il processo intentato dalla Curia ferrarese contro alcuni ebrei; il carteggio tra le autorità ecclesiastiche locali ferraresi, mantovane e il Sant'Uffizio e la Segreteria di Stato.

Indicazioni archivistiche: ACDF S.O., st st CC 3 f, Archivio Storico
Diocesano di Ferrara, Fondo Casa dei Catecumeni, 3.16

1.

Relazione sul fatto dell'avvocato fiscale e consultore del Sant'Uffizio, Gianfranco Libero.

Sommario: lo scritto riassume la parte iniziale della vicenda. Samuele Cavaglieri si recò alla Casa de' Catecumeni ed offrì anche la moglie incinta ed i tre figli. A quanto scrive il consultore, il tentativo di recuperare i figli del neofito avvenne in maniera tanto incompetente da concretizzarsi in un piccolo tumulto che favorì la fuga della famiglia del Cavaglieri. Ad aggravare la situazione contribuirono ancora di più le azioni della curia ferrarese: non solo non vennero individuati i fuggitivi e puniti i complici, ma furono comminate salatissime multe ai maggiorenti della comunità nel tentativo di recuperare moglie e figli del Cavaglieri. Gli ebrei si appellarono al Sant'Uffizio e il risultato è la seguente relazione.

Ferrara

Sul trafugo o occultazione di parecchi soggetti Ebrei offerti alla Chiesa ed al S. Battesimo

Relazione intiera di Fatto e di Ragione

Eminentissimo e Remi Signori

È pacifico in fatto, che il già Ebreo Samuele Cavaglieri di Ferrara nel dì 20 Gennaio anno corre⁴¹⁸ [1821] (giorno di sabato) portatosi a quella Casa de' Catecumeni, conducendo seco il suo primo Figlio d'anni otto e mezzo offrì alla Chiesa sé stesso, il d.o Figlio, e due altri Figli uno maschio di anni 3, l'altra femmina d'anni 2, non meno che la prole nascitura dal ventre pregnante della sua Moglie Venturina Cavaglieri; quale sua moglie parimenti offrì per il consueto esperimento.⁴¹⁹ Non apparisce peraltro dagli atti fatti, né si comprende il motivo per cui il d.o Catecumeno non portasse seco oltre il

⁴¹⁸ Corrente.

⁴¹⁹ La volontà della moglie di convertirsi.

primo figlio, anche la Moglie, e gli altri figli, se non alla Casa de' Catecumeni per non allarmare la moglie aderente forse alla sua nativa superstizione, almeno in luogo lontano dal Ghetto, dove comodamente, e senza strepito, e pubblicità potessero tutti riceversi, anche mediante qualche forza armata dai Ministri della Curia Arcivescovile. Tanto più che il Domicilio del Cavaglieri, non restava nel Circondario dell'antico Ghetto.

2. Fin qui, come ho detto, è pacifico il fatto, come pure da niuna della parti si controverte, che possa una tale offerta fatta da Samuel Cavaglieri avente senza alcun dubbio la Patria Potestà su la sua Famiglia, sia evidente il Diritto, e chiara e spedita l'Azione della Chiesa, e di Samuele Cavaglieri di avere in loro potere tutti gli Individui della Famiglia medesima, i Figli cioè dello stesso Samuele per battezzarli, e la moglie incinta per custodirla sino alla nascita della prole e per istruirla de' Misteri di nostra S. Fede e sperimentarla nella solita Quarantena. Di tutto questo non si dubita punto. Il primo Dubbio, che si promuove, si aggira sul modo tenuto dalla Curia Arcivescovile nell'intentare e proseguire la sua Azione. Il secondo dubbio versa su di alcune Persone contro le quali si è voluto dirigere la d.a Azione. E siccome la Curia Arcivescovile di Ferrara nel servire della sopraindicata sua azione ha compilati due distinti processi, il primo de' quali vedesi incominciato nel di 20 gennaio, ed il secondo nel di 5 maggio del corrente anno, così prima d'ogni altra cosa, credo di non potermi dispensare dal riferire distintamente in linea di mero fatto le risultanze dell'uno, e dell'altro Processo.

I

Risultanze del primo Processo

3. Il Tribunale Ecclesiastico di Ferrara (che si dà il titolo di Curia, e Desco del S. Offizio Arcivescovile) appena ricevuta l'offerta del sunnominato Samuel Cavaglieri decretò con tutta ragione di impadronirsi dei soggetti legittimamente offerti, ed a tale effetto delegò il Sig. D. Pietro Tabacchi (che da Persona degna di fede dicesi essere Neofito) Parroco di S. Gregorio, e Rettore di quella Casa de' Catecumeni concedendo al medesimo la forza Carabinieri a tal uopo conveniente. Ma il Sig. Tabacchi credé di potere eseguire l'operazione con pochissima forza nel cuore del giorno vale a dire alle ore tre e mezza pomeridiane

del d.o giorno di sabato 20 gennaio ed avendo avuta certa notizia, come Esso suppone, che i due piccoli infanti Cesare il Maschio d'anni 3 e Chiara la Femmina d'anni 2 trovavansi in quell'ora nella Scuola di piccoli fanciulli esercitata in propria Casa da Belladonna di Giacobbe Vita Veneziano esistente nel sito dell'antico Ghetto della Città, a questa scuola si diresse con la carrozza avendo preventivamente ordinato a Pietro Piccoli Usciere, Ispettore, o Capitano (coi quali titoli viene costui caratterizzato promiscuamente in Processo) che in d.o luogo lo attendesse con la Forza armata.

4. Giunto il sud.o Sacerdote nel Ghetto, e precisamente alla porta di Strada della d.a Scuola di Fanciulli lasciata quivi ferma su la strada pubblica la Carrozza a tutti visibile ingiunse all'Usciere che con la forza lo aveva preceduto che Esso con un Carabiniere fosse seco lui salito alla sud.a scuola e due altri Carabinieri (sono le parole del rapporto ufficiale) stiano al casamento rimpetto allo Studio Pubblico, ove è una Porta verde (si suppone che questa fosse la Casa ove trovavasi la Venturina Cavaglieri moglie incinta del Catecumeno) e che nessuno sortì da quella Casa massime le Donne. Ascese quindi le scale, e trovata la Maestra con un Facchino Ebreo, e dieci, o dodici Fanciulli dimandò il Rettore se vi erano i Figli del Cavaglieri, e la prima risposta fu negativa, ma all'intimo del Sig. Rettore che avrebbe posto in sequestro tutti quei fanciulli, se non consegnava i due richiesti Ragazzi, la Maestra mutò linguaggi, e glieli designò prendendone uno in braccio, e l'altro per mano. In tutto questo concorda il rapporto ufficiale del Piccoli approvato in calce dal D.o D. Pietro Tabacchi, ed il posteriore esame di questo Sacerdote, quale rapporto, ed Esame ho creduto bene d'inserire per extensum a questa mia relazione ne' fogli segnati A e B 6 perché su di queste due basi poggia tutto il Processo, si perché se ne vegga col confronto sotto l'occhio l'uniformità, o difformità.

5. Allorché la Maestra designò al Rettore de' Catecumeni i due Figli del Cavaglieri quel Facchino Ebreo che era allora incognito, ma che poi si seppe essere un tale Laudadio Rietti, incominciò alzando la voce con ischiamazzo ad impugnare la consegna dei due fanciulli finché lo stesso Padre non venisse a prenderseli, e siccome ai schiamazzi del sd.o Laudadio erano accorsi molti

Ebrei avvenne, che passando per quella Contrada uno de' così detti Sagrestani Isach Moisè Ancona credè appartenere al suo officio di salir sopra, ad informarsi dell'affare per farne il Rapporto alla sua Nazione, e sentita la controversia tra il Rettore ed il Laudadio disse in lingua italiana a tutti intelligibile esser giusto, che quei Fanciulli si consegnassero al Sig. Rettore, soggiunge però questi nel suo Esame, e lo dice eziandio nel suo rapporto l'usciera Piccoli, che il Sagrestano sud.o benché parlando in lingua italiana si mostrasse favorevole alla Inchiesta del Sig. D. Tabacchi Rettore, parlasse però in lingua Ebraica e con la Maestra, e con Laudadio, e con altri Ebrei, che di mano in mano aumentavansi in quella Casa, e che da tale parlata Ebraica nascesse un sussurro e confusione a sedar la quale vedendosi insufficiente quell'unico Carabiniere si licenziasse per andare a prendere la Forza, che dopo dieci minuti circa sopravvenne.

6. Prima però che questa giungesse essendo restata la porta in custodia del solo Usciere Piccoli (tale forse anche di statura, e di forza) fu facile non solo l'ingresso ad altri Ebrei Padri forse o Parenti dei piccoli ragazzi che colà erano, ma anche l'egresso⁴²⁰ ai sud. i Sagrestano, e Facchino, sul quale egresso variano alquanto (come potran meglio vedere l'EELLRME negli inseriti fogli) il rapporto del d.o Usciere, e l'Esame del Rettore. Imperciòché relativamente all'Isac Moisè Ancona lo stesso Usciere dice che Esso cadde all'urto della folla che erasi radunata. Laddove il Rettore fa reo della d.a caduta il Sagrestano Isac Ancona, poiché sostiene, che volendo il d. Ancona partirsene da quel rumore fosse arrestato dall'Usciere, che era su la Porta, il quale gli tolse eziandio dalle spalle il Livornino, ma che l'Ancona, recuperatolo a viva forza, facesse cadere l'Usciere in terra e così se ne fuggisse, e circa al trafugamento dei due Fanciulli il Rettore lo attribuisce al Facchino Laudadio Rietti esprimendosi nel suo Esame con queste parole "Stando il Custode (o sia l'Usciere Piccoli) in terra vidi rapire i figli dalle braccia della Maestra per opera del Facchino (Laudadio Rietti) che fuggì con essi precipitosamente per la scala. Non così l'Usciere Piccoli il quale sebbene convenga che il d.o Facchino fosse il più accanito oppositore conchiude che non da lui fossero involati i Fanciulli, ma bensì per opera sua dalle braccia

⁴²⁰ Uscita.

della Maestra fossero di nuovo confusi con gli altri Fanciulli, ed in mezzo alla moltitudine degli Ebrei accorsi fossero passati da una mano all'altra, e così trafugati.

7. A medicare (già troppo tardi) un tale disordine, essendo intanto sopravvenuta la forza quel Rettore delegato prese il compenso di fare arrestare tutti gli Ebrei che trovavansi in quella Casa, e per le scale. Erano però di già partiti tanto il Facchino Laudadio Rietti quanto il Sagrestano Isac Moisè Ancona, il primo de' quali si rese contumace, ed il secondo essendosi incontrato per istrada con la Pattuglia, che conduceva i divisati arrestati, e col Sig. D. Tabacchi fu da questi fatto similmente arrestare. Resta però qui impercettibile come mai lo zelo del s. Sacerdote, che aveva fatto porre due Carabinieri alla Porta di Casa della Venturina Cavaglieri Moglie incinta del Catecumeno, con ordine che non lasciassero di là sortire Persona alcuna specialmente Donna, non cercasse poi conto dell'Esecuzione di tal sensato suo ordine. Era ben ovvio il sospettare, che costei Madre di quei Fanciulli, ed attaccata alla sua superstizione restando in sua balia avrebbe fatto ogni sforzo per involarli al Cristianesimo, eppure in mezzo alle tante premure, ed ai tanti atti che si sono fatti all'oggetto, si vede del tutto obliata questa indagine importantissima. Nulla si è fatto per sapere chi fossero i due Carabinieri destinati alla d.a Custodia onde poterli esaminare e sentire se ed in qual modo fosse evasa quella Donna dalla abitazione, dove si suppone, che fosse secondo gli ordini dati gelosamente custodita. Solo da un rapporto del sud. o Piccoli Usciere si rileva che in abito da Uomo (benché gravida e vicina al parto) Essa fuggisse in compagnia dei due sud. i Figli di là dal Po' in istato Estero scortata da qualcuno di sua Nazione senza che però se ne adduca veruna prova od indizio. Bensì si è data tutta la premura quella Curia Ecclesiastica tanto di costituire i carcerati i cui nomi sono qui di contro riportati [Belladonna moglie di Iacob Veneziano Maestra; Raffaele Magrini Cambista; Ventura Reggio; Raffaele Finzi; Zavolon Rossi; Florindo Ancona; Iacob Melli; Simon Pesaro; Isac Moisè Ancona sagrestano] quanto altri Ebrei, che in qualche ufficiale comparsa sono stati indotti, ed indicati. Ed essendosi reso come si è detto contumace il sunnominato Facchino Laudadio Rietti, ed avendo la Moglie di

questo implorato un salvo condotto per il suo marito, senza l'opera ed aiuto del quale languiva Ellia co' figli nell'estrema indigenza, gli è stato tal salvo condotto concesso, ed in tal guisa si è potuto anch'esso esaminare. Tutti sono stati esaminati come complici al trafugo e perciò con la discretiva ammoniti riguardo a loro sessi, e giurati rapporto agli altri di dire la verità, e tutti poco dopo sono stati dimessi col Precetto e sicurtà di rappresentarsi, e sebbene in questo operato abbia quella Curia Seguito lo stile dei Tribunali comuni, pure ha creduto, non so a qual proposito di deferire ad alcuni dei d.i Ebrei il giuramento del silenzio secondo lo stile del S. Offizio.

8. Il risultato per altro di tali costituiti, ed esami è ben meschino al proposito. Non occorre dettagliare i detti di ciascuno dei men principali. Chi di questi dice d'essere accorso al rumore di gride verbali per curiosità, chi per sentire se nulla fosse accaduto di male ad una Donna vecchia abitante il piano superiore alla scuola de' fanciulli, che per essere vicino, o pigionante, ed uno per affezione che aveva a quei due Fanciulli de' quali gli era stato annunciato che si cercavano. Chi infine perché essendo quella maestra accidentata dubitò che il male l'avesse sorpresa. Niuno di questi ha veduto il Ratto, ne, sa dove quei Fanciulli, e la loro Madre si trovino. Merita però qualche osservazione quanto si dice dalla Maestra Belladonna, del Facchino Laudadio, e dal Sagrestano Ancona. Ammetta la prima ciò che era stato deposto dal Rettore, e dall'Usciere, cioè che prima negasse di avere nella sua scuola i figli ricercati del Cavaglieri, e che poi li designò prendendone uno per la mano, e l'altro in braccio, ma nega ciò che è contestato da tre Testimoni tra quali lo stesso Ebreo Sagrestano Ancona; nega cioè d'aver veduto il Facchino Laudadio, e di avere seco lui parlato, sostenendo che per lo smarrimento e tumulto insorto di nulla si avvide, quando che al dire degli indicati testimoni il d.o Facchino trovavasi già in compagnia della Maestra solo senza altri Ebrei prima che nascesse alcun rumore, o tumulto, da quale potesse cagionarlesi lo smarrimento che accusa. Dice che sentì strapazzarsi, non sa da chi, i due fanciulli, quali peraltro, il Rettore depone di aver veduto strapparlesi di mano dal d.o Facchino Laudadio, ed ha proseguito a sostenere in due costituiti a fronte delle ammonizioni e contestazioni, che Essa sopraffatta dal tumulto, parse impegnata ad acchetare i Ragazzi che impauriti gridavano di altro non si

avvide che della mancanza non dei soli figli del Cavaglieri, ma eziandio di altri fanciulli portati via in quella confusione, forse dai loro stessi Parenti e Nega infine che alcuno le parlasse né in generale né in particolare in lingua Ebraica il che è stato deposto dal Rettore, e dall'Usciere.

9. Il Sagrestano Isac Moisè Ancona dice d'essere accorto per obbligo, del suo officio, che è di ragguagliare la sua Nazione di quanto avviene, che trovò con la Maestra, il Facchino Laudadio, che questi impugnava la consegna di quei Fanciulli, e che Esso la sostenne ragionevole, descrivendo la Maestra immobile come una statua, tremolante e convulsa nega d'aver parlato in ebraico in quella circostanza, e che vi fossero molti Ebrei nella stanza, ma bensì in strada quando Esso partì. Contraddice mordicus⁴²¹ al deposto del Rettore Tabacchi d'aver Egli urtato, o fatto cadere l'Usciere Piccoli della cui caduta si mostra ignaro, e provoca il Fisco a rilevarne la verità dal med. o Piccoli, il quale di fatto nel suo rapporto Ufficiale, come si è detto, aveva dedotto per causa della caduta l'urto della Folla, e moltitudine seguita dopo la partenza dell'Ancona. Ammette bensì questi che il Piccoli lo pregasse a restare in quella stanza prendendo il bavero, e la manica del suo Livornino, ma che poi lo lasciasse e gli desse il permesso di sortire ad effetto di calare in strada a sedare il chiasso della moltitudine Ebraica, e di andare a notiziare alcuno dei Principali Ebrei per impedire i progressi di tale tumulto. Ed in questi detti si è mantenuto costante a fronte delle ammonizioni, e contestazioni che gli sono state fatte in contrario.

10. Il reo principale del Ratto apparisce dagli atti essere il Facchino Laudadio Rietti. Milita contro lui la deposizione giurata de visu che nel suo esame ne fa il sud. o Rettore amminicolata dal rapporto dell'Usciere Piccoli, e dal Sagrestano Ebreo Isac Ancona, e molto più dai mendaci, e spergiuri di costui nel suo Costituto nel quale ha tenuto un contegno del tutto inverosimile, e contraddicente a tre Testimoni contesti quali sono l'Usciere, il Rettore Tabacchi, ed il Sagrestano Ebreo Isac Ancona. Sostiene Esso contro tutti tre i sud. i Testimoni che in opposizione alla richiesta del Rettore

⁴²¹ Tenacemente.

sentendo dalla Maestra, che non vi erano i figli del Cavaglieri unicamente dicesse Sente? Non vi sono quando che dai d.i tre Testimoni risulta che Egli solo si opponesse alla consegna dopo che la Maestra avea confessato che quei fanciulli vi erano. Nega Egli contro i med. i Testimoni, e contro la stessa Maestra, che il Rettore minacciasse costei perché negò di avere i d.i ragazzi, e che ritrattatasi Essa di tale negativa confessasse di averli prendendone uno in braccio, e l'altro per mano. Nega di conoscere i Figli del Cavaglieri, e che questi fossero involati ed ammonito a dire la verità giacché tutt'altro risulta dagli Atti, risponde che per la confusione della gente, e le grida, e pianti di quei Fanciulli impegnato (come avea detto di se stessa anche la Maestra) ad acchetarli di nulla si avvide nulla sentì di ciò che li si contesta, ed ammette che i fatti contestati possano essere tutti veri senza sua scienza per l'indicato motivo; nega però ciò che avea detto il solo Rettore Tabacchi di avere Esso strapazzati dalle Braccia della Maestra i due Fanciulli, e dice che essendo Egli accorso a quella Casa quando vide accostarsi alla Porta la Carrozza col Rettore de' Catecumeni temendo qualche sinistro avvenuto ad una vecchia sua zia abitante nel piano superiore, veduto che la confusione cresceva ascese le altre scale, e si portò dalla divisata sua zia fuggendo il tumulto.

10.1 Oltre questi tre tutti dimessi poco dopo i loro Costituti col Precetto e sicurtà, in seguito d'un rapporto dell'Usciere, che disse aver saputo senza dire da chi, che la Venturina vestita da Uomo, e Figli fossero stati trasportati di là dal Po' in dominio estero è stato sentito un certo Ussian Tedeschi Materazzaro ed Espresso cioè Vetturale come quello cui nel d.o rapporto si attribuiva il trasporto di d.a Gente di là dal Po', ed un tal Graziadio Cavaglieri Fratello della Venturina, e cognato del Neofito, nella cui Possidenza Estera si suppose dal rapporto aver preso asilo la d.a Venturina e i suoi Figli. Il primo dice che seppe il fatto in genere perché raccontatogli quando stava nella Scuola Ebraica a sentire la Predica, ed a fare le sue Orazioni, e si affacciò al chiasso che si faceva dirimpetto nella Scuola de' Fanciulli circa le ora 4 pomeridiane del sabato 20 gennaio, ne sa, e da chi siano stati trafugati i soggetti in questione. È però osservabile, che interrogato costui così "Avendo detto che fa l'Espresso (cioè Vetturale) dica se sia molto tempo, che non sia andato fuori di Ferrara, risponde, Sono oggi otto

giorni che io partii per Rovigo, e partii mezz'ora dopo mezzogiorno” Quindi da conto dove andò colà a lavorare da Materazzaro, dice che alloggiò nel Ghetto, e racconta quanto fece sino al suo ritorno in Ferrara. Esso fu esaminato nel dì 28 gennaio giorno di Domenica e dicendo d'essere partito da otto giorni innanzi, o contradice se stesso, o per lo meno si rende assai sospetto giacché, o li otto giorni innanzi vanno a cadere nel Sabato in cui accadde il fatto essendo, come dice, partito mezz'ora dopo mezzogiorno sarebbe in contraddizione con sé stesso, avendo detto prima, che in quello stesso Sabato sentendo il chiasso nella vicina Casa della Belladonna Maestra di affacciò per sentire l'avvenuto quattro ore dopo mezzogiorno, o li otto giorni innanzi vanno a cadere nella Domenica, e sarebbe un'Epoca molto vicina al fatto accaduto verso la sera del Sabato e perciò molto sospetta. Comunque sia anche questo Ebreo benché esaminato come complice con la discretiva vien dimesso con Precetto di presentarsi senza sicurtà, senza farli assegnare Testimoni di d.a sua partenza, onde verificare, e precisar meglio le sue assertive, e senza alcuna ricerca nell'ufficio di Polizia del Passaporto suo, né di altri sospetti, che potessero essere in quel tempo partiti in sua compagnia.

11. Il Graziadio Cavaglieri poi racconta che passando a caso per una strada del Ghetto vide alcuni raduni di gente Ebraica che bisbigliavano tra loro, ed avendo dimandato qual fosse l'oggetto de' loro discorsi seppe il fatto seguito, e che i fanciulli non furono ritrovati; nega però di sapere se nella Scuola di Belladonna vi fossero o no i ricercati ragazzi, e molto più nega di avere alcuna notizia del trafugo, e del luogo ove possano essere stati trasportati; ricercato se abbia Possidenza dice di avere solo due case ad uso Cappaccà (forse significa Gazzagà) ed alla ammonizione, e contestazione fattagli d'aver Egli una qualche Possidenza di là del Po' risponde esser questo un equivoco, giacché non è Ello, ma bensì lo zio suo Salomon Moisè quello che ha affari di là dal Po' in [omissis], e dopo di ciò si è dimesso col precetto di presentarsi. Ed in tale stato si è fatto morire questo Processo senza darsi la cura di esaminare l'indotto Salomon Moisè, senza darne parte a questa S. Congne onde sentire almeno le sue istruzioni, e senza pensare più affatto (per quanto

apparisce dagli atti giudiziari) a questo affare gravissimo ino al di 5 maggio prossimo passato, in cui fu assunto per lo stesso oggetto un nuovo diverso Processo di cui passo a parlare.

II

Risultanze del secondo processo

12. La stessa Curia Arcivescovile di Ferrara ha conosciuto che dee recare somma meraviglia l'abbandono del sud. Processo nello stato che si è descritto, e la riassunzione della stessa Causa sotto il diverso aspetto di multe contro i Principali Ebrei dopo un tempo considerabile d'inazione, e perciò in molti fogli stragiudiziali fatti pervenire a questa Suprema si è dato carico la stessa Curia Arcivescovile di accennare qualche plausibile ragione. Dice in primo luogo che dallo stesso giorno 20 gennaio in cui accadde il trafugo dei soggetti offerti il Sig. Rettore Tabacchi cercò la responsabilità di uno dei Principali Ebrei Rubino Pesaro con cui ebbe a tale proposito un abboccamento nello stesso giorno. Sulle circostanze di questo abboccamento variano anche sostanzialmente ne' loro Esami il Rettore Tabacchi ed il Sagrestano Ancona, ma stando al detto del primo il Pesaro su la responsabilità di certo Cavaglieri a tal uopo dal Pesaro med. o interpellato assicurò lo stesso Sig. Rettore della consegna dei controversi soggetti. Ma il Sig. Rettore oltre l'essere unico nel deporre tal garanzia resta in certo modo contraddetto, se non anche smentito (almeno circa l'assoluta conclusione di questa garanzia) da ciò che di poi accade nel giorno med. o in cui ordinò al Sagrestano Isac Ancona d'intimare il Pesaro, ed un certo Seralvo ad intervenire nella stessa sera all'un'ora della notte ad un Congresso in Casa del Sig. Canonico Lorenzoni Presidente de' Catecumeni per la conclusione di tale Garanzia. Dal che si scorge che la Garanzia medesima non era totalmente conclusa. Di questo congresso tenuto nell'ora una di notte in casa del Sig. Canonico Lorenzoni depone il sud. o Sagrestano, ma nulla più ne può dire se non che durò un quarto d'ora perché Eso era da basso nella strada ad aspettare. Si sa però dai fogli stragiudiziali dati hinc inde⁴²² che la conclusione fu differita alla seguente mattina. Dell'esito di questo Congresso della seguente mattina circa la

⁴²² Da entrambe le parti.

pretesa Garanzia di Rubino Pesaro parlano molto le memorie data da una parte, e dall'altra, e particolarmente se ne tiene proposito in alcuno foglio del Sig. Canonico Lorenzoni, e da Lui nell'Originale sottoscritti fatti pervenire all'Emo e Rmo Sig. Card.le Galletti ne' quali si dice che non volle il Pesaro prestarsi alla garanzia richiesta che sotto alcune condizioni inammissibili deroganti ai diritti della Chiesa senza però precisare quali in ispecie esse fossero. Se si può dare ascolto a quanto nelle loro suppliche dicono gli Ebrei la condizione che il Pesaro voleva apporre alla sua garanzia fu quella di obbligarsi quante volte si riconoscesse un tal Diritto nella Chiesa, qual condizione si risolverebbe nella clausola salutare a termini di ragione, ovvero al quatenus de iure,⁴²³ e siccome non vi è orma di dubbio, che nel caso presente la Chiesa abbia un evidente Diritto di aver quei Fanciulli, io non avrei esitato un momento ad accettare la garanzia con siffatta condizione, essendo più che certo, che al momento la garanzia in tali termini concepita da incondizionata diveniva assoluta. Ed io inclino a credere che questa, e non altra fosse la condizione, che il Pesaro voleva apporre, si perché esso dice, che fu questa, senza che la Curia ne individui altra, che possa sembrare irragionevole, si perché potendosi esaminare il Can.co Lorenzoni il Seralvo, ed altri che furono presenti a quel Congresso se ne è negligentato l'Esame il che inerendo al conto Consiglio del Vulpellio, fa presumere la verità di ciò che dice il Reo convenuto, si finalmente perché se la Curia Arcivescovile avesse potuto provare col fatto la Garanzia promessa da Rubino Pesaro nella [omissis] riassunzione di questo affare non sarebbe andata a desumere la sua Azione dal diritto ne avrebbe col Pesaro cumulato altri negoziati, essendo il Pesaro uomo facoltosissimo, e se è vero ciò che da molti è stato detto, depositario della stessa Curia Arcivescovile, la quale perciò non poteva aver dubbio della sua solidità. Comunque però sia è certo che una tal Garanzia del Pesaro ne termini, in cui la esibiva, non fu accettata, e perciò si rende inutile il parlarne, e sempre sarà vero che se non nel giorno 20 gennaio almeno nel dì 21 si è tralasciata per parte della Curia ogni indagine per lungo tempo anche su di tal particolare.

⁴²³ La durata della legge.

13. In secondo luogo la Curia Arcivescovile credé di porsi al coperto circa il lungo tempo di sua inazione in affare si serio allegando non solo le pratiche, e persuasive, che dice di avere adoperate stragiudizialmente presso i Primati Ebrei affinché garantissero la consegna dei menzionati Individui, ma molto più si fonda su le insinuazioni prudenziali di quell'Emo Sig. Card. Legato, il quale attese le mosse de' Napoletani credé in quei tempi spedito il sospendere passi più forti. Valuteranno l'EELLRMe nella loro saviezza il peso di tali rilievi, in opposizione ai quali possono militare due riflessioni. Una che la Causa presente niuna influenza ne relazione poteva avere alla sedizione de' Carbonari, coi quali non si sa, che gli Ebrei avessero corrispondenza, l'altra, che ammettendo ancora una tal corrispondenza nulla vi era da temere in Ferrara, dove vi è sempre stata la guarnigione Tedesca, e nelle cui adiacenze al Ponte di Lagoscuro trovavasi appunto in quei tempi una forza molto imponente, e ridondante a tenere in officio una Città piuttosto spopolata. Oltre di che credendosi in diritto la Curia di procedere a multe contro i Primati potea sin dal principio intimargliele affinché essendo lo scopo della Chiesa il conseguimento dei ricercati soggetti potessero i Primati stessi, credendosi di ciò responsabili porre in opra in tempo abile, i mezzi opportuni per impedirne l'evasione in altro dominio, o non credendosi responsabili di quelli individui potessero dedurre innanzi la stessa Curia le loro ragioni. Per non urtare alcuno in quei tempi pericolosi bastava non venire a passi esecutivi, ma niun motivo, prudenziale ostava ad intentare, a proseguire la Causa delle multe tenendola sempre accasa per passare di poi alla dovuta esecuzione ne' tempi più sereni. Si sarebbe in tal guisa meglio assai provveduto al diritto, ed al Decoro della Curia, come pure all'interesse dei med. i Principali Ebrei multati con dare a questi sia per ritrovare i soggetti ricercati, sia per difendersi quell'occasione e quel tempo, che si è lasciato correre inutilmente senza far nulla, e di cui neppure una piccola parte si è voluto loro concedere nello scorso maggio come ora va a dettagliarsi.

14. È assai breve l'istoria di questo secondo Processo similmente incominciato in giorno di sabato festivo per gli Ebrei nel di 5 dello scorso maggio. Incomincia questo con un Memoriale del Neofito Cavaglieri, che essendone il fondamento, esibisco per extensum nell'inserito Foglio Segnato

Lett.C Reclama in questo il Neofito i suoi Figli, e la Moglie, del trafugo de' quali suppone complici (senza però indicarne prova veruna, e senza che la Curia siasi fatto carico d'indagarne la verità) alcuni individui Ebrei, che non nomina, ma che chiama Pagatori, e capi rappresentanti la Nazione Israelitica così esprimendosi "La nazione Israelitica, singolarmente li Pagatori, che la rappresentano in moltissimi rapporti, ed appresso de' quali sino dalla prima sera del suo allontanamento dal Ghetto esistevano li nominati Figli, e la Moglie debbano prontamente consegnare al Tribunale gli uni, e l'altra" Presso di tale istanza si legge il decreto analogo quale pure a maggiore chiarezza si inserisce come trovasi nel Foglio segnato Lett.D. Si ingiunge in questo ad otto Ebrei notati qui in margine [Rubino Pesaro; Leon Montalti; Iacob Daniel Anau; Beniamino Pesaro; Isac Bianchini; Lustrò Bianchini; Dalla Vita Samuele e Fratelli; Lazzaro Vitali] creduti i più ricchi della nazione, che dentro due giorni debbano presentare i soggetti richiesti dopo il qual termine debba procedersi ad una multa di 300 scudi al giorno da durare sino all'effettiva consegna dei divisati soggetti, riservandosi oltre tal multa, la Curia pene afflittive ed arbitrarie contro i med.i, e riservandosi altresì l'antica Procedura contro i soggetti nel primo Processo carcerati. È rimarcabile in questo Decreto l'inibizione, che in fine vi si legge, con cui ingiunge al Cancelliere così "inibendo di ricevere in atti all'atto della predetta intimazione qualunque dichiarazione, e protesta che intendessero (li Multati) di fare sotto pena della nullità della Dichiarazione, e protesta, il che equivale a chiamarli al Tribunale per sentire soltanto la loro condanna senza potere aprire la bocca. Difatto sebbene ad onta di tal divieto soffogatorio si prendesse l'arbitrio il Cancelliere di notare negli atti le comparse dei d.i intimati chi, de quali allegò l'assenza del suo Principale da Ferrara, chi la mancanza di mandato di Procura, e tutti protestarono di nullità, ed ingiustizia contro tale Decreto dimandando tempo per difendersi, si vede negli atti una contro protesta del Promotore Fiscale, in cui si dà di nullità a tutte le sud.e comparse dei Multati in vista soltanto del su.d preventivo decreto, che ciecamente senza sapere che cosa avrebbero contenuto le dichiarava nulle. Si presentò il sig. Avvocato [omissis] chiedendo comunicazione e difese ma fu rigettato, e si trova anche notato in actis, che essendo questa una causa di S. Offizio non

poteva aver luogo alcuna comunicazione. Un solo degli intimati Lazzaro Vita vi poté essere esentato, perché provò, essere esso di ristrette finanze, ed uno de' più infimi contribuenti tra i Pagatori.

15. Trascorsi i sud.i due giorni dal di 7 maggio, in cui seguì l'intimazione del sud.o Decreto, avendo il Cursore riscontrato, che non era stata depositata nel Monte la Multa, si portò conculcando tutti i termini, della pratica forense nel 10 di d.o mese ai rispettivi Negozi dei Multati accompagnato non più da un solo Carabiniere, come nel di 20 gennaio quanto trattavisi d'impadronirsi delle Persone offerte, ma da molta forza armata. E dai Fabbri per rompere le Casse del Denaro, quali non avendo trovato, passò all'oppignorazione delle merci, delle quali seguì poi la vendita all'asta pubblica nel 14 di d.o mese, e nel seguente giorno 15 fu fatto dal Cursore ne Monte di Pietà il Deposito di Scudi 531 a libera disposizione di Mons. Arcivescovo con altri Scudi 84.20 ritenuti in conto di spese non potuto ancor liquidare ma per modo di approssimazione formano scudi 615.20 ricavato dalla vendita fatta a Rubino Pesaro, e Iacob Daniel Anau. Convien credere però, che un tal fatto così solenne e pubblico non fosse molto gradevole a tutta quella Città, giacché nonostante i molti affissi pubblici, che invitarono gli oblatori all'asta pubblica per comprare, come accade in tali casi, a prezzi assai vili le merci oppignorate, pure, come apparisce dagli atti, non fu nella licitazione alcuna gara di oblatori, onde un solo, che ne comparve, divenne tosto il Deliberatario, e non è difficile il credere, che quest'unico oblatore fosse, come sul dirsi, una testa di ferro mandato dai med.i multati, ad oggetto di evitare danni maggiori, nel qual caso potrebbe dirsi con verità, che ad un incanto sì vantaggioso, e di tanta premura di quella Curia Arcivescovile neppur uno dei Ferraresi si volesse prestare. Per due giorni ebbe luogo la multa abbenché ad evitarla, o procrastinare almeno l'esecuzione non lasciassero i Multati di chiederne la sospensione anche appellando allo stesso S. Padre come Prefetto della Suprema Inquisizione quale protesta, dichiarazione, ed appellazione, come si giustifica, non solo non fu allesa, ma fu per fino negato d'inserirla nel Processo, benché almeno questo si chiedesse istantemente. Per altri due giorni fu la d.a Multa sospesa perché uno di questi sabato estivo, per gli Ebrei, e l'altro domenica festivo per i Cristiani. Si dice ancora negli atti, che l'Emo Sig. Card.

Legato intercedesse per qualche sospensione di d.a Multa, quale però fu brevissima quanto bastò interpellare i multati, affinché si obbligassero a presentare i trafugati, al che quelli si rifiutarono, dichiarandosi mancanti dei mezzi a tal uopo necessari. Sopravvenne di poi la sospensione della stessa multa ordinata da questa Suprema, ed in tal stato ritrovansi in oggi ambedue queste pendenze spettanti già di loro natura alla med. a Congne, e di più rimessevi coll'Oracolo di Nro Sig.re da Mons. Uditore.

Rilievi sopra ambidue i processi

16. Lo scopo della Chiesa in simili contingenze non è altrimenti né quello di arricchire i Ministri delle sue Curie con tasse di emolumenti ufficiali, né di empire le casse di Denaro per erogarlo in elemosine ed usi pii, ma bensì quello di impadronirsi di quei Fanciulli che per loro somma fortuna vengono offerti alla rigenerazione nelle acque battesimali talm.e che se si offrisse tutto l'oro del mondo per erogarlo nelle più necessarie elemosine, e nelli usi più sacrosanti a condizione di lasciare senza battesimo uno di tali fanciulli sarebbe la sola offerta di simil tempra ingiuriosa allo zelo ed alla Santità della Chiesa. [omissis] e il rimedio delle multe indicato dalle Leggi in alcuni di questi casi non è che un rimedio estremo da adoperarsi quando non vi è più stata altra via per giungere al sud.o scopo, quando credasi prudentemente, che con tal mezzo soltanto possa ottenersi l'intento e quando si combinino nel caso tutti quei Requisiti che non possono non volersi dalla Giustizia delle Leggi comminatorie di simili multe, ed io sono d'avviso che specialmente ne presenti tempi tanto infelici, in cui si vuol malignare contro gli Ecclesiastici, non vi sia cosa peggiore quanto il dimostrare poca, o niuna premura del sud.o primario scopo ed un soverchio rigore per il secondo rimedio. Ora venendo al particolare del caso nostro non posso dissimulare il mio rammarico nel vedere, che la Curia Arcivescovile di Ferrara abbia adottato massime, e tracce del tutto opposte ai divisati principi, giacché dopo di avere aperta la strada all'occultazione, o trafugamento dei soggetti richiesti, e col fare ciò che non doveva, si è poi dopo molto tempo determinata a perseguire inutilmente (perché senza speranza di ottenere il bramato fine con questo mezzo) i più ricchi Ebrei con vistosissime multe non mai più intese.

III Rilievi sopra il primo processo

17. Per trattare meglio, che sia possibile, la materia di cui si tratte, e per meglio apprendere il metodo sa seguirsi in questi casi ho voluto informarmi del mondo, con cui si regola il nostro Tribunale del Vicariato riguardo al Ghetto di Roma, circa il quale si aggirano le più recenti Leggi di Benedetto XIV e di Pio VI, ed ho saputo, che ad evitare qualche sconcerto pericoloso occorso in più lontani tempi son già molti anni da che si pratica il seguente ottimo stile, che adoperandosi già da molti anni qui in Roma, non può essere occulto all'Arcivescovo di Ferrara. Ricevutasi dal Tribunale l'offerta si porta immediatamente alle vicinanze del Ghetto circa le ore tre della notte in carrozza un Giudice del Vicariato, col notaro, e l'Ispettore. Si ferma la Carrozza in una Piazza fuori dal Ghetto facendo stare una sufficiente forza armata in giusta distanza onde poter accorrere al bisogno. L' Ispettore del Tribunale chiama il Mandatario del Ghetto, cui il Giudice ingiunge di far venire alla Carrozza i tre Fattori, e questi venuti se ne ritengono due in ostaggio, ordinando all'altro che rechi immediatamente i soggetti che chieggonsi, né si liberano i due fattori ritenuti in ostaggio se non se avutesi le ricercate persone, quali si recano direttamente alla Casa de' Catecumeni. Ma ben diverso è stato il metodo usato nel nostro Caso.

18. Si delega (quasi che nella Curia non vi fosse alcun Giudice Processante) il Rettore de' Catecumeni persona naturalmente odiosa alli Ebrei per l'attuale suo Ufficio, molto più se fosse vero esser Esso Neofito, e Persona che senza dir nulla faceva a tutti vedere che andava in quella scuola di Fanciulli per involarli all'Ebraismo. Dimentico poi il Sig.D: Tabacchi degli antichi clamori degli Ebrei *non in die festo, ne forte tumultus fieret in Populo*⁴²⁴ vi va per l'appunto in giorno di Festa per gli Ebrei nel quale trovandosi tutti disoccupati dai loro uffici sull'aria delle ore ventidue e mezza d'inverno non potevano non vedere la Carrozza che stava ferma alla porta della Maestra, ed il Rettore de' Catecumeni in abito di abate che era salito in quella Casa, non potevano quindi non entrare in curiosità di quanto avveniva, e non vedendo forse l'unico Carabiniere, che era salito non

⁴²⁴ «Non durante la festa, perché non accada tumulto nel popolo».

avevano alcun ritegno imponente per non affollarsi al Luogo dell'Operazione. Riflettendo a tutto questo a me sembra essersi fatto quanto si poteva per non ottenere i due Fanciulli, e per eccitare una vera rivoluzione da non potersi né impedire né sedare con la forza di un Piccoli Usciere, e di un meschino Carabiniere. Ecco verificato che quella Curia col fare ciò che non doveva ha aperto l'adito al trafugamento di quei Fanciulli.

19. Lo aprì ancora col tralasciare di fare quanto doveva. Dovevasi prima di tutto esaminare formalmente il Catecumeno, e prendere da Lui i lumi necessari per ottenere i soggetti offerti, il che non fu fatto contentandosi di un semplice memoriale inesatto, ed in qualche parte opposto al fatto, e di un Rogito mancante delle opportune indicazioni. Di più se si fosse aspettata la notte, quei fanciulli, che di giorno erano nella scuola, al sopravvenir della sera ritornavano certamente in seno della loro Madre, e questa o andasse a dormire nella Casa Coniugale del Neofito Cavaglieri, in quella dei Genitori di Lei parimenti di Casato Cavaliere, che è dirimpetto allo Studio Pubblico con una Porta verde indicata negli atti, in qualunque di queste due case fosse andata a dormire la Venturina Madre di quei Fanciulli non v'ha dubbio che avrebbe seco nella notte raccolti i suoi piccoli Figli, ed essendo ambedue quelle case situate fuori del Ghetto in mezzo di abitanti Cristiani sarebbe stata osservazione ovvia, e facilissima in qualche ora della notte senza veruna scienza, e resistenza degli Ebrei l'impossessarsi della Chioccia con tutto il nido. Più ancora dall'avere il Sig. D. Tabacchi mandati due Carabinieri alla Porta verde incontro lo studio pubblico con ordine di non lasciare sortire nessuno specialmente Donne chiaramente si scorge, che secondo le notizie avute dal Neofito, ma non fatti risultare negli atti, la sua Moglie Venturina erasi rifugiata in quella Casa, che si sa essere il domicilio non del Neofito suo Marito, ma dei Genitori, e Fratelli di Lei uno de' quali nello stesso giorno 20 Gennaio in cui accadde il fatto erasi anche in nome di suo Padre obbligato verbalmente di garantire la consegna dei soggetti richiesti, ed avendosi in actis da un rapporto ufficiale essersi saputo che la d.a Venturina vestita da uomo co' suoi figli si occultò andando di la dal Po' sembra che siano complici di tal fuga i Genitori, e Fratelli della med.a, ed i due Carabinieri, che erano

stati destinati alla custodia di Lei. Or perché di tutti questi ne verbum quidem⁴²⁵ in tutti gli atti?

20. Nulla dunque si è adoperato di quanto doveva farsi, e se in qualche parte si è fatto ciò che si dovevasi col carcerare la Maestra Belladonna, Isac Moisè Ancona Sagrestano, ed altri e coll'esaminare sotto il salvo condotto il contumace Facchino Laudadio Rietti sembra che la scarcerazione almeno di molti che erano, e sono debitori di gravi pene afflittive di mesi con sicurtà, e precetto su di effimeri non provati motivi non sia diretta che a far lucrare quella Cancelleria scudi 5 e baj 40 per ciascun mandato di scarcerazione, ed a neglimentare quelli unici mezzi efficaci, e diretti che possono far conseguire il bramato fine.

21. Premessi questi rilievi, io sono di parere che non è altrimenti disperato il caso per il Fisco Ecclesiastico di avere in suo potere i trafugati o per lo meno occultati soggetti qualora con energia ed egual buona fede si pongano in opra i giusti mezzi che vengon dettati dalle circostanze del caso. E sebbene non potesse conseguirsi questo primario intento pur tuttavia son fermo nel credere che ad oggetto di punire un sì grave delitto debba procedersi col massimo rigore unito ad una grande precisione nel formare gli atti contro tutti coloro, che sono gravemente indiziati e che possono eziandio convincersi del delitto, di cui ci occupiamo. Questo poi non credo consistere nell'Esimizione e molto meno nella Sedizione. Per quanto nelle declamazioni avutesi per parte della Curia Arcivescovile si parli di tali delitti io nel fatto accaduto non li ritrovo. L'Esimizione secondo il Testo nel lib. 2 tit.7 ff. *Ne quis cum qui in ius vocabitur vi eximat*⁴²⁶ ed i Dottori, che il commentano si commette da colui che violentemente toglie dalle mani della forza pubblica un arrestato in sembianza di Reo, ma nel caso di cui si parliamo non vi è stata mai nelle forze veruna persona sotto l'aspetto di Reo, e volendo anche considerare impropriamente quai supposti Rei que' due Fanciulli, non si verifica, che già si trovassero in potere della Forza pubblica, giacché convien ricordare che il trafugo seguì, come è chiaro negli atti, in quel tempo appunto, in cui l'unico Carabiniere era partito per

⁴²⁵ «Non vi è neanche una parola».

⁴²⁶ «Nessuno sottragga con la forza colui che è chiamato in giudizio».

andare a prendere la forza e l'Usciere Piccoli, che era restato, non era da se solo atto a rappresentare la forza pubblica. Si aggiunge che nel momento del trafugo non erano stati per anco quei Fanciulli consegnati alla Forza ma bensì si disputava, come si legge negli atti, se avessero o no consegnarsi. Non è dunque il Delitto di cui trattiamo quello di Esimizione. Molto meno poi possono adattarsi le caratteristiche di Sedizione o tumulto seditio (così il Renazzi de Seditone et Tumulta nelle sue Istitut. Criminal. Pag.150 t.4) *definitur ingens et tumultoria dissentio qua alii in alios hostili animo ferantur. Differit a tumultu, quia hic sine Ducibus*⁴²⁷ e nel nostro caso non si sono scagliati altri contro altri ostilmente né con Duci, né senza Duci. Non si ha che in parole od in fatti si facesse alcuna ingiuria o violenta resistenza al Governo, al Sovrano o alla sua legittima rappresentanza, onde manca ogni carattere di Rivolta e Fellonia. Che se nel suo Esame disse il Sig.D. Tabacchi, che il Sagrestano Isac Moisè Ancona gittò a terra l'usciera, questi med.o non incolpa dell'urto datogli per cui cadde, che la Folla delle accorse persone, lo che senza alcun delitto accade sovente per il molto popolo nelle Chiese, e nei Teatri. Se la Querela fosse del solo Padre, e non vi avesse interesse alcuno la Chiesa né il rapporto il Religione, il delitto sarebbe quello che dai Criminalisti dicesi Plagium [...]. L'essere però unito al danno del Padre il danno della Religione cui si tolgono quegli individui non diminuisce, che anzi aggrava, il Delitto med.o ma dalle Leggi Pontificie emanate su di tali emergenti non con altri nomi viene designato, che di occultazione e trafugo.

22. Or di questo Delitto sono già gravemente indiziati in fatto, come si è veduto, prima di ogni altro il Facchino Ebreo Laudadio Rietti, in secondo luogo la Maestra Belladonna ed in terzo il sagrestano Isac Moisè Ancona. Di più avendo i Genitori, e Fratelli della Venturina dato asilo a costei sono evidentemente complici della sua fuga, o occultazione, e come tali sono compresi nei Decreti, e Costituzioni Pontificie e nelle altre Leggi emanate su di questo proposito, né va esente da questo quell'Ussian Tedeschi Materazzaro ed Espresso o sia Vetturale, che partì di Ferrara

⁴²⁷ «Sedizione si definisce un'ingente e tumultuosa protesta cui alcuni sono portati con intenzioni ostili da altri. Differisce dal tumulto perché questo non ha organizzatori».

contemporaneamente al Fatto accaduto, i cui detti Evasivi non sono stati punto verificati e la complicità di costui, e di altri, che devvono aver dato mano al trasporto, e trafugo dei soggetti di là dal Po', può e deve inquirersi con le opportune diligenze nell'ufficio di Polizia; giacché chiunque di costoro è passato in istato estero deve essersi munito dell'opportuno Passaporto. Credo in oltre di suggerire altri mezzi per ritrovare i Complici, e sono qualche improvvisa perquisizione domiciliare presso i più stretti Parenti della Venturina perché essendo questa fuori di stato con due piccoli Figli dee esser soccorsa per vivere dai suoi Parenti, presso de' quali perciò può trovarsi qualche epistolare corrispondenza. In tali casi di tanta importanza si è talora praticata, e credo che nel presente caso dovesse praticarsi l'intercettazione di Lettere dei stretti parenti, ed anche Amici della Venturina onde poter conoscere oltre la complicità di taluni anche il sito ove la d.a Donna attualmente dimori coi suoi figli. Conseguiti i complici oltre i di sopra nominati sono di parere, che debbano tutti carcerarsi, e ritenersi ciascuno sotto stretta custodia in modo che non comunichino né tra loro né con altri, e che si faccia contro Essi la Causa come è di ragione offrendo ancora ciascuno l'impunità qualora diano le opportune notizie del luogo ove presentemente esistono le Persone trafugate o nascoste, e tali notizie sieno ad un quem verificate secondo le regole consuete.

23. E siccome le Leggi vigenti non si contentano in questi casi di punire i complici ma rendono responsabili i rappresentanti politici e religiosi di quella Nazione nominando espressamente i così detti Fattori del Ghetto, ed altri che abbiano in esso una rappresentanza politica, o religiosa, così credo di non fermarmi e anch'io sul la sola coercizione de' Complici sopraindicati, Benché sia vero secondo quanto si ha nella Posizione, che dalla generale disorganizzazione delle cose nel Regno Italico non siasi riordinata in Ferrara l'antica disciplina riguardante gli Ebrei neppure relativamente al recinto del Ghetto, ed alle regole dell'Ebraica Società ed Università si vede però da alcuni cenni risultanti dagli Esami fatti, esservi tre Sagrestani, cui incombe l'obbligo per il loro ufficio di invigilare sul contegno della Nazione, e riferire a questa qualunque avvenimento. In uno de' Costituti fatti al sagrestano Isac Moisè Ancona interrogato costui perché fosse accorso al fatto accaduto risponde esservi

andato per ragion del suo Ufficio essendo uno de' Sagrestani per informarsi del Fatto, e riferirlo alla sua Nazione. Si ha pure altro cenno che tali Sagrestani siano tre, come tre sono i Fattori del Ghetto di Roma nominati nella Lettera di Benedetto XIV quanto nell'Editto della S.M. di Pio VI del 1775, e considerati come responsabili di tali fatti, perché rappresentanti Politici della Nazione. Similmente dall'Esame di Ussian Tedeschi si scorge che esso trovavasi nella Scuola Ebraica Religiosa dove sentiva la Predica e diceva le sue Orazioni, pare dunque che debbano colà esservi i Capi Rappresentanti Religiosi come il Rabbino, il Caiam, ed altri, *huius furfuris*.⁴²⁸ Sul molto probabile motivo che essendo questi i capi fomentatori di quella Gente superstiziosa sieno anche i più accaniti nemici del Cristianesimo, e perciò i più impegnati a togliere ai Cristiani le più legittime prede di loro nazione. Si è praticato anche qui in Roma, come ne sono informato, di prendere tali Persone in ostaggio coll'intimo di ritenerli finché non sieno consegnati i soggetti richiesti, o non diano le tracce sicure per rinvenirli. Credo perciò, che tanto i tre Sagrestani, come equivalenti ai tre Fattori, e rappresentanti politici degli Ebrei, quanto il Rabì, ed il Cacam come rappresentanti Religiosi dei medi debbansi prendere sinché o non consegnino i soggetti, che cercansi, o non diano sicura notizia del luogo ove ritrovansi.

24. Dissi di sopra, che non credo disperato il caso di riacquistare i sud. Soggetti, sol che si sappia con certezza almeno il luogo dove ritrovansi ancorché fosse in Ginevra o altro Regno comunque acattolico, giacché considero che in questo caso non è la sola Chiesa Cattolica che reclama i suoi Diritti Religiosi, ma è il Padre, il Marito che reclama i suoi di diritti di Patria Podestà, e di Marito, e senza che la Chiesa comparisca non vi è legge naturale, né Civile la quale non gridi ad alta voce in favore di questo Padre affinché possa presso qualunque Regno o Nazione ottenere la Consegnà di soggetti a Lui di pieno diritto appartenenti posto anche da parte ogni riguardo di Religione, e sarà a mio credere sufficiente che il S. Padre con la sola qualità di Sovrano del Cavaglieri protegga e raccomandandi una si giusta consegna.

⁴²⁸ «Di questa risma».

IV rilievi al Secondo processo

25. Per giustamente decidere sulla Giustizia, o ingiustizia della multa di scudi 300 giornalieri decretata e per due giorni seguita contro diversi de' più ricchi Ebrei di Ferrara, e da continuare perpetuamente finché non consegnino i trafugati soggetti, tre cose io credo, che prendere si debbano in considerazione. La prima è il tenore, e la Lettera ossia l'allocuzione delle Leggi comminatorie di siffatte multe. La seconda consiste nelle circostanze risguardate dalle Leggi med. e La terza l'indole, la natura, lo spirito, ed il fine da cui, ed a cui Esse sono dettate, e dirette, e credo che trattandosi di Leggi semplicemente penali non vi sia luogo ad arbitrio alcuno per estenderle ed ampliarle da caso a caso. E poiché le antiche Leggi riguardanti gli Ebrei sono su di questo rapporto riepilogate nella celebre Lettera della S.M. di Benedetto XIV diretta a Mons Viceregente di Roma nel di 28 febbraio 1747 e nell'Editto della S.M. di Pio VI del di 5 aprile 1775 così mi do carico di recitarne qui le parole in quelle parti che precisamente riguardano la presente materia. Ecco le parole della sopra indicata lettera di Benedetto XIV al [omissis, è una sigla] 71 “Siamo bene informati, e l'abbiamo veduto in atto pratico, che quando un Ebreo si è dichiarato di volersi far Cristiano, se la Sinagoga non può pervertirlo ritrova il modo di nascondarlo o di mandarlo altrove. Quando si sa che un Ebreo sposo si vuol fare Cristiano si fa, che la Sposa si mariti con un Ebreo, o si fanno perdere le prove dello spozalizio. Questi casi non sono ideali, e però con la sua solita vigilanza (parla a Mons. Viceregente di Roma) Ella vi badi, e coi rimedi più severi anche delle gravatorie da spedirsi contro i Fattori del Ghetto non lasci di vendicare il torto e rimediare al disordine.

26. Recito ora le parole del citato Editto al [omissis sigla] 18 “Più d'ogni altro sieno tenuti all'osservanza delle sopraindicate cose i Fattori degli Ebrei, e specialmente ad invigilare che non venga trafugato, occultato o pervertito alcun Catecumeno Ebreo dell'uno, e dell'altro sesso che abbia mostrato, mostri, o sia per mostrare volontà o inclinazione di farsi Cristiano, come pure, che non venga trafugato o occultato alcun Ebreo che dovesse trasportarsi alla Casa de' Catecumeni a tenore dei Decreti Pontifici, e particolarmente di quello della S.M. di Benedetto XIII de' 16 agosto 1724 nemmeno col pretesto che non vi concorra

il consenso de' loro Genitori o Parenti, e seguendo alcuno di d.i Casi siano tenuti i Fattori a farlo riportare o ricondurre, altrimenti siano multati con la gravatoria continua sino a che non resti effettuata la restituzione, o ritorno della Persona trafugata o nascosta o pervertita, ed inoltre soggiacciono alle pene pecuniarie, di carcere, o di altre gravissime ad arbitrio.

Esaminato il tenore, e la Lettera di queste Leggi, giacché altro non conosco analoghe al proposito delle Multe. Esse non sono come suol dirsi in terminis, ne riguardano letteralmente il caso nostro. Esse non sono che per li Ebrei di Roma, ne danno Facoltà di sottomettere a multe che i Fattori del nostro Ghetto, i quali non sono otto come i Multati di Ferrara, ma come tutti sappiamo, sono tre e come niuno impugna (né Essi med.i il negano) sono i rappresentanti Politici di questa Ebraica Università, come sarebbero nei Paesi di Provincia il Confaloniere, e deputati. Sono i fattori del nostro Ghetto quei che soffrono o per dir meglio soddisfano tutti i pesi dell'Università Ebraica, ed hanno l'autorità di ripartir tali pesi sopra tutti gl'individui della Società a seconda della loro povertà o opulenza. Ma gli odierni Multati conosciuti in Processo sotto il solo nome di Pagatori non sono che volontari contribuenti alle elemosine fissa, che soglion farsi agli individui Ebrei oppressi dalla indigenza, e per quanto si scorge contribuiranno ancora al mantenimento delle scuole. E del loro culto, ma sempre ultroneamente, talmente che da un momento all'altro se ne possono esentare. Non così i Fattori, quali in ciascun anno vengono dall'Università deputati, ne possono durante la loro annuale deputazione esentarsi dall'ufficio a meno che non venga dall'Università approvata la rinuncia di taluno di Essi, e venga a questo surrogato altro soggetto. Sono pertanto i Pagatori di Ferrara come presso di noi i più facoltosi contribuenti alla pubblica beneficenza e non avendo nella Società che una passiva parte, e questa soltanto economica, io nella mia tenuità non so concepire come possano considerarsi quai Rappresentanti politici della Nazione. In questo modo sarebbero tutti gli Ebrei di Ferrara pubblici rappresentanti perché tutti, meno i più poveri, contribuiscono alle sud.e elemosine e spese. Tanto vero che quel Lazzaro Vitali, l'ottavo tra i multati era anch'esso uno de' Pagatori e contribuenti alle sud.e elemosine, e spese,

eppure si vede esentato dalla multa con Decreto della stessa Curia Arcivescovile sul motivo, che era uno de' più infimi Pagatori, e contribuenti. Donde si va a conoscere che il Tribunale Ecclesiastico di Ferrara abbia malamente appreso che secondo le recitate Autorità i Fattori del ghetto rappresentanti l'intera Nazione sieno stabilmente coloro che hanno più denari, il che come tutti ne siamo testimoni, punto non si verifica nei Fattori del nostro Ghetto, de' quali parlano le leggi di sopra citate, mentre vediamo, che talora son deputati Fattori i più doviziosi Ebrei, e talora i più poveri. E qualora gli Ebrei formassero in Ferrara una Società Università, o corpo politico per quanto scorgo dagli atti non potrebbero considerarsi nella linea dei Fattori del Ghetto di Roma che i tre cosiddetti Sagrestani, perché, oltre l'essere nello stesso numero di tre, come i Fattori del nostro Ghetto, quell'Isac Moisè Ancona, che si annunciò Sagrestano del Ghetto, due volte esaminato disse a caso vergine, che per ragione del suo officio era accorso al rumore per riferirne l'entità alla sua Nazione, e per impedirne i sconcerti, il che al più sembrami che possa riguardare il politico di quella società Ebraea.

29.⁴²⁹ A questo proposito in una delle tante memorie date per parte della Curia Arcivescovile in uno stile, o carattere quasi inintelligibile e segnatamente nell'ultima, che ho ricevuta in questo momento, in cui scrivo, senza pregiudizio delle future che da ogni parte si affollano, leggo che ad istanza degli Ebrei di Ferrara l'Emo Arezzo Legato nell'anno 1817 omologò alcune regole di quella università da durare per anni cinque, ma tali regolamenti non concernevano che materie semplicemente economiche tra i med.i Ebrei alle quali soltanto poteva estendersi la Giurisdizione del Legato giacché se avessero avuti rapporti estranei relativi specialmente al favor della Chiesa si sarebbero dovute approvare dalla Curia Arcivescovile e ne sarebbe stata intesa questa Suprema. Ma poi ho letto, per quanto mi è stato possibile, nello stesso Prim Mem.e che gli Ebrei dopo di avere sostenuta una lite con la profusione di Scudi ottomila (Credite Posterì) fecero comparire insussistente la loro Università e si esentarono a questo riguarda dalla rifrazione di certe spese. Dunque dalla stessa difesa della Curia Arcivescovile si vede, che dallo sconvolgimento del Regno Italiano non è stata

⁴²⁹ Così nell'originale.

mai riorganizzata come prima quell'Ebraica Università. E certamente se vi fosse colà su di tal Particolare un autentico stabilimento di Università organizzata di cui apparissero Legali rappresentanti i soggetti multati, tanto quella Curia negli atti che fece, e che ho di sopra analizzato, quanto il Sig. Cav. Quirini, ed altri molti che ne sostengono l'operato, non avrebbero certamente mancato di giustificarlo. Io però mi sono data la pena di ritrovare e trascorrere l'antica organizzazione del Ghetto di Ferrara e gli articoli testé citati dal Sig. Cav. Quirini impressi tanto quella che questi con le debite licenze ed approvazioni, e sempre più mi sono dovuto convincere, che le citate leggi fatte per il Ghetto di Roma, quanto sarebbero state adattabili al Ghetto di Ferrara (benché con qualche mutazione attesa la diversità del luogo di cui parlerò or ora) se l'antica Organizzazione fosse stata riassunta, altrettanto, sono inadattabili all'attuale disorganizzazione del Ghetto di quella Città. Imperciocché gli Articoli approvati per un quinquennio dall'Emo Legato nell'anno 1817 concernono solo alcune economiche disposizioni tra Ebrei onde potere ricorrere ai loro privati bisogni, senza che diasi in essi ad alcuno una autorevole rappresentanza all'opposto ho veduto che nell'antica Organizzazione, non mai riassunta dopo le ultime vicende erano con metodico sistema stabiliti i soggetti, i quali in autorevole rappresentanza di capi di quella Società tanti relativamente ai membri di essa che riguardo agli Estranei godevano della man forte, ed eziandio dei loro rimedi Religiosi per obbligare i renuenti all'adempimento di quanto avevano convenuto in bene dell'Università, e di quanto fosse per gravitare ab extra su la med.a società. Ed in vero la gravissima multa decretata dalla Curia Arcivescovile ancorché fosse giusta non dovrebbe già subirsi dalle sole Persone multate, ma dovrebbe dividersi tra i Singoli membri della rappresentata Università, come in casi simili accadrebbe qui in Roma se dovessero multarsi i Fattori del Ghetto, come Rappresentanti legittimamente quell'Università. Ma con quale azione potrebbero i così detti Pagatori di Ferrara a tale Multa condannati rivalersi, e sgravarsi in parte sopra gli altri Individui della Nazione? Non essendovi alcun atto convenzionale ed obbligatorio di questi con cui siansi compromessi nelle Persone dei Pagatori med.i ne verrebbe l'iniquissima conseguenza, che nulla sapendo del Fatto accaduto dovrebbero Essi soli pagarne la pena, mentre da

questa resterebbero esenti i veri colpevoli del ratto, occultazione, o trafugo dei menzionati Fanciulli. Sembra dunque evidente che le multe comminate ai Fattori del Ghetto di Roma in casi simili secondo la Lettera, e tenore delle citate Leggi non possano adattarsi agli Ebrei Pagatori di Ferrara.

30. Alla stessa applicazione di dette Leggi agli Ebrei di Ferrara, oltre la lettera, e tenore delle leggi med.e osta eziandio la differenza del luogo tra Roma, e Ferrara attesa la momentaneità del seguito fatto, talmente che ammettendo ancora per falsa ipotesi, che l'Organizzazione dell'Università del Ghetto di Ferrara sia simile a quella del Ghetto di Roma, e fingendo per un momento, che i Pagatori in Ferrara abbiano per quel Ghetto la stessa rappresentanza, che qui hanno i Fattori, la stessa ubicazione, e stato presente del Ghetto di Ferrara sostanzialmente dissimile dalla situazione e stato del Ghetto di Roma renderebbe (almeno nel caso presente in cui mancarono le cautele che usansi in Roma) ingiuste le leggi sud.e di multe, che sono giuste qui in Roma. Il Ghetto di Roma è cinto di mure, e munito di porte, e niun Ebreo può avere fuori di quel recinto il suo domicilio. Più la Città stessa di Roma è cinta di Mura, le cui porte sono custodite, talmente che, volendosi efficacemente, vi è il modo di impedire agli Ebrei l'emigrazione clandestina dal Ghetto, e dalla Città. All'opposto la città di Ferrara quasi bagnata dal Po' ritrovasi in tale situazione, che in pochissimo tempo col tragitto del d.o Fiume ognuno può trasferirsi in estero dominio se non si inibisca il Passaporto in Polizia essendovi attualmente nella stessa Fortezza di Ferrara una Guarnigione Estera è molto facile, che temporaneamente almeno si dia a qualcuno in essa un asilo. Oltre di ciò gli Ebrei in Ferrara non abitano, come in Roma tutti nell'antico Recinto del Ghetto, ma sono i loro domicilia sparsi per tutta la Città, e dei Pagatori multati, che si sappia, uno o al più due abitano nel vecchio locale che in oggi chiamasi Ghetto soltanto per l'antica denominazione, come in Roma chiamansi alcune Contrade, e Recinti quale con la denominazione dei Chiavari, quale dei Saponari benché tali artisti veggansi ripartiti in tutte le Contrade della Città. Or chi non vede quanto si opponga questa differenza di circostanze all'applicazione delle sud. e leggi fatte per il Ghetto di Roma agl'Ebrei di Ferrara? Le d.e Leggi considerate come gravatorie mirano d'impedire simili occultazioni, e trafughi, prima che accadino ed a farle

conoscere e ritrattare ove siano avvenute, e considerate come multanti portano la punizione pecuniaria della complicità vera o presunta di tutti gli individui dell'Università nel delitto della sud. a occultazione o trafugo. Ma nelle descritte circostanze della Città, o Ghetto di Ferrara, specialmente in un fatto qual è quello di cui parliamo, non preveduto, ne potutosi prevedere, ma improvviso, ed estemporaneo, in un fatto, che poté per l'incuria del Tribunale facilmente eseguirsi nel momento da pochi Ebrei che il sapevano interessati all'oggetto, perché parenti, ed aderenti di quei Fanciulli, e più probabilmente dalla Madre lasciata, non si sa come in libertà io credo, che non di altri possa sospettarsi alcuna frodo o complicità vera o presunta che di quelli Ebrei (e Dio non voglia anche Cristiani animati dall'avarizia) i quali avendo nel momento saputo il fatto poterono o per interesse o per parentela, o per altro specioso titolo prendere parte nel sud.o trafugo e occultazione, nella qual Classe non possono essere compresi i Pagatori occupatissimi ne' loro gravi interessi, indifferenti (e probabilmente anche indifferenti in materia di Religione) che essendo lontani da quel locale, ove accadde il fatto, ed alcuni ancora dalla Città, non solo non ebbero ma non poterono in esso avere alcuna parte e notizia.

31. Meglio sembrami, che possa ciò rivelarsi entrando nello Spirito, e nel fine delle Leggi sopraindicate, che come tali debbono fondarsi nell'equità, o nella giustizia. Sarebbe certamente la massima delle ingiustizie, che alcuno dovesse soffrire la pena dell'altrui delitto. [...] Dunque affinché siano giuste, come sono in realtà, le citate Leggi è necessario persuadersi di tre verità: Una che siano Esse fondate almeno su la Legale presunzione che i Soggetti dalle med.e colpiti sieno partecipi della prova e del dolo proprio di quel delitto che dalle med.e si perseguita. L'altra che sia in potere di coloro, contro i quali si dirige la Legge, l'ottenere il bramato fine, mentre in caso diverso osterebbe alla Legge il famigerato assioma, che *ad impossibile nemo tenetur*.⁴³⁰ La terza che tali Leggi siano soltanto sussidiarie da eseguirsi cioè in sussidio o sia in mancanza dei principali rimedi diretti, col mezzo de' quali possa ottenersi il

⁴³⁰ «Nessuno è obbligato a fare l'impossibile».

fine ed intento delle leggi med.e. Di fatto questo stesso indica la parola argomentativa anche che in d.e leggi si vede scritta.

Allorché si ingiunge agli Esecutori dalle leggi di usare al fine voluto anche le gravatorie, e le multe chiaramente si indica che debbon queste adoperare quando ad ottenere il fine non giovino i rimedi, e mezzi diretti. Tralasciando di esaminare il modo sommamente improprio con cui si è proceduto alla controverse gravatorie impedendo per fino nel Decreto ai gravati di protestare contro non che di difendersi, e di appellare, non accettando pegni di qualunque valore, e volendo ad ogni costo moneta effettiva, tralasciando, dissi, tutto quello che appartiene al modo violento di procedere tutto diametralmente opposto al metodo usato nel tempo opportuno per avere i soggetti ricercati, persuaso delle sud.e tre verità, ed avendole innanzi gli occhi ho cercato di ritrovarle nel concreto caso, e non mi è riuscito. Anzi sembrami di ritenere, e di palpare con le mani Primo che dai soggetti condannati dalla Curia Ecclesiastica di Ferrara si esclude qual si voglia frode e dolo nel trafugo avvenuto, secondo che non era affatto in loro potere il fine delle leggi voluto Terzo che nell'epoca in cui si fece ai Pagatori l'interpellazione delle gravatorie non poteva più per fatto della stessa Curia Arcivescovile aver luogo verun rimedio sussidiario dalle leggi indicato, cosicché per ogni titolo i soggetti condannati sono fuori della Legge.

32. Si è già veduto che il fatto del Trafugo accadde nel Ghetto, e fu momentaneo, perché avutasi appena l'offerta di Samuele Cavaglieri si andò alla Scuola dei Fanciulli ed in que' pochi momenti, che furon circa dieci minuti, in cui il Carabiniere andò a prendere la forza, seguì il trafugo, e l'occultazione dei Fanciulli. Si sa, e si accoglie dalla Posizione che i Pagatori eran lontani dal luogo, in cui accadde il fatto, alcuni di essi erano fuori della Città, ed altri fuori dello stato, e tutti occupati dalle premure delli loro interessi, ed in tutti gli atti non vi è orma, non un cenno, non un indizio, che il fatto fosse a loro notizia, laonde essendo certissimo che *voluntas non fertur in incognitum*⁴³¹ deve essere egualmente certo, che i soggetti in questione non solo non concorsero, ma non

⁴³¹ «La volontà non può aderire a ciò che non conosce».

poterono concorrere col loro dolo, e frode in un fatto, che perfettamente ignoravano.

33. Inoltre era poi in potere dei Multati Pagatori il consegnare o almeno di mettersi in istato di poter consegnare i ricercati soggetti? Questa possibilità è cosa necessarissima a rimarcarsi non solo perché come si è detto ad impossibile nemo tenetur, ma eziandio perché le Leggi stesse di sopra citata emanate in questa materia suppongono nei soggetti da gravarsi, o multarsi, una tale possibilità. Siano multati (i Fattori del Ghetto di Roma) colla gravatoria finché non resti effettuata la restituzione. Così la legge. Ne viene quindi in conseguenza, che una tale restituzione si supponga dalla Legge a loro possibile, altrimenti sarebbe stravagante, e ridicolo il senso della legge med.a come se si sottoponesse alcuno alle gravatorie finché non toccasse il Cielo con un dito, o finché non adempiesse altra operazione impossibile. Or come si può credere che i Pagatori multati circa quattro mesi dopo seguito il trafugo; quando cioè i trafugati potevano essere stati trasportati sino all'Indie potessero consegnarli? Si è vero che la Curia Arcivescovile munita anche della forza delle Legazione non poté conseguire gli involati soggetti sul momento del Fatto, come mai dopo tanto tempo potevano conseguirli poche persone private mancanti d'ogni autorevole rappresentanza? Tanto più che a tale impossibilità li ridusse la stessa Curia Arcivescovile perché non fece in tempo abile e opportuno ciò che in casi simili si pratica in Roma coi Fattori del Ghetto nostro, sicuramente responsabili di simili trafughi secondo le d.e Leggi, quale stile della nostra Curia non può dopo tanti anni da che si osserva essere incognito in Ferrara. Dovea la d.a Curia sin dal principio diffidarli per usare del termine Ferrarese; chiamarli cioè, dedurli a notizia legale l'offerta fatta, tenerne alcuni in ostaggio, ed ordinarli la consegna dei ricercati soggetti sotto la loro più stretta responsabilità. Così dovea condursi la d.a Curia con i d.i Pagatori qualora a seconda delle sopracitate Leggi li avesse creduti responsabili, come in tal guisa si conduce il Vicariato di Roma rapporto ai Fattori del Ghetto resi responsabili di tali fatti dalla Legge che espressamente li nomina. E non essendosi così condotta quella Curia sin dal principio a mio credere dato a divedere, che secondo le leggi non li credeva responsabili, e

che nella comune opinione non sono i Pagatori creduti responsabili di tali Fatti come i Fattori del Ghetto di Roma.

34. Si dirà forse, che ameno uno dei d.i pagatori Rubino Pesaro fu in quella sera qualche ora dopo seguito il fatto richiesto a garantire la consegna di quei fanciulli forse in quell'ora già trafugati attesa la località tanto ovvia ed emigrazione istantanea in Dominio estero. Si dice ancora nelle memorie (senza però che ne apparisca orma negli atti, fuori de quali tutto il resto è *extra mundum*⁴³² secondo la frase forense) che altri de' Pagatori furono pregati per lo stesso oggetto. Sia pur vero tutto ciò che si dice. Ma non è questa una prova lampante, che i Pagatori come tali non erano de iure obbligati nella comune opinione, e dello stesso Arcivescovado a siffatta responsabilità? A che cercare che a questa si obbligassero col fatto, se vi erano obbligati in forza della Legge? [...] Dirò di più, mi dispiace di dirlo, che si è tentata perfino la via della calunnia per rendere responsabile del trafugo, ed occultazione quei Ricchi Negozianti che sono stati insultati. Il Samuele Cavaglieri bastantemente idiota non formò al certo da se stesso quel Memoriale che esiste nell'infrascritto foglio segnato Lett.C. ed in questo osservino l'EELLRme quelle parole [omissis] de quali (Pagatori) sino dalla prima sera del suo allontanamento dal Ghetto (suo cioè del Neofito) esistevano li nominati Figli e la Moglie, su le quali parole rilevo obiter⁴³³ che il Domicilio del Cavaglieri, come è provato in Posizione, non era altrimenti nel Ghetto, onde non è vero, che il Neofito si allontanasse in quel giorno dal Ghetto. Ma ciò che è calunnioso, si è che in quella sera le Moglie e Figli del Cavaglieri esistessero presso i Pagatori, risultando anzi dal Emo Processo, che i due piccoli Fanciulli erano nella Scuola, e la Venturina incinta nella Casa de' suoi Genitori, e Fratelli. Conviene credere che chi stese il d.o Memoriale quattro mesi dopo il primo processo non rammentasse più il contenuto di questo. Se vi fosse stato un indizio anche piccolo che presso di loro esistessero i ricercati soggetti, e che fossero stati trafugati non sarebbero stati i Pagatori soggetti ad una Molta comunque gravosissima, ma si sarebbero dovuti tutti carcerare, e condannare di poi, provata l'assertiva del Neofito [...]. Ma

⁴³² «Fuori dagli atti».

⁴³³ «Incidentalmente».

perché poi d.a assertiva, che forma la base di questo processo riguardante le multe, non si provata neppure una sillaba? Perché cercare con atti giuridici così tardi quella responsabilità, e garanzia, a cui sin dal principio assai più efficacemente avrebbe obbligati i Pagatori il loro delitto o per lo meno la loro complicità in esso? La cosa mi pare chiarissima, perché non sussiste affatto la sud. a assertiva posta in bocca al Neofito, ed essendo questa la base, e il Fondamento di questa Inquisizione non va in aria per questo solo tutto il Processo come infatto del Vizio della più chiara *obreptione*?⁴³⁴ Se era vero il Delitto de' Pagatori non dovevansi ricercare Essi di Garanzia e se si sono ricercati di garanzia non era dunque vero il delitto né la complicità, e nettampoco sussisteva in loro una rappresentanza che li rendesse senza assumere di volontà propria alcun obbligo, responsabili del seguito delitto, e dell'ammenda di esso.

35. Ma ritornando da questa digressione al trattato avuto nella sera del dì 20 Gennaio col Pesaro il solo Rettore Tabacchi asserisce, che su la garanzia data da uno dei Zii di quei Fanciulli chiamato Cavaglieri il Bello si mosse il d.o Pesaro ad assicurare il d.o Sig. Rettore della consegna dei med.i Ragazzi, e dalla stessa deposizione risulta che il Cavaglieri allegò al proposito come figlio di famiglia la presunta approvazione del suo Genitori, cosicché cadendo questo appoggio, cadrebbe tosto la garanzia del Pesaro. Ma poi si ha da un foglio firmato dal Sig. Can. Lorenzoni che una tal garanzia del d.o Pesaro non fu creduta conclusa, e si fissò perciò un nuovo abboccamento, nel quale, come ci dice il d.o Sig. Can.o, non si accettò la Garanzia del Pesaro, per alcune condizioni, che non si volevano. Sia dunque come si voglia, *unum est*,⁴³⁵ che la Garanzia non fu conclusa e rimane sempre vero, che se si cercava l'obbligo del Pesaro per tale garanzia si vedeva dunque evidentemente che Esso non era tenuto a fare. Io poi non so comprendere perché mai non si accettasse in qualunque modo o sotto qualsivoglia condizione la Garanzia del Pesaro, se le condizioni erano ragionevoli perché non permetterle? E se erano irragionevoli dovevasi pure riflettere, che restavano esse nulle, ma rimaneva ferma la

⁴³⁴ «Obiezione».

⁴³⁵ «Una cosa è [certa]».

sostanza della Garanzia. A me, siami lecito di dirlo, sembra che in questo affare siasi fatto quanto si è potuto per eccitare tumulto, per perdere le persone offerte, ed infine per non avere alcun garante della loro restituzione.

36. E se è così, come può mai conciliarsi col decreto di d.a Gravatoria o Multe l'indole, la natura, ed il fine stesso delle riferite Leggi, cui si prende appoggiare la Giustizia dello stesso Decreto? Si è già veduto essere la natura ed indole di d.e leggi chiaramente sussidiaria, ed in conseguenza tale che induce nelle Persone comprese in essa un obbligo sussidiario a guisa di una specie di Fideiussione, come la stessa Curia di Ferrara la chiama, e la pretende Garanzia. Or io domando, se taluno fa sicurtà ad un Debitore, ed il Creditore di questo non è sollecito nella scadenza del pagamento di esigerne l'importo, se lascia che si deteriori la condizione del debitore senza interpellarne il Fideiussore in tempo abile affinché possa anch'esso fare le sue diligenze per l'oggetto, cui si mira, potrà questi essere escusso, e molestato dal Creditore? Tutte le Leggi, l'intera Falange dei Dottori, e l'osservanza de' Tribunali in qualsivoglia materia privilegiatissima mi risponde che no. [...] Molto più poi se ad obbligare il Fideiussore fosse necessaria la scienza di un qualche fatto, positivo, la cui ignoranza a differenza di quella del Diritto può, e dee presumersi in chi che sia, ma specialmente in persone lontane e che per niun titolo eran tenute a sapere un tal fatto.

37. E cosa mai di più può pretendersi dai Pagatori multati che una Garanzia? Ma questa garanzia non poteva avere alcun oggetto se a caso vergine a tali supposti Garanti non si manifestava l'offerta seguita, e questa a niuno de' Pagatori fu notificata, onde facessero ciò che potevano per impedire il trafugo, e se fu notificata a Rubino Pesaro [...] gli fu peraltro manifestata non prima ma dopo già seguito il trafugo. Ed inoltre rigettata la Garanzia che offriva per la restituzione su la promessa d'uno Zio della profuga Venturina? E per avere i soggetti offerti fece la Curia Arcivescovile nel tempo opportuno ciò che poteva e doveva? È inutile il ripeterlo avendolo già veduto l'EELLrme nel SS. I contenente le risultanze del primo Processo e nel SS. III esprimendo i rilievi su lo stesso Processo. E così essendo sarebbe a norma de' sopracitati principi legali ogni Fideiussione e garanzia dei Multati Pagatori ancorché fosse stata sussistente

o per deposizione di Ragione o per fatto di obbligazione ultroneamente assunta da loro stessi.

Conclusione

Sottomettendo sempre il debole mio parere al sapientissimo e prudentissimo discernimento dell'EELLRme, ed inerendo al sentimento da me esternato nel N.16 di questo mio scritto credo che quanto di rigore conviene usarsi nel procedere contro tutti gli indiziati come Autori, e Complici anche presunto del Ratto occultazione e trafugo di cui si tratta, e quanto di premura, diligenza, ed avvedutezza debba adoperarsi per avere nel grembo di S. Chiesa gli occultati o trafugati soggetti, o per iscoprire almeno ove essi attualmente dimorano, altrettanto di disinteresse a termini peraltro della più indifferente equità, e giustizia debba mostrarsi nell'affare delle Gravatorie, e Multe. E perciò credo riguardo al primo oggetto che debba procedersi energicamente alle diligenze, Carcerazione, ed altri atti da me indicati nel SS.III di questa mia relazione a forma di un'Istruzione Fiscale assai dettagliata a farsi eseguire... Non saprei da chi han già veduto l'EELLRme di qual tempra siano gli Agenti della Curia Ecclesiastica di Ferrara, e questi danno dei cenni che almeno due degli Impiegati nella Legazione siano molto sospetti. Se il S.O. fosse in buono stato economico, come si è praticato quando lo era, sarebbe questo il caso di spedire da Roma una commissione. Ma non potendosi ciò fare giudicheranno l'EELLRme ciò che convenga su di questo interessante fare.

Ma circa le gravatorie, e multe decretate non vedendo io secondo la mia poca capacità neppure un appiglio per sostenerle, e sembrandomi che il garantirlo sarebbe un'evidente ingiustizia sono fermo nel credere che debbansi indilatamente restituire, e che la Curia Arcivescovile ragioni per rivalersene contro quello, o quelli de' suoi Ministri che (Dio voglia per sola ignoranza) sono stati la causa di tanto disordine. E qui siami permesso di esternare la mia meraviglia circa l'irregolare istanza, che pur si è dovuta vedere della Curia Arcivescovile, o del Sig. Cav. Quirini, per Essa per la comunicazione di quanto pensa in questo affare cod.a Sac. Congne. Sarebbe

pur bello che il Tribunale Collegiale dell'A.C. dopo di avere pronunciata una sentenza, o decreto gravante una delle Parti dimandesse alla S. Rota Giudice di Appello, la comunicazione de' suoi sentimenti in prevenzione della decisione, divenendo così Giudice o Parte. E sempre più strenuamente io scorgo nel Caso presente una tale richiesta non solo per le intrinseche ragioni che mi dimostrano ingiuste le d.e Gravatorie, e che non ammettono replica, ma eziandio per il solo estrinseco degli Atti fatti essendo stato proceduto *more belli*⁴³⁶ alle multe con vietare ai Multati, il dedurre le loro ragioni onde ne nasce, che sebbene in avvenire potesse, per ipotesi che mi sembra impossibile, scaturire da qualche non preveduto fonte alcuna plausibile ragione per sottomettere alle multe i soggetti medesimi ciò converrebbe farsi *ex integro*⁴³⁷ con un nuovo Giudizio e previo un regolare Processo rimettendo prima, come suol dirsi, l'ossa al loro resto, restituendo cioè prima le multe finora indebitamente percepite [...].

Questo è quanto mi sono creduto in dovere di riferire, e rilevare in Fatto ed in Diritto in esecuzione, e pronta obbedienza del cenno datomi dalle EELLRme nella Fer. IV 18 dello scorso luglio in cui rescrissero “Dilata et ad D. Advocatum FIScalem pro integra [il foglio è bruciato] relatione Facti et [Foglio bruciato] -

Gianfranco Libero

Avvocato Fiscale e Consultore

⁴³⁶ «Come si usa in guerra».

⁴³⁷ «Da capo».

2.

Lettera al Sant'Uffizio scritta dagli ebrei ferraresi multati dalla curia arcivescovile.

Regesto: nel documento gli autori si appellarono ai Cardinali della Sacra Congregazione perché annullassero le multe cui erano stati sottoposti. Gli ebrei multati infatti rivendicavano di essere stati assolutamente estranei alla fuga della moglie e figli di Samuele Cavaglieri,

Ema Rma

Alcuni individui Ebrei di Ferrara umiliano all'E.V.R. la narrazione ingenua dei fatti, i quali formano il soggetto della controversia devoluta attualmente alla Congregazione di questa Sagra Universale Inquisizione, onde possa a colpo d'occhio ravvisare con quanto arbitrio abbia preteso la Curia Arcivescovile di quella Città assoggettarli alla giornaliera multa di scudi 300, con riserva di altre pene arbitrarie, non per punizione di delinquenze, ma secondo l'intenzione manifestata dalla Curia medesima, per costringerli a garantire il fatto di un terzo, nel quale essi come non si impugna, niuna parte hanno avuto: garanzia affatto impossibile, ed a cui gli Ori, se viola non piace tutti i principi di qualsivoglia diritto, non possono essere giammai tenuti; mentre troppo misera sarebbe la condizione degli Ori, se la tranquillità, se la perdita di tutte le loro sostanze dipender dovesse da un fatto altrui da essi sconosciuto, e che con facilità potrebbe talvolta avvenire collusivamente anche per odio, o per avidità di impadronirsi in tal modo di quanto essi posseggono.

Un Ebreo ferrarese nominato Samuel Cavaglieri abita in una Contrada posta in qualche distanza dell'antico Recinto degli Ebrei. Questi improvvisamente, e senza averne dato a suoi Connazionali il menomo indizio nel sabato 20 gennaio del presente anno (come si è per fama saputo) circa le ore tre pomeridiane si presentò alla Chiesa con un suo figlio, professando voler farsi Cristiano: e nello stesso tempo a di lui suggestione fu dalla Curia

inviato un Parroco chiamato D. Pietro Tabacchi con forza armata nel Recinto antico degli Ebrei; onde ricercare la moglie del Cavaglieri, e due figli del medesimo. Si diresse il Parroco ad una Maestra di Scuola, ove erano molti fanciulli in educazione, la qual cosa trasse quivi molti ebrei parte forse per accorrere alla Custodia de propri figli, parte per curiosità, come avvenir suole in tali casi.

Nella confusione di quel momento, per quanto si asserì dai Ministri della Curia, sparvero i ricercati figli, ne fino a quel punto si è avuto della Madre, e di loro alcuna notizia. Il Parroco per altro procedette all'arresto della Maestra di Scuola, e di alcuni individui Ebrei, quali a caso gli capitarono avanti in quella circostanza: ebbe qua termine ogni rumore.

Recossi quindi il Parroco nella Casa di uno dei Ricorrenti Rubino Pesaro, ed avendolo minacciato di fare degli atti ostili, sorpreso quegli da così irruente contegno, s'indusse a promettere. Che avrebbe procurato sotto la propria garanzia, ed a termini però di ragione il ritrovamento dei fanciulli, purché gli si desse tempo per rintracciarli. Ciò però nemmen valse, poiché dopo aver il Parroco interpellato su ciò gli altri membri della Curia, si manifestò al Pesaro, che non si voleva la detta garanzia, ma che si voleva la famiglia Cavaglieri. Fu allora, che il Pesaro vedendo essersi rigettato dalla Curia il partito summenzionato, e conoscendo altronde, che le sarebbe stato affatto impossibile riuscire in un simile intento, dichiarò espressamente di non voler essere più tenuto ad altro, e lasciò in libertà della Curia di agire come credea.

Sciolto così fra la Curia ed il Pesaro ogni trattato sulla pretesa garanzia, fu questi nella sera medesima con alcuni principali individui Ebrei chiamato dal Mr Vicario, insinuando ai medesimi, che procurassero la consegna della famiglia Cavaglieri. Fecero essi conoscere, che tali per fare non erano in loro potere, e formalmente dichiararono, che facesse la Curia a tal effetto tutte le indagini possibili (non volendo avere su tal affare la menoma responsabilità) offrendosi persino di non muoversi dal Vicariato fino a che compite fossero le indagini. Non volle Mon.e Vicario adottare questa misura, ma insinuò, che da essi fosse ricercata la famiglia Cavaglieri presso i parenti, e quindi consegnata; al che egli

quantunque non potessero essere obbligati, e vedessero l'impossibilità di riuscirvi tuttavia aderirono unicamente per usare un atto di compiacenza e di rispetto verso Monsig.e. Eseguitosi l'incarico (anche con loro pericolo) senza alcun effetto, non si mancò al momento far consapevole Mons.e Vicario.

E benché i soggetti ch'erano stati carcerati, venissero dimessi previo lo sborso di scudi 40 per ciascuno, pur nondimeno si proseguì dalla Curia a prorompere indistintamente in minacce terribili. Ricorsero essi allora alla Consulta de Catecumeni, e dimandarono ch'essendo innocenti del fatto, non dovessero essere perseguitati dalla Curia; ebbe tal ricorso il suo effetto perché venne per organo di Sua Ema il Sig.e Cardinale Galetti rimesso tale affare all'Emo Legato di Ferrara ad oggetto, che nella sua prudenza cercasse di comporre ogni disputa, ed infatti l'Ema Sua tenne cogli Ori qualche discorso, insinuando loro, che cercassero di consegnare la menzionata Famiglia. Eglino per altro fecero a quel Porporato conoscere la impossibilità in cui erano di consegnare ciò che non avevano; e così terminò la cosa.

Si tacque da quel momento in qua la Curia, ed i prefatti Ebrei Ori dell'E.V.R. dopo il silenzio di tre mesi circa, si lusingarono di non essere più vessati dalla Curia medesima per simile vertenza; ma nel giorno 6 del caduto mese di maggio furono chiamati da quella Curia erettasi in Tribunale di S. Offizio a presentarsi in Cancelleria colla comminatoria di pene gravissime (Documento Lett. A).

Vi si presentarono gli Ori e fu ad essi letto un Decreto, nel quale veniva prescritto, che se nello spazio di due giorni non avessero presentato i fanciulli, sarebbe stato contro di loro eseguita la multa di scudi 300 il giorno, non senza altre pene ad arbitrio. Né giovò agli Ori esternare contro tal Decreto le loro giuste proteste, le quali furono senza alcuna cognizione di causa tre ore dopo rigettata (Docum. Lett. B).

Niuna difesa volle essere intesa a pro dei miseri Ori, e giunse la Curia perfino a non voler in modo alcuno sentire un Legale, che si era presentato a perorare la loro Causa (Lett. Docum. C). Si ebbe anche ricorso all'Emo

Legato per accorrere in qualche rimedio da una procedura così irruenta, ma quel porporato rimise le loro preci alla medesima Curia.

Altro scampo non rimase agli Ori, che ricorrere alla Congregazione della Sagra Universale Inquisizione, perché avvocata a sé la Causa, e sospesa intanto l'esecuzione dell'acerbissima multa, prendesse quelle determinazioni, che credute avesse più giuste nella circostanza; e nello stesso tempo ricorsero anche al Sovrano informandolo di quanto si era contro essi praticato, e dimandando umilmente giustizia. Si ottenne dalla Sagra Universale Inquisizione ciò che si era dimandato, poiché in dal giorno 12 dello scorso mese ordinò la sospensione delle multe, e l'avocazione della Causa colla remissione degli atti. Contemporaneamente poi udito il Il.mo. a cui era stata rimessa la memoria umiliata a Sua Santità, ordinò alla Curia, che lo informasse di quanto era fino a quel punto accaduto. Prima però, che giungessero in Ferrara tali rescritti, la Curia con una non più intesa precipitanza esigeva le comminate multe.

Ed infatti la prima esecuzione si fece nel giorno 10 dello Scorso Mese a danno di Rubino Pesaro, a cui nonostante le solenni proteste ammesse in quella circostanza, furono appignorate 1080 libbre di Cera lavorata (Document. Let. D) e deliberata nel giorno 14 al primo, ed unico offerente. La seconda esecuzione fu nel giorno 11 del d.o mese praticata a danno di Icaob Daniel Anau (che parimenti si protestò contro tale procedura, Doc. Let. E) nel cui Negozio secondo l'ordine preciso del mandato introdussero unitamente alla forza armata due Fabbri per sfasciare la Cassa del denaro, nel caso non si fossero volontariamente lasciate le chiavi (Doc. Let. E.F.), quantunque a soddisfare le pretese della Curia esistessero nel negozio medesimo merci di considerabile valore. Per accrescere l'acribità della cosa, conosciuto avendo i multati, che dalla vendita fiscale erasi ritratto una somma di denaro maggiore a quella che dalla Curia pretendevasi, ed avendo richiesto questo eccesso, fu loro dalla Curia risposto, che S. Offizio non rendea mai conto. La terza esecuzione fu nel giorno 14 tentata contro Samuel della Vida collo stesso ordine di sfasciare la Cassa del denaro, invece di oppignorare qualunque altro oggetto del suo Negozio, il qual della Vida, si protestò anch'esso contro tal'esecuzione (Doc. Let.G.). Fu poi tal'esecuzione sospesa per ordine di Mons. Vicario (Doc.o suddetto) colla

mediazione dell'Emo Legato. Nel seguente giorno però venne intimato dalla Curia un nuovo precetto agli Ori chiamati dalla Medesima "Società Israelitica, o Pagatori in Ferrara, e per essa i di lei Primati solidamente (Let. H)", precetto, che non si indusse ad esecuzione per il sopraggiunto ordine di questa Sacra Generale Inquisizione. Dopo di che furono di nuovo formalmente interrogati gli Ori da quella Curia, se si offerivano a prestarsi per conoscere i mezzi, onde ritrovare le nominate persone: al che venne risposto negativamente, e corredate venne tal risposta dalle ragioni di sopra accennate.

Tale si è, Ema, la trista serie degli avvenimenti causati nello scorso mese a danno degli Ori dalla Curia Arcivescovile, dei quali per altro, tranne ciò che riguarda i colloqui tenuti colla Curia, e le praticate esecuzioni per le multe dei scudi 300 giornalieri, altra notizia non hanno, che quella derivante dalle voci popolari, trattandosi di un fatto eseguito pubblicamente, e sotto gli occhi di un'intera città, la quale ha dato chiarissimi segni di riconoscere nel fatto medesimo una persecuzione contro onesti Individui, contro Negozianti, i quali per la loro irreprensibile condotta in ogni genere di mercatura, si mantenevano nel più luminoso grado di riputazione nel commercio, e che sicuramente ne volontà hanno avuta mai, ne agio di occuparsi in simiglianti brighe.

Non sanno essi comprendere come possa mai [omissis] una procedura di tal fatta. Non si pretende dalla Curia, che gli Ori sieno complici nella fuga della Moglie del Catecumeno, e suoi figli, e ciò risulta dall'atto giudiziale del giorno 18 detto mese, in cui si limita unicamente la Curia ad interrogare gli Ori se volevano prestar le loro mani nel ritrovamento delle persone suddette. Dunque a che perseguirli così acerbamente per il fatto di un terzo? Ed in realtà qual colpa mai possono aver essi, se la Madre stessa de fanciulli donna di animo più che virile, ed avendo una numerosa parentela così in Ferrara, che altrove si fosse seco menati via i suoi figli: operazione agevolissima in Ferrara per essere il confine dello Stato, e per avervi continuamente opportunità di Vetture?

Forse fondata sulla lettera del Glorioso Pontefice Benedetto XIV intende perseguir i Fattori dell'Università Ebraica fino a che la famiglia suddetta si ritrovi? Ma la disposizione stessa del lodato Pontefice suppone nei Fattori la complicità, la frode, e su questa fonda l'arbitrio accordato al Giudice Ecclesiastico di procedere alla multa; oltre a che gli Ebrei di Ferrara né Università hanno, né Fattori, né Recinto come potrà l'E.V. agevolmente informarsi, e come ben conosce la Curia medesima, che ha agito contro gli Ori con tutti altri titoli, fuori di quello di Fattori, e di rappresentanti la Università Ebraica: manca adunque ogni fondamento all'azione della Curia, anche nell'ipotesi di qualunque strana interpretazione della lodata Lettera.

Alle EE LL RRme

Li Signori Cardinali Componenti

La Congregazione della Sagra Universale Inquisizione

Rubino Pesaro

Fratelli della Vida

Leon Montalti

Beniamino Pesato

Iacob Daniel Anau

Lustro Biachini

Isach Bianchini

3.

Lettera dal Sant'Uffizio al Cardinale Arezzo

Regesto: la Congregazione scrisse al Cardinale Arezzo per chiedergli di consegnare all'Arcivescovo di Ferrara una missiva con la quale si chiedeva l'invio degli atti processuali fatti dalla curia contro gli ebrei. Si tratta di una trafila piuttosto irrituale, cagionata dal fatto che il Sant'Uffizio aveva già scritto due volte alla curia ferrarese senza riceverne risposta.

Con Dispaccio del 7 luglio 1821

Per Emo Arezzo Legato di Ferrara

Debbo per parte di questi miei Emi Colleghi incomodare V.E. pregandolo a far passare sollecitamente con sicurezza in mani di codesto M. Arcivescovo l'annessa lettera che le si manda aperta, onde possa conoscerne l'oggetto, e prestarsi al Ritiro, e trasmissione degli Atti riguardanti la Causa fra essa Curia e vari Ebrei contro i quali ha proceduto per asserita occultazione di alcuni Bambini, e di una Donna offerti al S. Battesimo, senza di quali Atti non può procedersi innanzi con grave danno de Ricorrenti che da gran tempo implorano la decisione di questa Suprema Congne.

Per Monsg Arcivescovo di Ferrata

Per ben due volte ha questa Suprema scritto a V.S. che trasmettesse gli Atti, che debbano essere stati fatti nella causa di pretesa occultazione de Fanciulli e Donna Ebraea offerti al S. battesimo, Non avendo veduti fin qui eseguiti i suoi ordini, ha ragione di credere che per parte del di Lei Ministro ne sia stata neglimentata o impedita la trasmissione. È quindi venuta nella determinazione di dirigersi all'Emo Legato, onde faccia con sicurezza pervenire in di Lei mani questo foglio, ed orine insieme di passare al medesimo e la sua risposta e copia degli Atti onde in pronto corso di Posta ne segua la trasmissione. Ad oggetto che poi V.S. sia messo in istato di adempire a questi ordini, vuole questa Suprema che prescriva al suo Vicario Generale,

che entro la data di 24 ore il tutto sia passato all'Emo Legato, ed in mancanza resti il d.o Vicario immediatamente sospeso dall'impiego.

4.

Lettera del presidente della Casa de' Catecumeni ferrarese diretta ai Cardinali Inquisitori.

Regesto: nel faldone vi sono numerosi documenti scritti al Sant'Uffizio dal canonico Lorenzoni, il presidente della Casa de' Catecumeni di Ferrara. In essi il prelato lamentava l'eccessiva protervia degli Ebrei e si stupiva della scarsa severità e del poco zelo della Sacra Congregazione. Questa missiva ne è un buon esempio.

Non posso dispensarmi dal ricorrere alla sperimentata bontà di V.S. Illma e Rma supplicandola devotamente a degnarsi d'interessare gli Emi e Remi Sig.ri Inquisitori Generali, acciocché mettano un freno all'audacia delli odierni ebrei di questo Ghetto. Eglino si permettono di portarsi arditamente alla Casa de' Catecumeni dove al presente ritrovasi il piccolo Neofito Magnanetti, e il Catecumeno Livani recentemente presentatosi per farsi cristiano. Cotesto Mons. Arcivescovo non ha coraggio di prendere quelle misure forti che richiederebbe la temerarietà di costoro sì perché conosce la loro potenze, ed i loro raggiri presso il Governo, come ancora perché teme di non essere assistito dall'Autorità della Sacra Suprema Inquisizione.

In questo per me amarissimo frangente non sapendo come difendere li poveri catecumeni dalle insidie di questa proterva nazione mi è duopo aver ricorso alla stessa Suprema Inquisizione per allontanare il pericolo della seduzione di questi miserabili, che si ritirano nella pia casa per abbracciare la nostra Religione. Prego dunque umilmente V.S: Illma e Rma ad implorare il necessario riparo a questo nuovo scandolo degl'infedeli, i quali vedendosi costantemente impuniti si mostrano maggiormente arditi.

Nell'atto che chiede umile scusa a V.S. Illma e Rma delli disturbi che le reco ho l'onore di rinnovarle ossequiosamente i sentimenti cordiali di quella distinta stima con cui mi protesto immutabilmente

Di V.S. Illma e Rma

Ferrara 16 gennaio 1822

Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servitore

Gio. Can.o Lorenzoni Presidente

Della Pia Casa dei Catecumeni

5.

Relazione dell'avvocato fiscale distribuita ai Cardinali inquisitori.

Regesto: nel documento si riassume quanto accaduto rispetto alla fuga della famiglia di Samuele Cavaglieri e all'inadeguato comportamento della curia ferrarese. Quest'ultima doveva essere sollecitata a rendere disponibile al Cardinale Legato Arezzo, che aveva assunto la responsabilità del caso, gli atti processuali fatti contro gli ebrei.

Si distribuisce all'Eme Vre Rme per tenerne proposito nella Congne Segreta di Fer. IV 30 Gennaio con una relazione del Sig. Avv. Fiscale relativa all'affare del trafugo dei Bambini Ebrei

Relazione

Rammenteranno L'EELLRme che nella Feria IV dello scorso settembre 1821 fu proposta una causa di Ferrara sopra un doppio Processo formato dalla Curia Arcivescovile circa l'occultazione e trafugo di alcuni fanciulli Ebrei offerti al S. Battesimo unitamente al ventre pregnante della sua Moglie dal già Ebreo ora Neofito Samuele Cavaglieri loro padre. I processi presi in considerazione furono due. Uno incominciato nel di 20 genn.o 1821 diretto più a impadronirsi dei Soggetti offerti, e di poi a punire coloro che fossero stati autori o complici dell'occultazione e trafugo. L'altro detto Economico incominciato nel di 5 maggio dello stesso Anno e tendente ad una multa continua di Scudi 300 al giorno cui furono soggetti sette dei più ricchi Negozianti Ebrei di quella Città chiamati Pagatori finché avessero presentate le persone involate.

Codesta S. Congne decretò in d.o Gioorno che dovesse proseguire il primo detto processo secondo un Istruzione dell'Avv. Fiscale da distribuirsi per manu all'EELLRme, e che il Processo da formarsi in seguito di tale Istruzione dovesse trasmettersi a cod. a S. Congne per poi decidere ciò che avesse creduto. Relativamente il secondo Processo portante la condanna de' Pagatori

alla sud.a Multa (di cui appena depositati due termini, era precedentemente di già stata sospesa dalla S. Congregazione l'esecuzione) l'EELLRme crederono, che non dovessero più eseguirsi le d.e multe, e che i due termini già depositati prima della sud.a sospensione dovessero ritenersi Loro depositi sino all'esito della Causa. Ma sebbene tale fosse il sentimento della S. Congne, cioè che non dovessero più eseguirsi le multe d.e per il tratto successivo ciò nonostante siccome nello stesso Decr.o era stata cumulata la prosecuzione del [omissis] Processo contro i Fattori da non commettersi alla stessa Curia Arcivescovile, così non si crederono autorizzati i Ministri del S. Tribunale a rendere pubblico un tal decreto in tutta la sua estensione.

Reclamarono perciò di nuovo i Pagatori Ebrei e sottoposero al Discernimento dell' EELLRme, che consistendo la loro sussistenza nel Credito pubblico, ed essendo stata affissa ne Luoghi Pubblici di Ferrara la loro Condanna ad una multa così vistosa, che a quell'ora già sorpassava i 50 m [cinquanta mila?] scudi i loro Corrispondenti li avrebber creduti imminenti al fallimento se non si concedesse loro un Certificato Autentico, da cui risultasse che, meno i due termini già depositati, la sud.a cospicua multa non dovea più continuare.

Contemporaneamente nella stessa Cogne l'Avv. Fiscale con alcuni suoi Fogli richiamò alla memoria dell'EELL le molte mancanze e difetti da emendarsi e supplirsi nel processo informativo della Curia Ecclesiastica di Ferrara relativamente ai Rattori, Trasfugatori, e Complici dell'occultazione dei ricercati Soggetti, e fece quindi riflettere che non una ma due istruzioni dovean trasmettersi. Una per ratificare, supplire, ed integrare il Processo informativo, onde non procedere immaturamente e forse inutilmente a passi forti, ed irriparabili di Carcerazioni [omissis]; l'altra per ordinare tali Carcerazioni e regolare i Costituti da farsi ai Rei risultanti tali dal Processo informativo, ed impugnativo da compilarli a seconda della prima Istruzioni, e si vide con evidenza che non si poteva dare la seconda istruzione se prima non si esaminasse il risultato della prima.

Nell'ordinare per altro le suddette istruzioni considerarono l'EELL essere inutile il dirigerle alla stessa Curia Arcivescovile attesa la già abbastanza

conosciuta imperizia de suoi ministri, che ne nuovi Atti avrebbero commessi Errori peggiori dei primi, e stabilirono che Mons. Assessore sentito l'Oracolo di Nro Signore si concertasse coll'Emo e Remo Sig. Card. e Arezzo (che in allora dovea esser di passaggio per Roma) sul modo di proseguire i sud. i Atti e di eseguire le istruzioni direttivi di quelli, e pensarono di delegare il Lodato Porporato non come Legato di Ferrara per non confondere una Giurisdizione con l'altra ma come degnissimo vescovo di Sabina con la facoltà di suddelegare le Persone, che avesse creduto abili, ed oneste. Mons. Assessore ha di già eseguito la sud. a incombenza. One ora non restava che trasmettere all'Emo Arezzo la già formata prima Istruzione, lo che sarebbe stato di già eseguito, se le EELL nella Fer. IV del corrente Gennaio 1822 non avessero manifestato al Fiscale la loro volontà di considerare cioè eziandio la prima Istruzione, e di distribuire anche questa per manus alle EELLRme. Si è fatto perciò un dovere l'Avv. Fiscale di ordinare della sud. a prima Istruzione le Copie e di farla distribuire inserita alla presente Relazione sotto la Lett. A.

Mentre operavansi le surriferite cose molte sono state le lettere scritte per parte della Curia Arcivescovile di Ferrara e de suoi agenti all'EELLRme perfino a Nro Signore ad una delle quali vedesi sopra di carattere di Sua Sta Il Rescritto "Il Mons. Tesoriere (sembra che dovesse dire Assessore, cui di fatto fu recato) che ne parli". E questa supplica con l'inserita lettera di Mons. Arcivescovo di Ferrara diretta al S. Padre, e recata a Mons. Assessore nello scorso ottobre col sud. Rescritto fu riferita all'EELLRme nella Feria IV 19 novembre dello scorso anno 1821.

Quindi è accaduto che non avendo quella Curia riscontro di tante istanze, e premure non ha mai da queste desistito sino [omissis]. Che anzi ha preteso che le cose avvenute abbiano date causa agli ebrei di rendersi insubordinati a quell'Ecclesiastico Tribunale e di commettere nuovi delitti, de quali sono state qua trasmesse indicazioni, e su de quali i ministri di d. a Curia han date nuove prove della loro imperizia per cui è avvenuto che siansi da loro stessi avveduti di non potere ulteriormente progredire con le loro facoltà ordinarie quali con le individuate decisioni in Causa totalmente diversa non sono state punto interdette ne limitate.

Considera il Fiscale che nel trasmettere all'Emo Arezzo l'inserita istruzione non si può prescindere dall'ordinare alla [Cura] Arcivescovile di Ferrara la consegna degli atti di d.a Causa all'Emo Arezzo; e sembra duro il non motivargli neanche in tal congiuntura cosa alcuna su la sostanza de suoi Ricorsi diretti tutti a dimostrare che fu giusta la condanna dei Pagatori alle divise multe, che è inutile proseguire il primo processo contro i Rattori e trafugatori di quel fanciulli che dovendosi proseguire sarebbe ingiurioso alla Sua Curia il commetterlo ad altri, e che di fatti per il solo dubbio che ciò sia per farsi già gli Ebrei si credono esenti in tutto dalla sua giurisdizione come pretende di dimostrare con l'Affisso infame contro l'Augustissima Triade, e con altri delitti che si dice dagli Ebrei commessi recentemente. Che però sarebbe di parere l'Avv. Fiscale sotto la correzione dell'EELLRme che si scrivesse dalla S. Cogne all'Arcivescovo di Ferrara una lettera in cui mentre lo avvisa di passare gli atti all'Emo Arezzo, il che è indispensabile, si facesse un decente carico dei surriferiti Reclami distinguendo Cause da Cause, e ponendo in chiaro gli equivoci, che sembrano aver dato motivo ai med.i reclami sul merito intrinseco dei due Processi e su la pretesa Lesione della sua Giurisdizione ecclesiastica. A questo effetto ha il fiscale minutato il tenore di tal lettera che sottopone al saggio discernimento dell'EELLRme nell'impiegata Lett.b.

[Con lettera del 20 giugno 1822 Arezzo prende in carico il processo]

6.

Carteggio tra il Sant'Uffizio, il cardinale Odescalchi (nuovo arcivescovo di Ferrara) e il cardinale Legato Arezzo

Regesto: in questa lettera l'Inquisizione suggerì al cardinale Odescalchi, che in quanto nuovo arcivescovo di Ferrara aveva chiesto indietro la giurisdizione sul caso della famiglia Cavaglieri, di lasciare perdere il processo contro i complici della fuga e di concentrarsi sul recupero dei fuggitivi.

Dopo essersi dato conto alla Suprema S. Congne del SO nella adunanza di Fer V tenuta oggi coram Illmo della conferenza ch'ebbe l'onore di tenere ieri coll'N.S. è statogli espressamente autorizzato di partecipare a V.E. quanto appresso.

Potrà pure l'E.V. dare tutti quei passi che giudichi espedienti per il rinvenimento e ricupero de' figli del Neofito Magnanelli di Ferrara involati per opera degli Ebrei corrispondendo poi per tutto questo affare nella maniera a voce indicata da V.E. coll'assessore scrivente, il quale avrà cura di renderla informata dell'occorrente la S. Congne [e?] passarne all'E.V. que riscontri che gli verrà ingiunto di darle.

Quanto poi al proseguimento degli atti e della Causa nella forma, intende la S. Congne che, cessando l'Emo Arezzo da ogni parte cui era stato autorizzato come Vescovo di Sabina in questa causa ne rimanga incaricata l'E.V. alla quale tosto che piacerà di assumerla a sé, troverà l'Emo Arezzo pronto alla cessione in seguito tanto del desiderio esternatone dall'Emza Sua con lettera all'Emo de Gregorio dei 24 Giugno 1824: quanto della facoltà in tale cessione sia data da questa Suprema e partecipata all'Emza Sua dal sud.o Emo de Gregorio li 4 Lug.o dello stesso anno.

Crede però la S. Congne che per il momento non occorra procedere a questo passo [il processo contro i trafugatori e complici] seconda anche del savissimo divisamento di V.E. e per tener la cosa più segreta, e per dar luogo intanto all' E.V. di occuparsi dell'interessantissimo e primario oggetto della

ricupera dei Ragazzi. Allorché poi a un tal ricupero si sarà conseguita (come si spera dal di Lei zelo ed attività) ovvero se ne fosse sgraziatamente perduta la speranza potrà allora darsi luogo il proseguimento delli atti o per la giusta punizione de' Rei nella prima ipotesi, o per il ricupero anche de' Ragazzi mediante anche le gravatorie nella seconda.

6.1

Regesto: minuta dell'assessore del Sant'Uffizio nella quale si riassumono i passi fatti dal Cardinale Odescalchi.

17 maggio 1825

[Scritto a margine]

Nella Congne di Fer. V mentre gli Emi Pacca, Galletti, Castiglioni, Zurla, Bertappoli, e De Gregorio erano soli col Papa, l'Emo de Gregorio riferì il contenuto di questo foglietto, e rimase approvato. Quindi il pred.o Emo mi partecipò a voca l'oracolo di S.C. cioè che io con mio biglietto, partecipi all'Emo Arcivescovo di Ferrara che proceda pure alle operazioni indicate: e che quando giudichi di riassumere la continuazione degli atti, sebbene in segreto della qui annessa minuta di esso Emo De Gregorio ne sia già autorizzato pure gli si darà nella solita forma ulteriore autorizzazione.

R. Marzio Ass.

Ho tenuto proposito questa mattina dopo la Congne di Fer. IV coll'Emo Odescalchi di questo affare secondo la istruzione avuta dall'Emo de Gregorio. L'Emo Arciv. di Ferrara impegnatissimo al buon esito dell'affare med.o brama che sia di bel nuovo commessa la Causa alla sua Curia, togliendola all'Emo Arezzo cui in ultimo luogo fu commesso come Vescovo di Sabina. Nell'acclusa lettera del d.o Emo Arezzo Egli non solo consente, ma mostra piacere di spogliarsene.

L'Emo Arciv. desidera un gran segreto onde si scuopra dagli Ebrei questa traslazione di Causa.

Egli assicura 1° che sa ove si trovano i ragazzi involati, o almeno che potrà saperlo con certezza. 2° che per i suoi Rapporti e qualità di Principe dell'Impero può riaverli dagli Stati Austriaci senza ricorrersi alle vie e alle pratiche diplomatiche.

Ad esso basta per ora di essere autorizzato dalla S. Congne a riprendere a sé questo affare con mia lettera come Assessore, e di corrispondere direttamente e segretamente con me onde col mio mezzo riferire l'occorrente alla S. Congne. Non riuscendosi di recuperare i ragazzi, allora prosegua gli Atti dove gli ha lasciati l'Emo Arezzo, corrispondendo coll'Emo Seg.o della Suprema, imponendo anche una nuova gravatoria in misura però più mite di quella già imposta dal def.o Arciv. Mons. Fava in quotidiani 300 scudi.

Li 16 maggio 1825

6.2

Regesto: il Cardinale Odescalchi scrisse a Roma riguardo al caso di Samuele Cavaglieri e della sua famiglia lamentando la mancanza di progressi fatta dal Cardinale Arezzo.

Ferrara 22 aprile 1824

Emo mio Padrone

Vostra Eminenza accolga in pace una importunità mia alla quale indispensabilmente mi conduce il mio dovere. Servirà questa circostanza per ricordare a V.E. la mia meschinità, e per impetrare il soccorso delle sue orazioni.

L'Emza Vra dee conoscere come Membro della Congne della Sacra Inquisizione, la dolente storia dell'Ebreo Magnanetti, che ora è Cristiano, ed a cui gli Ebrei involarono i figli che altamente quest'infelice reclamò sempre e reclama. Si credette quando viveva il mio antecessore di devolvere l'esame di quest'affare all'Emo Legato. Il Card. Arezzo ha da tanto tempo compiuto il suo incarico e nessun risultato si vede.

Io per mezzo dell'Emo Somaglia [omissis] ho già avanzato tra fortissime rappresentanze. Nessuna risposta. Ed intanto i lamenti di questo Padre infelice fanno pietà. Non ho, Emo or io, [omissis], ma pure mi passa l'animo il vedere questa anime perdute, e debbo dirlo! Lo dirò pure, per causa della sacra Inquisizione. A V.E. energica, attiva, e zelante io mi dirigo perché vinca questo silenzio, e possa io avere una risposta. Si prescinda dal Vescovo, non m'importa, ma questa anime si recuperino. Dice il povero Neofito che sia più forza l'oro degli Ebrei, che l'autorità dei Cardinali. Lo grido con le labbra, ma con il cuore so che ha ragione. Già da qualche tempo si richiesero dei schiarimenti sullo stato degli Ebrei. Mi ringrazia Dio. Ma nessuna disposizione ci fu data. Io mi trovo per questa parte, e l'ho scritto, nella più desolante situazione. Donne cristiane, che servono gli Ebrei. Questi sparsi da per tutto. Questi possidenti. Oggi, oggi stesso, per prendere il caso più

recente, io ho accompagnato la S. Comunione ad un infermo di una casa, metà abitata dagli Ebrei, metà dai Cristiani. Da qua deduco tutto il deducibile. Cosa divengono quelle donne che servono in Ghetto? Cosa si faccia nelle case dove sono insieme Ebrei e Cristiani? Se di costì non si fossero cercate notizie, forse da me stesso avrei preso qualche deliberazione, ma se la Suprema disponesse, varrebbe meglio sempre, e varrebbe comune la disposizione, e sarebbero i Vescovi meno compromessi. Vra Emza mi tenga celato per pietà, ma io ho fondamento di credere che nella stessa sacra Inquisizione non ci sia tutta la lealtà in qualcuno, e che qualche cosa si sappia. Si ebbero dai Vescovi le lettere, in cui chiedevasi, le notizie che ho sopra accennato. Questi Ebrei lo seppero subito. Emo mio, pongo termine alla mia noia. Dopo questa terza non farò altro passo. Ho fatto quello che ho potuto, e così continuando le cose sortirà che i Cristiani si fanno Ebrei.

Bacio umilissimamente le mani a V.E. e con profondo rispetto mi rassegno

Dell'E.V.

Umilimo.o e Dev.mo Servitore Vero

Cardinale Odescalchi

6.3

Regesto: missiva del Cardinale Arezzo al Sant'Uffizio. Nella lettera il prelado si dichiara più che disponibile a restituire al nuovo arcivescovo di Ferrara la giurisdizione sul caso Cavaglieri.

Se il Cardinal Odescalchi mi avesse dato il più piccolo indizio del suo desiderio di aver indietro la Causa del Neofito Magnanetti non per altro motivo a me delegato, come saviamente riflette V.E., che per le circostanze in cui si trovava allora questa Curia Ecclesiastica, non avrei esitato un istante a pregare io stesso la Suprema di abilitarmi di riattribuirla a chi in sostanza vi appartiene. Questa preghiera, che non ho potuto fare sin qui a di Lui impulso, e che neppur posso fare adesso, trovandosi Egli in visita fuori Città, lo fo volentierissimo ad intimazione di Vra Emza, la quale mi farà un vero piacere, come gentilmente si esibisce, di assumersi l'incarico di parlarne in mio nome cogli Emi suoi Colleghi, pregandoli di concedermi al più presto una tale abilitazione: giacché può ben credere, ch'io non ho alcun impegno di ritenere nelle mie mani una pendenza, da cui non è quasi più possibile di uscirne con onore a meno, che l'Austria non fosse con noi, e non cooperasse con efficacia al rinvenimento, e consegna dei Ragazzi trafugati; il che non credo. Il male si è fatto al principio, e ora il rimedio è tardivo. Di quanto V.E. mi ha scritto, e di quanto io le replico adesso nessuno n'è inteso fuori di me. Debbo però ingenuamente dirle, che non reputo fondati i sospetti, che si hanno riguardo ai subalterni; se si tratta di quelli del mio Tribunale, mentre nei costituiti assunti tutto si è combinato, e si è fatto sotto i miei ordini, e colla mia intelligenza: nonostante potrei ingannarmi, e sarà sempre bene, che se ne facciano le dovute ricerche, ciò è quanto mi occorre di dirle su questo proposito. E con i soliti sentimenti di stima, di ossequio, e di attaccamento bacio a V.E. umilissimamente le mani

Di Vra Emza

Ferrara 24 giugno 1824

Card. Arezzo

Umilissimo Devotissimo Servitore Vero

Cardinale Arezzo

[Segue lettera del 24 maggio 1825 che annuncia l'arresto della donna e dei bambini in Mantova. Bisogna fare formale domanda agli austriaci]

7.

Lettera del Cardinale Odescalchi al Sant'Uffizio

Regesto: l'arcivescovo di Ferrara scrisse a Roma per informare dell'avvenuto recupero della moglie e dei figli di Samuele Cavaglieri.

13 giugno

Io ho tardato a rispondere alla sua Lettera perché speravo di poterla dare tra pochi giorni una categorica risposta. Posso dargliela difatti. Gli Ebrei sono nelle mie mani. Tutto deesi alla Provvidenza, e dopo questa alla sveltezza del mio Procuratore Fiscale che ah avuto il coraggio di passare il Po, andare in Mantova, cercarli, trovarli, avanzare istanza per la loro recupera, che si è ottenuta con le vie regolari che Ella a quest'ora conosce. Si è dovuto promettere di non far violenza alla Donna per il cambiamento di Religione, ma quest violenza quando mai si pratica? Dev'esser essa per quaranta giorni sotto custodia, e ci sarà. Dev'essere istruita, e lo sarebbe già, se non s'opponesse e gagliardamente a qualunque insinuazione. Ho solo potuto avere un abboccamento con Lei, che è stato tranquillo, ma poco concludente. Dio che cominciò l'Opera dee compirla. Ma finora non vidi mai donna nell'opinion sua più ferma. Speravo nel distacco dei figli. L'ha sofferto con molto dolore, ma senza cedere un punto sulle sue idee. Nel momento in cui parlo è piuttosto lontana dai figli, dal marito, e da tutti, che discorre di religione.

Colgo quest'occasione per parlarle di un altro articolo similmente interessante e similmente giudaico. Perché mai la Suprema fin dal gennaio non di questo, ma dell'anno scorso cercò ai Vescovi tanti lumi sui Ghetti degli Ebrei, sulle relazioni loro con i Cristiani? Posso dire, Mons, mio, una parola? Era meglio che non cercasse niente. Io me ne rallegrai. Detti subito ogni discarico. Ci consolammo tutti sperando il termine di un disordine che sorprende non i buoni, ma i pessimi, Cosa n'è avvenuto? Niente, e silenzio. E i Vescovi? I Vescovi aspettando sempre una deliberazione, m non ne hanno

presa alcuna, ed io pe il primo, che me ne pento davvero. Per Amor del Cielo, o sia dia qualche deliberazione, o almeno si dica che facciamo quello che crediamo in Dir.o. Se codesti Emi fossero fra noi, e vedessero il torrente di mali che deriva da questa inerzia non spetterebbero un istante senza provvedervi. Non so dirle quanto le raccomandi questo articolo.Mi creda, e di cuore, sempre

Aff.mo e Dev.mo Ser.o

Card. Odescalchi

Ferrara li 5 giugno 1825

8.

Lettera del Cardinale Odescalchi al Sant'Uffizio.

Regesto: l'arcivescovo di Ferrara informò la Congregazione che Venturina, la moglie di Samuele Cavaglieri, si mostrava più disponibile alla possibilità di convertirsi. L'ostacolo più grande da superare sembra essere il padre di Venturina, cui lei è molto affezionata.

Ferrara li 22 giugno 1825

Quantunque io mi sia dovuto obbligare verso la Delegazione di Mantova che niuna violenza si farà alla Venturina Cavalieri, lo che infine si pratica con tutti giacché non è usato mai di fare i Cristiani per forza, non ostante questo non esclude che si compirà il processo per conoscere i complici del furto dei figli, a favore dei quali non esiste obbligazione alcuna. Prima di continuare però gl'incarti, io non ho mancato da me medesimo di far conoscere alla Donna la ragionevolezza di questa distinzione. Ella ne è ora persuasa, ed ha già subito un esame di tre ore, e ne subirà un altro, giacché ci vuol tempo e pazienza, essendo donna di qualche talento e sapendo molto bene nelle risposte agli interrogatori, schermirsi e battere l'aria.

Sull'articolo importante della Religione comincio con poco a Manifestarsi, giacché era per carità non contraria, ma nemica alla cristianità. Vuole adesso essere istruita, e questo mi pare moltissimo. I figli non sanno più cosa alcuno del Giudaismo, sono sempre intorno al Padre, già pregano, già sono al caso di comprendere quello che ogni altro comprende poco che sia della loro età, e per questi [omissis]. Un Padre Ebreo che questa benedetta Donna trovasi ancora vivente è l'ostacolo più forte a sormontarsi. Io ho dovuto parlare anche con questo Ebreo, e purtroppo ho conosciuto in lui molto affetto per la figlia, e molto desiderio che non abbandoni il Giudaismo.

Quando il Processo sarà chiuso, io ne renderò intesi per di lui mezzo la Suprema che mi darà quindi le sue istruzioni.

Sempre e di cuore

Aff.mo e Dev.mo Ser.o

Card. Odescalchi

[Segue un'altra lunghissima relazione della Suprema del 1824. Sostanzialmente identica all'ultima trascritta aggiunge solo che si rileva come l'Emo Arezzo abbia solo interrogato tre testimoni e basta. Si decide quindi di scrivere all'Emo per sapere se si è fatto altro]

Il caso di Angelo Levi

Nota introduttiva

Nell'agosto del 1824 la Sacra Congregazione venne informata dall'arcivescovo di Bologna Opizzoni del battesimo di Angelo, figlio di Marco Levi, conferito da Teresa Lolli ad insaputa dei genitori del fanciullo.

La donna denunciò di avere battezzato il bambino nel 1811 approfittando del fatto che la zia e balia di Angelo, Maddalena Boriani, glielo aveva lasciato in custodia. Qualche anno dopo la battezzante denunciò il fatto presso la curia bolognese, ma essendo ancora in vigore le leggi del Regno Italico, si era lasciata cadere la denuncia. Nel 1824 la donna, conscia del fatto che il bambino continuava a vivere col padre, denunciò nuovamente il battesimo e questa volta Roma venne informata del fatto nell'agosto dello stesso anno. Venne stabilito di separare dalla famiglia Marco, allora quindicenne, e di porlo nella Casa dei Catecumeni bolognese in attesa di verificare l'avvenuta collazione del battesimo. Nel frattempo, il 13 settembre, il ragazzo venne segregato in una parrocchia di Bologna, non avendo più la città felsinea un vero e proprio istituto per i neofiti. Infine il 6 dicembre, di fronte alle resistenze di Marco alla conversione, venne disposto il suo trasferimento nella Casa dei Catecumeni romana e furono ordinate ulteriori indagini sull'amministrazione del battesimo. È interessante rilevare che tre consultori si pronunciarono per il rilascio immediato del ragazzo e uno per restituirlo al padre in caso di ulteriore rifiuto alla conversione. Gli altri sette, ad eccezione di uno che richiese semplicemente ulteriori indagini prima di decidere, votarono per la segregazione del ragazzo nella Casa dei Catecumeni romana. Una volta giunto a Roma nel gennaio del 1825, Marco si rassegnò all'idea di convertirsi e il 7 marzo la Sacra Congregazione decise di considerare valido il battesimo effettuato da Teresa Lolli e comandarono al vescovo di Bologna di punire la battezzante a suo arbitrio.

Indicazioni archivistiche: ACDF, S.O.,D.B. 12 fasc.23 cc. nn

1. Relazione di Vincenzo Maciotti, avvocato fiscale del Sant'Uffizio.

Regesto: il documento riassume la vicenda del battesimo di Angelo Levi. Il dubbio che venne posto al Sant'Uffizio non riguardò tanto le disposizioni da prendersi relativamente all'ebreo, che all'epoca della relazione aveva già manifestato il desiderio di convertirsi, ma l'opportunità o meno di considerare il battesimo di Angelo valido (e dunque di non doverlo reiterare).

Febbraio 1825 Bologna

L'Ebreo Marco Levi domiciliato in Bologna, circa il 1811 riteneva al di lui servizio per la Custodia di due suoi piccoli figli, la cristiana Maddalena Boriani, Questa recatasi un giorno a trovare una di lei Sorella, che aveva due figli di nome Teresa, e Maria Lolli, lasciò in custodia alla prima il più piccolo dei figli di detto Ebreo di nome Angelo Levi, che contava allora l'età di poco di più di un anno, e si pretende, che dalla suddetta Teresa gli venisse furtivamente amministrato il Battesimo.

Non prima del Agosto del 24 se ne ebbe da questa Sacra Congne la notizia mediante alcuni atti trasmessa da quell'Emo Arcivescovo, ed assunti fin sotto il di 17 del precedente Gennaio. In seguito dei quali sotto il di 11 dello stesso agosto fu scritto *“quod puer, de quo agitur, collocetur statim per modum provisionis in domo Cathecumenorum, et deinceps siant acta opportuna iuxta instructionem D. Advocato Fiscalis Foeminam vero baptizantem afficendam esse aliqua poena arbitrio Emi Archiepiscopi”*.⁴³⁸

Non esistendo colà la Casa dei Catecumeni, quel Porporato sotto il giorno 13 del successivo dicembre fece collocare il detto Giovanetto presso quel Parroco

“D. Pietro Landini, con aver quindi avvertito la Sacra Congregazione che lo stesso giovanetto Ebreo (dell'età in allora di circa anni 15) ricusava

⁴³⁸ «Il ragazzo in questione sia immediatamente collocato in modo provvisorio nella Casa dei Catecumeni e successivamente si facciano gli atti opportuni in conformità all'istruzione del signor avvocato fiscale e la donna battezzante sia sottoposta a pena ad arbitrio dell'Eminentissimo Arcivescovo [di Bologna]».

costantemente di abbracciare la Religione Cristiana, ed essere divenuto talmente inquieto, che il detto Parroco era già stanco dal ritenerlo più a lungo presso di sé.

Aggiungendo, quanto alla decretata pena da infliggersi alla Battezzante che nel momento non lo credeva opportuno, e si riservava di eseguirlo a tempo migliore.

Tenutosi nuovo proposito di quest'affare nella Feria IV 7 Dicembre, fu rescritto, che lo stesso Giovane Ebreo "*traducator ad Urbe, et collocetur in Domo Cathecumenorum, ubi instruat, et quatenus neget se velle esse christianum detineatur pro tempore arbitrio Sacre Congregationis.*"⁴³⁹.

Siccome poi non erano stati pertanto eseguiti gli Atti ordinati col precedente decreto né si era verificato se sussistesse, che la Battezzante conforme asseriva, ne avesse altra volta fin dal 1814 data la denuncia davanti quel Vicario Generale Cerronetti, così fu aggiunto "*Interim autem siant Acta iuxta instructionem Demi Adovcati Fiscalis ad probandum an pretensa collatrix Baptismi sit fide digna, et causa denuo referatur*".⁴⁴⁰

La trasmissione di tali atti, non che le relazioni avutesi dal Retore de Catecumeni, danno motivo alla seguente relazione,

Osta l'amministrazione del S. Battesimo colla giurata deposizione di detta Battezzante

Teresa Lolli in oggi di anni 38, cosicché nel tempo in cui si accinse a conferire l'enunciato Sacramento, ne constava 24 in 25. Riporta questa, che circa l'estate del 1811 essendosi come si è accennato, recata in di lei Casa la propria zia Maddalena Boriani avente in braccio il suddetto fanciullo Ebreo, venisse ad essa consegnato dalla medesima in occasione ch'erasi dovuta per poco tempo allontanare. e sentito ch'era figlio di un Ebreo, dicesse colla propria

⁴³⁹ «[L'ebreo] sia tradotto a Roma e collocato nella Casa dei catecumeni, qui sia istruito e qualora neghi di volere essere cristiano sia detenuto temporaneamente ad arbitrio della Sacra Congregazione».

⁴⁴⁰ «Nel frattempo si facciano anche gli atti in conformità all'istruzione del signor avvocato fiscale perché si verifichi se la presunta amministratrice del battesimo sia degna di fede, e sia nuovamente chiamata in causa».

Sorella suddetta che sarebbe stata cosa buona il battezzarlo, facendosi da essa insegnare la formula battesimale. Che sebbene la detta Sorella si dimostrasse contraria, pure vedendo che un piccolo ragazzo, poscia defunto, erasi recato nel Cortile ad attingere dal Pozzo ivi esistente un secchio di Acqua, la Battezzante col detto Fanciullo in braccio si recasse nel Cortile medesimo, ed immersa più volte la destra nel detto secchio, sprizzasse replicatamente dell'acqua sul volto di detto fanciullo, sino ad esserli scorsa sulle spalle, con intenzione determinata di conferirgli il S. Battesimo, e con aver contestualmente proferita la formula "io ti battezzato in nome del Padre del Figliolo, e dello Spirito Santo".

La collazione di questo Sacramento resta verificata colli esami tanto della suddetta Boriani, che ammette il servizio prestato a detta Famiglia Ebraica, non che l'accesso, e consegna di detto fanciullo alla sua nipote pretesa battezzante.

Quanto della Sorella della Battezzante medesima, che ne conferma tutte le circostanze, aggiungendo che sebbene non si trovasse presente al fatto, pure sembrarle, che la detta Battezzante fin d'allora le manifestasse la collazione del detto Sacramento, cosa che in seguito fosse tornata a ripeterle più volte.

Rendesì unicamente osservabile, che le due Sorelle Lolli dichiarano il fatto accaduto nell'estate del 1811 laddove la loro zia Boriani asserisce di essere stata per mesi 7 al servizio di detta famiglia Ebraica 11 anni addietro, lo che andrebbe a cadere nel 13. Sembra però che debba credersi in quest'ultima un equivoco di tempo per li molti anni, ch'eran trascorsi quando fu esaminata.

Colle deposizioni del Suddetto Vicario Cerronetti e del Sacerdote D. Antonio Marchesi Confessore della Battezzanti resta verificato, che la medesima nel giorno 27 giugno del '14 si presentasse (condottavi dal Marchesi) ad esso Cerronetti, ed esponesse il fatto suddetto nei termini sopra espressi. Dice però il solo Cerronetti (giacché all'altro non si è fatto precisare il tempo) che la deponente dicesse in allora essere il fatto accaduto nell'estate del 1812. Aggiungendo lo stesso Vicario non aver lasciato di scriverne fin d'allora all'Emo Arcivescovo, che ritrovandosi in Roma, senza però essersi potuta prendere alcuna provvidenza, perché trovandosi nella Provincia occupata dai Tedeschi,

erano tuttora in vigore le leggi Italiche, che non permettevano di togliere un figlio al proprio genitore.

Ignorasi se questa prima denuncia venisse ricevuta in iscritto. E nel tratto successivo non essendosi quella Curia dato alcun carico a questo fatto, resta coartata, che la stessa Battezzante inquieta per vedere il detto Giovanetto continuare nell'Ebraismo, sia tornata dopo il lasso di anni 10 a rinnovare la sua deposizione a consiglio del Sacerdote Teologo D. Giovanni Battisti Maldini che nell'esame lo verifica.

Con esser rimasta provata la buona qualità delle due Sorella Lolli, mediante le deposizioni del Parroco, del Confessore, e di altro Testimonio, i quali tutti le dicono di buoni costumi, di mente sana, e degne di fede,

Andandosi ora ai rapporti avuti dal Rettore dei Catecumeni, egli fin dai 4 gennaio pp, giorno medesimo dell'arrivo di detto Giovanetto a quella Pia Casa, scrisse che si mostrava disposto d'abbracciare il Cristianesimo.

Ed essendo stato interpellato su di una istanza fatta per parte del Padre di detto giovane, il quale chiedeva di poter mandare al di lui figlio le Cibarie preparate nel Ghetto, lo stesso Rettore non solo rispose non esser ciò in regola, ma soggiunse di più (come dalla sua successiva lettera in data 10 dello stesso Gennaio) "cessa ogni difficoltà nel caso presente perché il Ragazzo è assolutamente risoluto di voler esser Cristiano, ed è un piacere il vederlo in sì breve tempo del tutto inclinato agli Atti di Pietà, e d Religione, come ancora attentissimo alle istruzioni, che quotidianamente si fanno".

In seguito delle quali notizie avendo fatto istanza lo stesso Rettore, che si provvedesse il detto Giovanetto dei panni d'inverno, di cui era mancante, l'Eminenze Loro sotto il giorno 19 dello stesso Gennaio ordinarono, che gli si somministrasse da questa Pia Casa per quindi rivalersene contra quem de iure.

Ne essendosi dopo ciò ricevuto per parte di esso Rettore ulteriore riscontro, pare doversi credere che lo stesso giovinetto sia costante nella sua Santa risoluzione.

Varie istanze sono state fatte a nome del Padre, onde gli fosse restituito il Figlio dicendolo un giro malizioso delle donne suddette.

Ma dagli Atti non apparisce alcun motivo d'inimicizia che anzi le Sorelle Lolli asseriscono di nettampoco conoscere personalmente il Padre del Battezzato.

Sicché a seconda della Benedettina resta provata cogli Atti la collazione del Battesimo nella persona di Angelo Levi or deciso a vivere secondo la religione cristiana, e sembra da quanto sopra non potersi dubitare sulla validità del medesimo per cui non sia luogo a rinnovarlo neppure sub conditione, e solo restino a supplirsi le Cerimonie di Santa Chiesa, ed a vedersi se debba restar fermo il decreto per la punizione della Battezzante in riflesso di esser ciò seguito non senza colpa dei medesimi Ebrei, che contro il divieto ritengono al Servizio donne Cristiane.

Vincenzo Macioti Avvocato Fiscale

2.

Lettera diretta al Sant'Uffizio. Il mittente è probabilmente l'inquisitore di Bologna.

Regesto: lo scrivente riassunse le misure prese dal vescovo di Bologna dopo avere ricevuto le istruzioni della Congregazione. Nel finale della lettera il mittente sollecitò il Sant'Uffizio a decidere sul da farsi qualora il ragazzo persistesse nel suo desiderio di rimanere fedele all'ebraismo.

Dicembre 1824

Bologna

Sino dalli due Agosto pp l'Emo Arcivescovo di Bologna interpellò questa S. Congne sul caso di preteso Battesimo conferito furtivamente fino dal 1811 dalla Nubile Teresa Lolli al fanciullo Angelo figlio dell'Ebreo Marco Levi allora in età di un anno circa.

In prova di questo fatto trasmise lo stesso Arcivescovo le deposizioni della Battezzante, e della di lei zia Maddalena Boriani, comparsa la prima spontaneamente sino dalli 21 Gen. 1824 avanti al Parroco di S. Martino D. Angelo Sarti specialmente Delegato dall'Arcivescovo per gli oggetti riguardanti il S.O.; ed esaminata la seconda dal Delegato medesimo sotto li 24 dello stesso mese di Gennaro, ma a niuna di esse è stato deferito il giuramento di dire la verità, né quello de silentio servando, oltre ad essere stati fatti questi atti dal solo Delegato senza intervento di Notaio.

La pretesa Battezzante (di cui non comparisce negli Atti l'età), di mestiere fabbricatrice di aghi, depose nella sua Spontanea che nell'Estate del 1811 capitando in di Lei casa la suddetta esaminata Maddalena Boriani servente ed aja de' figli piccoli del Sud.o Ebreo Marco Levi "accadde un giorno (sono di Lei parole) che non so ora precisare, lasciando in mia libertà il secondo genito de' maschi, chiamato... Angelo... io lo battezzai con buona intenzione di farlo Cristiano, e precisamente mi ricordo, che gli vuotai, e spruzzai più volte sul volto di detto fanciullo dell'acqua pura, e naturale in modo che gli corse

sulle spalle proferendo la forma battesimale: io ti battezzo in nome del Padre, del figliuolo, dello Spirito Santo, nell'atto istesso che lo spruzzava coll'acqua..., il fatto accadde alla presenza solamente di un altro fanciullo dell'età di anni sette, ora defunto”

Aggiunge di avere denunziato questo medesimo fatto sino dal Giugno 1814 a Nr Provicario D. Ceronetti, avendo seco il suo confessore D. Antonio Marchesi, il quale sentì (così si esprime) e procurò che la facessi tale denunzia.

Verificò la Boriani di essere stata a servire per sette mesi(non dice in quale tempo) l'Ebreo Marco Levi in qualità di donna da fanciulli con aver cura particolare dal sud.o di lui figlio di nome Angelo allora in età di un anno giacché il di lui fratello Maggiore del quale dice di non sapere il nome andava alla Scuola, ed essa non lo aveva in Custodia che nella sola notte. Verificò pure di essere andata in Casa di sua Sorella Anna Boriani seco portando il detto Bambino, e che una volta la sud.a Teresa Lolli figlia di detta Anna, e di Lei Nipote, le levasse il detto Bambino dal braccio, e se ne andasse via per un poco di tempo col medesimo.

Aggiunse che la detta Teresa qualche volta le dicesse (non precisa se prima, o dopo averglielo levato dal braccio, come si è visto): perché mò non si potrebbe battezzarlo?

Finalmente depose sembrarle che una volta, una persona (che disse non sapere qual) le asserisse, che era battezzato.

Colla relazione che ne fu fatta in fer IV 11 agosto pp le Emze loro decretarono “*quod Puer de quo agitur statim collocetur per modum provisionis in Domo Cathecumenorum, et deinceps siant acta opportuna iuxta instructionem D. Adovcati fiscalis*”⁴⁴¹ ed aggiunsero “*feminam baptizantem afficiendam esse aliqua poena arbitrio Emi Archiepiscopi, post quam tamen adolescens de quo agitur in tuto collocatus sit*”.⁴⁴²

⁴⁴¹ Vedi nota 124.

⁴⁴² «La donna battezzante sia sottoposta a qualche pena ad arbitrio dell'Eminentissimo Arcivescovo, dopo di che ciò non di meno l'adolescente di cui si tratta sia collocato al sicuro».

Dietro l'istruzione che gli è stata trasmessa, quell' Eo Arcivescovo, non essendovi in Bologna la Casa de' Catecumeni, fece tradurre sino dalli 13 settembre il giovinetto Angelo Levi (ora in età di circa anni 15) presso D. Pietro Landini Parroco di San Giovanni in Monte, uomo, come scrive lo stesso arcivescovo, di buone maniere, e dotato delle ecclesiastiche cognizioni opportune al bisogno, e gli diede ordine di non permettere che alcun Ebreo si accostasse al Giovinetto. Il sig. Curato Landini (così si espresse l'Emo Arcivescovo nella sua Lettera) si accinse di buon grado all'opera, e tentò tutte le strade per soddisfare con buon esito al delicato impegno..., se non che il medesimo di fece il 5 dello scorso ottobre una distinta relazione di quel che succede, e riferisce in sostanza che fece noto al giovinetto Levi la sua bella sorte, ma che egli restò turbato, ed afflitto assai, che piansi dirottamente, che dichiarò, che non avrebbe mai rinunciato all'Ebraismo. Non sapendo per altro il Ragazzo additare alcuna ragione, il Parroco si riservò di catechizzarlo il giorno appresso. rilevò dunque che non è niente affatto istruito nella legge Mosaica, che è di pochi e scarsi talenti, difficilissimo a comprendere quel che se gli dice; del resto però è docile, quieto, e subordinato. Ciò su cui sta forte egli è l'aspettazione del Messia, ed è così fermo in tale credenza, che non par possibile il potergli far superare tale lagrimevole errore.

In questo stato di cose l'Emo Arcivescovo fece sottoporre il giovinetto ad un formale esame sotto il giorno 6 ottobre pp, ma ha persistito né sentimenti finora riportati dichiarando di riguardare come una disgrazia che gli sia stato conferito il Battesimo, e di voler persistere nella legge ebraica ritenendo che sia la buona, e che il Messia abbia ancora da venire.

Restava da verificarsi la Denunzia precedente che asserì la Battezzante di aver fatta nel 1814 avanti al Provicario D. Ceronetti presente il di Lei confessore D. Antonio Marchesi, lo che avrebbesi dovuto eseguire coi loro esami, ma l'Emo Arcivescovo su tale proposito scrive esser la medesima Persona quella che denunciò nel 1814, e ratificò la denuncia nel 1824, epperò non esservi altra persona da esaminare.

Finalmente quanto alla pena da infliggersi alla Battezzante, scrive che aspetta tempo più opportuno.

Sicché persistendo a voler continuare nella legge ebraica, il preteso battezzato da fanciullo Angelo Levi ora in età di anni 15 si dovrà vedere quali determinazioni si debbano prendere, notandosi che è stata esibita una supplica a nome del di lui Padre, nella quale chiede che gli sia restituito; inoltre l'Emo Arcivescovo nella sua lettera aggiunge, che da buono che era quanto al naturale, ora è divenuto inquieto a modo che il curato ormai è stanco di tenerlo in custodia.

È stato creduto opportuno riassumere dall'Archivio il seguente decreto acciò si veda se combinino le circostanze col caso presente, e se il Decreto allora fatto sia applicabile al medesimo

Si è riassunta dall'archivio la

Fer III die 6 Decembris 1785

Circa Baptismum, quod Francisca Negrini Catholica aetatis suae annorum 36 deposuit in Cura Archiepiscopali Ferrariae a se collatum fuisse aetatis suae annorum 7, Puellae Hebraeae se annorum trium, et modo annor. 30, novem ab hinc annis nuptae cum Hebraei Abraham Bianchini; Relatis actis factis in supradicta Curia, nec non Memoriali dicti Hebraei Bianchini eius viri per manus *distribuitis*
Emi quibus preventive distribuita fuerunt acta in Curia Archiepiscopali ferrariae facta, decreverunt “attentis omnibus circumstantis testem non esse fide dignam, ideoque interrogata Muliere Hebraeam an velit esse Christiana, quatenus renuat, illio restituatur eius Viro Hebre, accepta cautione per eius Maritum, et Universitatem Hebreorum mille Scutorum, de presentanda dicta Muliere ad omne mandatum huius Supremae, imposito utrique parti silentio sub poenis arbitrio Sacrae Congregationis”

*Eadem die in solita audientia facta per R.P.D. Assessorem relatione SSmo Sanctitas sua resolutionem ab Emis captam benigne in omnibus approbavit, et exequi mandavit.*⁴⁴³

⁴⁴³ Tradotto precedentemente. Vedi nota 19.

3.

Lettera del vescovo di Bologna al cardinale della Somaglia. In allegato la testimonianza della battezzante e di sua zia.

Regesto: il cardinale Opizzoni scrisse alla Congregazione per chiedere lumi sul da farsi rispetto al battesimo di Angelo Levi.

Occorse alcuni anno sono in una di queste parrocchie di Bologna, un caso che io mi credo in dovere di riferire alla Sprema, onde sentire dalla medesima come regolarmi. Trattasi di Battesimo amministrato furtivamente ad un fanciullo figlio di genitori Ebrei. Il Sacramento pare, che sia stato validamente conferito, siccome risulta da due deposizioni prese dal M.R. Parroco di S. Martino, da me specialmente delegato per gli oggetti riguardanti il S.O. Detto atto io l'unisco qui per copia conforme. Starò ora attendendo che V.E. si compiaccia di manifestarmi le venerate risoluzioni di cotesto Supremo Tribunale del S.O., e intanto col solito profondo ossequio passo a baciarle umilissimamente le mani

Di Vra Emza

Bologna 2 agosto 1824

Umilimmo Devo Servitor Vero

Card. Oppizzoni

Sig Cardinale della Somaglia

Segret. di Stato Roma

3.1

Regesto: testimonianza di Teresa Lolli e Maddalena Boriani, rilasciate al parroco Angelo Sarti.

Bologna li 21 gennaio 1824

Presentasi davanti a me infrascritto esistente nella mia Canonica Teresa Lolli figlia di Amone nubile, di professione fabbricatrice d'aghi abitante in via Mascarella al n. 1513, sotto la parrocchia di S.M. delle Purificazioni ha spontaneamente deposto quanto segue; cioè nell'estate dell'anno 1811, capitando in casa mia una qualche rara volta in allora situata nella prossima casa nella suddetta via al n 1512 Maddalena Boriani chiamata col nome di Domenica, servente, ed aja de' figli piccoli del Sig. Marco Levi Ebreo, accadde un giorno, che non so ora precisare, che lasciando in libertà mia il secondo genito de' maschi chiamato col nome Angelo figlio del suddetto Marco Levi, che io lo battezzai con buona intenzione di farlo cristiano, e precisamente mi ricordo, che li vuotai, e spruzzai più volte sul volto di detto fanciullo dell'acqua pura, e naturale in modo, che gli scorse sulle spalle proferendo la forma battesimale io ti battezzo in nome del Padre, del Figliuolo, dello Spirito Santo nell'atto istesso, che lo spruzzava coll'acqua: il detto fanciullo in allora era dell'età circa di un anno, ed il fatto accadde alla presenza solamente di un altro fanciullo dell'età di anni sette, ora defunto: la detta Boriani ora abita in Borgo S.Appollonia sotto S. Sigismondo.

Questo fatto fu da me denunziato nell'anno 814 nel mese di giugno a Mons. Pro. Vic. Dr. Ceronetti avendo meco il mio Confessore Sig. D. Antonio Marchesi, il quale la detta mia denuncia sentì, e percurò, che la facessi.

Il Sig. Marco Levi abita in faccia alla chiesa parrocchiale di S. Gregoria, ed il suddetto Angelo suo figlio sta a studiare fuori di Bologna, ma pochi giorni sono, che si è recato in questa Città per visitare i suoi genitori.

In fede di che faccia il segno della S. Croce per non sapere scrivere in confermazione della verità che ha esposto.

Croce di me Teresa Lolli

Questo atto si è fatto alla presenza di me Angelo Sarti Parroco a S. Martino

Bologna li 24 gennaio 1824

È comparsa da me infrascritto esistente nella mia Canonica parrocchiale di S. Martino Maddalena Boriani vedova di Pietro Genasi figlia del fu Giuseppe d'anni 58 venditrice d'aghi abitante in Borgo S. Appollonia sotto S. Sigismondo.

Inter. Se sappia il motivo della sua chiamata?

Risp Non lo so, se non me lo dice

Inter Se negli anni scorsi è stata mai a servire e con chi?

Risp. Sono stata a servire molti anni sono, con diversi padroni, con il Sig. Giuseppe Gamberini, con un'altra Signora, e sette mesi col Sig. Marco Levi Ebreo in qualità di donna da fanciulli.

Inter Quanti maschi ha il detto Marco Levi, e come si chiamano?

Risp. Quando io stava a servire il detto sig. Levi, che in allora dimorava nel Palazzo Spada sotto la parrocchia di S. Martino, avea due maschi; il primo non so come si chiami, perché andava a scuola, ed io non l'avea, che la notte in custodia: il secondo si chiama Angelo, che in allora era un bambino di un anno, e di questi io ne avea una custodia particolare.

Inter. Se mai con questo figlio Angelo si è recata a visitare qualche sua parente, e se alla medesima, gliel'ha lasciato in balia per qualche momento?

Risp. Mi ricordo benissimo di essere stata col d.o fanciullo Angelo a salutare mia sorella Anna Boriani in via Mascarella, che ha due figlia, che fanno gli aghi: e mi ricordo, che una volta la Teresa Lolli mia nipote me lo levò dal braccio, e se ne andò via per un poco di tempo col d.o bambino Angelo.

Int. Se sia a sua notizia, che il detto bambino Angelo fosse stato mai casualmente battezzato da qualcuno?

Risp. Io non lo so di certo: ma mi pare, che una volta, benché non me lo ricordi precisamente, una persona, e non si quale, mi dicesse, che era battezzato. La

detta Teresa Lolli qualche volta mi ha detto, perché mò non si potrebbe battezzarlo: fuori di questo io non mi ricordo di altro: e questo è quanto posso dirgli per la pura verità.

Croce di me Maddalena Boriani, con cui per essere illitterata affermo quanto sopra.

Quest'atto è stato da me ricevuto nel giorno ed anno suddetto

Angelo Sarti Parroco a S. Martino.

4. Lettere tra il Sant'Uffizio e il vescovo di Bologna.

Regesto: con questa missiva la Sacra Congregazione informò il vescovo Opizzoni della decisione di trasferire Angelo Levi nella Casa dei Catecumeni romana. In coda alla missiva vennero presentate le votazioni dei consultori del Sant'Uffizio.

Con dispaccio del 26 agosto 1824

Il caso accaduto anni addietro in una di coteste parrocchie di Bologna sul Battesimo furtivamente amministrato ad un fanciullo figlio di Genitori Ebrei è stato riferito a questa Suprema colla piccola posizione che lo riguarda.

Il Sagro Tribunale ha decretato che il giovine sia collocato provvisoriamente nella Casa de' Catecumeni; ovvero in altro luogo conveniente, ove siagli impedita ogni comunicazione cogli Ebrei. Dopo di ciò fa di mestieri, che in una maniera la più delicata ed avveduta sia fatto consapevole della sua buona ventura. Ed essendo giovinetto per quel che si è rilevato di anni 15 almeno ed anche addetto agli studi converrebbe fargli conoscere in un modo a lui proporzionato come l'Evangelo ha perfezionata, e consumata la Legge Mosaica, secondo che lo stesso Mosè avea predetto, e gli altri Profeti: onde il giovine per se stesso mediante la Divina grazia da implorarsi dal Signore; venisse a riconoscere il tratto ammirabile dell'amorosa provvidenza di Dio verso di lui, e si chiarasse costantemente figlio della Chiesa. A compiere questo affare molto difficile, e delicato potrà l'Emza Vra Rma destinare un Ecclesiastico dotato di accorgimento, di sapienza, e di carità.

Perché poi non si possa credere, che pastori della Chiesa approvino, ce il Battesimo sia per tal modo conferito, sarà bene, che V.E. conforme è prescritto della Apostoliche Costituzioni, castighi con qualche pena la femmina, che ha osato per tal modo di battezzare il fanciullo Ebreo, ma ciò sarà bene, che si faccia dopo che il giovine lo sarà stato posto in luogo di sicurezza.

Sebbene poi il Giuscanonico disponga che la collazione del Battesimo sia provata con un solo Testimonio, tuttavia affine di procedere con piè più fermo,

sarà bene che V.E. verifichi la Denuncia fatta del caso a cotesto Sig. Pro Vicario nell'ano 1814.

V. Emza si compiacerà di dare discarico del risultato dopo che saranno state eseguite.

[Seguono le votazioni fatte nella feria seconda del 6 dicembre 1824.

Cinque consultori votarono perché Angelo fosse tradotto a Roma, collocato nella Casa dei Catecumeni romana e venisse istruito nella religione cristiana. In caso di persistenza nel giudaismo sarebbe dovuto essere trattenuto ad arbitrio del Sant'Uffizio.

Tre consultori si espressero a favore dell'immediata restituzione ai suoi genitori.

Un consultore votò perché Angelo fosse trattenuto ancora, ma in caso di persistenza nel giudaismo fosse restituito al genitore.

Un consultore si espresse a favore di ulteriori indagini prima di prendere qualunque decisione.

Un consultore votò perché Angelo fosse tradotto a Roma, collocato nella casa dei catecumeni, e in caso di rifiuto alla conversione lì trattenuto fino alla maggiore età.]

4.1

Regesto: supplica di Marco Levi al Sant'Uffizio per riavere indietro il proprio figlio. Per contestare la validità del battesimo amministrato da Teresa Lolli, il padre sottolineò la scarsa moralità della donna (e dunque la sua inattendibilità) e la mancanza di un immediato pericolo di morte che avrebbe giustificato l'amministrazione del sacramento al proprio figlio.

Agli eminentissimi componenti la Sacra Congregazione del Sant'Uffizio in Roma

Marco di David Levi domiciliato in Bologna

Nella sera delli 13 corrente settembre, due persone ignote all'umile petente entrate nella di lui abitazione, richiesero, e vollero toglierli un di lui Figlio, per nome Angelo, d'anni quattordici circa, asserendo, l'averne avuto l'ordine dal molto Reverendo Parroco di San Giovanni in Monte di Bologna.

Si è fatto credere al Levi, che tale atto procedesse dall'assertiva d'una Donna d'aver battezzato il suddetto Figlio, allorché era un Fanciullo, e cioè nel 1812, del che poscia ne diede conferma alla Madre, lo stesso Molto Reverendo Parroco, senza però dirle il nome della donna medesima.

Reclamò la restituzione del Figlio su indicato il ricorrente istesso, nel giorno immediatamente successivo alla sera del fatto, ossia nel giorno 14 settembre corrente, con Petizione analoga rassegnata a Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Cardinale Arcivescovo di Bologna, ma né ebbe rescritto veruno, né seguì per anco la restituzione richiesta.

Risolutosi, perciò il Levi di dirigersi alla giustizia della Sacra Congregazione del Sant'Uffizio, onde ottenere l'ordine per la sullodata Eminenza Revma il Sig. Card. Arcivescovo di Bologna, della pronta restituzione di cui si tratta, fa rispettosamente riflettere

1° Che sebbene nulla conosca in dettaglio sulla deposizione della Donna che asserì d'aver eseguito il Battesimo, pure per natura di cosa, è certo che non può

aver indicato verun caso di necessità di cui parlano i Concili Fiorentino, e Tridentino, né si sa d'altronde se concorsero o no, gli altri estremi indispensabili all'atto medesimo.

2° Che se la Donna in discorso, fosse quella della quale comunemente si parla, non vi sarebbe nemmeno integrità nella di lei condotta, e né suoi costumi.

3° Che quand'anche per non concessa ipotesi, potesse dirsi valido il Battesimo non potrebbe volersi trattenere un Figlio senz'il concorso almeno della di lui volontà, perché la Chiesa, ella stessa non trova decoro d'accrescere il numero de' suoi seguaci, e non fa con credenti.

4° Che finalmente nel Giovine Figlio del Petente, non concorre altrimenti la volontà di farsi Cristiano, ma la ferma determinazione di confermarsi Ebreo.

E poi tanto più Eminenza reverendissime, giusto l'ordinare l'immediata restituzione al Padre, del Figlio suo, quanto più è certo, che all'appoggio d'un atto, che anche verificato, sarebbe destituito e condannabile a pene pecuniarie, ed afflittive, conforme prescissero le B. Mem. de' Sommi Pontefici Giulio III, e Benedetto decimo quarto, invano si direbbe legittima la volontà di lui separazione dalla Casa Paterna, separazione lesiva de' diritti di natura, e di patria potestà, e resa ancor più grave dall'inibita visita del Padre, e dal vietato immediato passaggio al Figlio stesso, de' Cibi, che non ponno, giusti riti della religione Ebraica, dargli in altre mani.

Nell'aspettativa della grazia, il ricorrente ha l'onore di baciare alle Eminenze Loro la Sacra Porpora.

Marco Levi

13 novembre 1824

4.2

Regesto: in questa lettera al Sant'Uffizio il vescovo di Bologna riassunse le iniziative prese in concomitanza con gli ordini ricevuti.

In seguito della mia ossequiosa lettera dei 2 Agosto, in cui esposi a Vostra Eminenza il caso del Battesimo conferito furtivamente da una donna a un figlio dell'Ebreo Marco Levi, Ella con suo rispettato foglio dei 26 di detto mese a nome, e per decreto di cotesta Suprema mi ordinò: primo di far collocare il giovane Angelo Levi nella Casa de' Catecumeni, o in altro luogo conveniente, impeditagli ogni comunicazione cogli Ebrei, si destinasse un ecclesiastico fornito delle necessarie qualità ad istruirlo nella Religione Cattolica, facendogli prima conoscere la grazia tutta particolare che il Signore gli ha fatto.

Il secondo luogo di dare una qualche penitenza alla femmina che osò battezzare in quel modo il fanciullo.

Terzo finalmente di far verificare la denuncia del caso accaduto fatta sino nel 1814 al mio Sig. Pro. Vicario Generale.

Ora riferirò umilmente a Vra Emza quanto da me si è operato in esecuzione dei descritti comandi. E prima: non essendovi in Bologna la Casa de' Catecumeni, feci tradurre il giovinetto Angelo Levi presso il Molto Reverendo Parroco di S. Giovanni in Monte di questa Città, che si chiama, D. Pietro Landini, uomo di buone maniere, e dotato delle ecclesiastiche cognizioni opportune al bisogno. Al medesimo imposi di non permettere che nessun ebreo s'accostasse al giovinetto. Ciò accadde la sera del 13 settembre pp Il Sig. Curato Landini si accinse di buon grado all'opera, e tentò tutte le strade per soddisfare con buon esito al delicato impegno che si gli era ingiunto. Se non che il medesimo mi fece li 5 dello scorso ottobre una distinta relazione di quel che succede, e riferisce in sostanza che fece nota al giovinetto Levi la sua bella sorte, ma che egli restò turbato ed afflitto assai, che pianse dirottamente, e che dichiarò che non avrebbe mai rinunciato all'Ebraismo. Non sapendo per altro il ragazzo additare alcuna ragione, il Parroco si riserbò di catechizzarlo il giorno appresso. Rilevò adunque

che non è niente affatto instruito nella legge mosaica, che è di pochi e scarsi talenti, difficilissimo a comprendere quel che gli si dice, del resto però docile quieto e subordinato. Ciò su cui sta forte egli è l'aspettazione del Messia, ed è così fermo in tale credenza che non par possibile il potergli far superare tale lagrimevole errore.

Stando le cose in questi termini ho creduto bene di far subite al Levi un interrogatorio in faccia del mio Sig. Pro. Vicario Generale. Il risultato di esso, Vra Emza lo rileverà dall'atto, che per copia conforme qui compiego. E di questo starò attendendo gli ordini della Suprema.

Aggiungo che il Levi trovasi sotto questo giorno presso il ricordato Parroco, tuttoche senza frutto, e che da buono che era quanto al naturale, ora è divenuto inquieto a modo, che il Curato ormai è stanco di tenerlo in custodia.

Passando al secondo articolo le significo che fin'ora non ho stimato bene d dare un qualche castigo alla Teresa Lolli, che amministrò di soppiatto il Battesimo al ripetuto giovinetto. Aspetto a farlo a tempo più opportuno.

Sull'ultimo articolo finalmente ho l'onore di significare a Vra Emza, che è la medesima persona, la quale denunciò il caso al mio Sig. Pro. Vicario nel 1814, e che lo ratificò innanzi al Parroco di S. Martino così da me deputato sotto li 21 gennaio del 1824. Per conseguente non avvi altra persona, che possa essere chiamata in testimonio, ritenuto sempre che la indicata femmina amministrò il Battesimo tutta sola, e senza intervento d'altri.

Tanto mi occorreva di riferire all'Emza Vra in ossequio degli ordini ricevuti, e colgo la circostanza che mi si offre per ripeterle i sensi del mio profondo ossequio, e le Bacio umilissimamente le mani.

Di Vra Eminenza

Bologna 5 ottobre 1824

Umilmo Devmo Servit. Vero

Card. Opizzoni

4.3

Regesto: verbale dell'interrogatorio di Angelo Levi. Il ragazzo dichiarò di non avere nessuna intenzione di convertirsi al cristianesimo e di volere persistere e morire nella fede dei suoi padri.

Presentatosi dietro nostra chiamato Angelo di Marco Levi Ebreo, e da noi interrogato

Int. Se sia in grado di profittare della buona ventura che Iddio ha permesso che gli avvenga di esser stato battezzato da fanciullo?

Risp. Che non è in grado di profittare nulla da questo avvenimento, il quale anzi vien da lui riguardato come una disgrazia, e una disavventura, perché ritiene, che la legge Ebraica, sia la buona, e vuole in essa persistere senza abbandonarla.

Int. Fattogli conoscere l'irragionevolezza di una tal determinazione, adducendogli molte ragioni a comprovare, che la Religione Cristiana è il compimento e la perfezione della legge Giudaica essendo che le Profezie degli Ebrei sul Messia, sonosi compiutamente avverate in Gesù Cristo.

Risp. Ce gli non sa direttamente rispondere a queste ragioni, ma che ritiene fermamente, che questo Messia non sia per anco venuto.

Int. Fattogli conoscere il proprio acciecamiento ed essere questo stesso una verificaione della Profezia di Gesù Cristo, sull'acciecamiento di castigo, dal quale sarebbe colpita la di lui Nazione, la quale ostinatamente chiude gli occhi volontariamente al lume delle più chiare dimostrazioni per persistere nell'errore.

Risp. Che non sa nulla di acciecamiento, e che ritiene il Messia abbia ancora da venire, che la Religione Ebraica sia la buona

Inter. Se tali cose dice perché in prevenzione sia stato istruito a così sempre rispondere, oppure se lo dica per un intimo convincimento

Risp. Che tali risposte ha date non perché gli siano state suggerite da nessuno, ma lo dice di sua spontanea volontà.

Null'altro potendosi avere, si è dimesso, e si è invitato a firmare il presente atto, quale oltre di noi, viene sottoscritto dal Sig. D. Pietro Landini Parroco di S. Giovanni in Monte, e da Sig. D. Giovanni Mastri presenti alle suddette interrogazioni e risposte.

Angelo Levi Affermo

Camillo Ceronetti Arcip e Vic. Gen. Pietro Landini Parroco D. Gio. Mastri

5.

Lettera del Sant'Uffizio al vescovo di Bologna.

Regesto: la Congregazione informò il vescovo di Bologna sulle modalità di azioni più opportune. Era necessario risentire i testimoni per verificare la liceità e la validità del battesimo, interrogandoli in modo che le loro testimonianze avesse valore legale.

Lettera all'Emo Arcivescovo di Bologna con istruzione

A di 7 corrente feria III loco IV fu fatta una piena relazione a questa Suprema di quanto si è praticato costì, giusta le notizie e gli atti trasmessi dalla Emza Vra circa il giovinetto Ebreo Angelo Levi, che si pretende essere stato battezzato furtivamente nella età circa di un anno.

La Sacra Congne ha decretato come siegue [Seguono i comandi già trascritti]

Pertanto è di mestieri primariamente che V.E. faccia tradurre in Roma, e precisamente nella Casa de' Catecumeni il giovinetto Levi, con quelle cautele che si rendono necessarie e perché sia sicura la persona del giovane tradotto, e perché si eviti qualunque pubblicità. In secondo luogo poi si rende necessario di fare gli atti opportuni secondo l'istruzione, che a tale uopo alla E.V. si trasmette; onde serva di lume a chi sarà incaricato di farli.

Istruzione

La Sacra Congne ha decretato che si facciano gli atti opportuni a provare se la pretesa ministra del Battesimo di cui si tratta, sia o no degna di fede. A questo oggetto è necessario primo che gli atti siano legittimi, cioè fatti secondo le forme legali. Secondo che niuna cosa sia omessa di ciò che può coartare la verità del Battesimo che si pretende conferito al fanciullo Ebreo. 3° che i Testimoni non vadano soggetti ad eccezioni che li rendano indegni di fede.

Ora perché gli atti siano fatti secondo le forme legali, conviene che siano eseguiti secondo la prassi del S.O., la quale richiede che ogni comparsa che si fa in questo Sagro Tribunale, debba intestarsi nel modo che si accenna nell'avvertimento posto alla lettera A [Non trovo le lettere riferite]; e che si chiuda nel modo indicato nell'avvertimento posto alla lettera B *mutatis mutandis*: giacché in siffatti avvertimenti si parla di delitti.

Ciò posto è necessario richiamare ad esame Teresa Lolli e la di lei Zia Maddalena Boriani, affinché le loro deposizioni siano legittime. [Omissis] a niuna di esse è stato dato il giuramento de veritate dicendo né quello de silenzio servando: oltre all'essere stati fatti questi atti dal solo Delegato senza intervento di notaio; ciò che fuori dalla materia di Sollecitazione non si può fare legittimamente senza una speciale facoltà di questa Suprema. Per il che affine di convalidare le deposizioni della Lolli, e della Boriani si aggiunge un altro avvertimento alla lettera C, il quale potrà servire all'oggetto partimenti *mutatis mutandis*.

In occasione che si richiama ad esame la Lolli sarà bene farle dichiarare qual fosse precisamente la di lei età, allorché conferì furtivamente il Battesimo in questione. Ed inoltre quale sia stato il motivo, per quale siasi indotta dopo dieci anni a rinnovare la Denunzia del fatto che asserisce di avere emessa nel 1814 avanti al Pro Vicario Generale Ceronetti. Ciò si prescrive, perché nulla conviene tralasciare, che coartar possa in qualche modo la verità del Battesimo che si pretende conferito.

E a questo medesimo fine richiamandosi ad esame la Boriani, è d'uopo fargli precisare in qual tempo sia stata a servire l'Ebreo Marco Levi, in qualità, come asserisce di donna da fanciulli. Di più sarà bene di fargli dichiarare ancora quando la di lei nipote Teresa Lolli le dicesse queste parole: perché non si potrebbe battezzarlo? Cioè, se glielo dicesse prima, ovvero dopo avergli levato il bambino dal braccio, ed essersene andata via. Mentre se glielo avesse veramente detto prima di essersene andata via per un poco di tempo col bambino, ciò coarterebbe in qualche modo in favore della collazione del Battesimo.

Adunque dopo che la Boriani avrà ratificata e riconosciuta la sua deposizione antecedente, come si nota nell'avvertimento lettera C, si andrà innanzi con questo metodo [ripete in latino le istruzioni appena date]

Nella stessa maniera presso appoco si faranno le interrogazioni alla Lolli per fargli dichiarare le cose sopra avvicinate, similmente dopo che avrà riconosciuta e ratificata la sua antecedente deposizione, né si ometterà di interrogata tanto la Lolli quanto la Boriani se abbiano mai avuto alcuna lite criminale, o civile; o contesa, inimicizia, odio co' Genitori del preteso battezzato.

Al medesimo fine di coartare per quanto si può la veracità della pretesa battezzante, e con ciò la verità del battesimo che si pretende conferito da Essa al bambino Ebreo, rimane ancora a verificarsi la denuncia precedente, ch'essa battezzante asserì di aver fatto nel 1814 avanti il Provicario Ceronetti, presente il di lei confessore D. Antonio Marchesi. La qual verificaione devesi eseguire mediante i rispettivi esami del Ceronetti e del Marchesi. Mentre la loro deposizione serva di un grande amminicolo per il divisato fine.

E poiché quando si tratta di esaminare persona indotta è cosa facile assai facile cadere in interrogazioni soggettive, che producono nullità, perciò si osservi di non parlar mai colla persona che si dovranno esaminare, prima dell'esame, e prima di dargli il giuramento, di cose concernenti la materia dell'esame medesimo.

Quindi se alla prima solita interrogazione "An sciat vel imagnetur causam sua vocationis, et presentis examinis" la persona che si esamina dicesse che s'immagina di esser esaminata della materia di cui si tratta; in tal caso affinché apparisca che non gli si è parlato prima di dargli il giuramento, gli si farà ridire perché se lo immagina, interrogandola "*Cur imagnetur hanc esse causam sua vocationis, et presentis examinis*".⁴⁴⁴ E dicendone la ragione, oltre l'escludersi qualunque altra interrogazione prima del giuramento, si avrà

⁴⁴⁴ «Perché immagini [di sapere] quale sia il motivo della sua chiamata e del suo esame».

l'altro vantaggio ce la persona esaminandola entrerà in materia senza interrogazioni.

Che se le due persone indotte che si dovranno esaminare ad oggetto di verificare la precedente denuncia della Lolli, cioè il Pro Vicario Generale Ceronetti ed il Sacerdote Marchesi, non entreranno da se in materia, non risultando forse che questa possa essere la cagione del loro esame; allora dovrà interrogarsi ciascuna genericamente “*An sciat vel dici audierit aliquam personam furtivam contulisse baptismum alicui puero Hebreo?*”⁴⁴⁵ Ed appoco appoco, se ma vi fosse il bisogno, si andranno esprimendo le altre circostanze riferibili alla seconda denuncia che la pretesa battezzante ha dichiarato di avere fatto.

Quando accadesse che per essere assenti, o per qualche altro motivo questi due Testimoni, o uno di essi non si potesse esaminare si farà ciò risultare nel modo che viene indicato nell'avvertimento sotto la lettera D.

Finalmente ad effetto di verificare se la Lolli e la Boriani vadano o no soggette ad eccezioni che le possano rendere indegne di fede, è necessario di esaminare il Parroco delle medesime, o chi si crederà opportuno, sulla loro condotta, e se siano sane di mente (specialmente la Lolli), e si possa prestare fede alle loro deposizioni giurate; E questi esami si dovranno anche dirigere allo scopo di conoscere se contra esse, ed i Genitori del preteso battezzato abbia mai esistito, od esista alcuna causa di inimicizia. Si avverte che gli esami che dovranno farsi delle deponenti, e delle persone indotte, o di altre che potessero indursi, si debbano eseguire [omissis], ma bensì separatamente, senza che una sappia dell'altra.

Queste presso appoco sono le tracce che si dovranno tenere, perché si facciano gli atti opportuni per provare se la pretesa ministra del Battesimo di cui si tratta, sia o non sia degna di fede, secondo che la Sacra Congregazione ha decretato. I quali, allorché saranno compiti, debbono esser trasmessi in copia

⁴⁴⁵ «Se sappia o abbia udito che qualcuno abbia segretamente battezzato qualche fanciullo ebreo».

autentica al Sig. Cardinale Segretario della Congregazione medesima per una nuova relazione.

6.

Tre lettere allegate insieme. La prima del vescovo di Bologna e altre due dirette al rettore della Casa dei Catecumeni romana.

Regesto: nel documento il cardinale Opizzoni comunicò al Sant'Uffizio la partenza di Angelo Levi per Roma.

In conformità agli ordini di cotesta suprema abbassatimi da Vostra Eminenza con venerata sua lettera dei 20 correnti, fò tradurre oggi per mezzo della diligenza in cotesta pia casa de' catecumeni il noto Angelo Levi, consegnato al conduttore della stessa Diligenza, con ordine di ben custodirlo, e rimetterlo nelle mani del Si. Filippo Colonna Rettore del detto pio luogo.

Nel citato ossequiato dispaccio di Vra Emza ho trovato i fogli d'intestazione onde procedere alla compilazione degli atti opportuni in causa del presunto Battesimo conferito furtivamente al fanciullo Levi dalla nota donna. Sarà eseguito il tutto a norma degli ordini, e a suo tempo rimetterò ogni cosa a Vostra emza, alla quale col solito profondo ossequio bacio umilissimamente le mani.

Di Vra Emza

Bologna 31 dicembre 1824

Umilmo Devmo Servitor Vero

Card. Opizzoni

6.1

Regesto: documento col quale si attestò l'arrivo di Angelo Levi alla Casa dei Catecumeni romana.

Dalla Madonna de' Monti 21 gen. 1825

Il giorno 4 gennaio 1805 [evidentemente è un refuso, si intende 1825] circa un'ora avanti mezzogiorno vennero dal commissario il Sig. Giambattista Tozzoli conduttore della diligenza, D. Filippo Colonna, Rettore di Catecumeni, i quali gli presentarono il giovinetto Angelo Levi, che si mostrò di buon umore e buona grazia. Il detto Tozzoli, che lo aveva condotto da Bologna a Roma, diede ottime informazioni del giovinetto lungo il viaggio.

Le cose dette nel biglietto del Rettore al Commissario appartengono al giorno stesso dell'arrivo. Il commissario pagò al Tozzoli scudi 18 e al rettore scudi 20, come dalle ricevute a piè della lettera del Rusconi al Rettore; che qui si unisce dopo la presente, segnata 22 bis.

Olviari Commissario

[A fianco è scritto il seguente testo]

Il nostro buon Angelo Levi si è adattato fin da questa mattina a mangiar tutto, e nel dopo pranzo, l'ho portato a S.M. Maggiore, si è messo in ginocchio con tutti gli altri, e si è fatto ancora il Segno della Santa Croce, ed ha altresì dichiarato di voler essere Cristiano. L'indole del Ragazzo è buona, e mostra ancora di avere del talento. Spero che sarà per fare ottima riuscita. Di tanto fin ora posso assicurare V.P. Rma, e con sincera stima passo a rassegnarmi di V.P. Rvma.

6.2

Regesto: nota spese per il trasferimento da Bologna a Roma di Angelo, presentata al rettore della Casa dei Catecumeni.

Pregiatissimo Sig. D Filippo [Colonna della casa de catecumeni]

Esibizione della presente sarà il Sig. Giovanni Battista Tuzzoli conduttore della Diligenza partita in giornata al quale ho affidato il Giovinetto Angelo Levi che mi ha consegnato S.E-R- il Sig. Cardinal Arcivescovo, e di cui Lei deve essere stato prevenuto. Al Detto conduttore si compiacerà di pagare scudi quattordici per il resto preso nella Diligenza come a Tariffa, e più scudi 4 per spese di Cibaria, ed altre piccole spese che saranno abbisognate lungo la stradale che in tutto sono scudi 18 stando a carico del conduttore Sig. Tozzolo di rimborsare l'Impresa Generale della Diligenza per il posto del detto Giovinetto occupato. Ho l'onore in tale incontro di rassegnarmi

Bologna li 31 dicembre 1824 Giacomo Rusconi

Per Angelo Levi	
Per due Maglie	1.10
Per due paia di calzette	0,50
Per due camicie	1.40
Per un berretto per la testa	0,60
Per quattro fazzoletti due da Collo, e due da naso	1.10
Per un paio di scarpe	0,80
Totale	5,80

6.3

Regesto: in questa lettera al Sant'Uffizio, Filippo Colonna ricusò la possibilità per Angelo di ricevere cibi cucinati secondo le norme ebraiche; al massimo era consentito cucinarle da sé. Contestualmente fece sapere che il ragazzo si stava predisponendo alla conversione.

Nel dover informare in iscritto sul veneratissimo foglio di V.S. Illma e Rema posso dirle, che l'uso costante della Pia Casa de' Catecumeni è sempre stato, che non si è mai permesso agli Ebrei di mandare Cibi da loro preparati agli Ostinati, che vogliono far ritorno in Ghetto. Le vivande, quando vi è qualche Ostinato, da sé stesso le cucina, ed a tale effetto gli si compra ciò che richiede, e gli vengono ancora somministrati li cocci necessari non mai da altri usati.

Cessa poi qualunque difficoltà nel caso presente del Ragazzo venuto da Bologna, perché è assolutamente risoluto di voler essere Cristiano, ed è un piacere il vederlo in sì breve tempo da che dimora in questa pia Casa del tutto inclinato agli atti di Pietà, e di Religione, come ancora attentissimo alle istruzioni, che quotidianamente si fanno. Da tutto ciò ben comprenderà V.S. Illma e Rma che per nessuna parte ha luogo la presente supplica fatta dagli ebrei.

Tanto era in dovere per mio discarico ed intanto con vera sincera stima, e rispetto passo a rassegnarmi

Di V.S: Illma e Rma

Dalla casa de' catecumeni 20 gennaio 1825

Umo Dmo Obbmo Servit.e

Filippo Colonna Rett. De' Catecumeni

7.

Lettera al Sant'Uffizio del cardinale Opizzoni. In allegato le deposizioni dei testimoni

Regesto: il vescovo di Bologna scrisse alla Congregazione per comunicare gli esiti di quanto eseguito.

A norma degli ordini datimi da Vostra Eminenza con sua veneratissima lettera dei 20 dicembre 1824, ed altra successiva dei 16 dello scorso Gennaro si sono compilati gli atti, giusta le istruzioni contenute nel primo dei due suddetti dispacci, riguardanti il Battesimo amministrato furtivamente dalla Teresa Lolli al fanciullo Angelo Levi, che trovasi ora in cotesta pia Casa de' Catecumeni. L'Emza Vra troverà questi fogli chiusi nella presente mia ossequiosa lettera, e spero che questa Suprema li troverà fatti secondo le prescritte regole.

Sempre pronto ad eseguire altri comandi che piacesse a V.E. di darmi, Le rinnova le proteste del mio profondo ossequio, e le Bacio umilissimamente le mani

Di Vra Eminenza

Umilmo Devmo Servitore Vero

Card. Oppizzoni

Bologna 9 febbraio 1825

7.1

Regesto: le deposizioni di tutti i testimoni della vicenda.

Die 24 Decembris 1824

[Parte iniziale in cui vengono riassunte le disposizioni del S.O. e le conseguenti azioni del Vescovo di Bologna]

Die 17 ianuari 1825

Vocatus personaliter comparuit [...] Camillus Ceronetti quondam Aloysi Bononiensis, etatis sue annorum 57 qui delato sibi iuramento veritatis dicendo quod prestit tactis manum S. Dei Evangelis

*Int An sciat causam sua voationis, et presentis examinis?*⁴⁴⁶

Risp. Me lo posso immaginare e credo che sia a riguardo di un battesimo conferito ad un fanciullo per nome Angelo figlio di Marco Levi Ebreo.

*Int Cur immaginetur hanc esse causam sua vocationis et presentis examinis?*⁴⁴⁷

Risp. Perché essendo io Vicario Generale del S.O., è a mia cognizione, che la S. Romana Generale Inquisizione ha saggiamente ordinato, che siano nelle regolari forme prese le deposizioni dei testimoni aventi relazione a un tale fatto.

*Int. Quid de hoc facto sciat. Quid fecerit, et quatenus affirmative, et quatenus summatim referat?*⁴⁴⁸

Risp. Sul fatto io so che nel giorno 27 giugno 1814 mi fu condotta dal Sig. D. Antonio Marchesi custode del Santuario della Madonna della Pioggia una

⁴⁴⁶ «Convocato comparve personalmente [...] Camillo Ceronetti del fu Aloisio bolognese di anni 57 e impegnatosi a dire la verità tramite giuramento che prestò toccando il Sacro Vangelo, venne interrogato perché immaginasse che questa fosse la causa della sua convocazione e del presente esame».

⁴⁴⁷ «Interrogato come mai immagini la causa della sua convocazione e del presente esame».

⁴⁴⁸ «Interrogato che cosa sappia di questo fatto, che cosa abbia fatto, e, in caso affermativo, riferisca sinteticamente».

donna per nome Teresa Lolli d'anni 27 "la quale depose presso di me quanto segue". La donna di servizio Maddalena Boriani, che in allora stava colla famiglia di Marco Levi abitanti in casa Spada nella Piazza di S, Martino, portò a casa mia un ragazzo di circa due anni, ed io credendo di fare un'opera buona presi un calcedro d'Acqua, e colle mani aspersi il volto del fanciullo due volte in modo, che il [omissis] era molle, e dopo lo asciuttai, e dissi io ti battezzo in nome del Padre, del figliuolo, e dello Spirito Santo" ma in modo che sospesi il compimento della formula, quando bagnai la mano nell'acqua per la seconda volta e la compii nell'aspergerlo. Io avevo realmente intenzione di battezzarlo. Questo le feci nella Quaresima del 1811. Quanto ho esposto, lo assicuro sono anche pronta a giurarlo. Presa questa deposizione dimisi la donna. Scrisi al Sg. Cardinale Arcivescovo, che allora era in Roma, il fatto sotto il giorno 13 luglio 1814 e sotto il giorno 31 luglio detto tornai a scrivere, che non era fattibile il togliere questo figlio dalle mani del padre, atteso che il Governo Austriaco, che allora dominava in questa Città riteneva in vigore i regolamenti del passato Regno d' Italia, per cui non era fattibile, né prudente il tentare di togliere questo figlio al Padre, e fui di opinione allora, che si aspettassero tempi migliori. Questo è quanto io so ed ho fatto intorno al Battesimo, di cui sono stato ricercato.

*Int. An nihil alius habet addendum, ad hoc quod supra exposuit?*⁴⁴⁹

Risp. Io non ho nulla da aggiungere a quanto ho detto sulla mia scienza e sul mio fatto.

[seguono firma e conferma di quanto deposto]

Die 24 ianuari 1825

Vocatus personaliter comparvit [...] D. D. Antonius qondam Iacobi Marchesi etatis sue annorum quinqueginta circiter, natus et domiciliatus Bononie sub Pareci S.M. Majoris in via Ripa di Reno qui delato sibi juramento veritatis dicendo quod prestilit tactis Sanctis Dei Evangeliiis, fuit per Dnum Iudice delegatum

⁴⁴⁹ «Interrogato se abbia qualcosa da aggiungere a quanto sopra esposto».

*Int. An sciat vel imagnetur causam sa vocationis, et presentis examinis?*⁴⁵⁰

Risp. Io m'immagino di saperlo, ed è perché so che una Donna battezzò furtivamente un figlio di un Ebreo

*Int. Cur imagnetur hanc esse causam sue vocationis et praesentis examinis?*⁴⁵¹

Risp. Nel 1814 circa certa donna per nome Teresa di cui non so risovvenirmi il cognome, mi disse, che aveva battezzato di nascosto un ragazzo figlio di un Ebreo di cognome Levi, senza ricordarmi, né il nome del Padre, né quello del figlio. Questa donna mi disse, che essendo capitata in di lei casa altra donna con un bambino dell'età di circa di un anno, figlio di un Ebreo, disse che avrebbe bisognato battezzarlo, e questo lo disse ad una sua sorella, la quale le rispose che non si poteva. Pure determinata essa Teresa a Battezzare il fanciullo, lo prese, e lo condusse altrove indi prendendo un vaso d'acqua, immerse una mano nell'acqua stessa, la spruzzò nel volto al fanciullo, proferendo la formula battesimale con decisa intenzione di battezzarlo, poscia restituì il fanciullo alla detta donna, che lo condusse via. Tutto ciò questa donna per nome Teresa lo disse con me fuori di confessione, ed io la consigliai a denunziar questo avvenimento a Monsignor Provicario. Allora questa donna pregò, perché l'accompagnassi dal lodato Monsignor Provicario, il quale ricevette la denuncia di detta Teresa nei termini da me esposti.

*Int. An sciat dictam Teresiam esse, et fuisse sane mentis quando denunciavit et narravit I.E. Baptismum contulisse furtive puero Hebreo, et utrum sit fide digna?*⁴⁵²

⁴⁵⁰ «Convocato comparve personalmente Antonio del fu Giacomo Marchesi di anni circa cinquantacinque nato e domiciliato a Bologna presso la parrocchia di Santa Maria Maggiore in via Riva di Reno che, avendo dichiarato di dire la verità tramite giuramento che prestò toccando il Sacro Vangelo, venne interrogato dal signor Giudice delegato se conoscesse o immaginasse la causa della sua convocazione, e del presente esame».

⁴⁵¹ «Interrogato come mai immagini che questa sia la causa della sua convocazione e del presente esame».

⁴⁵² «Interrogato se sappia detta Teresa essere, e fosse stata sana di mente quando raccontò e denunciò di aver amministrato furtivamente il battesimo al bambino ebreo, e inoltre se sia degna di fede».

Risp. Dai discorsi che tenni colla suddetta Teresa, quando mi raccontò d'averlo battezzato di nascosto il fanciullo Ebreo, conobbi che essa era sana di mente, perché parlava con sensatezza. In rapporto alla seconda parte dell'Interrogazione risponde, che io la ritengo degna di fede.

*Int. An nihil habeat addendum ad id quod supra exposuit?*⁴⁵³

Risp. Debbo aggiungere che la detta Teresa mi disse ancora, che quando si trovò sola col fanciullo ebreo, un altro ragazzo che ivi si trovava di anni sette circa, le portò un calcedro, ossia secchio d'acqua, la qual circostanza determinò maggiormente la donna a battezzare il fanciullo ebreo. Dopo ciò non ho altro d'aggiungere, avendo detto ingenuamente quello che io sapeva intorno il discorso e racconto fattomi dalla detta Teresa.

[Seguono firma e sottoscrizione di quanto precedentemente affermato]

Vocata personaliter comparuit [...]

Magdalena quondam Ioseph Boriani Vidua Petri Gennasi an. 59 Nata Bononie et domiciliata sub Parecia S. Sigismundi in via dicta Borgo S. Apollonia que delato iuramento veritatis dicendo quod prestilit tactis S. Dei Evangelis fuit per Dnum

*Int. An sciat causam presentis sua vocationis et presentis examinis?*⁴⁵⁴

Risp. Io non lo so, quando mai non fosse per una deposizione che feci tempo fa presso il parroco di S. Martino

*Int. An recordetur eodem quam alias deposuit coram R. Parrocho Divi Martini, et quatenus affirmative eodem summatim referat?*⁴⁵⁵

Risp. Interrogata dal detto Sig. Curato di San Martino se fossi mai stata a servire risposi di sì, e i padroni coi quali ero stata erano diversi cioè il Signor

⁴⁵³ «Interrogato se abbia qualcosa da aggiungere a quanto sopra esposto».

⁴⁵⁴ «Convocata comparve Maddalena del fu Giuseppe Boriani vedova di Pietro Gennasi di anni 59 nata a Bologna e domiciliata presso la Parrocchia di San Sigismondo nella via Borgo di S. Apollonia che, avendo dichiarato di dire la verità tramite giuramento che prestò toccando il Sacro Vangelo, venne interrogato dal signor]Giudice delegato] se conoscesse o immaginasse la causa della sua convocazione, e del presente esame».

⁴⁵⁵ «Interrogata se ricordasse che cosa aveva depresso presso il reverendissimo parroco di San Martino e in caso affermativo di riferirlo sinteticamente».

Giuseppe Gamberini, un'altra signora, ed anche il Sig. Marco Levi, che poi dopo seppi essere ebreo, e vi andiedi in qualità di donna da fanciulli. Dissi ancora al detto Sig Curato, che io aveva ancora l'incombenza particolare di custodire due fanciulli maschi, il grande la notte, perché il giorno andava a scuola, e il piccolo per nome Angelo dovevo custodirlo e notte e giorno perché era assai piccolo di circa un anno e mezzo. Dissi pure anche al suddetto Sig. Curato, che ero stata un giorno col detto fanciullo Angelo a salutare mia sorella Anna Boriani, la quale ha due figlie una delle quali per nome Teresa, che prese ad accarezzare questo fanciullo se lo pose in braccio ed andò in un'altra camera nel tempo che mi trattenni a discorrere colla sorella. Finalmente dissi al Sig. Curato opportunamente interrogata che mi pareva d'avere una volta sentito a dire che il fanciullo Angelo Levi era battezzato senza sapere da chi.

*Int. An recordetur tempus quo famulata fuerit Hebreo Marco Levi?*⁴⁵⁶

Risp. Io servii per sette mesi l'Ebreo Marco Levi in qualità di donna da fanciulli saranno circa 11 anni.

*Int. An si videret sibique legi audiret prefectam suam depositionem coram Parroco S. Martini factam, eam recognoscere nec ne valeret?*⁴⁵⁷

Risp. Io non so leggere lo scritto, per altro se sentirò leggere la deposizione anzidetta la saprò riconoscere.

[Viene letta alla donna la deposizione rilasciata e le chiedono di ratificarla]

Risp. Avendo sentita leggere la deposizione anzidetta, la confermo, e ratifico, ma dichiaro che la Teresa Lolli nel giorno in cui mi portai alla di lei casa col fanciullo che fu l'unica volta che vi andassi con detto fanciullo, non disse quelle espressioni notate nella deposizione ora lettami "Perché non si potrebbe battezzarlo" giacché se le disse, per quanto io vi pensi non posso ricordarmele. Aggiungo però che dopo aver cessato dal servizio della famiglia

⁴⁵⁶ «Interrogata se ricordasse quando aveva servito come domestica per l'Ebreo Marco Levi?».

⁴⁵⁷ «Interrogata nel caso vedesse e udisse leggere la sua predetta deposizione rilasciata presso il parroco di San Martino, fosse in grado di riconoscerla o meno».

Levi, ed avere più volte veduta mia nipote Teresa Lolli parlando di questi miei cessati padroni, diceva con me, perché non si fanno cristiani quei Levi, e non si battezzano? come han fatto altri levi? Io non posso dire cosa alcuna di più, e questo è quanto io ho potuto ricordarmi.

*Int. An habeat inimicitiam cum familia Levi, an cum aliquo de dicta familia, vel litem civilem, Criminalem, et aliud?*⁴⁵⁸

Risp. Io non ho inimicizia con la famiglia del Levi, né con alcuno di essi, e nemmeno liti di sorta alcuna, né odio.

[Segue sottoscrizione della deposizione con la croce]

Die dicta

Vocata personaliter comparuit [...]

Teresa filia Simonis Lolli nubilus An 38 nata Bononie et domiciliata in vi Mascarella 1513 sub Parecia S.M. Purificationis [...]

*Int. An sciat vel imagnetur causam sua vocationis et presentis examinis?*⁴⁵⁹

Risp. Io credo di essere stata chiamata a questo esame per apporto di aver conferito il Battesimo ad un ragazzo Ebreo.

*Int. Cur imagnetur hanc esse causam sua vocationis et presentis examinis?*⁴⁶⁰

Risp. Me lo sono immaginato, perché di questo mio fatto ne diedi denuncia tempo fa, e cioè nel finire di giugno del 1814 al mio confessore D. Antonio Marchesi, il quale mi consigliò di denunciare questo fatto a Mons. Provicario Generale Camillo Ceronetti come eseguii, denuncia che ripetei l'anno scorso da questi giorni d'avanti a Sua Emza il Cardinale Arcivescovo il quale m'indirizzò al Sig. Curato di S. Martino, che ricevette appunto la mia denuncia.

⁴⁵⁸ «Interrogata se abbia inimicizia con la famiglia di Levi, o con qualcuno della detta famiglia, o un contenzioso penale o civile e simili».

⁴⁵⁹ «Convocata, comparve personalmente Teresa figlia di Simone Lolli nubile di 38 anni bolognese domiciliata in via Mascarella 1513 sotto la parrocchia di Santa Maria Maggiore e venne interrogata se conoscesse o immaginasse la causa della sua convocazione e del presente esame».

⁴⁶⁰ «Interrogata perché immagini che questo sia il motivo della sua convocazione e del presente esame».

Int. *An recordetur eonum que deposuit tam prima quam secunda vice, ut dixit, et quatenus affirmative et summatim referat?*⁴⁶¹

Risp. Ecco quanto deposi. Nell'affare del 1811, se non erro, venne in casa mia situata in via Mascarella al 1512 una mia zia per nome Maddalena Boriani servente del Sig. marco Levi Ebreo, la quale aveva in braccio un fanciullo, figlio, come essa mi disse, del suddetto levi, dell'età circa poco più di un anno. La zia si allontanò per poco tempo dalla nostra casa, e mi lasciò in custodia il detto fanciullo per nome Angelo. Mi venne il pensiero di battezzare il fanciullo per farlo cristiano; per eseguire tale mio pensiero lo manifestai a mia sorella per nome Maria, minore di me ivi presente, e le richiesi come si facesse a battezzare i fanciulli, giacché volevo battezzare il medesimo, ed essa mi rispose che non lo facessi, perché si poteva far male. Ciò non di meno essendovi presente un fanciullo di setta anni circa, il quale sentì il discorso fatto colla sorella da me, andò ad attingere acqua dal vicino pozzo in un Cortile, e da questa circostanza presi coraggio per eseguire la mia intenzione: difatti trasferitami nel cortile presso al pozzo bagnai la mano dentro immergendola nel calcedro, e spruzzai nel volto del fanciullo l'acqua proferendo queste parole: “ Io ti battezzo in nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo” con intenzione ferma di battezzarlo, ed essendo rimasto il fanciullo bagnato nel volto, e nelle spalle lo asciugai. Avverto che il fanciullo da me nominato che si trovò presente era dell'età di circa 7 anni di nome Cesare Gamberini, e che morì qualche tempo dopo. Ritornata poco dopo la zia a riprendere il fanciullo, glielo consegnai, senza nulla dirle di ciò che avevo fatto.

[Viene letta alla donna la deposizione rilasciata e le chiedono di ratificarla]

Risp. Io la ratifico, e confermo pienamente perché contiene la pura verità.

Int. *Quot annos habuerit cum contulit furtive Baptismum puero hebreo?*⁴⁶²

⁴⁶¹ «Interrogata se ricordi bene quanto depose tanto la prima quanto la seconda volta, come disse, e in caso affermativo lo riferisca sommariamente».

⁴⁶² «Interrogata su quanti anni avesse quando aveva amministrato furtivamente il battesimo al bambino ebreo».

Risp. Io aveva 24 anni allorché conferii il Battesimo al detto fanciullo.

Int. *Cur post decennium rennovaverit denunciationem factam, quam asseruit iam [omissis] anno 1814 coram Pro Vicario Generale?*⁴⁶³

Risp. Sapendo io che il ridetto fanciullo Angelo Levi da me battezzato rimaneva presso i suoi genitori, e che perciò non sarebbe stato istruito nelle cose della nostra S. Fede, onde non guastasse il frutto del Battesimo da me conferitogli, credetti bene di rinnovare nell'anno scorso la mia denuncia, purché i Superiori Ecclesiastici prendessero quelle determinazioni che credessero più opportune nella circostanza al vantaggio spirituale di questo Ebreo da me battezzato. Ciò feci anche a consiglio del Sig. Canonico Maldini che fu fatto da me interpellare col mezzo di mia sorella Maria, che lo conosceva, giacché mi dava molta pena il sapere che il ragazzo conviveva co suoi genitori ebrei.

Int. *An unquam habuerit vel habeat litem Criminalem aut Civilem, vel contestaionem, inimicitiam, odium cum parentibus at familia pretensi Baptizati?*⁴⁶⁴

Risp. Io non ho mai avuta, ne ho di presente lite Civile, o criminale, contesa, inimicizia, od odio né co' genitori né colle famiglie del ragazzo Levi; anzi dirò di più che non li conosco personalmente,

Inte. *An habeat aliquid addendum presenti depositioni, et examini?*

Risp. Io non ho altro d'aggiungere intorno al presente esame.

[Segue sottoscrizione della deposizione con la croce]

Die 28 Ianuari 1825

Vocata personaliter comparuit [...]

⁴⁶³ «Interrogata come mai aveva rinnovato dopo un decennio la denuncia fatta, già pronunciata nel 1814 presso il Pro Vicario Generale».

⁴⁶⁴ «Interrogata se abbia avuto o abbia una causa penale o civile, o contesa, inimicizia, odio nei confronti dei parenti o della famiglia del preteso battezzato».

Maria filia Simonis Lolli [...]

Int. *An scia causam, seu imaginetur sue vocationis et presentis examinis?*⁴⁶⁵

Risp. Io m'immagino di dover essere esaminata intorno al Battesimo conferito di nascosto ad un fanciullo ebreo per nome Angelo Levi da mia sorella Teresa Lolli

Int. *Cur imaginetur hanc esse causam sua vocationis et presentis examinis?*⁴⁶⁶

Risp. Perché io non ho altra cosa che possa interessare le ricerche di un Tribunale

Int. *Quid sciat circa hanc collationem Baptismi Puero Hebreo Angelo Levi factam ab eius sorore Teresa Lolli?*⁴⁶⁷

Risp. Una sorella di mia madre, per nome Maddalena Boriani nell'estate del 1811 senza che io sappia precisare né il giorno né il mese, venne a casa nostra dopo desinare con un fanciullo di un anno circa, il quale mi fu detto dalla nominata Boriani mia zia essere ebreo, e figlio di Marco Levi. Avendo essa bisogno di recarsi altrove per un suo interesse lasciò in consegna a mia sorella Teresa il fanciullo detto, perché lo custodisse fino al di lei ritorno, al che io era presente. Partita mia zia la sorella osservando il fanciullo disse con me "Io vorrei battezzare questo fanciullo, insegnatemi come si fa" Io risposi, si prende dell'acqua pura; ma poscia pentitami, soggiunse lasciasse stare perché non si avesse a far peccato. La stessa mia sorella si ritirò però dalla Camera dove eravamo, e si recò nel vicino cortile, si si trattene pochissimo tempo, poi col fanciullo ritornò nella stessa Camera mi sembra senza questo ricordarmelo per la distanza del tempo trascorso, d'aver interrogato detta mia sorella se avesse poi battezzato il fanciullo, ed essa rispondesse di sì cosa che più volte mi ha confermato nel decorso di questo tempo, avendomi spesso

⁴⁶⁵ «Convocata, comparve personalmente Maria figlia di Simone Lolli e venne interrogata se conoscesse o immaginasse la causa della sua chiamata e del presente esame».

⁴⁶⁶ «Interrogata come mai immagini che questa sia la causa della sua convocazione e del presente esame».

⁴⁶⁷ «Interrogata su che cosa sappia circa la collazione del battesimo al fanciullo ebreo Angelo Levi fatta da sua sorella Teresa Lolli».

dichiarato, ed affermato che in quel tal giorno battezzò il fanciullo Angelo Levi, e ciò fece aspergendo colla mano dell'acqua pura nel volto del fanciullo e proferendo coll'intenzione di battezzare le seguenti parole "Io ti battezzo in nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo".

*Int. An sciat vel dici audierit ipsam eius sororem denunciasset alicui Superiori Eccli [Ecclesiastici] furtivam collationem predicti Baptismi?*⁴⁶⁸

Risp. So per avermelo detto mia sorella, che essa fece denuncia della collazione fatta del Battesimo al fanciullo ebreo a Monsignor Provicario Generale Ceronetti nel 1814 a ciò consigliata dal di lei confessore D. Antonio Marchesi, il quale anzi l'accompagnò al prelodato Monsignore. Aggiungo di più, che nell'anno scorso, dubitando tanto io, quanto mia sorella, che si fosse pervenuta la prima denuncia, perché sapevamo che Angelo Levi conviveva co' genitori ebrei, pensò di ripeterla, e per far questo, contattai io stesso ad insinuazione di mia sorella il mio confessore D. Canonico Maldini, domandandogli dietro le circostanze di questo affare da me esposto, se si doveva ripetere la denuncia, al che rispose affermativamente, per cui io, e mia sorella ci portammo da Sua Emza il Sig. Card. Arcivescovo quale ci diresse al Sig. Curato di S. Martino, e questi ricevè la denuncia di mia sorella ponendola in iscritto.

*Int. An ipsa ab aliquo fuerit examinata circa id quod deposuit?*⁴⁶⁹

Risp. Io non sono stata mai esaminata a alcuno, solamente ho accompagnato mia Sorella tanto dal Sig. Cardinale, quanto dal Sig. Curato di S. Martino, e fui presente al detto esame. *Int. An unquam habuerit vel habeat litem Criminalem aut Vicilem, vel contestationem, inimicitiam, odium cum parentibus at familia pretensi Baptizati?*

Risp. Io non ho mai avuto né ho liti, causa o contese, o inimicizie, o odio con la famiglia, o parenti di Marco Levi perché neppure li conosco personalmente.

[Sottoscrive la deposizione con una croce. Seguono altre deposizioni che testimoniano la buona salute e la sanità mentale della donna. Nella feria II del 5

⁴⁶⁸ «Interrogata se sappia o abbia udito che la sua stessa sorella abbia denunciato a qualche superiore ecclesiastico la furtiva collazione del predetto battesimo».

⁴⁶⁹ «Interrogata se essa sia stata esaminata da qualcuno circa quanto depose».

marzo 1825 viene stabilito di considerare il battesimo valido. La battezzante viene punita dal vescovo di Bologna imponendole un pellegrinaggio ad un santuario di propria scelta].

Il caso di Clemenza Vita

Nota introduttiva

Nel 1829 il padre inquisitore di Faenza, mettendo in ordine tra i documenti ricevuti dopo la morte del vescovo di Ravenna Antonio Codronchi, scoprì la denuncia di un battesimo nascostamente conferito ad una neonata ebrea diciannove anni prima.

Nel 1817 Giulia Bezzi si recò presso la curia vescovile di Ravenna e denunciò di avere battezzato sette anni prima una neonata ebrea perché temeva potesse morire. Una volta scoperte queste carte l'inquisitore di Faenza si confrontò col Sant'Uffizio e col vescovo di Imola e venne stabilito di segregare la presunta battezzata, in attesa di verificare la valida amministrazione del battesimo.

Il 10 luglio 1830 Clemenza Vita, la presunta battezzata ormai ventenne, venne prelevata presso l'abitazione del padre a Lugo e portata a Imola e segregata nel Conservatorio delle Alunne di San Giuseppe.

Data l'ostinazione di Clemenza e le difficoltà di alloggio trovate nel Conservatorio, il Sant'Uffizio stabilì di portare la donna a Roma nella Casa dei Catecumeni, il che avvenne il 4 ottobre del 1830. Il 2 novembre la donna cominciò a manifestare il desiderio di convertirsi e il 29 novembre dello stesso mese la Congregazione stabilì di considerare valido il battesimo amministrato.

Indicazioni archivistiche: ACDF, S.O.,D.B. 14 fasc.1 cc. nn.

1.

Relazione dell'assessore del Sant'Uffizio sul caso di Clemenza Vita.

Regesto: il documento riassume brevemente la vicenda e la decisione dei consultori del 29 novembre 1830 di considerare il sacramento amministrato correttamente.

Dubbio di battesimo conferito all'ebrea Clemenza vita

Relazione fatta da Monsignor Assessore nella Congregazione tenuta dagli Emi Rmi Signori Cardinali Inquisitori Generali nella Sala Capitolare del Rmo Capitolo di San Pietro in Vaticano nel giorno di domenica 4 dicembre 1830. Primo dei Novendiali per le Esequie di Pio Papa VIII

Giulia Bezzi di Ravenna trovandosi nell'età d'anni circa diecisette, imparando l'Arte di Sartrice dalla Maestra Anna Toppi in Ravenna battezzò essendo rimasta sola in una casa abitata da Ebrei in Via detta Calzoleria posta accanto all'unico Caffè di quella Strada detto de' Patriotti una Bambina Ebreica di tenere età, che giudicò mortalmente inferma.

Tanto depose con giuramento in aprile del 1817, aggiungendo, che in detto Anno l'Ebreica battezzata viveva in Ravenna. Il Battesimo essa dice che glielo conferì sette, o al più otto anni prima, e va a cadere circa l'anno 1810. Rimase dimenticata questa deposizione fra le Carte del defunto Monsignor Arcivescovo di Ravenna, fin che giunta al Pre Inquisitore di Faenza, si sono potute fare le opportune ricerche, e verificazioni nel 1829.

Chiamata ad esame la battezzante Giulia Bezzi, non può nascere alcun dubbio sulla validità del Battesimo in genere, quanto alla materia, e quanto alla forma pronunciata, e intenzione della battezzante.

La difficoltà si è ristretta a trovare e verificare la persona della battezzata. Colle deposizioni della stessa battezzante e di altre persone, e coll'esame degli Stati delle Anime di quella Via di Ravenna riscontrate dagli anni 1806 al 1820 si è provato che la Casa, ove fu battezzata la infante circa il 1810, è

la Casa contigua al Caffè detto de' Patriotti posta al n. 381 e non altra e che in questa dall'anno 1809 al 1820 vi ha abitato soltanto l'Ebreo Sabatino Vita con Allegra Ravenna sua moglie. Nel 1810 si trova notata negli Stati delle anime una sola figlia Clemenza figlia di Sabbatino di mesi otto, e nel 1811 si trova notata questa sola Clemenza figlia di anni due.

Mancano gli Stati del 1812, ma in quelli del 1813 si legge aveva poco meno di un anno, e questa seconda figlia Costanza in detto anno ne' Registri dell'anime non si legge ancora nata.

Tutto questo appurato in fatto cadano da se le altre difficoltà che possano insorgere. Il nome d'Isaia messo dubitativamente dalla battezzante Bezzi nella prima deposizione del 1817, non induce diversità, perché si sa di certo la Casa, e il luogo preciso, ed anche è circoscritto, e definito. il tempo, in cui seguì il battesimo, e sono determinati da tali circostanze il Padre, e la Madre della battezzata. Non può essere, che una figlia di abatino Vita, e di Allegra Ravenna e la prima figlia de' medesimi detta Clemenza, o Clementina. Combinano anche in ciò in qualche modo i connotati del Padre, della Madre, e della stessa Ragazza, per quanto possa oggi raccogliersi dopo tanti anni.

Non osta, che la battezzante Giuglia Bezzi nell'esame recente accenni dubitativamente, ed in confuso due altre Sorelle della battezzata più grandicelle, ed aggiunga, che non saprebbe ora determinare, se quella da Lei battezzata fosse la maggiore, o altra delle minori.

Si rifletta, che essa stessa accennando le maggiori di età vedute insieme assicura di non sapere, se fossero sorelle o no. Ma fissata da essa con certezza l'epoca del Battesimo nel 1810, o 1811 al più; coll'aiuto dello Stato delle Anime di quella Parrocchia, e colla determinazione della Casa e de' Parenti della battezzata, si deduce con sicurezza bastante, ed anche col deposito de' testimoni, che la prima figlia di Sabbatino Vita detta Clemenza, che aveva Otto mesi nel 1810, e che Sabbatino non ha avute altre figlie prima di questa, come pure, che delle due figlie nategli dopo, niuna può essere la battezzata.

Finalmente non fa difficoltà che un certo Sacerdote Beltrami in casa di cui poco distante da quella dove seguì il Battesimo, abitò Sabbatino Vita dal 1803

fino ad aprile del 1809 dica, che questi aveva due figli una femina maggiore, e un figlio minore di età di cinque, in sei anni. È uno sbaglio manifesto nato dalla lontananza del tempo, perché dallo stato delle Anime apparisce evidentemente, che per tutto quel tempo Sabbatino non aveva né Moglie, né figli.

Lo Stato delle Anima passato Sabbatino nel 1809, alla Casa dove seguì il Battesimo, annovera nel 1810 per la prima volta la Moglie di Sabbatino Allegra Ravenna e la figlia Clemenza di Mesi Otto. D'altronde si sa di certo, che Sabbatino prese moglie nel 1809.

Tutte le cose maturamente considerati tutti i Signori Consultori nella Feria Il 29 novembre prossimo passato “*fuert in toto factis constare de Baptismo, eiusque collatione puellae Clementinae Vitae*”. La giovine mercé le sagge provvidenze dell'Emze Vostre trasferita a questa Casa de' Catecumeni si è dichiarata di voler essere Cristiana come avvisa il Rettore.

2.

Lettera dell'inquisitore di Faenza al Sant'Uffizio.

Regesto: missiva che il frate Ancarani mandò alla Congregazione per informarla della situazione dell'ebrea Clemenza Vita.

Una donna cristiana venni anni fa circa battezzò in Ravenna una bambina ebrea gravemente inferma, che poi risanò, e tutt'ora vive.

Ho compilato gli atti, ed ho stesa la relazione e tutto umilio all'EE VV Rme, mentre col più profondo ossequio, ed altra considerazione passo al bacio della sacra porpora dell'EEVRR

S.O. Faenza

7 dicembre 1829

Fr Angelo Ancarani

3.

Relazione interna al Sant'Uffizio sul caso di Clemenza Vita.

Regesto: nel documento vennero esaminati sia la corretta amministrazione del battesimo, sia la possibilità di recuperare la donna battezzata. Sembra essere proprio questo punto la maggiore difficoltà del caso: la possibilità di individuare con sicurezza la donna battezzata quasi vent'anni prima.

Il defunto Monsignore Arcivescovo Codronchi lasciò prima di morire al P. Angelo Ancarani moltissime denunce spettanti al S.O.

Il P. Ancarani prima cercò quelle riguardanti delitti di sollecitazioni. Indi divise tra le altre denunce le prese in qualche modo giudizialmente dalle stragiudiziali.

Quelle stragiudiziali erano in grandissimo numero. Cominciavano dal 1818 fino al 1824 prese da diversi delegati.

Le separò di anno in anno, di mese in mese, di giorno in giorno.

Fece quindi un elenco di tutti i denunziati, ed esaminando le stragiudiziali del mese di Aprile 1817 trovò che in data dei 10 di detto mese vi era un documento giurato di certa Giulia Bezzi di Ravenna, in cui dichiarava, che sette, od otto anni avanti e va a cadere circa l'anno 1810, in via di Ravenna detta Calzoleria aveva ella battezzata una bambina Ebraea moribonda in una casa vicina al Caffè detto de' Patrioti, ma non sapeva nome, cognome della Bambina, e de' Genitori: aveva alcun dubbio, che il Padre potesse chiamarsi Isaia. Peraltro la Bambina non essendo poi morta, viveva tutt'ora nel 1817, e questo documento è anche firmato dal P. Giacomo di Ancona Cappuccino, Predicatore in quell'anno a Ravenna, ora domiciliato a Jesi.

Suppone il P. Ancarani, che il defunto Monsignor Arcivescovo Codronchi ponesse per sbaglio tal documento tra le denunce del S.O.

Trovò il P. Ancarani questo documento la notte del 22 Ottobre pp, mentre formava l'elenco dei denunziati, scorrendo le stragiudiziali del 1817. Subito

si portò a Ravenna per esaminare Giulia Bezzi, e vedere di trovare quale fosse l'Ebreo battezzata, e se più viveva.

Giunto adunque il P. Ancarani a Ravenna fece de actis il lodato documento, e seppe, che Giulia Bezzi era a Massa Lombarda al servizio della Marchesa Tedeschi. Intanto cercò con diversi esami giudiziali, quali Ebrei avessero abitato in Ravenna nella strada detta Calzoleria, e prese l'epoca dall'anno 1806 fino all'anno 1820, giacché la Bambina Ebreo era stata battezzata nel 1810 circa, e in Ravenna viveva nel 1817, e siccome dal documento non appariva, che età avesse la Bambina quando fu battezzata, perciò egli cominciò le sue indagini dal 1806.

Volle vedere il P. Ancarani lo stato d'anime della via calzoleria dall'anno 1806 fino all'anno 1820, e riportò in actis tutte le partite.

In questi anni adunque due Famiglie Ebreo hanno abitato nella detta strada, e non altre. Costa che ivi è un solo caffè, e vi è negli anni suddetti sempre stato un solo Caffè una volta detto di Patrioti.

Quasi in faccia al Caffè al n. Civico 372 vi è una Casa di Appollinare Braghini, e dell'anno 1806 fino all'anno 1820 vi ha abitato Sabatino Boanajachia, e si nomina una Ester sua sorella, una Ester sua moglie, e nel 1810 Meraviglia d'anni 9, Regini di mesi sei figlie di Sabatino. Tutti Ebrei

In appresso questa famiglia non più si nomina.

Si noti che il Caffè al civico 352 a mano destra, e negli anni indicati vi è stato quel solo Caffè, cioè dal 1806 fino al 1820, si prese ad esaminare, se alcuna famiglia ebrea abbia abitato vicino a quel Caffè.

Appunto al n. Civico 349 vi è una casa di un certo Bianchini, che in appresso ne furono padroni D. Ludovico Beltrami, Antonio Ferruzzi, distante dal Caffè due case, ed in questa casa dal 1806 fino al 1807 vi ha abitato l'Ebreo Sabatino Vita, e Mosè suo fratello.

Nel 1808 in detta casa non è segnato alcun Ebreo. Accanto poi al Caffè vi è una casa al n. civico 351 prima di dominio di un certo Zabbaroni, poi di dominio di un certo Naglia, e in questa casa vi ha abitato dal 1809 fino al 1820 l'Ebreo

Sabatino vita, Allegra Ravenna sua moglie, e nel 1810 avevano una Figlia, di nome Clemenza di mesi otto, e questa è sempre nominata negli anni successivi. Nel 1813 si segna altra figlia di nome Costanza d'anni 2, e questa pure è nominata negli anni successivi. Nel 1816 si segna una terza figlia di nome Celeste di mesi otto, e questa parimenti è nominata negli anni successivi e seguenti.

Dal detto matrimonio sono nati altri figli Maschi.

Si noti 1o che nel 1812 manca lo stato d'anime, e nel 1815 nella casa Naglia si dice solo "Habitatio Hebreorum".

Si noti 2o che dal 1813 fino al 1820 non si dice più Clemenza, ma Clemente, anzi nel 1813 si dice di più Clementi nato in Ludo d'anni 4, e corrisponde benissimo alla Clemenza, che nel 1810 aveva mesi otto.

Nel dubbio adunque se questa Clemenza fosse maschi o femina, e per verificare se visse ancora, si sono fatti alcuni atti in Lugo, e risulta che Sabatino Vita ha vive tre femine nate dal matrimonio con Allegra tuttora vivente, Clemenza d'anni 19 in 20 e sarebbe nata nel 1810, Costanza d'anni sedici, e forse alcuno di più, e così nel 1813 veniva ad avere circa due anni. Celeste d'anni tredici, e sarebbe appunto nata circa l'anno 1816. Epoche che combinano collo stato di anime di Ravenna. Anzi risulta dagli atti fatti in Lugo, che Sabatino Vita ha avute di femmine queste tre sole, e non ha avuto alcun maschio di nome Clemente, ma di tal nome solo la Clemenza suddetta, primo frutto del matrimonio di lui con Allegra accaduto nel 1809.

Dietro queste notizie fu esaminata la zitella Giulia Bezzi in Massa Lombarda, la quale disse di avere ella battezzata una bambina Ebraica in Ravenna circa venti anni fa, e riconobbe nelle debite forme il documento giurato, che aveva fatto nel 1817, né sapeva nome, e cognome della Bambina, né quello sicuramente de' Genitori di lei.

Prima parliamo del Battesimo conferito, parleremo poi sull'identità della persona a cui fu dato.

Eccome come successe la cosa. Giulia Bezzi era discepola della Sartrice Anna moglie di Luigi Toppi, la quale facendo un abito ad una Ebreja abitante vicino al Caffè de' Patrioti, prima di terminarlo andò a provare l'abito all'Ebreja, e condusse seco la discepola Bezzi. Anna Toppi si ritirò in una camera coll'Ebreja per provarle l'abito, e la Bezzi rimase sola in altra camera, ove era in cura una bambina Ebreja, che ella giudicò non arrivasse all'età d'un anno, e sembrava moribonda. Presso la culla vi era un catino di acqua naturale, e limpida. Per salvar quella bambina, persuasa che morisse, credendo di far cosa grata a Gesù Cristo, la battezzò con vera intenzione di conferirle il battesimo. Prese adunque col concavo della mano dell'acqua dal catino, e versandola sul capo della Bambina disse "io ti battezzo in nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo, e così sia", ed assicurò la Bezzi 1o che pronunciò la forma nello stesso tempo, che versava l'acqua 2o che l'acqua la versò per modo di croce 3o che l'acqua scorreva per i capelli della Bambina 4o che ebbe intenzione di battezzarla, 5 o che dopo asciugò con un suo fazzoletto il capo della Bambina, acciò gli Ebrei non se ne accorgessero.

Esaminata Anna Toppi verifica, che aveva tra le sue discepole Giulia bezzi, verifica che circa l'anno 1809 e 1810 provò una veste ad Allegra Ravenna moglie di Sabatino, verifica, che Clemenza era la maggiore di altre due figlie Costanza, e Celeste, verifica che talora erano infermiccie, ma non sa se andasse a provare la veste ad Allegra con alcuna discepola, anzi crede di esservi andata sola. È però facile che dopo venti anni siasi di tal circostanza dimenticata.

Dimostrata così la validità del Battesimo, passiamo ad esaminare l'identità della Bambina Ebreja Battezzata.

In via Calzoleria di Ravenna in tre case sono stati ad abitare gli Ebrei.

Sabatino Bonajacchia, e sua Famiglia dal 1806 fino al 1810 in casa di Appollinare Braghini, casa posta quasi in faccia al Caffè.

In questa casa non è stata battezzata la bambina Ebreja, perché in essa circa l'anno 1810 vi abitava la Sartrice Anna Toppi, di cui era discepola la Bezzi, e crede, che più non vi stassero gli Ebrei, ma non è di questo sicura: è però certa

che andò in altra casa colla Toppi a provare l'abito all'Ebreo, la bambina di cui battezzò.

Peraltro dallo Stato di Anime risulta, che nel 1810 nella Casa di Appollinare Braghini vi abitava la Famiglia dell'Ebreo Bonajacchia; e quella di Luigi, ed Anna Toppi contemporaneamente.

Proseguiamo. Sabatino di Datalo Vita con suo Fratello Mosè nel 1806 e 1807 abitarono nella casa di Bianchini, passata poi in dominio di Beltrami, e Ferruzzi, casa distante dal Caffè de' Patrioti due Case essendo ella al Civico 349, ed il Caffè è al civico 352.

Giulia Bezzi conosce questa casa di Bianchini, benché non sappia, che sia passata in proprietà di Beltrami, e Ferruzzi, ed assicura, che in detta casa non ha battezzata l'Ebreo.

In fine lo stesso Sabatino Vita con Allegra Ravenna sua moglie, ed una bambina Clemenza di otto mesi nel 1810 abitavano in Casa di Zabbaroni, poi di Naglia al numero civico 351, casa posta accanto al Caffè de' Patrioti al civico 352. E in questa casa assicura Giulia Bezzi di aver battezzata una bambina circa venti anni fa, e quantunque non sappia il nome de' Genitori, e della Bambina, va però a combinare, che la bambina Ebreo battezzata sia Clemenza Vita, che nel 1810 aveva mesi otto.

Si noti 1° che la casa di Zabbaroni, poi di Naglia, ha una bottega per cui si entra in casa, e la Bezzi dice, che questa bottega è immediatamente accanto al Caffè, come anche risulta dallo Stato d'Anime, ed in questa bottega, soggiunge la Bezzi l'Ebreo Padre vi vendeva panni, e per questa bottega passò, quando colla Sartrice Toppi andò a provare l'abito all'Ebreo Madre, nella qual occasione battezzò la bambina Ebreo, ed in questa bottega ha veduta e prima, e dopo il battesimo una bambina in braccio alla Madre Ebreo.

Si noti 2° che la sola Famiglia di Sabatino Vita abitava nella Casa di Zabbaroni, poi Naglia, né vi erano altri inquilini, onde resta sempre più certo, che la Bambina battezzata fu una Bambina di Sabatino Vita.

Si noti 3° che Clemenza Figlia di Sabatino Vita è vivente di circa 20 anni, e va a combinare, che sia nata nel 1810 circa, ed il P. Ancarani ha per inteso che sia promessa sposa ad Abramo Forti.

Si noti 4° che nel documento fatto dalla Bezzi nel 1817 si dice, che il battesimo accadesse, o al più otto anni addietro, e di presente dice circa 20 anni fa, e tutto va a provare, che la bambina ebrea battezzata nacque circa l'anno 1810, come appunto nacque Clemenza di Sabatino Vita, e fu battezzata, che non aveva ancora un anno, ed appunto Clemenza suddetta nel 1810 aveva 8 mesi.

Sabatino Vita ha avuto dal matrimonio con Allegra Ravenna altre due Figlie una Costanza l'altra Celeste. Di queste due nessuna può essere stata la battezzata da Giulia Bezzi.

Nello stato d'anime del 1813 dicesi, che Costanza nata a Lugo aveva due anni: dunque era nata al più presto nel 1811. Anche che si volesse tenere, che dicendo Giulia Bezzi nel documento del 1817 essere accaduto il Battesimo 7 anni addietro, o al più otto, posto, che fosse successo solo sette anni addietro, verrebbe che il Battesimo fosse stato conferito nel 1811, ma siccome la bambina battezzata aveva allora circa un anno, o quasi un anno, non poteva essere Costanza nata nell'anno al più presto 1811, ma si bene Clemenza, che nel 1810 aveva 8 mesi.

La terza figlia di Sabatino Vita di nome Celeste nel 1816 aveva otto mesi, onde questa non poteva essere la battezzata.

Sembra dunque possa concludersi, che l'Ebrea battezzata Bambina da Giulia Bezzi sia Clemenza di Sabatino Vita, sia perché il Battesimo fu conferito in Casa di Zabbaroni, poi di Naglia, ove abitava la sola Famiglia di Sabatino Vita, sia perché ciò accadde circa il 1810, e fu Battezzata una bambina Ebrea di età circa un anno, ed appunto Clemenza nel detto anno 1810 aveva mesi otto come risulta dallo stato d'anime.

Aggiungasi 1° la descrizione del Padre e della Madre dell'Ebrea Bambina battezzata.

Quanto a quella del padre, così lo descrive Giulia Bezzi. Uomo di statura né alta, né bassa, colore brutto, capelli sembrano neri, denti grandi, labbra alte, d'età allora circa anni 40. Non sa connotare né occhi né naso.

Parlando adunque di Sabatino quondam Datulo Vita conviene negli stessi connotati il Sig. Domenico Filoni, che lo ha osservato di presente e nella statura mediocre vi convengono il Sig. D. Ludovico Beltrami, e Giuseppe Naglia. Il sig. Alessandro Sangiorgi lo dice di statura bassa, e con difetto nell'occhio, non sa se destro, o sinistro, che però fattolo osservare dal Gir. Domenico Filoni, questo difetto non sussiste,

Quanto alla madre Ebraica così la descrive Giulia Bezzi. Donna di corporatura sottile, piuttosto alta, smunta di colore, sembra di vista corta, un poco piegata nella vita, d'età allora circa 30 anni, capelli parevano biondi, scarsa di petto.

Il Sig. Domenico Filoni dietro informazioni prese dice che avrà Allegra Ravenna Moglie di Sabatino Vita in ora circa anni 48, e combina, che all'epoca del Battesimo dato alla Figlia ne avesse circa 30, ed è di vista miope, di vita piegata, o diciamo incassata.

Aggiungesi secondo che Giulia Bezzi avendo veduta la Bambina Ebraica battezzata fatta grandicella, dice che la Bambina veniva di statura piuttosto alta, corporatura sottile, pallida di colore, labbra alte a cagione di denti che buttano in fuori, ed il Sig. Domenico Filoni per le sue informazioni riporta che le tre Figlie di Sabatino Vita hanno un po' di grugno.

Aggiungesi terzo, che nell'esame di Giulia Bezzi essendoli stati nominati fra altri Sabatino Vita, Allegra Ravenna, Clemenza, Costanza, Celeste sorelle Vita dice "in casa dell'Ebraica la cui figlia battezzai, ho sentito nominare Celeste, e mi pare di aver sentita nominare Clementina, ma non saprei dire se fosse una di queste che battezzai. Ho detto tutto questo, avendo richiamato a memoria tali cose dietro i nomi che ha esposti. Ho sentito a nominare anche Sabatino in quella casa, ma non so se fosse il Padre, e mi pare che ivi stasse" e Giulia Bezzi dopo aver detto essersi portata diverse volte a comprar robba dall'Ebreo, la cui figlia battezzò, conchiude così "se ho da dire il vero, dietro

la domanda, che mi ha fatta con diversi nomi Ebrei, quasi quasi mi pare. che il nome del Padre fosse Sabatino. Dico ciò sempre avendo meglio pensato”.

Riflettasi che è vero che la Bezzi nel documento giurato, di cui si è parlato di sopra erasi espressa “mi sembra il Genitore chiamasse Isaia”, nell’esame però dice, che ciò espose a discrezione. Anzi nello Stato d’Anime riportato negli atti di tutti gli Ebrei stati domiciliati in via Calzoleria dall’anno 1806 fino all’anno 1820 il nome di Isaia non è segnato, ed il Sig. Ludovico Beltrami, che abita in via Calzoleria, ed il Sig. Alessandro Sangiorgi pratico di detta strada gabbi giuridicamente deposto non essere a loro notizia, che nel descritto tempo abbia ivi abitato alcun Ebreo di nome Isaia.

Tutto ciò adunque considerando sembra sempre più indubitato, che la Bambina Ebra Battezzata da Giulia Bezzi sia Clemenza figlia di Sabatino Vita, e di Allegra Ravenna, zitella d’anni circa 20, promessa sposa, come dicesi all’ebreo Abramo Forti.

Dagli atti fatti in Ravenna potrebbe nascere una difficoltà, che sapendosi qualmente Sabatino di Datolo Vita era stato ad abitare in casa di Bianchini via Calzoleria, ora di D. Ludovico Beltrami, e di Antonio Ferrucci, fu esaminato il Sig. Ludovico Beltrami, e disse che dal 1803, fino al 1809 aveva abitato in detta sua casa Sabatino Vita con sua moglie Allegra Ravenna, ed aveva due figli, uno maschio, e l’altra femmina di cinque in sei anni all’epoca, che partì dalla sua casa, il maschio minore, e pargli avesse nome Michele, e la femmina maggiore, ma non sa il nome.

Partito poi dalla sua casa detto Sabatino Vita passò ad abitare in casa di Naglia.

Ma questo debbe essere un abbaglio del lodato Sig. D. Ludovico Beltrami, perché nello stato d’anime riportato negli atti nel 1806, e 1807 vi si trova solo segnato Sabatino di Datolo Vita, con Mosè suo fratello. Nel 1808 non si trova segnato alcun Ebreo, e nel 1809 la Famiglia di Sabatino Vita non si trova più segnata nella casa di Bianchini, poi di Beltrami, e di Ferruzzi al civico 349, ma si trova segnata detta famiglia nella casa di Zabbaroni, poi di Naglia al n civico, 351 (può essere, che al principio 1809 passasse ad abitare da una casa all’altra,

giacché il Sig. D. Ludovico Beltrami dice, che nel 1809 Sabatino Vita andò a domiciliarsi dalla sua casa in quella di Naglia) quindi nello stato d'anime 1809 vi sono segnati Sabatino Vita, Allegra Ravenna sua moglie, Mosè fratello di Sabatino, e solo nel 1810 con Sabatino, Allegra, Mosè è segnata Clemenza, figlia di Sabatino di mesi otto, e così pure solo nel 1816 trovasi segnato un Michele figlio di Sabatino d'anni 3, anzi dall'esame di Giulia Bezzi pare che l'Ebreja Allegra Ravenna si lamentasse di non avere ancora concepito alcun maschio. Non può adunque essere, che all'epoca in cui i descritti Coniugi partirono dalla casa di Beltrami nel 1809 avessero due figli di cinque in sei anni una femmina l'altro maschio, che gli sembrava avesse nome Michele, onde il Sig. Ludovico Beltrami in questo prese errore, tanto più, che si sa che il matrimonio di Sabatino Vita con Allegra seguì nel 1809, nella qual circostanza forse mutò casa.

Potrebbe nascere una seconda difficoltà dall'esame di Giulia Bezzi, perché prima dice, che nella casa ove battezzò l'Ebreja Bambina vi erano due fanciulle Ebreje, che suppose sorelle della Battezzata, più grandicelle della stessa, ma però assicura che fossero due sorelle, poi soggiunge, che ben riflettendo non può determinare, se le vedesse prima dell'Ebra battezzata, o in epoca posteriore, né può determinare se la battezzata fosse la maggiore, o altra delle minori, avendo su di ciò confusione nella mente. Altronde dallo Stato d'Anime risulta che all'epoca del Battesimo i Coniugi Ebrei Vita avevano una sola figlia di otto mesi di nome Clemenza. Potrebbe anche essere, che in detta epoca, si trovassero in casa di Sabatino Vita due fanciulle ebreje, le quali non fossero loro figlie.

Finalmente si dice in un esame, che Sabatino Vita ha un fratello di nome Isaia, e siccome Giulia Bezzi nel documento dice, che le sembra che il Genitore della battezzata si chiamasse Isaia, potrebbe nascere difficoltà se la Bambina battezzata fosse una figlia d'Isaia. Ma la difficoltà resta tolta, perché si è provato in actis colla testimonianza del Sig. Domenico Filoni dietro informazioni prese, qualmente Isaia Vita Fratello di Sabatino prese moglie da circa 16 anni, ha cinque maschi, ed una femmina, il maggiore ha tredici anni, e nessuno porta il nome di Clemenza. Dunque essendo questo matrimonio

circa sedici anni addietro, nessun suo figlio, o figlia, può essere stata battezzata circa 20 anni sono.

Per essere poi certi, che Giulia Bezzi quando battezzò era in età di ben conoscere le cose, quantunque nell'esame dichiarasse di avere circa 30 anni, il P. Ancarani però fece estrarre la fede del Battesimo, e Giulia Bezzi essendo nata nel 1793 ai 18 dicembre ora ha anni 37, quindi quando conferì il Battesimo aveva anni diecisette.

Debbe essere corso uno sbaglio nello Stato di anime del 1814. Ivi si pone tra Figli di Sabatino Vita, ed Allegra Ravenna, un certo Datal d'anni 15. Non può essere, perché essi si sposarono nel 1809 quando non si ammettessi per uno spurio, e se nel 1814 aveva 15 anni, non poteva essere la persona battezzata nel 1810, che non toccava l'età di un anno.

4.

Lettera del Sant'Uffizio all'arcivescovo di Imola.

Regesto: la Congregazione scrisse al prelado di prelevare Clemenza Vita e di segregarla per potere verificare la sua disponibilità alla conversione. Si raccomandò particolare prudenza onde evitare qualunque tipo di disordine.

29 maggio 1830 all'Emo Arcivescovo di Imola

Fatta relazione a questa Suprema degli Atti, che in copia si anettono, è sembrato, che nel Caso, di cui si tratta, diasi luogo all'esperimento, affidandosi in tutto e per tutto allo zelo, carità, e prudenza di V. Emza.

Trattasi in sostanza di far noto alla giovine adulta, forse ancor nubile, Clemenza figlia dei Coniugi Ebrei Sabatino Vita ed Allegra Ravenna, dimorante, come sembra, in Lugo, che essa ancor bambina, e in stato di grave malattia fu battezzata dalla giovinetta Cristiana Giulia Bezzi.

Trattasi eziandio di instruirle con pazienza dei principi della nostra Santa Religione, persuaderla, e farle conoscere di quali mezzi la divini misericordia si è servita per chiamarla a questa.

Trattasi in più di evitare al più possibile qualunque disordine e pubblicità nell'adduzione, ed esperimento della medesima.

Tutto ciò appartiene al Pastorale Ufficio di V.E., siccome anche la scelta del Luogo e Persone addette alla Prova.

Qualunque poi sarà per rispettarne l'effetto, la S. Congregazione desidera di esserne da V.E. accuratamente informata prima che la giovine venga dimessa, per suggerire, in caso di ostinazione, le opportune provvidenze.

5.

Lettera dell'inquisitore di Faenza al Sant'Uffizio.

Regesto: il frate Ancarani scrisse alla Congregazione per informarla di un colloquio avuto con il vescovo di Imola. Oltre alle misure da prendere per prelevare Clemenza, si confrontarono anche sulla possibilità di dividere le spese del vitto e dell'alloggio dell'ebrea con il Sant'Uffizio. Il frate Ancarani si dichiarò disponibile a provvedere in parte alle spese.

Giorni sono mi trovai ad Imola per affari, e S.E. il Sig. Cardinale Vescovo mi palesò l'ordine ricevuto di far tradurre l'ebrea Battezzata in un conservatorio, ed ascoltarla. Per non isbilanciarmi sul decreto dimandai a S.C., se le erano stati trasmessi gli atti, ed avendo disposto affermativamente, allora parlai con libertà. Mi disse, che aveva già destinati due Ecclesiastici per sentirla, ed egli stesso le avrebbe parlato.

Mi aggiunse, che dava ordine al suo vicario Foraneo di Lugo, che col mezzo della forza facesse a se venire l'ebrea in discorso unitamente al Padre, o alla Madre, indi palesasse l'ordine della Suprema, e rimandati a casa il Padre, o la Madre, in carrozza fosse la giovine tradotta in un conservatorio d'Imola accompagnata da una donna, ed un dragone, o due a cavallo. Sento poi da mio fratello, che il vicario Foraneo di Lugo Mazzerini ha dato ordine d'informarsi, se esiste questa ragazza, e dove vada a spasso.

L'Emo conchiuse, se per la dozzina pensasse almeno in alcuna parte il S.O. e si convenne, che avvi scritto a V.P. Rma.

Siccome la mensa vescovile d'Imola mi passa la pensione annua di scudi 150, se la Suprema fosse contenta, non avrei difficoltà di pagare la metà della dozzina, o anche tutta se così mi fosse ordinato. Su di questo adunque attenderò i venerati savi comandi, e credo che il mantenimento dell'Ebreja non oltrepasserà i due pasti al giorno.

S.O. Faenza 17 giugno 1830

F. Angelo Ancarani

[Sul retro c'è la risposta della Congregazione del 26 giugno. Il Sant'Uffizio accetta di pagare la metà, ma c'è una nota di biasimo sui metodi del vescovo «[...] Dal resto è parso, che le misure disposta dall'Emo Arcivescovo abbiano un po' troppo dell'urtante, onde si bramerebbero più blanda se si è a tempo»].

6.

Lettera dell'inquisitore di Faenza al Sant'Uffizio.

Regesto: frate Ancarani scrisse alla Congregazione per aggiornarla sugli eventi accaduti a Lugo e sul recupero della ragazza ebrea.

Ho l'onore di significarle a V.P. Rma, che questa mattina Clemenza di Sabbatino Vita, è stata trasportata ad Imola. Io dissi all'Emo Sig. Cardinale Vescovo, e lo ripetei al Vicario Foraneo di Lugo, che si facesse la cosa più baldamente, che si potesse. Io diceva che si facesse chiamare il Padre colla sua Figlia a casa dal lodato Vicario Foraneo, ed allora ivi fermasse la Clemenza in discorso, et intanto diceva di chiamarle tutte e tre, perché una sola facendosi chiamare, entrando gli Ebrei in qualche sospetto, non la trafugassero, ma il Vicario Foraneo assicurava, che il Padre non avrebbe mai condotto la sua figlia, e vi voleva la forza. Sosteneva lo stesso il Maresciallo; questi adunque si è portato alla casa dell'ebreo in Ghetto con alcuni carabinieri travestiti, ha assicurato la ragazza, aveva in pronto una carrozza, l'ha posta in carrozza, è passata la carrozza dalla casa del Vicario Foraneo, una donna cristiana, et un sacerdote fratello del Vicario Foraneo, et il Maresciallo sono subito partiti per Imola nella stessa carrozza. Di tanto doveva renderla intesa. Fin ora non sento rumore per la città.

S.O. Lugo 10 luglio 1830

Angelo Ancarani

[Segue l'indomani altra missiva di Ancarani in cui informò che a Lugo la situazione era tranquilla. Aggiunse sul finire della lettera che la ragazza sembrava molto ostinata].

7.

Lettera dell'arcivescovo di Imola al Sant'Uffizio. In allegato uno scritto di due sacerdoti deputati alla conversione di Clemenza Vita.

Regesto: il prelado scrisse a Roma per dare riscontro agli ordini ricevuti.

La ragazza venne prelavata e segregata in luogo sicuro. Ad un primo incontro con l'arcivescovo, Clemenza si dimostrò assolutamente contraria alla possibilità di convertirsi.

La Congregazione venne informata anche del fatto che il luogo deputato alla segregazione dell'ebrea non era adatto ad un lungo soggiorno.

Ho differito sino ad ora a dare qualche riscontro alla Eminenza Vostra sulla Giovine Clemenza figlia de' Coniugi Ebrei Sabatino Vita ed Allegra Ravenna di Lugo, di cui parla l'ossequiato Suo Dispaccio del 29 prossimo passato maggio, perché ho dovuto studiare i mezzi più acconci per rinvenire la detta Giovane e per assicurare il di lei trasporto in questa Città.

Nell'uno e nell'altro però sono la Dio mercé riuscito. Venerdì scorso accompagnata da un Sacerdote, da onesta donna, e dal Maresciallo de' Carabinieri fu condotta da Lugo in questa Città Clemenza Vita, e collocata tosto nel Conservatorio della Alunne di S. Giuseppe.

Essa è tuttora nubile, ma promessa Sposa. Appena qui giunta protestò seriamente di non volere né mangiare né bere qualora ciò non gli apprestasse qualche Ebreo, asserendo che ciò gli era vietato dalla sua Religione; e mi trovai quindi costretto a farle somministrare il vitto da un Ebreo, che qui per caso si trovò, e per non vederla morire di fame sarà d'uopo che lo stesso Ebreo le prepari ogni giorno il pranzo. Niun pericolo per altro può temersi da ciò perché l'Ebreo né può parlare né può recapitare lettere alla Giovane che del continuo è guardata a vista.

Il giorno appresso mi recai io stesso dalla Clemenza, e tale conobbi il di lei ostinato attaccamento alla Religione Giudaica, che temo sommamente non possa persuadersi in contrario senza particolare aiuto di Dio.

In ossequio poi de' comandi di codesta Suprema ho incaricato due zelanti e dotti Ecclesiastici che ogni giorno vadano ad instruire la Giovane il che hanno già cominciato a fare.

Nel porgere, com'è mio stretto dovere queste notizie alla Emza Vostra non posso a meno di significarle che nel Conservatorio delle Alunne di S. Giuseppe, non può se non per breve tempo ritenersi la Clemenza, giacché la Superiora del Luogo essendo obbligata a guardarla di vista del continuo per timore che fugga, non può occuparsi degli altri sui incumbenti e d'altronde non ho altro luogo ove collocarla.

Per la qual cosa prego l'Eminenza Vostra a voler degnarsi di favorirmi con la maggiore sollecitudine le opportune istruzioni massimamente pel caso non difficile che la Giovane continuasse nella spiegata sua ostinazione e pertinacia.

Imola 12 luglio 1830

Cardinale Giustiniani a Cardinale Pacca

7.1

Regesto: relazione scritta dai due sacerdoti incaricati di verificare la disponibilità di Clemenza a convertirsi al cristianesimo.

Dietro le premure che V.E. Revma si è preso, e si prende per la Clementina Vita della Città di Lugo di nazione Ebraica, ma battezzata da Infante in Ravenna, noi sottoscritti deputati per la Conversione della medesima ci vediamo in obbligo di dar conto a V.E. Revma del risultato, che è emerso nel corso di giorni ventiquattro, in cui ci siamo provati per illuminarla della Verità della Religione Cattolica servendoci degli argomenti più convincenti, che somministra la buona teologia.

Siccome poi è donna di mediocre ingegno, di poca cultura nelle cose di Religione, vi abbiamo procurato di condurre il discorso a stile piano, e intelligibile ancora dal più rozzo Contadino. Abbiamo presi motivi di credibilità dai Profeti conosciuti, ed ammessi dagli Ebrei, facendole vedere l'avveramento della Profezia nella Persona di Gesù Cristo. Abbiamo messo a sott'occhio i miracoli dell'istesso Messia, quei miracoli, che i nemici della Religione Cristiana non possono negare: Le abbiamo fatto rilevare la purità, ragionevolezza di sue dottrine, la miracolosa propagazione della Religione di Cristo sostenuta con indicibile forza da innumerabili Martiri: lo stato attuale dell'Ebraismo già predetto, ed avverato, come ognuno vede, essendo senza Re, senza Altare, senza Sacrificio, senza Capo, insomma l'abominazione delle Genti: di tutte queste prove, che formano l'evidenza esposta con frasi intellegibili a tutti, la Giovine Clementina non ha mai neppure per poco voluto corrispondere; anzi si è formato come un intercalare sempre rispondendo "Io sono nata Ebraica, voglio morire Ebraica" aggiungendo, facciano pur noto a S.E., che se mi trattiene qui anche per lunga pezza, se mi condanna eziandio alla Galera, non voglio mutar Religione: insomma per dir tutto in poco, è arrivata a dire, che andrà piuttosto all'inferno, che professare la Religione Cattolica. L'ostinazione di costei è rara, ma tutta è vera. In tale stato di cose V.E. Revma pensi, se è meglio proseguire, o prendere altra

determinazione. Nel proseguimento fino ad ora certamente è cresciuta l'ostinazione. Nella sua Savizia e zelo per l'Anime ordini ciò, che crede prudente nel caso, essendo noi disposti ad una perfetta obbedienza a quanto imporrà:

9 agosto 1830 Imola

Francesco Tagliaferri

Luigi Aspignani

[Segue lettera di Ancarani che allega un corposo testo «Dubbi Critico Teologici Sul Battesimo Conferito alla Signora Regina Bianchina Nata Salomoni Ebreja». È interessante perché anche in questo caso fanno riferimento a quanto avvenuto a Ferrara circa cinquant'anni prima, anche se l'esito sarà diametralmente opposto].

8.

Lettera dell'arcivescovo di Imola al Sant'Uffizio.

Regesto: il cardinale Giustiniani scrisse all'omologo Pacca per informare la Congregazione che i tentativi di convertire Clemenza non avevano avuto successo. Inoltre il perdurare del soggiorno dell'ebra nel Conservatorio delle Alunne di San Giuseppe creava difficoltà alla Superiore del luogo,

Per corrispondere a quanto è stato decretato da codesta Suprema Sacra Inquisizione, e comunicatomi da Vostra Eminenza con l'ossequiato Suo Dispaccio del 31 Luglio pp io non mancherò di far proseguire le religiose istruzioni alla Clemenza Vita, ed intanto mi onoro informare con la presente la stessa S. Congne sull'esito delle medesime che per lagrimevole sventure è purtroppo sino ad ora infelicissimo, non lascia luogo a sperare ravvedimento nella Giovane Clemenza, come risulta dal foglio originale che a V. Emza compiego indirizzatomi dai due Sacerdoti per altro dotti e zelanti all'uopo da me deputati.

Mi permetta per altro Vra Emza che le ripeta riuscire di assai grave incomodo alla Superiora di questa Alunne di S. Giuseppe il custodire e vegliare sulla Giovine in discorso, nella quale continuando, anzi accrescendosi tutti di l'ostinato attaccamento alla Religione Giudaica, unico forse profittevole provvedimento sembrerebbe che codesta S. Congne ordinasse il trasferimento della Clemenza a codesta Metropoli ove l'esempio di qualche Ebreo desideroso di abbracciare il Cristianesimo potrebbe verosimilmente all'uopo darle maggiore eccitamento, he le frequenti istruzioni di Ecclesiastici sebbene per ogni titolo commendevoli.

Imola 11 agosto 1830

Cardinale Giustiniani a Cardinale Pacca

[Segue un appunto del 23 agosto 1830 sulla decisione da prendere: la donna doveva essere portata a Roma e posta nella Casa dei Catecumeni. Nove

consultori votarono a favore di questa decisione, solo uno si pronunciò in favore della riconsegna della donna al padre scaduta la quarantena].

9.

Lettera del vescovo di Imola al Sant'Uffizio.

Regesto: il cardinale Giustiniani informò la Congregazione della partenza per Roma di Clemenza Vita.

In ossequio de' venerati comandi di codesta Suprema Sagra Inquisizioni comunicatimi da Vostra Eminenza col riverito Suo dispaccio de 4 andante mi onoro presentarle la nota Clemenza di Salomone [Sabatino] Vita del Ghetto di Lugo che costì è portata sotto la custodia di Rosa Landi Vedova Farina donna onesta e matura, e di un Sottoufficiale ed un Comune de' Carabinieri. Io mi persuado che se alcun mezzo può valere alla conversione della detta Giovane, quello adottato da codesto Sagro Tribunale è certo il più spedito.

L'Eminenza Vostra avrà poi la degnazione di dare opportune istruzioni ai Custodi della Clemenza Vita, nel caso che questi debbano accompagnare la Giovane a codesta Pia Casa de' Catecumeni.

Imola 14 settembre 1830

Cardinale Giustiniani

10.

Lettera inviata al vescovo di Imola dal Sant'Uffizio

Regesto: il cardinale Giustiniani venne informato dell'arrivo di Clemenza a Roma e contestualmente venne invitato ad indagare sulla condizione economica del padre dell'ebrea per assicurarle la dote. Era infatti l'incertezza sull'acquisizione di quest'ultima che, a quanto riferito, inquietava Clemenza.

Per il Sig Card Vescovo di Imola – 1 ottobre 1830

La partenza per Velletri dell'Emo Devmo e Segrrio della S. Congne del S.O. dopo ricevuta la lettera dell'Emza vra de 14 pp con cui si accompagnava a Roma la nota Clemenza di Sabbatino Vita del Ghetto di Lugo, ha portato il riardo della presente risposta, ed io in assenza del medesimo Emo ho l'onore di significare all'Eminenza Vra, che la sud.a Clemente giunse finalmente in Rome, ed p ora collocata in questa Casa de' Catecumeni. Mentre debbo ringraziare senza fine l'Eminenza Vra per essersi con tanto zelo, e con paterna sollecitudine prestata a secondare le intenzioni di questa Suprema Congne, non posso a meno di pregarla ora a degnarsi di ultimare le pastorali Sue premure a favore della med.a Clemenza per assicurarle i diritti, che ha relativamente al patrimonio paterno, e materno, e che discendono dalle notissime Bolle di Paolo III Cupientes e di Clemente XI Propagandiae.

Si suppone, che il Padre, e la Madre appartengano ad una Famiglia piuttosto comoda. Questa ragazza avrà diritto almeno ad una dote che non sia minore della Legittima sui beni paterni, e questa dovrebbe darsi subito, almeno assicurarsi per qualunque caso nei debiti modi, e colle legali provvidenze d'Inventari o altronde non ne sia defraudata.

Ha il diritto di conseguire a suo tempo la successione, o consuccessione materna, e su questa pure possono aver luogo le opportune cautele a tenore delle Bolle surriferite.

Frattanto però non essendo poveri il Padre, e la Madre, non deve essere la Giovane mantenuta gratis in questo Catecumenato, a favore di cui non può

stabilirsi meno di scudi sei il mese per dozzina a carico del Padre. Oltre a ciò la Ragazza, avvicinandosi la Stagione del freddo ha bisogno de' suoi panni d'Inverno e biancheria, che dice esistere nella Casa paterna. Veggo bene Emio, che le Si moltiplicano molti fastidiosi incomodi e molesti pensieri. Ma come fare in simili circostanze; e a chi ricorrere se non al Pastore zelante, che tanto ha fatto sin qui pel bene di questa infelice, e la cui pietà, e carità veramente singolare non hanno bisogno di stimoli?

Lettera inviata al vescovo di Imola dal Sant'Uffizio.

Regesto: il cardinale Giustiniani venne informato del cedimento di Clemenza che finalmente si avvicinava all'idea di convertirsi. Proprio per garantire questo fine, il prelado doveva muoversi per garantire alla neofita una dote tale da garantirle un discreto avvenire.

Per il Sig Card Vescovo di Imola – 2 novembre 1830

La nota Clemenza Vita, figlia di Sabbatino, e di Allegra Ravenna, per la quale Vra Emza Rma, secondando gli impulsi della sua pietà, tante cure, e sollecitudine ha adoperate, finalmente comincia in questo Catecumenato ad esternare favorevoli disposizioni di abbracciare la Cattolica Religione.

Sono sicurissimo, che tale notizia riuscirà gradita a V.Emza ma non posso omettere di significarle con tutta la riservatezza, che si è potuto scoprire, essere la Giovane molto sollecita, ed angustiata, perché siano costì assicurati i suoi interessi colla sua famiglia, e forse da ciò dipende una delle maggiori difficoltà, che le si parano innanzi, l'incertezza della sua sussistenza in avvenire.

Sembra da un discorso molto riservato, che tenne con una sua Compagna, che il Padre le promettesse la dote di Scudi 800, suppongo in occasione della promessa di Matrimonio con un Ebreo, che mi si dice in oggi sia impazzito; d'altronde si crede, che il Padre sia andato Soggetto ad una specie di fallimento in modo però, che abbia potuto porvi un riparo.

Possiede però due Case, per quanto si assicura. Il medesimo mi si descrive di carattere assai timido, onde non dovrebbero incontrarsi gravi difficoltà nel procedere a que' passi che saranno indispensabili per gli interessi della figlia.

Tutte queste particolarità ho voluto comunicarle in assenza dell'Emo Segretario, ed interpretando le intenzioni della S. Cogne, che quanto prima sarà informata di tutto onde pregare di nuovo Vra Emza a continuare le sue benefiche premure, e far uso della sua autorità in vantaggio di questa ragazza, cui sembra,

che il Celeste Pastore vada disponendo le vie per ricondurla al suo Ovile. Forse le circostanze del Padre, e della Famiglia esigeranno de' pronti provvedimenti a cautelarsi, ed assicurare gli interessi della Figlia nel miglior modo possibile, e a norma di quanto diffusamente ebbi l'onore di significarle nella mia del 1° ottobre pp a cui mi rimetto.

12.

Memoria interna al Sant'Uffizio.

Regesto: breve descrizione dello stato finanziario del padre di Clemenza.

Memoria pel Rev.mo Padre Inquisitore del S.O.

1. Il fallimento di Sabato Salomon Vita è avvenuto sui primi di maggio di quest'anno

2. La maggior parte dei Creditori si è composta all'amichevole coll'anzidetto loro debitore

3. Aveva lo stesso debitore un anno circa prima del fallimento assegnato alla figlia Clementina la Dote parte in mobili, parte in denaro di scudi 800.

Ho d'avvertire per altro che immobili furono ad pompam stimati più assai del rispettivo valore reale: il perché si crede, che la dote non sia in sostanza che di scudi 600

4. Possiede lo stesso debitore per ragione di proprietà una casa del valore di circa scudi 500 soggetta ad ius garagà

5. Contribuisce annualmente e senza opposizione all'Università Israelitica scudi 900 – che corrispondono al presunto, e determinato capitale di scudi 1800.

In questo Capitale presunto o determinato dalla stessa Università è computato anche il giro mercantile del contribuente.

Sono nove in famiglia compreso i genitori.

Il capitale credesi al doppio.

Quantunque non si sappia il quantitativo della dote, è compresa nel descritto Capitale.

[Seguono due lettere, datate 16 e 25 novembre, spedite dal Sant'Uffizio con le quali si sollecitò il vescovo di Imola per il recupero della dote. Venne allegata

la deposizione di un cugino di Clemenza Vita, anch'esso convertito che aveva testimoniato sull'entità della dote promessa].

13.

Lettera del vice rettore dalla Casa dei Catecumeni.

Regesto: padre Girolamo Macchi informò (presumibilmente) il Sant'Uffizio della decisione di Clemenza di abbandonare l'ebraismo e convertirsi.

A gloria di Dio vengo a rendere intesa a V.Ill.a e Revma ed a norma, che l'Ebreja battezzata di soppiatto Clementina Vta di Lugo questa mattina con tutta l'effusione del suo spirito si è dichiarata Cristiana. Fu festa grande in questo Conservatorio [cioè la casa dei catecumeni] e di comun consolazione. Conosciute e convinta delle verità infallibili di Chiesa Santa uniche che conducono alla salute eterna, mostra ansietà abbracciarle ed imparare con fondamento i misteri principali di nostra S. Fede ed i doveri di vero Cristiano all'istante, gli si vengono insegnandolo, non essendo scarsa di talento e coll'aiuto di Dio spero presto sarà del tutto istruita.

23 novembre 1830

Girolamo Marucchi Vice Rettore

14.

Lettera al Sant'Uffizio dell'avvocato di Sabatino Vita, padre di Clemenza, e in allegato una supplica di quest'ultimo.

Regesto: il legale scrisse al Sant'Uffizio chiedendo la liberazione di Clemenza Vita a motivo del suo rifiuto di convertirsi e della scadenza del tradizionale tempo stabilito per la quarantena. L'avvocato allegò anche una supplica del padre della donna.

Girolamo Duranti Valentini Avvocato nella Romana Curia, ed Oratore Umo della Santità Vostra espone in nome dell'Ebreo di Lugo Sabatino Salomon Vita, da cui è stato a tal uopo prescelto (documento che si umilia) come all'Ebreo suddetto sia negli scorsi mesi per ordine dell'Emo Vescovo d'Imola tolta e ritenuta in luogo appartato la propria figlia Clementina, dell'età di circa anni 20. Lo sventurato Padre non ha mai saputo, né sa immaginare qual sia il motivo, per cui abbia l'Emo Vescovo creduto di poter ragionevolmente procedere ad un tal atto. Solo sa che non ostante la detenzione di 75 giorni in Imola non si lasciò la sua figlia indurre ad abbandonare la Religione Ebraica ed abbracciare la Cristiana.

Supponeva per questo che fosse resa immediatamente libera e a lui restituita che per diritto di patria potestà la reclama. Invece fu trasportata in Roma a subire una più lunga detenzione nel Local de' Catecumeni, ove da circa due mesi a questa parte è trattenuta.

Ma se la Giovine resistette agli esperimenti d'Imola, e se resiste tutt'ora alle insinuazioni che le si fanno onde si faccia cristiana non sembra coerente alla giustizia naturale, ed alle massime inserite nella nostra Costituzione Benedettina "postremo mente" che venga eccitata ulteriormente, ma deve per necessità rendersi al padre. Fia sempre alieno dalla Religione nostra usar violenza per conferire il Battesimo agli Infedeli che la ricusano, e si ritenne come azione riprovevole quella di un Re Cattolico che costrinse gli Ebrei per forza a battezzarsi come ricorda l'Immortal Pontefice Benedetto XIV nella

nota Costituzione ove nell'alta sua prudenza, misurando il tempo in cui poteasi senza traccia di violenza ritenere una donna nella Casa de' Catecumeni lo determinò a quaranta giorni; con che fece conoscere che un trattenimento ulteriore, attesa la debolezza del sesso, non avrebbe differito dalla violenza, che per inconcesso principio deve in tali casi evitarsi.

Ciò posto l'Oratore supplica devotamente la Santità Vostra perché voglia degnarsi ordinare l'immediata restituzione della giovane Clementina al proprio Padre, o far comunicare⁴⁷⁰ all'Oratore medesimo i motivi per cui si creda dalla S. Inquisizione trattenerla, oltre al tempo della lodata Costituzione stabilito; e ciò all'oggetto che non sia il Padre Ricorrente privo della regolare difesa, che per legge Divina ed umana gli compete nel sostenere i diritti di patria potestà sulla figlia propria.

⁴⁷⁰ Così nel testo.

14.1

Regesto: supplica di Sabatino Vita diretta al Sant'Uffizio.

Lugo li 24 ottobre 1830

Clementina Vita mia figlia dopo essere stata sperimentata in Imola da quell'Emo Vescovo si ritrova ora in codesti Catecumeni con sommo dolore mio e della sua povera Madre sospirando il momento di riabbracciare ed avere nelle nostre braccia questa tenere figlia. Io quindi prego Lei Degnissimo Sig. Avv., e con tutto il cuore la supplico a volere umiliare alle Autorità competenti quelle preci difese e deduzioni che saranno opportune, onde ottenere dall'equità della S.Sede la restituzione di questa figliuola attribuendole a quest'effetto ogni necessaria, e più ampia facoltà. Persuaso di essere favorito dalla di lei umanità e gentilezza mi protesto con tutta la stima

Di V.S. Ilma

Sabbato Salomon Vita

[Segue decisione del Sant'Uffizio in data 29 novembre che conferma la valida collazione del battesimo].

15.

Documento interno al Sant'Uffizio.

Regesto: rendiconto delle spese sostenute per il vitto di Clemenza ad Imola e quelle dei suoi accompagnatori durante il viaggio per Roma.

<p>Pagati scudi Quindici alla Diretrice delle Alunne del Conservatorio di San Giuseppe d'Imola per la Custodia, e sorveglianza della suddetta quando fu levata dalla casa paterna</p>	<p>15</p>
<p>Pagati scudi trentacinque-36 a Samuel Somaglia pel vitto somministrato alla suddetta e per altre spese occorse</p>	<p>35.37</p>
<p>Pagati scudi centotrenta al Brigadiere Domenichini di Ravenna, spese incontrate di vitto, vettura, ed alloggi, in occasione, che si dovette trasportare la suddetta Imola alla Pia Casa de' Neofiti esistente in Roma</p>	<p>130</p>

<p>Pagati scudi dieci a Rosa Landi Vedova Farina di ricognizione per la custodia avuta dalla suddetta in tutto il viaggio</p>	<p>10</p>
---	-----------

Totale 190:37

16.

Rendiconto delle spese sostenute dal carabiniere durante il trasporto di Clemenza Vita da Imola a Roma.

Regesto: distinta delle spese occorse nel viaggio.

4/9	Viaggio da Ravenna in Imola e ritorno in Ravenna	7
“	Vettura da Imola a Roma e ritorno in Imola	77.60
“	Cena in Imola	0.70
15/9	A Forli in Caffè e paste per l'ebrea e sua compagna	0.29
“	Colazione per quattro persone	0.76
“	Buona mano al cameriere e Facchino	0,23
16/9	In Rimini per caffè	0,20
“	Buona mano al cameriere	0,20
“	Al Facchino	0,05
17 /9	Colazione in Pesaro per tre persone	0,75
“	Simile per l'Ebreia	0,17
“	Buona mano al cameriere e facchino	0,18
18 /9	In Fossombrone per caffè	0,18
“	Buona mano	0,20
“	Datteri [Salieri? Salleri? Salteri] per l'Ebreia	0,03
19/9	Spille ed altro per uso della suddetta	0,19
“	Colazione in cantiano per quattro persone	0,80

“	Per acquisto di vino lungo la strada	0,10
“	In Sigillo per mancia al cameriere	0,20
“	Caffè	0,15
“	Letto per la Donna	0,15
“	Facchino	0,5
“	A Nocera [Umbra] per colazione	0,55
20/9	In Foligno per mancia al Cameriere	0,20
“	Caffè	0,20
“	Alloggio per la Donna	0,15
“	In Terni per mancia al cameriere	0,20
“	Cena per l’Ebreo	0,25
“	Caffè e paste per l’Ebreo e compagna	0,25
“	Pesce per l’ebreo	0,20
“	Al facchino	0,8
“	In Spoleto per colazione	1,05
“	Mancia a cameriere	0,5
21/9	Arrivo in Roma, cena per quattro persone	1,32
“	Mancia al cameriere	0,05
22/9	Caffè per due donne e paste	0,19
“	Vettura per condurre l’Ebreo al conservatorio	1
“	Acquisto di cose diverse per l’uso dell’Ebreo	1,66

“	Pranzo per tre persone	0,83
“	Mancia al cameriere	0,5
23	Pranzo e cena per tre persone	1,35
24	Idem come sopra	1,35
25	Idem come sopra	1,25
26	Idem come sopra	1,25
“	Alloggio in Roma dal giorno 21 al 26	2,50
27	Colazione a Baccasio nel ritorno da Roma	0,80
28	A Civita Castellana per mancia al cameriere	0,20
“	A Narni per la colazione	0,80
29	In Terni per mancia al Cameriere	0,20
“	A Spoleto per Colazione	0,65
“	Mancia al Cameriere in Foligno	0,20
“	In Serravalle colazione per tre persone	0,77
1/10	Mancia al cameriere	0,20
“	A Macerata in colazione per tre persone	0,95
2/10	Mancia	0,20
“	In Osimo per colazione per tre persone	0,84
“	In Ancona per mancia al cameriere	0,20
“	Al Facchino	0,05
3/10	In Senigallia per colazione per tre persone	0,80
“	In Pesaro al Cameriere per mancia	0,10
4/10	In Rimini per colazione	0,80

Somma complessiva 116,08

Per suo incommodo 13,92

Totale 130

17.

Comunicazione del matrimonio di Clemenza Vita.

Regesto: dopo la conversione la donna ebrea, divenuta Lucia Roccaguardo, si sposò con un cristiano. Da quanto scritto nel documento sembra che i tentativi di ottenere la dote dal padre di Clemenza siano falliti.

Li 19 Giugno 1833 si stipularono le Convenzioni Matrimoniali fra Tommaso Favaro e Lucia Roccaguardo per gli Atti dell'Officiali.

L'Ab. Maracchi come specialmente deputato Oretemus dall'Emo S. Cardinal Vicario assegnò e costituì in dote a Lucia Roccaguardo scudi 150 intanti sussidi dotali che soglionsi distribuire stabilmente de' Catecumeni da vari Luoghi Pii di Roma.

La d.a Lucia in aumento della sud.a dote costituita, assegnò a se stessa altri scudi 160 provenienti da altri sussidi.

Si convenne che scudi 300 si erogassero nella Compra di tanta rendita consolidale, e li residuati scudi 230 da servire allo sposo per aumentare l'occorrente della bottega da Sarto e mantenerla sempre bon fornita, mediante la sicurtà del Padre dello sposo concorso alla stipulazione, e l'Ipoteca generale di tutti i beni.

L' ab. Maracchi rimase specialmente deputato per l'esecuzione, e particolarmente per il buon andamento della Bottega del Sarto.

Il caso di Enrico Vita Levi

Nota introduttiva

Nell'ottobre del 1837 Rosa Garagnani depose presso la curia bolognese di avere battezzato nel giugno dello stesso anno un bambino ebreo centese di nome Enrico di circa un anno e mezzo. Il cardinale Opizzoni scrisse al Sant'Uffizio, ma, per motivi che non appaiono chiari, non ricevette risposta che cinque anni dopo.

Nel 1842 la Congregazione scrisse al vescovo di Bologna ordinandogli di esaminare la battezzante per verificare la validità del battesimo e, qualora la donna confermasse l'accaduto, assicurarsi il bambino e segregarlo in luogo sicuro. Il cardinale Opizzoni fece quanto ordinato e inviò a Roma la deposizione di Rosa Garagnani, ma fece contestualmente notare che il bambino era stato fatto sparire da Cento. Il vescovo aggiungeva che, probabilmente, il fanciullo si trovava ora a Mantova presso alcuni suoi parenti.

Il Sant'Uffizio scrisse al vescovo di Mantova per informarlo della presenza di un bambino ebreo battezzato nel ghetto della sua città. Il prelado fece alcuni indagini e, dopo avere ricevuto ulteriori informazioni dal cardinale Opizzoni, rinvenne il bambino presso una famiglia ebrea della sua città. Trovandosi Mantova sotto l'Impero austriaco, il Segretario di Stato scrisse all'ambasciatore d'Austria per cominciare le procedure di estradizione di Enrico. Il diplomatico si informò sul caso e venne a sapere che il bambino era stato portato via da Mantova da suo padre nel 1843. Nel frattempo il vescovo di Bologna, dopo avere ricevuto notizia dal Sant'Uffizio della nuova fuga di Enrico, fece ulteriori indagini a Cento ma riferì che il bambino non era più lì.

Nel 1851 il Sant'Uffizio scrisse all'inquisitore di Bologna per chiedergli notizie di Enrico; si supponeva infatti che il ragazzo visse col padre sotto le mentite spoglie di domestico. Padre Feletti inviò in risposta una lettera alla Congregazione per informare Roma che Enrico non era più a Bologna da tempo, ammesso che vi fosse mai stato, e che, probabilmente, il padre lo aveva fatto fuggire all'estero.

1.

Lettera dell'inquisitore di Bologna al Sant'Uffizio.

Regesto: padre Feletti scrisse a Roma per comunicare il risultato delle sue indagini su Enrico Vita Levi. Stando alle informazioni che aveva recuperato, il ragazzo non si trovava a Bologna e forse non vi era mai stato; probabilmente il padre lo aveva mandato in stato estero. L'inquisitore suggeriva di verificare, prima di continuare le indagini, le informazioni che aveva ricevuto, ossia la fuga di Enrico dalla Casa dei Catecumeni romana. In allegato uno scambio di lettere tra padre Feletti e Lorenzo Bagni vicario foraneo del Sant'Uffizio a Cento.

Eminentissimi Principi

Ricevuto il decreto di codesta Suprema del 30 7bre 1851 riguardante il Figlio dell'Ebreo Leon Vita Levi che dicesi occultamente battezzato, io non mancai di commettere al nostro Vicario del S.O. di Cento di fare le opportune indagini, assumendo ancora Atti legati, onde accertarsi del fatto, e da quel Vicario ebbi li due Esami, che in Copia autentica unilino all'EEVV unitamente all'altro Esame del Parroco Ghillini sotto cui abita attualmente il Levi in Bologna.

Da questi Atti riveleranno l'EEVV che i due primi esaminati in Cento ritengono per sicuro il Battesimo fatto al figlio maggiore del Levi, chiamato Alessandro, che questi fu inviato in Roma ai Catecumeni da questa Curia Arcivile e che in tempo dei torbidi venne dal Padre richiamato in Bologna, veduto come servente [dall'] esaminato Balboni. Per quante indagini io abbia fatto per conoscere dove ora sia stato mandato questo Giovane dopo ritornato il Governo Pontificio, non mi è stato possibile il poterlo conoscere. I Parrochi di Bologna dove è stato alloggiato il Levi non hanno mai avuto in nota questo Figlio Alessandro, neppure in qualità di servo, e l'istesso Levi chiamato da me il 19 novbre 1851, come chiamai tutti gli altri Ebrei di Bologna, non m'indicò di aver avuto questo Figlio. Certo è che questi presentemente non è presso il Padre, per cui penso che ripristinate le vicende de tempi, lo abbia mandato all'Estero, onde converrebbe prima verificare presso questa Curia il supposto Battesimo, e la

missione di questo Ragazzo ai Catecumeni di Roma, indi far esaminare l'Ebreo Israele Levi fratello di Leon Vita, e poi prendere quelle determinazioni che sembreranno più opportune.

Intanto io mi starò agli ordini che mi verranno abbassati dall'EEVV mentre prostrato al bacio della S. Porpora mi do l'onore di rassegnarmi con venerazione profonda

Dell'EEVRR

S.O. Bologna 25 Settbre 1852

Emi Principi Sig.ri Cardle Santi Inqri della Suprema S. Congne del S.O.
Roma

Umo e Devmo Servo

Fr. Pier Gaetano Feletti Inqr

1.1

Regesto: lettera di Padre Feletti al vicario del Sant'Uffizio a Cento. Nella prima parte trascrisse i comandi ricevuti da Roma e informò Lorenzo Bagni sulle misure da prendere.

Bononie die 8 Octobris 1851

[...]

Rmo Pre C. Frillo Da quanto riferì V.R. si avrebbe motivo di temere che codesto Ebreo Leone Levi ritenga presso di se come servo un figlio che fu occultamente battezzato. Questi miei Emi Colleghi Inqri si occuparono di tal cosa nella feria IV 24 del Settembre corrente; mancando però le prove necessarie ordinarono di scrivere a Lei, acciò premuri di raccogliere con ogni riservatezza notizie comprovanti 1o Che il detto giovane sia veramente figlio dell'Ebreo Leon Levi 2oche detto giovane sia quello che fu battezzato occultamente e portato in Roma. 3o verificandosi che sia egli indagare come sia trattato, quale l'educazione e quali gl'insegnamenti. 4o Se quali e quanti capitali abbia il Padre Leone Levi. E Dio la guardi. Di V.R. Roma 30 Settembre 1851 Come Fello Cad. Macchi. Per Inquisitore di Bologna

[Sul finire della lettera vi sono le indicazioni per Lorenzo Bagni: il vicario del Sant'Uffizio doveva indagare con diligenza per verificare le informazioni che Roma aveva ricevuto].

1.2

Regesto: deposizione di Giuseppe Bubboni resa al vicario del Sant'Uffizio di Cento.

Die 4 Februari Anni 1852

Vocatus personaliter comparvit [...] Iosephus Bubboni [...].

*Interrogatus An sciat vel saltem imaginetur causam sue vocationis ac presentis examinis?*⁴⁷¹

Repondit Non saprei immaginarmi per qual cagione V.S. mi abbia chiamato.

*Interrogatus An cognoscat personam et familiam Israelite Leonis Vita Levi originari huius Civitatis?*⁴⁷²

Reps Lo conosco assai bene il do Leone col fratello del quale di nome Israele ho avuto da fare anni or sono per oggetti di negoziazione e allora aveva spesso occasione di parlare seco lui, di anche di andare alla sua casa per detti interessi, i quali ora da due anni sono cessati-

*Int An quot filius habeat supradictus Hebreus Leo Vita Levi?*⁴⁷³

Resp So che ne ha vari ma non saprei dir quanti. So che il suo primogenito (il quale secondo che mi ricordo dovrebbe aver sotto li 16 o 17 anni) ha nome Alessandro, ed il 2o ha nome Eugenio.

*Int An et quomodo in casu sciverit filium eiusdem maiorem fuisse privatim baptizatum et a quanam famula Christiana ? An Centi hoc evenerit?*⁴⁷⁴

Resp Io so e la cosa ha tutti caratteri della certezza tanto ne fu pubblica e generale la voce. Or però non saprei dire chi a me lo palesasse. Ecco cosa si

⁴⁷¹ «Convocato personalmente comparve Giuseppe Bubboni. Interrogato se sapesse o immaginasse la causa della sua convocazione e del presente esame».

⁴⁷² «Interrogato se conosca la persona e la famiglia dell'israelita Leone Vita Levi originario di questa città».

⁴⁷³ «Interrogato se sappia quanti figli abbia il menzionato Leone Vita Levi».

⁴⁷⁴ «Interrogato se e in che modo e evento sia venuto a sapere che il figlio maggiore dello stesso sia stato battezzato in caso e da quale domestica cristiana. E se a Cento questo sia venuto fuori».

dice e fu detto allora intorno a questo fatto. Di circa due anni il detto bambino primogenito fu portato dalla Madre sua a Bologna in casa della di lei Genitrice, e Nonna del Bambino, che allora stava mi pare in via Alta Bella. Colà infermatosi gravemente il d.o bambino fu battezzato occultamente da una donna cristiana Bolognese, la quale stava di servizio alla da famiglia in quella casa. Indi la cosa venuta a notizia del Sig. Card. Arcivescovo fu tosto per di lui ordine levato il fanciullo battezzato dalla casa de' suoi parenti, venne chiamato il Padre ed obbligato a fare un assegno pel figlio stesso e fu spedito dal do Arcivescovo a Roma nel Collegio dei Catecumeni. Null'altro indi si seppe. Se non che nel 1849 al tempo della Repubblica fatale [sic] avend'io bisogno di vedere il do Leone Vita Levi che allora erasi stanziato in Bologna con tutta la sua famiglia colà mi portai assieme col di lui fratello Israele e restai meravigliato al vedere il do figlio battezzato. Domandai allora a qualcheduno come fosse ciò avvenuto e mi fu risposto che il detto Leon Vita Levi valendosi della libertà delle circostanze aveva mandato a prendere il do suo figlio e ricoveratolo in casa sua vel teneva qual servitore e non qual figlio. Ciò stesso potei altresì capire da quel che mi disse lo stesso Israele relativamente al riconoscere ritornato alla casa paterna il detto figlio Alessandro. Non mi ricordo quali fossero gli altri che ciò pure mi notificassero.

Int. *An sciat nomen et cognomen famule que baptizavit eundem puerum?*⁴⁷⁵

Resp. Per la verità non lo so. Ma forse potrebbesi ciò sapere da chi stava allora al servizio di da famiglia in Cento, e credo che allora fosse una certa Rosa Alberghini ma veda di Giuseppe Pirani Operaio.

Int. *An sciat filium eundem baptizatum adhuc in domo patris sui degere vitam et quomodo nunc quoque trahetur?*⁴⁷⁶

Resp. Ho inteso dire da qualcheduno che il do figlio sia tuttora in casa del Padre suo.

⁴⁷⁵ «Interrogato se sappia il nome e il cognome della domestica che battezzò il detto fanciullo».

⁴⁷⁶ « Interrogato se sappia che il figlio sia stato battezzato e finora abbia condotto la sua vita nella casa di suo padre e in che modo lo abbia fatto».

*Int An pater eiusdem bona fortune et quot possiderit?*⁴⁷⁷

Resp. Il Padre di questo ragazzo possiede un fondo in Poggetto presso Pieve, che fu lasciato al ragazzo medo da Leon Modona suo parente. So che è una comoda famiglia, che mercanteggia ma null'altro mi è noto.

[Imposizione del giuramento]

Giuseppe Bubboni Tapezziere Manu Propria

⁴⁷⁷ «Interrogato se il padre dello stesso possenga un buon patrimonio e quanto».

1.3

Regesto: deposizione di Rosa Alberghini rilasciata al vicario del Sant'Uffizio di Cento.

Centi die 26 Februari A. 1852

Vocata personaliter comparvit [...] Rosa Alberghini.

*Interrogata An sciat vel saltem imaginetur causam sue vocationis et presentis examinis?*⁴⁷⁸

Resp Per quanto abbia pensato non so conoscere per quale motivo V.S. mi abbia chiamato

*Int. An cognoscat aliquas peronas vel familia Hebreorum huius Civitatis?*⁴⁷⁹

Resp Ne conosco alcune massima la famiglia di Leone Vita Levi ammogliato con figli il quale ora sta a Bologna perché molt'anni fa sono stata per qualche mese a prestare i servigi alla detta famiglia

*Inter An sciat quod ille familie contigerit?*⁴⁸⁰

Resp Oh lo so bene che il primo figlio di nome Alessandro in quel tempo appunto che io prestava servizio a quella famiglia fu portato a Bologna da sua madre in casa della sua Nonna e colà fu battezzato occultamente da quella servente cristiana e nol vidi mai più perché a Cento non fu più condotto. Questa cosa avvenne mi pare nel 1836 e allora il fanciullo poteva avere un anno e mezzo. Intesa questa voce che era stato battezzato prender piede presso cristiani miei pari, non so dirle quanto fossi curiosa di sapere la verità. Ma per quante interrogazioni dalla lontana io facessi alla madre di lui e all'altra servente Ebreja, non mi venne fatto di udire una sola parola che alludesse a ciò! Capii soltanto che qualche cosa di grande era avvenuto dal loro contegno serio. Allora fu voce comune che l'Arcivescovo di Bologna avesse tolto quel Bambino dalla casa dei

⁴⁷⁸ «Convocata personalmente comparve Rosa Alberghini. Interrogata se sappia o immagini il motivo della sua convocazione e del presente esame».

⁴⁷⁹ «Interrogata se conosca qualche persona o famiglia degli ebrei di questa città».

⁴⁸⁰ «Interrogata se sappia perché quella famiglia è coinvolta».

parenti e l'avesse mandato a Roma in un Orfanotrofio o presso una sorella della madre del medesimo fanciullo che fu detto esser cristiana.

Int. *An sciat nomen et cognomen Famule illius Crhistine que eundem puerum baptizavit?*⁴⁸¹

Resp Per la verità non l'ho mai saputo

Inter *Ubi nunc puer ille baptizatus moretur et quomodo tractetur in casu a suis parentibus?*⁴⁸²

Resp Non lo so: dopo d'allora non ho mai più inteso di niente, non avendo più avuto relazione con Ebrei

[Firma della deposizione giurata]

⁴⁸¹ «Interrogata se sappia il nome e il cognome di quella domestica cristiana che battezzò il fanciullo in questione».

⁴⁸² «Interrogata se sappia dove ora dimora quel fanciullo battezzato e in che modo sia trattato dai suoi genitori».

1.4

Regesto: deposizione di Andrea Ghillini rilasciata all'inquisitore di Bologna.

Vigore Decreti etc.

Vocatus personaliter comparvit [...] Andrea Ghillini.

*Int. An sciat vel imagnetur causam sue vocationis et presentis examinis?*⁴⁸³

Resp Io non so il motivo dell'esame che sto per fare.

*Int An cognoscat vel cognoverit aliquem hereticum vel de heresi suspectum blasphemum, Polygamum, sortilegum confessarios sollicitantes ad turpia vel alios quoscumque Reos iurisdictionis S.O. subjectos?*⁴⁸⁴

Resp Io non conosco alcuno dei delinquenti indicatimi dalla P.V.

*Int An sciat habitare in sua Parecia quemdam Hebreum nomine Leonis Levi et quatenus dicat quot filios habeat et eos nominet?*⁴⁸⁵

Resp Conosco abitare nella mia Parrocchia una famiglia Ebraica il cui capo si chiama Leone Vita Levi e precisamente nella via di mezzo di S. Martino N 1825. Questi è ammogliato ha quattro o cinque figli ma tutti piccoli ne io mi occupai nel fare l'ultimo stato d'anime di metterli in ruolo come fuori di mia giurisdizione e non avendo alcuna intenzione in proposito.

*Int An sciat vel dici audierit predictum Leonem Vita Levi preter predictos parvulos filios alicum habuisse majore etatis occulte baptizatum et quatenus explicet si apud predictum Levi retentum est ut famulum quomodo acceptus dicta familia quam educationem et instructionem religiosam ei detur?*⁴⁸⁶

⁴⁸³ «Vocato personalmente comparve Andrea Ghillini. Interrogato se sappia o immagini la causa della sua convocazione e del presente esame».

⁴⁸⁴ «Interrogato se conosca o abbia conosciuto qualche eretico o sospetto di eresia, blasfemo, poligamo, indovino, confessori che abbiano approfittato del loro ufficio o altri in qualunque modo soggetti alla giurisdizione del Sant'Uffizio».

⁴⁸⁵ «Interrogato se sappia che abiti nella sua parrocchia un ebreo di nome Leone Levi e in caso affermativo dica quanti figli abbia e li nomini».

⁴⁸⁶ «Interrogato se sappia o abbia udito il predetto Leone Vita Levi avere tra i predetti figli qualcuno di maggiore età occultamente battezzato e in caso specifichi se presso il predetto Levi

Resp Io non ho mai saputo che il suddetto Leone Vita Levi oltre i quattro o cinque figli piccoli ne abbia un altro maggiore di età occultamente battezzato, quindi ignoro in qual modo sia trattato in famiglia, se come servo, e qual educazione ed istruzione religiosa gli si dia. Debbi esservi una servente cristiana di circa 40 anni che mi dissero provvisoria

*Int An sciat vel dici aduierit quot bona possidet Leon Vita Levi?*⁴⁸⁷

Resp Mi fu detto dalla moglie di cui non ricordo il nome che il di lei marito Leone Vita Levi era di condizione possidente commerciante non lo so poi in che consista la loro possidenza. Ho veduto però un appartamento molto bene ammobigliato e il vestiario non comune. Se in appresso io potrò venire in cognizione delle cose ricercatemi dalla P.V. ben volentieri io mi presterò a fargliele sapere.

*Inte De fama predicti Leonis Vita Levi tam apud se quam apud alios?*⁴⁸⁸

Resp Io non ho mai saputo cosa alcuna in contrario alla di lui condotta e dagli inquilini ho potuto sapere che è una persona che tende ai suoi affari.

[Sottoscrizione della deposizione giurata].

è presente in qualità di domestico della detta famiglia e quale istruzione ed educazione religiosa gli si dia».

⁴⁸⁷ «Interrogato se sappia o abbia udito quali ricchezze possiede Leone Vita Levi».

⁴⁸⁸ «Interrogato sulla reputazione di Leone Vita Levi presso di sé ed altri».

2.

Relazione interna al Sant'Uffizio.

Regesto: nel documento si riassunsero tutte le azioni compiute in relazione al caso di Enrico Vita Levi.

Per la Segreta. 1845. Si ripropone con aggiunta.

Bologna

L'Emo arcivescovo di Bologna con lettera del 6 Ottobre 1837 trasmise la deposizione della Zitella

“Rosa Garagnani che professava di avere nel Giugno dello stesso 1837 battezzato in Bologna un fanciullo (di cui non si dice l'età, ma certamente ancora piccolo perché si portava in braccio) di nome Enrico figlio di Leone Levi e di Emilia, ambo Ebrei di Cento.

Attese le vacanze, preparò il Sig. Avvocato Fiscale di allora una Lettera istruttiva da risponderci al lodato Emo, la quale doveva proporsi alla Particolare, ma non apparisce né che sia stata proposta, né che sia stata trasmessa

Nella Feria IV 22 Nov. 1837 si decretò [...] di scrivere all'Emo Arcivescovo di Bologna, che faccia esaminare con giuramento la donna, le si facciano spiegare tutte le circostanze, e segnatamente se l'acqua toccasse la pelle, e quando confermi il tutto si assicuri il fanciullo.

E la Santità di Nostro Signore approvò aggiungendo la mente che si esponga agli Emi, questo fatto essere vietato, e nuocere alla pubblica tranquillità, ed arrecare anche disdoro alla Cattolica Religione; quasi approvi, che si battezzino clandestinamente, e vengano rapiti agli Ebrei i loro figli, onde prendano le loro Emze le cose in considerazione anche sotto questo aspetto, e se convenga castigare la battezzante con una esemplare punizione per esempio di un anno di detenzione in qualche Conservatorio.

[...] Fu riassunta questa Posizione, e per disposizione della Particolare di Sabato 30 Luglio 1842 passata all'attuale M.s Fiscale, e sotto il 5. Agosto ebbe corso la prescritta Minuta di Lettera per l'Emo Arcivescovo di Bologna dallo stesso Mons. Fiscale preparata ne' seguenti termini.

Fin dalli 6 Ottobre 1837 Vra Emza mi trasmise in copia la informe deposizione di una tal Rosa Garagnani sul Battesimo da Lei dato al Fanciullo Enrico figlio di Leone, ed Emilia Ebrei Levi di Cento per avere in proposito le istruzioni di questa Suprema S. Cogne. Finite appena le Autunnali Vacanze di quell'Anno, si ebbe cura di proporre il caso agli Emi Rmi Colleghi Generali Inquisitori, e quindi alla Santità di Nostro Signore, ma mi duole, che la relativa Posizione, (tutto che risolta), per una di quelle combinazioni, che purtroppo si danno, venne disgraziatamente dimenticata, e si è in oggi per buona ventura riassunta. Mi affretto pertanto a partecipare a Vra Emza la risoluzione, che i sullodati Emi allora ne presero approvata dalla Santità Sua, che cioè, l'Emza Vostra si degnasse di far esaminare, con giuramento la Garagnani suddetta; le si facessero spiegare tutte le circostanze concomitanti l'amministrazione del Battesimo, e segnatamente se l'Acqua da lei adoperata giungesse a toccare la pelle del fanciullo, quindi le si facesse riconoscere la detta informe deposizione, e quante volte la Donna confermasse il tutto nel formale suo Esame, procedesse Vostra Eminenza ad assicurare il Fanciullo medesimo.

E siccome la Garagnani in questa sua deposizione asseriva d'essersi indotta a tal passo coll'intenzione di salvare un'anima, sapendo che il Fanciullo stava poco bene, (quando per lecita collazione del Battesimo avrebbe dovuto concorrere nel Fanciullo l'estremo pericolo di morire) così fu inoltre risoluto, che l'Emza Vra si degnasse pure di ammonire ed istruire la donna stessa per qualunque altro caso avvenire.

Se dall'Esame della Garagnani nulla emerga in contrario, e se l'affare ha proseguito ad essere occulto agli Ebrei, come diceva Vostra Eminenza, che lo era in quel tempo, sarà integra la esecuzione di quanto Le ho qui sopra

significato, se pure non vi avesse l'Eminenza Vostra per Se medesima già provveduto.

Rispose il Lodato Emo nel 7 Novembre 1842 la seguente lettera

“In attesa sempre di riscontro alla mia 6 Ottobre 1837 colla quale rimisi all'Emza Vra la deposizione della Rosa Gargnani sul battesimo conferito al fanciullo Enrico figlio di Leone Levi ricco Ebreo dimorante in Cento, mi astenni da qualunque ulteriore atto e risoluzione in proposito; appena mi pervenne l'ossequiato dispaccio dell'Emza Vra 5 Agosto pp riassunti gli Atti tessi, ed a senso de' venerati comandi, ne feci assumere la formale giurata deposizione della Garagnani, come alla copia che qui ho l'onore di compiegare. Non ommisi di far istruire la detta donna, e di ammonirla ad essere cauta in avvenire onde evitare consimili inconvenienti. Nell'atto però che mi volevo assicurare del fanciullo Enrico, ho potuto rilevare che fin dall'anno 1837 fu smarrito da Cento, e per quanto sono stato assicurato fu collocato nel Ghetto Ebreo di Mantova presso parenti del sunnominato Leone Levi, quali sono gli eredi del fu Guglielmo Finzi.

L'esame di cui trattasi nella riferita lettera fu fatto alla Garagnani nel 22 agosto 1842 e leggesi in esso la seguente risposta

“Me lo immagino il motivo del presente Esame, perché io non ho fatto altro che battezzare un fanciullo circa cinque Anni fa, mentre abitavo colla mia famiglia in via Altabella, non ricordandomi ora il numero della porta: Ecco come avvenne il fatto. Circa 5 anni fa la mia famiglia si portò ad abitare in un Quartiere di una Casa posta in via Altabella, ove vi rimase un Anno intero; dopo 15 giorni che io, e la mia famiglia, ivi abitavo, una vecchia Coinquilina di detta Casa, che apparteneva ad una famiglia di Ebrei (Ebrea anch'Essa) di nome Gentilina, moglie del Sig. Marco Levi Ebreo, si portò a far visita a tutta la mia famiglia, da ciò incominciò la conoscenza di detti Ebrei facoltosi, e per conseguenza furono replicate le visite di complimento tanto all'abitazione de suddetti Ebrei quanto in Casa mia. Un giorno che non valgo [volgo? Solgo?], la suddetta Sig.ra Gentilina disse in casa mia che aveva una figlia maritata a Cento, la quale aveva un figlio piccolino, e che questi doveva essere condotto da lei, perché imparasse a

conoscerla e chiamarla Nonna: Passarono pochi giorni, e comparve tutta la famiglia, cioè il Padre, e la Madre del detto bambino, che seco avevano lo stesso bambino con una Servente di nome se non erro Allegra. Questa famiglia giunta in Casa del Nonno Sig. Marco Levi, vi rimase per circa 15 giorni, nel quale intervallo di tempi io ebbi campo di vedere nel Cortile della Casa la detta servente Allegra con in braccio il bambino che chiamavasi Enrico, e stando in una terrazza ad osservarli (nella quale terrazza conservavo dei fiori) in un giorno che non volgo [vedi sopra] precisare, di dopo pranzo, che era estate, io chiama la detta Servente che stava nel Cortile col bambino essendo fuori di Casa la sua famiglia, e le chiesi che accompagnasse il bambino nella terrazza per regalarci dei fiori, invito fattogli altre volte, ma senza effetto, ed in questa volta vi si portò la detta Allegra col bambino Enrico, ambi Ebrei, e quindi giunta in Cucina mi feci consegnare il Bambino dall'Allegra col pretesto di darci dei fiorini, ed indussi la stessa Allera, a passare nella Camera di mia Madre, per salutarla, e come che era qualche giorno che meditavo di battezzare detta creatura, con intenzione di salvare un Anima che non poteva vedere come Ebreia, trovandomi sola col bambino in detta mia Cucina, mentre l'Allegra era passata nella Camera di mia Madre presi un bicchiere d'acqua naturale di poco levata dal pozzo, e coll'intenzione di fare un Cristiano, e di conferire il battesimo a detto fanciullo nel modo prescritto dalla Santa Romana, Cattolica, Apostolica Chiesa, vuotai detto bicchiere d'acqua in un piatto, e poscia colla mano raccolta in forma di conca presi detta acqua, e la vuotai sul capo del bambino che restò bagnato, non solo nei pochissimi capelli, che aveva, ma ben anche nella pelle, e vidi scorrere detta acqua sulla pelle dalla parte dell'orecchio destro, pronunziando nel frattempo le parole – io ti battezzo nel nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo, e nel dire tali parole vuotai l'acqua, e poscia presi il mio grembiale e le asciugai tutta la testa, onde la Servente Allegra non se ne fosse accorta. Tutto andò quieto, e contenta di aver fatto un Cristiano imponendogli il nome di Giuseppe Enrico Maria lo riconsegnai alla Servente, la quale lo portò in Casa sua, ne mai si sono accorti i detti Ebrei che le battezzassi il figlio. Da allora in poi ho avuto occasione d'imbattermi nel Sig. Marco Levi che abita qui in Bologna, ed ho sempre chiesto di sua figlia Emilia, non che del figlio di questa

Enrico, e ne ho sempre avuto buone nuove. Avverto che non se ne sono, io credo, ne anco accorti”.

Quindi riconobbe, e ratificò il suo precedente Esame sostanzialmente conforme al secondo nel quale precedente Esame però si precisa un po' meglio l'epoca del conferito Battesimo, cioè nel mese di Giugno 1837 prima del giorno di S. Pietro circa le ore 4 pomeridiane, ed inoltre si dice che l'Esaminata si indusse a battezzare il detto fanciullo, perché sapeva che stava poco bene, e che l'aveva portato in Cucina col pretesto di dargli da bere, ed inoltre che tutti di Casa di Essa Esaminata, meno il Genitore, erano al giorno del di lei operato.”

[Nota a margine] Si dovrà vedere qual determinazione si possa ora prendere, informando l'Emo Arcivescovo che il fanciullo stesso nel 1837 fu smarrito da Cento, e credersi che stia nel Ghetto di Mantova, presso gli Eredi del fu Girolamo Finzi.

Proferitosi quanto sopra nella Fer III loco IV 6 Dec, 1842 – EE. RR *decreverunt scribendum R.P.D. Emo Mantuano ad mentem.*⁴⁸⁹

La Mente è di esporgli il fatto sotto il segreto del S.O., e dirgli che colla massima riservatezza veda d'indagare, se realmente si trovi in Mantova il fanciullo Ebreo, o altrove, e presso chi.

Mons Vescovo di Mantova con Lettera del 5 Gennaio 1843 rispose “Coerentemente all'Annesso foglio di V. Eminenza 26 Dicembre pp ho chieste riservate informazioni sull'esistenza in questa Città dell'Enrico figlio di Leone Levi, e raccolsi la seguente notizia, trovasi cioè in questo Ghetto un giovine di anni 18 per nome Enrico figlio di Emanuele Sansone e Lolia Finzi cognato di Leone Levi di Cento, presso lo stesso Emanuele Sansone Finzi.

Queste notizie mi sembrano coincidenti alle ricerche di V. Eminenza, qualora però ne desiderasse di ulteriori mi darò tutta la premura di corrispondere nel miglior modo che mi sarà possibile.

⁴⁸⁹ «Le eccellenze reverendissime decretarono di scrivere il nostro pensiero all'eminentissimo vescovo di Mantova».

Ho l'onore di protestare all'Emza Vra i sensi del mio più riverente ossequio”

La Particolare di Sabato 21 Gennaio 1843 – Fuit in voto, quod communicatur Emo Arciepiscopo Bononiae copia espistolae S. Congregationis ad RPD Episcopum Mantuarum, et responsi dati ab eodem Episcopo et ad mentem.

La mente è dirgli che veda di somministrare se può, ulteriori lumi alla S. Congregazione anche con nuovo esame di Rosa Garagnani per rinvenire possibilmente l'Ebreo ragazzo, di cui si tratta.

L'Emo Arcivescovo di Bologna con lettera del 5 Dicembre 1843 scrisse “È mio preciso dovere di portare a cognizione di Vra Eminenza, in seguito del Dispaccio del 27 Febb. pp che da notizie avute ho potuto sapere, che il fanciullo Enrico, figlio di Leone Levi battezzato in questa Città nel Giugno del 1837 trovasi in Mantova presso certo Ester Parigi sotto il mentito nome di Achille.

In attenzione di venerati comandi dell'Emza Vra passo co' sensi del più profondo ossequio a baciarle umilissimamente le mani”

[Nota a margine]: si dovrà ora vedere quale determinazione di possa prendere.

Con decreto di Fer. IV n.8 caduto Febbraio l'EE.LL. ordinarono quod communicatur R.P.D. Emo Mantuano epistola Emi Arciepiscopo Bononiae ut pergat ulteriori diligetia ad effectum cognoscendi an prico ei stat neine in Judaica domo, quam innuit Emo Arciepiscopo Bononiae.

Con lettera di Mantua dei 5. Corr.e Apl 1844 quel Mons. Vesc. Ha risposto “Emza. Praticate le più accurate indagini ho potuto sapere di certo, che Levi Enrico Israele di Leon Vita nato a Cento li 4.Ott 1835 abita sin dal 9 Sett.1839 presso certa Ester Parigi in questo Ghetto e precisamente nel Vicolo Tusto al Civico n, 3028. Tanto mi fo di dovere,

Nella Feria IV 5 Giugno 1844 si disse ad R.P.D. Assessorem cum Emo a Secreti Status ad Mentem.

La Mente è che S.E. si degni di conferire coll'Ambasciatore d'Austria per vedere se possa esservi modo da ricuperare il Fanciullo.

E nella particolare del 15. Giugno si aggiunse di scriversi all'Emo Arcivescovo di Bologna, e gli si scrisse che procurasse tutte quelle notizie tendenti a costituire l'identità della persona del Fanciullo.

Quell'Emo Arciv.o rispose nel 19 Luglio 1844 mandando il riscontro avuto dall' Arcip. Di Cento cui erasi diretto l'Emo. L'Arcip.e si esprime "I coniugi Leone Vita figlio di Isacco, e fu Sara ed Emilia Levi figlia di Marco Gentile ebbero per loro primo figlio il detto Enrico; sebbene di questo non abbia potuto rilevare il giorno preciso della nascita, perché ne viene tenuto registro in un libro solo che è nelle mani delle rispettive Famiglia, pure ho rilevato ch'esso nacque in Ottobre nel 1835 ecco come nei Ruoli di popolazione di questa Comune da me riservatamente esaminati ho veduto che li detti Coniugi Levi dichiararono che il figlio Enrico contava 9, esi al punto della formazione del Ruolo di quell'anno 1836. la quale si fa in Giugno: quindi con computo regressivo si giunge nell'Ottobre del 1835. Epoca dalla nascita di detto Fanciullo. Non avvi poi qui in Cento nessun'altra Famiglia che porti il Cognome di Vita Levi fra le altre Famiglia Levi che sono nell'istesso Ghetto. Ho veduto dai Ruoli med.i che dall'anno 1841 in avanti manca questo Fanciullo Enrico che non lo so ove sia".

Aggiunge poi nella Lettera l'Arcivescovo "Sul preteso poi cambiato nome di Enrico in quello di Achille, io non posso aggiungere altro che tale circostanza mi fu dedotta dall'Ebrea Marianna Fano, ora fatta Cristiana, la quale ciò seppe dalla servente di detta famiglia levi di nome Allegra anch'essa Ebrea"

L'emo Segrio di Stato cui opportunamente si scrissi nel 30. Settembre 1844 mandò l'Articolo inviatogli dall'Ambasciatore d'Austria ricevuto dalla L.e d. Governo di Milano, nel quale Articolo si dice "È verissimo che dal 9 Luglio 1839 trovasi iscritto nel Ruolo della città di Mantova e tra i precariamente ivi dimoranti Levi Enrico figlio dei viventi Leone ed Emilia Levi, nato a Cento, Stato Pontificio, il 5 8bre 1835 colà condotto dal proprio Genitore, ed ivi appoggiato ai di lui prozii Vita Norsa quondam Gaia Vita Finzi.

Egli vi si trova in educazione presso la nominata Ester Parigi fino a tanto che suo Padre ricomparve nel pp Giugno, munito di passaporto in data di Ferrara del 24 Luglio 1843 per levarlo e ricondurlo in Patria”.

Col parere della particolare del 16 8bre fu mandato all' Emo Arcivescovo di Bologna la copia del d.o foglio raccomandandogli di conoscere il luogo della di lui attuale dimora, e informarne la S. Congne

Ha risposto nel 20 xbre “Feci subito fare le più accurate ricerche con tutta circospezione per rilevare se il Fanciullo Ebreo Enrico figlio di Leone Vita Levi fosse stato di nuovo ricondotto a Cento; il risultato è stato negativo, ignorandosi ove si trovi.

Ho però disposto analoga sorveglianza, e quante volte mi riesca di penetrare il domicilio del med.o in Cento, od in altro luogo, mi farò un preciso dovere di tenere informata V.E.R.

3.

Estratto di lettera dell'inquisitore di Bologna al Sant'Uffizio.

Regesto: padre Feletti scrisse alla Congregazione relativamente alla possibilità di ampliare il ghetto di Cento. Contestualmente informò Roma del fatto che il vicario del Sant'Uffizio della città sospettava che Leone Levi visse con un suo figlio occultamente battezzato.

Art.o di Lettera del s. Inqre di Bologna 10 Feb. 1851

N.B. L'originale è nella spedizione sull'ampliamento del Ghetto di Cento.

Emi Principi

Mi notifica il Vic.o del S.O. fi Cento che certo Leon Levi da cinque anni sia venuto ad abitare in Bologna e sia quegli il di cui figlio fu battezzato occultamente, e portato in Roma, ma ora si crede lo tenga presso di se trattato come un servitore.

4.

Lettera del vescovo di Bologna al cardinale Pacca.

Regesto: il cardinale Opizzoni inviò a Roma una missiva contenente la deposizione di Rosa Garagnani, la donna che avrebbe battezzato Enrico.

Emo e Rmo Sig, Mio Optmo

Spedisco a Vostra Eminenza in copia conforma una deposizione confessata di certa Rosa Garagnani relativa al battesimo conferito ad un fanciullo di nome Enrico figlio di Leone Levi, e di Emilia ambo Ebrei abitanti in Cento. Prima di spedirla a Vra Emza ho voluto riservatamente sentire l'Arciprete di Cento onde avere da lui notizie della famiglia in discorso; egli con destrezza ha rilevato, che esiste in Cento la detta famiglia, che è ricca, e che è affatto ignara dell'accaduto, siccome è anco di presente.

In appresso attenderò gli ordini che V.E. farà per abbassarmi, assicurandola, che mi farò dovere di eseguirli.

Colgo l'incontro per rinnovarle i sentimenti della mia ossequiosa stima, e passo a baciarle con profondo rispetto, umilissimamente le mani.

Di Vostra Eminenza

Bologna 6 Ottobre 1837

Sig. Cardinale Pacca Sec. Del S.O

Segret. Della Suprema S. Congne

Umilmo Devtmo Serv.e Vero

C. Card. Opizzoni

4.1

Regesto: deposizione di Rosa Garagnani rilasciata presso la curia vescovile di Bologna.

Oggi 25 Agosto 1837

In seguito di chiamata è comparsi davanti l' Illmo e Rmo Monsig. Giuseppe Passaporti Pro Vicario Generale nella sua ordinaria Residenza posta in questo Palazzo Arcivescovile la Sig.ra Rosa Garagnani figlia del vivente Filippo, nativa di Piumazzo, e domiciliata in Bologna in via Altabella al n. 1622 di età d'anni 20 nubile, di condizione attendente ai lavori domestici.

Ammonita a dire la verità siccome promise dietro le opportune e necessarie interrogazioni ha deposto quanto segue

Che prima del giorno di S. Pietro nel mese di Giugno passato in un giorno che non può precisare, circa le ore 4 pom.e essa esponente chiamò la Servente Allegra che abita nella casa di essa esponente ma in diverso appartamento che aveva un fanciullo figlio di un Ebreo di Cento, il quale fanciullo era chiamato Enrico, onde si portasse col detto fanciullo nell'appartamento di essa esponente. Difatti questa ciò fece, e presolo in braccio col pretesto di portarlo in Cucina onde dargli da bere, colà lo portò, ove preso un bicchiere d'acqua naturale levata dal pozzo, vuotò il detto bicchiere d'acqua in un piatto, e poscia presa colla mano, che aveva raccolta in forma di conca, di detta acqua la versò sul capo del bambino a modo che scorreva, e nel frattanto, anzi nell'atto stesso proferì le parole "Io ti battezzo nel nome del Padre, del figliuolo, e dello Spirito Santo" avendo l'intenzione di fare quello che fa la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, indi asciugato nel miglior modo il capo di d.o fanciullo, onde non se ne avesse ad accorgere la detta servente che certamente sarà anch'essa Ebreja, lo riconsegnò alla detta servente, che lo portò in Sua Casa.

Che s'indusse a ciò fare, sapendo che stava poco bene, e coll'intenzione di salvare un'anima.

Che niuno si accorse del suo operato, ne è a cognizione, tal fatto dei Parenti qualunque del fanciullo.

Che detti i componenti la casa di essa esponente sono a giorno del suo operato meno il genitore.

Che palesò di aver battezzato un fanciullo ebreo al parroco della Sma Trinità, il quale promise di darsi carico onde ciò fosse portato a cognizione dei Superiori.

Che il nonno del d.o Fanciullo è certo Sig. Marco Levi, ed è appunto quello che abita nella casa di essa esponente, e cioè nonno dalla parte della madre.

Che essa esponente ignorava non potersi ciò fare.

Che ne battezzarlo essa esponente gli impose i nomi di Giuseppe Federico Maria.

Che essa esponente non conosce il padre di detto fanciullo, ma solo la madre che ha sentito chiamare per Emilia, però sa di certo che tutti sono ebrei.

Che il detto fanciullo trovasi di presente presso i suoi genitori in Cento. Che non avendo altro da aggiungere, ha⁴⁹⁰ quanto ha deposto, previa lettura e conferma alle sud.e cose, essa esponente si firma, e fu licenziata.

Rosa Gargnani

G. Passaporti Pro Vic. Genr

F. Casoni Canell. Assunt

⁴⁹⁰ Così nel testo.

5.

Lettera della Congregazione al cardinale Opizzoni.

Regesto: ricevuta la deposizione della battezzante il Sant'Uffizio chiese al vescovo di Bologna di fare ulteriori indagini.

In particolare

Ottobre 1837

Bologna Emo Arcivescovo.

N.B. La dicontro Minuta (della quale si terrà copia in Posizione) prima di esser posta in coso, dev'essere presentata per l'approvazione del sentimenti agli altri membri della Congne Particolare.

In riscontro all'ossequiato foglio di V.E. in data 6 correne, diretto all' Emo Sig. Card, Pacca come Segretario di questa Suprema colla Spontanea comparsa di Rosa Garagnani sul Battesimo da essa conferito al fanciullo Ebreo Enrico Levi, ed intanto che trascorrono le residuali Ferie Autunnali per aversene maturo e definitivo proposito nella prima Congregazione dopo le medesime, si è veduto opportuno che con ogni prudenza e riserva si sentano in esame giurato (giuramento da deferirsi ancora alla Garagnani in conferma della sua spontanea) tutti quelli che Essa ha genericamente indotti come informati del di lei operato, e si verificchino le circostanza della dimora del fanciullo costà in quel tempo dell'accesso della serva con essa in Casa della Battezzante, del di lui stato valetudinario e del comodo di amministrare il Battesimo. Si faccia inoltre la prova delle buone qualità di tutti i deponenti e dell'esclusiva di ogni inimicizia o dine indiretto contro la Famiglia cui appartiene il Fanciullo. Sarà poi della specialissima prudenza dell'Emza Vra di far trasandar qualunque di tali atti, che ad onta d'ogni prudenziale cautela potesse compromettere il Segreto: e di prendere l'opportuni concerti, onde il Fanciullo non venga occultato o sottratto fino a nuov ordine di questa Suprema: e ciò ancora quante volte possa ritenersi, da con tali concerti medesimi non abbia a violarsi per altrui difetto il segreto.

6.

Lettera della Congregazione al cardinale Opizzoni.

Regesto: il Sant'Uffizio, dopo cinque anni dopo l'ultima missiva inviatagli sul caso, scrisse al vescovo di Bologna per informarlo che alcune istruzioni che erano state stabilite da tempo, non gli erano state comunicate a causa di un disguido.

Bologna Emo Arcivescovo

5 Agosto 1842

N.M. Per la Posizione

Fin dalli 6 Ottobre 1837 Vra Emza mi trasmise in Copia la informe deposizione d'una tal Rosa Garagnani sul Battesimo da lei dato al Fanciullo Enrico figlio di Leone Levi di Cento per avere in proposito le istruzioni di questa Suprema S. Congne. Finite appena le Autunnali Vacanze di quell'Anno si ebbe cura di proporre il caso agli Emi Rmi Colleghi Gener Inquisitori, e quindi alla santità di Nro Signore, ma mi duole il dirle, che la relativa Posizione, tutto che risoluta, per una di quelle combinazioni, che pur troppo si danno, venne disgraziatamente dimenticata e si è in oggi per buona ventura riassunta. Mi affretto pertanto a partecipare, che i sullodati Emi allora ne presero approvata dalla Santità sua, che cioè, l'Emza Vra si degnasse di far esaminare con giuramento la Garagnani sud; le si facessero spiegare tutte le circostanze concomitanti l'amministrazione del Battesimo e segnatamente se l'Acqua da lei adoperata giungesse a toccare la pelle del fanciullo, quindi le si facesse riconoscere la detta informa deposizione, e quante volta la Donna confermasse il tutto el formale suo Esame, procedessa Vra Emza ad assicurare il Fanciullo medesimo.

E siccome la Garagnani in questa sua deposizione asseriva d'essersi indotta a tal passo coll'intenzione di salvare un'anima, sapendo che il Fanciullo stava poco bene, (quando per lecita collazione del Battesimo avrebbe dovuto concorrere nel Fanciullo l'estremo pericolo di morire) così fu

inoltre risoluto, che l'Emza Vra si degnasse pure di amonire ed istruire la donna stessa per qualunque altro caso avvenire.

Se dall'Esame della Garagnani nulla emerga in contrario, e se l'affare ha proseguito ad essere occulto agli Ebrei, come diceva Vostra Eminenza, che lo era in quel tempo, sarà integra la esecuzione di quanto Le ho qui sopra significato, se pure non vi avesse l'Eminenza Vostra per Se medesima già provveduto.

7.

Lettera del vescovo di Bologna al Sant'Uffizio.

Regesto: il cardinale Opizzoni scrisse a Roma per dare riscontro alle istruzioni che aveva ricevuto. In allegato mandava anche la deposizione della presunta battezzante, Rosa Garagnani.

Emo e Rvmo Sig. Mio Optmo

In attesa sempre di riscontro alla mia 6 Ottobre 1837 colla quale rimisi all'Emza Vra la deposizione della Rosa Gargnani sul battesimo conferito al fanciullo Enrico figlio di Leone Levi ricco Ebreo dimorante in Cento, mi astenni da qualunque ulteriore atto e risoluzione in proposito; appena mi pervenne l'ossequiato dispaccio dell'Emza Vra 5 Agosto pp riassunsi gli Atti tessi, ed a senso de' venerati comandi, ne feci assumere la formale giurata deposizione della Garagnani, come alla copia che qui ho l'onore di compiegare. Non ommisi di far istruire la detta donna, e di ammonirla ad essere cauta in avvenire onde evitare consimili inconvenienti. Nell'atto però che mi volevo assicurare del fanciullo Enrico, ho potuto rilevare che fin dall'anno 1837 fu smarrito da Cento, e per quanto sono stato assicurato fu collocato nel Ghetto Ebreo di Mantova presso parenti del sunnominato Leone Levi, quali sono gli eredi del fu Guglielmo Finzi.

Mi sono creduto in dovere di tenere pertanto informato l'Emza Vra per tutto ciò che riterrà opportuno, e mentre l'assicuro di usare tutta la mia delicatezza nel caso che fosse di nuovo ricondotto a Cento, con sentimento di vera stima, e di mio profondissimo ossequio le bacio umilissimamente le mani di Vostra Eminenza

Bologna 7 Novembre 1842

Cardinale Oppizzoni

Sig. Cardinale Pacca Segrt. della Suprema S. Congne

7.1

Regesto: deposizione di Rosa Garagnani rilasciata presso il Sant'Uffizio di Bologna.

Die 22 Augusti 1842

Vocata personaliter comparvit [...] Rosa Garagnani [...].

*Int. An sciat, vel imaginetur causam sue vocationis et presentis examinis?*⁴⁹¹

Resp. Me lo immagino il motivo del presente Esame, perché io non ho fatto altro che battezzare un fanciullo circa cinque Anni fa, mentre abitavo colla mia famiglia in via Altabella, non ricordandomi ora il numero della porta: Ecco come avvenne il fatto. Circa 5 anni fa la mia famiglia si portò ad abitare in un Quartiere di una Casa posta in via Altabella, ove vi rimase un Anno intero; dopo 15 giorni che io, e la mia famiglia, ivi abitavo, una vecchia Coinquilina di detta Casa, che apparteneva ad una famiglia di Ebrei (Ebrea anch'Essa) di nome Gentilina, moglie del Sig. Marco Levi Ebreo, si portò a far visita a tutta la mia famiglia, da ciò incominciò la conoscenza di detti Ebrei facoltosi, e per conseguenza furono replicate le visite di complimento tanto all'abitazione de suddetti Ebrei quanto in Casa mia. Un giorno che non volgo, la suddetta Sig.ra Gentilina disse in casa mia che aveva una figlia maritata a Cento, la quale aveva un figlio piccolino, e che questi doveva essere condotto da lei, perché imparasse a conoscerla e chiamarla Nonna: Passarono pochi giorni, e comparve tutta la famiglia, cioè il Padre, e la Madre del detto bambino, che seco avevano lo stesso bambino con una Servente di nome se non erro Allegra. Questa famiglia giunta in Casa del Nonno Sig. Marco Levi, vi rimase per circa 15 giorni, nel quale intervallo di tempi io ebbi campo di vedere nel Cortile della Casa la detta servente Allegra con in braccio il bambino che chiamavasi Enrico, e stando in una terrazza ad osservarli (nella quale terrazza conservavo dei fiori) in un giorno che non volgo precisare, di dopo pranzo, che era estate, io chiama la detta Servente che stava

⁴⁹¹ «Convocata personalmente comparve Rosa Garagnani. Interrogata se sapesse o immaginasse la causa della sua convocazione o del presente esame».

nel Cortile col bambino essendo fuori di Casa la sua famiglia, e le chiesi che accompagnasse il bambino nella terrazza per regalarci dei fiori, invito fattogli altre volte, ma senza effetto, ed in questa volta vi si portò la detta Allegra col bambino Enrico, ambi Ebrei, e quindi giunta in Cucina mi feci consegnare il Bambino dall' Allegra col pretesto di darci dei fiorini, ed indussi la stessa Allera, a passare nella Camera di mia Madre, per salutarla, e come che era qualche giorno che meditavo di battezzare detta creatura, con intenzione di salvare un Anima che non poteva vedere come Ebreia, trovandomi sola col bambino in detta mia Cucina, mentre l' Allegra era passata nella Camera di mia Madre presi un bicchiere d'acqua naturale di poco levata dal pozzo, e coll'intenzione di fare un Cristiano, e di conferire il battesimo a detto fanciullo nel modo prescritto dalla Santa Romana, Cattolica, Apostolica Chiesa, vuotai detto bicchiere d'acqua in un piatto, e poscia colla mano raccolta in forma di conca presi detta acqua, e la vuotai sul capo del bambino che restò bagnato, non solo nei pochissimi capelli, che aveva, ma ben anche nella pelle, e vidi scorrere detta acqua sulla pelle dalla parte dell'orecchio destro, pronunziando nel frattempo le parole – io ti battezzo nel nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo, e nel dire tali parole vuotai l'acqua, e poscia presi il mio grembiale e le asciugai tutta la testa, onde la Servente Allegra non se ne fosse accorta. Tutto andò quieto, e contenta di aver fatto un Cristiano imponendogli il nome di Giuseppe Enrico Maria lo riconsegnai alla Servente, la quale lo portò in Casa sua, ne mai si sono accorti i detti Ebrei che le battezzassi il figlio. Da allora in poi ho avuto occasione d'imbattermi nel Sig. Marco Levi che abita qui in Bologna, ed ho sempre chiesto di sua figlia Emilia, non che del figlio di questa Enrico, e ne ho sempre avuto buone nuove. Avverto che non se ne sono, io credo, ne anco accorti

*Int. An I.E. unquam comparuerit in hac Curia, et quatenus dicat tempus, ac occasionem, et causam dicte comparitionis?*⁴⁹²

Risp Saranno cinque anni che mi presentai davanti questo Monsignor Pro Vicario Genle nella sua ordinaria residenza, e ciò fu perché indotta dal mio

⁴⁹² «Interrogate se a proposito di ciò era comparsa in questa curia e in caso affermativo dica il tempo, l'occasione e la causa di detta comparizione».

Confessore, il Parroco della SSma Trinità, il quale mi pose l'obbligo di deporre davanti il Suddetto Monsignore il mio operato nell'Amministrazione del Suddetto Battesimo, lo che feci, sostenendo un esame che fu da me firmato.

Int An nunc si legeretur I.E. predicta depositio recognosceret eam nec non?⁴⁹³

Resp Si signore, anzi le dirò che da quell'esame si potrà rilevare ciò che mi sono dimenticata ora, cioè l'ora, e l'epoca che amministrai detto battesimo, e tanto più lo ratificherò, e lo riconoscerò, se vi troverò a piedi la mia firma.

[Venne riletta alla donna la precedente deposizione]

Resp. Si signore, contiene la verità, e lo riconosco per quel foglio stesso ove fu scritta la mia deposizione, che di sopra ho parlato, e che ora rattifico e confermo in ogni sua parte, tanto più lo riconosco perché vi ho riscontrato la mia firma a piedi del medesimo.

[Venne chieso alla donna se avesse qualcosa da aggiungere o da togliere rispetto alla precedente deposizione].

Resp Io non ho altro da aggiungere, ne da levare tanto in questo esame, quanto nell'antecedente, anzi osserveranno che non vi è collisione tra di loro.

[Firma della deposizione]

⁴⁹³ «Interrogata se venisse letta la precedente deposizione la potrebbe riconoscere oppure no».

8.

Lettera del vescovo di Mantova al Sant'Uffizio.

Regesto: Giovanni Battista Bellè scrisse a Roma per informare il Sant'Uffizio dell'esito delle sue indagini.

Eminenza!

Coerentemente all'Ossequio foglio di V. Eminenza 26 Dicembre pp, ho chiesto riservate informazioni sull'esistenza in questa Città dell' Enrico figlio i Leone Levi, e raccolsi la seguente notizia, trovasi cioè in questo Ghetto un giovane d'anni 18 per nome Enrico figlio di Emanuele Sansone fu Lelio Finzi cognato di Leone Levi di Cento, presso lo stesso Emanuele sansone Finzi.

Queste notizie mi sembrano coincidenti alle ricerche di V. Eminenza; qualora però ne desiderasse di ulteriori mi darà tutta la premura di corrispondere nel miglior modo che mi sarà possibile.

Ho l'onore di protestare all'Em.V. i sensi del mio più riverente ossequio,

Mantova 5 Gennaio 1843

Dell'Emineza V. Rma

Gio. Battista Bellé

9.

Lettera del vescovo di Bologna al Sant'Uffizio.

Regesto: il cardinale Opizzoni scrisse alla Congregazione per segnalare che gli era giunta la notizia della fuga di Enrico Vita Levi a Mantova. Stante a queste informazioni, il bambino viveva sotto il mentito nome di Achille presso certa Ester Parigi.

È mio preciso dovere di portare a cognizione di Vra Emza, in seguito del Dispaccio del 27 Febbraio pp che da notizie avute ho potuto sapere, che il fanciullo Enrico, figlio di Leone Levi battezzato in questa Città nel Giugno del 1837, trovasi in Mantova presso certi Ester Parigi sotto il mentito nome di Achille.

In attenzione de' venerati comandi del,'Emza Vra passo co' sensi del più profondo ossequio a baciarle umilissimamente le mani.

Di Vra emza

Bologna 5 Xbre 1843

Sig. Card. Pacca Segr.o

Della Suprem

10.

Lettera del vescovo di Mantova al Sant'Uffizio.

Regesto: Giovanni Battista Bellè scrisse a Roma per segnalare che aveva trovato il domicilio di Enrico Vita Levi.

Eminenza

Praticate le più accurate indagini ho potuto sapere di certo, che Levi Enrico Israele di Leon Vita nato a Cento li 4.Ott 1835 abita sin dal 9 Sett.1839 presso certa Ester Parigi in questo Ghetto e precisamente nel Vicolo Tusto al Civico n, 3028. Tanto mi fo di dovere di riscontrare al foglio di V. Emza 9 Marzo pp, colle proteste del mio più reverendo ossequio.

Mantova 5 Aprile 1844

[Sul retro della lettera vi è scritto che monsignor assessore contatti Il Segretario di Stato affinché si contatti l'ambasciatore d'Austria per intervenire a "vantaggio" di Enrico"]

11.

Lettera del Sant'Uffizio al vescovo di Bologna.

Regesto: Roma scrisse al cardinale Opizzoni per chiedere di verificare alcune informazioni necessarie a verificare che il fanc

iullo ebreo individuato a Mantova, fosse effettivamente Enrico Vita Levi.

Bologna Emo Arcivescovo

22 Giugno 1844

Torna questa Suprema S.C. a parlare a V. Emza sul proposito del fanciullo ebreo battezzato occultamente da cod.a Rosa Gargnani nel Giugno del 1837.

Communicate dal S. Consesso a Mons. Vesc.o di Mantova le ulteriori notizie, che Vra Emza si degnò di somministrare col foglio 5 Xbre 1843, si ebbe da quel Prelato fin dai 5 [omissis]] pp il seguente riscontro

Praticate le più accurate indagini ho potuto sapere di certo, che Levi Enrico Israele di Leon Vita nato a Cento li 4.Ott 1835 abita sin dal 9 Sett.1839 presso certa Ester Parigi in questo Ghetto e precisamente nel Vicolo Tusto al Civico n, 3028.”

Il nome e cognome del fanciullo, il nome del di lui Padre, il luogo, ed il tempo di nascita secondo la quale avrebbe avuta l'età di circa 19 mesi all'epoca del battesimo, età da essere portato in braccio, com'ra di fatto, la ebrea, che lo ritien in Mantova, nominata pure dall'Emza Vra so tutti aggiunti, che danno a credersi, esser quel fanciullo la stessa identica persona dell'altro, che a noi interessava di ritrovare.

Due circostanze però sembrano ingerire qualche dubbio sulla di lui identità. Una: il silenzio di M.Vesc. circa il mentito nome di Achille, che Vra Emza accennava nel sullodato suo Foglio: l'altra più riflessibile: il doppio cognome di Vita Levi attribuito, come alla detta lettera di esso M. Vesc.o, al di lui Genitore. Prego pertanto l'Emza Vra di voler considerare nella sua Saviezza queste due ambiguità, e favorirmi segnatamente sulla seconda le opportune delucidazioni. Sarebbe utile a questo effetto di risapere se Leone Levi Padre del battezzato

Fanciullo abbia realmente anche l'altro Cognome Vitam e se esista in Cento dello stesso nome e doppio cognome altro Ebreo.

Sarebbe poi pregio dell'opera se Vra Emza potesse con ogni riservatezza verificare il preciso giorno di nascita dello stesso battezzato fanciullo per vedere se combina col giorno 4 8bre 1835 segnato da M. Vesc.o di Mantova.

In attenzione di avere dall'E.V. questi schiarimenti con tutto il di più, che Ella stimasse opportuno a diluire nel caso ogni dubbio.

12.

Lettera del vescovo di Bologna al Sant'Uffizio, In allegato una lettera dell'arciprete di Cento.

Regesto: il cardinale Opizzoni scrisse a Roma per informarla dell'esito delle azioni intraprese.

Emo e Revmo Sig. Mio Optimo

Dalla qui unita copia di riservato riscontro avuto dal Signor Arciprete di Cento l'Emza Vra rileverà gli schiarimenti di quanto si degnò di chiedermi con suo venerato dispaccio delli 22 pp Giugno, relativamente al fanciullo Enrico, figlio di Leon Vita Levi Israelita di Cento. Sul preteso poi cambiato nome di Enrico in quello di Achille, io non posso aggiungere altro che tale circostanza mi fu dedotta dall'Ebreo Marianna Fano, ora fatta Cristiana, la quale ciò seppe dalla servente di detta Famiglia Levi di nome Allegra anch'essa Ebreo.

Ritenendo per tal modo, coi mezzi possibili esauriti li venerati comandi dell'Emza Vra portati nel sullodato Dispaccio, con sentimenti di vera stima, e profondo ossequio le bacio umilissimamente le mani.

Dell'Emza Vra

Bologna li 19 luglio 1844

All'emo e rmo sig. card. Macchi

12.1

Regesto: l'arciprete di Cento, il sacerdote Amadei, scrisse al cardinale Opizzoni per aggiornarlo sull'esito delle indagini svolte su Enrico Vita Levi.

Eminenza Reverendissima

A senso della riservata dell'E.V.Revma a me diretta in data 5 corr. Luglio, riferisco quanto ho potuto destramente rilevare.

I coniugi Leone Vita Levi figlio d'Isacco, e fu Sara ed Emilia Levi figlia di Marco e Gentile, ebbero per loro primo figlio il detto Enrico: sebbene di questo non abbia potuto rilevare il giorno preciso della nascita, perché ne vien tenuto registro in un libro solo che è nelle mani delle rispettive famiglie, pure ho rilevato ch'esso nacque in Ottobre nel 1835: ecco come "Nei ruoli di popolazione di questo Comune da me riservatamente esaminati ho veduto che li detti coniugi Levi dichiararono che il figlio Enrico contava 9. mesi al punto della formazione del Ruolo di quell'anno, 1836, la quale si fa in Giugno; quindi con computo regressivo si giugno nell'Ottobre del 1835, epoca della nascita di detto Fanciullo. Non avvi poi in Cento nessun altra famiglia che porti il Cognome di Vita Levi, fra le altre famiglie Levi che sono nell'istesso Ghetto. Ecco evaso come ho meglio potuto quanto l'Emza Vra degnossi commettermi. Ho veduto dai ruoli medesimi che dall'anno 1841 manca questo Fanciullo Enrico che non so dove sia.

Intanto ho il bene di umiliarmi al bacio della S. Porpora, e dirmi.

Dell'Emza Vra Revma

Cento 10 Luglio 1844

Devmo Affmo Servo

Firmato = Dott. D. Antonio Amadei Arciprete

13.

Lettera del cardinale Lambruschini al cardinale Macchi.

Regesto: il segretario di stato scrisse al Segretario della Suprema informandolo della sua azione presso l'ambasciatore d'Austria per ottenere il recupero di Enrico Vita Levi. Il cardinale Lambruschini si sentì di assicurare la Congregazione del desiderio del diplomatico di collaborare.

Emo Remo Sig.e Mio Optimo

In corrispondenza alle rispettabili premure degli Emi Inquisitori Generali rappresentatemi da Vostra Eminenza col pregiatissimo foglio in dta 5 del corr.se fui sollecito di praticare i convenienti officii presso il Sig.e Ambasciatore di Austria per l'interessante scopo di ricuperare il fanciullo Enrico Levi, nato dagli Ebrei Leone ed Emilia, battezzato in Bologna nel 1837, e poscia trasportato a Mantova.

Nell'esser lieto di assicurare l'Eminenza Vostra della relativa cooperazione dal canto del prelodato Sig.e Ambasciatore, mi giovo di quest'incontro per confermarle i Sentimenti del mio profondo ossequio con cui Le bacio umilissimamente le mai.

Di Vostra Eminenza 12 Agosto 1844

Sig. Cardinal. Macchi

Segretario della Suprema

S. Inquisizione

Umilissimo e devmo Servitore Vero

C. Card. Lambruschini

14.

Lettera del cardinale Lambruschini alla Suprema. In allegato un dispaccio dell'ambasciatore d' Austria.

Regesto: il Segretario di Stato mandò alla Congregazione la missiva inviatagli dal diplomatico.

Emo e Rmo Sig. Mio Optimo

Dopo aver effettuato ben volentieri presso il Sig. Ambasciatore d'Austria le verbali pratiche alle quali m'interessava l'Eminenza Vostra in nome dalla S. Generale Inquisizione relativamente all'Ebreo Enrico Levi, mi reco a premura di accluderle qui originalmente il riscontro lasciatomi dallo stesso Sig. Ambasciatore per quell'uso che l'Eminenza Vostra crederà di farne.

Tanto io Le doveva in repluca al pregiatissimo suo foglio in data 5 agosto passato, e profittando di tal opportunità, mi onoro di ripeterle le proteste del mio profondo ossequio onde Le bacio umilissimamente le mani.

Di Vostra Eminenza

Dal Quirinale 30 Settembre 1844

Si. Card. Macchi

Segretario della S.I.

Umo Devmo Serv Vero

Cardinal Lambruschini

14.1

Regesto: dispaccio dell'ambasciatore austriaco per il Segretario di Stato. Il diplomatico informava di avere individuato il figlio di Enrico vita Levi.

Estratto di dispaccio dell'I. R. Governo a milano da 5 Sett. 1844

È verissimo che dal 9 Luglio 1839 trovasi iscritto nel ruolo della città di Mantova fra i precariamente ivi dimoranti Levi Enrico figlio dei viventi Leone ed Emilia Levi, nato a Cento, Stato Pontificio il 4 Ottobre 1835, colà condotto dal proprio genitore ed ivi appoggiato ai di lui prozi Vita Norsa quondam Isaia Vita Finzi.

Egli si trova in educazione presso la nominata Ester Parigi fino a tanto che suo padre ricomparve nel pp Giugno, munito di passaporto in data di Ferrara del 24 Luglio 1834 per levarlo e ricondurlo in patria.

15.

Lettera della Suprema al vescovo di Bologna.

Regesto: la Congregazione informò il cardinale Opizzoni che Enrico Vita Levi era stato individuato a Mantova, ma troppo tardi: il padre lo aveva fatto nuovamente fuggire. Il vescovo venne incaricato di fare nuove ed ulteriori indagini, pur disperando che il bambino fosse riportato nella sua terra d'origine.

Bologna Emo Arcivescovo

25 Novembre 1844

Non vuol omettere questa Suprema Congne di far parte a Vra Emza del risultato, qualunque sia, d'un passo, che si era dato per la ricupera del consaputo Fanciullo Ebreo Enrico Levi di Cento. Presso gli ulteriori chiarimenti favoriti dall'Emza Vra con Lettera del 19 Luglio pp, i quali ammiccolavano la identità di questo Fanciullo con quello, che si trovava in Mantova, piacque ai nostri Emi Colleghi Snti Inqri di pregare l'Emo Sig. Card. Segretario di Stato che si degnasse di conferire con questo Sig. Ambasciatore d'Austria per vedere se potesse esservi modo da ricuperarlo. Vi si era prestatato il Sig. Ambasciatore con tutta la cooperazione, ma dall'I.R. Governo di Milano ha ricevuto il riscontro, qui unito in copia, dal quale apparisce, che il Fanciullo di cui parliamo si trovasse realmente in Mantova dal 9 Luglio 1839 al Giugno dell'Anno corr, ricomparso in quest'ultime mese il di lui Genitore per levarlo, e ricondurlo in Patria. Non è presumibile che il Fanciullo abbia fatto in questi ultimi tempi ritorno in Cento, sia perché lo avrebbe Vra Emza risaputo, sia perché v'è tutto il fondamento a credere che i Parenti Ebrei, giunti forse a conoscere il Battesimo somministratogli, e le pratiche nostre eziandio, lo abbiano appostatamente involato prima dalla Patria, e poi dalla Città di Mantova. Se all'oculatezza dell'Emza Vra riuscisse mai di sorprendere il luogo della di lui attuale dimora, si degnerà di farne avviso a questa S. Congregazione.

Bibliografia

AAVV, *Ebrei a Ferrara. Ebrei di Ferrara*, Giuntina, Firenze 2014

AAVV, *Storia di Cento dal XV al XX secolo*, vol. 2.1, Centro Studi Girolamo Baruffaldi, Cento, 1994

AAVV, *Storia'Italia, Gli ebrei in Italia*, Annali 11/1, Torino, Einaudi, 1996

AAVV, *Storia'Italia, Gli ebrei in Italia*, Annali 11/2, Torino, Einaudi, 1997

P.Alatri e S.Grassi(a cura di), *La questione ebraica dall'illuminismo all'Impero (1700-1815)*, Atti del Convegno della Società Italiana di studi sul secolo XVIII (Roma, 25-25 maggio 1992), Napoli 1994

L. Allegra, *L'antisemitismo come risorsa politica. Battesimi forzati e ghetti nel Piemonte del Settecento*, in «Quaderni storici», 84 (1993), pp. 867 - 899

G. Alberigo *et alt.* (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Bologna, Edizioni Dehoniane, 1991

L. Andreoni, *"Sono molto delicati li Ebrei di questo ghetto. Conversioni e strategie di difesa degli ebrei ad Ancona e nella marca pontificia (secoli 17 – 18)*, Giuntina, Firenze 2014

L. Andreoni, *Polemica antiebraica e conversioni in età moderna. Note su Ludovico Marracci e «L'ebreo preso per le buone»*, in G.L. D'Errico, *Il Corano e il pontefice. Ludovico Marracci fra cultura islamica e curia papale*, Roma, Carrocci, 2014

C. Arduino (a cura di), *Un secolo di cronache carignanese : Episodi, momenti e figure dalla metà dell'Ottocento alla metà del Novecento*, vol. II Carignano, Città di Carignano

M. Armellini, *La comunità di Centro fra Restaurazione e Inquisizione: il ghetto e i cattolici a confronto*, tesi di laurea triennale, Università di Bologna, anno accademico 2011 – 2012, relatore U. Mazzone, correlatore G.L. d'Errico

M. Armellini, *La segregazione mancata: legami e scontri tra ebrei e cattolici all'ombra della Chiesa. Il caso centese tra Rivoluzione e Restaurazione*,

Università di Bologna, anno accademico 2013 -2014, relatore U. Mazzone, correlatore G.L. d'Errico

G. Baruffaldi, *Descrizione della Sacra Funzione fatta nella terra di Cento nel conferirsi il solennemente il Santo Battesimo a Mazaltov Oliveti già ebra del ghetto di detta terra per mano dell'Em. e Rev. Sig. Card. Prospero Lambertini Arcivescovo di Bologna*, Bologna 1735

M. Beer, A. Foa (a cura di), *Ebrei, minoranze e Risorgimento. Storia, cultura, letteratura*, Viella, Roma, 2013

E. Betta, *Il Sant'Uffizio e il battesimo di necessità (secc. XIX – XX)*, in «*Mélanges de l'École française de Rome. Administrer les sacrements en Europe et au Nouveau Monde: la curie romaine et les dubia circa sacramenta*», tomo 121, n. 1, Persée, Lione 2009

E. Betta, *La donna, il feto e l'anima nei decreti del Sant'Uffizio alla fine dell'Ottocento in Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, Roma, Viella 2001

A. Biondi, *Gli ebrei e l'inquisizione negli stati estensi*, in M. Luzzato (a cura di), *L'inquisizione e gli ebrei in Italia*, Bari, Laterza, 1994

F. Bonilaura, V. Maugeri (a cura di), *Gli ebrei italiani dai vecchi stati all'unità: atti del Convegno, 9 novembre 2011, Museo ebraico di Bologna*, Giuntina, Firenze 2014

C. Brice e G. Miccoli (a cura di), *Le radici cristiane dell'antisemitismo politico (fine XIX – XX secolo)*, Roma, Ecole Française de Rome, 2003

P. Briganti, *Il contributo militare degli ebrei italiani alal Grande Guerra 1915 – 1918*, Silvio Zamorani editore, Torino 2009

M. Caffiero, *Antigiudaismo, antiebraismo, antisemitismo. A proposito di una discussione recente* in «*Rivista di Storia del Cristianesimo*», 14 (2, 2017)

M. Caffiero, *Battesimi forzati: storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi*, Viella, Roma 2004

M. Caffiero, A. Esposito (a cura di), *Gli ebrei nello Stato della Chiesa : insediamenti e mobilità (secoli 14.-18.)*, Esedera, Padova 2012

M. Caffiero, *Il grande mediatore: Tranquillo Vita Corcos, un rabbino nella Roma dei papi*, Roma, Carocci

M. Caffiero, *Le doti della conversione. Ebrei e neofite a Roma in età moderna*, in S. Clementi, M. Garbellotti (cur.) «Storia e regione», 19, n.1, Bolzano 2010

M. Caffiero, *Legami pericolosi: ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Einaudi, Torino 2012

M. Caffiero, *Profetesse a giudizio. Donne, religione e potere in età moderna*, Brescia, Morcelliana

M. Caffiero (a cura di), *Rubare le anime: diario di Anna del Monte ebrea romana*, Viella, Roma, 2008

M. Caffiero, *Storia degli Ebrei nell'Italia moderna: dal Rinascimento alla Restaurazione*, Carocci, Roma 2014

S. Campana, *La casa dei catecumeni e la legislazione sulla conversione degli ebrei a Mantova e nel mantovano fra 16. e 19. Secolo*, in *Materia Giudaica* 2014

E.H. Carr, *Sei lezioni sulla storia*, a cura di R.W. Davies, Torino, Einaudi 1966

M. Cassandro, *Intolleranza e accettazione. Gli ebrei in Italia nei secoli XIV-XVIII. Lineamenti di una storia economica e sociale*, Torino, Giappinchelli, 1996

A. Cicerchia, *Battesimi nascosti all'ombra del ghetto. Sant'Uffizio ed ebrei nello Stato pontificio della Restaurazione (1822-1825)*, in «*Cadernos de Estudos Sefarditas*», 18, I, 2018

A. Cifres (a cura di), *L'Inquisizione romana e i suoi archivi. A Vent'anni dall'apertura dell'ACDF. Atti del convegno, Roma, 15 – 17 maggio 2018*, Gangemi Editore, Roma, 2018

G.M. Croce, *Pio VII, il cardinal Consalvi e gli ebrei (1800 – 1823)*, in G. Spinelli (a cura di) *Pio VII papa bendettino nel bicentenario della sua elezione*, Cesena, Centro Storico Bendettino Italiano, 2003 pp. 561 - 618

N. Cusumano, *Ebrei e accusa di omicidio. Rituale nel settecento. Il carteggio tra Girolamo Tartarotti e Benedetto Bonelli (1740-1748)*, Milano, Unicopoli, 2012

N. Cusumano, *I papi e le accuse di omicidio rituale: Benedetto XIV e la bolla Beatus Andreas*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2002/1

E. D'Antonio, *Il sangue di Giuditta. Antisemitismo e voci ebraiche nell'Italia di metà Ottocento*, Roma, Carocci, 2020

A. Dal Col, *L'Inquisizione in Italia, Dal XII al XXI secolo*, Mondadori, Milano, 2012

G.L. d'Errico, *Inquisizione di Bologna e la Congregazione del Sant'Uffizio alla fine del XVII secolo*, Roma, Aracne, 2012

G.L. d'Errico, *Le ricerche sull'Inquisizione come "luogo" di democrazia e libertà: tre casi di studio degli studenti dell'Università di Bologna*, in «Quaderni estensi» 2014

A. Fiorella, *Una istituzione della Controriforma a Bologna: la casa dei catecumeni (sec. XVI – XVIII)*, Università di Bologna

A. Foa, *Ebrei in Europa: dalla peste nera all'emancipazione, 14.-19. Secolo*, Laterza, Roma 2001

A. Foa, *Eretici: storie di streghe, ebrei e convertiti*, Il mulino, Bologna 2004

A. Foa, *Le donne nella storia degli ebrei in Italia*, in C. Honess – V. Jones (a cura di), *Le donne nelle minoranze*, Torino, Claudiana, 1999

U. Fortis, *La parlata degli ebrei di Venezia e le parlate giudeo-italiane*, Firenze, Giuntina, 2006

C. Galasso, M. Luzzati *Donne nella storia degli ebrei d'Italia*, Giuntina, Firenze, 2007

T. Galuppi, *Gli ebrei a Cento, Stori di una comunità*, Cento, 2012

A. Germinario, *Argomenti per lo sterminio. L'antisemitismo e i suoi stereotipi nella cultura europea (1850 – 1920)*, Torino, Einaudi 2011

C. Ginzburg, *Il filo e le tracce: vero, falso finto*, Feltrinelli, Milano 2006

F. Gusta, *Dubbi critico teologici sul battesimo che si pretende conferito in Padova alla signora Regina Bianchini nata Salomoni Ebreia nell'età fanciullesca di anni quattro non compiuti da un'altra fanciulla di anni sette non compiuti. Aggiuntavi sul fine la decisione della Congregazione del S. Uffizio*, Bologna 1786

M. Al Kalak, *Convertire e sostenere. Archeologia ed esordi dell'Opera pia dei catecumeni di Modena*, in M. Caffiero (a cura di) *Le radici storiche dell'antisemitismo*, Viella, Roma 2009

M. Al Kalak, *I «frutti» della conversione. Per la storia della Casa dei Catecumeni di Reggio Emilia*, in *Materia Giudaica*, 2009, pp.461 - 483

M. Al Kalak. I. Pavan, *Un'altra fede : le case dei catecumeni nei territori estensi (1583-1938)*, Olschki, Firenze, 2013

T. Kaufmann, *Argomenti per lo sterminio. L'antisemitismo e i suoi stereotipi nella cultura europea*, Einaudi, Torino, 2011

D.I. Kertzer, *Antisemitismo popolare e inquisizione negli stati pontifici: 1815 – 1858*, Unione internazionale degli istituti di archeologia storia e storia dell'arte in Roma, Roma 2006

D.I. Kertzer, *I papi contro gli ebrei: il ruolo del Vaticano nell'ascesa dell'antisemitismo moderno*, BUR, Milano 2004

D.I. Kertzer, *Prigioniero del Papa Re*, BUR, Milano, 2005

D.I. Kertzer, *Prigioniero del Vaticano: Pio 9 e lo scontro tra la Chiesa e lo Stato Italiano*, Rizzoli, Milano 2005

A.Y. Lattes, *Gli ebrei di Ferrara e le imposte per i Catecumeni*, «LA Rassegna mensile di Israel», LXV (1999)

P. Levi, *Opere*. Vol.I Torino, Einaudi 1987

G. Luzzato Voghera, *Il prezzo dell'eguaglianza. Il dibattito sull'emancipazione degli ebrei in Italia (1781-1848)*, Milano 1998

S. Magrini, *Storia degli ebrei di Ferrara, dalle origini al 1943*, Belforte, Livorno 2015

G. Maifreda, *I denari dell'inquisitore. Affari e giustizia di fede nell'Italia moderna*, Torino, Einaudi, 2014

G. Miccoli, "Pasque di sangue". *La discussa ricerca di Ariel Toaff* in «Studi storici», anno 48, n.2

A. Milano e G. Buttelli, *L'«Editto sopra gli Ebrei» di Papa Pio VI e le mene ricattatorie di un letterato*, in "La Rassegna Mensile di Israel" Vol. 13 N. 3 (1953)

A. Milano, *Storia degli Ebrei in Italia*, Einaudi, Torino, 1992

M.G. Muzzarelli, *Verso l'epilogo di una convivenza. Gli ebrei a Bologna nel XVI secolo*, Giuntina, Firenze 1996

D. Nirenberg, *Antigiudaismo. La tradizione occidentale*, Viella, Roma 2016

M. Perani, *Il cimitero ebraico di Cento negli epitaffi e nei registri delle Confraternite*, Giuntina, Firenze 2016

A. Prosperi (diretto da), con la collaborazione di V. Lavenia e di J. Tedeschi, *Dizionario storico dell'Inquisizione*, Pisa, Edizioni della Normale, 2010

A. Prosperi, *I tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 2009

A.M. Rao, *Folle controrivoluzionarie. Le insorgenze papali nell'Italia giacobina e napoleonica*, Roma, Carocci, 1999

M.T. Reale, *La Pia Casa dei Catecumeni di Firenze e quella di Livorno nel XIX secolo: linee istituzionali e impatto sulla minoranza israelitica*, tesi di dottorato. Università degli Studi di Firenze, a.a. 2014 – 2015

M. Rivella, *Battezzare i bambini in pericolo di morte anche contro la volontà dei genitori*, «Quaderni di diritto ecclesiale», IX/1 (1996), pp. 66 – 76

C. Roth, *Forced baptisms in Italy: a contribution to the History of Jewish Persecution*, in «Jewish Quarterly Review», 27/2 (1936), pp. 117 - 136

R.G. Salvadori, *Gli ebrei italiani nella bufera antigiacobina*, Firenze, Editrice La Giuntina, 1999

M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Torino, Einaudi 2018

S. Solimano, *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814)*, Milano, IBS, 2017

P.Stefani, *L'antigiudaismo. Storia di un'idea* Bari, Laterza, 2004

R. Taradel, B. Raggi, *La segregazione amichevole. La "Civiltà Cattolica" e la questione ebraica 1850-1945*, Roma 2000

A.Toaff, *Mostri ebrei. L'immaginario ebraico dal Medioevo alla prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1996

A.Toaff, *Pasque di sangue. Ebrei d'Europa ed omicidi rituali*, Bologna, Il Mulino, 2008

I. Tognarini (a cura di) *Arezzo tra rivoluzione e insorgenze: 1790 – 1801*, Arezzo, Aretia Libri, 1982

P. Trincia, *Veleno. Una storia vera*, Milano, IBS, 2019

G. Turi “Viva Maria”. *La reazione alle riforme leopoldine (1790 – 1799)*, Firenze, Olschki, 1969

G. Volli, *Il caso Mortara, Il bambino rapito da Pio IX*, Giuntina, Firenze 2016

A.B. Yehoshua, *Antisemitismo e sionismo. Una discussione*, Torino, Einaudi, 2004

Fonti archivistiche

AAB	Archivio arcivescovile di Bologna
ACAF	Archivio della Curia Arcivescovile di Ferrara
ACDF	Archivio della Congregazione per la dottrina della Fede
ASCC	Archivio Storico Comunale di Cente
ASVR	Archivio Storico del Vicariato di Roma

Abstract

La tesi si concentra sui casi di conversioni dall'ebraismo al cristianesimo avvenuti dalla seconda metà del Settecento all'unità d'Italia nelle legazioni pontificie di Bologna, Ferrara e Ravenna. Nel primo capitolo sarà presentato l'inizio del lavoro di ricerca e la ricostruzione delle vicende della comunità ebraica di Cento. Successivamente introdurrò alcune conversioni spontanee e coatte avvenute nel centese.

Col secondo capitolo si entrerà più nello specifico del tema relativo alle conversioni spontanee. Ciò sarà fatto analizzando alcuni casi di donne ebreo convertites durante il periodo napoleonico nella città di Ferrare. In chiusura verrà presentato un caso di conversione spontanea avvenuto dopo la Restaurazione.

Nel terzo capitolo verranno analizzate le conversioni forzate facendo particolare riferimento ad alcuni casi che suscitarono una vivace riflessione all'interno della Chiesa. È lecito costringere un ebreo adulto, segretamente battezzato a sua insaputa da fanciullo, ad abbracciare la religione cristiana dopo essere vissuto per tanti anni nella fede dei propri padri? A questo proposito di proporrà un'interessante riflessione del Maestro del Palazzo Apostolico Tommaso Maria Mamachi stesa nel 1785.